

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

6

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.
In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2022

Notariorum Itinera

Varia

6

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA 2022

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

La pubblicazione del volume rientra nel programma di ricerca LIMEN - Linguaggi della mediazione notarile (secc. XII-XV) - Seal of Excellence del Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano 2020 sui cui fondi gravano parte delle spese di stampa



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

e con il contributo dell'Università degli Studi di Genova.

INDICE

Presentazione	pag.	IX
I. La giustizia e i suoi strumenti		
Ettore Dezza, « Hec est quedam inquisitio ». <i>Il titulus inquisitionis tra prassi e dottrina nell'età del diritto comune</i>	»	3
Cristina Mantegna - Francesca Santoni, « Omnia mea mecum porto »: <i>i libri di Bartolomeo de Iordano, notaio e giudice alla fine del Duecento</i>	»	25
Stefano Degli Esposti, <i>Fildesmido da Mogliano e i signori di Sant'Angelo: processi e liti tra domini locali nella Marca della prima metà del XIII secolo</i>	»	57
II. La giustizia e i suoi linguaggi		
Alessandra Bassani, <i>Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena</i>	»	89
Valentina Ruzzin, <i>Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)</i>	»	107
Francesco Pirani, <i>La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie in alcune inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)</i>	»	131
Marta Luigina Mangini, <i>Notai a giudizio: parole, immagini e azioni nella Milano del Tardo Medioevo</i>	»	157
Marta Calleri, <i>L'altra giustizia. I lodi arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti</i>	»	183
Ermanno Orlando, <i>Il sistema di composizione negoziale ed extragiudiziario dei conflitti a Spalato nel XV secolo</i>	»	203
III. La giustizia in Europa		
Simone Balossino, <i>Notai, corti di giustizia e forme documentarie nelle città della Francia meridionale tra XII e XIII secolo</i>	»	219

Thomas Delannoy, <i>Un tabellionage original: l'encadrement de l'activité des passeurs d'actes dans le duché de Bretagne</i>	pag.	247
Maria Luisa Domínguez-Guerrero, <i>Los escribanos del concejo ante la justicia: un pleito por el acceso al oficio</i>	»	271
Rocío Postigo Ruiz, <i>Los escribanos de la justicia de Sevilla. Las ordenanzas de 1442</i>	»	293
Miguel Calleja-Puerta, <i>Práctica judicial y producción de documentos en los reinos de León y Castilla (1150-1250 ca.)</i>	»	323
Adinel C. Dincă, <i>Il ritratto di un notaio pubblico della Transilvania tardo-medievale: Urbanus Petri de Stynawia († ca. 1471). Aspetti sociali, legali e paleografici</i>	»	347
IV. La giustizia della Chiesa		
Sandra Macchiavello, <i>La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro, i notai, i documenti (1143-1156)</i>	»	373
Emanuela Fugazza, <i>Piacenza, anni Venti del Duecento. Profili della prassi negoziale in una lite successoria</i>	»	395
Livia Orla, <i>Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV</i>	»	413
Maria Cristina Cunha - Maria João Oliveira e Silva, <i>Notai pubblici e notai della curia nelle udienze ecclesiastiche di Braga e Porto (secoli XIII e XIV)</i>	»	437
Mariangela Rapetti, <i>Secreto e secretarios nei Tribunali dell'Inquisizione spagnola. Il caso di Sassari intorno al XVII secolo</i>	»	449
V. La giustizia nell'Italia centro-meridionale		
Maria Galante, <i>L'eredità di Federico II nella documentazione giudiziaria del Regno di Sicilia degli ultimi Svevi</i>	»	471
Giuliana Capriolo, <i>Tra Napoli e Amalfi: persistenze e innovazioni nella documentazione giudiziaria di XIII secolo</i>	»	483
Corinna Drago Tedeschini, <i>Corti di giustizia locali: la situazione barese affiorante dalle carte (secc. XIII-XV)</i>	»	499

Bianca Fadda, <i>Notai e documentazione nella Sardegna dei giudici (secc. XII-XIII)</i>	pag.	519
Cristina Carbonetti Vendittelli, <i>La giustizia dei vincitori, le cautele dei vinti. Gli atti della guerra del 1290 tra Roma e Viterbo</i>	»	537
Matthieu Allingri, <i>Les pouvoirs de juridiction des notaires toscans: autour du titre de notarius et iudex ordinarius et du précepte de guarantee (XII^e-XIV^e siècle)</i>	»	551
Maria Cristina Rossi, <i>Notai e uomini di legge a Pisa tra XI e XII secolo: riflessioni sul profilo culturale di un « ceto » emergente</i>	»	591
VI. La giustizia nell'Italia settentrionale		
Giovanna Maria Orlandi, <i>Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Ioço e il suo frammento di metà Duecento</i>	»	619
Paola Guglielmotti, <i>Tra attività istituzionale e network personali: nuovo sondaggio sui giudici a Genova nella prima metà del Trecento</i>	»	637
Antonella Rovere, <i>Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'</i>	»	663
Antonio Olivieri, <i>Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento</i>	»	685
Paolo Buffo, <i>Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)</i>	»	709
Stefano Talamini, <i>Notai e cancellieri nella Repubblica di Venezia tra Medioevo ed Età moderna. Produzione, conservazione e tradizione degli atti giudiziari civili</i>	»	731

Dino Puncuh (1931-2019) è stato il primo a interessarsi nel 1965 di temi di diplomatica giudiziaria, dedicando un saggio a quella savonese, e nel 2006 vi è poi ritornato in maniera più profonda e distesa. Tra questi due estremi cronologici si colloca la pubblicazione del più antico registro di documentazione giudiziaria ad oggi conosciuto, quello del notaio Martino (1203-1206). Avrebbe voluto coronare la sua vita di studioso con l'edizione del secondo registro savonese, lo pseudo-Saono, contenente anch'esso atti relativi all'amministrazione della giustizia civile per l'anno giudiziario 1216-1217, edizione alla quale ha lavorato sino all'ultimo istante.

In considerazione del precoce e continuo interesse di Dino Puncuh per la materia, il Centro di studi interuniversitario Notariorum Itinera ha voluto ricordarlo con questo volume dedicato alla giustizia e alle istituzioni, ponendo al centro la figura professionale del notaio, elemento cardine di tutte le fasi dei procedimenti giudiziari, in una prospettiva europea e sul lungo periodo, dal secolo XII al XVII.

I contributi raccolti nelle sei sezioni di questo volume in due tomi si devono a studiosi di diversa formazione (giuristi, storici, archivisti, diplomatisti e paleografi) e spaziano dall'indagine sugli strumenti e sul linguaggio formulare utilizzati dai notai, alle prospettive generali o a casi particolari sia italiani, sia di altre realtà europee: ne emerge con chiarezza la sistematica attività di mediazione tra le istituzioni e le parti coinvolte operata da professionisti in grado di trovare le soluzioni più idonee alle esigenze via via emerse.

Vogliamo ringraziare tutte le autrici e tutti gli autori che hanno partecipato e, in modo particolare, i *reviewer* dei saggi per il prezioso lavoro svolto.

Un sentito grazie alle Università degli Studi di Genova e di Milano e alla Società Ligure di Storia Patria che hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa, all'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, al progetto NotMed (El notariado publico en el Mediterraneo Occidental) e alla Regione Liguria per il patrocinio.

I - LA GIUSTIZIA E I SUOI STRUMENTI



«Hec est quedam inquisitio».
*Il titulus inquisitionis tra prassi e dottrina nell'età del diritto
comune*

Ettore Dezza
ettore.dezza@unipv.it

1. *La natura e l'origine del titulus inquisitionis*

Oggetto del presente contributo è il c.d. *titulus inquisitionis*, è cioè l'atto introduttivo del processo inquisitorio *ex officio*, scritto e segreto, che dalla fine del XIII secolo prima in Italia e poi nel resto dell'Europa continentale si impone come forma ordinaria delle procedure giudiziarie in materia di giustizia penale.

Come noto, l'ambiente nel quale si avvia lo sviluppo dei nuovi modelli procedurali inquisitori è quello della giustizia municipale e comunale, e il prevalente apparato normativo di riferimento è quella offerta dalla regolamentazione processuale elaborata nell'ambito del diritto canonico a partire dalla fine del XII secolo, e segnatamente durante il pontificato di Innocenzo III. Affiancatosi nel corso del Duecento ai tradizionali sistemi di giustizia di natura accusatoria, il procedimento inquisitorio tenderà poi ad affermarsi come struttura di gran lunga prevalente nell'amministrazione della giustizia punitiva, con una progressiva espansione che può dirsi giunta alla sua fase conclusiva tra il XV e il XVI secolo. Da quel momento in tutta l'Europa continentale (e fatte ovviamente salve le singole particolarità a livello locale) sarà possibile osservare la vigenza di una forma sostanzialmente unitaria di processo penale di stampo appunto inquisitorio, ispirata al modello emerso nella prassi italiana del Duecento e alle successive elaborazioni dottrinali¹.

Nel contesto della procedura inquisitoria, il *titulus inquisitionis* è il primo degli adempimenti scritti raccolti – di regola in ordine cronologico – nel fascicolo processuale. Esso contiene alcune informazioni essenziali in ordine al procedimento che si sta avviando, quali ad esempio l'indicazione del giudice che conduce l'azione penale, il nome dell'imputato o degli imputati, la narrazione del fatto e altri elementi sui quali

¹ Nell'impossibilità di menzionare tutta la sterminata letteratura storiografica fiorita in ordine allo sviluppo e all'affermazione europea del modello inquisitorio a partire dal XIII secolo, ci limitiamo in questa sede a rinviare alla sintesi offerta in SBRICCOLI 2002, in particolare pp. 163-186. Cfr. inoltre DEZZA 2013, in particolare pp. 3-68.

torneremo in seguito. Tecnicamente, il *titulus inquisitionis* costituisce il primo atto dell'*inquisitio specialis*, e cioè della fase centrale e decisiva del procedimento inquisitorio. Durante tale fase, il giudice penale agisce nei confronti di uno o più imputati esplicitamente individuati, ricercando tanto il materiale probatorio (deposizioni testimoniali, prove materiali, perizie, e così via) quanto la confessione del reo, in modo che il magistrato possa giungere alla pronuncia della sentenza, sentenza che in caso di raggiungimento della c.d. 'piena prova legale' comporta – nel modello inquisitorio classico – la condanna dell'imputato (o degli imputati) alla pena edittale prevista dall'ordinamento².

Solitamente ma non necessariamente la fase dell'*inquisitio specialis* è preceduta – quando ancora non sia stata possibile l'individuazione di uno o più presunti responsabili della commissione del reato *de quo* – dalla fase detta dell'*inquisitio generalis*, durante la quale il giudice penale svolge indagini generiche e preliminari fondamentalmente intese: a) a ottenere il c.d. corpo del reato (*corpus delicti*), è cioè la prova che un reato sia stato effettivamente commesso; b) a individuare i nomi di coloro ai quali spetterà lo scomodo ruolo di imputati nel corso dell'*inquisitio specialis*. La documentazione scritta relativa all'*inquisitio generalis* rientrerà poi nel fascicolo processuale³.

Nel consolidato modello inquisitorio, il *titulus inquisitionis* si presenta secondo un formulario formatosi progressivamente nel corso del XIII secolo. L'elaborazione di tale formulario avviene nell'ambito della prassi giudiziaria ed è opera principalmente dei giudici e dei notai (e in particolare dei *notarii maleficiorum*) che operano, come accennato, nelle curie criminali dei comuni dell'Italia centrosettentrionale. La superstita documentazione giudiziaria ci consente di seguire, quantomeno nelle sue linee generali, tale formazione, dalle prime semplici formulazioni che si collocano intorno al quinto decennio del Duecento per giungere a quelle sempre più complesse e articolate che si consolidano negli ultimi due decenni di quel secolo. Decisiva nella progressiva emersione del formulario è poi l'influenza del diritto dotto civile e, in misura ancor maggiore, canonico, influenza che si manifesta anche dal punto di vista della terminologia impiegata.

Alcuni rapidi esempi, tratti dai risalenti ma fondamentali studi di Hermann Kantorowicz⁴ e da alcuni più recenti contributi di Massimo Vallerani⁵, possono essere utili per meglio comprendere la progressiva emersione, nella prassi giudiziaria comunale e in forme sempre più complesse, del *titulus inquisitionis*. Ci riferiremo in

² Sulle varie fasi del procedimento inquisitorio di diritto comune, cfr. DEZZA 2013, pp. 58-61.

³ *Ibidem*.

⁴ KANTOROWICZ 1907; KANTOROWICZ 1926.

⁵ VALLERANI 1991; VALLERANI 2012.

particolare, con modalità del tutto telegrafiche, ad alcune attestazioni desunte dalle documentazioni giudiziarie bolognesi e perugine.

Partiamo da Bologna, ove nel 1242 un primo frammentario *liber inquisitionum* utilizza la seguente semplice formula: «Inquisitio facta super eo quod dicitur Guidonem de Bonifacio sartorem percussisse et vulnerasse Pelegrinum filium Gerardi de Sancto Mamo ad mortem»⁶. Dieci anni più tardi, nel 1252, è già attestata, sempre a Bologna, quella che sarà la formula introduttiva pressoché definitiva del *titulus inquisitionis*: «Hec est inquisitio facta a dominis malleficiorum super rebus derobatis et ablatiis de domo domine Blaxie uxoris domini Alberti»⁷.

Spostiamoci ora a Perugia. Alla fine degli anni Cinquanta nel capoluogo umbro le inquisizioni «non hanno un'intestazione fissa, omologata da un formulario preciso», e «un'apertura del *tipo hec est quaedam inquisitio ex officio* è rarissima»⁸. Una quindicina di anni più tardi, però, già si manifesta una certa evoluzione: dagli anni Settanta compaiono infatti a Perugia attestazioni che sembrano tendere a «un formulario unico nell'intestazione delle cause». È il caso, sempre in via d'esempio, di due *inquisitiones* risalenti l'una al 1276 («Hec est inquisitio publica et specialis domini capitanei et sui iudicis facta contra Aldovranducium filium Egidie Petri ... super eo quod ...; item super eo quod...»), l'altra al 1279 («Inquisitio que fit ex officio per dominum Fredericum olim domini Manuelli de Madiis capitaneum Comunis et Populi civitatis Perusii, super eo quod dicitur quod Iacopellus Bonischagni...») ⁹.

Dai primi anni Ottanta possiamo infine parlare, per Perugia, dell'utilizzo di un formulario relativamente costante e articolato in più clausole che, tra l'altro, contengono espliciti riferimenti agli elementi della *fama* e della *publica vox*, segnale evidente, come vedremo meglio tra poco, dell'avvenuta recezione di alcuni fondamentali istituti processuali di matrice canonistica.

Assai significativo al proposito è il seguente *titulus inquisitionis*, risalente al 1282:

«Inquisitio que fit et fieri intenditur ex officio per nobilem virum dominum Gualfredum de Cancellariis capitaneum Comunis et Populi Perusii et eius iudicem dominum Franciscum ad maleficia deputatum, super maleficiis et excessibus infrascriptis, in eo et super eo quod dicitur et publica vox et fama est quod Salvucius de Corzano iniuriose et violenter ... Et predicta omnia inquirere intendunt per testes et famam per inditia et tormenta et modis omnibus quibus rei veritas possit

⁶ VALLERANI 2012, p. 293.

⁷ *Ibidem*, nota 40.

⁸ VALLERANI 1991, pp. 89-90.

⁹ *Ibidem*, pp. 123-124 e nota 42.

melius inveniri et veritate comperta ad punitionem dictorum maleficiorum et dictorum armorum delacionis, ita quod dicta maleficia non remaneant impunita »¹⁰.

A proposito di questo *titulus*, notiamo *en passant* come nella sua parte finale compaia un riferimento alla nota massima *interest reipublice ne crimina remaneant impunita*, chiave di volta dell'intero modello inquisitorio affermatosi a partire dal XIII secolo¹¹.

Dopo pochi anni, nel 1286, alla *fama*, al *clamor* e alla *publica vox* si aggiunge a Perugia il riferimento, ancora una volta canonistico, alla *clamosa insinuatio* che, come vedremo meglio in seguito, ben presto si consoliderà come elemento ordinario del *titulus inquisitionis*:

« Hec est inquisitio que intenditur fieri ex officio nobilis viri domini Guilielmi Rubei capitanei Communis et Populi Perusii et sapientis viri domini Iohannis eius iudicis ad maleficia deputati, super eo quod publica vox et fama est et validus clamor insonavit et clamosa insinuatio processit quod ... »¹².

Ritorniamo ora a Bologna, e precisamente alle *inquisitiones* risalenti al decennio 1289-1299 a suo tempo edite da Kantorowicz¹³. Le *inquisitiones* del 1289 – che, giova rammentarlo, hanno come protagonista Alberto Gandino nelle vesti di giudice – presentano un *titulus* redatto secondo uno schema che appare ormai costante e assai vicino a quello, in cinque passaggi, destinato a consolidarsi nel giro di pochi anni. Come esempio di tale schema riportiamo il *titulus inquisitionis* di un procedimento condotto dal testé citato Alberto Gandino a partire dall'11 febbraio 1289:

« Die veneris XI februarii post tertias. Hec est inquisitio quae fit et fieri intenditur ex officio dicti d. potestatis et iudicis contra Ugolinum ... et Iacobinum ... super eo quod dicitur et publica vox et fama est, quod ipsi et quislibet eorum cum pluribus aliis [*si omette qui la lunga descrizione di un caso di omicidio*], et contra omnes alios qui fuissent et reperirentur fuisse ad dictum malleficium faciendum et committendum, vel qui reperirentur dedisse dictis mallefactoribus auxilium, consilium et favorem. Super quibus omnibus dictus iudex intendit inquirere etc. »¹⁴.

Segnaliamo da ultimo che un'ulteriore evoluzione si manifesterà a Bologna allo scadere del secolo, quando la struttura del *titulus* cambierà definitivamente in

¹⁰ *Ibidem*, p. 124, nota 43.

¹¹ Sulle origini di questa fondamentale massima e sulla sua diffusione, cfr. da ultimo VARALDA 2016 (con ampie indicazioni bibliografiche).

¹² VALLERANI 1991, p. 124, nota 43.

¹³ KANTOROWICZ 1907, pp. 203-252.

¹⁴ *Ibidem*, p. 232.

quanto l'indicazione della data di avvio dell'*inquisitio* sarà eliminata all'inizio del testo e verrà spostata alla fine dello stesso¹⁵.

2. La struttura e i contenuti del *titulus inquisitionis* nella sua forma definitiva

Tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento si può dunque senz'altro parlare – e non solo nei casi di Bologna e Perugia – di una forma *standard* e diffusa assunta dal *titulus inquisitionis*. Tale forma *standard* – destinata a rimanere sostanzialmente immutata per oltre quattro secoli – si articola in cinque passaggi che illustreremo nei seguenti capoversi fornendo in nota, per ciascuno di essi, un esempio concreto, desunto da un *titulus inquisitionis* edito a suo tempo da Kantorowicz e relativo a un procedimento penale svoltosi a Bologna dal 5 al 14 dicembre 1299 a opera del podestà Filippo *de Vergiolensibus* e del giudice Vezio *de Bonfilliolis*¹⁶. Ovviamente sarà sempre possibile trovare, nella superstite documentazione giudiziaria successiva all'inizio del Trecento, piccole o grandi variazioni formali rispetto allo schema illustrato nella presente occasione, ma tali variazioni, attribuibili alla varietà delle pratiche affermatesi nei diversi tempi e nei singoli luoghi, non impediscono che si possa senz'altro parlare di un modello unitario di *titulus inquisitionis*¹⁷.

Il primo tra i cinque passaggi ora segnalati attesta l'apertura di una *inquisitio ex officio* (cioè avviata in base ai doveri d'ufficio del giudice) da parte di un ben identificato magistrato penale. La formula introduttiva è sempre *hec est quedam inquisitio que fit et fieri intenditur* (o meno frequentemente *hec est inquisitio*, etc.), ed è seguita dall'indicazione del nome del magistrato e delle funzioni svolte da quest'ultimo. Di regola, quantomeno nell'ambito della giustizia municipale, si tratta di un giudice di podestà (quale ad esempio il giudice *maleficiorum*) o direttamente di un podestà, i cui nomi sono accompagnati dalle consuete qualificazioni onorifiche (*nobilis vir*, *spectabilis vir*, *honorabilis potestas*, e così via)¹⁸.

¹⁵ Su questa modificazione strutturale rinviamo a quanto osservato da Kantorowicz, *ibidem*, p. 141.

¹⁶ *Ibidem*, pp. 203-218. Il caso in parola è stato di recente illustrato e commentato da PENNINGTON 2016, in particolare pp. 10-21.

¹⁷ Una prima sintetica ricostruzione della struttura del *titulus inquisitionis*, basata sulla documentazione giudiziaria bolognese di fine Duecento, è offerta in KANTOROWICZ 1907, pp. 140-141. Più di recente il tema è stato toccato nei seguenti contributi: ANTONIELLA – CARBONE 2004, in particolare pp. 350-352; LETT 2016, in particolare il testo corrispondente alle note 12 e 13; LETT 2021, in particolare il testo corrispondente alle note 31-33.

¹⁸ KANTOROWICZ 1907, p. 203: «Hec est inquisitio, que fit et fieri intenditur ex officio nobilis et potentis militis d. Phylippi de Vergiolensibus, honorabilis potestatis civitatis Bononie sub examine discreti et sapientis viri d. Vecti de Bonfilliolis, indicis ipsius d. potestatis et comunis Bononie ad malleficia deputati».

Segue, al secondo posto, la specificazione del nome dell'inquisito (o degli inquisiti), introdotto dagli avverbi *adversus* e/o *contra*. Tranne casi eccezionali (ad esempio quando si proceda nei confronti di collettività), gli inquisiti devono essere individuati singolarmente nel modo il più preciso possibile, e a tale scopo si ricorre di frequente all'indicazione della paternità e/o del luogo di origine o di residenza¹⁹.

Il terzo passaggio comporta la *narratio* degli eventi, e cioè la descrizione sintetica del fatto o dei fatti, corredata dalla specificazione del tempo e del luogo del commesso reato²⁰. La *narratio* (talora indicata come *relatio* o *exhibitio* o ancora come *informatio*) è introdotta dalla formula *de eo, pro eo et super eo quod* o da formule analoghe. In essa sono inserite alcune importanti specificazioni che precedono la descrizione dei fatti e che derivano direttamente dalla normativa canonistica. Tali specificazioni riguardano in particolare le modalità mediante le quali sia pervenuta al giudice la notizia di reato che ha dato luogo all'iniziativa *ex officio* (*ad aures et notitiam iudicis pervenit quod...*).

Ci riferiamo in particolare al fatto che la *notitia criminis* deve essere giunta al giudice o comunque alla sua *curia* mediante la *fama* (ovvero il *clamor* o il *rumor*) e/o la *publica vox*, e grazie a specifiche *insinuationes*²¹. È altresì necessario esplicitare, sempre in seguito alla recezione di alcune regole canonistiche, che le *insinuationes* non sono state episodiche ma si sono ripetute nel tempo, e che le *notitiae criminis* provengono non da persone malevole o sospette ma da individui fededegni e supe-

¹⁹ *Ibidem*, pp. 203-204: «adversus et contra Mengum filium Ugolini, capelle s. Leonardi, et Nicholaum, qui dicitur Pedecolus, Bonamici Sandrolom domine Pare, capelle s. Marie Madalene, et contra quemlibet ipsorum».

²⁰ *Ibidem*, p. 204: «super eo, quod dicitur et est fama, quod ipsi et ipsorum quilibet sunt publici et famosi latrones et furtorum receptatores, et maxime dicitur quod ipsi hoc anno de presenti mense decembris noctis tempore accesserunt ad quandam stationem Montanarii et Iohannis, fratrum et filiorum fratris Bellecti, sitam in civitate Bononie in capella s. Bertholi iuxta vias publicas et iuxta domos monasterii s. Bertoli, et dictam stationem frugerunt et aperuerunt et de dicta statione fracta extraxerunt et exportaverunt furtive et malo modo et animo lucrandi triginta lib. bon. et quatuor gavectas sive filças de sirico diversorum colorum, quarum due gavecte erant de viride claro et alia de viride scuro et alia de colore rubeo, et alias plures res, et ipsas res dictus Menghus retinuit et receptavit et maxime dictum siricum in domo sue habitationis, scienter et dolose, sciens ipsas res esse furtivas».

²¹ La principale fonte normativa relativa al ruolo della *fama* è costituita dalla decretale innocenziana *Qualiter et quando*, promulgata nel 1206. La *clamosa insinuatio* è a sua volta già prevista nella precedente decretale – sempre di Innocenzo III – *Licet Heli*, risalente al 1199. Sul tema della *fama* e della sua funzione processuale in collegamento con l'affermarsi del modello inquisitorio è fiorita anche in tempi recenti una cospicua letteratura. In questa sede ci limitiamo a segnalare, senza alcuna pretesa di completezza, i seguenti contributi: MIGLIORINO 1985, pp. 45-72; MIGLIORINO 2011; AIMONE 1994; THÉRY 2003; VALLERANI 2007; VALLERANI 2008; VALLERANI 2009; FIORI 2012; FUGAZZA 2017; CHIODI 2018; VALSECCHI 2021; BASSANI 2021.

riori a ogni eccezione²². In progresso di tempo la *narratio* dovrà di regola contenere anche un esplicito riferimento all'elemento soggettivo del reato, spesso segnalato mediante l'utilizzo di avverbi come *scienter*, *dolose* o *appensate*, ovvero con espressioni quale *irato animo*. Non mancano infine i casi nei quali il *titulus* segnali che l'*inquisitio* è stata avviata su denuncia di soggetti privati o di pubblici ufficiali, e in questi casi troveremo espressioni quali *super quadam notificatione* ovvero *ad denunciationem et querelam alicuius*, o simili²³.

Il quarto passaggio è costituito dalla c.d. *intentio*, che si risolve in una formula nella quale si esprime l'intenzione del giudice di condurre l'*inquisitio specialis* nei confronti dell'imputato allo scopo di condannarlo alla debita pena. L'*intentio* è introdotta da espressioni quali *super quibus* o *super quibus omnibus et singulis*, che fanno riferimento ai fatti di reato descritti nella *narratio* sui quali il giudice ora *intendit procedere*. Di frequente nell'*intentio* troviamo l'indicazione che il giudice deve operare *secundum formam iuris et statutorum civitatis* ovvero, più genericamente, *debita forma iuris*. Egli dovrà comunque agire nel modo più efficace (ad esempio: *quocunque alio modo, via, iure et forma quibus melius poterit et debebit*) affinché gli inquisiti, purché *reperi culpabiles*, siano puniti e condannati²⁴.

Il quinto e ultimo elemento del *titulus inquisitionis* è rappresentato dalla c.d. *incoatio* (talora indicata come *formatio* o *inceptio*), che contiene l'indicazione della data in cui è iniziata l'azione penale e in particolare è stata *formata* (o *facta*) l'*inquisitio specialis*. Di regola, oltre alla data nell'*incoatio* viene indicato anche il luogo di avvio del procedimento, solitamente (ma non necessariamente) rappresentato dalla sede del tribunale podestarile, spesso con l'indicazione che si tratta del *bancum iuris* o del *bancum maleficiorum*²⁵.

²² Anche in questo caso la fonte primaria è costituita dalla decretale *Qualiter et quando* del 1206.

²³ Non è ovviamente possibile approfondire nella presente occasione la varia e complessa casistica, tutt'altro che infrequente nella documentazione giudiziaria a partire dal Duecento, dalla quale risulta che l'*inquisitio* sia stata avviata da un'iniziativa della parte lesa o di soggetti terzi pubblici o privati ovvero concorra con tali iniziative. Basterà qui ricordare che tali forme ibride furono all'origine di numerose questioni pratiche e/o interpretative largamente discusse anche in sede dottrinale.

²⁴ KANTOROWICZ 1907, p. 204: «Super quibus omnibus et singulis et quolibet predictorum et aliis dependentibus, descendentibus, coherentibus et conexis predictis vel alicui predictorum dictus d. potestas sub examine dicti iudicis inquit et inquirere intendit et predictos vel aliquem ex eis repertum vel repertos culpabilem aut culpabiles de predictis vel aliquo predictorum punire et condempnare secundum formam statutorum et ordinamentorum, provisionum et reformationum comunis et populi civitatis Bonomie et omni modo et iure quibus melius poterit ».

²⁵ *Ibidem*: «Incoata et incepta fuit suprascripta inquisitio per d. Laçarium, militem sive socium

3. *Il titulus inquisitionis e la criminalistica di diritto comune: Angelo Gambiglioni e Giovanni Pietro Ferrari*

Il *titulus inquisitionis* che abbiamo testé esaminato nei suoi elementi costitutivi non rimane confinato negli atti della prassi o nei rinnovati formulari che ben presto iniziano a circolare tra gli addetti agli apparati di giustizia²⁶. Al contrario, in progresso di tempo esso diventa oggetto di uno specifico interesse da parte della dottrina giuridica, e in particolare da parte di taluni esponenti della nuova criminalistica che inizia a fiorire proprio in concomitanza con il graduale affermarsi nella prassi giudiziaria del modello inquisitorio. In effetti, il *titulus inquisitionis* viene studiato e utilizzato come punto di riferimento nelle opere di alcuni importanti autori, opere che ci appaiono sospese tra le necessità della pratica e le esigenze dottrinali intese a una sempre più accurata elaborazione dogmatica degli istituti del nuovo processo penale²⁷.

Il caso più noto che attesti una specifica considerazione dottrinale per il *titulus inquisitionis* e il suo ruolo nell'economia del procedimento inquisitorio è quello rappresentato dal trattato *De maleficiis* dell'aretino Angelo Gambiglioni, risalente al 1438 e continuamente aggiornato nei decenni successivi²⁸.

Figura paradigmatica di quel duplice interesse per la prassi e nel contempo per la elaborazione dogmatica cui abbiamo testé accennato, Gambiglioni costruisce il suo trattato attorno al *titulus inquisitionis* mettendo a frutto tutti gli spunti che un siffatto adempimento processuale può offrire. Il trattato si apre in effetti riportando il testo di un fittizio *titulus inquisitionis* (e della relativa *sententia*), e questo testo viene poi commentato parola per parola nelle successive 85 rubriche che compongono il trattato.

Allo scopo di offrire una illustrazione la più ampia possibile della materia penalistica, Gambiglioni costruisce il suo immaginario *titulus inquisitionis* arricchendolo di varianti e aggiungendo particolari (segnatamente nella definizione delle varie imputazioni e nella *narratio* estremamente complessa e puntuale dei fatti di causa) che gli

dicti d. potestatis, et me Iustum, notarium ipsius d. potestatis, sub portichu domus stationis dicti Montanarii et Iohannis in inquisitione contente in dicta capella s. Bertoli de mandato dicti d. Vecti iudicis die sabati quinto decembris circa horam tertie ».

²⁶ Un bell'esempio di tali formulari è presente nel codice 82 del Collegio di Spagna di Bologna, nel quale ai ff. 221r-225v è conservato il manoscritto di un *Formularium causarum criminalium* – attribuibile al maturo Trecento o alla prima metà del secolo successivo – che si apre appunto con un *titulus inquisitionis* del tutto analogo a quello descritto in precedenza (f. 221r: « Hec est quedam inquisitio et titulus inquisitionis »). Cfr., su questo codice, *Codici del Collegio di Spagna di Bologna* 1992, p. 180.

²⁷ Cfr. PIFFERI 2012.

²⁸ Cfr. ZORDAN 1976.

consentono poi, nel corso della trattazione, di affrontare un numero singolarmente cospicuo di temi di diritto penale sia processuale che sostanziale. Il risultato ottenuto è quello di un compiuto affresco dello stato della giustizia penale e dei suoi istituti nella prima metà del Quattrocento, particolarmente ricco di citazioni dottrinali e di riferimenti a personali esperienze ma anche di istruzioni e ammonimenti per gli operatori del diritto. Non stupisce dunque lo straordinario successo dell'opera, che circolò in tutta Europa dapprima manoscritta e poi in parecchie decine di edizioni a stampa²⁹.

Gambigioni non fu peraltro il primo a sfruttare l'espedito stilistico incentrato sul *titulus inquisitionis* e sulle ampie possibilità di approfondimento da esso offerte³⁰. Alcuni decenni prima, il medesimo *escamotage* poi ripreso dall'aretino già compare nell'opera di un giurista appartenente a quel medesimo indirizzo dottrinale che, come abbiamo già segnalato, innesta su solide basi culturali e accademiche una spiccata attenzione per le esigenze della pratica. Ci riferiamo al pavese Giovanni Pietro Ferrari, autore di uno tra i *testbooks* che ebbero maggiore diffusione tra gli operatori del diritto nell'età del maturo diritto comune, la celebre *Aurea practica* (detta anche *Practica papiensis*), opera di ampio respiro composta a partire dall'anno 1400 e al cui perfezionamento l'autore attese probabilmente per tutta la vita³¹.

Orbene, la quarta e ultima parte dell'*Aurea practica*, per il resto dedicata al diritto civile processuale e sostanziale³², si intitola *Forma inquisitionis* ed è appunto incentrata sulla disciplina del processo penale inquisitorio. Tale disciplina viene descritta, esattamente come farà anni più tardi Gambigioni, premettendo alla trattazione il *titulus* di una ipotetica inquisizione (in questo caso condotta da un Rinaldo Beccaria di Pieve podestà di Milano) relativa a una serie di reati commessi tra Pavia e la capitale lombarda. I vari passaggi e le singole formule del *titulus* sono poi oggetto di specifica illustrazione *de verbo ad verbum* mediante 24 rubriche di diversa estensione corredate, come nel *De maleficiis* di Gambigioni, da ampi riferimenti testuali e dottrinali, da considerazioni personali e da consigli pratici per giudici, notai e avvocati.

Rispetto al *De maleficiis* di Gambigioni, la *Forma inquisitionis* di Ferrari appare senz'altro più concentrata e sintetica, ma offre comunque «un ricco e succoso commento teorico»³³ a tutte le principali fasi del procedimento inquisitorio, del

²⁹ Cfr.: MAFFEI - MAFFEI 1994, in particolare pp. 41-44; MURANO 2012a, pp. 210-212; MAFFEI 2013b, I, pp. 939-941.

³⁰ Cfr. ZORDAN 1976, p. 17.

³¹ Cfr.: VACCARI 1925; MASSETTO 2013.

³² E precisamente al processo civile (I), alla materia dei contratti (II) e alle successioni (III).

³³ MASSETTO 2013, p. 842.

quale vengono in particolare messi in risalto gli aspetti relativi all'elemento soggettivo del reato. Numerose sono le digressioni volte alla discussione di singole *quaestiones*, e ricorrente appare il riferimento al ruolo esemplare che può svolgere una rigorosa giustizia penale in un contesto sociale che il *practicus papiensis* descrive con toni talora allarmati, lamentando l'aumento della criminalità manifestatosi in area padana dopo la morte di Gian Galeazzo Visconti³⁴.

4 *La letteratura delle pratiche giudiziarie: Lorenzo Priori*

Nella criminalistica dei secoli successivi al XV e fino all'esaurimento, nel XVIII secolo, dell'esperienza storica del processo inquisitorio di diritto comune, non mancano i rinnovati riferimenti al *titulus inquisitionis* e al suo ruolo nella prassi delle corti penali.

Tali riferimenti si ritrovano in particolare nella letteratura delle c.d. *practicae* giudiziarie, opere rivolte agli operatori del diritto e di diversissimo valore scientifico in quanto composte talora da giuristi provetti ma più di frequente da umili cancellieri di tribunale. Scritte per lo più – quantomeno dal tardo Cinquecento – in lingua volgare, esse sono tutte accomunate dallo specifico interesse per i concreti meccanismi procedurali, e ci offrono un quadro di prima mano del quotidiano esercizio della giustizia penale nei secoli finali dell'esperienza del diritto comune³⁵.

Paradigmatico al proposito è uno dei più noti tra i testi di tale natura, la *Pratica Criminale* redatta dal cancelliere veneziano Lorenzo Priori, che operò nelle curie penali della Terraferma veneta tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo. Risalente all'incirca al 1590 e pubblicata postuma nel 1622, la *Pratica* di Priori – tra le prime in lingua volgare – ebbe un buon successo, fu più volte ristampata fino al Settecento inoltrato, e in anni recenti è stata oggetto di studi approfonditi³⁶.

Ciò che rileva della *Pratica* di Priori ai fini del presente contributo è il fatto che in essa una parte del capitolo intitolato alla citazione in giudizio degli imputati è intesa a illustrare con le opportune spiegazioni la « forma dell'inquisizione » – che Priori precisa essere propriamente l'« inquisizione speciale » – e in particolare a dettare le istruzioni utili alla sua redazione (« l'inquisizione si vuol fare in questo modo »)³⁷.

³⁴ *Ibidem*, p. 843.

³⁵ Cfr., in argomento: SBRICCOLI 2002, pp. 173-178; MILETTI 2015, in particolare pp. 496-498; GARLATI 2016.

³⁶ Ci riferiamo ad *Amministrazione della giustizia penale* 2004. Cfr. inoltre POVOLO 2013. Nella presente occasione il testo di Priori è stato consultato nella edizione del 1738 (PRIORI 1738).

³⁷ PRIORI 1738, *Della citazione*, p. 30.

Le pagine della *Pratica* ci dicono che, in ordine al *titulus inquisitionis*, ben poco è cambiato dai tempi di Ferrari e Gambiglioni. In esse ritroviamo infatti la medesima articolazione in cinque passaggi e l'utilizzo delle medesime formule consolidate tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento e che abbiamo già avuto modo di conoscere.

Si parte in effetti dalla medesima (e possiamo ormai ben dire 'classica') clausola di avvio («haec est quaedam inquisitio, seu titulus inquisitionis, quae fit et fieri intenditur»), cui deve seguire l'indicazione del nome del magistrato. Si passa poi all'esatta individuazione degli inquisiti («contra ed adversus») e alla narrazione del fatto («in eo, de eo, super eo»). Priori sottolinea la necessità di inserire nella *narratio* tutte le precisazioni che abbiamo imparato a conoscere: la *notitia criminis* deve essere giunta «ad aures ... potestatis et iudicis» mediante la *fama* («fama pubblica praecedente») e attraverso le *insinuationes* («clamosa insinuatione referente»); queste ultime devono poi essere ripetute nel tempo e devono altresì provenire da persone superiori a ogni eccezione («non semel tantum sed saepe et saepius», «non a malevolis et suspectis sed potius ab honestis et veridicis hominibus»). Altrettanto necessaria è poi, nella *narratio*, l'indicazione del luogo e del tempo dell'evento criminoso, nonché la segnalazione relativa all'elemento soggettivo dello stesso, e cioè al fatto che il reato sia stato commesso «scienter et dolose»³⁸.

Anche l'*intentio* e l'*incoatio* non mutano rispetto alla tradizione: esse sono sempre introdotte dalle consuete formule («super quibus omnibus» e «incoacta facta et formata fuit dicta inquisitio per dictum dominum potestatem»), e consentono – sottolinea Priori – di procedere in ordine a tutte le circostanze indicate nel *titulus inquisitionis* «se bene non sono provate tutte le qualità in esso dedotte»³⁹.

Aggiungiamo da ultimo che tra le notazioni sviluppate da Priori due in particolare meritano di essere sottolineate. La prima concerne il fatto che il *titulus inquisitionis* è utile anche all'inquisito in quanto gli consente di conoscere quale sia il giudice davanti al quale dovrà comparire «per sapere se è competente o no». La seconda riguarda l'esatta individuazione della persona dell'inquisito, che deve essere descritta anche «nella statura, effigie, vestimenti, segni, e con quelli altri modi che si possono» affinché, «constando del delitto», si possa «punire il delinquente» anche quando sia stato commesso «errore di nome, o di patria, o di cognome»⁴⁰.

³⁸ *Ibidem*, p. 31.

³⁹ *Ibidem*, p. 32.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 31.

5 *Alle origini dell'interesse dottrinale per il titulus inquisitionis: dall'Ordo iudiciarius di Egidio Foscherari ...*

Dopo avere sinteticamente accennato all'interesse scientifico e pratico manifestatosi nella penalistica di diritto comune nei confronti del *titulus inquisitionis*, non ci pare inutile concludere il presente contributo cercando di risalire alle origini di tale interesse. E più precisamente al momento nel quale il *titulus inquisitionis*, nato come abbiamo visto nella pratica giudiziaria e notarile del Duecento, inizia a essere preso in considerazione dalla dottrina giuridica – in realtà ben prima delle opere di Ferrari e Gambiglioni – come importante elemento costitutivo del sistema processuale penale.

A tale proposito rileviamo innanzitutto come la più nota tra le opere di diritto notarile duecentesche, la celeberrima *Summa totius artis notarie* di Rolandino Passaggeri⁴¹, non offra specifiche indicazioni in ordine al tema che qui rileva. Rolandino si occupa bensì del processo penale e delle sue formule nel capitolo IX, *De iudiciis*, della *Collectio Contractuum* (il capitolo risale all'incirca al 1257), ma in tale capitolo troviamo solo qualche rapido accenno al processo inquisitorio⁴², mentre il formulario giudiziario penale resta nel suo insieme espressione di un procedimento di natura accusatoria.

Un primo riferimento dottrinale al *titulus inquisitionis* sembra invece individuabile in un testo proveniente dal medesimo contesto bolognese e di poco successivo al formulario penalistico rolandiniano. Intendiamo riferirci all'*Ordo iudiciarius* composto da Egidio Foscherari verso il 1265 che, sebbene dedicato – si badi bene – all'illustrazione e al commento delle procedure giudiziarie canoniche, opera frequenti riferimenti alle consuetudini giudiziarie applicate a Bologna dalle corti secolari⁴³.

Trattando della materia relativa al processo inquisitorio canonico nel capitolo LXXXVIII, *Quis ordo servandus sit quando agitur de crimine per modum inquisitionis*, l'*Ordo* in parola riporta il testo di una *forma inquisitionis* che già presenta alcuni tra gli elementi destinati a divenire tratteggiati nell'atto introduttivo del procedimento.

⁴¹ Nella presente occasione l'opera rolandiniana è stata consultata nella edizione del 1546 (ROLANDINUS). Per ragguagli biobibliografici sull'autore rinviamo a BROCCHI 2013 e a MURANO 2012b, pp. 27-31.

⁴² Rolandino accenna alle principali modalità del processo di tipo inquisitorio nella breve rubrica *De extraordinariis criminalis iudicii* (f. 388rv della citata edizione), mentre nel formulario *De criminalibus scripturiis* (ff. 392v-394r) inserisce un modello delle « literae » che devono accompagnare il trasferimento « ad maiorem iudicem qui habet gladii potestatem » di un inquisito che, sottoposto a tortura, abbia reso formale confessione (f. 396v). Maggiore attenzione è dedicata al processo *sine accusatore* nelle integrazioni e nei commenti (risalenti peraltro agli anni attorno al 1300) composti da Pietro d'Anzola e che accompagnano le edizioni della *Summa* di Rolandino. Cfr., su quest'ultimo autore: MORELLI - TAMBA 2012; TAMBA 2013.

⁴³ Cfr. MENZINGER 2013 e MURANO 2016.

Ci sembra dunque opportuno riportare integralmente tale *forma inquisitionis*, secondo l'edizione critica dell'*Ordo* realizzata da Ludwig Wahrmund, nel 1916⁴⁴. Si noterà che il testo in parola si presenta ricco di errori e incongruenze, sottolineati dai numerosi *sic!* apposti dall'editore:

«Forma inquisitionis, quando proceditur contra singularem personam: inquirere intenditur (sic!) talis vicarius talem contra F. praestitutus taliter (sic!) ecclesiae eo, quod ad aures suas fama immo ventis scandalo referente pervenit ipsum de anno et mensem (sic!) tali contra suae dignitatis luculentiam contra etiam sacrorum canonum instituta aliqua enormia fuisse (sic!); quibus omnibus et eis dependentibus extraneis examinatis et inquisitis et discussis dictus Vicarius intendit contra eos procedere iusticia mediante. Haec sunt capitula, super quibus intendit inquirere: primo, quod lusit taxillis vim Vicarius super (sic!) potestas statuat reo terminum ad se defendendum et delibendum detque ei capitula et libellum inquisitionis »⁴⁵.

Nella formula notiamo la presenza di numerosi tra gli elementi costitutivi di quello che sarà il *titulus inquisitionis* nel suo assetto definitivo. Ci riferiamo in particolare all'indicazione del magistrato inquirente, all'individuazione dell'inquisito, alla *narratio* (con il riferimento – giova sottolinearlo – all'elemento della *fama*), e infine all'*intentio*. È peraltro doveroso segnalare la sussistenza di qualche perplessità circa il fatto che la *forma inquisitionis* testé riportata appartenga alla stesura originale dell'*Ordo*. Tali perplessità derivano dal fatto che la formula è presente in nota solo nell'unica edizione a stampa dell'opera, risalente al 1577⁴⁶, e resta pertanto la possibilità che si tratti di una aggiunta seriore.

6 ... alla *Summa de maleficiis di Bonifacio Antelmi*

Priva di perplessità è invece l'affermazione che indica nella *Summa de maleficiis* di Bonifacio Antelmi il primo testo dottrinale concernente la giustizia punitiva secolare nel quale si riconosca al *titulus inquisitionis* un ruolo di primo piano nell'economia del processo penale.

La *Summa* di Antelmi condivide con il *tractatus* di Alberto Gandino il primato di più risalente e completa esposizione dei nuovi assetti assunti dalla giustizia penale laica verso la fine del XIII secolo⁴⁷. Composta intorno al 1301, ed erroneamente at-

⁴⁴ *Ordo Iudiciarius des Aegidius De Fuscarariis*.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 156 nota 9.

⁴⁶ *Ordo iudiciarius in foro ecclesiastico*. Cfr. *Ordo Iudiciarius des Aegidius De Fuscarariis*, pp. 21-22.

⁴⁷ Cfr. MAFFEI 1979, p. 2; MAFFEI 1980, in particolare pp. 240-241 e 245-246; MAFFEI 2013a, p. 78. Cfr. inoltre: DEZZA 2021; DEZZA cds.

tribuita nelle edizioni a stampa a Bonifacio Vitalini⁴⁸, l'opera restituita da Domenico Maffei all'Antelmi⁴⁹ rappresenta un testo di straordinario interesse come tramite per la conoscenza di un periodo cruciale nello sviluppo, in Italia e in Europa, del modello penale bassomedievale.

Uno dei caratteri distintivi dell'opera di Antelmi è rappresentata dal fatto che – al contrario di quanto sembra accadere nell'opera di Gandino – l'autore annette particolare importanza ai formulari relativi alle varie tappe e ai vari adempimenti del processo penale. I capitoli dell'opera sono infatti sempre corredati da modelli ed esempi di tali formule, desunte con ogni probabilità dalla personale esperienza giudiziaria dell'autore (attestato – giova rammentarlo – come giudice in area tosco-umbra dalla fine del Duecento al secondo decennio del Trecento)⁵⁰.

In ordine al tema trattato in questa sede, è da sottolineare il fatto che Antelmi offra al lettore una pluralità di modelli del *titulus inquisitionis*, che conviene prendere ora in considerazione. Avvertiamo peraltro il cortese lettore che in questa sede utilizzeremo non le edizioni a stampa apparse sotto il nome di Bonifacio Vitalini ma alcuni dei manoscritti della *Summa*⁵¹, e questo in quanto tali manoscritti riportano per esteso quanto invece nelle edizioni a stampa è oggetto di tagli o di abbreviazioni, imputabili al fatto che tali edizioni risalgono a un'epoca nella quale il formulario del *titulus inquisitionis* era ormai ben conosciuto agli operatori del diritto e poteva dunque essere riprodotto anche in forma sintetica.

Il primo modello offerto da Antelmi risulta quasi sovrapponibile a quello consolidatosi nella pratica bolognese di fine Duecento e a quello che sarà più tardi messo a frutto da Ferrari e Gambigioni, e corrisponde dunque a quello che in precedenza abbiamo definito *standard*. Esso presenta i cinque passaggi che abbiamo imparato a conoscere, preceduti dalla consueta *invocatio* espressa dalla formula *in nomine Domini amen*⁵².

⁴⁸ Nel periodo intercorso tra l'incunabolo milanese del 1499 (BONIFACIUS DE VITALINIS, *Opus*) e l'ultima edizione nota a chi scrive del 1604 (BONIFACIUS VITALINI, *De maleficiis*), l'opera dello pseudo-Vitalini viene riedita in una ventina di occasioni in tutti i più importanti centri editoriali europei dell'epoca (Milano, Venezia, Caen, Lione, Francoforte).

⁴⁹ MAFFEI 1980, pp. 240 e 245.

⁵⁰ Rinviando, sul punto, alla bibliografia citata a nota 47.

⁵¹ Quattro sono i manoscritti segnalati in MAFFEI 1980, p. 240, nota 12: Bologna, Collegio di Spagna (CSBo), cod. 124; Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana (BMLFi), *Biscioni* 4; Laon, Bibliothèque Municipale, *Ancienne Abbaye Saint-Martin*, cod. 396; Kremsmünster, Stiftsbibliothek, cod. 230. A questi manoscritti possiamo ora aggiungere un quinto rilevante testimone presente nel codice *Reg. lat. 1126* della Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV).

⁵² Si rinvia in argomento, e per ulteriori ragguagli bibliografici, a MONTINI 2003.

I cinque passaggi si presentano nella seguente forma⁵³.

- a) Indicazione del giudice: «Hec est inquisitio que fit et fieri intenditur per nobilem virum dominum A. potestatem civitatis Mantue».
- b) Indicazione dell'inquisito: «contra L. filium talis de tali loco».
- c) *Narratio* (contenente il riferimento alla *fama*): «in eo et super eo quod ad aures domini potestatis et sue curie et fama publica sepe deferente⁵⁴ pervenit quod sub anno Domini M^occci ind. viii videlicet secunda die mensis aprilis in civitate Mantue in quarterio maiori in contrata Sancti Leonardi⁵⁵ ante domum talem⁵⁶ penes M. ab una parte et P. ab altera, insultavit et insultum fecit predictus L. contra Io. filium Dyni de Suzaria⁵⁷ et ipsum percussit et vulneravit cum uno cultello feritorio in facie, ex cuius percussione et vulnere sanguis exivit».
- d) *Intentio*: «super quibus omnibus et generaliter super omnibus aliis dependentibus, choerentibus et connexis dictus dominus potestas cum sua curia inquirere et requirere intendit prefatum L. repertum culpabilem de predictis vel aliquo predictorum punire et condepnare secundum formam iuris et statutorum communis et omni alia via iuris et modo quibus melius fieri potest et debet».
- e) *Incoatio* o *formatio*: «formata fuit inquisitio per dictum dominum potestatem pro tribunali sedente in palatio dicti communis ad ius reddempdum die X mensis aprilis».

Come accennato, la *forma inquisitionis* testé descritta è seguita nell'opera di Antelmi da altri cinque esempi che mette conto descrivere brevemente.

I primi due segnalano alcune possibili modifiche strutturali rispetto al modello *standard*. In uno la data è posta in testa al *titulus*, come nella documentazione bolognese degli anni Ottanta del Duecento, mentre la *formatio* e l'*incoatio* sono fuse in un'unica clausola⁵⁸. Nell'altro l'*incoatio* è collocata come primo dei cinque passaggi, che per il resto non mutano per forma e contenuti⁵⁹.

⁵³ Si utilizza come fonte principale BAV, *Reg. lat.* 1126, f. 71v (p. 156 del codice).

⁵⁴ CSBo, cod. 124, f. 182v: «fama publica precedente».

⁵⁵ BMLFi, *Biscioni* 4, f. 52r: «in contrata Sancti Filippi».

⁵⁶ *Ibidem* e CSBo, cod. 124, f. 182v: «in via publica ante domum heredum magistri Federici Medici».

⁵⁷ L'inciso «filium Dyni de Suzaria» è presente solo in BAV, *Reg. lat.* 1126.

⁵⁸ BAV, *Reg. lat.* 1126, ff. 71v-72r (pp. 156-157 del codice): «In nomine Domini amen. Anno Domini M. etc. die tali etc. Inquisitio que fit et fieri intenditur per nobilem virum dominum A. potestatem Mantue et suam curiam contra Io. filium P. de Suzaria in eo et super eo quod dictus Io. insultavit

Questi due modelli parzialmente alternativi sono seguiti da tre ulteriori esempi che mostrano un *titulus inquisitionis* del tutto corrispondente nella struttura a quello *standard* e che hanno in realtà lo scopo di fornire ai giudici il formulario da utilizzare in occasione di alcuni tra i reati che all'epoca dovevano risultare di maggiore diffusione. Il primo tra questi riguarda in effetti un caso di violenza carnale⁶⁰, il secondo un furto notturno⁶¹, e il terzo una inquisizione condotta nei confronti di soggetti notoriamente dediti ad atti di brigantaggio e banditismo, descritti come «publicos et famosos latrones et stratarum robatores et assuetos publice et palam per vim homines et personas in strata publica sepius derobare et spoliare»⁶².

et insultum fecit contra M. filium talis, irato animo et malo modo, et ipsum percussit et vulneravit cum uno spontono in corpore ipsius, ex qua percussione et vulnere dictus mortuus est. Et predicta fuerunt in civitate Mantue in contrata Sancti Nicolai ante domum N. penes talem ab uno latere et talem ab altero etc. Super omnibus et generaliter super omnibus formata fuit inquisitio per dictum dominum potestatem pro tribunali sedentem in palatio dicti communis ad ius redendum die tali etc. ».

⁵⁹ *Ibidem*: «Formata inquisitio fuit per dominum A. potestatem Mantue ad banchum maleficiorum in palatio dicti communis Mantue etc. Hec est inquisitio que fit et fieri intenditur per nobilem virum dominum A. potestatem Mantue et suam curiam maleficiorum contra talem filium talis in eo et super eo quod predictus talis noctis tempore per vim et armata manu vel cum armis offendibilibus et defendibilibus, videlicet panzeria, gladio etc. intravit domum Io. filii B. de Asandris et ipsum percussit et vulneravit in capite et in pectore pluribus percussionibus et vulneribus ex quibus sanguis exivit et mortuus est. Et predicta fuerunt in civitate Mantue in tali contrata in domo predicti Io. penes A. ab uno latere et B. ab alio sub anno Domini M^occci, indictione tali. Super quibus omnibus et generaliter etc. ».

⁶⁰ *Ibidem*: «Inquisitio que fit et fieri intenditur per nobilem virum dominum A. honorabilem potestatem Mantue ex suo officio et sue curie maleficiorum contra et adversus M. filium P. de [talibus pro] tribunali curie Mantue, in eo et super eo quod prefatus M. noctis tempore et per vim intravit domum habitationis Io. filii N. Ferrarii et ibi invenit dominam Catellinam uxorem eius et ipsam per vim proiecit in terram et violenter et carnaliter ipsam cognovit committendo adulterium cum ea contra ipsius domine voluptatem. Et predicta fuerunt in civitate Mantue in tali contrata in dicta domo talis penes A. ab uno latere et B. ab alio de anno et mense madii Mccc prima indictione. Super quibus omnibus et generaliter etc. Formata fuit inquisitio per dictum potestatem pro tribunali sedentem in palatio dicti communis Mantue ad ius reddendum die x mensis maii ».

⁶¹ *Ibidem*: «Inquisitio que fit et fieri intenditur per nobilem virum dominum P. de Tholomeis de Senis honorabilem potestatem civitatis Cremona et suam curiam contra et adversus Io. filium A. de Portiolo districtus Cremona in eo et pro eo et super eo quod dictus Io noctis tempore furtive et furandi animo intravit domum heredum A. de dicto loco et [de] dicta domo posita in dicto loco penes talem ab uno latere et talem ab alio extrassit et furatum fuit duos boves pili rubei et unum equum signatum in fronte et duo linteamina contra velle et voluntatem dicti A. Super quibus omnibus et generaliter super omnibus aliis dependentibus et connexis etc. Et predicta fuerunt anno Domini etc. Formata fuit dicta inquisitio etc. ».

⁶² *Ibidem*: «Hec est inquisitio que fit et fieri intenditur per nobilem virum dominum talem de tali loco potestatem Mantue et suam curiam contra Io. filium talis de tali loco et M. filium P. de Saviola eiusdem civitatis et talem et talem publicos et famosos latrones et stratarum robatores et assuetos publi-

I destinatari privilegiati dei modelli testé descritti e più in generale della *Summa* di Antelmi sono i giudici e gli *assessore*s che operano nelle curie municipali. È lo stesso autore a dichiararlo esplicitamente quando, proprio nell'introdurre i vari esempi di *titulus inquisitionis* ora rammentati, ricorda che l'*inquisitio* si può formare «multis modis secundum quod qualitas delicti requirit», e che egli intende offrire alcune di tali *formae* allo scopo di istruire quegli stessi *rudēs assessores*⁶³ che a più riprese nelle sue pagine sono oggetto di pesanti invettive per la loro ignoranza e insipienza⁶⁴.

Il dato che peraltro maggiormente rileva in questa sede concerne il fatto che proprio la *Summa de maleficiis* di Bonifacio Antelmi sembra costituire il punto di arrivo nella evoluzione del formulario del processo inquisitorio, e in particolare del suo adempimento chiave, rappresentato appunto dal *titulus inquisitionis*. Come abbiamo visto, nel corso del Duecento tale formulario aveva mostrato una continua evoluzione, che in questa sede è stato possibile accennare solo per sommi capi e i cui tempi e modi future ricerche potranno ulteriormente precisare e approfondire. Dal primo Trecento in poi (e a Bologna già negli ultimissimi anni del Duecento) il formulario sembra invece consolidarsi definitivamente in una struttura e con clausole che sono destinate a perpetuarsi immutate per secoli e che saranno le stesse testimoniate, in progresso di tempo, dalle opere di Ferrari, di Gambiglioni e di numerosi altri autori maggiori o minori, come ad esempio Lorenzo Priori.

La *Summa* antelmina ci consente dunque di porre un punto fermo in una vicenda plurisecolare, che solo negli ultimi decenni ha iniziato a essere meglio compresa in tutti i suoi complessi intrecci grazie a numerosi e importanti approfondimenti storiografici. In particolare, l'opera del giudice mantovano segnala la definitiva penetrazione negli ambiti della dottrina criminalistica di quanto era stato elaborato nella prassi giudiziaria, affiancandosi così al ben più noto *tractatus* di Alberto Gandino

ce et palam per vim homines et personas in strata publica sepius derobare et spoliare, in eo et super eo quod predicti et quilibet predictorum de anno et mense presenti in strata publica per quam itur Brisiam in territorio et districtu Perusii in districtu Mantue insultaverunt derobaverunt et spoliaverunt Io. filium A. de Secundino Deis de uno equo baio stellato in fronte et de uno mantello de blaveto et de uno collarino feltri et de quibusdam aliis rebus quas secum habebat. Super quibus omnibus et generaliter super omnibus aliis etc. Et predicta fuerunt anno Domini etc. Formata fuit dicta inquisitio etc. ».

⁶³ *Ibidem*, f. 71v: «Formari potest inquisitio multis modis secundum quod qualitas delicti requirit et ad instructionem rudium assessorum aliquas formas scribere intendo in hunc modum ».

⁶⁴ Una di tali invettive precede immediatamente il passo riportato nella nota precedente: «Sed mali assessores et protervi et ignorantes iura et vilipendentes Deum et iustitiam non observant predicta; et tales non possunt dici iudices si non habent in se iustitiam et si eam non observant, ut Extra de verborum significatione, c. forus, § iudex [X 5, 40, 10] ». In CSBo, cod. 124, f. 182v, il passo testé riportato presenta la seguente aggiunta: «Immo isti tales non iudices sed palatini canes nuncupari merentur ».

come prezioso punto di riferimento per ricostruire la complessa cronologia e il merito dei mutamenti formali e sostanziali che segnano l'amministrazione della giustizia penale in età bassomedievale.

FONTI

BOLOGNA, COLLEGIO DI SPAGNA (CSBo)

– codd. 82, 124.

CITTÀ DEL VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA (BAV)

– *Reg. Lat.* 1126.

FIRENZE, BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA (BMLFi)

– *Biscioni* 4.

KREMSMÜNSTER, STIFTSBIBLIOTHEK

– cod. 230.

LAON, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

– *Ancienne Abbaye Saint-Martin*, cod. 396.

BIBLIOGRAFIA

AIMONE 1994 = P.V. AIMONE, *Il processo inquisitorio: inizi e sviluppi secondo i primi decretalisti*, in « Apollinaris », 67 (1994), pp. 591-634.

Amministrazione della giustizia penale 2004 = *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, I, *Lorenzo Priori e la sua Pratica Criminale*, a cura di G. CHIODI - C. POVOLO, Sommacampagna 2004 (Nordest nuova serie, 23).

ANTONIELLA - CARBONE 2004 = A. ANTONIELLA - L. CARBONE, *Gli atti criminali dei giudicanti fiorentini di Arezzo. I Libri malleficiorum dalle Capitolazioni del 1384 a quelle del 1530*, in *La diplomazia dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatie, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83), pp. 345-360.

Autographa 2012 = *Autographa*, I, 1, *Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XVI med.)*, a cura di G. MURANO, Bologna 2012.

BASSANI 2021 = A. BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/1), pp. 177-204.

- BIROCCHI 2013 = I. BIROCCHI, *Rolandino Passeggeri (Passaggeri)*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi*, 2013, II, pp. 1717-1720.
- BONIFACIUS DE VITALINIS, *Opus = BONIFACIUS DE VITALINIS [BONIFACIO ANTELMI], Opus super maleficiis*, Milano, Scinzenzeler, 1499.
- BONIFACIUS VITALINI, *De maleficiis = BONIFACIUS VITALINI [BONIFACIO ANTELMI], De maleficiis*, Francoforte, Spiess, 1604.
- CHIODI 2018 = G. CHIODI, *La costituzione Qualiter et quando (c. 8) e l'ordo inquisitionis nella canonistica medievale*, in *The Fourth Lateran Council and the Development of Canon Law and the ius commune*, a cura di A.A. LARSON - A. MASSIRONI, Turnhout 2018 (Ecclesia militans, 7), pp. 281-305.
- Codici del Collegio di Spagna di Bologna 1992 = I codici del Collegio di Spagna di Bologna*, a cura di D. MAFFEI - E. CORTESE - A. GARCÍA Y GARCÍA - C. PIANA - G. ROSSI, Milano 1992 (Orbis academicus, 5).
- DEZZA 2013 = E. DEZZA, *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia 2013 (Didattica e formazione).
- DEZZA 2021 = E. DEZZA, *Le origini della legge penale nella Summa de maleficiis di Bonifacio Antelmi*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, 3 (2021), pp. 125-133.
- DEZZA cds = E. DEZZA, *Un decalogo per il buon giudice. Il Proemio alla Summa de maleficiis di Bonifacio Antelmi (1301)*. Atti del Congresso L'arte di giudicare. Percorsi ed esperienze tra letteratura, arti e diritto, Verona, 15-16 dicembre 2017, in corso di stampa.
- Dizionario Biografico dei Giuristi 2013 = Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, dir. da I. BIROCCHI - E. CORTESE - A. MATTONE - M.N. MILETTI, Bologna 2013 (Fuori collana).
- FIORI 2012 = A. FIORI, *Quasi denunciante fama: sull'introduzione del processo tra rito accusatorio e inquisitorio*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, 3, Straf- und Strafprozessrecht, hrsg. M. SCHMOECKEL - O. CONDORELLI - F. ROUMY, Köln-Weimar-Wien 2012 (Norm und Struktur, 37.3), pp. 351-367.
- FUGAZZA 2017 = E. FUGAZZA, *Pavia, 1249. Publica fama e culpa nel processo contro i custodi del carcere*, in « Italian Review of Legal History », 2 (2017), pp. 1-15.
- GARLATI 2016 = L. GARLATI, *Per una storia del processo penale: le Pratiche criminali*, in « Rivista di Storia del diritto italiano », LXXXIX (2016), pp. 61-109.
- KANTOROWICZ 1907 = H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, 1, *Die Praxis. Ausgewählte Strafprozessakten des Dreizehnten Jahrhunderts nebst Diplomatischer Einleitung*, Berlin 1907.
- KANTOROWICZ 1926 = H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, 2, *Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig 1926.
- LETT 2016 = D. LETT, *Écrire, lire et représenter la violence dans les registres judiciaires des communes italiennes au début du XV^e siècle*, in *Figures de l'autorité médiévale. Mélanges offerts à Michel Zimmermann*, sous la direction de P. CHASTANG - P. HENRIET - C. SOUSSEN, Paris 2016 (Histoire ancienne et médiévale, 142), pp. 103-120.
- LETT 2021 = D. LETT, *I registri della giustizia penale (libri maleficiorum) nei comuni italiani (secoli XII-XV)*. *Strutture, procedure, pratiche sociali*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*. Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno 2017, a cura di D. LETT, Roma 2021 (Collection de l'Ecole française de Rome, 580), pp. 1-33.

- MAFFEI 1979 = D. MAFFEI, *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento. Iacopo di Belviso in Provenza?*, Frankfurt am Main 1979 (Ius commune. Sonderhefte, 10).
- MAFFEI 1980 = D. MAFFEI, *Profilo di Bonifacio Ammannati giurista e cardinale*, in *Genèse et débuts du Grand Schisme d'Occident*. Avignon, 25-28 septembre 1978, Paris 1980 (Colloques internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, 586), pp. 239-251; anche in ID., *Studi di storia delle università e della letteratura giuridica*, Goldbach 1995 (Bibliotheca Eruditorum, 1), pp. 145*-157*, con addenda alle pp. 533*-534*.
- MAFFEI 2013a = P. MAFFEI, *Antelmi (pseudo-Vitalini), Bonifacio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi*, 2013, I, p. 78.
- MAFFEI 2013b = P. MAFFEI, *Gambigioni, Angelo (de Gambilionibus, Aretino, d'Arezzo)*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi* 2013, I, pp. 939-941.
- MAFFEI - MAFFEI 1994 = D. MAFFEI - P. MAFFEI, *Angelo Gambigioni giureconsulto aretino del Quattrocento. La vita, i libri, le opere*, Roma 1994 (Biblioteca della Rivista di Storia del Diritto italiano, 34).
- MASSETTO 2013 = G.P. MASSETTO, *Ferrari, Giovanni Pietro*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi* 2013, I, pp. 842-843.
- MENZINGER 2013 = S. MENZINGER, *Foscarari Egidio*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi* 2013, I, pp. 893-894.
- MIGLIORINO 1985 = F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.
- MIGLIORINO 2011 = F. MIGLIORINO, « *La Grande Hache de l'histoire* ». *Semantica della fama e dell'infamia*, in *Fama e publica vox nel Medioevo*. Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della XXI edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno, Ascoli Piceno, 3-5 dicembre 2009, a cura di I. LORI SANFILIPPO - A. RIGON, Roma 2011 (Atti del premio internazionale Ascoli Piceno, s. III, 21), pp. 5-21.
- MILETTI 2015 = M.N. MILETTI, *Le pratiche criminali di Pietro Follerio. Giustizia e poteri nel Mezzogiorno italiano del Cinquecento*, in *Burocrazia, poder político y justicia. Libro-homenaje de amigos del profesor José María García Marín*, coordinadores M. TORRES AGUILAR - M. PINO ABAD, Madrid 2015, pp. 495-530.
- MONTINI 2003 = G.P. MONTINI, *L'invocazione del nome di Dio nella sentenza*, in « *Periodica de re canonica* », 92 (2003), pp. 653-706.
- MORELLI - TAMBA 2012 = G. MORELLI - G. TAMBA, *Pietro d'Anzola*, in *Autographa* 2012, pp. 32-34.
- MURANO 2012a = G. MURANO, *Angelo Gambigioni d'Arezzo*, in *Autographa* 2012, pp. 210-212.
- MURANO 2012b = G. MURANO, *Rolandino Passaggeri*, in *Autographa* 2012, pp. 27-31.
- MURANO 2016 = G. MURANO, *Egidio Foscherari*, in *Autographa*, I, 2, *Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XV)*, a cura di G. MURANO, Bologna 2016, pp. 45-48.
- Ordo Iudicarius des Aegidius De Fuscarariis = Der Ordo Iudicarius des Aegidius De Fuscarariis*, hrsg. L. WAHRMUND, Innsbruck 1916 (Quellen zur Geschichte des Römisch-Kanonischen Processes im Mittelalter, III Band, I Heft).
- Ordo iudicarius in foro ecclesiastico = Ordo iudicarius in foro ecclesiastico Egidii Fuscararii bonon. decretorum doctoris excellentissimi*, Bononiae, apud Joannem Rossium, 1577.

- PENNINGTON 2016 = K. PENNINGTON, *Introduction to the Courts*, in *The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law*, edd. By W. HARTMANN - K. PENNINGTON, Washington 2016 (History of Medieval Canon Law, 33), pp. 3-29.
- PIFFERI 2012 = M. PIFFERI, *La criminalistica*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Ottava appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, direttori scientifici P. CAPPELLINI - P. COSTA - M. FIORAVANTI - B. SORDI, Roma 2012, pp. 141-148.
- POVOLO 2013 = C. POVOLO, *Priori, Lorenzo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi* 2013, II, p. 1628.
- PRIORI 1738 = L. PRIORI, *Pratica criminale secondo le leggi della Serenissima Repubblica di Venezia*, in Venezia, per Gasparo Girardi, 1738.
- ROLANDINUS = ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS *Summa totius artis notariae*, Venetiis 1546 (rist. anast. Bologna 1977).
- SBRICCOLI 2002 = M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. FIORAVANTI, Roma-Bari 2002 (Manuali Laterza, 171), pp. 163-205; anche in M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 88), I, pp. 3-46.
- TAMBA 2013 = G. TAMBA, *Pietro d'Anzola*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi* 2013, II, pp. 1580-1581.
- THÉRY 2003 = J. THÉRY, *Fama: l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisiteur (XIIe-XIVe siècle)*, in *La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, sous la direction de B. LEMESLE, Rennes 2003, pp. 119-147.
- VACCARI 1925 = P. VACCARI, *Giovanni Pietro De Ferraris e la "Practica Papiensis"*, in *Contributi alla Storia dell'Università di Pavia*, Pavia 1925, pp. 307-324.
- VALLERANI 1991 = M. VALLERANI, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia 1991.
- VALLERANI 2007 = M. VALLERANI, *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. PRODI, Bologna 2007 (Percorsi), pp. 93-111.
- VALLERANI 2008 = M. VALLERANI, *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in *L'Enquête au Moyen Âge, études réunies par C. GAUWARD*, Rome 2008 (Collection de l'École française de Rome, 399), pp. 123-142.
- VALLERANI 2009 = M. VALLERANI, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in «Rechtsgeschichte», 14 (2009), pp. 40-61.
- VALLERANI 2012 = M. VALLERANI, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 109), I, pp. 275-314.
- VALESCCHI 2021 = C. VALESCCHI, «per viam inquisitionis». *Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*, in *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notarium Itinera, VII/1), pp. 127-176.
- VARALDA 2016 = C.E. VARALDA, *Il contributo di Innocenzo III alla formazione della cultura giuridica occidentale: in particolare in relazione al noto principio «rei publicae interest ne crimina remaneant impunita»*, in «Vergentis», 3 (2016), pp. 145-169.

ZORDAN 1976 = G. ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de maleficiis di Angelo Gambiglioni*, Padova 1976 (Publicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, 77).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

A partire dal XIII secolo nell'amministrazione della giustizia penale si assiste alla progressiva affermazione e diffusione del modello inquisitorio, in un primo tempo nell'area della giustizia ecclesiastica e subito dopo negli ambiti della giustizia secolare (e segnatamente municipale). Questa affermazione è accompagnata dalla formazione di appositi formulari che tendono con il tempo a standardizzarsi e a divenire tratlatizi. Alla progressiva elaborazione di tali formulari partecipano in vario modo i notai attivi negli organi della giustizia ecclesiastica e secolare, i giudici che nella loro quotidiana attività lavorano a stretto contatto con i notai, e infine i giuristi, e segnatamente i criminalisti, chiamati da un lato a uniformare e a dare veste definitiva alle formule elaborate dalla pratica, e dall'altro a porre in relazione tali formule con i principali riferimenti normativi dell'epoca (*ius commune, ius canonicum, iura propria*). Questo contributo intende delineare l'evoluzione di questi formulari, mettendo a frutto fonti di natura sia dottrinale che documentaria, con specifica attenzione per il formulario del *titulus inquisitionis*, il più importante tra gli adempimenti scritti del processo penale inquisitorio. L'arco temporale preso in considerazione va dal XIII al XVI secolo, quando il principale modello processuale penale di riferimento ha ormai definitivamente assunto caratteri pienamente inquisitori, come testimoniato con piena evidenza dalla dottrina e dalla prassi cinquecentesche.

Parole significative: *titulus inquisitionis*, giustizia penale, dottrina penale, processo accusatorio, processo inquisitorio, formulari processuali.

Starting from the thirteenth century, in the administration of criminal justice we witness the progressive affirmation and diffusion of the inquisitorial model, first in the area of ecclesiastical justice and immediately after in the areas of secular justice (especially municipal). This affirmation is accompanied by the formation of specific forms which tend to become standardized over time. The notaries active in ecclesiastical and secular justice, the judges working in their daily activities closely with notaries, and finally the jurists, and in particular the criminalists, participate in the progressive elaboration of these forms. They all are called to standardize and give definitive form to the formulas developed by practice, and to relate these formulas with the main normative references of the time (*ius commune, ius canonicum, iura propria*). This contribution intends to outline the evolution of these forms, making use of both doctrinal and documentary sources, with specific attention to the form of the *titulus inquisitionis*, the most important of the written documents of the inquisitorial criminal process. The time frame taken into consideration goes from the thirteenth to the sixteenth century, when the main criminal procedural model of reference has definitively assumed fully inquisitorial characteristics, as evidenced by sixteenth-century doctrine and practice.

Keywords: *titulus inquisitionis*, Criminal Justice, Criminal Doctrine, Accusatory Trial, Inquisitorial Process, Procedural Forms.

«Omnia mea mecum porto»: *i libri di Bartolomeo de Iordano, notaio e giudice alla fine del Duecento*

Cristina Mantegna - Francesca Santoni

cristina.mantegna@uniroma1.it - francesca.santoni@uniroma1.it

1. Verso la fine del 1284 Bartolomeo *de Iordano*, un giudice di Ferentino che aveva ottenuto il *privilegium iudicatus et tabellionatus* da Martino IV poco più di un anno prima, era in partenza, non sappiamo per quale destinazione: non sappiamo nemmeno, per la verità, quanto lungo e periglioso potesse essere il suo cammino. Doveva comunque trattarsi di un viaggio durante il quale gli sarebbe stato utile poter certificare il possesso di regolare abilitazione professionale: proprio per questo prima di partire Bartolomeo si fece redigere una copia autentica del privilegio di nomina, per paura che *propter viarum discrimina dictum privilegium perdi vel devastari possit*¹.

* Le due Autrici hanno condotto la ricerca in maniera congiunta e complementare nel contempo. Pur in considerazione di ciò, nel presente lavoro, i paragrafi 1 e 3 sono da attribuire a Francesca Santoni mentre il paragrafo 2 a Cristina Mantegna.

¹ Il privilegio è dato ad Orvieto il 30 aprile 1283 (*Registres de Martin IV*, n. 380, p. 159; cfr. anche BATTELLI 1998b, Appendice, n. 31, p. 79): la concessione, introdotta dall'arenga «Quia si ius», caratteristica della concessione del doppio *officium* dalla metà del XIII secolo (cfr. BATTELLI 1998a, pp. 64 e nota 24, 66; ma v. anche BATTELLI 1999, specialmente pp. 394-396), è indirizzata semplicemente al *civis Ferentinatis* Bartolomeo *de Iordano*, senza precisare se si tratti di un laico o di un chierico *in minoribus ordinibus constitutus*. Se si considera la documentazione di Martino IV raccolta nei Registri Vaticani si può osservare che sui 40 privilegi personali concessi durante il suo pontificato (escludendo cioè i privilegi con i quali il papa delegava un vescovo o il legato pontificio a nominare un certo numero di *notarii*) solo tre sono concessi esplicitamente a laici (*Registres de Martin IV*, nn. 240, 241 e 498, pp. 84, 230) mentre in altri sei (tra cui quello di Bartolomeo) il candidato è identificato semplicemente come *civis* (*ibidem*, nn. 12, 82, 138, 156, 380, 412, pp. 12, 32, 51, 58, 159, 170): secondo BATTELLI 1998a, p. 259, si può immaginare che i laici venissero presentati da «personalità ecclesiastiche locali», sebbene questo non emerga dalle registrazioni. Se pure però al momento della nomina Bartolomeo non aveva ancora ricevuto gli ordini, è da pensare che nel giro di un anno e mezzo il suo stato fosse cambiato, poiché nell'*exemplum* è indicato come giudice (ma non come notaio) e *civis* di Ferentino, ma anche come diacono della chiesa ferentinate di San Pancrazio. Si può anche osservare che per gli anni di Martino IV Bartolomeo è il solo ad essere nominato sia giudice sia notaio, come d'uso dopo essere stato *repertus ydoneus* da parte di un esaminatore qualificato, che all'epoca era il *magister* Niccolò da Terracina, cappellano pontificio e *doctor decretorum*, arcidiacono di Lisieux dal 1281 ed anche *auditor causarum*, attestato fino al 1285: cfr. BATTELLI 1998a, p. 262; MONTAUBIN 2000, p. 71, seguito da CACIORGNA 2017, p. 31, nota 29.

L'*exemplum* venne dunque rilasciato in Viterbo il 17 ottobre 1284 da Giovanni Perilli di Segni, notaio *auctoritate sancte Romane Ecclesie* e all'epoca notaio del capitano del popolo²; l'autentica, arrangiata secondo la procedura in uso a Viterbo nel '200 illustrata da Cristina Carbonetti³, è debitamente sottoscritta dai notai viterbesi Tolomeo Tolomei, Angelo Leonardi *Petri Triconis* e Iacopo Guerri⁴. Non sappiamo con certezza perché Bartolomeo abbia ritenuto di rivolgersi a colleghi viterbesi, per ottenere la sua copia autentica. Sappiamo che poco tempo prima la città era stata colpita dall'interdetto di Martino IV e che di conseguenza la Corte era stata trasferita ad Orvieto⁵: tuttavia è possibile che in città fossero rimaste carte e documentazione varia di Curia, e che sia stato proprio questo il motivo per rivolgersi a un notaio locale⁶.

La copia autentica rilasciata a Bartolomeo nel 1284 costituisce ora la prima carta di un codice piuttosto singolare. Il lungimirante giudice, infatti, per il suo viaggio non aveva pensato solo di mettere in valigia le credenziali del suo *officium*, ma le aveva rese parte di una speciale 'cassetta degli attrezzi', maneggevole e tuttavia piuttosto capiente: un manufatto costruito in una maniera inconsueta per l'Italia del XIII secolo e che

² Non è chiaro se si possa identificare con il *Iohannes de Perrellis/Perrolis*, detto *de Pruvino*, al quale Martino IV aveva concesso l'*officium tabellionatus* pochi anni prima: il privilegio, rilasciato a Orvieto il 17 ottobre 1281 (cfr. *Registes de Martin IV*, n. 80, p. 31; v. anche BATELLI 1998b, Appendice, n. 3, p. 78), è infatti indirizzato a un chierico *in minoribus ordinibus* con questo nome, ma appartenente alla diocesi di Sens (*Senonensis diocesis*). Non è possibile, naturalmente, stabilire se si tratti o no di un fraintendimento del compilatore del *Reg. Vat.* 41, che potrebbe aver scambiato *Signiensis* con *Senonensis*.

³ CARBONETTI VENDITTELLI 1996, pp. 166-175: momento centrale della procedura è la collazione («vidi, legi et abscultavi») tra originale (descritto come «integrum et absque correptione aliqua, bullatum bulla plumbea predicti domni pape cum seta rubea et crocea») e copia, eseguita «de mandato, auctoritate et decreto» del vescovo, il francescano Filippo, nonché del *iudex Communis* Azolo da Ripatransone (*Açolus de Ripatransonis marchie Anconitane*, sul quale v. KEMP 1963, p. 100), in carica sotto il podestà Annibaldo degli Annibaldi (*Anibaldus domni Trasmundi Romani proconsulis*, che nell'agosto 1284 risulta in carica anche come senatore di Roma: cfr. KEMP 1963, pp. 36 e 88; CAROCCI 1993, pp. 42-44 e, sulla potentissima famiglia Annibaldi, soprattutto le schede alle pp. 311-319; ma v. anche WALEY 1961).

⁴ Si tratta di *Tholomeus q. Tholomei, imp. auct. not.*, *Angelus q. Leonardi Petri Terronis, auct. alme Urbis prefecti not.* (che nel 1301 redige tre documenti compresi nel secondo volume delle *Margherite* viterbesi: CARBONETTI VENDITTELLI 1996, pp. 49 e 200) e *Iacobus Guerre* (o *Guerri*), *imp. auct. not.* (autore nel 1283 di due documenti che figurano nel terzo volume delle *Margherite* viterbesi: *ibidem*, pp. 51 e 201).

⁵ KEMP 1963, pp. 36-37; CAROCCI 1993, pp. 135-136; CAROCCI 2003, p. 89.

⁶ In calce alla sua autentica Giovanni Perilli annota infatti «Quod privilegium registratum est in Registro predicti domni pape anni tertii in septuagesimo folio per magistrum Petrum de Pofis notarium ... dicti Registri»: e potrebbe non essere una coincidenza se nel *Reg. Vat.* 41, c. 137v, la registrazione del *privilegium* per Bartolomeo ha proprio il n. d'ordine 70.

non è stato ancora abbastanza studiato forse proprio a causa della sua complessità. Si tratta dell'attuale codice Borgiano latino 355, approdato alla Biblioteca vaticana all'inizio '900 insieme ai manoscritti appartenuti alla stupefacente biblioteca del cardinale Stefano Borgia, il coltissimo e cosmopolita prelato che fu segretario e poi prefetto della Congregazione di Propaganda Fide tra l'ultimo quarto del XVIII secolo e l'inizio dell'Ottocento⁷. Al di là del suo impegno nella diffusione del cristianesimo in Oriente, Borgia godeva di fama internazionale per profondità e ampiezza di interessi, testimoniate dalla sua produzione scientifica, ma era anche un mecenate e soprattutto un collezionista entusiasta e appassionato di opere d'arte antiche e medievali, di libri, di oggetti e rarità da ogni parte del mondo raccolte nello straordinario Museo ospitato nel palazzo di famiglia a Velletri, ora distrutto. Una raccolta eclettica, che metteva insieme curiosità e tesori, molti dei quali provenienti da paesi esotici⁸, unita ad una biblioteca che contava diverse migliaia di volumi a stampa⁹ e includeva anche circa 2.500 manoscritti antichi e moderni (molti quelli di età moderna in diverse lingue orientali) che nel 1902 sono andati a costituire il fondo Borgiano della Biblioteca apostolica vaticana¹⁰. Il trasferimento segue di diversi anni la conclusione formale della controver-

⁷ Sulla biografia, intellettuale, spirituale e culturale, del cardinale la letteratura è abbondante: in questa sede si è fatto particolare riferimento a HENKEL 1969; ENZENSBERGER 1971; BONAVITA 2014; HENKEL 2001.

⁸ Da una lettera scritta nel 1796 dall'abate Etienne Borson, incaricato di riordinare la collezione, è pubblicata nel «Giornale letterario di Napoli per servire di continuazione all'analisi ragionata de' libri nuovi», LXXVI (1797), p. 109, il Museo era «dovizioso del pari di produzioni della natura, che di quelle delle arti di onnigena erudizione»: talmente 'onnigena' che vi potevano convivere fianco a fianco «dodici pàtere di bronzo figurate» di età etrusca e «una rarissima conchiglia univalva» trovata sulle rive del Gange. L'espressione 'curiosità e tesori' vuole parafrasare il sottotitolo del Catalogo pubblicato in occasione della importante mostra organizzata tra Velletri e Napoli nel 2000 (cfr. *Collezione Borgia* 2001); v. anche GRANATA 2010, specialmente pp. 198-201, nonché i diversi saggi contenuti in *Quattro voci del mondo* 2001.

⁹ Nell'inventario redatto dal libraio Domenico Piatti nel 1805 in occasione del trasferimento della biblioteca dalla residenza di Palazzo Altemps a Propaganda Fide sono elencate 2.946 opere, identificate da Maria Enrica Lanfranchi (cfr. *La biblioteca: inventario, catalogo ed indici*, in GRANATA - LANFRANCHI 2008, p. 41), ma considerando le opere in più tomi, i doppioni, e le copie di opere del quale era autore lo stesso cardinale i volumi a stampa presenti in biblioteca dovevano essere più di 6.000 (cfr. *Il cardinale Stefano Borgia e i suoi libri*, in GRANATA - LANFRANCHI 2008, pp. 25-26): una buona parte di essi (ca. 750 titoli) si trova attualmente nella Biblioteca della Università Urbaniana in Roma. V. anche NOCCA 2001, Appendice 4, p. 44, nonché GRANATA 2010, in particolare p. 202, nota 16.

¹⁰ A parte la sezione Carte nautiche, i codici Borgiani sono divisi in arabi, armeni, cinesi, copti, ebraici, etiopici, georgiani, greci, illirici, indiani, irlandesi, islandesi, latini, messicani, persiani, siamesi, siriaci, tonchinesi, turchi: la sezione latina è quella più nutrita e ne conta 902, ma la sezione cinese arriva a 537 pezzi e quella araba a 277.

sia che dopo la morte del cardinale aveva opposto gli eredi Borgia alla Congregazione di Propaganda Fide, destinataria delle raccolte che il cardinale custodiva a Roma parte nella residenza privata di Palazzo Altemps e parte nel palazzo borrominiano sede della Congregazione stessa¹¹. Come sempre avviene in questi casi furono redatti diversi inventari da periti all'uopo nominati¹²: e il nostro codice figura, insieme a tutti i pezzi trovati a Palazzo Altemps e riuniti agli altri presso Propaganda Fide, nel cd. Inventario Marini-Visconti redatto nel 1806 da Gaetano Marini, allora prefetto della Biblioteca vaticana e in questa occasione perito per Propaganda Fide, e dall'archeologo Filippo Aurelio Visconti, fratello del più celebre Ennio Quirino e perito per gli eredi Borgia¹³. Complessivamente, gli oggetti inventariati assommano al rispettabile valore di 6.749 scudi e 40 baiocchi: ai nn. 95-360 sono elencati i codici e al n. 98 figura un «Codice di molte membrane in n. di 150 legato nella sommità con perpendicolo, poi ripiegate contenente l'Officio della Madonna, ed il Codice di Giustiniano del Secolo XIV», destinato a diventare il codice M.VI.20 nel Museo Borgiano di Propaganda Fide e infine il nostro Borg. lat. 355¹⁴.

¹¹ Dopo aver fatto testamento, il cardinale aveva infatti dichiarato sul letto di morte (avvenuta a Lione il 23 novembre 1804) la volontà di lasciare al Collegio di Propaganda Fide i pezzi del Museo di Velletri che si trovavano a Roma per essere studiati o riprodotti o semplicemente «per accidentalità», tant'è che nel Museo «esistono ancora li vuoti per collocare la robba che trovasi ora in Roma», come si esprime l'erede Giovanni Paolo in una memoria allegata alla documentazione conservata presso l'Archivio storico di Propaganda Fide (*Stato temporale. Eredità Borgia 1804-1848*, manoscritto) citata da ORSATTI 1996, p. 37. I manoscritti, d'altra parte, erano tutti conservati a Palazzo Altemps e non al Museo: *ibidem*, p. 41.

¹² La ricapitolazione della vicenda processuale ampiamente in NOCCA 2001, che pubblica diversi materiali a questa pertinenti; più sinteticamente v. anche ORSATTI 1996, pp. 36-43.

¹³ Il titolo completo dell'inventario, pubblicato in NOCCA 2001, Appendice 5, pp. 45-68, è *Inventario delle Medaglie, Idoli di Metallo, Iscrizioni lapidarie, Vasi antichi, Codici, Rami moderni compilato il 2 Giugno 1806 da Filippo Aurelio Visconti e Gaetano Marini*: l'originale fa parte del dossier manoscritto *Stato temporale. Eredità Borgia 1804-1848* presso l'Archivio storico di Propaganda Fide (cc. 371-396), ma ne esistono varie copie, recensite in NOCCA 2001, p. 45 alcune delle quali conservate in Biblioteca vaticana.

¹⁴ Del codice esiste una riproduzione digitale integrale, purtroppo a bassa risoluzione, nella Biblioteca digitale della Biblioteca apostolica vaticana, all'url https://digi.vatlib.it/view/MSS_Borg.lat.355. Stupisce un po' che nell'Inventario Marini-Visconti il codice (che reca la notazione «1 + 1», con evidente riferimento alla scatola che lo contiene, per la quale v. oltre) non fosse stato apparentemente valutato: lo spazio predisposto è in bianco ma non si tratta di un caso eccezionale. Difatti nella stessa pagina al n. 92 figura un altro lotto (composto da oggetti singolari, contenuti in una cassetta, tra cui un «Codice in lingua malabarica» nonché «un altro codice in foglia d'albero del Coromundel») non apprezzato: poiché però in calce ad ogni pagina l'Inventario registra il totale da riportare alla pagina seguente, con una semplice sottrazione si scopre che i due pezzi di cui ai nn. 92 e 98, insieme, dovevano assommare a 19 scudi. Peraltro, in una delle copie dell'Inventario custodite in Vaticana (attualmente Borg. lat. 767, cc. 4r-18v) il nostro codice risulta stimato 4 scudi (c. 10r): a puro termine di confronto,

2. Questo manoscritto, che come si vedrà raccoglie una miscellanea di opere di diritto civile e canonico non casualmente accomunate da spiccate finalità pratiche, rappresenta uno dei più antichi esemplari finora conosciuti di libro da cintura a fogli pieghevoli, noti anche con il termine generico di *vademecum* e recentemente definiti *bat books*, cioè ‘libri pipistrello’, da Johan Peter Gumbert, autore di un catalogo che ne riunisce 63 esemplari prodotti tra XIII e XV secolo¹⁵. La definizione è spiritosa, ma pure ben calzante: il libro era fatto per essere appeso a testa in giù alla cintura del proprietario, con le pagine ripiegate su sé stesse come le ali di un pipistrello in posizione di riposo, e solo quando il libro veniva adoperato le pagine venivano aperte e spiegate, come le ali di un pipistrello prima di spiccare il volo. Ciò era reso possibile dalla struttura materiale del codice stesso, composto com’era di mazzetti di fogli di pergamena cuciti tra loro all’estremità in maniera analoga alla forma più arcaica del codice, formatasi per analogia con i polittici sin dal I secolo d.C. e di cui abbiamo notizia dagli autori latini del tempo¹⁶.

Secondo Gumbert¹⁷ la diffusione di questo particolare tipo di manoscritti è databile a partire dalla metà del Duecento e rappresenta, insieme alla Bibbia ‘da mano’¹⁸, una delle soluzioni adottate in quell’epoca per libri di uso personale: pur se con origini e contenuti molto diversi e nonostante le dimensioni ridotte, entrambi i formati consentivano infatti di disporre molto testo in uno spazio ristretto e, per questo, richiedevano una pergamena molto sottile e una scrittura di modulo ridotto, disposta in uno spazio interlineare ristretto e su colonne vicinissime tra loro in modo da sfruttare al massimo lo specchio scrittorio¹⁹.

si può osservare che il pezzo registrato al n. 212, un «Codice Membranaceo armeno scritto il 1319 (che) contiene un Lezionario», agli occhi dei periti valeva invece 10 scudi.

¹⁵ GUMBERT 2016, punto di arrivo di una lunga ricerca i cui primi risultati sono presentati in GUMBERT 1994. A questo speciale tipo di libro pieghevole lo stesso Gumbert aveva dedicato un piccolo spazio anche nel capitolo dedicato ai formati del libro del recente *Oxford Handbook 2020* (p. 641), pubblicato qualche anno dopo la sua scomparsa.

¹⁶ Da Quintiliano a Marziale, da Orazio a Persio fino ad Ulpiano. A proposito del passaggio dal *codex* in tavolette a quello in papiro o in pergamena, si veda il classico ROBERTS - SKEATS 1987, pp. 15-34 e VAN HAELEST 1989, pp. 18-21. Dell’uso proprio del mondo mediterraneo greco-romano di scrivere su «foglietti di vario tipo ... in sostanza ‘note-book’ in forma di codice» parla anche CAVALLI 1989, la citazione alle pp. 169-170.

¹⁷ GUMBERT 2016, p. 23.

¹⁸ SUPINO MARTINI 1994-1995, pp. 161-166.

¹⁹ *Ibidem*, p. 165. Le medesime osservazioni, seppur derivate da considerazioni più specificatamente codicologiche sono anche in BOZZOLO - COQ - MUZERELLE - ORNATO 1989, p. 93: e d’altra parte la perga-

I sette *bat books* più antichi sono riconducibili alla seconda metà, se non alla fine, del XIII secolo. Tutti di argomento diverso – storico, teologico, religioso, compositivo, medico e giuridico –, sono composti in media da circa 45 carte²⁰ e sono stati prodotti in Inghilterra, in Croazia, in Francia ma soprattutto in Italia dove, in particolare, avrebbero avuto origine tre codici sul totale complessivo²¹. Il XIV e il XV secolo rappresentano invece quasi una sorta di ‘epoca d’oro’ del *bat book* nel corso della quale sarebbero stati prodotti 57 esemplari, adesso riservati alla produzione di calendari e almanacchi da un lato e a quella di libriccini devozionali di uso personale dall’altra, di consistenza ridotta a 10-20 carte in media²². La loro produzione è ora concentrata in Francia e soprattutto in Inghilterra, quasi si assistesse per il *bat book* ad un percorso esattamente inverso rispetto a quello ricostruito per la Bibbia ‘da mano’ che, invece, originaria della cultura irlandese dove è attestata in particolare tra la seconda metà del VII e il IX secolo, si diffuse poi a Parigi e di lì in Spagna e in Italia, in quanto funzionale agli studi di teologia²³.

Il libro del giudice Bartolomeo è il secondo in ordine di antichità²⁴, rimasto più o meno sconosciuto fin quando fu segnalato da monsignor Ruysschaert, prefetto della Biblioteca apostolica vaticana, a Charles Samaran e da questi a Monique-Cecile Garand, che nel 1971 ne pubblicò una prima dettagliata descrizione²⁵; in seguito, più che

mena utilizzata per le Bibbie da mano nel '200 era « le summum qualitatif », addirittura superiore a quella in seguito impiegata per i codici umanistici: RUZZIER 2017, p. 64 e nota 2 (e v. anche *ibidem*, p. 65, dove si richiama la tradizionale ipotesi, un po' fantasiosa e ormai accantonata, che la pelle sia di scoiattolo o di coniglio).

²⁰ Gli esemplari finora noti hanno una consistenza variabile da un minimo di 16 cc. (Oxford, Bodleian Library, MS Laud Misc. 750) ad un massimo di 104 cc. (Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, Borg. lat. 355).

²¹ Si tratterebbe dei codici: Oxford, Bodleian Library, MS Laud Misc. 750 (Glastonbury, Inghilterra); Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, Borg. lat. 355 (Viterbo, Italia); Kraków, Biblioteka Jagellońska, MS Berlin lat. oct. 188 (Italia); Milano, Archivio storico civico e Biblioteca trivulziana, Triv. 437 (Francia?); Roma, Biblioteca nazionale centrale “Vittorio Emanuele II”, Vitt. Em. 1001 (Italia); Venezia, Biblioteca del Museo Correr, Classe V 154 (Spalato, Croazia); New Haven, Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscripts Library, MS 923 (Francia). Le datazioni e le localizzazioni dei codici sono tratte da GUMBERT 2016, pp. 25-47.

²² Un solo manoscritto, di origine francese, è composto di 36 fogli (Dijon, Bibliothèque municipale, MS. 115), mentre Oltremania sono più consueti esemplari di *bat book* composti da meno di dieci fogli, per i quali si rinvia ancora *ibidem*, pp. 126-206.

²³ Su questo, v. SUPINO MARTINI 1994-1995, pp. 162 e 165.

²⁴ Il più antico sarebbe stato prodotto a Glastonbury nel 1265, secondo GUMBERT 2016, pp. 26-28.

²⁵ GARAND 1971, dove alle pp. 19-20 si racconta la vicenda relativa alla prima segnalazione del codice, già peraltro descritto con grande precisione in *Inventarium codicum* 1965-1971, alla segnatura.

per il suo contenuto²⁶ il codice è stato oggetto di interesse per le miniature che, come si vedrà, ne ornano una piccola sezione e per questo motivo è stato presentato da Francesca Manzari nel 2014²⁷. È l'unico di contenuto quasi integralmente giuridico ed è anche l'unico che, in un dato momento della sua storia, doveva essere composto di almeno 152 carte mentre attualmente ne conta 104, di una dimensione media di 210 × 190 mm; da chiuso, doveva apparire come un parallelepipedo di 100 × 60 mm, con uno spessore all'incirca di 140 mm. È conservato spiegato e separato dalla scatola nella quale era custodito, senz'altro piegato, quando faceva parte della collezione Borgia²⁸; ha subito qualche restauro conservativo ed è stato cartulato con numeratore meccanico dove c'era spazio, ovvero sul lato pelo della pergamena che però in fase di allestimento del manoscritto era stato inteso come *verso* della carta, destinato a rimanere all'esterno della piegatura²⁹.

La caratteristica più peculiare del Borg. lat. 355, che lo accomuna agli altri *bat books*, è rappresentata dunque dal suo allestimento materiale. I fogli sono in pergamena eccezionalmente sottile, giallastra e nell'insieme di discreta qualità (sia pure con qualche difetto di concia³⁰), risultato di processi differenti di lavorazione a tener conto della evidente differenza cromatica di alcune, color avorio al lato carne e tutto sommato più rigide³¹. Le carte, in generale, erano ritagliate in modo da prevedere una sorta di 'lingua' trapezoidale sporgente dal centro del margine inferiore che

²⁶ Basti dire che nel data base *Manuscripta juridica*, sviluppatosi dal primo monumentale censimento curato da Gero Dolezalek (DOLEZALEK 1972) e ora ospitato nelle pagine web del Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte di Francoforte, il codice compare solo come generico *Reperitorium iuris canonici*, per di più con l'erronea segnatura Borg. lat. 335.

²⁷ MANZARI 2014, pp. 272-273. A Francesca Manzari, amica e collega, le AA. debbono la scoperta del codice Borgiano e delle sue particolarità: e al di là del piacere di averne in più occasioni discusso insieme alcuni aspetti complicati, mettendo in comune competenze diverse e diverse sensibilità di approccio (ed anche divertendosi molto), sono felici di poterla ringraziare in questa sede.

²⁸ Secondo il laboratorio di restauro della Biblioteca apostolica vaticana, che qui si ringrazia per l'aiuto, la scatola, ancora in buone condizioni a parte qualche graffio e qualche traccia di usura, sarebbe in effetti riconducibile al XVIII-XIX secolo. Ha la forma di un tozzo parallelepipedo di ca. 135 × 120 mm, con il coperchio sormontato al centro da una sporgenza cava (per altri 60 mm in altezza) atta ad accogliere la particolare legatura di cui è munito il codice; è rivestita in pelle marrone, con un decoro romboidale in oro sulla faccia anteriore, e foderata in carta decorata.

²⁹ In questa sede, sia pure a malincuore, i termini *recto* e *verso* sono adoperati nel rispetto del criterio codicologico secondo il quale la cartulazione si trova abitualmente apposta al *recto* della carta.

³⁰ Rappresentati dalla presenza di fori originari (ad es. alle cc. 31, 41, 90, 93, 103), callosità (ad es. cc. 34, 36, 91), tracce di scalfi (ad es. cc. 18, 25, 73, 94) e così via.

³¹ Si vedano per questo le cc. 84-89.

serviva per cucirle insieme una volta copiato il testo; la scrittura infine era arrangiata su colonne tracciate al *recto* e al *verso*, o solo al *recto* della pergamena come si osserva in alcuni esemplari³², a seconda di quante piegature si volevano ottenere e in quale direzione.

Di norma, i singoli elementi, piegati, erano poi legati a una coperta floscia in pelle, pergamena o tessuto e all'estremità della cucitura veniva poi fissato un cordone o una robusta fettuccia di stoffa a formare un cappio che permetteva di agganciare il libro alla cintura per poterlo trasportare con facilità, a meno di non riporlo in una custodia. Il BORGIANO riflette invece un'abitudine tutta italiana, secondo la quale si preferiva un tipo di legatura 'a pinza' in cui le carte, cucite tra loro, erano state poi serrate con uno strumento in ottone che effettivamente somiglia ad una pinza, ma è privo di molla ed è invece fissato da sei rivetti (originariamente ribattuti su rondelle, due delle quali ancora *in situ* sul piatto posteriore) che attraversano da parte a parte il mazzo di pergamene³³. A quanto sembra il meccanismo è ancora quello originale: si tratta di un elemento a forma di trapezio allungato, con le superfici piane decorate da una doppia fila di puntini incisi, ora a mala pena distinguibili, che formano una linea ondulata lungo tutto il perimetro esclusa la base inferiore del trapezio, dal bordo leggermente dentellato; in cima è collocata una sferetta scorrevole formata da due semisfere cave saldate lungo la circonferenza e attraversate da una robusta asola in metallo pieno, una sorta di anello che doveva servire come aggancio per la sospensione alla cintura del libro. Le lingue di pergamena cucite insieme erano fissate ad una striscia rettangolare, anch'essa in pergamena, rimboccata ai lati e ora rifilata in modo irregolare, i cui lembi fungevano da coperta anteriore e posteriore del manoscritto e verosimilmente terminavano con lacci per la chiusura, oggi caduti³⁴; una seconda striscia, più piccola e perpendicolare alla prima, avvolgeva strettamente i lembi di pergamena serrati dalla pinza ed era a questi cucita.

Le carte del Borg. lat. 355 si trovano oggi in discrete condizioni di conservazione ma presentano danni dovuti all'umidità e all'usura al punto che alcune carte (come ad esempio le cc. 2-3, 19 e 49) sono fissate alla legatura mediante porzioni rettangolari

³² Scrittura disposta esclusivamente al *recto* delle carte è presente, tra gli altri, nei codici London, British Library, Add. 30034 (GUMBERT 2016, pp. 54-56) e Paris, Bibliothèque nationale de France, nouv. acqu. latin 482 (*ibidem*, pp. 105-107).

³³ Cfr. *ibidem*, p. 23, secondo il quale tuttavia abitualmente venivano adoperate pinze in bronzo.

³⁴ Su tali lembi si notano tracce di una colorazione rossastra, forse meramente accidentale; si può osservare che quanto avanza della coperta anteriore e posteriore, a lungo destinata a tenere insieme un voluminoso insieme di carte piegate, tende ancora ad incurvarsi verso l'esterno.

di pergamena di restauro incollate a rimpiazzare i lembi trapezoidali originari, probabilmente logoratisi e quindi rifilati. Fa eccezione la c. 1, corrispondente alla copia autentica del già ricordato *privilegium* di Bartolomeo che per essere legata al codice doveva fin dall'inizio essere stata munita di una protesi in pergamena, ora sostituita in sede di restauro. Altri danni provocati dal deterioramento del supporto sono quelli chiaramente visibili soprattutto lungo le linee di piegatura, che poteva riguardare un singolo foglio di pergamena o anche forse piccoli gruppi di essi³⁵ e che non era sempre eseguita con accuratezza come segnalano molte carte, spiegazzate o accartocciate proprio nei punti che subivano più frequenti sollecitazioni³⁶.

Ciascun supporto è stato ripiegato verso l'interno per due volte nel senso della lunghezza e una volta nel senso della larghezza, scandendo così la superficie in 12 scomparti, 6 per lato. Sul lato carne, ovvero sul *recto*, il testo è disposto su tre colonne leggibili da sinistra a destra, mentre sul lato pelo le colonne di scrittura sono due, disposte a sinistra e a destra della pagina lasciando in bianco, e quindi libera, la colonna centrale. Per leggere il codice, bisognava impugnarlo con la pinza verso il basso e adoperare la punta di un dito per 'sfogliare' le carte ripiegate su sé stesse che esibivano all'osservatore lo scomparto del lato pelo più prossimo alla pinza, recante una cartulazione in numeri romani e una sigla per identificare le diverse opere contenute, entrambe in inchiostro rosso; una volta raggiunta quella desiderata, bisognava ruotare il polso per dispiegare la carta e leggere il testo al *recto*. Terminata la lettura della colonna a destra, bastava ripiegare su sé stessa, verso il centro della pergamena, la porzione del supporto che la conteneva e proseguire la lettura di quanto disposto al *verso* di essa e infine, per completarla, ripiegare sopra la colonna di sinistra; alla fine della lettura la carta piegata in tre veniva richiusa a pacchetto nel senso della larghezza e si passava a quella successiva.

Il testo è stato impaginato con cura, con margini e intercolumnio molto ridotti. Non è rilevabile alcuna foratura³⁷ ma è visibile qua e là sul lato carne ora una rigatura a colore, più probabilmente a mina di piombo, ora una rigatura a secco dall'impressione leggera, a chiara definizione delle righe di giustificazione e delle rettrici, queste ultime a volte eseguite senza soluzione di continuità dal margine sinistro a quello

³⁵ È l'impressione che si trae dalle cc. 2-4, con ogni probabilità piegate una dentro l'altra a formare un solo 'pacchetto'. Peraltro, il frequente uso di cui sono state oggetto più di altre ha provocato lacerazioni importanti con conseguente caduta del supporto tale da rendere necessari interventi di restauro con peritoneo bovino. Riguardo a quest'ultimo aspetto, si rinvia anche alle cc. 16, 28, 49-51, 66, 69-70, 82-83.

³⁶ Si vedano ad es. le cc. 13, 22, 60, 68-70, 78-83, 93, 99.

³⁷ Tranne che nel caso della c. 50 che reca la foratura lungo il margine destro della colonna centrale.

destro³⁸. Alcuni traccie di rigatura appare invece al *verso*, come se quanto eseguito al *recto*, visibile in trasparenza grazie alla sottigliezza della pergamena, fungesse da riferimento per il lato opposto. Lo specchio scrittoria così definito era tale da prevedere sempre, tra lo scomparto superiore e lo scomparto inferiore delle colonne, uno spazio sufficientemente ampio per evitare che la piegatura orizzontale con il passare del tempo danneggiasse il testo scritto, non sempre però calcolato in maniera corretta.

Il Borg. lat. 355 è il prodotto dell'attività di copia di almeno tre mani diverse, riconducibili agli ultimi decenni del XIII secolo e localizzabili con buona probabilità in Italia centrale³⁹. La mano che si è occupata della maggior parte del manoscritto (cc. 2v-61r; 90v-104r) si distingue per la sua 'gotichetta' minuta molto vicina ai tipi adoperati all'epoca per tracciare glossette sparse, *summulae* o perfino la glossa continua nei margini dei codici giuridici, piuttosto che alle *textuales* pesanti e massicce di quel periodo. È una scrittura ben ritmata, dal tratteggio per nulla spezzato, anzi piuttosto morbido nell'esecuzione, caratterizzata da una forma economica ed usuale di *a*, *r* a forma di 2 completata da un sottile ritocco di penna discendente sotto al rigo, *s trailing*⁴⁰ in fine di parola, a metà strada tra il modello maiuscolo e quello minuscolo ed eseguita in due tratti a cavallo del rigo, e *et* tironiano di forma estremamente arrotondata tanto da apparire a volte molto simile alla nota per *con*. Il copista si dimostra piuttosto abile e si preoccupa non solo delle rubriche e dei titoli, eseguiti con lo stesso inchiostro rosso utilizzato per depennare alcuni brevi passi ripetuti per disattenzione, ma anche di riservare gli spazi per future miniature in corrispondenza degli *incipit* delle varie opere⁴¹ e per future iniziali decorate, segnalate da letterine guida. La maggior parte di quegli spazi, però, era destinata a rimanere vuota, al di là delle attuali prime carte del manoscritto sulle quali si tornerà più avanti: chiunque avesse dovuto occuparsi delle iniziali, il decoratore se non lo stesso copista, considerata la scarsa qualità del risultato, interviene solo in rare occasioni e solo nell'ultima parte del codice in maniera completa.

A questa figura, che chiameremo A, si alternano altri due colleghi, il copista B e il copista C, che si distinguono per gradi diversi di autonomia: se infatti il primo è autore di un'intera opera, i *Libelli super iure canonico* (cc. 62v-83r), il secondo ri-

³⁸ Si veda ad es. c. 51.

³⁹ Sulle caratteristiche delle scritture umbro-toscane si veda SUPINO MARTINI 2000.

⁴⁰ Come la definisce DEROLEZ 2003, p. 107.

⁴¹ Si vedano le cc. 5v e 61v.

porta solo la prima parte (cc. 84v-89r) della *Summa super titulis Decretalium* che gli era stata affidata sulla pergamena di tonalità avorio di cui si è detto, per poi venire sostituito da A che completa il suo lavoro, quasi che i due fossero così vicini da condividere un medesimo ambiente di scrittura. Sia B che C sono autori di piccole gotiche un po' più spezzate e compresse rispetto a quella della mano A, con la quale tuttavia condividono la morfologia di molte lettere, differenziandosene per l'uso costante di -S maiuscola in fine di parola, g a forma di 8 e con occhiello superiore pronunciato, u/v angolare in posizione iniziale e la nota tironiana per *et* schiacciata sul rigo. B e C manifestano inoltre una diversa attenzione nei riguardi del testo copiato nel quale lasciano in bianco lo spazio riempito poi con le rubriche in inchiostro rosso, quasi certamente da un quarto individuo che lascia traccia di sé lungo l'intero manoscritto con la sua cancelleresca piuttosto veloce. Il medesimo personaggio potrebbe anche essere l'autore di sporadiche annotazioni di guida alla lettura in forma compendiate⁴² e di quei particolari segni di paragrafo nella primigenia forma di *gamma* maiuscolo greco, nota già ad Isidoro di Siviglia⁴³, eseguiti nella medesima tonalità di inchiostro usata per le rubriche.

In seguito, ma non troppo lontano nel tempo, sui testi del codice sono intervenute almeno altre tre mani di utilizzatori/possessori: l'uno in una minuscola piccola e trascurata con qualche influenza cancelleresca per completare i testi o inserire qualche nota isolata qua e là, il secondo in una cancelleresca veloce e il terzo in una *textualis* semplificata e sbrigativa con qualche influenza cancelleresca: in questi ultimi due casi si tratta con ogni probabilità di mani di pratici del diritto interessati ad integrare le lacune e le omissioni dei copisti mediante collazione con altri testimoni delle diverse opere⁴⁴ e forse anche a comporre una sorta di indice oggi leggibile solo parzialmente e solo con lampada di Wood⁴⁵.

Il codice nel suo complesso, insomma, sembrerebbe essere opera di un gruppo di scribi che ne hanno condiviso la progettazione, la manifattura e la composizione secondo un metodo di lavoro assimilabile a quello di uno '*scriptorium* diffuso' pro-

⁴² Ad esempio, *q(uaesti)o* (cc. 10v, 15v oppure 81r e 91v); *no(ta)* decorato da quattro punti sui quattro lati (cc. 14r-15v, 22v) o *N(ota)* espressa con una N dai due tratti verticali di tracciato sinuoso e il terzo orizzontale, anziché obliquo (cc. 65v, 67v, 91v).

⁴³ SORBELLI 1944.

⁴⁴ Cfr. cc. 49r, 53r, 56v, 62v, 88r, 104r.

⁴⁵ Sulla colonna centrale della c. 1r si intravedono le tracce di almeno 16 linee di scrittura, di cui si legge solo: « (...) Marga(r)ita. | Libell(us) Rufredi in iure canonico. | Cet(er)is rub(r)icis D(e)c(re)talium. | (...) ex o<r>dina(r)ie. | (...) p(re)dicta om(ni)a (...) ».

prio di « un contesto laico e cittadino », diverso da quello monastico altomedievale, che avrebbe dato origine al Borgiano ⁴⁶.

L'ipotesi più plausibile è che le tre mani principali, pur lavorando in maniera più o meno indipendente, abbiano collaborato tra loro per portare a termine il codice. Com'era naturale che fosse, man mano che ciascuno procedeva con la copia, segnava le carte per garantire la corretta successione del testo, ricorrendo a due sistemi diversi destinati a essere rifilati, ma in parte ancor oggi visibili. Se infatti A e C scelgono una numerazione in rosso e in cifre romane ⁴⁷, collocandola entrambi al *verso* – il primo in alto al centro mentre il secondo ancora al centro, ma in basso –, il copista B intraprende una strada diversa, optando per una segnatura con lettere dell'alfabeto minuscolo visibile oggi al centro del margine inferiore di quasi tutte le carte *verso* dei *Libelli super iure canonico* ⁴⁸.

Successivamente le diverse parti sono state assemblate tra loro in un codice molto più consistente di quanto non sia quello arrivato fino a noi come si desume dall'ulteriore terza numerazione, ancora in inchiostro rosso e cifre romane incorniciate in un rettangolo o inscritte in un cerchio ⁴⁹. È stata collocata come detto al *recto* di tutte le carte, nello scomparto destinato a rimanere all'esterno dopo la piegatura, ed è continua, cioè senza interruzioni o inversioni di alcun tipo nonostante le carte della *Margarita in iure civili super ordine iudiciario* (cc. 50v-61v) siano state assemblate e inserite in ordine retrogrado.

Ma non si sarebbe trattato dell'ultimo atto. Qualche tempo dopo, il meccanismo metallico che teneva legate le carte è stato aperto, si è proceduto ad una selezione dei testi, come si vedrà, e forse in quell'occasione i *Libelli super iure canonico* hanno ricevuto una nuova cartulazione, sempre in numeri romani ma in inchiostro nero e tracciati all'interno delle preesistenti cornici rosse su rasura della numerazione comune all'intero volume. Non è chiaro quindi se quell'operetta abbia conosciuto una circolazione autonoma, seppur per breve tempo; quel che è certo è che i testi superstiti, *Libelli* compresi, sono stati nuovamente legati affrontando tra loro – in questo momento se non già nella prima fase – i due 'mazzetti' in cui era stato diviso

⁴⁶ La definizione di '*scriptorium* diffuso' è di Irene Ceccherini ed è stata proposta in CECCHERINI - DE ROBERTIS 2015, pp. 143-147, la citazione a p. 146.

⁴⁷ Tranne che nella prima occorrenza, per la quale A preferisce esprimere il numero in lettere (*p(r)imo*, c. 5v).

⁴⁸ Si tratta delle cc. 62-79, segnate a partire dalla lettera *a* alla *s*.

⁴⁹ Tale cartulazione segnava il codice completo da .I. a .CL., con una ripetizione della cifra .XLIII. (odierne cc. 46-47) e .CL. (odierne cc. 103-104), per un totale di 152 carte effettive.

l'insieme delle carte in modo che potessero venire sfogliate prima dall'esterno verso l'interno del codice (cc. 1-48) e poi dall'interno verso l'esterno (cc. 49-104). Una soluzione che determinava anche un'inversione del senso della lettura, finalizzata ad una maggiore praticità nella gestione di un *bat book* così voluminoso.

3. Come su accennato, il Borg. lat. 355 contiene diverse opere di consultazione funzionali all'attività di un giudice o comunque di un pratico del diritto, ma non solo. Dopo la prima carta, rappresentata come s'è detto dalla copia autentica del *privilegium* di Martino IV per Bartolomeo, la successione dei testi è infatti aperta (cc. 2v-4r) da un *Officium B. Mariae Virginis*⁵⁰, completato come d'uso dai sette Salmi penitenziali da recitare la sera, prima di confessarsi e dopo, o in Quaresima. Il testo è mutilo e si interrompe con il versetto 4 del Salmo 102, quinto della serie: la parte mancante, comprensiva degli altri 25 versetti dello stesso Salmo 102 e degli ultimi due *psalmi speciales* per intero (nn. 130 e 143) avrebbe richiesto non più di un'altra carta, oggi mancante. Si tratta di un testo devozionale la cui diffusione viene normalmente posta in relazione con la spiritualità degli ordini mendicanti⁵¹: colpisce la sua presenza in un libro di contenuto assai più prosaico ed anche che il testo sia decorato secondo un progetto illustrativo che, al di là della sua qualità artistica, tiene conto del particolare tipo di committenza e quindi, oltre a prevedere scene 'classiche' come l'Annunciazione o la Madonna in gloria, ha non solo cura di rappresentare il committente ma si orienta anche verso scene che possano evocare l'attività del giudice. La prima miniatura (c. 2rA) introduce il testo ed è posta subito al di sotto della rubrica dell'*Officium*: inquadrate da due arcate⁵², sono rappresentati un *magister* inginocchiato, che si tocca le labbra con la mano destra (evocando il *Domine labia mea aperies* che subito sotto apre il testo dell'Ufficio) mentre la sinistra è protesa verso il Cristo in trono, con la destra sollevata e benedicente e la sinistra che stringe al petto la Sacra Scrittura. È facile immaginare che nel *magister* vada visto

⁵⁰ La cui rubrica recita: *Officium beate Marie Virginis secundum consuetudinem Romanae Curiae quod celebratur ad vesperum sabbati primi ante adventum Domini et a festo purificationis sancte Marie usque ad vesperum IV ferie maioris ebdomade ad matutinum. Versus.* Nello scomparto al *recto* destinato ad ospitare la numerazione delle carte sono presenti le sigle *Off(icium) Vir(ginis)* (cc. 2-3) e *Sal(mi) pe(nitentiales)* (c. 4).

⁵¹ Merita di essere ricordato, a questo proposito, che i Francescani erano presenti a Ferentino fin dai primi tempi dell'ordine, anche se inizialmente i rapporti con il Comune e con il vescovo furono tutt'altro che cordiali: BATELLI 1944, specialmente p. 364.

⁵² A causa del distacco parziale della foglia d'oro applicata come sfondo si vedono le tracce di un precedente disegno: si riconoscono i pilastri decorati di due strette arcate, più piccole di quelle definitive.

proprio Bartolomeo, rappresentato con una sopravveste dalle ampie maniche e forse munita di cappuccio, di colore bigio e probabilmente lunga fino ai piedi, portata sopra una camicia azzurrina a maniche lunghe, e con in testa il tipico berretto nero (qui guarnito da un fiocco rosso alla sommità) indossato sopra una cuffietta bianca che raccoglie i lunghi capelli, come d'uso in Italia dopo la metà del XIII secolo⁵³.

La miniatura successiva, collocata qualche riga sotto a chiudere l'antifona dell'Invitorio *ad matutinum*, raffigura una più tradizionale Annunciazione alla quale segue, dopo due sole righe di testo, la scena di un 'giudizio', con a destra il Cristo giudice⁵⁴, al centro una figura orante, in piedi con le braccia sollevate e mani aperte (forse il re Davide), mentre sulla sinistra un gruppetto di quattro persone sembra intercedere per lui⁵⁵. La decorazione dell'*Officium* prosegue nella col. C, in apertura del responsorio *Beata es virgo Maria* che chiude la seconda lettura del mattutino, e ripropone il *magister* committente, abbigliato nel modo già descritto e inginocchiato davanti alla Madonna in trono; compare anche a c. 2vC, dove in apertura dell'inno *O gloriosa virginum* è raffigurata l'Assunta coronata e benedicente, in una mandorla sorretta da quattro angeli in volo, e ancora il *magister* inginocchiato, con mani e capo rivolti verso il cielo, posto nell'angolo inferiore sinistro della vignetta⁵⁶; e si conclude a c. 3vA, dopo il *capitulum* dei Vespri, con una scena di preghiera che prevede

⁵³ Si tratta naturalmente di una moda diffusa in tutta Italia in tutti gli strati sociali: cfr. per esempio la miniatura che decora a c. 1r lo Statuto del 1270 della Società dei Falegnami di Bologna (Bologna, Archivio di Stato, Cod. min. 2) in cui l'immagine dell'artigiano al lavoro, già presente nella primitiva redazione del 1248, « è aggiornata con l'aggiunta di dettagli alla moda » come appunto « la cuffietta bianca che tiene nascosti i capelli sotto al berretto » (*Haec sunt statuta* 1999, n. 7, p. 112).

⁵⁴ Più che in trono, la figura del Cristo sembra assisa su una sedia curule ed è rappresentata nella postura caratteristica del giudizio e della sentenza, ovvero con la mano sinistra appoggiata sulla coscia e la destra sollevata e chiusa, con il dito indice (o forse l'indice e il medio) puntato su chi gli sta di fronte (per i gesti del comando, che evidenziano « la consapevolezza del potere », per brevità si rinvia semplicemente a FRUGONI 2010, in particolare pp. 9 e 14 e sgg.).

⁵⁵ La figura centrale indossa un manto (che sembrerebbe foderato di pelliccia, se nello stilizzato e un po' grossolano decoro si potesse riconoscere il vaio), una corta veste e una corona sul capo: è interessante che il verso dell'Invitorio che segue (*Preoccupemus faciem eius in confessione et in psalmis iubilemus ei*) faccia riferimento proprio alla confessione come atto di giudizio e riconciliazione.

⁵⁶ Il copista A, che ha lavorato ovviamente prima che le carte venissero decorate, se pure era al corrente del programma decorativo certo non ha agito di concerto con il miniatore, al quale ha lasciato uno spazio troppo esiguo per una scena così affollata: tant'è che questi sacrifica lo spazio riservato dal copista all'iniziale decorata per incastonarvi il *magister* inginocchiato, ma anche così ha dovuto sdraiare al di sotto della mandorla con la Madonna l'angelo che doveva stare a sinistra in basso affinché non andasse a sovrapporsi alla figurina orante.

il *magister* inginocchiato davanti alla Madonna in trono con Bambino (che sembra benedirlo ma è volto verso Maria), di nuovo inquadrati da due arcate. A c. 4vA compare un'ultima miniatura all'interno della grande *D*- iniziale (*Domine*) che apre il testo del primo salmo della serie penitenziale: in piena aderenza con il testo, è posta qui la scena di una confessione, con a sinistra un tonsurato (con tutta evidenza un frate, che dall'abbigliamento potrebbe essere un Domenicano) con la mano sinistra sollevata e aperta e con il palmo aperto diretto verso l'altra figura, raffigurata a capo chino e con le mani nascoste sotto la veste (forse in segno di rispetto), nella quale si può vedere il *magister* nelle vesti di penitente e spogliato degli attributi 'professionali', poiché è rappresentato con la solita cuffietta a tenere in ordine i capelli ma senza il berretto nero napato, simbolo caratteristico del suo *officium*, che invece tiene tra le mani.

Allo stesso miniatore si debbono inoltre le iniziali maggiori e minori decorate, colorate in azzurro, verde, rosso, viola, bruno, con qualche presenza di oro in foglia e guarnite di semplici filigrane in rosso e turchino, per le quali il copista ha tracciato le opportune letterine guida.

Il secondo testo che compone il codice (cc. 5vA-46rA) è in realtà costituito da una successione di tre operette copiate senza soluzione di continuità e dalla stessa mano A. Evidentemente era stato previsto un allestimento che poi in corso d'opera non è stato rispettato. Si inizia infatti a c. 5vA con un titolo rubricato (*Summa contractuum et libellorum*) che è sì tipico ma genericissimo, forse funzionale solo a riassumere sotto la stessa etichetta tre testi accomunati dalla medesima finalità pur se di tenore e estensione diversi: ma poi l'intera colonna rimane in bianco, perché destinata ad accogliere un proemio di cui non c'è traccia⁵⁷. In assenza di proemio, la *Summa* si apre con quattro microtesti che appaiono coerenti ma indipendenti l'uno dall'altro e che ragionano intorno all'*officium* del notaio, di cui si descrivono le azioni e i documenti prodotti, alla funzione e alle attività degli *advocati*, e più specificatamente all'*officium* del giudice⁵⁸. A c. 6vC, introdotta da *Visis summarie de officiis et cautela*

⁵⁷ Si aggiunga che la prima porzione della colonna, per una estensione di una quindicina di righe circa, è stata incorniciata da una fila di puntini rossi, forse a contrassegnare lo spazio destinato ad una miniatura.

⁵⁸ Ciascun microtesto ha una sua rubrica o una sua breve introduzione: nell'ordine, *R*(ubrica). *De tabellionibus seu notariis et prothocollis* (inc. « Quia esse rei per diffinitionem »); *Viso de personis et officio, nunc videamus de operibus seu scriptis ipsorum et fide et cautela scripturarum ponendo*. *R*(ubrica). *De instrumentorum cautela et fide et primum de posito* (così) *et de mutuo et aliis* (inc. « Quia propterea Deus de celis imperatorem »); *Quia ex instrumentis et contractibus questiones varie oriuntur in quibus decidendis advocacionis censeatur officium opportunum idest de advocando seu postulando et quid sit advocati officium breviter videamus et primo* (inc. « Quid sit advocare seu postulare »); *R*(ubrica). *Quia nil prodest advocatorum tractatio*

tam notarii iudicis quam advocati, subsequenter videamus (...) quod unicuique secundum eius officium pertinet sequendo ordinem rubricarum domni Iustiniani imperatoris Codicis subsequenter rubricarum Decretalium in inchiostro rosso, inizia la più corposa parte della *Summa*, che tratta i diversi argomenti apparentemente seguendo l'ordine delle rubriche che si succedono nei primi 9 libri del *Codex* di Giustiniano⁵⁹. Riservando ad altra occasione un'analisi più approfondita del testo e delle sue fonti, per quanto è stato possibile accertare finora il testo sembrerebbe costruito assemblando brani di opere diverse di autori più o meno autorevoli, in conformità con il procedimento, molto diffuso ma non sempre apprezzato dagli stessi giuristi dell'epoca⁶⁰, di riunire sotto un nuovo titolo *excerpta* di opere altrui senza evidenziarne la presenza: solo per fare un esempio, a c. 21vB la rubrica *Incipit liber quintus de sponsalibus et arris sponsalitiis et prosenetis* segnala l'inizio appunto del libro V del *Codex* giustiniano, ma le rubriche che seguono alle cc. 22 e 23 (*De dote; De nuptialibus seu matrimonio; Qui sint filii legitimi et qui non et qualiter legitimantur*) corrispondono rispettivamente ai titoli 39, 15 e 38 della *Summa de sponsalibus et matrimonio* composta intorno al 1210-1214 dal canonista bolognese Tancredi⁶¹. O ancora a c. 37rC, al termine dei titoli del libro VII del *Codex* figura la rubrica *Explicit tractatus de preteritis actionibus. Incipit tractatus de interdictis que et ipsa sunt unde incipit probemium et Summula omnium interdictorum. Rubrica* evidentemente copiata da un esemplare dei *Libelli in iure civili* di Roffredo Beneventano, di cui viene riprodotto l'inizio della seconda parte, intitolata proprio *De interdictis*, come trattazione della materia di cui all'omonimo titolo 1 del libro VIII del *Codex*⁶².

nisi esset qui eorum deciderent questiones, ideo de officio iudicis et quid ad eius pertinet officium videamus (inc. «Comunia sunt cuilibet iudici»). Forse è un richiamo alle Novelle giustiniane (Nov. 73, in particolare), la sigla «no.» tracciata in rosso a margine della prima rubrica; si noti anche che i quattro microtesti, pur se in sequenza, non erano percepiti come capitoli di una stessa opera, come dimostra l'assenza della sigla che ne consentirebbe l'identificazione nello scomparto in bianco che ospita la cartulazione.

⁵⁹ Nello scomparto che reca la numerazione delle carte da qui fino a c. 43 compare la sigla «Co(dicis)» a sinistra e a destra «I(iber)» accompagnato dal numero del libro. Il testo è stato copiato con attenzione alquanto intermittente dalla mano A, che incorre in frequentissimi salti *du même au même*, inversioni, ripetizioni, omissioni, talora da lui stesso corrette talora no.

⁶⁰ FOWLER-MAGERL 1994, p. 11, ricorda che per Giovanni d'Andrea l'abitudine di spacciare testi altrui sotto altro nome era un vero e proprio *furtum*.

⁶¹ Ciononostante, la sigla nello scomparto della carta destinato ad ospitare la cartulazione recita impassibile «Co(dicis) I(iber) .V.»; per il testo di Tancredi cfr. l'edizione WUNDERLICH 1841.

⁶² Il lungo *excerptum* da Roffredo termina a c. 38vB: e naturalmente entrambe le carte sono siglate «Co(dicis) I(iber) .VIII.». Com'è noto, nella tradizione manoscritta i *Libelli* civilistici di Roffredo sono spesso uniti a quelli canonistici e riuniti sotto il titolo cumulativo di *Libellus de ordine iudiciorum*

La parte centrale della *Summa* prosegue fino a trattare il libro IX del *Codex* e termina a c. 43vB con *Deo gratias piissimo creatori*; a seguire, all'inizio della colonna C si legge: *In nomine Domini, amen. Dividitur opus istud per iudicem Bartholomeum Ferentinatem compilatum in .XIII. partes breviter dicendo de eis quia in alio suo opere plenius de his tractatur*⁶³. Si tratta di un asciutto prontuario di procedura processuale, in cui le rubriche sono accorpate per temi e sono premesse ad una trattazione assai sintetica, dipendente da un lavoro più impegnativo in cui gli stessi argomenti sono trattati *plenius*. È questo l'unico luogo del codice in cui si incontra un testo esplicitamente attribuito a un Bartolomeo giudice di Ferentino, apparentemente sconosciuto alla letteratura storico-giuridica, che piacerebbe molto poter identificare con il *Bartholomeus de Iordano* destinatario del *privilegium* di Martino IV: certo la suggestione è forte, e sorge perfino il dubbio che l'intera *Summa* sia opera sua.

A seguire inizia la serie dei lavori più schiettamente canonistici, con un *Breviarium iuris canonici* alle cc. 46rC-49r. L'operetta è stata a lungo attribuita a Bernardo di Compostella il giovane, un canonista attivo negli anni 1245-1267 che fu anche cappellano del papa, autore di un ponderoso commento al primo libro del *Liber Extra* di Gregorio IX⁶⁴: e in effetti le prime edizioni a stampa pubblicano il *Breviarium* come appendice del trattato principale⁶⁵. Tuttavia, seguendo le considerazioni di Stephan Kuttner, il quale ha osservato come il testo sia pervenuto in due redazioni, la più antica delle quali certamente anteriore al 1234 perché non fa riferimento al *Liber Extra*, e come in un testimone databile alla prima metà del XIII l'operetta sia ascritta ad un *magister Petrus Illerdensis*⁶⁶, si preferisce attribuire la paternità del *Breviarium* al *magister* Pietro di Lérida.

Nel codice Borgiano la mano A che copia il testo interrompe bruscamente l'operazione a c. 49r verso la fine della col. A con la rubrica *De baptismo* (che la

(SAVIGNY 1854-1857, II, p. 339): per la collazione del testo si è qui fatto riferimento, per semplicità, all'edizione ROFFREDUS BENEVENTANUS, in cui la porzione copiata nel codice Borgiano occupa le pp. 62 e 63A fino al §8.

⁶³ Nello scomparto destinato alla cartulazione la sigla per quest'ultima sezione della *Summa* è « Ac(tiones) ».

⁶⁴ Sul quale v. riassuntivamente BARRACLOUGH 1937 nonché SCHULTE 1877, pp. 118-120.

⁶⁵ Cfr. BERNARDUS COMPOSTELLANUS, cc. 90v-98r.

⁶⁶ KUTTNER 1937, pp. 317-319 e in particolare p. 318, nota 1, ove si discute proprio dell'attribuzione del *Breviarium*; v. anche KUTTNER 1962, pp. 421-422 e 433. Kuttner non conosceva il codice Borgiano: il testimone recante l'indicazione del *magister* Pietro (alla quale per Kuttner va dato il giusto rilievo in quanto *lectio difficilior*) è il codice Worcester, Cathedral Library, F.159 (il *Breviarium* alle cc. 182rA-185rA), ma non mancano codici in cui la paternità dell'opera è comunque assegnata a Bernardo.

stessa mano A omette e che in seguito è tracciata frettolosamente da un'altra mano), di cui sono trascritte solo quattro righe⁶⁷: successivamente interviene la mano in *textualis* semplificata cui si è accennato sopra e forse appartenuta a un possessore che, utilizzando un testimone della seconda redazione dell'opera con i riferimenti al *Liber Extra*, completa il lavoro⁶⁸, uniformandosi del tutto al particolare arrangiamento del codice e quindi progredendo dalla col. A alla col. C per terminare con la col. B, destinata a rimanere all'esterno una volta che la carta fosse stata ripiegata.

A questo primo gruppo di testi, coerenti tra loro per contenuto e finalità, alle cc. 61vA-50vB segue la *Summa* (o *Summula*) *quaestionum* di Alberto Galeotti⁶⁹, già menzionata, titolata nell'*incipit* *Margarita in iure civili super ordine iudiciario* e priva di prologo, per ospitare il quale il copista aveva lasciato uno spazio di una dozzina di righe⁷⁰. Si tratta di un'operetta dottrinale relativamente recente all'epoca in cui il codice Borgiano è stato prodotto, poiché la biografia del *doctor* parmense Galeotti⁷¹, che insegnò diritto civile a Padova (dove forse fu maestro di Antonio Gandino⁷²) e a Modena (dove dovrebbe aver composto la *Margarita*⁷³), si può collocare proprio

⁶⁷ Il testo si interrompe con le parole *aliquis invitus fuerit ordinatus vel [batizatus...]*. C'è da dire che o la mano A aveva a disposizione un antigrafo particolarmente scorretto (ma un controllo sui testimoni censiti in *Manuscripta juridica*, s.v. *Petrus de Ilerda* non ha consentito di indentificarlo) o prestava davvero poca attenzione durante la copiatura: l'*incipit* *Verborum superfluitate* (in qualche testimone *superficie*) *penitus resecata...* con cui si apre il proemio dell'opera nel Borgiano diventa *Arborum superficie penitus reserata* (c. 46rC).

⁶⁸ La mano non traccia però né le rubriche (*De ieiuniis et eorum observatoribus*, *De penitentis et remissionibus*, *De consecratione ecclesie vel altaris*) né le iniziali, anche se a questo scopo (sia pure con scarsa accuratezza) riserva in bianco un po' di spazio e predispone le letterine guida.

⁶⁹ Le carte occupate dalla *Margarita* sono state evidentemente impilate dall'ultima alla prima (quindi il testo scorre all'indietro), mentre la numerazione moderna va, com'è ovvio, dalla prima all'ultima: v. sopra, p. 36.

⁷⁰ Anche se la presenza della *Margarita* di Galeotti è correttamente registrata nell'*Inventarium codicum* 1965-1967, probabilmente per un mero errore di lettura l'operetta è attribuita ad Alberto da Saliceto in GARAND 1971, p. 22, purtroppo seguita anche da GUMBERT 2016, p. 30, che corregge il nome Alberto in Roberto, perché effettivamente così è chiamato Galeotti nell'*incipit* a c. 61vA. Questo spiega anche perché le carte con la *Margarita* sono siglate « Q(uestiones) R(obberti) ».

⁷¹ Sul quale v., riassuntivamente, BUFFONI 1998 e ISOTTON 2013, con ampia bibliografia precedente.

⁷² SOLMI 1901, pp. 358, 370-371.

⁷³ Sebbene sia stata edita anche da sola, la *Margarita* (il cui prologo inizia proprio *Cum ego Albertus Galeotti legum doctor Parmensis essem in Mutine in studio constitutus, et essem a sociis meis saepientissimae rogatus, ut quandam summulum de quaestionibus facerem...*) ha avuto una circolazione a stampa prevalentemente in appendice allo *Speculum* di Guglielmo Durante, come quarto volume aggiunto all'edizione veneziana del 1566: ALBERTUS GALEOTTUS.

nei decenni centrali del '200. Per i giuristi di quel tempo il titolo classicheggiante di *Margarita* corrispondeva a un tipo di testo ben preciso, costruito seguendo la « pratica di incastonare – al modo appunto di una sequenza di perle e di pietre preziose – in un'unica serie espositiva elementi di prosa notevoli raccolti cursivamente in testi di più antica confezione »⁷⁴: non un *ordo iudiciarius*, nonostante gli evidenti intenti pratici, ma piuttosto un compendio costruito come un mosaico di *quaestiones* legate all'attività dei tribunali ed esaminate secondo il metodo dialettico tipico dei maestri di teologia che anche i giuristi avevano adottato e che coniugava la lezione delle *auctoritates* con l'esperienza pratica. Questo consentiva ai legisti del XIII secolo di conciliare quanto prescritto dal diritto giustiniano e filtrato attraverso la glossa accursiana per esempio con gli statuti comunali o con le consuetudini locali. Nonostante Galeotti sia un autore di secondo piano nel panorama dei giuristi del '200⁷⁵, la sua *Margarita*, in cui si spazia, sia pure un po' alla rinfusa, dal profilo e dal ruolo di procuratori e *advocati* alle diverse forme di amministrazione della giustizia, compresa quella arbitrale, dalle varie fasi del procedimento alla conduzione degli interrogatori e al ruolo dei testimoni, è considerata da Linda Fowler-Magerl proprio « the model for the Italian *ordines* » costruiti come *summula* di *quaestiones*⁷⁶: ed è possibile che proprio la sua struttura la rendesse particolarmente apprezzabile da parte di un giudice italiano impegnato fuori dei patri confini (e a diretto contatto con procedure e prassi 'altre') come il nostro Bartolomeo.

Se quelli elencati fin qui sono materiali per 'addetti ai lavori', quelle che seguono sono invece rappresentati da due opere ben più note e di maggior spessore: copiato interamente dalla mano B (salvo il prologo, aggiunto nello spazio appositamente predisposto dalla mano che poco prima aveva completato la *Margarita* di Alberto Galeotti), alle cc. 62vA-83r⁷⁷ si incontrano infatti i *Libelli super iure canonico* di Roffredo Beneventano, vivace e acuto giurista che visse e operò nella prima metà del Duecento insegnando anche a Roma⁷⁸. Sebbene, curiosamente, Roffredo manifesti una grande apertura nei confronti del procedimento inquisitorio anche in materia civile, il che stride un po' con l'orientamento canonistico in direzione dell'*aequitas*,

⁷⁴ Così MONTORZI 2000, p. 47.

⁷⁵ V. su questo tema BELLOMO 2007, specificamente p. 23, ma SAVIGNY 1854-1857, II, p. 506, ne considerava l'opera « non (...) spregevole ».

⁷⁶ FOWLER-MAGERL 1994, pp. 67 e 108.

⁷⁷ Accompagnate dalla sigla « Li(belli) Ro(ffredi) ».

⁷⁸ Su di lui e sulle sue opere esiste naturalmente una bibliografia assai ricca: si rinvia qui semplicemente a SAVIGNY 1854-1857, II, pp. 330-347; a GIANANTE 2017 e al documentatissimo CORTESE 2013.

quest'opera, composta nel 1236 subito dopo la promulgazione del *Liber Extra* e rimasta incompleta, nel XIII secolo era molto popolare proprio tra i pratici che lavoravano presso le corti ecclesiastiche: in effetti, intorno al funzionamento delle corti pontificie non vengono prodotti veri e propri *ordines*, sulla falsariga dei trattatelli visti prima, ma piuttosto dei 'manuali' finalizzati ad aiutare i ricorrenti e i loro *advocati* a formulare nel modo più appropriato le proprie richieste contenute appunto nei libelli introduttivi delle liti.

Chiude la collezione portatile di testi giuridici un testo più teorico, di dottrina: si tratta infatti di una raccolta di *excerpta* tratti dai primi 5 libri della *Summa super titulis Decretalium* di Goffredo da Trani, considerata da Martin Bertram il « libro di testo del diritto canonico per tutto il tardo medioevo »⁷⁹. Come al solito privo del proemio, al quale era stato destinato uno spazio per ca. 12 linee, nel codice borgiano il testo è copiato dalla mano C⁸⁰, che inizia a c. 84v ma lascia il posto nuovamente alla mano A a c. 90v. Come su osservato, questa completa il lavoro a c. 103vC, chiudendo con il versetto *Gloria sit Christo, de cuius munere sexto. Deo gratias, amen* e aggiungendo di seguito anche un indice dei titoli del *Liber Extra*, elencati in ordine libro per libro, nonché un elenco di *Rubricae Summe magistri Raymundi* che sembrano corrispondere a quelle della *Summa de casibus* del domenicano Raymond de Penafort, il famoso giurista di origine catalana incaricato da Gregorio IX, tra l'altro, di coordinare i lavori proprio per la redazione del *Liber Extra*. La sua produzione scientifica fu non solo assai abbondante ma godette anche di un successo straordinario: molto nota era, in effetti, anche la *Summa de casibus*, in tre libri, composta tra 1222 e 1229 e che nella seconda redazione, successiva al 1234, inglobò altri testi tra cui un quarto libro formato dal trattato *De matrimonio*, concepito però come un'opera a sé stante⁸¹. Proprio le rubriche della *Summa* di Raymond potrebbero offrire un indizio prezioso: le ultime 4 che concludono il terzo libro non sono infatti incolonnate come le altre, ma sono disposte fianco a fianco, a suggerire che non sarebbe seguita un'altra carta nella quale ospitarle insieme ad altro materiale e che quindi il codice terminava proprio con l'attuale c. 104.

⁷⁹ Così BERTRAM 2013, p. 1038; v. anche BERTRAM 2001; CORTESE 1996, pp. 61-62, L'edizione in GOFFREDUS TRANENSIS.

⁸⁰ Al di sopra della prima riga del testo su colonne corre la rubrica § *Incipiunt rubricae et aliqui tituli Decretalium que cotidiani sunt ad questiones*; la sigla posta nello scomparto delle carte destinato alla numerazione è « Rub(ri)ce D(e)c(re)tal(ium) ».

⁸¹ KUTTNER 1937, pp. 438-452. La *Summa de casibus*, unita al *De matrimonio*, circolava anche sotto il titolo di *Summa de poenitentia et matrimonio*, frequente nelle antiche edizioni a stampa: v. RAYMUNDUS DE PENNAFORTE.

Se però ci si fa guidare dalla già menzionata cartulazione in inchiostro rosso apposta quando il codice è stato confezionato si ha tutt'altra percezione del numero e della successione dei testi che erano stati previsti. Il Borg. lat. 355 oggi si presenta in questo modo:

- c. 1 Copia autentica del *privilegium* concesso da Martino IV a Bartolomeo *de Iordano* da Ferentino
- cc. 2-4 Ufficio della Vergine, con i Salmi penitenziali (mutilo)
- cc. 5-43 *Summa contractuum et libellorum*
- cc. 43-46 Bartolomeo da Ferentino, giudice, *Opus (Ordo iudiciorum) in XIII partibus*
- cc. 46-49 Pietro da Lérida, *Repertorium in iure canonico (Breviarium iuris canonici)*
- cc. 50-61 Alberto Galeotti, *Margarita in iure civili super ordine iudiciario (Summa quaestionum)*
- cc. 62-83 Roffredo da Benevento, *Libelli super iure canonico*
- cc. 84-104 Goffredo da Trani, *Summa super titulis Decretalium* (estratti), cui seguono le *Rubricae et aliqui tituli Decretalium que quotidiani sunt ad questiones*

Mentre invece agli occhi di Bartolomeo il codice doveva apparire così (in corsivo la numerazione delle carte perdute):

- c. [I] Copia autentica del *privilegium* concesso da Martino IV a Bartolomeo *de Iordano* da Ferentino
- cc. II-XL *Summa contractuum et libellorum*
- cc. XL-XLIII Bartolomeo da Ferentino, giudice, *Opus (Ordo iudiciorum) in XIII partibus*
- cc. XLIII-XLV Pietro da Lérida, *Repertorium in iure canonico (Breviarium iuris canonici)*
- cc. [XLVI- ???
LXXXIV]
- cc. LXXXV- Ufficio della Vergine con i Salmi penitenziali (mutilo)
[LXXXVIII]
- cc. [LXXXVIII- ???
LXXXVI]
- cc. LXXXVII- Alberto Galeotti, *Margarita in iure civili super ordine iudiciario (Summa quaestionum)*
CVIII
- cc. CVIII-CXXX Roffredo da Benevento, *Libelli in iure canonico*
- cc. CXXXI-CLI Goffredo da Trani, *Summa super titulis Decretalium* (estratti) cui seguono le *Rubricae et aliqui tituli Decretalium que quotidiani sunt ad questiones*

Se anche nel Duecento la prima carta del codice era il *privilegium* del nostro Bartolomeo⁸², all'epoca era seguita da alcune operette più o meno anonime, ma di impianto tutto orientato alla gestione pratica e concreta della materia processuale: testi che per un giudice o comunque per un giurista pratico erano veri e propri ferri del mestiere. E sempre se si segue la cartulazione originale si osserva una lacuna di 39 carte prima che inizi l'Ufficio della Vergine, più o meno collocato al centro del codice: se in ipotesi prima dell'Ufficio fosse stato previsto un calendario, questo avrebbe potuto occupare al massimo 12 carte, lasciandoci comunque con un vuoto di 27 carte da considerare. Lo stesso *Officium*, poi, è seguito da una seconda lacuna meno estesa, di 9 carte, e solo di una di esse si può immaginare il contenuto con certezza: la scomparsa carta LXXXVIII (anzi, forse solo il *recto* di questa) avrebbe infatti ospitato la conclusione dei sette Salmi penitenziali che chiudono l'Ufficio; e, come si è già detto⁸³, i *Libelli* di Roffredo Beneventano hanno ricevuto una nuova e diversa cartulazione.

Il codice dunque era stato concepito come un insieme coerente di operette anonime di sapore pratico, di composizione recente e quindi aggiornate nel taglio e nei contenuti, associate a lavori più impegnativi di taglio sia teorico-didattico, come la *Summa* di Goffredo da Trani, sia pratico-dottrinale più legato alla conoscenza diretta della prassi processuale canonistica, come i *Libelli* di Roffredo da Benevento, di qualche generazione prima. Uno strumento di lavoro adatto a un pratico del diritto di fine Duecento, che mescola diritto civile e diritto canonico in chiave processualistica e che evoca le scuole di diritto 'minori' (come per esempio Modena, Piacenza, Parma, Arezzo e via dicendo) e il loro insegnamento rivolto «alla vita forense spicciola»⁸⁴ ma non dimentica la necessità di attingere anche ad opere teoriche di maggior spessore: e nel cuore della raccolta, a separare la vita attiva delle aule di tribunale dalla vita contemplativa delle aule dello *Studium*, un *Officium Beatae Virginis* lucente di colori e d'oro, per la cura dell'anima. In seguito, però, un possessore successivo o magari lo stesso Bartolomeo non doveva essere soddisfatto della sua biblioteca portatile, forse perché una o più opere contenute nella porzione che non è arrivata a noi erano divenute obsolete: perciò si riapre la pinza in ottone, si scuciono le carte, si sforbicia il contenuto privandolo di almeno un terzo delle carte originarie (riducendo così volume e peso del libro) e si sposta in apertura l'*Officium*, per iniziare devotamente la consultazione.

⁸² Anche se è del tutto probabile, non si può sapere con certezza se la carta fosse davvero numerata, perché in sede di restauro la protesi in pergamena necessaria per legare con le altre una carta non sagomata *ad hoc* è stata incollata in modo da coprire l'intero scomparto dove avrebbe dovuto trovarsi il numero.

⁸³ Vedi sopra p. 36.

⁸⁴ Cfr. CORTESE 1996, pp. 27-33, la citazione a p. 32.

È stato dunque inevitabile associare la composizione (e magari la scomposizione) del Borg. lat. 355 al giudice ferentino Bartolomeo *de Iordano* di cui si è trattato all'inizio, che avrebbe potuto agganciare il codice alla sua cintura e portarlo con sé nello svolgimento di un'attività che richiedeva anche viaggi e spostamenti. Ma rimane ancora da capire chi fosse davvero Bartolomeo *de Iordano* da Ferentino, se veramente sia stato lui l'autore di una parte o forse dell'intera *Summa contractuum et libellorum*, e soprattutto se sia o no identificabile con un altro Bartolomeo da Ferentino già noto alla storiografia⁸⁵. Questi, giovane e ambizioso, proprio negli anni '80 del Duecento approda in Inghilterra grazie alla protezione della famiglia Caetani e in particolare del futuro Bonifacio VIII, che tra 1280 e 1283 tenta di procurargli un beneficio ecclesiastico facendo pressioni, senza molto successo, sull'arcivescovo di Canterbury Giovanni Peckam⁸⁶. Dal tenore delle lettere in cui l'arcivescovo parla di lui non sembra però possibile stabilire con sicurezza che Bartolomeo fosse già in Inghilterra in quell'epoca: ma è certamente *commorans in Anglia* con incarichi di Curia nell'agosto 1288, quando risulta anche essere canonico della chiesa di San Pancrazio di Ferentino, esattamente come Bartolomeo *de Iordano* nell'autentica del 1284 dalla quale siamo partiti⁸⁷.

Come emerge dal vivace schizzo che ne ha dato Georges Bigwood⁸⁸, questo Bartolomeo sembra perfettamente a suo agio negli ambienti della Corte d'Inghilterra, di cui finirà per curare gli interessi: e tuttavia possiamo immaginare avesse una buona formazione giuridica e che questa rappresentasse in quegli anni un eccellente lasciapassare per una solida carriera da funzionario regio impegnato principalmente nella riscossione delle tasse⁸⁹. Un piccola traccia concreta di questa formazione si

⁸⁵ Un suo profilo ben documentato in PARTNER 1964, che tuttavia, seguendo *Recueil de lettres Anglo-Françaises*, p. 84, lo identifica con quello che assai probabilmente è solo un omonimo, ovvero con un Bartolomeo *Mathie de Ferentino* che insieme a un Giovanni *Bartholomei*, forse un parente, il 20 settembre 1276 viene nominato procuratore per tre anni di Adenolfo di Anagni, preposito di St. Omer e canonico di St. Paul di Londra: cfr. *Calendar*, p. 161.

⁸⁶ Nel maggio 1283 l'arcivescovo scrive a Benedetto Caetani per giustificarsi di non aver ancora concesso un beneficio a Bartolomeo, del quale però si sa che « non solum lingue Anglicane inscius est, verum etiam satis literaliter loqui nescit »: *Registrum epistolarum*, n. 266, p. 351.

⁸⁷ *Registres de Nicolas IV*, n. 242, p. 39.

⁸⁸ BIGWOOD 1961, pp. 173-181.

⁸⁹ D'altra parte, come ricorda Christopher R. Cheney, all'epoca di Edoardo I « gli ufficiali regi ... andavano e venivano ... dalla Cancelleria alla casa reale e viceversa »; e non si può escludere che Bartolomeo fosse in relazione con « quel gruppo di chierici inglesi del tredicesimo secolo che si fecero strada fino ad arrivare alla Curia, lavorando un po' per conto proprio e un po' per il re o per un prelado, o che

trova in una lettera, conservatasi in originale, inviata da Bartolomeo da Ferentino al re Edoardo I e spedita da Londra, «le iour de Palmes» (cioè il 22 marzo) 1304⁹⁰. Nella missiva, vergata in una scrittura cancelleresca che non sembra attribuibile a una mano italiana e quindi quasi certamente non autografa⁹¹, Bartolomeo saluta rispettosamente il re come *vostre petit clerk*, qualifica che non evidenzia uno *status* ecclesiastico, ma allude piuttosto alla carica di funzionario regio⁹². È in questa veste che Bartolomeo riferisce circa l'insuccesso della sua missione presso papa Benedetto XI al fine di ricordargli la concessione delle decime promessa al re dal defunto Bonifacio VIII: e nel testo della lettera si colgono due motivi di interesse che aiutano a comprenderne meglio la personalità. In primo luogo, colpisce la perplessità di Bartolomeo davanti ad un papa che per dare seguito all'impegno assunto dal suo predecessore esige di vedere un documento scritto (o meglio, esplicitamente, proprio la bolla di concessione di Bonifacio VIII indirizzata al re d'Inghilterra) e non si accontenta del «testmoigne de vive voiz de mon sire Othes et de moy qe fumes enjoint de part son dit predeceusour»: è l'atteggiamento di un canonista, per il quale è inaccettabile che la *viva vox* dei testimoni non sia ritenuta superiore alla *vox mortua* degli *instrumenta* (secondo l'ordine gerarchico sancito dal *Liber Extra* di Gregorio IX in cui la prova testimoniale è disciplinata prima di quella documentale) e che la dichiarazione di due testimoni concordi non faccia una *plena probatio*. L'altro motivo interessante viene dalla considerazione di Bartolomeo che per accontentare il papa (e soprattutto in assenza di un originale della bolla di Bonifacio VIII) le dichiarazioni sue e del suo compagno sir Otto Grandisson andranno «mis en escrit de main commune», ovvero raccolte in un documento ufficiale o piuttosto in un *instrumentum publicum* redatto da un notaio altrettanto pubblico⁹³.

studiarono a Bologna e che avevano avuto modo di rendersi conto del valore crescente della preparazione e del titolo notarile»: CHENEY 1991, pp. 167 e 169.

⁹⁰ London, The National Archives, Public Record Office, SC 1/17/58, ed. in *Recueil de lettres Anglo-Françaises*, n. 79, pp. 83-84.

⁹¹ Su questo tipo di cancelleresca calligrafica, che indulge a un particolare e premeditato ispessimento del tratto obliquo della *d* di tipo onciale (esteso anche ad altri tratti obliqui o persino verticali) risultante «dalla intenzionale maggior pressione della mano su una penna morbida, temperata a punta acuta» e tende quindi a «rastremarsi e assottigliarsi verso la fine» si rinvia per brevità al solo CENCETTI 1997, p. 212.

⁹² Sui cosiddetti *king's clerks* particolare categoria di «professional civil servants» durante il regno di Edoardo I e dei suoi successori, formata prevalentemente (ma non esclusivamente) da chierici spesso dotati di una buona formazione giuridica, specie in diritto canonico, cfr. CUTTINO 1954, in particolare pp. 396-397 (la definizione a p. 396), e da ultimo MCHARDY 2019.

⁹³ Sul questa accezione di *commun* v. *Anglo-Norman Dictionary* 2022, s.v. «commun¹», https://anglo-norman.net/entry/commun_1. Anche BOMBI 2019, p. 138, ritiene che l'espressione di

Certo, si tratta di indizi minimi e non del tutto conclusivi per poter riconoscere nel committente del Borg. lat. 355, effigiato nelle miniature che ornano l'Ufficio della Vergine, questo Bartolomeo da Ferentino che svolge numerose missioni diplomatiche tra Roma e Londra, facendo la spola tra la Curia pontificia e la Corte inglese, a cavallo tra XIII e XIV secolo e del quale dopo il 1311 non si hanno più notizie: ma in fondo sarebbe proprio questa la cornice ideale per un libro nato e concepito per viaggiare al seguito del suo proprietario.

FONTI

BOLOGNA, ARCHIVIO DI STATO

– Cod. min. 2.

CITTÀ DEL VATICANO, ARCHIVIO APOSTOLICO VATICANO

– Reg. Vat. 41.

CITTÀ DEL VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA

– Borg. lat. 355.

– Borg. lat. 767.

DIJON, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

– MS. 115.

LONDON, BRITISH LIBRARY

– Add. 30034.

LONDON, THE NATIONAL ARCHIVES

– Public Record Office SC 1/17/58.

KRAKÓW, BIBLIOTEKA JAGELLOŃSKA

– MS Berlin lat. oct. 188.

Bartolomeo indichi « a copy authenticated by a notary », ma sembra collegarla alle parole di Benedetto XI, che avrebbe preteso, per onorare la concessione delle decime al re Edoardo I da parte di Bonifacio VIII, di vedere l'epistola del suo predecessore in originale o almeno in copia autentica (all'inizio del XIV secolo il possesso di adeguata documentazione da esibire in Curia era ormai condizione necessaria alla buona riuscita di ogni missione diplomatica: « the royal envoys were not only equipped with written evidence, but also documentation in a particular form, namely either originals or notarized copies », *ibidem*, p. 142). Le parole di Bartolomeo però fanno più pensare alla certificazione scritta della testimonianza resa da lui stesso e da sir Otto Grandisson, l'altro funzionario con il quale si era recato a Roma (su cui v. *ibidem*, pp. 108, 137-139, 141, 148-149) circa le parole pronunciate da Bonifacio VIII e il *tenor* della concessione da lui fatta al re.

MILANO, ARCHIVIO STORICO CIVICO E BIBLIOTECA TRIVULZIANA

– Triv. 437.

NEW HAVEN, YALE UNIVERSITY, BEINECKE RARE BOOK AND MANUSCRIPTS LIBRARY

– MS 923.

OXFORD, BODLEIAN LIBRARY

– MS Laud Misc. 750.

PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

– nouv. acqu. latin 482.

ROMA, ARCHIVIO STORICO DI PROPAGANDA FIDE

– Stato temporale. Eredità Borgia 1804-1848.

ROMA, BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE “VITTORIO EMANUELE II”

– Vitt. Em. 1001.

VENEZIA, BIBLIOTECA DEL MUSEO CORRER

– Classe V 154.

WORCESTER, CATHEDRAL LIBRARY

– F. 159.

BIBLIOGRAFIA

ALBERTUS GALEOTTUS = *Clarissimorum vtriusque censurae doctorum, domini Ioannis de Deo Hispani liber, qui uocatur, Doctrina aduocatorum ... Domini Alberti Galleotti Parmensis tractatus, siue Aurea margarita ... Summo studio ac diligentia domini Brunori a Sole ...*, Venetiis, [al segno della Fontana], 1567.

Anglo-Norman Dictionary 2022 = *Anglo-Norman Dictionary* (AND² Online Edition), Aberystwyth University, 2022, all'url <https://anglo-norman.net>.

BARRACLOUGH 1937 = G. BARRACLOUGH, *Bernard de Compostelle le jeune*, in *Dictionnaire de droit canonique*, II, Paris 1937, pp. 777-779.

BATTELLI 1944 = G. BATTELLI, *Il Comune di Ferentino e i Francescani nei secoli XIII e XIV*, in « Archivio della R. Deputazione romana di storia patria », LXVII (1944), pp. 361-369.

BATTELLI 1998a = G. BATTELLI, *L'esame di idoneità dei notai pubblici apostolica auctoritate nel Duecento*, in *Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte. Peter Herde zum 65. Geburtstag von Freunden, Schülern und Kollegen dargebracht*, hrsg. E. BÜNZ - K. BORCHARDT, Stuttgart 1998, pp. 255-264.

BATTELLI 1998b = G. BATTELLI, *I notai pubblici di nomina papale nel Duecento*, in « Archivum Historiae Pontificiae », XXXVI (1998), pp. 59-106.

BATTELLI 1999 = G. BATTELLI, *Arenga papale nelle nomine di notai imperiali*, in *Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen. Studien zu ihrer formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrhundert*, hrsg. P. HERDE - H. JAKOBS, Köln-Weimar-Wien 1999, pp. 393-400.

- BELLOMO 2007 = M. BELLOMO, *Giurisprudenza, società e politica. Testi editi e inediti di quaestiones in iure civili disputatae fra secolo XIII e XIV*, in « Rivista internazionale di diritto comune », 18 (2007), pp. 11-42.
- BERNARDUS COMPOSTELLANUS = *Bernardi Compostellani celeberrimi vtriusq[ue] ce[n]sure p[ro]fessoris ac famosissimi monarche Lectura aurea in Primu[m] libru[m] decretaliu[m]. Cu[m] Apostillis excellentissimi Juris Pontificij doctoris d[omi]ni Anthonij de creuant Abbatis s[anc]ti Leonardi de ferrarijs, necno[n] cum Breuiario iuris canonici eiusde[m] Co[m]postellani, in quo tota ferme materia iuris canonici compe[n]diose ac succincten pertractatur remissive*, Parisius, Rembolt, 1516.
- BERTRAM 2001 = M. BERTRAM, *Goffredo da Trani*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LVII, Roma 2001, pp. 545-549.
- BERTRAM 2013 = M. BERTRAM, *Goffredo da Trani*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna 2013, pp. 1038-1039.
- BIGWOOD 1961 = G. BIGWOOD, *Les livres des comptes des Gallerani*. Ouvrage revue, mise au point, complété et publié par A. GRUNZWEIG, I, Bruxelles 1961.
- BOMBI 2019 = B. BOMBI, *Anglo-Papal Relations in the Early Fourteenth Century. A Study in Medieval Diplomacy*, Oxford 2019.
- BONAVITA 2014 = L. BONAVITA, *Il cardinale Stefano Borgia. Un erudito del Settecento tra cultura e religione*, con appendice di documenti inediti, Roma 2014.
- BOZZOLO - COQ - MUZERELLE - ORNATO 1989 = C. BOZZOLO - D. COQ - D. MUZERELLE - E. ORNATO, *Une machine au fonctionnement complexe: le livre médiéval*, in *Le texte et son inscription*, éd. par R. LAUFER, Paris 1989, pp. 69-78, anche in *La face cachée du livre médiéval. L'histoire du livre vue par Ezio Ornato ses amis et ses collègues*, avec une préface d'A. PETRUCCI, Roma 1997, pp. 87-95 (da cui si cita).
- BUFFONI 1998 = M.B. BUFFONI, *Galeotti, Alberto*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LI, Roma 1998, pp. 423-425.
- CACIORGNA 2017 = M.T. CACIORGNA, *Dinamiche di curia e ascese sociali (secoli XIII-XIV). Esempi e riflessioni*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano*, 5, *Roma e la Chiesa (secoli XII-XV)*, a cura di C. CARBONETTI VENDITTELLI - M. VENDITTELLI, Roma 2017, pp. 23-38.
- Calendar* = *Calendar of the Patent Rolls preserved in the Public Record Office. Edward I., A.D. 1272-1281*, London 1901.
- CARBONETTI VENDITTELLI 1996 = C. CARBONETTI VENDITTELLI, *Documenti su libro. L'attività documentaria del Comune di Viterbo nel Duecento*, Roma 1996 (Fonti per la Storia dell'Italia medievale. Subsidia, 4).
- CAROCCI 1993 = S. CAROCCI, *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Rome 1993 (Publications de l'École française de Rome, 181).
- CAROCCI 2003 = S. CAROCCI, *Mobilità papale e territorio: problemi di metodo e di interpretazione, in Itineranza pontificia. La mobilità della curia papale nel Lazio (secoli XII-XIII)*, a cura di S. CAROCCI, Roma 2003, pp. 81-100.
- CAVALLO 1989 = G. CAVALLO, *Codice e storia dei testi greci antichi. Qualche riflessione sulla fase primitiva del fenomeno*, in *Débuts du codex* 1989, pp. 169-180.
- CECCHERINI - DE ROBERTIS 2015 = I. CECCHERINI - T. DE ROBERTIS, *Scriptoria e cancellerie nella Firenze del XIV secolo*, in *Scriptorium. Wesen - Funktion - Eigenheit*. Comité international de paléographie latine XVIII. Kolloquium, St. Gallen, 11.-14. September 2014, hrsg. A. NIEVERGELT - R. GUMPER - M. BERNASCONI REUSSER - B. EBERSPERGER - E. TREMP, München 2015, pp. 141-169.

- CENCETTI 1997 = G. CENCETTI, *Lineamenti di storia della scrittura latina*, ristampa a cura di G. GUERRINI FERRI con indici e aggiornamento bibliografico, Bologna 1997.
- CHENEY 1991 = C.R. CHENEY, *Notai pubblici in Inghilterra nel XIII e XIV secolo*, in C.R. CHENEY - P.G. STEIN - C.W. BROOKS - R.H. HELMHOLZ, *Notai in Inghilterra prima e dopo la Riforma*, trad. it. Milano 1991.
- Collezione Borgia 2001 = *La collezione Borgia. Curiosità e tesori da ogni parte del mondo*, a cura di A. GERMANO - M. NOCCA, Napoli 2001.
- CORTESE 1996 = E. CORTESE, *Il Rinascimento giuridico medievale*, Roma 1996².
- CORTESE 2013 = E. CORTESE, *Roffredo Epifani (Epifanius, Epifanides) da Benevento*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna 2013, pp. 1712-1715.
- CUTTINO 1954 = G.P. CUTTINO, *King's Clerks and the Community of the Realm*, in «*Speculum*», 29 (1954), pp. 395-409.
- Débuts du codex* 1989 = *Les débuts du codex*. Actes de la journée d'étude organisé à Paris le 3 et 4 juillet 1985 par l'Institut de Payrologie de la Sorbonne et l'Institut de recherche et d'Histoire des textes, ed. par A. BLANCHARD, Turnhout 1989 (*Bibliologia. Elementa ad librorum studia pertinentia*, 9), pp. 169-180.
- DEROLEZ 2003 = A. DEROLEZ, *The Palaeography of Gothic manuscript books. From the Twelfth to the Early Sixteenth Century*, Cambridge 2003.
- DOLEZALEK 1972 = G. DOLEZALEK, *Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600. Materialsammlung, System und Programm für elektronische Datenverarbeitung*, I-IV, Frankfurt am Main 1972.
- ENZENSBERGER 1971 = H. ENZENSBERGER, *Borgia, Stefano*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XII, Roma 1971, pp. 739-742.
- FOWLER-MAGERL 1994 = L. FOWLER-MAGERL, "Ordines iudicarij" and "Libelli de ordine iudiciorum". *From the Middle of the Twelfth to the End of the Fifteenth Century*, Turnhout 1994 (*Typologie des sources du Moyen Âge occidental*, 63).
- FRUGONI 2010 = C. FRUGONI, *La voce delle immagini. Pillole iconografiche dal Medioevo*, Torino 2010.
- GARAND 1971 = M.-C. GARAND, *Livres de poche médiévaux à Dijon et à Rome*, in «*Scriptorium*», 25/1 (1971), pp. 18-24.
- GIANSANTE 2017 = M. GIANSANTE, *Roffredo da Benevento*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXXVIII, Roma 2017, pp. 119-122.
- GOFFREDUS TRANENSIS = *Summa perutilis et valde necessaria do. Goffredi de Trano super titulis decretalium nouissime cum Repertorio et numeris principalium et emergentium questionum*, Lugduni 1519 (rist. anast. Aalen 1992²).
- GRANATA - LANFRANCHI 2008 = G. GRANATA - M.E. LANFRANCHI, *La biblioteca del cardinale Stefano Borgia (1731-1804)*. Introduzione di V. ROMANI, Roma 2008.
- GRANATA 2010 = G. GRANATA, *Teologia, erudizione, antiquaria nel secondo Settecento: la biblioteca del cardinale Stefano Borgia*, in *Biblioteche filosofiche private in età moderna e contemporanea*. Atti del Convegno, Cagliari, 21-23 aprile 2009, a cura di F.M. CRASTA, Firenze 2010, pp. 197-211.
- GUMBERT 1994 = J.P. GUMBERT, *Über Faltbücher, vornehmlich Almanache*, in *Rationalisierung der Buchherstellung in Mittelalter und Frühneuzeit*. Ergebnisse eines buchgeschichtlichen Seminars,

- Wolfenbüttel, 12.-14. November 1990, hrsg. P. RÜCK - M. BOGHARDT, Marburg an der Lahn 1994 (Elementa diplomatica, 2), pp. 111-121.
- GUMBERT 2016 = J.P. GUMBERT, *Bat Books. A Catalogue of Folded Manuscripts containing Almanacs or Other Texts*, Turnhout 2016 (Bibliologia. Elementa ad librorum studia pertinentia, 41).
- Haec sunt statuta* 1999 = *Haec sunt statuta. Le corporazioni medievali nelle miniature bolognesi*, a cura di M. MEDICA, Modena 1999.
- HENKEL 1969 = W. HENKEL, *Kardinal Stefano Borgia als Sammler von Handschriften*, in «Euntes docete», XXII (1969), pp. 547-564.
- HENKEL 2001 = W. HENKEL, *Stefano Borgia: tratti di una biografia*, in *Le quattro voci del mondo* 2001, pp. 77-80.
- Inventarium codicum* 1965-1971 = M. MORSELETTO, *Inventarium codicum manu scriptorum Borgianorum, 1-6, MSS 1-900* (dattiloscritto presso la Sala Consultazione Manoscritti della Biblioteca apostolica vaticana, n. 423.1-6 rosso).
- ISOTTON 2013 = R. ISOTTON, *Galeotti, Alberto*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna 2013, pp. 929-930.
- KEMP 1963 = N. KEMP, *Istituzioni comunali in Viterbo nel Medioevo*, I, *Consoli, Podestà, Balivi e Capitani nei secoli XII e XIII*, Viterbo 1963.
- KUTTNER 1937 = S. KUTTNER, *Repertorium der Kanonistik (1140-1234). Prodromus corporis glossarum*, 1., Città del Vaticano 1937 (Studi e testi, 71).
- KUTTNER 1962 = S. KUTTNER, *Analecta iuridica Vaticana (Vat. lat. 2343)*, in *Collectanea Vaticana in honorem Anselmi M. Card. Albareda a Bibliotheca Apostolica edita*, I, Città del Vaticano 1962 (Studi e testi, 219), pp. 415-462.
- LANGLOIS 1904 = CH.V. LANGLOIS, *Le fonds de l'Ancient Correspondence au Public Record Office de Londres*, in «Journal des savants», 2 (1904), pp. 380-393; 446-453.
- MANZARI 2014 = F. MANZARI, *Migration de textes et images entre livres d'heures et livres de dévotion en Italie (XIII-XV siècles)*, in *Des Heures pour prier. Les Livres d'heures en Europe méridionale du Moyen Age à la Renaissance*, textes réunis et mises en forme par C. RAYNAUD, Préface de M. PASTOUREAU, Paris 2014 (Cahiers du Léopard d'or, 17), pp. 269-299.
- Manuscripta juridica* = *Manuscripta juridica*, Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main, all'url <http://manuscripts.rg.mpg.de/>
- MCHARDY 2019 = A. MCHARDY, *Kings' Clerks: The Essential Tools of Government*, in *Ruling Fourteenth-Century England. Essays in Honour of Christopher Given-Wilson*, ed. by R. AMBÜHL - J. BOTHWELL - L. TOMPKINS, Woodbridge 2019, pp. 59-76.
- MONTAUBIN 2000 = P. MONTAUBIN, *Les clercs italiens dans les Églises normandes au XIII^e siècle*, in *Les Italiens en Normandie, de l'étranger à l'immigré*. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, 8-11 octobre 1998 («Cahier des Annales de Normandie», 29, 2000), pp. 67-82.
- MONTORZI 2000 = M. MONTORZI, *Processi di "standardizzazione" testuale: "margaritae", "gemmae", "tabulae". Un primo esperimento di studio*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 11 (2000), pp. 43-66.
- NOCCA 2001 = M. NOCCA, *Il mondo a casa: i nuovi confini della collezione Borgia. Lavori in corso per un'esposizione*, in *Le quattro voci del mondo* 2001, pp. 17-76.

- Oxford Handbook 2020* = *Oxford Handbook of Latin Palaeography*, ed. by F.T. COULSON - R.G. BABCOCK, Oxford 2020.
- ORSATTI 1996 = P. ORSATTI, *Il fondo Borgia della Biblioteca Vaticana e gli studi orientali a Roma tra Sette e Ottocento*, Città del Vaticano 1996 (Studi e testi, 376).
- PARTNER 1964 = P. PARTNER, *Bartolomeo da Ferentino*, in *Dizionario biografico degli italiani*, VI, Roma 1964, pp. 716-718.
- Quattro voci del mondo 2001* = *Le quattro voci del mondo: arte, cultura e saperi nella collezione di Stefano Borgia 1703-1804*. Giornata internazionale di studi, Velletri - Palazzo Comunale, 11-13 maggio 2000, a cura di M. NOCCA, Napoli 2001.
- RAYMUNDUS DE PENNAFORTE = *Summa sancti Raymundi de Peniafort . . . De Poenitentia et Matrimonio cum glossis . . .*, Romę, sumptibus Ioannis Tallini, 1603.
- Recueil de lettres Anglo-Françaises* = F.J. TANQUEREY, *Recueil de lettres Anglo-Françaises (1265-1399)*, Paris 1916.
- Registres de Martin IV* = *Les Registres de Martin IV (1281-1283)*, éd. F.J.M. OLIVIER-MARTIN, Paris 1901-1935 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 2. sér., XVI).
- Registres de Nicolas IV* = *Les registres de Nicolas IV (1288-1292)*, éd. par E. LANGLOIS, I-II, Paris 1886-1893 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 2. sér., V).
- Registrum epistolarum* = *Registrum epistolarum fratris Johannis Peckham, archiepiscopi Cantuariensis*, I, ed. by CH. T. MARTIN, London 1882.
- ROBERTS - SKEATS 1987 = C.H. ROBERTS - T.C. SKEAT, *The Birth of the Codex*, London 1987.
- ROFFREDUS BENEVENTANUS = *Rofredi Beneuentani ... Tractatus iudicarij ordinis, diuisus in octo partes siue subtractatus ... In quibus positionum, libellorumque materia exactissime pertractatur. Opus praeterea libellorum in ius pontificium, nencon 54. Sabbatinae quaestiones eiusdem auctoris, recens additae. Omnia a mendis quibus scatebant innumeris, diligentissime recognita. Accesserunt summaria, indice-sque tam rubricarum, quam rerum sententiarumque locupletissimi*, Coloniae Agrippinae, apud Ioan-nem Gymnicum, 1591.
- RUZZIER 2017 = C. RUZZIER, *Le rôle du parchemin dans la miniaturisation de la Bible au XIII^e siècle*, in « Gazette du livre médiéval », 63 (2017), pp. 74-78.
- SAVIGNY 1854-1857 = F.C. VON SAVIGNY, *Storia del Diritto romano nel Medio Evo*, prima versione dal tedesco dell'avvocato E. BOLLATI con note e giunte inedite, Torino 1854-1857 (rist. anast. Roma 1972).
- SCHULTE 1877 = J. F. VON SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart*, II, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Papst Gregor IX. bis zum Concil von Trient*, Stuttgart 1877.
- SOLMI 1901 = A. SOLMI, *Alberto da Gandino e il diritto statutario nella giurisprudenza del secolo XIII*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », XXXII (1901), pp. 182-202, anche in ID., *Contributi alla storia del diritto comune*, Roma 1937, pp. 341-413 (da cui si cita).
- SORBELLI 1944 = A. SORBELLI, *Dalla scrittura alla stampa: il segno di paragrafo*, in *Scritti di paleografia e diplomatica in onore di Vincenzo Federici*, Firenze 1944, pp. 335-347.
- SUPINO MARTINI 1994-1995 = P. SUPINO MARTINI, *Qualche riflessione sulla Bibbia « da mano »*, in « Estudis castellonencs », 6 (1994-1995), pp. 1411-1416, anche in ID., *Saggi scelti. Metodi e itinerari*

di ricerca per una storia della cultura scritta, a cura di G. CAPRIOLO - G. DE GREGORIO - M. GALANTE, Salerno 2016, pp. 161-166 (da cui si cita).

SUPINO MARTINI 2000 = P. SUPINO MARTINI, *Orientamenti per la datazione e la localizzazione delle cosiddette litterae textuales italiane e iberiche nei secoli XII-XIV*, in « Scriptorium », 54 (2000), pp. 20-34, anche in ID., *Saggi scelti. Metodi e itinerari di ricerca per una storia della cultura scritta*, a cura di G. CAPRIOLO - G. DE GREGORIO - M. GALANTE, Salerno 2016, pp. 377-392 (da cui si cita).

VAN HAELEST 1989 = J. VAN HAELEST, *Les origines du codex*, in *Débuts du codex* 1989, pp. 13-35.

WALEY 1961 = D. WALEY, *Annibaldi, Annibaldo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, III, Roma 1961, pp. 344-345.

WUNDERLICH 1841 = *Tancredi Summa de matrimonio*, edita A. WUNDERLICH, Gottingae 1841.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il codice Borgiano latino 355 è un raro e antico esempio di libriccino pieghevole, cioè uno di quei libri con i fogli piegati più volte e tenuti insieme da una pinza ad una estremità prodotti in Europa tra la seconda metà del XIII e il XV secolo. Questa speciale impaginazione consente di ospitare una grande quantità di testo in uno spazio ridotto e la lettura del testo può procedere senza dover spiegare per intero i fogli. Scritto in Italia alla fine del XIII secolo, il Borg. lat. 355 è l'unico libro pieghevole ad ospitare una ricca miscellanea di testi giuridici ed è anche il più corposo (ora 104 cc.): doveva rappresentare una specie di piccola enciclopedia portatile destinata, con ogni probabilità, a Bartolomeo *de Iordano* da Ferentino, un giudice e notaio legato alla famiglia Caetani che svolse la sua attività tra Italia e Inghilterra negli anni a cavallo tra XIII e XIV secolo.

Si propone qui uno studio sul manufatto, sul suo allestimento, sulla sua origine e sulla sua storia, con un'indagine su natura e funzione dei testi inclusi nella raccolta al fine di ricostruire la cultura, la formazione e soprattutto le esigenze professionali di un giudice dal profilo 'internazionale'.

Parole significative: Borg. Lat. 355, XIII secolo exeunte, Bartolomeo da Ferentino, Manoscritti giuridici, Libro pieghevole.

The codex Borgianus Latinus 355 is a rare and old example of a small folded book where the sheets are folded several times and held together by pliers at one end. This typology of folded book was produced in Europe sometime between the second half of the 13th and the 15th centuries. This particular *mise en page* made it possible to have a large amount of text in a limited space, while the text can be read without the need to fully unfold the sheets. Written in Italy at the end of the 13th century, the Borg. lat. 355 is the only folded book containing a rich miscellanea of legal texts, and it is also the most extensive with 104 folios. It was meant to be a small portable encyclopaedia probably intended for Bartolomeo *de Iordano* da Ferentino, a judge and notary linked to the Caetani family. He carried out his activity in Italy and England between the 13th and 14th centuries.

This contribution aims to study the making of the codex, its origins and history. In particular, it intends to present nature and function of the texts included in the collection, in order to reconstruct the culture, training and the professional needs of a judge with an 'international' profile.

Keywords: Borg. Lat. 355, Late 13th Century, Bartolomeo da Ferentino, Legal Manuscripts, Folded Book.



Fildesmido da Mogliano e i signori di Sant'Angelo: processi e liti tra domini locali nella Marca della prima metà del XIII secolo

Stefano Degli Esposti
stefano.degliesposti@beniculturali.it

Il ricorso alla giustizia pubblica da parte di dinastie signorili nella Marca della prima metà del XIII secolo costituisce un elemento di rottura con il passato anche per il coinvolgimento di un potere centrale legittimante in precedenza inesistente, il Papato.

Il diritto di amministrare la giustizia è una delle più importanti prerogative pubblicistiche che i signori esercitano all'interno delle loro comunità (*placitum et distric-tum*)¹. Diversa è la gestione della giustizia non confinata agli ambiti puramente locali e delegata ad autorità superiori (in alcuni casi potenti enti religiosi) o al potere centrale stesso che incarica giusperiti per portare avanti le inchieste su un distretto. In alcuni casi giurisdicenti nelle cause civili sono i *domini loci* stessi, i delegati pontifici o i consoli dei comuni, mentre in materia penale sono, almeno fino alla morte di Federico II, i gastaldi, gli agenti signorili, i vicari o gli scarioni imperiali².

Nel 1202 ha luogo la spartizione dei beni di un signore della montagna fermana, Trasmondo di Bonconte, signore del castello di Sant'Angelo in Pontano³. Nel 1232 un altro importante signore territoriale, Fildesmido da Mogliano, si rivolge a uno dei primi rettori della Marca, Milone di Beauvais, rivendicando una parte dell'eredità che sarebbe di sua spettanza in quanto un suo defunto figlio, Bonconte, si è precedentemente imparentato con i signori di Sant'Angelo. Questo caso giudiziario risulta uno fra i primi documentati dopo la nomina di un rettore da parte del papa. La disputa continua per anni, con un primo appello risoltosi nello stesso 1232, successive sentenze nel 1234 e nel 1236 e un'ulteriore richiesta di giustizia all'autorità imperiale nel 1242. La vicenda sembra chiudersi nel 1263 con l'assegnazione del *castrum* di Sant'Angelo a Rinaldo di Brunforte, nipote di Fildesmido da Mogliano e con la proclamazione subito dopo da parte degli abitanti di Sant'Angelo del comune di castello.

¹ FIORE 2010, pp. 197-235; MERIGGI 2005; TIBERINI 1999; PROVERO 1998, pp. 151-182.

² MAIRE VIGUEUR 1994, pp. 381-403.

³ Si segnala a livello locale il contributo di CAPPONI 1992.

Questa indagine nasce dalla consapevolezza del valore della documentazione inedita fermana, in gran parte ancora inesplorata, e dalla volontà di indagare il ruolo del notaio quale mediatore, selezionatore di fatti e ricordi, sintetizzatore di deposizioni e rivendicazioni dei testimoni parlanti⁴.

Nel tentativo di ricostruire l'attività dei notai, l'analisi degli atti giudiziari fa emergere informazioni interessanti in merito ai rapporti tra questi ultimi e i signori locali. Le carte riflettono una delle massime espressioni delle prerogative pubbliche signorili e documentano il coinvolgimento degli stessi *domini* in controversie destinate a trascinarsi non raramente per tempi lunghi. La scelta di analizzare un processo in cui è coinvolto Fildesmido da Mogliano deriva sia dal suo personale prestigio, sia dal quantitativo di documenti conservati, che coprono un ampio arco cronologico, ma anche dal buon livello paleografico del primo atto preso in considerazione che colloca il notaio rogante tra i migliori della sua epoca.

Il lavoro si sviluppa attraverso la disamina di una cinquantina di unità documentarie conservate presso l'Archivio di Stato di Fermo con particolare attenzione ai notai. La maggior parte delle carte sono completamente inedite e la loro disposizione all'interno del Fondo Diplomatico ha richiesto un impegno di identificazione e ordinamento (ideale) estremamente difficoltoso sia per lo stato archivistico originario del Diplomatico, sia per la conservazione di alcune unità, che per la complessità storico-giuridica dell'argomento trattato.

1. *Tra Papato e Impero: un contesto storico complicato*

Nel periodo compreso tra la morte di Enrico VI (1197) e la battaglia di Tagliacozzo (1268) la Marca è una zona strategica di grande importanza e oggetto di un'intensa attività politico-amministrativa⁵. L'alternanza tra potere pontificio e imperiale dei primi decenni del XIII secolo contribuisce a rendere difficoltosa la comprensione delle fasi dei diversi procedimenti giudiziari che contrappongono alcuni signori nell'area della diocesi fermana⁶.

⁴ WICKHAM 2000, p. 41.

⁵ FIORE 2004, pp. 31-60.

⁶ Grazie ad azioni militari e alla debolezza dei comuni urbani (con alcune rare eccezioni come Perugia e Ancona), gli Svevi e i loro rappresentanti locali riescono tra XII e XIII secolo a costruire una struttura politica e amministrativa in grado di condizionare le dinamiche politiche locali. Uno scontro con il potere pontificio – la cui sovranità dall'epoca di Innocenzo III in poi, risulta riconosciuta dai comuni insieme a obblighi di natura fiscale – avviene solo dal 1239. MAIRE VIGUEUR 1994, pp. 381-403.

Allo stato attuale degli studi è stato sostenuto che in ambito imperiale *baiuli* e giudici non sembrano garantire una copertura adeguata alle richieste di giustizia. Sul versante pontificio non sempre chiare risultano le competenze del funzionario che rappresenta il pontefice a livello locale⁷.

L'elezione del primo rettore della Marca nella persona di Enrico da Parignano tra il 1229 e il 1230 costituisce una svolta anche per i signori territoriali, che all'epoca risultano quasi interamente schierati dalla parte dell'Impero⁸. La pace di S. Germano del 1230 con cui l'Imperatore rinuncia a tutti i suoi diritti sulla Marca e promette di non invadere altre terre della Chiesa, porta allo scioglimento della prima scomunica del 1227. Le successive alterne vicende politiche non consentono di ricostruire il quadro completo dell'apparato funzionariale imperiale e anche la giustizia risente profondamente di questa situazione articolata⁹.

Il caso si inserisce nella zona grigia appena descritta in quanto l'amministrazione della giustizia (pontificia o imperiale) non è ancora pienamente strutturata, né vi sono tra XI e XII secolo fonti tali da disporre di un quadro accettabile del progresso, e le contese dell'area, in base alla documentazione superstite, si risolvevano rivolgendosi prevalentemente alle autorità più prestigiose del tempo, l'abate di Fiastra e il vescovo di Fermo secondo consuetudini risalenti all'alto medioevo¹⁰.

2. *Notai, patrimonio e curia di Fildesmido da Mogliano*

Fildesmido da Mogliano svolge un'intensa azione politica tra la fine del secolo XII e la prima metà del successivo¹¹. È uno dei protagonisti del Ghibellinismo delle Marche, sul piano personale i suoi numerosi incarichi lo portano ad accumulare un ingente patrimonio fondiario senza trovare rivali nella zona nord-occidentale del territorio fermano in un'area compresa tra il corso dei fiumi Fiastra e Tenna. Alla sua morte i suoi due parenti più prossimi, il figlio Ruggero e il nipote Rinaldo, ereditano più di una ventina di castelli su cui esercitano un controllo di tipo bannale.

⁷ *Ibidem*.

⁸ HAGEMANN 1972, pp. 27-44, in particolare p. 42; VILLANI 2000, pp. 423-495, MAIRE VIGUEUR 1994, pp. 381-403. I comuni della Marca dividono la loro lealtà tra i due contendenti, muovendosi spesso disinvoltamente da uno schieramento all'altro, al contrario dell'aristocrazia rurale solitamente vicina all'Imperatore.

⁹ OHLIG 1936; WALEY 1961, in particolare p. 101, 108; VILLANI 1991, pp. 109-231.

¹⁰ SERGI 2013, pp. 137-160.

¹¹ ALLEVI 1972, pp. 122-184; PACINI 1989, pp. 159-162; PACINI 2005, pp. 215-261.

Il suo lungo periodo di attività pubblica è connotato da una discreta produzione documentaria, attualmente dispersa in vari archivi delle Marche. Il primo ricordo del signore si trova nelle carte di Fiastra dove compare nel 1191 insieme al padre, il conte Rinaldo di Falerone, alla madre Floresenda e al fratello Ruggero in occasione di una disputa con i conti di Villamagna per il possesso di alcuni beni posti nella stessa *curtis* di Villamagna nei pressi dell'abbazia¹². È il Fondo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Fermo che contiene il nucleo più ricco di carte relative a Fildesmido, dove più di un terzo dei documenti coevi (circa 140 pergamene tra il 1198 e il 1251) lo riguardano direttamente o indirettamente¹³. Il materiale infatti è confluito presso l'Archivio del comune quando il discendente, Rinaldo il giovane, si trasferisce a Fermo. La carriera politica del *dominus* è stata approfondita¹⁴ anche se, vista l'epoca, il processo di formazione della sua signoria presenta ancora aspetti poco chiari, ma, nelle carte conservate, essa risulta già pienamente strutturata con clientele armate e un potere di prelievo non limitato al solo sfruttamento fondiario e in grado di estendersi alla popolazione. Per avere un'idea dell'estensione del suo *dominatus* è opportuno citare una divisione del 1244 dei suoi beni signorili al figlio Ruggero posti nei pressi di Mogliano e al nipote Rinaldo posti nei pressi di Brunforte. Vista la sua intraprendenza è verosimile pensare che negli anni successivi egli accumuli ulteriori beni, pertanto, la stima patrimoniale è da ritenersi in difetto. L'analisi del documento colloca Fildesmido nel novero dei grandi signori territoriali che esercitano il loro dominio su un ampio territorio e una ventina di *castra* (Fig. 1)¹⁵.

Per indagare il rapporto tra il signore e i notai è necessario affrontare a grandi linee alcuni caratteri del suo *dominatus*: la rete sociale che lo circonda non sempre è chiaramente documentata, un esempio di sottomissione vassallatica si può ricordare nel 1228 quando Gentile di Bertolana nel *castrum* di Brunforte (nel territorio di Sarnano) giura fedeltà al signore moglianesi e promette di non aderire a nessun'altra comunanza (la carta è rogata dal notaio Bonsegno, spesso ricordato nel contributo). In caso di mancata osservanza delle promesse tutti i beni (allodiali e non) passano al signore *pleno iure*¹⁶.

¹² *Carte di Fiastra* II, docc. nn. 92-94, pp. 141-147.

¹³ Per avere un'idea della complicata situazione del Diplomatico fermano si veda DEGLI ESPOSTI 2019, pp. 270-284.

¹⁴ Si veda il quadro di sintesi in PACINI 2005, pp. 215-261.

¹⁵ Non per tutti è stato possibile identificare il processo di acquisizione di tutti i beni nel Diplomatico fermano. Il controllo di un simile numero di *castra* colloca Fildesmido e la sua famiglia nella più alta gerarchia del dominato signorile del Centro Italia, per un confronto si veda TIBERINI 1999, pp. 231-300; COLLAVINI 2011.

¹⁶ Fermo, Archivio di Stato (ASFm), *Fondo Diplomatico*, doc. n. 1551 il giuramento è molto evocativo, « promitto vestros amicos tenere pro amicis et vestros inimicos tenere pro inimicis et guerram et pacem facere ad vestrum mandatum ».




Fig. 1 - Località citate nel testo e divisione dei beni tra gli eredi di Fildesmido da Mogliano (carta a cura dell'autore realizzata con il programma QGis).

Tra i notai che ricorrono più spesso nella documentazione emergono Maurizio di Brunforte e Bonsego. Il primo roga quattro documenti tra il 1200 e il 1225¹⁷ ed è attestato in varie occasioni nelle carte di Fiastra: nel 1196¹⁸, nel 1208 a Mogliano¹⁹, nuovamente a Mogliano nel 1221 e nel 1225 nell'abbazia di Fiastra per beni posti a Moglianello²⁰. Il secondo nove documenti tra il 1213 e il 1235 circa, sei dei quali sono conservati presso l'Archivio fermano, gli altri a Piobbico (abbazia nel territorio di Sarnano e controllata dal signore di Brunforte)²¹. Bonsego non lascia traccia a Fia-

¹⁷ ASFm, *Fondo Diplomatico*, docc. nn. 2122, 81, 1358, 113.

¹⁸ *Carte di Fiastra* I, doc. n. 75, pp. 144-149; *ibidem* II, doc. n. 93, pp. 143-146.

¹⁹ *Ibidem* III, docc. nn. 72, 74, 75, pp. 97, 99-102.

²⁰ *Ibidem* IV, docc. nn. 58, 130, pp. 93-94, 212-213.

²¹ ASFm, *Fondo Diplomatico*, docc. nn. 83, 107, 1335, 1551, 1552, 2297; Sarnano, Archivio Storico Comunale (ASCS), *Fondo Abbazia di Piobbico*, docc. nn. 2-4, in tutti e tre gli atti si tratta di beni posti a Brunforte, tre atti tra il 1220, il 1223 e il 1229.

stra, né dichiara la sua provenienza, ma in tre documenti da lui rogati, Fildesmido viene definito *sapiens*, giudizio di merito molto netto pur nell'aridità delle formule notarili. È plausibile che il notaio provenga dal territorio signorile proprio come Maurizio anche se non lo ricorda mai. Va rilevato anche che non sempre la data topica ci consente di collocare gli atti nel cuore del *dominatus* di Fildesmido a Brunforte o Mogliano. In questi anni, a fronte di una documentazione poco numerosa si registrano notai incaricati di rogare i documenti per enti territoriali come l'abbazia di Piobbico o di Sant'Anastasio e che sono al contempo attivi nel territorio rogando atti privati come nel caso del citato Bonsegno²². La modalità con cui il signore cerca di accaparrarsi il patrimonio di alcuni signori limitrofi ne mette in evidenza sia i rapporti interpersonali che le mire espansionistiche: si possono ricordare i tentativi di impossessarsi del *castrum* di Malvicino a danno di un signore fondiario, Ugucione di Malvicino in costante contrasto con i signori rurali di Falerone, dalla cui consorzeria Fildesmido stesso proviene²³.

Negli stessi anni Fildesmido è protagonista di una disputa al cospetto di Azzo VII marchese della Marca di Ancona per la ribellione di alcuni valvassori di Loro Piceno²⁴. La disputa riguarda diritti e beni che alcuni di essi godono tra Mogliano, Loro e Montansone (nei pressi di Mogliano). L'incarico di imbastire il procedimento viene assunto dal vicario Paolo Traversari di Osimo che chiama un giudice cremonese Meliorato Capelle, il quale a sua volta si avvale di un notaio osimano, Giovanni di

²² Ad esempio oltre al caso di Bonisgno per Piobbico, per l'abbazia di Sant'Anastasio di Amandola il notaio *Iohannes* è incaricato di rogare varie carte: *Memorie storiche* 1891, II, docc. nn. 16, 19-22, 24, pp. 18-24.

²³ Nel 1200 Ugucione di Malvicino presta giuramento di fedeltà a Fildesmido e a Rinaldo di Monteverde, figlio di Ferro (dei signori di Falerone e cugino di Fildesmido) in un atto rogato dal notaio Maurizio. I contrasti cui si fa cenno in un ulteriore giuramento del 1213 fanno pensare a una situazione di alta tensione tra le famiglie (la fonte fa cenno espressamente a uno stato di *guerra*). Nel 1215 Rinaldo di Monteverde denuncia il tentativo di Fildesmido di impossessarsi di beni posti a Malvicino e Balzo, due *castra* posti a ridosso del distretto del più importante Brunforte, il cui controllo è fondamentale per l'esercizio della supremazia sul territorio. Nel 1218 i figli di Ugucione, Ruggero e Ofreducio, per porre un freno alle mire espansionistiche del fratello Rinaldo di Malvicino fanno rogare allo stesso notaio Maurizio in una chiesa del *castrum* di Mogliano una donazione di parte del *castrum* di Malvicino a Fildesmido, in questo modo si mettono dalla parte del signore più potente tutelandosi dalle angherie del loro consanguineo, in precedenza dirette allo stesso Fildesmido. La zona risulta, pertanto, contesa tra membri della famiglia di Fildesmido e altri signori radicati su un territorio con possedimenti limitati. Nel 1229 lo stesso Rinaldo da Monteverde vende al Moglianese una parte del *castrum* di Brunforte per 143 lire ravennati. Visti i precedenti, la compravendita sembra un esito assai più vantaggioso della semplice donazione.

²⁴ ANGIOLINI 2019, pp. 1-37.

Matteo, scelta dettata probabilmente dalla provenienza dello stesso vicario²⁵. Non si conserva una vera e propria sentenza, ma 8 libelli cuciti insieme e rogati dal notaio nel medesimo giorno con cui il giudice sembra ripartire i possedimenti attribuendone metà ai vassalli e l'altra metà allo stesso Fildesmido e ai signori di Falerone²⁶.

Queste controversie delineano un'attitudine della politica del *dominus* apparentemente più orientata a intraprendere cause giudiziarie che azioni violente.

3. *L'antefatto alla causa*

Opposti a Fildesmido da Mogliano, i signori di Sant'Angelo provengono da una famiglia comitale che prende il nome dal castello omonimo posto tra Salino e Tennacola e presumibilmente esercita il dominio su un territorio limitato al centro fortificato e ai due insediamenti limitrofi di Colcarnale e Monte Fermano (Fig. 2)²⁷. Si configura pertanto una consorzeria che ricopre la carica comitale al tempo di Gerardo e dei figli Bove, Trasmondo, Gerardo e Bonconte e che manifesta mire espansionistiche nei *castra* della zona, ma non riesce a concretizzarle anche a causa di un considerevole frazionamento interno. In un testamento del 1202, vergato per mano del notaio Alberto, il conte Trasmondo designa come sue eredi le tre figlie femmine Marsibilia, Matia e Monaldesca e in caso di morte il nipote Bonconte²⁸. Dalla successione, tuttavia, sembra presto esclusa la figlia Marsibilia, forse morta precocemente, a vantaggio del predetto Bonconte²⁹. Le divisioni consortili mostrano l'assetto insediativo della signoria: Trasmondo sembra controllare il *castrum* di Sant'Angelo con una casa e il *palatium*, il ramo di Bove è attestato in prevalenza a Colcarnale, quello di Girardo a Montefirmano. Visto il valore e l'importanza del centro della signoria è probabile che la zona signorile del *castrum* con

²⁵ Il notaio è presente anche in una delle carte di Fiastra nel 1225, *Carte di Fiastra* IV, doc. n.129, pp. 210-212 e nel 1219 nel *Libro Rosso di Osimo*, doc. n. 105, pp. 151-152.

²⁶ Le carte si conservano presso l'Archivio storico comunale di Mogliano, alcune osservazioni in PACINI 2005, pp. 215-261.

²⁷ Per un inquadramento della famiglia si veda. CAPPONI 1992; ASFm, *Fondo Diplomatico*, doc. n. 2263; Nella seconda metà del XII secolo il conte Gerardo ha 8 figli, solo 4 dei quali presentano interessi sul territorio: Bove, Trasmondo, Girardo e Bonconte. Non si è conservato il testamento di Gerardo, ma altri documenti da cui è possibile cercare di ricostruire parte del patrimonio familiare. Risulta però evidente come la famiglia controlli un'area posta nel cuore dei futuri possedimenti di Fildesmido. Nel 1210 assistiamo a un accordo tra due rami della famiglia che porta alla divisione del patrimonio tra Bonconte e i figli di Girardo che ha un patrimonio sparso tra la nativa Foligno e la valle del Fiastra.

²⁸ ASFm, *Fondo Diplomatico*, doc. n. 1711.

²⁹ *Ibidem*, doc. n. 2263.




Fig. 2 - Fermo, Archivio di Stato, doc. n. 2262. Appello rogato dal notaio Mattafellone di Iesi.

il girone e il *palatium* fosse divisa a sua volta in quote. A fronte di una simile ripartizione è probabile tuttavia che con il passare del tempo rivolgimenti e passaggi di tipo ereditario abbiano contribuito a rendere molto fluido un simile assetto³⁰.

Il nostro processo nasce dal tentativo di rivendicazione della parte di Monaldesca a opera di Fildesmido da Mogliano in quanto suo figlio Bonconte è l'ultimo marito della stessa Monaldesca. Gli atti fanno però intuire come le quote spettanti alle figlie di Trasmondo non siano più nelle loro mani, ma siano passate agli altri rami della famiglia, contro cui pertanto Fildesmido si scaglia.

Figura centrale del processo è Monaldesca data in sposa in prime nozze a un signore di Castelvechio, in seconde a Matteo di Pitino e che nel 1218, alla morte di quest'ultimo, si ritira a Montansone vicino a Mogliano, a conferma degli interessi *in loco* dei signori di Sant'Angelo. La stessa Monaldesca è presente nella documentazione in varie compravendite la prima delle quali si data al 1220 (uno degli atti è rogato da Bonsegno)³¹. In questo stesso periodo è probabile che lei stessa e la sorella Matia, dispongano una vendita dei loro beni in favore di Palmerio figlio di Bove per la cifra di 2000 lire³². Presumibilmente dopo il 1223 Monaldesca, alla morte del secondo marito, si risposa in terze nozze con Bonconte, figlio di Fildesmido da Mogliano, a Brunforte³³. Viene infatti detto che la *tenutam vel dominium* dei beni goduti da Paganuccio di Montefortino (figlio del marito di Monaldesca avuto da un altro matrimonio) passano a Fildesmido da Mogliano per volere del padre e dei fratelli, probabile segno di un precedente accordo tra Fildesmido e la consorteria dei signori di Montefortino. Gli atti sono rogati da Bonsegno, notaio citato poco sopra³⁴, che è plausibile sia figura di fiducia di cui Fildesmido si avvale per realizzare il proprio progetto di espansione che deve prevedere anche il controllo dei beni di Monaldesca.

³⁰ *Ibidem*, doc. n. 2270. È possibile che la propensione dei rami di Bove e Girardo ad accaparrarsi i beni delle eredi possa essere dovuta anche al genere delle ereditiere in quanto all'epoca la trasmissione per via testamentaria a eredi donne non deve essere frequente, né ritenuta accettabile.

³¹ *Ibidem*, doc. nn. 637, 1335. Vende i beni, successivamente contesi nel processo, a Paganuccio di Montefortino per la cifra considerevole di 2300 lire di denari lucchesi e realizza così la dote per la figlia di primo letto e affida una somma di 450 lire molto probabilmente per saldare un debito con i signori di Montefortino, a Matteo di Uguccone e al figlio Saladino.

³² *Ibidem*, doc. n. 108, la vendita con indicazione del valore monetario è tratta da una serie di *positiones* di cui si dirà più avanti.

³³ *Ibidem*, doc. n. 1552.

³⁴ *Ibidem*, doc. n. 1552.

Durante il processo tra Fildesmido e i signori di Sant'Angelo vengono messi in dubbio alcuni rapporti di parentela e in un elenco di deposizioni di testimoni un abitante di Mogliano sostiene di aver assistito alle nozze tra Bonconte e Monaldesca e conferma l'appartenenza di quest'ultima alla consorteria dei signori di Sant'Angelo. Un altro testimone originario di Mogliano sostiene che Monaldesca prima del matrimonio abbia abitato a Montefortino, dove è stata vista cavalcare, e non a Montansone, nei pressi di Mogliano dove sarebbe andata dopo la fine del secondo matrimonio³⁵. L'impiego di simili dati desunti da testimonianze orali necessitano di estrema cautela, poiché c'è la possibilità che si tratti di informazioni create *ad hoc* per dare credibilità a una delle parti in causa³⁶. La libertà di fornire dichiarazioni testimoniali non deve essere effettiva e la spontaneità delle affermazioni non può essere data per scontata³⁷.

4. *La causa di primo grado verbalizzata da Petrizolo di Parmesano*

Nella prima metà del XIII secolo la Marca sotto il dominio pontificio vive una fase di crescita economica, mentre la giustizia si dimostra ancora in fase di assestamento³⁸. Si segnala l'assenza di una struttura locale stabile e definita in grado di affrontare le cause giudiziarie in modo sistematico, non vi sono tracce di giustizia signorile (probabilmente affidata solo all'oralità) e l'iniziativa di convocare un giudice si deve al rappresentante del papa sul territorio e al giudice non pare sia associato il notaio. Con il 1232 sembra si registri un cambiamento: i processi vengono gestiti da un apparato dotato di giudici professionisti, probabilmente provenienti da lontano, Oldefredo *legum professor*, il giudice del nostro processo incaricato dal rettore Milone di Beauvais, è il primo tra quelli noti a esercitare nella regione, è presente lo stesso anno in due cause distinte e si avvale in entrambe dello stesso notaio, Petrizolo, proveniente dal centro più importante della zona, Fermo³⁹.

La prima parte del dibattito oggetto di analisi si tiene a Montolmo (attuale Corridonia) e si configura come un processo accusatorio formalizzato tramite la presentazione di vari *libelli* e strutturato dal giudice sotto forma di una successione di deposizioni testimoniali. I due atti iniziali presentano le caratteristiche estrinse-

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ PROVERO 2008, pp. 75-88; VALLERANI 2005, pp. 75-112; WICKHAM 2000; GUYOTJEANNIN 1985, pp. 183-300.

³⁷ PROVERO 2012, pp. 165-171.

³⁸ WALEY 1961, p. 106 e sgg. È presumibile che l'esercizio delle prerogative giurisdizionali da parte del signore non necessitino di una redazione scritta, in quanto non se ne trova traccia.

³⁹ LONDEI 2009, pp. 31-54.

che dei documenti pubblici nei quali si riflette la competenza tecnica di un notaio dotato di formazione giuridico-pratica strutturata. Le carte sono pervenute grazie alla parte accusante e testimoniano la struttura del processo civilistico che richiede l'accertamento di un fatto e la valutazione dei diritti ad esso connessi⁴⁰.

Nel dibattimento entrambe le parti si avvalgono di numerose pergamene presentate al giudice e in alcuni casi di atti con testimonianze dirette di persone presenti agli eventi. La menzione del notaio per identificare il documento sembra un elemento sufficiente a conferire a esso *fides publica*.

È stato possibile reperire più di una decina di carte presentate in giudizio allo scopo di comprovare quanto reclamato e sono ricordati cinque diversi notai oltre a Bonsigno; quello maggiormente attestato è Giovanni, presente in quasi la metà dei documenti. L'elenco di carte e di notai ci induce a pensare che, assai probabilmente, sia andata perduta una parte considerevole della documentazione relativa al processo.

Del notaio Petrizolo di Parmesano restano tre *libelli*⁴¹. In alcuni vengono nominati i procuratori, il più significativo, però contiene un elenco di *positiones* in cui vengono riportati i possedimenti dei signori di Sant'Angelo e Giovanni di Bove, il fratello Tommaso e il nipote Rinaldo che sostengono di possedere un terzo del *castrum* di Sant'Angelo, mentre una quarta parte, costituita dal girone del *castrum*, sarebbe di pertinenza dello stesso Giovanni, come i beni posti nel girone di Mogliano insieme ad altri gravati da diritti signorili ubicati a Mogliano, in precedenza di Gentile di Bove⁴². Fildesmido contesta la veridicità di tali affermazioni convocando Monaldesca e Matia alla presenza di Tommaso, Giovanni, Bove e Rinaldo. In tale occasione il signore di Mogliano afferma che le terre contestate erano di Trasmondo. Sostiene inoltre che il *castrum* di Sant'Angelo era diviso tra Bove, Trasmondo e Bonconte. Per ribadire i rapporti di parentela e smentire le pretese dei figli di Bove vengono ricordati gli antenati, il conte Gerardo e la contessa Biancofiore, genitori di Trasmondo e tutti i loro figli, compresi coloro che non godono di alcun diritto di successione. La carta è molto utile per ricostruire la genealogia dei signori di Sant'Angelo⁴³.

Come accennato, la causa è intentata da Fildesmido contro due rami della famiglia dei signori di Sant'Angelo. I *libelli* prodotti sono due stilati nel medesimo

⁴⁰ VALLERANI 2005, p. 77 e sgg.

⁴¹ ASFm, *Fondo Diplomatico*, docc. nn. 2269, 2297.

⁴² *Ibidem*, doc. n. 2269.

⁴³ Le pergamene analizzate sono le seguenti: 1693 esecuzione sentenza, 1730 (raccolta di testimoni), 1731 (elenco di 8 testimonianze), 2261 (sentenza primo grado), 2269 (deposizioni), 2270 (deposizioni), 2297 (nomina dei procuratori).

giorno dallo stesso notaio Petrizolo di Parmesano. Entrambi gli atti iniziano con la richiesta di Fildesmido alla controparte di entrare in possesso di *omnia que tenet in castro Sancti Angeli et eius curte de bonis quondam Trasmundi*, una ventina di mansi con i relativi vassalli, la terza parte della stessa signoria, la *iurisdictio* sul *castrum* di Sant'Angelo, la terza parte del *castrum* di Colcarnale e il pignoramento di una dote del valore di 100 lire. Ai figli di Bove, Tommaso e Giovanni, e ai suoi nipoti Bove e Rinaldo, figli di Palmerio, Fildesmido attraverso un suo procuratore contesta i beni della parte di Monaldesca passati con una *cessionem* rogata dal notaio Bonsegno nelle mani dello stesso Fildesmido e allo stesso modo i possessi della parte di Matia nelle sue mani tramite il figlio Todino e rogata dal notaio Salimbene.

In tutta risposta i figli e i nipoti di Bove presentano tre atti che avvalorano la proprietà dei beni contesi da più di una trentina d'anni come effetto di una sorta di diritto di usucapione sulle terre. Esibiscono infatti alcune carte con le quali Todino, figlio di Andrea e Matia e Monaldesca avrebbero ceduto loro le terre trent'anni prima. I signori di Sant'Angelo portano inoltre una carta rogata dal notaio Giovanni in cui Monaldesca conferma la cessione precedente invalidando le donazioni successive.

A sua volta Fildesmido contesta il testamento di Trasmondo non insistendo mai sull'illegittimità dello stesso, ma facendo notare che il possesso delle terre di Monaldesca e Matia è stato restituito ai signori di Sant'Angelo da meno di trent'anni e che molti testimoni possono affermarlo e rivendica la dote di Catania moglie di Gentile.

A tali pretese i nipoti di Bove, in un atto rogato da Giovanni, sostengono che Catania non sia la moglie di Gentile e che, pertanto, lo stesso Gentile non possa godere della dote.

Il giudice rileva una cessione fatta da Todino a Fildesmido e contro cui nulla possono i figli di Bove, in quanto il signore di Mogliano è in grado di dimostrare che al momento della cessione essi non erano presenti. Perciò i figli di Bove sono condannati a restituire una parte dei vassalli e dei mansi in precedenza usurpati alla stessa Matia e a Todino, e alla restituzione di signoria e giurisdizioni e a pagare una multa di 50 lire volterrane, oltre ai beni sulla quota di Trasmondo di proprietà di Monaldesca e per la distruzione del palazzo di Trasmondo, il cui valore era di tre volte tanto. Fildesmido viene condannato a pagare 100 lire ravennati per la citata dote di Catania che risultava illegittima, in quanto non risultava sposata con Gentile di Bove. La sentenza è emessa nel marzo del 1232 a Corridonia nella casa di Giberto di Petriolo, la cui famiglia è molto vicina a quella di Fildesmido⁴⁴.

⁴⁴ *Ibidem*, doc. n. 2261.

Con il secondo atto fatto rogare lo stesso giorno del 1232, Fildesmido avanza pretese nei confronti di tre dei cinque figli di Girardo, Guglielmo, Armaleo e Napoleone, e dei due figli di Offreduccio (presumibilmente morto), Angeluccio e Leonuccio, nipoti dello stesso Girardo. Il signore di Mogliano utilizza la stessa modalità impiegata nei confronti dei figli e nipoti di Bove pretendendo in un atto rogato dallo stesso Petrizolo i beni posti nel *castrum* e nella *curtis* di Sant'Angelo di proprietà di Trasmondo, comprese un'altra ventina di famiglie con i relativi *mansi* destinate a diventare vassalli del signore, la terza parte della signoria, il giuspatronato sulla chiesa di S. Salvatore, la giurisdizione sul *castrum* di Sant'Angelo e due noni del *castrum* di Monte Fermano (centro fortificato già citato e posto nei pressi di Sant'Angelo)⁴⁵. Fildesmido dichiara inoltre che i beni da lui richiesti sono stati ceduti da Trasmondo a Monaldesca e Todino e soltanto in via consuetudinaria sono rimasti di possesso degli altri signori di Sant'Angelo. Rispetto all'atto precedente, in quest'ultimo i *libelli* vengono mostrati come prove riassuntive e cursorie.

Il giudice assolve i figli di Girardo e certifica che Monaldesca ha ceduto i beni prima ai figli di Bove (e nello specifico a Gentile) e soltanto in seguito a Fildesmido⁴⁶. Visto l'esito, il Moglianese lo stesso giorno richiede una sentenza d'appello.

Degno di interesse è il notaio che roga le due sentenze, Petrizolo di Parmesano. La sua scrittura è chiara e posata, arricchita da alcuni elementi di ricercatezza ed elaborazione formale (tra cui una lettera iniziale di formato grande, allungata e decorata, l'utilizzo di maiuscole che ricordano la scrittura onciale oppure le *litterae elongatae* per alcune parole), la pergamena con la sentenza di primo grado è di grande dimensione (83 x 50 cm) con il testo che occupa tutto lo spazio disponibile senza lasciare margini. Non pare si rinvenivano elementi di scrittura cancelleresca, ma tali caratteri lo connotano come notaio di alto profilo la cui attività è attestata nel Fermano tra il 1230 e il 1247. Da ricerche effettuate negli archivi limitrofi Petrizolo è ricordato in alcune carte di Fiastra in cui dichiara di provenire da Fermo⁴⁷. Il suo nome compare in due carte private del 1230 e del 1239⁴⁸. In un lodo del 1237 da lui rogato è presente Fildesmido da Mogliano, che assieme a Guglielmo di Massa contende a due si-

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ I figli di Bove sono condannati a risarcire Fildesmido con 100 lire ravennati per la dote di Catania e con 50 lire di Volterra, pari a un terzo dell'eredità di Trasmondo che spetta a Matia, a titolo di risarcimento per la demolizione di un palazzo e di una casa da parte dei Santangiolesi in quanto emblema del potere signorile.

⁴⁷ *Carte di Fiastra V*, doc. n. 149, pp. 272-273.

⁴⁸ *Carte di Fiastra IV*, doc. n. 219, p. 354; *Carte di Fiastra VI*, doc. n. 38, pp. 73-74.

gnori locali Tebaldo e Gualtiero alcune terre, uomini e vassalli connessi alla costituzione di una dote⁴⁹. È possibile che sia lo stesso notaio documentato nel seguito del giudice Pietro da Medicina intorno all'anno 1235 in alcuni atti conservati presso l'Archivio storico comunale di Montegiorgio⁵⁰. Nel 1247 alcuni signori di Falerone acquistano il *castrum* di Poggio S. Costanzo (nel territorio di San Ginesio) e Fildesmido si avvale della competenza dello stesso Petrizolo per avere condizioni vantaggiose dalla compravendita⁵¹. L'associazione dello stesso notaio al giudice Oldofredo, si rinviene in una carta rogata a S. Vittoria in occasione di una disputa tra il priore dell'abate di Farfa e un cappellano che ha usurpato una chiesa di proprietà farfense⁵². In merito va inoltre osservato come il giudice sia convocato dal rettore della Marca a decidere entro un territorio da lui precisato e comprendente gran parte della Marca meridionale tra Fermo, Farfa e Ascoli una delle aree di competenza territoriale in cui è divisa la regione, ma che raramente vengono specificate⁵³. In questa circostanza è riportata anche la quietanza di pagamento con cui il giudice e il notaio ricevono il compenso⁵⁴. Indubbiamente due soli atti sono pochi per fare ulteriori considerazioni, pare opportuno sottolineare la fase precoce e di incubazione della giustizia pontificia in cui il nome del giudice è legato al nome del rettore quasi facesse parte della sua *curia*⁵⁵.

In gran parte dei dieci atti superstiti e rogati da Petrizolo di Parmesano è presente Fildesmido, segno, probabilmente, di un rapporto con il *dominus*.

Nel nostro processo il notaio si dichiara semplicemente *imperiali auctoritate notarius*, rivelando la sua funzione pubblica legata alla curia del giudice. Viene pertanto rivelata l'origine della sua patente notarile, ma non la funzione pubblica di componente del tribunale pontificio. Pare probabile, pertanto, che il giudice delegato non abbia una propria cancelleria, ma utilizzi notai locali. Con il consolidarsi del potere pontificio anche l'amministrazione giudiziaria si organizza in forme più stabili e compiute, ma senza connotare la sua provenienza.

⁴⁹ *Carte di Fiastra V*, doc. n. 149, pp. 272-273.

⁵⁰ HAGEMANN 2011, p. 131.

⁵¹ CICONI 2006, pp. 9-53, edizione del documento a pp. 39-41.

⁵² *Antichità picene*, XXIX, doc. n. XXXIII, pp. 77-78.

⁵³ MAIRE VIGUEUR 1994, p. 391 e sgg.

⁵⁴ *Antichità picene*, XXIX, doc. n. XXXIV, p. 78.

⁵⁵ ASFm, *Fondo Diplomatico*, doc. n. 108.

5. *L'appello rogato dal notaio Mattafellone*

La disputa viene portata avanti con varie querele da cui emergono alcune questioni legate alla gestione del territorio quali il controllo dei campi, dei coloni e dell'insediamento vero e proprio, oltre al giuspatronato sulla chiesa, uno degli aspetti maggiormente legati alla giurisdizione del signore⁵⁶.

Il ramo santangiolese dei figli di Bove e dei figli di Girardo dichiara di avere acquistato i beni contesi tramite una sorta di usucapione alla morte prematura dei discendenti di Trasmondo⁵⁷. Non sono però ancora detenuti a titolo di piena proprietà in quanto sono passati meno di trent'anni. All'epoca Monaldesca è ancora viva, Matia e il marito Andrea sono morti, ma le loro proprietà sono gestite dal figlio Todino⁵⁸.

Papa Gregorio IX rimette la sentenza nelle mani di un collegio giudicante composto da tre membri: Severino vescovo di Jesi, Giacomo vescovo di Senigallia e Manente prevosto di S. Giovanni di Petriolo (Fig. 2)⁵⁹.

Il documento si apre con la menzione della convocazione della commissione. Il *miles* Fildesmido compare insieme ai *nobili viri* Giovanni e Tommaso, figli del defunto Bove e Rinaldo nipote di Bove e figlio di Palmerio per discutere della terza parte dei beni posti nel *castrum* di Sant'Angelo. L'appello viene confermato dal papa ad Anagni nell'agosto dello stesso anno.

Nove sono le pergamene rinvenute e cucite insieme a formare il dossier documentario di cui il notaio ha bisogno per stilare l'atto finale del processo e che ci permettono di arricchire le conoscenze relative ai notai⁶⁰. Le carte pongono alcuni problemi di natura storico-archivistica e necessitano di un ulteriore inquadramento: *in primis* i notai che stipulano i contratti sono due, la documentazione è quasi tutta prodotta dallo stesso notaio incaricato di rogare la sentenza e in diversi casi i notai provvedono a vergare più di un atto su una stessa pergamena. Le testimonianze vengono rogate in diversi luoghi, aspetto interessante in quanto in grado di mettere in evidenza la complessità del processo. La ragione per cui le prime due pergamene siano state cucite insieme alle altre, in quanto scritte un paio di anni più tardi è spiegabile solamente come esito di un intervento successivo sulle pergamene quando si è perso completamente il senso e la scansione temporale dei fatti processuali.

⁵⁶ FIORE 2010, pp. 351-360.

⁵⁷ Le pergamene analizzate sono le seguenti: ASFm, *Fondo Diplomatico*, docc. nn. 2262 (composta da due atti), 2301 (composta da dodici atti).

⁵⁸ *Ibidem*, doc. n. 2261.

⁵⁹ *Ibidem*, doc. n. 2262.

⁶⁰ *Ibidem*, doc. n. 2301.

Nello stesso rotolo si conservano tre atti rogati nel 1232 ad opera del notaio Mattafellone: il primo riguardante un personaggio, Manente di Petriolo, che assieme alla famiglia è possibile sia vassallo di Fildesmido, rogato nel *castrum* di Treia in casa di Giacomo di Alberto; il secondo relativo alla scelta dei due procuratori (Bonafede di San Severino e Roberto da Monterubbiano), è redatto a Osimo nella casa di Matteo di Pansilia; il terzo, scritto nella Cattedrale di Osimo, attesta l'arrivo dei procuratori dopo una proroga richiesta dallo stesso Roberto. In un ulteriore atto stilato a Montefirmano, nei pressi del *castrum* di Sant'Angelo, nel cuore dei possedimenti degli omonimi signori, viene investito del ruolo di procuratore Guglielmo di Gerardo per contrapporsi a Fildesmido da Mogliano⁶¹.

Durante la costituzione delle parti in causa, Fildesmido compare direttamente e per la controparte si presentano in tre, Giovanni, Ponzio, procuratore di Giovanni e Tommaso, e Manente di Petriolo. Il dubbio è che quest'ultimo e i suoi familiari siano vassalli di Fildesmido in quanto possessore di terre nei pressi di Mogliano. Una simile stretta relazione renderebbe il procedimento non valido. Il processo viene aggiornato poco dopo a Chiaravalle di Fiastra ed entrambe le parti eleggono un rappresentante di loro fiducia per esaminare le pregiudiziali: Roberto da Monterubbiano per la famiglia di Sant'Angelo e Bonafede di S. Severino per Fildesmido. A metà novembre compaiono tutte le parti in causa. Il giudice e i testimoni si incontrano e pochi giorni dopo viene pronunciata la sentenza.

Le carte relative al processo sono costituite da una serie di deposizioni di testimoni a favore ora di una parte, ora dell'altra.

La sentenza è pronunciata alla sola presenza di Fildesmido che ottiene quanto richiesto: restituzione di vassalli e terre con una multa comminata ai signori di Sant'Angelo che da 50 lire passa a 150 lire per la distruzione del *castrum* eponimo, la restituzione della dote di Catania di 100 lire e la restituzione della signoria e dei beni un tempo di Trasmondo e un'ulteriore multa di 280 lire oltre che il pagamento di 30 lire di spese legali.

Il parere dei vescovi è messo per iscritto da Mattafellone *tabellio* a Recanati il 27 novembre 1232 alla presenza del solo Fildesmido. Mattafellone è figura nota: in un documento del 1213 trascritto nel Libro Rosso di Jesi lo stesso notaio si dichiara di provenienza jesina e roga a Senigallia un importante accordo tra il comune di Jesi e quello di Senigallia relativo al controllo di alcuni *castra* e al commercio tra i due comuni⁶².

⁶¹ *Ibidem*, il primo atto è datato 20 ottobre, mentre i due successivi al 21 novembre del 1232.

⁶² *Il Libro Rosso di Jesi*. pp. 89-93.

In un elenco di *positiones*, di cui si dirà a breve, emerge come nella seconda metà dell'anno 1232 il rettore della Marca Milone di Beauvais sia assente, probabilmente a seguito di rivolgimenti politici e che la sentenza di appello sia posta nelle mani del giudice Giacomo Argenti o de Tebaldi, figura strettamente legata al rettore tra il 1230 e il 1234 al punto da essere eletto vicario della Marca (oltre che giudice del successore Giovanni Colonna)⁶³. La mancata esecuzione della sentenza, o di parte di essa, probabilmente è la miccia che innesca una catena di cause ulteriori.

6. *La disputa non si conclude*

Alcuni anni dopo la sentenza d'appello, accusatore e accusato vengono chiamati a presentare a loro discrezione alcune affermazioni a un soggetto coinvolto nella *inquisitio* con un impianto dialettico già percepibile in un atto rogato da Petrizolo⁶⁴: si tratta di domande semplici e brevi, con frasi spesso spezzate e relative alla composizione familiare o a parti del processo cui viene risposto in modo positivo o negativo. Tali domande possono essere formulate anche dal giudice e si rivelano utili in quanto mescolano i fatti: quello iniziale si intreccia a quelli secondari come non può avvenire nel corso del dibattimento⁶⁵. Sulla base di entrambi i documenti viene richiesta la ricostruzione della genealogia dei signori di Sant'Angelo, anche nei rami che non sono stati favoriti da beni materiali. A rogare questa carta sembra sia un notaio di prestigio Corrado di Massenago, notaio del cardinale Goffredo di Castiglione, probabilmente al tempo del rettorato di Sinibaldo Fieschi tra il 1234 e il 1239 che interroga probabilmente lo stesso Fildesmido da Mogliano⁶⁶. Il 1236 potrebbe essere un anno preciso per ipotizzare la stesura del documento: si nomina il giudice Leonardo, presente nella curia di Sinibaldo Fieschi e noto dal 1236 tra le carte Fermane. Non è chiaro il ruolo svolto dal cardinal di Castiglione nella Marca, ma si tratta di una pergamena realizzata con grande cura, una scrittura posata e un *ductus* preciso che contribuisce a mettere in luce la complessità del caso presentato. Simili documenti sono utili in quanto, come nelle deposizioni testimoniali, le parti in causa possono esporsi in modo diretto anche se il risultato porta a diverse ricostruzioni del fatto e, vista la faziosità, non può essere considerato completamente affidabile.

⁶³ *Carte di Fiastra V*, docc. nn. 5, 6, 24, 62, 82, 165, pp. 9-11, 50-53, 115-117, 151-159, 300-301.

⁶⁴ ASFm, *Fondo Diplomatico*, doc. n. 2269.

⁶⁵ GIULIANI 1988, pp. 598-614; VALLERANI 2005, pp. 75-112.

⁶⁶ ASFm, *Fondo Diplomatico*, doc. n. 108.

Va notato che prima dell'*inquisitio*, nel 1234, viene coinvolto un nuovo giudice, forse a seguito di una richiesta dello stesso Fildesmido che non riesce ad avere la disponibilità dei beni dei signori di Sant'Angelo⁶⁷. Il controllo sul territorio da parte del signore di Mogliano deve farsi incombente e decisamente scomodo per gli avversari che dai processi precedenti uscivano sconfitti: il grande frazionamento della signoria e l'acquisizione limitata ad alcune quote non deve comunque favorire il signore che sta mettendo in atto una strategia di erosione del patrimonio dei da Sant'Angelo dall'interno.

Gli atti preparatori vengono stilati dal notaio Vualfredo, ricordato in tre pergamene⁶⁸ e dal collega Grisogono di Civitanova che raccoglie ulteriori deposizioni⁶⁹. Entrambi operano per il giudice Teuzo nominato dal rettore Giovanni Colonna⁷⁰. Il notaio Grisogono, su incarico del giudice roga a Macerata in una casa privata sei *libelli* in copia conforme agli originali alla presenza di Amaleo, procuratore dei figli di Bove, raccogliendo le deposizioni dei testimoni presso il monastero di Chiaravalle di Fiastra⁷¹. La sentenza viene rogata agli inizi del 1234 e il giudice Teuzo nomina pubblicamente Leonardo di Recanati con funzione di ufficiale con il compito di riscuotere le multe pecuniarie e verificare l'esatta consistenza e l'identità dei beni pervenuti nelle mani di Fildesmido per immetterlo nel possesso di due noni di Montefirmano⁷².

Dopo la sentenza del 1234 un'altra a stretto giro mostra come l'esito cui il giudice Teuzo è giunto non sia stato rispettato. Viene fatto ricorso all'autorità del pontefice tramite il giudice Leonardo e il notaio Salvatico⁷³. Gli atti preparatori sono rogati ad opera del notaio Giovanni di Alberto di Sarnano, che ne scrive quattro tra il 1233 e il 1236 tutti nel *castrum* di Sant'Angelo o nelle immediate vicinanze⁷⁴. Si tratta con ogni probabilità del notaio di fiducia dei signori di Sant'Angelo, verosimilmente intervenuto per raccogliere i documenti necessari per presentare ricorso al tribunale imperiale contro Fildesmido, ancor prima che si sia pronunciato il giudice

⁶⁷ *Ibidem*, docc. nn. 1689 (sentenza), 2274 (3 carte), 2301 (6 carte).

⁶⁸ *Ibidem*, docc. nn. 1689, 1732, 2274.

⁶⁹ *Ibidem*, doc. n. 2301 (6 pergamene).

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² Si tratta di 310 lire per i beni di Bove e dei nipoti, 510 lire per quelli dei figli di Girardo e per la vigna posta nei pressi di Sant'Angelo.

⁷³ *Ibidem*, docc. nn. 1733, 2264, 2265 (sentenza), 2271, 2274, 2276, 2297 (3 carte).

⁷⁴ *Ibidem*, docc. nn. 1733, 2264, 2297 (2 pergamene).

precedente. Nel 1235 Palmerio di Bove a Colcarnale viene nominato procuratore dei signori di Sant'Angelo⁷⁵. Al 1236 risalgono 6 documenti in cui il procuratore di Fildesmido si fa latore del messaggio del signore che esprime il suo interesse per il controllo di una quota del *castrum* di Montefermano⁷⁶. Come Colcarnale, anche questo piccolo centro nei pressi di Sant'Angelo non deve essere ancora nelle mani di Fildesmido.

Sembra che il signore si presenti in piazza a Sant'Angelo offrendo parte dei beni tolti ai figli di Bove e ai loro nipoti, al migliore offerente con la garanzia dell'appoggio del Rettore della Marca⁷⁷.

La sentenza pronunciata dal giudice ricorda prima le terre di pertinenza dei signori di Sant'Angelo, poi le rivendicazioni di Fildesmido secondo quanto stabilito da Teuzo e le pene pecuniarie della causa di appello di quattro anni prima che non gli sono ancora state corrisposte⁷⁸.

Non è l'ultimo atto di questa controversia: nel 1242 il giudice Nicola di Calvo per conto del vicario imperiale Nicola di Morra raccoglie la *querela* degli eredi di Bove e invia una lettera al suo omologo Roberto di Castiglione per ordinare a Fildesmido di presentarsi o farsi rappresentare entro trenta giorni in curia generale⁷⁹. Il giudice imperiale all'inizio della sentenza ricorda i processi tra Fildesmido stesso e i signori di Sant'Angelo in diretta continuità con quanto stabilito dai colleghi papali. D'altro canto in un periodo di costanti rivolgimenti parrebbe che l'autorità imperiale cerchi una sua legittimazione anche tramite il sostegno a piccoli signori fondari e che il *dominus* più influente segua precipuamente i propri interessi, ignorando volutamente le imposizioni del potere centrale. Difficile tuttavia leggere sulla base di questa catena di eventi una linea politica.

In questo caso la rivendicazione avviene a seguito di uno scontro armato tra i vassalli di Fildesmido e quelli di Tommaso e di Rinalduccio di Palmerio⁸⁰. Le carte di preparazione del processo sono raccolte in un rotolo e sono redatte da quattro notai differenti, in quattro luoghi distinti.

⁷⁵ *Ibidem*, doc. n. 2264.

⁷⁶ *Ibidem*, docc. nn. 1733, 2265, 2274.

⁷⁷ *Ibidem*, doc. n. 2274.

⁷⁸ *Ibidem*, doc. n. 2265.

⁷⁹ *Ibidem*, doc. n. 2277.

⁸⁰ *Ibidem*, doc. n. 1693.

La sentenza viene emessa nel 1244 dal giudice Nicola di Calvo a Macerata. Le multe ottenute riguardano entrambe le parti e ammontano a un totale di 100 lire da un lato e 50 lire dall'altro ⁸¹.

Il contrasto non sembra aver termine, in quanto nella divisione dei beni tra figlio e nipote dello stesso anno, il signore di Mogliano non sembra disporre dei beni dei da Sant'Angelo. Tra i testimoni del documento figurano alcuni membri della famiglia di Sant'Angelo, tra cui lo stesso Trasmondo di Buonconte, Armoleo e Napoleone figli di Girardo, all'epoca probabilmente vicini al signore di Mogliano e contrapposti agli altri membri della consorteria santangiolese.

Nella documentazione successiva è possibile trovare ulteriori tracce della famiglia dei signori di Sant'Angelo, il cui patrimonio si va progressivamente riducendo. Nel 1242 la consorteria, forse perché costretta, cede porzioni modeste del territorio controllato: per 6 lire ravennati a un privato, in un luogo non specificato ⁸², alcuni beni nella *curia* del *castrum* di Giuffone, nel territorio di San Ginesio nella cui zona devono aver tentato di espandersi ⁸³, per 8 lire ravennati nel 1250 e nel 1252 ricevono da Rinaldo di Brunforte, nipote di Fildesmido, 40 staie di grano ⁸⁴.

Lo stesso Rinaldo in una piccola carta sciolta ricorda come il nonno abbia esercitato per una cinquantina d'anni il controllo su un terzo del girone del *castrum* di Sant'Angelo e il patronato sulla chiesa sommitale di S. Pietro di Posmonte e che lui stesso ne sia successivamente entrato in possesso ⁸⁵. Nonostante ciò il contrasto è ancora acceso e nel 1253, dopo alcuni anni di pausa la contesa non sembra ancora risolta. Sono cambiati gli attori, Trasmondo di Sant'Angelo (forse lo stesso figlio di Buonconte di cui si è detto poco fa) e lo stesso Rinaldo di Brunforte, ma i beni oggetto della disputa sono sempre gli stessi: le proprietà di Monaldesca madre dello stesso Rinaldo poste nei *castra*, nella *curia* e nel *districtum* di Gualdo e Sant'Angelo e le terre poste nei *castra*, nella *curia* e nel *districtum* di Gualdo, Mogliano e Sant'Angelo nelle mani di Todino, figlio di Andrea e marito della zia di Rinaldo, Matia. Il ricorso alla giustizia pubblica e la ricerca di un compromesso tra le parti non è garanzia di una soluzione futura, come testimoniato nel nostro caso dal ricor-

⁸¹ *Ibidem*, doc. n. 1327.

⁸² *Ibidem*, doc. n. 2294.

⁸³ Non reperito nel Diplomatico fermano, ma presente in trascrizione in *Cronache di Fermo*, doc. n. 134, pp. 377-378.

⁸⁴ ASFm, *Fondo Diplomatico*, doc. n. 100.

⁸⁵ *Ibidem*, doc. n. 2267.

so a una soluzione arbitrale, pratica più consona e frequente nei casi di giustizia signorile⁸⁶. L'arbitrato si svolge nei pressi di Sant'Angelo ed è affidato al giudice Rinaldo di Bucchiano. In questo caso il contrasto sembra essere molto più rapido, le parti sono d'accordo, la formula è molto snella e non comporta l'organizzazione di un vero e proprio procedimento, nonostante sia coinvolto un giudice (e non un importante esponente dell'aristocrazia del tempo laico o religioso a fare da arbitro). I tempi sono indicativi: è passato meno di un anno dalla morte di Fildesmido e Rinaldo, il suo erede, è probabile cerchi di rivendicare la proprietà dei beni⁸⁷.

Una volta percorso questo lungo cammino di vie legali, nel 1263 la vicenda sembra concludersi: Rinaldo di Brunforte riceve in dono il *castrum* di Sant'Angelo con alcuni diritti bannali (*omnibus vassallis, possessionibus, iuribus, rationibus, iustitiis et honoribus*) direttamente da Corrado Capece, capitano di Manfredi e vicario generale della Marca che fa sostare le proprie truppe proprio a Sant'Angelo per la ribellione di Trasmondo di Buonconte, Rinaldo e Tommaso nipoti di Bove, evidentemente passati dalla parte di Urbano IV⁸⁸. Con un'azione militare il condottiero ghibellino pone fine a decenni di contrasti giuridici e non solo. Poco dopo la partenza del contingente, in un clima di grande confusione, i vassalli dei signori di Sant'Angelo riescono a loro volta a ribellarsi e a proclamare nello stesso anno un efimero comune di castello⁸⁹, segno che lotte e rivolgimenti non sono ancora finiti. Da quel momento in poi, tuttavia, non troviamo indicazioni di ulteriori rapporti tra il *castrum* di Sant'Angelo e i signori di Brunforte e non se ne trova più traccia nel testamento di Rinaldo.

7. Considerazioni conclusive

La catena di cause di cui abbiamo tentato di rendere conto evidenzia una realtà articolata sotto diversi aspetti, archivistici, storici, e giudiziari.

La mole di inedito affrontata che ammonta a circa una cinquantina di pergamene, la maggior parte delle quali ha richiesto un lungo lavoro di trascrizione, non consente di esaurire la questione che presenta aspetti ancora da approfondire. Le sentenze rinvenute sono 5, i *libelli* e le testimonianze numerose e non sempre chiaramente riconducibili a un'istruttoria piuttosto che a un'altra in quanto la documentazione si

⁸⁶ MARTONE 1984.

⁸⁷ ASFm, *Fondo Diplomatico*, doc. n. 2293.

⁸⁸ *Ibidem*, doc. n. 2292.

⁸⁹ *Ibidem*, doc. n. 2266.

presenta in ordine sparso all'interno del Diplomatico fermano e solo in questo modo è possibile seguire tutte le fasi percependo la complessità del procedimento e gli interventi dei notai incaricati di redigere il verbale del processo. Resta il dubbio che il materiale superstite sia la fase finale di una procedura scandita dalla formazione di un fascicolo processuale ed è plausibile che la sentenza sia una copia ad uso della parte vincitrice, meno probabile sia il verbale complessivo del processo. Va sottolineato anche che alcune pergamene sono cucite insieme nonostante si riferiscano a sentenze differenti, segno di un intervento posteriore sugli atti conservati⁹⁰.

In primis la scelta di ricorrere sistematicamente alla giustizia può costituire un filo conduttore importante nella storia di un signore che attraversa un periodo di grandi mutamenti. Fildesmido da Mogliano appare litigioso, ma consapevole dei propri mezzi: è presente in vari atti giudiziari e determinato ad allargare il proprio *dominatus* su un complesso territoriale ampio ed esteso a una ventina di castelli le cui quote vengono spartite tra agli eredi Ruggero e Rinaldo. La controparte, costituita da un gruppo consortile che si identifica nella signoria esercitata sul castello di Sant'Angelo, risulta fortemente divisa e inizialmente riesce a tener testa alle mire del potente signore⁹¹.

Alla luce delle carte processuali non pare emerga una forte contrapposizione tra i due poteri universali, ma sembra l'uno la continuazione dell'altro tanto che i primi processi giudicati da giudici papali vengono ricordati nell'unica sentenza giudicata da un rappresentante della parte imperiale, nel segno della più totale continuità. È d'altro canto rilevante che in una fase di transizione tra modelli di origine altomedievale e quelli di età pieno medievale sia documentato un uso consapevole del diritto romano con formule, citazioni, termini tecnici e dialettica giuridica che emerge da sentenze e altri atti. Si tratta di forme di utilizzo della giustizia pubblica per interessi signorili e non è la prima volta che Fildesmido si rivolge a un'autorità pubblica di livello non locale e non necessariamente affine al suo orientamento politico: nel 1227, insieme ai cugini, signori di Falerone, ha una controversia con alcuni valvassori del *castrum* di Loro Piceno. La contesa viene portata davanti alla suprema autorità della zona, il vicario del Marchese Azzo d'Este, investito della Marca direttamente da papa Onorio III e la causa viene giudicata da un giudice cremonese⁹².

⁹⁰ Tale fenomeno si è osservato per i documenti *ibidem*, docc. nn. 2274, 2297, 2301.

⁹¹ PAGNANI 1972, pp. 111-121.

⁹² PACINI 2005, pp. 215-261.

Il nostro processo, di tipo accusatorio, al contrario, rappresenta il primo di una serie di dispute affidate dal rettore della Marca al giudice Oldefredo e, vista la precocità del fenomeno e il numero delle testimonianze presentate la disputa non ha confronti nel coevo Diplomatico fermano, dove sono state rinvenute tracce relative ad alcune altre cause⁹³ e varie deposizioni testimoniali⁹⁴. Il nostro caso può essere paragonato a livello di quantità di carte al coevo elenco di testimonianze che hanno visto contrapposti Fildesmido da Monteverde e il comune di Montegiorgio per il controllo del *castrum* di Collicillo del 1242⁹⁵. A dirimere quest'ultimo procedimento è coinvolta l'autorità imperiale (nella figura del giudice Bono da Rimini e del notaio Pietro Caramelli) di cui non vi sono altre tracce nei notari della zona della Marca centro-meridionale⁹⁶. Dopo il 1239 infatti, con l'invasione delle Marche di re Enzo, si registra una ripresa della forza del partito imperiale nonostante la scomunica comminata da Gregorio IX a Federico II. Ulteriori casi di interesse giudiziario sono attestati tra le carte conservate nel fondo pergameneo dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra, dove vi è una ricca documentazione relativa a conflitti tra signori locali e dove la presenza di Fildesmido da Mogliano è ricordata a più riprese⁹⁷. Dai documenti fiastrensi in particolare si delinea la figura di un giudice, Giacomo Argenti o de Tebaldi che si rivela uno dei più attivi e presenti nella curia del rettore della Marca.

La contrapposizione notata tra la ricchezza documentaria delle carte pontificie rispetto a quella imperiale probabilmente è dovuta più alla mancanza di studi sistematici che a un'effettiva volontà di conservazione o a una sorta di *damnatio memoriae* della parte imperiale⁹⁸ e la considerazione che la giustizia della curia del rettore offra maggiori garanzie e una capacità di ottenere un'esecuzione delle sentenze superiore a quella di livello locale, indubbiamente vera, forse andrebbe lievemente rivista alla luce dell'alternanza dei poteri centrali prima della fine della potenza sveva

⁹³ Sei di prima istanza, in ASFm, *Fondo Diplomatico*, docc. nn. 178, 202, 308, 870, 933, 2026; tre in appello, *ibidem*, docc. nn. 567, 1055, 2262.

⁹⁴ Tali documenti riguardano tutti forme di esercizio della giustizia comprese tra il XIII e il XV secolo, *ibidem*, docc. nn. 97, 172, 660, 752, 783, 937, 944, 1634, 1662, 1917, 2173, 2225.

⁹⁵ Per ulteriori confronti e approfondimenti si veda il contributo di Francesco Pirani negli atti del presente convegno.

⁹⁶ HAGEMANN 2011, pp. 227-233; ASFm, *Fondo Diplomatico*, docc. nn. 1595, 1995.

⁹⁷ Si vedano in proposito: *Carte di Fiastra* IV, doc. n. 95, pp. 152-154; *Carte di Fiastra* V, doc. n. 24, pp. 50-53; *Carte di Fiastra* VI, docc. nn. 60, 187, pp. 108-110, 337-338.

⁹⁸ *Ibidem*.

nella Marca⁹⁹. Non sembra, dal nostro punto di osservazione, vi sia sovrapposizione tra i due poteri centrali sull'ambito della giustizia, né a livello locale si configura una situazione di una contrapposizione ideologica netta tra Papato e Impero. Sembra piuttosto che una simile alternanza segua gli assetti politici della Marca e per un decennio, dalla prima attestazione del rettore fino al 1239 a esercitare la giustizia provvedano funzionari papali, successivamente imperiali.

Indubbiamente il potere di Fildesmido da Mogliano emerge nel quadro storico-politico del tempo e la sua esperienza di pratiche giuridiche è probabile incida profondamente sull'esito del processo. Anche la geografia gioca un ruolo importante nel caratterizzare questo insieme di atti: sono vari i luoghi in cui i documenti sono rogati e altrettanto lo sono le provenienze dei notai che producono le carte, tanto da renderlo un processo non solo locale, ma esteso a tutta la Marca centro-meridionale.

Si è tentato di organizzare tale mole documentaria per interpretare in modo sistematico i dati reperibili e si sono usati i notai come filo conduttore.

Va sottolineato come gli stessi notai non intervengano mai in parti di processo differenti, se non nel caso di Bonsegno, uno dei notai più presenti nelle carte che vedono protagonista Fildesmido da Mogliano, e incaricato di stipulare un documento anche nel 1235¹⁰⁰. Lo stesso Bonsegno roga atti per l'abbazia di Piobbico, strettamente controllata dalla famiglia di Fildesmido. Si tratta in ogni caso di notai del territorio, tra essi ricordiamo: Petrizolo di Parmesano, Mattafellone, Vualfredo, Rinaldo di Guidone. Tutti i notai, oltre a stilare la sentenza finale dei processi, producono anche *libelli* preparatori. Il dato induce a riflettere sull'esistenza in questo periodo di una cancelleria propria del giudice delegato, uno dei funzionari di maggiore rilievo accanto al rettore e al suo vicario. Il giudice pertanto per lo svolgimento del processo è portato ad affidarsi a notai locali esattamente come le parti private coinvolte. In una fase comunale avanzata in cui le curie podestarili attestano la presenza dei notai, questa mancanza va registrata e probabilmente spiegata come esito ancora precoce di una giustizia scarsamente sviluppata che per questo tipo di atto si avvale di notai, per quanto abili, ma comunque locali.

Ampliando il panorama delle fonti è stato possibile rintracciarli all'interno di archivi della zona: Petrizolo di Parmesano da Fermo, Maurizio da Brunforte, Griso-gono da Civitanova, Mattafellone da Jesi e Giovanni di Alberto da Sarnano. È ipotizzabile che alcuni notai lavorino anche al servizio del signore, lo abbiano fatto e

⁹⁹ MAIRE VIGUEUR 1994, pp. 381-403.

¹⁰⁰ ASFm, *Fondo Diplomatico*, doc. n. 2297.

continuino a farlo mentre sembra che la maggior parte operi per più istituzioni, ed è probabile che ruolo, posizione personale e professionale dei primi vengano legittimati anche attraverso le funzioni svolte nell'ambito della giustizia pubblica, che consolida il *dominatus* locale del signore alle cui dipendenze i notai stessi operano. Da segnalare lo stretto legame tra il citato Bonsigno e il signore di Mogliano al punto da definirlo *sapiens*, forse uno dei pochi per cui risulterebbe plausibile un rapporto diretto tra notaio e signore stesso. La tendenza del notaio a essere parte della curia del signore è attestata nella consorteria di Brunforte allorché il pronipote Rinalduccio fa rogare il suo testamento da un notaio Monaldo Cambi di Penna S. Giovanni e lo stesso notaio (proveniente da una zona di territorio in parte sotto il controllo signorile) è presente tra i suoi vassalli, segno inequivocabile di un legame stretto e diretto tra chi scrive i documenti e il *dominus* ¹⁰¹.

Nelle carte oggetto delle nostre riflessioni siamo in grado di individuare vari profili di notai: da quelli maggiormente locali che si rivelerebbero più condizionabili dal prestigio del signore come Maurizio o Buonsegno che rogano per entrambe le parti in quanto risultano attivi nel territorio della montagna, a quelli come Petriziolo che mostrano un tipo di approccio meno locale e documentano la loro attività entro una sfera di influenza più ampia dei precedenti, ma pur sempre entro un raggio di azione limitato al centro sud della Marca, a quelli tipo Corrado di Massenago o Benvenuto Carpelle ¹⁰² che non provengono dalla Marca e risultano operanti stabilmente nella curia di importanti membri dell'apparato burocratico pontificio e che a vario titolo rientrano tra coloro che sono stati coinvolti nel nostro processo ¹⁰³.

Tra i notai maggiormente attestati nelle nostre carte vi è Maurizio di Brunforte, i cui numerosi rogiti sono quasi tutti preparati nei pressi del luogo di nascita e in alcuni casi anche per conto dell'abate di Fiastra, uno dei pochi poteri effettivi della zona in grado di garantire il funzionamento di una giustizia pubblica, insieme con i rappresentanti del rettore della Marca e i balivi dell'Imperatore. Considerando la cronologia delle imbreviature notarili superstiti nell'area fermana, che cominciano a offrire casi significativi solo dal XV secolo, l'attestazione in una decina di atti del notaio Petriziolo è un dato già di per sé interessante. Il suo tratto e la sua precisione nella scrittura ci induce a ritenerlo dotato di buona tecnica. Viene chiamato almeno

¹⁰¹ *Ibidem*, doc. n. 66.

¹⁰² *Il libro rosso di Camerino*, docc. nn. 27-29, pp. 80-87; *Il libro rosso di Fabriano*, docc. n. 11, 15-17, 128, 177, 179, 181, pp. 19-21, 24-27, 225, 309-311, 313-316.

¹⁰³ ASFm, *Fondo Diplomatico*, doc. n. 2266.

due volte insieme al giudice Oldefredo nel 1232 nelle prime due cause dibattute per volere del rettore della Marca (una conservata a Fermo, una a S. Vittoria in Matenano), roga tra le carte di Fiastra un lodo significativo che contrappone Fildesmido ad alcuni signori del territorio ed è presente nel diplomatico di San Ginesio in una disputa con alcuni signori per il controllo di un *castrum* di confine oltre ad alcuni atti privati. Non è mai attestato al di fuori del nostro processo nel Diplomatico fermano. Il nostro notaio sembra avere una dimensione locale ed è probabile che sia vicino alla curia di Fildesmido da Mogliano.

La complessità con cui viene portato avanti il processo contro i signori di Sant'Angelo mostra vari aspetti degni di approfondimento.

Dal punto di vista giuridico è opportuno ribadire come si tratti di processi di tipo accusatorio fondati su una rigida formalizzazione delle fasi del procedimento e sulla base di manuali di procedura (*ordines iudicarii*) che teorizzano e schematizzano l'ordine di successione degli atti procedurali. Nel nostro caso si registrano due fasi, quella della scelta dell'*actio* da rivendicare, desumibile sulla base delle testimonianze (non numerose) e dei relativi *libelli* con le sentenze e un elenco di *positiones* presentate dalle parti in causa sotto forma di dialogo.

Aspetti rilevanti emergono anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e probabilmente anche relativi al mancato rispetto di quella d'appello: ci si rivolge all'Imperatore per avere riconosciuta la giustizia negata dal Papa. Il ricorso alla giustizia papale e poi a quella imperiale potrebbe costituire uno spunto di riflessione nel confronto con casi simili, in particolare ci si potrebbe interrogare sull'influenza del potere centrale sullo svolgimento del processo e sulla sua evoluzione nel corso degli anni. Per quanto riguarda la giustizia papale, ad esempio, disponiamo degli atti preparatori del processo, ma altrettanto non si può dire per quello affidato alla giustizia imperiale. È presumibile che i notai cui si rivolgono le autorità giudiziarie provengano dallo stesso bacino territoriale, mettendo in risalto come a seconda delle aree siano attestati alcuni notai piuttosto che altri: in montagna ve ne sono alcuni, mentre da città importanti come Fermo o Jesi provengono i notai più rinomati e richiesti, che si dichiarano di nomina imperiale. Curioso il caso di Petrizolo che negli atti pubblici più solenni dichiara l'investitura, in quelli meno importanti o privati delle carte di Fiastra, non sembra ricordarla.

Allo stato attuale la frammentarietà dei dati impone cautela, va tuttavia segnalato un possibile rapporto preferenziale che nella prima metà del Duecento lega strettamente alcuni notai alla committenza signorile, nel mantenimento dei rapporti con la cultura giuridica dell'epoca.

FONTI

FERMO, ARCHIVIO DI STATO (ASFM)

– *Fondo Diplomatico*, docc. nn. 66, 81, 83, 97, 100, 107, 108, 113, 172, 178, 202, 308, 637, 660, 752, 870, 783, 933, 937, 944, 1327, 1335, 1358, 1551, 1552, 1595, 1634, 1662, 1689, 1693, 1711, 1730-1733, 1917, 1995, 2026, 2122, 2173, 2225, 2261-2267, 2269, 2270, 2271, 2274, 2276, 2277, 2292-2294, 2297, 2301.

SARNANO, ARCHIVIO STORICO COMUNALE (ASCS)

– *Fondo Abbazia di Piobbico*, docc. nn. 2-4.

BIBLIOGRAFIA

ALLEVI 1972 = F.D. ALLEVI, *Mainardi e Offoni. Contributo allo studio della nobiltà franco-salica nel Piceno fra l'alto e il basso Medioevo*, in *Marche nei secoli XII e XIII* 1972, pp. 122-184.

ANGIOLINI 2019 = E. ANGIOLINI, *Ut Marchiam Anconitanam revocet ad Ecclesie Romane dominium: la tradizione documentaria del dominio estense sulla Marca d'Ancona*, in «I quaderni del m.æ.s.», XVII (2019), pp. 1-37.

Antichità picene = *Delle antichità picene dell'abate Giuseppe Colucci patrizio camerinese*, Fermo, per Giuseppe Agostino Paccaroni, 1780-1797 (rist. anast. Ripatransone 1988-1999).

Atti del XXII Convegno 1989 = *Atti del XXII Convegno di studi storici maceratesi*, Macerata, 15-16 novembre 1986, Macerata 1989 («Studi Maceratesi», 22).

BORRI 2004 = *Il trattato di Polverigi: analisi e vicenda storiografica*, in *La Marca d'Ancona fra XII e XIII secolo: le dinamiche del potere*. Atti del Convegno VIII Centenario della Pace di Polverigi (1202-2002), Polverigi, 18-19 ottobre 2002, a cura di G. PICCININI, Ancona 2004 (Studi e Testi, 23), pp. 39-70.

CAPPONI 1992 = F. CAPPONI, *Sant'Angelo in Pontano. Notizie storiche dalle origini alla fine del sec. XV*, San Pietro in Cariano 1992.

Carte di Fiastra I = *Le carte dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra, I (1006-1180)*, a cura di A. DE LUCA, Spoleto 1997.

Carte di Fiastra II = *Le carte dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra, II (1181-1200)*, a cura di A. DE LUCA, Spoleto 2013.

Carte di Fiastra IV = *Le carte dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra, IV (1217-1230)*, a cura di C. MARAVIGLIA, Spoleto 2001.

Carte di Fiastra V = *Le carte dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra, V (1231-1237)*, a cura di G. BORRI, Spoleto 1998.

Carte di Fiastra VI = *Le carte dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra, VI (1238-1246)*, a cura di G. BORRI, Spoleto 2001.

- CICCONI 1989 = R. CICCONI, *Il castello di Morico nei secoli XIII-XV*, in *Atti del XXII Convegno* 1989, pp. 251-321.
- CICCONI 2006 = R. CICCONI, *Il castello di Poggio S. Costanzo*, in *La chiesa di Poggio S. Costanzo. Lineamenti storico artistici e cronaca del restauro*, San Saverino Marche 2006.
- COLLAVINI 2011 = S. COLLAVINI, *I signori rurali in Italia centrale (secoli XII-metà XIV): profilo sociale e forme di interazione* in *Les pouvoirs territoriaux en Italie centrale et dans le sud de la France. Hiérarchies, institutions et langages (XII^e-XIV^e siècle): études comparées*, in « *Mélange de l'École française de Rome - Moyen Âge* », 123/2 (2011), pp. 301-318.
- Cronache di Fermo = Cronache della città di Fermo pubblicate per la prima volta ed illustrate da Gaetano De Minicis*, a cura di M. TABARRINI, Firenze 1870.
- DEGLI ESPOSTI 2019 = S. DEGLI ESPOSTI, *Il Fondo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Fermo, dati e analisi preliminari*, in « *Marca Marche* », 12 (2019), pp. 270-284.
- FIORE 2004 = A. FIORE, *L'Impero come signore: istituzioni e pratiche di potere nell'Italia di XII secolo*, in « *Storica* », 30 (2004), pp. 31-60.
- FIORE 2010 = A. FIORE, *Signori e sudditi Strutture e pratiche del potere signorile in area umbro-marchigiana (secoli XI-XIII)*, Spoleto 2010 (Istituzioni e Società, 13).
- GIULIANI 1988 = A. GIULIANI, *L'“ordo iudiciarius” medioevale. (Riflessioni su un modello puro di ordine isonomico)*, in « *Rivista di diritto processuale* », XLIII (1988), pp. 598-614
- GUYOTJEANNIN 1985 = O. GUYOTJEANNIN, *Conflicts de jurisdiction et exercise de la justice à Parme et dans son territoire d'après une enquête de 1218*, in « *Melanges de l'École française de Rome-Moyen Age* », 97 (1985), pp. 183-300.
- HAGEMANN 1972 = W. HAGEMANN, *L'intervento del duca Rinaldo di Spoleto nelle Marche nel 1228-1229*, in *Marche nei secoli XII e XIII* 1972, pp. 27-44.
- HAGEMANN 2011 = W. HAGEMANN, *Studi e documenti per la storia del Fermano nell'età degli Svevi (secoli XII-XIII)*, a cura di F. PIRANI, (Fonti per la Storia fermana), Fermo 2011.
- Libro rosso di Camerino = Il libro rosso del comune di Camerino*, a cura di I. BIONDI, Spoleto 2014.
- Libro rosso di Fabriano = Il libro rosso del comune di Fabriano*, a cura di A. BARTOLI LANGELI - E. IRACE - A. MAIARELLI, Fabriano 1998.
- Libro Rosso di Iesi = Libro Rosso del comune di Iesi. Codice 2 dell'Archivio storico comunale di Iesi*, a cura di G. AVARUCCI = M. CARLETTI, Ancona 2000 (Fonti per la Storia delle Marche).
- LONDEI 2009 = L. LONDEI, *L'organizzazione nello Stato Ecclesiastico di antico regime*, in *Magistrature e archivi giudiziari nelle Marche*. Atti del convegno di studi, Jesi 22-23 febbraio 2007, a cura di P. GALEAZZI, Ancona 2009, pp. 31-54.
- MAIRE VIGUEUR 1994 = J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Impero e Papato nelle Marche: due sistemi di dominazione a confronto*, in *Friederich II. Tagung des Deutsches Historischen Institut in Rom im Gedenckjahr 1994*, a cura di A. ETSCH - N. KAMP, Tübingen 1996, pp. 381-403.
- MANSSELLI 1972 = R. MANSSELLI, *Innocenzo III e le Marche*, in *Marche nei secoli XII e XIII* 1972, pp. 9-20.
- Marche nei secoli XII e XIII* 1972 = *Le Marche nei secoli XII e XIII. Problemi e ricerche*. Atti del VI Convegno del Centro di studi storici maceratesi, Macerata, 7-8 novembre 1970, Macerata 1972 (« *Studi Maceratesi* », 6).
- MARTONE 1984 = L. MARTONE, *Arbiter-Arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 1984.

- Memorie storiche* 1891 = *Memorie storiche della città di Amandola*, a cura di P. FERRANTI, Ascoli Piceno 1891 (rist. anast. Ripansone 2001).
- MERIGGI 2005 = A. MERIGGI, *Un giusto processo: un caso di "corruzione" nello Stato della Chiesa del Duecento con trascrizione integrale degli Atti del processo (1278-1296) e compendio del testo in lingua corrente*, Rimini 2005.
- OHLIG 1936 = M. OHLIG, *Studien zum Beamtentum Friedrich II in Reichsitalien von 1237-1250 unter besonderer Berücksichtigung der süditalienischen Beamten*, Kleinheubach 1936.
- PACINI 1989 = D. PACINI, *Sulle origini dei signori da Mogliano e di altre famiglie signorili marchigiane*, in *Atti del XXII Convegno* 1989, pp. 157-214.
- PACINI 2005 = D. PACINI, *Fildesmido da Mogliano. Un signore del secolo XIII nella Marca*, in *Mogliano e i « da Mogliano » nella storia. Dalle origini al secolo XVI*, a cura di D. PACINI, Fermo 2005 (Fonti per la Storia Fermana), pp. 215-261.
- PAGNANI 1972 = G. PAGNANI, *Patti tra il Comune di Fermo e i nobili del contado nel 1229*, in *Marche nei secoli XII e XIII* 1972, pp. 111-121.
- PIRANI 2014 = F. PIRANI, *Per una rilettura dei patti tra il comune di Fermo e i signori del contado del 1229*, in « *Picenum Seraphicum* », XXIX (2014), pp. 23-43.
- PROVERO 1998 = L. PROVERO, *L'Italia dei poteri locali: secoli X-XII*, Roma 1998 (Studi Superiori, 656).
- PROVERO 2008 = L. P. PROVERO, *Dai testimoni al documento: la società rurale di fronte alle inchieste giudiziarie (Italia del nord, secoli XII-XIII)*, in *L'enquête au Moyen Age*, a cura di C. GAUVARD, Roma 2008 (Collection de l'École française de Rome, 399), pp. 75-88.
- PROVERO 2012 = PROVERO, *Le parole dei sudditi. Azioni e scrittura della politica contadina nel Duecento*, Spoleto 2012 (Istituzioni e Società, 17).
- SERGI 2013 = G. SERGI, *Gerarchie in movimento. Spazi e progetti medievali fra Italia ed Europa*, Spoleto 2013 (Collectanea, 30).
- TIBERINI 1999 = S. TIBERINI, *Le signorie rurali nell'Umbria settentrionale. Perugia e Gubbio, secc. XI-XIII*, Roma 1999 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 52).
- TOMEI 1995 = L. TOMEI, *Genesi e primi sviluppi del Comune nella Marca Meridionale. Le vicende del Comune di Fermo dalle origini alla fine del periodo svevo (1268)*, in *Società e cultura nella Marca meridionale tra alto e basso Medioevo*. Atti del IV seminario di studi per personale direttivo e docente della scuola, Cupra Marittima, 27-31 ottobre 1992, Grottammare 1995, pp. 129-415.
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VILLANI 1991 = V. VILLANI, *Nobiltà imperiale della Marca di Ancona, i Gottiboldi (fine sec. XII-sec. XIII)*, in « *Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche* », 96 (1991), pp. 109-231.
- VILLANI 2000 = V. VILLANI, *Comune e nobiltà a Jesi in età sveva*, in *Federico II e le Marche*. Atti del Convegno di studi, Jesi, Palazzo della Signoria, 2-4 dicembre 1994, a cura di C.D. FONSECA, Roma 2000 (Atti di convegni. Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'VIII Centenario della Nascita di Federico II, 5), pp. 423-495.
- WALEY 1961 = D. WALEY, *The Papal State in XIIIth Century*, Londra 1961.
- WICKHAM 2000 = C. WICKHAM, *Leggi, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Tramite l'analisi di una cinquantina di unità documentarie conservate presso l'Archivio di Stato di Fermo il contributo si propone di analizzare il primo processo voluto dall'autorità pontificia nelle Marche della prima metà del XIII secolo, il rettore, con particolare attenzione ai notai che ne rogano gli atti. Per il controllo del *castrum* strategico di Sant'Angelo in Pontano si contrappongono due stirpi signorili, quella che vede da un lato Fildesmido da Mogliano, erede della consorceria dei signori di Falerone e i più modesti signori di Sant'Angelo espressione di un'aristocrazia locale che sviluppa la propria compagine signorile prevalentemente intorno al castello eponimo. Di grande importanza risulta il ruolo dei notai cui si avvalgono i giudici che raccolgono le deposizioni dei testimoni e producono *libelli* preparatori a disposizione del giudice. La vicenda si trascina per molti anni e vede, dopo vari interventi dell'autorità papale e atti rogati in tutta la Marca, anche l'intervento dell'autorità imperiale che cerca la sua legittimazione e il sostegno presso piccoli castelli e comuni del territorio fermano. Tramite l'incrocio con altre testimonianze emerge come l'esito inizialmente favorevole a Fildesmido non appaia così netto come la documentazione sembrerebbe mostrare.

Parole significative: Marca pontificia, giustizia, processi, notai, signoria.

The analysis of about 50 records in the State Archives of Fermo has shown the first legal proceedings discussed by the pontifical authority (the rector) in the first half of XIIIth century with a specific interest on the notaries who take care of it. Two important families fight for the control of an important castle, of the Marca anconitana, Sant'Angelo in Pontano. Fildesmido da Mogliano important lord and heir of the important family of the counts of Falerone and the lords of Sant'Angelo, local family whose lordship is just limited to the area of the castle itself. Fundamental is the notaries role in the collection of the witness testimonies and in the preparation of the evidences for the judge. The controversial lingers for many years and see as well the intervention of the imperial authority that seeks his legitimation through the sustains of little communities trying to bother the papal power. The connection with others sources has shown that apparently the outcome is not completely in favour of Fildesmido, therefore further studies are necessary.

Keywords: Papal State, Justice, Processes, notarii, Lordship.

II - LA GIUSTIZIA E I SUOI LINGUAGGI



Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena

Alessandra Bassani

alessandra.bassani@unimi.it

1. *Premessa*

In questo breve contributo vorrei interpretare l'invito che mi è stato rivolto dagli organizzatori focalizzandomi su un quesito metodologico che metta in connessione il tema della mediazione giuridica attuata dai notai con il lavoro che svolgono i diplomatisti.

Il quesito che mi sono dunque posta è il seguente: da quali documenti fra quelli che la preziosa opera dei diplomatisti ci rende disponibili gli storici del diritto possono trarre più informazioni sull'attività di mediazione svolta dai notai nel medioevo¹?

I campi di attività nelle quali si declina il ruolo di mediatore/traduttore del notaio sono moltissimi, ma per amor di sintesi possono raggrupparsi in due aree fondamentali: quella pubblica di affiancamento alle magistrature comunali² e quella privata nella quale il notaio cola in stampi precisi, le *formulae*, la multiforme attività relazionale, familiare ed economica dei cittadini, che si esprime principalmente in contratti e in atti di ultime volontà.

2. *Il notaio nel processo*

Cominciamo dall'attività del notaio che affianca il giudice durante i processi civili e penali e che non di rado lo sostituisce nel delicato compito di interrogare i testimoni³.

¹ L'idea di concentrarmi sull'aspetto della mediazione effettivamente attuata dal notaio medievale nasce nell'ambito del progetto interdisciplinare SEED - Seal Of Excellence dal titolo: LiMeN – *Linguaggi della Mediazione Notarile fra XII e XVI secolo* di cui è P.I. la professoressa Marta Mangini e che è stato finanziato dall'Università di Milano.

² La bibliografia sulla partecipazione dei notai al processo e alle altre attività istituzionali dei Comuni è ampia e variegata: per un inquadramento generale PADOA SCHIOPPA 2016, pp. 143-149. Una approfondita analisi in Hinc publica fides 2006; SINISI 2014. Su Genova, significativa per la precocità dell'esperienza di collaborazione fra nascente comune e notai, ROVERE 2002. Si concentrano su un aspetto particolare dell'attività notarile negli uffici addetti alla contabilità dei comuni BUFFO - PAGNONI 2022, utile anche per una bibliografia aggiornata sul tema.

³ In generale sulle modalità di svolgimento dell'esame e sulla possibilità di delegarne l'esecuzione MAUSEN 2006, pp. 283-303, in part. pp. 295-298; PADOA SCHIOPPA 2002, pp. 596-598; PADOA SCHIOPPA 2007, pp. 287-288; PADOA SCHIOPPA 2014, pp. 3, 15-16.

Si tratta della vita e dei patrimoni di chi è coinvolto in un procedimento giudiziario: le prove che decidono la causa escono dalle mani del notaio. Da come pone le domande, le comprende e le trascrive dipendono conseguenze gravissime, a volte la stessa vita del *reus*.

Nel momento in cui io leggo le risposte che i contadini e i pastori danno al giudice a proposito del possesso di un fondo o del furto di alcuni buoi nel *cartulario* del notaio savonese Martino, edito da Dino Puncuh, che raccoglie *positiones, attestationes e sententiae* redatte fra il 1203 e il 1206⁴, trascritte in latino dal volgare in cui sicuramente essi si erano espressi⁵, io so che il contenuto giuridico di quelle parole è stato ascoltato, interpretato, tradotto e scritto da un notaio: si tratta di un contenuto giuridico ad alto ‘peso specifico’, perché si tratta delle prove, il fulcro intorno al quale gira tutto il diritto processuale.

Ranieri da Perugia fu il primo a sdoganare definitivamente l’attività dei notai nel foro, inserendola ufficialmente nell’*Ars notariae*⁶. Nel periodo in cui lavorò Ranieri il coinvolgimento dei notai nelle magistrature era ormai un dato di fatto da quasi un secolo⁷ e la copiosa e preziosa attività che i notai svolgevano in ausilio delle magistrature giudicanti dei Comuni meritava di venir descritta, soprattutto a fini didattici e pratici, in favore dei colleghi meno esperti.

Nella *rubrica De testium productionibus et ipsorum apertione* Ranieri descrive cosa deve fare il collega nel caso debba essere provato un contratto: egli deve chiedere dove il testimone si trovava, chi fossero gli altri presenti, quando fosse stato concluso il negozio (anno, mese, giorno e ora), chi aveva parlato e cosa aveva detto. Ma soprattutto il notaio era tenuto a chiedere se il testimone avesse conoscenza di quanto affermato per averlo visto o per averlo soltanto ‘sentito dire’ da qualcuno e in questo secondo caso andava interrogato sulle esatte parole che aveva udito e su chi le aveva pronunciate: egli avrebbe così contribuito alla ricostruzione della *omnis veritas negotii*⁸.

⁴ Martino, pp. 285-332; per le deposizioni: PADOA SCHIOPPA 2007. Sul notaio Martino: PADOA SCHIOPPA 2014.

⁵ Sul tema dell’utilizzo della lingua volgare nei documenti giuridici di età medievale e moderna v. nota 15.

⁶ PADOA SCHIOPPA 2002, pp. 587-588; SARTI 2002, p. 619.

⁷ COSTAMAGNA 1970, pp. 14-20; LIVA 1979, pp. 70-73.

⁸ RANIERI DA PERUGIA, CCXCI. *De testium productionibus et ipsorum apertione*, p. 149: «... quomodo sciat testis, quod dicit, si visu vel auditu; nam si dicat, se audivisse verba ab illo eodem, qui factum fecit, stabitur dicto eius; si ab alio, secus. Unde debet statim interrogari, que verba fuerint illa, que dixit se audivisse, et a quo fuerint dicta. Et sic inquiras diligenter per istas interrogationes omnem negotii veritatem ».

Nella valutazione delle testimonianze e della loro validità probatoria la *causa scientiæ* è, giuridicamente, il punto centrale: il testimone diretto, *de visu* e *de auditu*, prova, quello indiretto e quello *de fama*, al più, costituiscono un indizio o un *admi-niculum*⁹: il giudice è legato dalla qualità della prova assunta in giudizio¹⁰.

Nelle deposizioni dei testi redatte dai notai possiamo leggere come effettivamente tale esigenza di classificazione delle deposizioni, dalla quale dipende la loro forza probatoria, operasse nel determinare in concreto lo svolgimento dell'*examen*.

Lo schema accusatorio del processo romano-canonico prevede che il *procurator* dell'attore sottoponga al giudice le domande che ritiene debbano essere poste ai testimoni che ha prodotto per supportare le pretese espresse nel libello introduttivo della lite così che il giudice decida quali ammettere per espletare l'*examen*. La medesima cosa farà il *procurator* del convenuto una volta lette le domande dell'attore, compilando così gli *interrogatoria* del *reus*¹¹.

In uno dei casi nei quali il notaio Martino ha ascoltato e redatto le dichiarazioni dei testimoni, Ottone accusa Iacopo di aver rubato alcuni animali dalla sua mandria, mentre Iacopo sostiene di aver preso le bestie per soddisfare un credito che vanta nei confronti dello stesso Ottone: le domande che vengono poste al testimone Anselmo dopo che ha confermato il contenuto dei *capitula* sono di questo tenore:

«Anselmus ... iuratus dixit sicut in titulo continetur. Interrogatus quomodo scit respondit: "Quia fui cum ipse Iacobus minaba<t> illas res ...".

Interrogatus de quo loco cepit illas res respondit: "De Stella".

Interrogatus quomodo scit quod valeret libras CCC, respondit "Quia ... et egomet, si eas habere-m, non darem eas pro libris CCC".

Interrogatus quo tempore fuit et quot anni sunt transacti et quo die, quo mense et qua hora, re-spondit: "De estate fuit, et de annis de quatuor et dimidio, de die credo in die iovis"; de mense dixit in madio, de hora dixit in mane »¹².

Fin qui la verbalizzazione, benchè tradotta dal volgare al latino, non deve aver richiesto a Martino una mediazione particolare, tranne forse una certa insistenza per

⁹ PADOA SCHIOPPA 2002, p. 597: « Si coglie bene, da queste precise raccomandazioni e prescrizioni, quanto delicato fosse il compito dei notai giudiziari ai quali spettava la raccolta delle prove testimoniali »; MAUSEN 2006, pp. 266-268, 276-277; BASSANI 2012; PADOA SCHIOPPA 2014, pp. 15-16; BASSANI 2017.

¹⁰ Affronta il tema PADOA SCHIOPPA 2003, pp. 251-292, in particolare sulla *plena probatio* pp. 280-283; MAUSEN 2006, pp. 681-749; VALLERANI 2008; VALLERANI 2009.

¹¹ MAUSEN 2006, pp. 219-256; BASSANI 2017, pp. 12-38 con riferimento alle testimonianze *de auditu*.

¹² *Martino*, n. 789, pp. 311-312.

far riflettere Anselmo sul dato del valore dei beni sottratti e un'indagine un po' pedante per accertare esattamente il tempo trascorso dagli accadimenti.

Ma nella stessa causa il notaio, riportando la risposta del teste Natalino implicitamente ci rivela il dialogo che si è svolto fra loro, nel quale egli ha evidentemente sollecitato Natalino a riflettere e riferire sinceramente 'come' abbia appreso il contenuto della deposizione:

«Nadalidus, iuratus pro utraque parte dicere verum, dixit: «Magister bone, non vobis mantiar, quoniam nescio quod Iacobus caperet illas res nisi auditu, quia non vidi ipsum Iacobum eas ducentem, sed bene fertur per villam quod Iacobus predictus cepit illas res ... »¹³.

Risulta chiaro dalla formulazione della risposta che Natalino non aveva fino a quel momento riflettuto sul 'perchè' sapeva ciò che riferiva, e nell'utilizzo del vocativo (*magister bone*) si avverte come Martino abbia saputo rendere l'immediatezza del dialogo che si era svolto fra lui e il testimone, durante il quale il notaio lo aveva incalzato, mettendolo probabilmente in difficoltà, (*non vobis mantiar*), costringendolo a ricordare come, e dove, e da chi avesse saputo ciò che andava riferendo.

Il nodo della traduzione/mediazione svolta dal notaio nel processo si incarna qui, perchè il diritto è sistema, astrazione, concettualizzazione: un fatto visto è una *semiplena probatio* che ha determinate conseguenze giuridiche; un fatto sentito da altri, che forse hanno visto, forse hanno a loro volta sentito, è un *indicium fragile*, che lungi dal provare, aiuta comunque il giudice a formarsi un convincimento¹⁴.

Il testimone, un pastore, un contadino, un fabbro, un mercante, racconta ciò che sa: il notaio nel corso dell'esame e nell'atto di trascriverlo lo trasforma in una prova. Egli deve far soffermare il testimone su ciò che afferma, deve sondarlo perché egli diventi consapevole del 'come' ha appreso ciò che sta riferendo e poi deve trascrivere ciò che è stato detto rimanendo fedele alle parole del testimone ma 'traducendole' non solo e non tanto dal volgare al latino¹⁵ ma soprattutto dall'accadimento reale alla categoria giuridica.

¹³ *Ibidem*, p. 312.

¹⁴ BASSANI 2017, pp. 159-296.

¹⁵ BAMBI 2019b, p. 103: «il notaio per obbligo professionale doveva tradurre di latino in volgare: per fare capire ai suoi clienti il significato e gli effetti dell'atto scritto in *grammatica* che si accingevano a compiere; oppure per diffondere tra i cittadini il contenuto delle norme degli statuti scritte in latino che leggeva in volgare, traducendole all'impronta, o vergava sulla pergamena di un codice da lasciare a disposizione della cittadinanza, perché anche chi non conoscesse la lingua di Roma potesse sapere quali fossero le regole che guidavano la vita in comune. Sicché ben fotografa il ruolo e la funzione del notaio la frase celebre di Bartolo da Sassoferrato: «Tota die notarii vulgarizant rustico, quod est dictum in literali sermone». BAMBI 2018; BAMBI 2019a.

Questo punto emerge in modo quasi comico in un'altra deposizione tratta sempre dalle carte del savonese Martino. Quando il notaio domanda a Gionata, che ha appena deposto, come può essere certo di ciò che afferma, egli rimane evidentemente perplesso e viene costretto a ragionare su quella che, anche se non lo sa, è la sua *causa scientiæ*. L'esito di questo processo maieutico viene così trascritto:

« Per credentiam sum certus et non aliter, quia non sum certus certitudine, nisi quia ita credo »¹⁶.

dove la frase *non sum certus certitudine*, oltre a consentirci di apprezzare le non comuni abilità letterarie di Martino, ci lascia indovinare un percorso di consapevolezza compiuto da Gionata sotto la guida dell'esaminatore in lingua volgare e poi tradotto/tradito da Martino nel latino medievale.

3. *Gli atti mortis causa*

Un altro grave impegno – tra i tanti – del notaio medievale è costituito dalle pratiche successorie, e in particolare i testamenti. Il testamento rappresenta un tentativo di porre in salvo ciò che si ha caro in questa vita quando essa è finita: è un atto di fede, e di speranza, che per avere qualche effetto nel reale deve assumere una forma 'cogente', che abbia in sé stessa la forza di imporre quella volontà.

Le formalità testamentarie sono perciò quasi un rito e hanno qualcosa di sacro: devono tutelare il sentire e il volere di chi corre il rischio di essere dimenticato o, peggio, tradito. L'aspetto patrimoniale e quello emotivo trovano in questo atto una sintesi particolare che si deve tradurre in una forma della quale i notai sono i depositari pressoché esclusivi: ce lo testimoniano le arenghe poste in apertura¹⁷.

Le ricerche storiche, che sempre più spesso negli ultimi anni scandagliano i vasti archivi notarili per leggere i testamenti che sono stati redatti, ci dicono che il mobile abbozzo restituito dalle fonti giuridiche non è esaustivo, perché molto di quanto accadeva effettivamente nelle abitazioni e sui letti di morte sfuggiva tra le maglie della stoffa tessuta dai giuristi con la trama degli statuti cittadini e l'ordito dei *formularii* dei notai, delle glosse e delle *summe* al *Corpus Iuris* e alle decretali dei pontefici¹⁸.

¹⁶ *Martino*, n. 766, p. 298; PADOA SCHIOPPA 2014, p. 16.

¹⁷ ZAGNI 1976; MOSIICI 1976; BARTOLI LANGELI 2006.

¹⁸ Fondamentali per l'ampiezza dello sguardo alcune indagini assai illuminanti: NOLENS *intestatus decedere* 1983; *Margini di libertà* 2010; CHABOT 2011, pp. 51-67; BARTOLI LANGELI 2012; CANOBBIO 2014 (da cui la citazione nel testo); RAVA 2016. La storiografia giuridica si è occupata del testamento: CHIODI 1997; CHIODI 2002; CONDORELLI 2010; i saggi contenuti nel volume *Actes à cause de morte* 1993. Sui terri-

Come è stato spesso sottolineato dalla storiografia il ruolo giocato dal notaio medievale nel suo rapporto con i clienti si esplicava anche nel dare un definitivo assetto alle sue questioni spirituali, oltre che a quelle relative alla famiglia e agli amici, «attraverso suggerimenti e sollecitazioni assimilabili a quelli, ... dei confessori che raccoglievano le loro estreme espressioni di ravvedimento»¹⁹. Non diversamente Giansante²⁰, studiando le forme adottate a Bologna per la restituzione dei *male ablata*, ha potuto affermare che «è questo il punto in cui il ruolo del notaio si accosta più da presso a quello del confessore o del consigliere spirituale»²¹.

Nella prospettiva in cui mi sono posta in questo contributo ciò che devo chiedermi è quali siano gli atti *mortis causa* editi che maggiormente recano tracce, per il contenuto o per le parole usate, del lavoro di mediazione operato dal notaio.

Quanto alla tipologia dei documenti la riflessione non dovrebbe concentrarsi tanto sul testamento *in scriptis*, non solo per la rarità della documentazione²², ma soprattutto perché, nel confezionamento materiale l'intervento del notaio è solo esterno: attesta la consegna, la presenza dei testimoni, l'apposizione dei sigilli ma della sua opera di mediazione giuridica nel documento non rimane traccia, se non qualche correzione e ripensamento.

Una sterminata quantità di informazioni si potrà invece trarre sia dal confronto tra minute e imbreviature²³, quest'ultime sviluppate dal notaio sulla base delle prime annotazioni prese davanti al testatore, sia dall'analisi delle stesse imbreviature: sono labili tracce che possono restituirci una parte seppur minima dell'attività di mediazione

tori tedeschi si veda anche LANDAU 1995. Più recenti la collettanea *Handbuch zur Geschichte* 2019; *Europäische Testamentsformen* 2011; *Succession Law* 2018; SINISI 2019.

¹⁹ CANOBBIO 2014, p. 283.

²⁰ GIAN SANTE 2011, pp. 183-191, in particolare sulla funzione delle restituzioni pp. 189-191.

²¹ GIAN SANTE 2011, p. 200 e CHIODI 2002, p. 493, nota 63. Sul tema dei *male ablata*, oggetto di studi interessanti e rivelatori negli ultimi anni, Male ablata 2019, in particolare per un necessario ripensamento del tema da parte della storiografia, GAULIN 2019.

²² SINISI 2019, p. 8: «contraddistinto dalla segretezza del contenuto delle volontà messe per iscritto in una scheda sigillata "cum lino et cera" ma soprattutto da complicate formalità da rispettare rigorosamente sotto pena di nullità, e per questo di rado utilizzato»; CHIODI 2002, p. 485: «Il testamento *in scriptis* rimane comunque una specie all'occorrenza fruibile e Rolandino, nel *Flos*, a differenza che nella *Summa*, non lo trascura, pur essendo convinto della sua minore frequenza, e lo descrive con una certa minuzia». V. ROLANDINUS, *Flos testamentorum*, *De testamento in scriptis*, ff. 266r-267r. Per un esempio di questa tipologia di testamento CALLERI 2019.

²³ COSTAMAGNA 1961 e ROVERE 2012 per alcuni significativi aggiornamenti alle conclusioni di Giorgio Costamagna, e SARTI 2002; COSTAMAGNA 2017.

che il notaio sicuramente svolgeva durante gli incontri con i suoi clienti. Rimangono, nelle imbreviature, cancellature, mutamenti, versioni modificate che non è sempre semplice attribuire a ripensamenti autonomi del testatore o alle pressioni di amici e famigliari piuttosto che alla consulenza del professionista²⁴.

Si può indagare attraverso altre fonti: è possibile porre a confronto quanto l'atto imbreviato e il suo *mundum*, se esiste, ci dicono di un bene con le notizie biografiche sul *de cuius* e sui suoi eredi e integrare questi dati con quelli che traiamo dagli estimi e dai contratti che riguardino lo stesso bene, per verificare quali interessi girassero intorno ad esso e arguire così informazioni sul ruolo svolto dal notaio. Tuttavia credo che ci sia un altro aspetto da considerare al fine di ricavare dai documenti informazioni sul tipo di mediazione che svolgevano all'epoca i notai, interrogando alcune fonti più particolari, che vorrei definire 'divergenti'.

4. *Gli atti 'divergenti'*

Parto da un presupposto: sotto il profilo giuridico il materiale confezionamento del documento è lo spazio passibile di indagini storica dell'abilità e dell'esperienza del professionista nel tradurre le volontà del suo cliente.

È estremamente significativa, in questo senso, la vicenda narrata nel saggio dedicato da Marta Calleri al notaio Tealdo: il momento della lettura dell'atto, *vis à vis*, è fondamentale, è il fulcro della sottoscrizione, tanto che in assenza di questo ultimo passaggio, reso impossibile dalla morte improvvisa del testatore Caracosa de Predi, («loqui non potuit neque testamentum sive ultimam voluntatem non potuit confirmare») Tealdo si rifiuta di sottoscrivere il testamento («unde dictus scriba noluit predicta que superius scripta sunt testare») e si badi: Tealdo non roga l'atto benché i testimoni affermino che il contenuto corrisponde alle volontà espresse dal *de cuius* («dixit et ordinavit dictus Caracoxia ... erat sane mentis et bone memorie et a suo ore dicebat et non in dictatu alterius persone») ²⁵.

La volontà del testatore espressa nell'esatto momento in cui il notaio è presente davanti a dei testimoni è il motivo stesso del suo lavoro: siamo di fronte ad una rappresentazione, che viene messa in scena dal notaio e dal suo cliente davanti ad un pubblico selezionato ²⁶.

I testimoni, dai tempi della legislazione di Ratchis, a metà dell'VIII secolo, *roborano* l'atto: sono il coro del dramma, rappresentano la comunità che attesta l'auten-

²⁴ CALLERI 2022.

²⁵ CALLERI 2018.

²⁶ COSTAMAGNA 1970; BARTOLI LANGELI 2006.

ticità del documento redatto dal notaio, il quale ‘orchestra’ la scena, organizza l’evento, ne è il regista, ma l’autrice dell’atto è la comunità stessa « che vi realizza in maniera assolutamente efficace la propria identità di gruppo organizzato e con ciò rende forte, valido, autentico davvero *erga omnes* l’atto compiuto da un suo membro »²⁷. Il ruolo autenticatorio del notariato bassomedievale affonda le sue radici anche in questo aspetto dell’attività notarile, che emerge nei secoli altomedievali caratterizzati da autorità frammentate e diritti incerti. Il rapporto giuridico e la sua documentazione diventavano uno spettacolo perché il pubblico era indispensabile e il *notarius* altomedievale era il regista di questo spettacolo, che veniva messo in scena dalle parti davanti alla comunità in una esperienza totale e sensibile²⁸. Quando, nei decenni compresi fra la seconda metà dell’XI secolo e la prima metà del XII, gli studi giuridici romanistici trasformarono il diritto in una scienza autonoma, che attribuiva ai documenti un valore probatorio fondante e un ruolo di costruzione mnemonica dell’identità comunale²⁹ e che legittimava l’esercizio delle facoltà e dei poteri delle sue istituzioni, il notaio dimostrò di possedere gli strumenti per acquisire una nuova competenza e si trovò nella posizione di offrire servizi tecnicamente qualificati alle nascenti istituzioni comunali come ai privati. Il suo nuovo ruolo, che traeva alimento ed origine dalla *fides* che la comunità gli riconosceva fin dai secoli precedenti³⁰, divenne così quella *publica fides* che la città, per il tramite di un’autorità somma o per forza propria, gli riconobbe.

L’evento fisico che accade in presenza dei testimoni e del notaio salda la narrazione di quello che avviene, una persona che dispone dei suoi beni, con l’effetto giuridico che consegue da tale avvenimento: la presenza del notaio trasforma quella pergamena da lui vergata e sottoscritta in una prova. Se la ‘messa in scena’ non si svolge effettivamente l’atto non è giuridicamente valido e non può produrre i suoi effetti.

Da qui ho sviluppato l’ipotesi che gli atti che non si svolgono secondo le consuete forme, cioè le rappresentazioni ‘divergenti’ rispetto al copione teatrale cristallizzato nei tre passaggi ‘minuta-imbreviatura-mundum’³¹, possono essere studiati per far emergere l’opera di mediazione del notaio.

Seguendo questa pista degli ‘atti divergenti’ i testamenti in volgare, proprio perché non usuali nel medioevo, possono costituire un interessante campo di indagine, come lo straordinario olografo di Maddalena Narducci, redatto il 22 marzo 1476, nel

²⁷ *Leggi dei Longobardi* 2005, p. 267; BARTOLI LANGELI 2006, pp. 56-57.

²⁸ COSTAMAGNA 1970, pp. 43-44.

²⁹ ROVERE 1997 e ROVERE 2001.

³⁰ Ho approfondito questa linea di riflessione in BASSANI cds.

³¹ V. nota 23.

quale Maddalena, in un volgare vernacolare e sgrammaticato, esprime tutto il suo rancore per i torti che ha subito da parte dei figli. Il testamento è per lei chiaramente uno strumento con il quale far vendetta nei confronti della sua ingrata prole³².

Il notaio *Franciscus ser Coradi de Absisio* redige il testamento in volgare per precisa e insistita volontà della testatrice, sulla base dell'olografo che Maddalena ha scritto di suo pugno: possiamo leggerli entrambi nell'edizione curata da Francesco Frascarelli³³.

Il protocollo consente di datare e collocare l'atto a Perugia, indica il nome dei testimoni presenti alla lettura e assevera la loro qualità di testimoni convocati appositamente, cui segue la spiegazione di come sia stata Maddalena stessa a volere e comandare che il testamento fosse « volgare et semplice et non latino », così che « essa testatrice meglio possa intendere et legere ad sua intelligentia ed dechiaratione », e che attesta come ella l'abbia sottoscritto di suo pugno e insieme ai due testimoni³⁴, che poi vedremo essere tre nell'escatocollo, dove vi è la sottoscrizione del notaio che attesta con il proprio *signum* l'autenticità del contenuto³⁵.

Ben poco ha potuto la professionalità di *Franciscus* per arginare il tumulto delle emozioni dell'irata madre degli ingrati Mariano, Valmario, Baglione e delle « maigne » Brigida e Bonifatia. Dei primi la delusa genitrice ricorda e descrive dettagliatamente vari episodi di violenza fisica e verbale: Mariano l'ha insultata pesantemente e ha minacciato di buttarla fuori dalla casa lasciatale dal marito³⁶; Valmario, rimproverato per essere stato sorpreso a dormire in pieno giorno, l'ha buttata fuori di casa malmenandola³⁷. Tali e tanti sono i motivi di risentimento verso Valmario che Maddalena reputa meglio avere un figlio morto piuttosto aver partorito un simile soggetto³⁸.

³² FRASCARELLI 1974.

³³ *Ibidem*, pp. 129-134 e 134-142.

³⁴ *Ibidem*, p. 134.

³⁵ *Ibidem*, p. 142.

³⁶ *Ibidem*, p. 131: « ... così giudico et laso et voglio commo ingrato figliuolo in più e diverse mode et così comando che la dicta hereda el deredita et così giudico et laso et voglio io el privo colla ragione et vertè e co la cagione che m'ha rennuncata la casa del mio marito suo padre con villanie e mmenacie sopra la persona he de la vita dicendo: "o pper una via o pper un'altra io tene trarò" et amme battuta più volte ». Cfr. *ibidem*, p. 136: « Et così comanda che dalla dicta heredità sia exeredato et privato et così el priva et vole et comanda per le ragione et verità et cagione infrascripte, cioè che el dicto Mariano ha rennunciata la casa ad essa testatrice de suo marito et padre del dicto Mariano cun villanie et menacce sopra la persona et la vita. Dicendo: "o per una via o per un'altra io te ne trarò" et hala baccuta più volte ».

³⁷ *Ibidem*, p. 131: « Valmario ... sia da me privato commo ingrato filgliuolo et fonne ereda la sso-predicta badia de tucto quello che da sopra da me glè concesso per mia hummanità et colla ragione io el

Con le femmine non va meglio: una nipote, nata da un altro figlio di Maddalena, Alberto, ha riferito alla nonna che «ambidoy Brigida e Bonifatia onne huna da per sé la richiesero che me dese cosa che m'avesse a nocere». Aggiunge, la bambina, di aver ricevuto dalla zia Brigida un *cartocciuolo* contenente una polvere da somministrare alla nonna³⁹.

Nel testamento Maddalena lascia alle due *malegne* solo cinque soldi ciascuna e comanda che Brigida «debbia venire a visitare el corpo mio poy che io sarò morta et debbia gettare huna lagrema»⁴⁰.

Maddalena presta attenzione alle sue esequie, ne raccomanda l'esatta esecuzione ai frati che beneficia largamente nel testamento, perché dei figli non si fida: «duii volte che io so stata per morire anno ordenato de farne sotterrame de notte con la lanterna sotto el mantello commo se io non n'avesse bactismo»⁴¹.

privo he vertè he colla cagione perròche huna volta del mese de giugno a le diciotto hore io el trovay nel lecto e io errepse he lui se levò conn ira e ccon menace con parole e con biastimie he colle mano me venne insino al viso dicendo: "tira via a casa tua tira via tira via tira via tira via cifara indialolata que sey venuta a fare?". Cfr. *ibidem*, p. 137: «... et da mo el priva como ingrato figlolo per la ragione, verità et cagione infrascripte: peroché secondo essa testatrice dice una volta del mese de giugno alle deceocto ore la dicta testatrice el trovò nel lecto et represelo et el dicto Valmario se levò cun ira et cun menacchie cun parole et cun biastime et colle mane venne infine al viso d'essa testatrice, dicendoli: "tira via ad casa tua cifala indialolata, tira via, tira via, tira via; que sei venuta ad fare?".

³⁸ *Ibidem*, p. 131: «... et giurollo sugle denare he io tornai a casa mia et gridai huno dì e una notte had alta voce dicendo: "Molto hè maiure el dolore de perdere la ssperança del figliuolo vivo che de mandarlo alla sepoltura". Cfr. *ibidem*, p. 137: «... et giurolo el dicto Valmario in su li denari la quale testatrice se returnò ad casa sua et gridò uno dì et una nocte ad alta voce dicendo: molto è maiure el dolore de perdere la speranza del figlolo vivo che de mandarlo alla sepoltura».

³⁹ *Ibidem*, p. 130. Cfr. *ibidem*, pp. 137-138: «item iudica et lassa la dicta testatrice alla malegna Brigida et Bonifatia suoi figloli di biene suoi solde cinque per una et non più per onne loro actione per la loro ingratitudine in più et diversi modi usati. Et in prima che l'Adriana figlola del dicto Alberto gli a dicto alla dicta testatrice che amendoro Brigida et Bonifatia cioè onne una da per sé richiesero la dicta Adriana che gle desse cosa che gl'avesse ad nocere sopra alla persona d'essa testatrice. Et questo disse la nocte che venia sancto Bartolomeo nel sectanta et quactro et così el giura da mo la dicta testatrice + che la dicta Adriana havia dicto ad essa testatrice et che la Brigida diede alla dicta Adriana uno cartocciuolo onde che per la grande doglia et longa infermetà che ha portata et porta la dicta testatrice como asserisce la infermetà in diversi modi ha demustrato segno de veneno; et per questo essa testatrice tene che gl'aggiano data cosa venenosa et ancho ad parole gl'anno le predictate ad essa testatrice menacciato».

⁴⁰ *Ibidem*, p. 132. Cfr. *ibidem*, p. 139: «Et alla Brigida lassa che debbia dire uno anno onne di li secte salmi penitentiale per l'anima d'essa testatrice et debbia andare ad vigitare el corpo suo poi che essa testatrice serà morta et debbia gettare una lacrima».

⁴¹ *Ibidem*, p. 132. Cfr. *ibidem*, p. 139: «... questo fa la dicta testatrice per iusta ragione et cagione, la quale dice et dichiara che doi volte che essa testatrice è stata male per per morire hanno ordenato de farla sotterrare la nocte colle lanterne socto el mantello como se essa testatrice non havesse auto el baptismo».

Si è consultata, prima di ordinare tali clausole, con il noto giurista Benedetto Capra, figlio del notaio Filippo, per sapere se poteva pretendere dai figli che adempissero tali obblighi secondo « la legge calonica »⁴² e ne è stata confortata « che nelle cose giuste io poteva obblighare »⁴³. Anche questo particolare è un interessante aspetto che fa emergere i rapporti fra i diversi professionisti del diritto⁴⁴.

Il povero notaio *Franciscus* deve aver certo annaspato in tale diluvio di parole: Maddalena vuole lasciare indicazioni precise e mescola lasciti in terre, in immobili, in denaro e oggetti con obblighi spirituali e materiali, tuttavia il notaio con sicura professionalità ne viene a capo⁴⁵.

Il testamento edito da Frascarelli nel suo volume del 1974 rispetta pressoché alla lettera, solo utilizzando la terza persona, le recriminazioni e le volontà contenute nell'olografo dell'anziana gentildonna e le racchiude in un forziere che ne assicura la validità.

Nel protocollo, come detto sopra, i nomi di tutti i presenti che hanno assistito alla lettura del documento olografo ma, soprattutto, nella chiusa, le dichiarazioni in latino dei tre testimoni, che attestano di aver assistito alla lettura del testamento redatto « propria manu ipsius domine Magdalene testatrix ut lustrius filiorum ingratitude cognoscatur »⁴⁶: questa è la volontà di Maddalena, consumata dal rancore benché prossima alla morte, che si sappia che i suoi figli sono degli ingrati, e che la sua punizione li raggiunga dalla tomba. Il testamento redatto dal notaio e le *formulae* che egli utilizza per giuridicizzare la sua rivalsa devono raggiungere questo scopo ed adattarsi ad esso.

Evidente appare anche il ruolo giocato dal notaio Graziano del fu Guido nella 'commedia' che viene inscenata nel 1289 a Siena da Memmo Viviani, che fu Console della Mercanzia e membro della magistratura dei Nove nell'ultimo decennio del Duecento⁴⁷:

⁴² *Ibidem*, p. 131: « Item quisto io fo con bona cunoscentia perché ebbe consiglio da mesere Benedetto Capra quando io compuse huno testamento dicendo a mme: “La fede cristiana tiene la legge calonica et la legge vole che se perdona le ingiurie e de la robba el mal figliuolo ne sia privato el bono sia prem[i]ato” ».

⁴³ *Ibidem*, p. 132. Cfr. *ibidem*, p. 139: « et essa testatrice dice et dichiara havere auto consiglio dal dicto messer Benedecto Capra che nelle cose giuste essa testatrice podia obligare suoi figlioli; ».

⁴⁴ Sulle professioni legali in età medievale e moderna BRAMBILLA 2005 e PADOA SCHIOPPA 2016, pp. 147-151.

⁴⁵ Il testamento di Maddalena Narducci si inserisce in una complessa vicenda familiare ricostruita in FRASCARELLI 1974, pp. 21-30.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 142.

⁴⁷ PETRUCCI 2014, n. 1.

nella rappresentazione messa in scena da Memmo e dal notaio il primo legge il testamento da lui stesso redatto in volgare, nel quale sottopone alcune disposizioni alla condizione che suo fratello Viva accetti una permuta di terreni e prevede le conseguenze che deriverebbero dalla mancata accettazione da parte di Viva e dei suoi discendenti⁴⁸.

Il testamento di Memmo è, come detto, scritto in volgare e viene letto al notaio in presenza di cinque testimoni autorevoli chiamati per la bisogna. Gli atti vergati da Graziano rimangono « nei limiti della *notitia*, – così afferma Livio Petrucci – cioè di una relazione probatoria dell'*actio* cui aveva assistito »⁴⁹, ovvero l'evento della lettura del documento in volgare da parte di Memmo. Nella *notitia* Graziano attesta, in latino, « Quod testamentum, sive id quod scriptum erat in dictis cartis, ipse Memmus coram me notario et testibus subscriptis de verbo ad verbum diligenter legit » e riporta, in volgare, le parole che Memmo ha letto dal suo olografo⁵⁰. I quattro documenti sono così strutturati, con un'alternanza fra il volgare al tempo verbale presente delle *cartae banbasie*⁵¹ che Memmo legge in presenza del notaio e dei testimoni e il latino che intervalla, al passato e in terza persona, le diverse disposizioni⁵².

⁴⁸ *Ibidem*, p. 10: « B (= Archivio di Stato di Siena, Diplomatico, Ospedale di S. Maria della Scala, 1288 febbraio 27, casella 313 *ibidem*, n. 3) § 20. E se Viva mio fratello o alcuno dei filliuoli a q(ue)sto co(n)tradicessero (e) no(n) ne stessero co(n)te(n)ti, che le dete case dal Sasso rimes(s)ero a me (e) a mei successori nel modo c'ò detto ». V. *ibidem*, p. 14: « D (= Archivio di Stato di Siena, Diplomatico, Opera Metropolitana, 1288 febbraio 27, casella 313 *ibidem*, n. 3) reca l'assegnazione in usufrutto di beni immobiliari alla moglie e alla suocera del testatore, beni che sarebbero venuti in possesso dei canonici del capitolo della cattedrale alla morte delle due donne (§ 19). Usufrutto e lascito erano però subordinati all'accettazione da parte del fratello del testatore, Viva, d'una permuta che coinvolgeva altri beni immobiliari che Memmo assegnava in usufrutto alla loro madre, Fine, e che dopo la morte di lei sarebbero venuti in possesso di Viva. Perché i canonici avessero un documento che certificasse tutte queste circostanze, la pergamena recava anche le disposizioni de testatore nel caso che il fratello rifiutasse la permuta (§ 20) e, in un paragrafo assente in B, i termini dell'usufrutto assegnato alla madre Fine (§ 11) ».

⁴⁹ *Ibidem*, p. 17.

⁵⁰ COSTAMAGNA 1970, p. 42: « Quando si è scritto che la 'carta' è una successione di fasi sceniche, non lo si è affermato per ricorrere ad un'immagine, quasi che tale possa apparire all'occhio di un osservatore, ma per la ragione che si ritiene che proprio uno spettacolo fosse necessario ed essenziale per la formazione della certezza e, conseguentemente, della credibilità del documento ».

⁵¹ PETRUCCI 2014, p. 8: « dictus Memmus habens in manibus suis apud dictum locum quasdam cartas banbasie hostendit eas nobis, scilicet m(ih)i notario et testibus infrascriptis, dicens vulgariter: "Hoc est meum testamentum scriptum manu mea". Quod testamentum, sive id quod scriptum erat in dictis cartis, ipse Memmus coram me notario et testibus subscriptis de verbo ad verbum diligenter legit et postea rogavit me notarium infrascriptum ut inde facerem instrumentum et eos qui erant presentes rogavit quod essent testes ».

⁵² Petrucci nota giustamente il suggestivo collegamento con 'codicillo' del notaio Urso risalente al 995 ed edito da BARTOLI LANGELI 2006, con la sua alternanza fra volgare e latino e fra prima e terza per-

L'esatta natura giuridica dei documenti studiati sotto il profilo linguistico da Livio Petrucci andrebbe approfondita, ma ciò che qui interessa è che essi costituiscono un esempio del ruolo che i documenti notarili 'divergenti' possono rivestire in un'indagine sulla mediazione attuata dai notai. Il notaio Graziano, nei quattro documenti⁵³, narra l'evento della lettura e ribadisce ad ogni nuova disposizione che in presenza sua e dei testimoni Memmo « legit et dixit »: a questa altezza cronologica una simile procedura deve rivestire un particolare significato, perché non si tratta di un testamento *in scriptis*, del cui contenuto né i testimoni né, in linea di principio, il notaio avrebbero dovuto essere a conoscenza, e non è il classico testamento nuncupativo, la cui redazione è interamente responsabilità del notaio che lo volge alla terza persona e utilizza il proprio linguaggio tecnico.

Questa 'divergenza' ci consente di indagare sui motivi per i quali Memmo Viviani ha chiesto al notaio di partecipare alla sua 'commedia' che rende nota, prima della sua morte, una disposizione sulla quale, forse, non vi era completo accordo fra lui e suo fratello e sulla quale si può supporre fossero in corso trattative, ampliando la ricerca ai loro rapporti e alle vicende dei terreni in questione⁵⁴.

5. Una proposta

Per concludere: la piccola proposta che ho cercato di argomentare in questo breve intervento è che lo studio dell'attività di mediazione svolta dai notai medievali può giovare del contributo offerto dal lavoro dei diplomatisti sia con riguardo agli atti processuali, sia agli atti *mortis causa*, attraverso un approfondimento multidisciplinare, storico, economico, giuridico. Soprattutto è possibile che i casi non ordinari, come i testamenti che deragliano dallo schema classico 'minuta – imbreviatura – mundum', facciano emergere spazi di intervento del notaio che certo sono intuibili ma rimangono difficilmente accertabili documentalmente.

Tali atti 'divergenti', infatti, offrono allo storico e al giurista una prospettiva interessante e lo aiutano a meglio comprendere la complessità della professione notarile:

sona: il contesto storico e giuridico è tuttavia ben diverso, come nota lo stesso Petrucci (pp. 15-16) ma ci può dare delle indicazioni su quale fosse il ruolo di 'registi' che i notai giocavano nello spazio che si creava tra volontà e forma: il testatore è l'autore della 'commedia', suoi sono i contenuti, ma senza il notaio l'opera non può essere rappresentata e non può esistere nel mondo del diritto, non è giuridicamente valida e perciò non vincola: BASSANI 2018 e BASSANI cds.

⁵³ PETRUCCI 2014, pp. 6-7 e nn. 2 e 3 per la collocazione e la sommaria descrizione dei documenti editi.

⁵⁴ *Ibidem*, pp. 29-30.

quale il motivo di tale deragliamento dalla prassi consolidata e illustrata nei formulari? Quali possono esserne state le ragioni, di opportunità o di convenienza, come nel caso di Memmo, o emotive, come nel caso del rabbioso rancore di Maddalena verso i figli, che il notaio ha dovuto interpretare e tradurre ‘giuridicamente’ dalla vita alla pergamena?

BIBLIOGRAFIA

- Actes à cause de morte* 1993 = *Actes à cause de morte / Acts of Last Will*, Deuxième Partie / Second Part, *Europe Médiévale et Moderne / Medieval and Modern Europe*, Bruxelles 1993 (Recueils de la Société Jean Bodin, 60).
- BAMBI 2018 = F. BAMBI, *Scrivere in latino, leggere in volgare. Glossario dei testi notarili bilingui tra Due e Trecento*, Milano 2018 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 116).
- BAMBI 2019a = F. BAMBI, *Qualche postilla sulla lingua dei notai del medioevo*, in *Parole nostre. Le diverse voci dell'italiano specialistico e settoriale*, a cura di J. VISCONTI, Bologna 2019, pp. 125-140.
- BAMBI 2019b = F. BAMBI, *Tra latino e volgare, le parole dell'argomentazione: ovvero spigolature sul lessico della Rettorica di Brunetto Latini*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno BAMBI», 48 (2019), pp. 103-121.
- BARTOLI LANGELI 2006 = A. BARTOLI LANGELI, *Il regista Urso (Perugia, 995)*, in ID., *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma 2006 (Libri di Viella, 56), pp. 37-59.
- BARTOLI LANGELI 2012 = A. BARTOLI LANGELI, *Prefazione*, in M.T. BROLIS - A. ZONCA, *Testamenti di donne a Bergamo nel medioevo. Pergamene dall'archivio della Misericordia Maggiore (secoli XIII-XIV)*, a cura di A. ZONCA, Perugia 2012.
- BASSANI 2012 = A. BASSANI, *Sapere e credere. Parte prima. La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al diritto comune*, Milano 2012 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 43).
- BASSANI 2017 = A. BASSANI, *Udire e provare. Il testimone de auditu alieno nel processo di diritto comune*, Milano 2017 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 47).
- BASSANI 2018 = A. BASSANI, *A Coffor for the Will*, in *Succession Law, Practice and Society in Europe across the Centuries*, M.G. DI RENZO VILLATA (Ed.), Cham 2018, pp. 231-247.
- BASSANI 2022 = A. BASSANI, *L'attività di mediazione del notaio nella Summa di Rolandino*, in *Mediazione notarile* 2022, pp. 29-47.
- BASSANI cds = A. BASSANI, *L'età medievale (titolo provvisorio)*, in *Tabellio, notarius, notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria*, a cura di A. BASSANI - F. PULITANÒ, in corso di stampa.
- BRAMBILLA 2005 = E. BRAMBILLA, *Genealogie del sapere: università, professioni giuridiche e nobiltà togata in Italia (XIII-XVII secolo). Con un saggio sull'arte della memoria*, Milano 2005 (Early modern, 19).
- BUFFO - PAGNONI 2022 = P. BUFFO - F. PAGNONI, *La mediazione notarile nelle contabilità dei poteri due e trecenteschi: un primo questionario*, in *Mediazione notarile* 2022, pp. 121-148.

- CALLERI 2018 = M. CALLERI, *Tealdo da Sestri Levante: un notaio di metà Duecento al servizio del comune genovese*, in *Notariorum itinera. Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (Notariorum Itinera.Varia, 3), pp. 55-83.
- CALLERI 2019 = M. CALLERI, *Quodammodo alienum. Il testamento in scriptis di Enrico Detesalve (Genova, 21 settembre 1220)*, in «*Scrineum Rivista*», 16 (2019), pp. 169-203.
- CALLERI 2022 = M. CALLERI, *Le 'ultime parole'. Il ruolo di mediatore del notaio nel fine vita*, in *Mediazione notarile 2022*, pp. 51-65.
- CANOBBIO 2014 = E. CANOBBIO, *Società e vita religiosa nei testamenti vercellesi. Prime osservazioni (1378-1440)*, in *Vercelli tra Tre e Quattrocento. Atti del sesto Congresso storico vercellese*, Vercelli, 22-24 novembre 2013, a cura di A. BARBERO, Vercelli 2014 (Biblioteca della Società storica vercellese, 46), pp. 283-328.
- CHABOT 2011 = I. CHABOT, *La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XIV^e et XV^e siècles*, Rome 2011 (Collection de l'École française de Rome, 445).
- CHIODI 1997 = G. CHIODI, *L'interpretazione del testamento nel pensiero dei glossatori*, Milano 1997.
- CHIODI 2002 = G. CHIODI, *Rolandino e il testamento*, in *Rolandino e l'Ars Notaria 2002*, pp. 459-582.
- CONDORELLI 2010 = O. CONDORELLI, *Sul ruolo del ius decretalium nella diffusione della cultura del ius commune in Europa. Ricerche intorno a una decretale di Innocenzo III indirizzata all'arcivescovo di Lund (Ex litteris, X.1.2, 1198)*, in «*Rivista internazionale di diritto comune*», 21 (2010), pp. 55-92.
- COSTAMAGNA 1961 = G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, Genova 1961 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, VIII); anche in ID., *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, Roma 1972 (Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum, IX), pp. 237-354.
- COSTAMAGNA 1970 = G. COSTAMAGNA, *Il Notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (Studi storici sul notariato italiano, I).
- COSTAMAGNA 2017 = G. COSTAMAGNA, *Corso di scritture notarili genovesi*, a cura di D. DEBERNARDI. Premessa di A. ROVERE, Genova 2017 (Notariorum Itinera. Varia, 1).
- Europäische Testamentsformen 2011 = Europäische Testamentsformen*, M. SCHMOECKEL - G. OTTE (Ed.), Baden-Baden 2011 (Schriften zum Notarrecht, 23).
- FRASCARELLI = F. FRASCARELLI, *Nobiltà minore e borghesia a Perugia nel secolo XV: ricerche sui Baglioni della Brigida e sui Narducci*, Perugia 1974.
- GAULIN 2019 = J.-L. GAULIN, *Introduction*, in *Male ablata 2019*, pp. 1-14.
- GIANSANTE 2008 = M. GIANSANTE, *L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale*, Bologna 2008.
- GIANSANTE 2011 = M. GIANSANTE, *Male ablata. La restituzione delle usure nei testamenti bolognesi fra XIII e XIV secolo*, in «*Rivista internazionale di diritto comune*», 22 (2011), pp. 183-216.
- GIANSANTE 2019 = M. GIANSANTE, *La restituzione del maltolto nei testamenti bolognesi dai documenti dell'Archivio di Stato*, in *Male ablata. La restitution des bien mal aquis (XII^e-XV^e siècle)*, Études runies par J.-L. GAULIN et G. TODESCHINI, Roma 2019, pp. 87-105, app. doc. pp. 106-109.
- GUGLIELMOTTI 2020 = P. GUGLIELMOTTI, *La scoperta dei notai liguri negli studi medievistici tra Otto e Novecento in Agli inizi della storiografia medievistica in Italia*, a cura di R. DELLE DONNE, Napoli 2020 (Università degli studi Federico II di Napoli - Scuola delle Scienze Umane e Sociali, Quaderni, 5), pp. 455-499.

- Handbuch zur Geschichte* 2019 = *Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen*, hrsg. M. SCHMOECKEL - W. SCHUBERT, Baden Baden 2019.
- Hinc publica fides 2006 = Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno internazionale di studi storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII).
- LANDAU 1995 = P. LANDAU, *La libertà di testare nella storia del diritto tedesco del tardo Medioevo e della prima Età Moderna*, in « Rivista internazionale di diritto comune », 6 (1995), pp. 29-48.
- Leggi dei Longobardi* 2005 = *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. AZZARA - S. GASPARRI, Roma 2005.
- LIVA 1979 = A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano. Dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma 1979 (Studi storici sul notariato italiano, IV).
- Male ablata 2019 = Male ablata. *La restitution des biens mal aquis (XII^e-XV^e siècle)*, Études runies par J.-L. GAULIN - G. TODESCHINI, Rome 2019 (École française de Rome, 547).
- Margini di libertà* 2010 = *Margini di libertà. Testamenti femminili nel medioevo*. Atti del convegno internazionale, Verona, 23-25 ottobre 2008, a cura di M.C. ROSSI, Verona 2010 (Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa, VII).
- Martino = Il cartulario del notaio Martino (Savona 1203-1206)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, IX).
- MAUSEN 2006 = Y. MAUSEN, Veritatis adiutor. *La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XII^e - XIV^e siècles)*, Milano 2006 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 35).
- Mediazione notarile* 2022 = *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. BASSANI - M.-L. MANGINI - F. PAGNONI, Milano 2022 (Quaderni degli Studi di storia medievale e di Diplomatica, VI).
- MOSIICI 1976 = L. MOSIICI, *Le arenghe nei documenti privati pistoiesi (secc. VIII-XII)*, in « *Bullettino Storico Pistoiese* », s. 3^a, XI (1976), pp. 3-36.
- Nolens intestatus decedere 1983 = Nolens intestatus decedere. *Il testamento come fonte della storia sociale e religiosa*. Atti dell'incontro di studio, Perugia, 3 maggio 1983, a cura di A. BARTOLI LANGELI, Perugia 1985 (Archivi dell'Umbria, Inventari e Ricerche, 7).
- PADOA SCHIOPPA 2002 = A. PADOA SCHIOPPA, *Profili del processo civile nella Summa artis notariae di Rolandino*, in *Rolandino e l'Ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno internazionale di Studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino, Bologna - città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano 2002 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, V), pp. 585-609.
- PADOA SCHIOPPA 2003 = A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003.
- PADOA SCHIOPPA 2007 = A. PADOA SCHIOPPA, *Martino da Fano processualista*, in *Medioevo notarile. Martino da Fano e il Formularium super contractibus et libellis*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2007 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, X), pp. 67-82; anche in *Iuris Historia, Liber amicorum Gero Dolezalek*, ed. by V. COLLI and E. CONTE, Berkeley (Cal.) 2007, pp. 281-292.
- PADOA SCHIOPPA 2014 = A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia civile e notariato nel primo Duecento comunale: il caso di Savona (1203-1206)*, in « *Studi medievali* », s. III, LV/1 (2014), pp. 1-24; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 375-398 e in *Recht - Geschichte -*

- Geschichtschreibung. Rechts- un Verfassungsgeschichte im deutsch-italienischen Diskurs*, hrsg. von S. LEPSIUS - R. SCHULZE - B. KANNOVSKI, Berlin 2014 (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung Münchener Universitätschriften. Juristische Fakultät, 95), pp. 49-65.
- PADOA SCHIOPPA 2016 = A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2016² (Collezione di Testi e di Studi).
- PETRUCCI 2014 = L. PETRUCCI, *Il testamento volgare di Memmo Viviani (Siena 1289) pubblicato in occasione del 90° compleanno di Ottavio Banti*, Pisa 2014.
- RANIERI DA PERUGIA = *Die Ars Notariae des Rainerius Perusinus*, hrsgs. L. WAHRMUND, in *Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter*, III, 2, Innsbruck 1917 (rist. Aalen 1962).
- RAVA 2016 = E. RAVA, «Volens in testamento vivere». *Testamenti a Pisa, 1240-1320*, Apparati a cura di A. BARTOLI LANGELI, Roma 2016 (Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, n.s., 2).
- ROLANDINUS, *Flos testamentorum* = ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS *Summa totius artis notariae*, Venetiis 1546; rist. anast. Sala Bolognese 1977, ff. 238r-272v.
- Rolandino e l'ars notaria* 2002 = *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno internazionale di Studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino, Bologna - città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBÀ, Milano 2002 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, V).
- ROSSI 2010 = G. ROSSI, *Il testamento nel medioevo fra dottrina e prassi giuridica in Margini di libertà* 2010, pp. 45-61.
- ROVERE 1997 = A. ROVERE, *I «publici testes» e la prassi documentale a Genova (secc. XII-XIII)*, Roma 1997 (*Serta Antiqua et Mediaevalia*, I), pp. 291-332.
- ROVERE 2001 = A. ROVERE, *L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*. Atti del Convegno internazionale di studi (Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000), a cura di G. ORTALLI - D. PUNCUH, Genova-Venezia 2002 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLI/I), pp. 103-128.
- ROVERE 2002 = A. ROVERE, *Comune e documentazione*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*. Atti del convegno di studi, Genova, 24-26 settembre 2001, Genova 2002 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLII/I), pp. 261-298.
- ROVERE 2012 = A. ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile: il modello genovese*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*, Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti: Fisciano, Salerno, 28-30 settembre 2009, a cura di G. DE GREGORIO - M. GALANTE, Spoleto 2012 (Studi e ricerche, 5), pp. 301-335.
- SARTI 2002 = N. SARTI, *Publicare – exemplare – reficere. Il documento notarile nella teoria e nella prassi del XIII secolo in Rolandino e l'ars notaria* 2002, pp. 613-665.
- SINISI 2014 = L. SINISI, *Il notaio e la sua presenza nell'apparato giurisdizionale: profili storici*, in *La modernità degli studi storici: principi e valori del Notariato*. Atti del convegno, Genova, 16 maggio 2014, Roma 2014 (Quaderni della Fondazione del Notariato, 2), pp. 102-115.
- SINISI 2019 = L. SINISI, *Forme testamentarie e formulari notarili nell'età del diritto comune: note brevi su un lungo percorso*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 92/1 (2019), pp. 5-22.
- Succession Law* 2018 = *Succession Law, Practice and Society in Europe across the Centuries*, ed. M.G. DI RENZO VILLATA, Cham 2018.
- VALLERANI 2008 = M. VALLERANI, *Modelli di verità: le prove nei processi inquisitori*, in *L'enquête au Moyen Âge*, a cura di C. GAUVARD, Rome 2008 (Collection de l'École française de Rome, 399), pp. 123-142.

VALLERANI 2009 = M. VALLERANI, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in «Rechts geschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte», 14 (2009), pp. 40-61.

ZAGNI 1976 = L.F. ZAGNI, *Osservazioni sulle subscriptiones nei testamenti nuncupativi a Milano dagli Statuti cittadini del 1396 sin dopo le Constitutiones domini Mediolanensis 1541*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», 1 (1976), pp. 263-274.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Nel Medioevo il notaio costituiva uno snodo fondamentale dell'attività giudiziaria della città, in quanto protagonista del processo, durante il quale assisteva il giudice, spesso sostituendolo nella fondamentale attività di escussione dei testimoni, e trascriveva ogni passaggio del rito certificandone la verità con il proprio sigillo.

Lo storico del diritto studia il mondo notarile per trarne informazioni utili a riflettere sul modo in cui istituti come, solo per fare un esempio, la successione volontaria, e strumenti, come il testamento, si sono trasformati nel corso dei secoli. Ma lo sguardo sorvola sullo strumento in sé, sull'atto di confezionarlo, sull'aspetto della trasformazione linguistica e sostanziale che le parole e le volontà dei giudici, dei testimoni, degli imputati, dei testatori, dei contraenti subivano nelle mani del notaio quando venivano tradotte sulla pergamena: si registra l'esito ma non si analizza il processo di traduzione e i fattori, molteplici, che contribuirono a determinarlo.

Lo scopo dello studio che mi propongo di mettere in atto consiste nell'illuminare tale aspetto, che consente di restituire un'immagine tridimensionale del fenomeno giuridico in epoca medievale: l'esigenza nasce dagli studi precedenti, in particolare Udire e provare (2017) e La deposizione del testimone tra dottrina e prassi (2019), e vuole meglio comprendere il passaggio dalle forme di volgare al latino semplificato delle deposizioni, allargando lo sguardo anche all'opera di creazione di contratti e testamenti, attraverso il confronto fra imbreviature e documenti definitivi.

In tal modo spero di contribuire alla comprensione del ruolo di mediatore del notaio medievale che costituisce lo scopo del progetto Li.Me.N.

Parole significative: notaio, medioevo, testimonianza, processo, testamenti, lingua volgare.

During the middle ages the notary had a key role in the trial: he often replaced the judge during the interrogation of witnesses and he transcribed the depositions. Moreover he had the important role of subscribe with his seal the wills and the deeds, thus giving the publica fides to the legal documents.

Law historians study the notary in the aim of enlightening the will, the deeds, the trial but rarely they deal with the drafting of the document and the transformation that the will of judges, witnesses, defendants, contracting parties and testators has undergone by the transcription on the parchment.

The aim of this study is to return an image more complete of notary work: I'll examine some witnesses depositions and two wills written in the vernacular and edited by diplomatists to understand the translation from vernacular to latin language.

This way I hope to enlight the mediation work the notary realized in the middle ages society which is the Li.Me.N. project aim.

Keywords: Notary, Middle Ages, Witness, Trial, Will, Vernacular.



Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)

Valentina Ruzzin

valentina.ruzzin@unige.it

1. Premessa

L'atto di recepire testimonianza in causa vertente è, come è noto e probabilmente anche ovvio, l'azione per eccellenza opposta dall'accusa e dalla difesa durante un procedimento, sia esso istituito innanzi all'autorità giudiziaria, sia esso affidato al pronunciamento arbitrale¹. Se richiesto dalle circostanze, è principalmente su questo tipo di evidenza che si poggiano le azioni decisionali dei giudici, attraverso un'operazione di ricezione, scritturazione e ri-lettura della deposizione che, per i secoli oggetto di questo contributo, è saldamente affidata al notaio². Non stupisce quindi che i teorici dell'*Arz* abbiano previsto nei loro testi formulari e didascalici ampie spiegazioni, non solo tecniche, circa il lavoro che questo professionista dovesse intraprendere quando, nell'esercizio della sua funzione, si fosse trovato a affrontare la deposizione giurata: Rolandino, Ranieri, Giovanni da Viterbo spendono diversi passi ad illustrare tutto ciò che possa riguardare la sfera della testimonianza, dall'accertamento sulla qualità morale che deve avere il testimone alle raccomandazioni circa la verifica sulla modalità con cui il teste viene a conoscenza del fatto, che, come è noto, è questione fondamentale³.

E però qui è già avvenuto un salto che non è affatto ordinario né in senso simbolico né in quello concreto, ovvero che ciò che per definizione nasce *dictum*, la *vox*

¹ Argomento per il quale si veda CALLERI 2022 in questo stesso volume.

² Il valore probatorio della testimonianza in relazione/contrapposizione allo *instrumentum* fu oggetto dell'interesse prolungato dei canonisti, sulla scia d'altronde delle prime decretali che avvisarono a chiare lettere circa l'innaturalità del presupporre che ciò che è scritto su un brandello di animale morto potesse valere quanto e più della viva voce di un uomo (« Etsi secundum legitimas sanctiones eandem vim obiteant instrumentorum fides et depositiones testium in litibus exercendis, non tamen quodlibet instrumentum tanti debet esse momenti, ut trium vel plurium idoneorum depositionibus praeferantur »: Innocenzo III, X,2,22,10; « Certum est quod contra ius est officium tabellionis, quia chartae animalis mortui creditur sine adminiculo alio. Sed contra ius naturale nulli venire licet sua autoritate »: Innocenzo IV su Gregorio IX, in X,2,22,14). Si vedano le riflessioni su questi aspetti per l'evoluzione della prassi documentale di PUNCUH 2006, pp. 278-280, e NICOLAJ 2003, pp. 57-60.

³ Argomento per cui si veda soprattutto BASSANI 2012 e BASSANI 2017. Anzi, lo stesso Rolandino, nell'introdurre il tema, osserva che è necessario condensarlo « quia hec materia latissima est »: ROLANDINUS, p. 344, col. I.

*viva*⁴, diviene scritto, e soltanto attraverso quel passaggio acquisisce alcuni requisiti che l'epoca ormai genericamente chiede⁵. Il notaio, d'altronde, almeno teoricamente dovrebbe maneggiare sempre questo tipo di esperienza: il suo sapere tecnico iscrive entro gabbie affidabili, sicure e funzionali, rappresentate dalle forme documentarie, la volontà dell'interlocutore, senz'altro espressa inizialmente a parole. Sul ruolo centrale del notaio come fautore della molteplice trasformazione in pratica di scrittura del racconto del testimone, alcuni validi studiosi hanno già prodotto svariati, interessanti, studi, grazie ai quali non è più ammissibile alcuna ingenuità di lettura del fenomeno⁶: non soltanto è spesso il notaio a interrogare concretamente i testimoni, se ne ha ricevuto mandato⁷, ma anche spesso traduce in altra lingua, forse riconduce a certe logiche le parole ascoltate, e comprime entro uno spazio scrittorio ragionevole ciò che ascolta senza sminuirne l'efficacia e la pregnanza⁸. La testimonianza assume quindi il valore di fonte polivalente e forse unica nella sua complessità e stratigrafia.

2. *Deposizioni e imbreviature: un punto particolare di osservazione*

Per il patrimonio documentario ligure non sono mai stati condotti studi sistematici sulle risultanze documentarie relative della giustizia pubblica medievale, forse anche perché, per uno sfortunato caso, pochissimi sono in generale i documenti anteriori al XII secolo genericamente relativi a controversie, a prescindere da come o innanzi a chi siano dibattute: soltanto due placiti, privi di spunti, e sparuti altri cenni che non consentono di seguire tracce relative a prassi locali, per non dire for-

⁴ Sul concetto, assai ricorrente, di contrapposizione tra *vox viva* (prova dei testi) e *vox mortua* (prova documentale) si veda ad esempio anche quanto espresso in PETRONIO 1989, pp- 61-65.

⁵ Sul miraggio di oggettività delle testimonianze (ma come, d'altronde, di ogni risulanza documentaria), metteva in guardia già Vallerani, là dove ad esempio osservava che la « costruzione » del fatto storico che dovrebbe essere oggetto delle deposizioni « sfugge a criteri puramente improntati alla verità per contaminarsi con elementi esterni, relativi alla persona » (VALLERANI 2005, p. 87).

⁶ Rimando, oltre che ai contributi di BASSANI 2022 e PIRANI 2022 contenuti in questo volume, ed a quelli di cui a nota 3, a FAINI 2001, LETT 2009, PROVERO 2006 e FOIS 2013.

⁷ In una serie di cause che vedono coinvolto il comune stesso di Genova, la questione è chiaramente esplicitata. Nella causa con le comunità di Portovenere e di Diano, ad esempio, i testimoni raccolti sono *interrogati et recepti per me Iobannem Mastracium notarium subscriptum et scribam deputatum* (1375, Genova, Archivio di Stato di Genova (ASGe), *Manoscritto* 104, ff. 121r e 174r); nella causa tra il comune e la Maona di Cipro, le deposizioni sono ricevute da due giurisperiti e dal notaio Raffaele *de Guascho* (1377, *ibidem*, f. 175r); in quella per la manutenzione del castello di Ameglia, sono esaminati dal notaio scriba Lodisio Tarigo (*ibidem*, f. 291r).

⁸ Nella legislazione genovese dei secoli XIV-XV è previsto un tariffario specifico per lo scriba in occasione di deposizioni, che notoriamente potevano essere anche molto laboriose e lunghe da redigere: *v.* nota 30.

mulari, anteriormente ad alcune date⁹. Perduto poi, come è noto, l'archivio di matrice governativa anteriore alla fine del XIV secolo – tranne qualche sparuta rimanenza – sono ancora una volta le imbreviature notarili a fornire materiale di studio a partire dal primo XIII secolo.

Le risultanze che costituiscono il campione alla base di questo contributo hanno una modalità di trasmissione molto differenziata tra loro, che in parte dipende dalla natura stessa della deposizione: si tratta di interi fascicoli di matrice pubblica, o loro brevi frammenti, per le deposizioni rese in giudizio, oppure di singole imbreviature entro protocolli di notariato privato per le altre forme esistenti di testimonianza, come si dirà più avanti¹⁰. Per il primo caso, la nota commistione di documentazione privata, pubblica e ibrida che caratterizza il complesso archivistico genovese restituisce infatti un discreto numero di occorrenze, laddove cioè il notaio che fosse anche scriba al servizio di una magistratura non abbia rispettato rigorosamente la suddivisione prevista per le produzioni private e curiali¹¹ o, con più semplicità, alcune parti del materiale da lui elaborato siano pervenute tra loro mischiate per svariati motivi: è un patrimonio quindi attualmente *scorporato* all'interno di unità archivistiche numerose e spesso non descritte negli strumenti di corredo oggi disponibili fino a quel grado di dettaglio¹². Sarebbe infatti utile poter tratteggiare preliminarmente le risultanze pervenute, quantificando i frammenti trasmessi e la titolarità delle curie: i

⁹ *Placiti*, II/1, n. 219; *Placiti*, III/1, n. 361. Personalmente ritengo invece da esplorare meglio l'attenzione particolare che riveste l'argomento notariato e l'uso locale della scrittura documentale nel cosiddetto *Breve de consuetudine* del marchese Alberto (1056), ovvero un ampio riconoscimento alla collettività genovese di usi e, appunto, consuetudini locali. Se ne vedano ad esempio le considerazioni in PIERGIOVANNI 2004. Per un caso unico e molto interessante della metà del XII secolo si veda naturalmente MACCHIAVELLO 2022 in questo stesso volume.

¹⁰ A titolo di esempio, interi fascicoli di testimonianze si sono conservati per la produzione di *Antonio* de Inghibertis, nn. 152-185, mentre singole risultanze emergono dai frammenti di cui a nota 19.

¹¹ La norma statutaria imponeva che tutti gli atti giudiziari fossero redatti nei cartolari comunali: *Statuti di Pera*, p. 635, ritenuti, come è noto, nucleo più antico degli Statuti genovesi. Per un quadro sulla genesi degli Statuti genovesi e i complessi rapporti di filiazione tra i vari frammenti pervenuti v. PIERGIOVANNI 1980, SAVELLI 2003.

¹² In *Cartolari notarili genovesi* 1956-1961, ad esempio, che descrive proprio le prime 150 unità del fondo, non sono presenti cenni, se non occasionali, all'esistenza di materiale giudiziario, né esso è ipotizzabile sulla base dei luoghi di rogito, non sempre censiti con accuratezza. In merito alla genesi degli archivi genovesi v. le considerazioni riassuntive nel recentissimo GARDINI cds e bibliografia ivi indicata. Sulla tenuta di archivi di materiale giudiziario, sebbene per la prima epoca moderna, si vedano le considerazioni GIORGI - MOSCADELLI 2012. Per alcuni casi di produzione di registri specifici di materiale giudiziario v. PUNCUH 2006 e CALLERI 2021.

lavori degli ultimi anni in questo senso lasciano sperare che presto si possa almeno censire buona parte delle magistrature esistenti alla metà del XIII secolo¹³.

Per quanto riguarda invece testimonianze rese non durante un vero e proprio dibattimento giudiziario ma per altri motivi, o in preparazione di esso, esse seguono percorsi di conservazione naturalmente più vari: si possono trovare entro qualunque protocollo o filza notarile, con alcune fluttuazioni quantitative che, come si dirà, più che dalla natura dell'atto in parte dipendono dal periodo di elaborazione. Questo condiziona molto la frequenza di trasmissione, che è nettamente superiore a quella dell'altra occorrenza.

Ciò che non cambia in entrambi i casi, però, è che la documentazione ligure consente un livello inusuale di osservazione – l'imbreviatura – per questo tipo di materiale, che impone alcune riflessioni, oltre che su temi riscontrati altrove, su problematiche che riguardano alcuni aspetti più strettamente diplomatistici, ovvero quelli maggiormente legati alle strutture cui i notai ricorrono per confezionare tali tipologie di verbalizzazione. Spostando cioè parzialmente il *focus* dalle formalità previste per la validazione in originale del materiale giudiziario e dunque per la sua circolazione e la sua conservazione – le modalità e le ragioni che sottendono a una custodia di lunga durata delle deposizioni sono variabili – emerge la struttura 'nuda', che sta a monte di ogni consegna alle parti: si tratta di un'elaborazione non scontata, carica di significati procedurali, tecnici e dottrinali, e di cui spesso, in altre circostanze, non si ha alcuna visione. Sotto il punto di vista teorico, la questione fondamentale è infatti forse su chi ricada la responsabilità formale della risultanza scritta, ovvero se e in quale misura la capacità certificatoria propria del notaio intervenga nel garantire valore alla deposizione, e anche attraverso quali passaggi strutturali egli possa costruire forme documentali specificamente adatte alle circostanze. Strettamente connesso a questo aspetto è poi il tema relativo ai tempi e modi di scritturazione delle deposizioni, se cioè essa avvenga in presa diretta o meno, e quindi allora attraverso quante e quali fasi di elaborazione intermedia, e su quali supporti conservati o meno, si pervenga alla confezione di ciò che a noi è stato trasmesso. Sono quesiti che rispondono in effetti ad alcuni nodi fondamentali della diplomazia e che restituiscono al notaio-scriba una centralità che in parte è stata forse sottostimata, perché, al di là delle metamorfosi e delle transizioni della teoria procedurale e delle forme istituzionali, la circostanza per cui sia poi materialmente il notaio – per non dire quello specifico, singolo, notaio – a confezionare e tramandare, oppure, al contrario, a omettere, non curare e addirittura cestinare interi passaggi dell'*iter* nella sua destinazione finale, rimette in gioco molte questioni. Questo contributo intende quindi esplorare le risposte del notariato di matrice genovese posto

¹³ Si veda ad esempio ORLANDI 2022 in questo stesso volume.

di fronte a tali questioni: come si redige la *vox viva* di un teste? Quale apporto specifico può, o deve, garantire il notaio?

3. Tre modelli strutturali diversi

Censendo la documentazione notarile ligure su una diacronia di oltre quattro secoli, emergono globalmente tre spunti di riflessione sul tema della testimonianza e sulle domande appena poste. Si tratta di tre modelli strutturali diversi, che rispondono ad altrettanto diverse esigenze documentali e procedurali, e che presentano di conseguenza tre gradi differenti di coinvolgimento della *publica fides* notarile, ma anche – lo anticipo – di quella qualità specifica che hanno questi professionisti di potersi costituire come conservatori della parola e volontà altrui, depositari, per un tempo che può non avere limiti, dell'agire o del dire degli altri. Per maggiore chiarezza e per completezza di analisi è necessario suddividere l'esposizione esplorando di volta in volta la struttura documentaria individuata.

3.1 In giudizio

La tipologia di testimonianza maggiormente rappresentativa è senza dubbio quella resa in giudizio. Per la sua disamina, il punto di partenza obbligato, allora, non può non essere il noto registro savonese del notaio Martino (1203-1206), ad oggi il più antico protocollo di materiale civilistico rinvenuto¹⁴. Pubblicato nel 1974 da Dino Puncuh sulla base della sua tesi di laurea, esso costituì non solo una pietra miliare per alcuni filoni della diplomatica, ma anche fonte per l'editore stesso, come spesso accade, di alcune riflessioni più ampie. Il quesito relativo alla *fides* di quel tipo di redazione in ambito ligure era già stato posto, e risolto, proprio da Puncuh, che, come è noto, dissentì dal magistero di Torelli, riconoscendo il valore di scrittura pubblica già a quella produzione:

« ci sembra azzardato però affermare che solo in età più tarda della nostra si sia giunti al principio che fa del verbale di deposizioni testimoniali un vero atto di ufficio. Non si tratta, a nostro avviso, di termini cronologici, bensì geografici; più che studiare i tempi sarebbe necessario indagare sulle condizioni che hanno determinato il sorgere dei sistemi in questa o quella città »¹⁵.

Dunque si può dire che, da quel momento in avanti, per questo tipo di documentazione di matrice genovese *nulla quaestio* sulla responsabilità procedurale: molto più vario e incerto invece il tema delle pratiche redazionali. Il notaio Martino destinò un fascicolo intero – il VI del suo cartolare al servizio del comune di Savona – proprio alla scrittura-

¹⁴ Martino, valorizzato tra gli altri da PADOA SCHIOPPA 2014.

¹⁵ PUNCUH 1965, p. 25. Su questi argomenti si veda in questo stesso volume anche ROVERE 2022.

zione, quasi sempre in presa diretta, delle deposizioni testimoniali di svariate decine di processi, restituendo quindi traccia di una gestione complessa e in parte preordinata delle testimonianze¹⁶; altri professionisti suoi contemporanei attivi a Genova compiono però scelte redazionali differenti, ovvero propongono fascicoli di documentazione mista (*positiones, tituli, dicta, positiones*), come ad esempio sembrerebbe fare Giovanni di Guiberto (1200), che scrittura le varie fasi dei procedimenti una di seguito all'altra nell'unico breve frammento giudiziario pervenuto dovuto alla sua mano¹⁷. Qualcuno sembra a sua volta lavorare in presa diretta e con redazione alternata, come maestro Salmone (1222-1226), che propone abbreviature spesso troppo disordinate per essere seconde stesure¹⁸; qualcun altro lavora invece sulla base di una prima elaborazione poi evidentemente non destinata alla conservazione: questo suggeriscono alcune minute fortunosamente rimaste tra le carte dei registri di Oberto scribe *de Mercato* (1179-1214), Guglielmo *sapiens* (1210), Raimondo Medico (1210-1216), Gandolfo di Sestri (1229) e Bonvassallo *de Maiori* (1236)¹⁹. In particolare, è interessante il caso dell'allegato conservato nel protocollo di Raimondo Medico: il notaio si limita a scrivere le risposte, affermative, del teste direttamente in calce ai *tituli* probabilmente consegnati alla curia dalla parte denunciante²⁰.

Ogni traccia sembra quindi suggerire una grande fluidità di risposte e di modalità: il notaio-scriba si muove libero nella gestione redazionale delle deposizioni in giudizio a patto che in qualche modo le faccia poi confluire entro un registro di matrice almeno parzialmente pubblica²¹. D'altronde nelle fonti statutarie, sebbene più tarde²², talvolta

¹⁶ *Martino*, nn. 767-797.

¹⁷ *Giovanni di Guiberto*, I, nn. 93-101. La 'fama' di Martino ha oscurato l'esistenza di questo piccolo fascicolo di materiale di poco precedente, sul quale anche GIORGI 2021, pp. 40-41.

¹⁸ *Liber Salmonis*. Il volume non è di facilissima consultazione a tale proposito poiché vi si alternano documenti presentati in edizione ad altri soltanto regestati, seppur in forma estesa.

¹⁹ Tali esempi sono volutamente scelti entro la metà del XIII secolo. Rispettivamente sono in: ASGe, *Notai Antichi* 4, allegato a; *Notai Antichi* 7, allegato O; *Notai Antichi* 5, allegato F inserto f. 29; *Notai Antichi* 18/II, allegato D; *Notai Antichi* 20/I, allegato A. Particolarmente interessante peraltro anche l'allegato L di *Notai Antichi* 7, verosimilmente legato anch'esso alla produzione di Guglielmo *sapiens*: si tratta dei *tituli* su cui condurre alcune interrogazioni di testimoni per una causa purtroppo non pervenuta. Per la produzione di Oberto scribe *de Mercato* v. CALLERI 2019b. I casi qui richiamati ricordano in parte quello che sta emergendo per Bologna dagli studi di MODESTI 2021.

²⁰ Sul modello: « Respondit Ug(olinus): credo » (per la segnatura v. nota precedente). Fa eccezione la risposta all'ultimo *titulus*, l'unica più articolata. La mano potrebbe non essere quella di Raimondo Medico, sebbene il cartolare entro cui si trova l'allegato sia interamente prodotto da quest'ultimo.

²¹ Su questo si veda poco oltre.

²² V. nota 11.

si allude ad alcune prassi che lasciano intendere che le deposizioni possano avvenire davanti al solo notaio e in assenza del magistrato competente, e non sottointendendo l'esistenza di un notaio di parte: per il testimone di genere femminile si prescrive che gli scribi si accertino soltanto di ascoltarne il giuramento in pubblico, mentre possono addirittura riceverne la deposizione anche recandosi presso l'abitazione, al fine di evitarne la presenza nei palazzi del Comune e presso la residenza del podestà²³. In altri passi si prescrivono obblighi per il magistrato o il suo notaio, evidentemente avvallando l'interscambiabilità *de facto* dei due in alcune circostanze o, in modo ancora più generico, per la curia²⁴.

L'impianto strutturale che si trova proposto già da Martino per la scritturazione di questo tipo di testimonianze, ma anche dai notai genovesi suoi contemporanei, è molto scarso e, come si è detto, il peso della responsabilità procedurale appare già basato tutto sull'*auctoritas* del magistrato giudicante, il che è peraltro in linea con quanto si osserva a Genova dalla metà del XII per quanto riguarda altre fasi della procedura e le conseguenti pratiche di redazione²⁵. Il notaio, cioè, inquadra la deposizione entro una cornice formale estremamente succinta: un'introduzione che richiama il sunto sommario della controversia o i cenni fondamentali dei *tituli* presentati dalle parti, e l'elenco nominale di tutti i testimoni chiamati a deporre²⁶. Una

²³ *Leges Genuenses*, coll. 837 e 955, da cui: « Insuper statuimus quod ipse mulieres cogi non possint deponere dicta et attestaciones earum in domo habitacionis predicti domini Potestatis. Possint tamen ipse mulieres, et eis liceat, earum dicta et attestaciones deponere ad banca ubi ius dicunt dominus Potestas et alii officiales predicti in palatio novo communis. Si vero ipse mulieres, occaxione testificandi, venire ad palatia honestatis intuitu recusarent, teneantur magistratus predicti notarium qui scribere debuerit testificationem ipsarum, aut dictum seu informationem, mittere ad locum ubi talis mulier fuerit; ita quod ipsa occaxione venire ad palatium, si mulieres ipse noluerint, non cogantur ».

²⁴ Sulla possibilità ed esempio di raccogliere le denunce (*Leges Genuenses*, coll. 291, 603, 608) o di ricevere i compensi degli appelli (*Statuti di Pera*, cap. 57).

²⁵ Si pensi ad esempio alla procedura di copiatura in autentico, per la quale ROVERE 1997b, all'elaborazione dello strumento dei lodi, su cui ROVERE 1997a e ROVERE 2009, o, ancora, ai procedimenti di emancipazione già presenti in Giovanni scriba: ROVERE 2012 e RUZZIN 2019.

²⁶ A titolo di esempio: « L(eguntur) testes Oberti de Lupocurto contra Rusignolum de Stella; ex eo quod ipse Rusignolus abstulit vi patri ipsius Oberti, scilicet Oberto, vaccas II nec eas postea habuit nec eius pater nec earum valens. ¶ Nomina testium: Ainardus, filius quondam Girardi Novelli; ¶ Paulinus de Fancellio; ¶ Arnaldus de Casinis »: *Martino*, n. 770. Più caotica la scritturazione di Giovanni di Guiberto, che solo in un caso elenca in modo chiaro i testi chiamati prima di redigerne la deposizione: « Testes Oliverii Corigiarrii contra Wilielmu Barbavairam ex eo quod ipse Oliverius aut alius pro eo dedit mutuo predicto Wilielmo aut alii pro eo lib. .x. Nomina testium Wilielmu Ferarrius bancherius, Iacobus socius eius »: *Giovanni di Guiberto*, I, n. 93. Anche maestro *Salmonus* ricorre in modo non costante a questo schema: « Testes Guillelmi filii Alberti de Rampono contra Guibertum de Sigestro, ex eo quod, corrente millesimo

norma molto successiva dispone che non ne siano convocati più di otto, per cause civili o pecuniarie, sullo stesso capo di inchiesta, ma la prassi potrebbe essere stata osservata già a questa altezza cronologica: il numero più alto offerto ad esempio da Martino è proprio quello²⁷. Peraltro, nel registro stesso e in alcuni frammenti più ampi e tardi (XIV secolo), si può appurare anche un aspetto della procedura che invece di solito risulta chiarissimo nella disposizione teorica ma più raramente nella sua risultanza scritta: le deposizioni, che sono solo uno dei punti dell'*iter*, quasi un settore chiuso²⁸, sono precedute da uno o più mandati a comparire, poi accompagnate talvolta da precisazioni per o delle parti, e infine seguite dalla dichiarazione di apertura da parte del magistrato giudicante, passaggi sempre gestiti dal notaio curiale²⁹.

La testimonianza in sé risulta poi articolata in modo vario, ovvero secondo un interrogatorio che ricalca naturalmente i *tituli* presentati dal denunciante e dalla controparte, talvolta richiamati con l'allusione a una progressione numerica (*super primo titulo, super secundo titulo* etc.), talvolta no³⁰. Un breve cenno ricorda sempre l'avvenuto giuramento del teste, il *sacramentum de calumpnia* o, più tardi, il giuramento *de veritate dicenda*, liquidato attraverso le lapidarie espressioni quali *testis iuratus* o *qui iuravit* o ancora gli incisi *recepto iuramento* e *sub iuramento*³¹. La scelta di usare il discorso diretto o indiretto è lasciata con tutta evidenza al notaio³², così come quella relativa alla

CC XVIII^o, habebat solumodo apud Acon Ugo, filius Dondedei de Campo, partem in quadam navi que vocabatur Imperatrix et erat ipsa navis quedam leparia. Nomina testium: Marchisius de Bisanne, Obertus de Sancto Donato, qui est ultramare, Guillelmus de Sancto Donato, qui est ultramare, et frater eius qui est ultramare, Ugo de Campo, qui est ultramare, Bonvassallus et Rainerius eius cognatus, qui sunt ultramare, Iacobus magister axie qui est in Barati »: ASGe, *Notai Antichi* 14, allegato F, già edito in *Liber Salmonis*, n. 736.

²⁷ *Leges Genuenses*, col. 837 (1403-1407).

²⁸ A Savona, proprio dal registro di Martino, si comprende l'uso di appositi *cartulari longi* per le testimonianze, per il quale si veda CALLERI 2021 e ROVERE 2022 in questo stesso volume.

²⁹ *Martino*. Si veda a titolo di esempio anche *Antonio* de Inghibertis, nn. 152-185, 332-562.

³⁰ Anche all'interno della medesima causa alcune volte i *tituli* risultano numerati e altre volte no. A titolo di esempio, nella controversia che divide l'abate di sant'Andrea di Borzone e il vescovo di Piacenza, per mano del notaio di Giovanni di Guiberto, soltanto prete Martino, canonico della chiesa di santa Maria delle Vigne, è interrogato sulla base di titoli elencati e numerati (1-3), mentre gli altri testimoni rendono una deposizione apparentemente meno ordinata e puntuale; è plausibile che si tratti, appunto, proprio di una scelta di redazione di Giovanni, che riduce le loro deposizioni a un unico discorso coe-rente e più fluido (*Giovanni di Guiberto*, I, n. 101).

³¹ *Leges Genuenses*, coll. 831-833.

³² È molto frequente anche la forma mista, in cui cioè alcune porzioni della deposizione sono riportate in entrambi i modi: PUNCUH 1965, p. 27.

qualificazione delle espressioni usate: il teste sa o sa bene, crede, ricorda oppure ne è certo o ancora, più semplicemente, dice. E, a questo proposito, da subito i notai liguri esplorano l'ipotesi di liquidare deposizioni identiche, o molti simili tranne che per certi particolari, con il rimando appunto alla prima resa di quel tipo o, nel caso in cui si confermino totalmente i *tituli* presentati, *sicut in eis continetur*. È questa un'importante assunzione di responsabilità da parte del notaio, che di fatto decide di non registrare le parole di quello specifico teste e assume su di sé il peso della scelta³³.

Fondamentale è poi, come si sa, l'appurare come il testimone sia venuto a conoscenza di ciò che racconta e qui, in questo punto tanto cruciale, si ha l'impressione che ancora una volta il grado di approfondimento dipenda almeno in parte dalla discrezionalità di chi ascolta e redige: se interviene la *publica vox et fama*, alcuni notai chiedono al teste di circostanziare meglio che cosa si intenda con questa espressione³⁴, altri reiterano talvolta alcune domande in modo non spiegabile, se non immaginando che ritengano giusto ottenere nuovi particolari della narrazione; qualcuno rende una narrazione più drammatizzata del momento testimoniale, facendo cogliere a chi legge la sfumatura di una pausa nel racconto del teste³⁵ o di un'aggiunta posteriore di particolari non strettamente richiesti dal titolo opposto³⁶.

³³ A titolo meramente esplicativo, Martino registra così una parte della testimonianza di tale Pellegriano: « De tempore et hora, mense, dixit idem quod Salvetus (*un teste precedente*), sed dixit quod quatuor anni sive III sunt transacti »: *Martino*, n. 789.p. 313; oppure « Gisulfus Guastarellus, iuratus, dixit idem quod Wilielmus ferrarius (*che ha appena deposto*) »: *ibidem*, n. 768.

³⁴ Un teste, nel 1226, risponde « quod vicinia dicunt »: (*Liber Salmonis*, n. 1402); altri, nel 1375, « Id quod publice dicitur inter gentes »: (*ASGe, Manoscritto* 104, f. 172).

³⁵ Nella deposizione di tale Ugo di Rossiglione, testimone in una causa per il possesso di un mulo, la circostanza è molto evidente. Il teste è già stato interrogato su una dozzina di titoli, ai quali ha risposto con molta reticenza e ammettendo quasi sempre di non saperne nulla, ma a un certo punto sente di dover spiegarsi meglio, il che risulta perfettamente intellegibile dal lavoro del notaio: « Interrogatus per quot [an]nos, respondit: « Nescio ». Postea dixit: « Nescio aliter quod esset suus, nisi quia vidi ipsum tenere et possidere pro suo » (*Martino*, n. 779); più drammatica anche per il contenuto la narrazione di un Gerardo su un caso di accoltellamento, che alla fine viene infatti depennata dal notaio stesso e riformulata: « Girardus servens potestatis, iuratus dicere verum pro utraque parte, dixit sicut in titulo continetur, sed nescit, sed dixit quod si Bonusiohannes percuteret, percussisset ipsum Ansaldum se defendendo nescit sed bene credit scit quod ob illud fecit ipse Bonusiohannes illam ferutam; et postea dixit quod credit firmiter quod percussit ipsum Ansaldum se defendendo »: (*ibidem*, n. 797, nota g).

³⁶ Ad esempio nella causa tra il vescovo di Piacenza e l'abate del monastero di Sant'Andrea di Borzone per il possesso della chiesa di Santa Maria del Taro, un testimone, prete Ansaldo di Pannesi, aggiunge alla sua deposizione, entro la quale ha già specificato di aver visto personalmente che la gestiscono i monaci da 25 anni, anche il fatto di aver presenziato a una messa per la festività della Vergine, aggiunta resa dal notaio con una separazione del discorso « Item dixit quod vidit etiam ... »: *Giovanni di Guiberto*, I, n. 101.

In tutto questo, che avviene appunto su registro, nessun cenno, in calce, a quelle che chiameremmo *publicationes* estese: nessuna datazione completa – talvolta il solo giorno del mese³⁷, talvolta nulla – nessun luogo esplicitato – si intenderebbe dunque sempre la curia, qualunque cosa significhi – nessuna indicazione ad avere ricevuto una *iussio* in tale senso dal magistrato, e nessun elenco testimoniale. Tali dati sono sempre affidati all'intestazione del fascicolo o addirittura del cartolare stesso, se interamente curiale³⁸, mentre resta da chiarire se e come essi si trovino sulle redazioni eventualmente consegnate alla controparte, dopo che le deposizioni sono dichiarate aperte³⁹.

La forma di queste scritturazioni permane pressoché identica nel tempo, per i secoli successivi, indipendentemente dalla magistratura innanzi alla quale avviene il dibattimento e dalla natura del contendere. La sola variazione visibile è legata al fatto che il testo si struttura progressivamente in un interrogatorio che risulta più lineare anche alla consultazione posteriore, piuttosto che un flusso di coscienza del teste, qualità più comune nelle deposizioni più antiche; la maggiore articolazione si fa infatti visibile a livello di impostazione dello scritto, cioè con rimandi a capo per ogni *titulus*, cui poi segue un ristretto numero di domande finali volte ad accertare l'assenza di conflitto di interessi tra il teste stesso e le parti, che si rintracciano divenire sistematiche solo dal primo Trecento: le generalità del teste, il suo stato patrimoniale, l'esistenza di familiarità o di motivi di risentimento personale che possano aver spinto a testimoniare pro o contro qualcuno⁴⁰. Negli Statuti più volte si fa cenno alla prescrizione di interrogare il teste solo ed esclusivamente nel merito della causa:

³⁷ Gli Statuti trecenteschi prescrivono l'obbligo di datare precisamente questo tipo di materiale, pena l'annullamento della redazione: « Insuper statuimus quod notarii seu scribae, quarumcunque curiarum et quorumcunque magistratum, in qualibet scriptura uiscumque causae quam recipient, teneantur scribere diem qua deponuntur scripturae; scilicet die Lunae vel Mercurii est, et horam, qua deponuntur, scilicet de mane vel post prandium; et locum, scilicet ad banchum vel extra banchum; alias, non adhibeatur fides dictae scripturae, et habeatur pro non deposita »: *Leges Genuenses*, col. 803.

³⁸ Il notaio Martino, ad esempio, apre così la porzione del registro dedicata alle testimonianze: « In nomine Domini, amen. Incipiunt testes et tituli, tempore domini Wilielmi Guertii, Saonensium potestatis, dati. MCCIII, indictione VI, die XXVIII octubris » (*Martino*, p. 285). L'unica notazione cronologica nel fascicolo di Giovanni di Guiberto si trova in chiusura di una deposizione, e sembrerebbe riguardare la conclusione dell'*iter*: « De ultimo vero titulo fuerunt interrogati solummodo quatuor ultimi testes. Actum Ianue in pontili canonice Sancti Laurentii. Die VIII decembris intrantis MCC, indictione tercia » (*Giovanni di Guiberto*, I, n. 101).

³⁹ Si vedano a questo proposito note 37 e 38.

⁴⁰ Sono peraltro le stesse garanzie richieste da statuto anche al notaio scriba coinvolto in un procedimento, al fine di garantire imparzialità nella registrazione delle deposizioni. La rubrica *De vocatis ad testimonium perhibendum* prescrive tra le altre cose che il notaio debba segnalare alla autorità l'esistenza di eventuali legami con una delle parti (*Leges Genuenses*, col. 837-838).

è possibile che tali norme siano indirizzate anche a limitare l'estensione concreta delle verbalizzazioni, dal momento che gli scribi sono pagati in base al numero di righe redatte a seconda dei *tituli* presentati⁴¹.

3.2 *Ut ultime voluntates decedencium iure teneant*

Il secondo spunto di riflessione che le fonti genovesi hanno fornito alle domande iniziali è un interessante caso specifico di deposizione, legato cioè a un'occorrenza molto particolare, ovvero la circostanza per cui sia avvenuto un testamento in forma soltanto orale. È una tipologia documentaria che infatti si incontra raramente e grossomodo entro il primo XIV secolo, divenendo con tutta evidenza poi un evento molto raro, almeno in città, che qualcuno non ricorra al testamento per mano notabile. Poiché le ultime volontà, anche se affidate al numero congruo di testimoni, devono poi forzatamente diventare scritte, se gli eredi intendono dare avvio a un procedimento per accedere alla *apprehensio hereditatis*, i notai genovesi elaborano allora una struttura documentaria, cui danno talvolta l'interessante nome di *publicatio*, entro la quale sommare senza soluzione di continuità uno dopo l'altro i *dicta*, appunto, di tutti coloro che erano presenti al momento di quella dettatura orale.

Va da sé che questa sia una circostanza molto diversa da quella della testimonianza in giudizio, perché si tratta di affidare al documento scritto deposizioni al di fuori di un vero e proprio dibattimento e in assenza di una vera controparte, che piuttosto richiamano l'esigenza di superare il momento di *impasse* nell'*iter* ereditario. La deposizione in questo caso non ha infatti uno scopo davvero consultivo all'emissione di sentenza, ma sostituisce una realtà che non è ricostruibile in altro modo. D'altronde, col nome stesso di *publicatio* si può intendere anche il punto finale, il risultato giuridico dell'inchiesta su quel testamento avvenuto solo oralmente⁴². Rolandino, peraltro, include anche questo tipo di testamento nella *Summa*, dato che deve prima o poi diventare comunque *scriptum*, e osserva che:

⁴¹ *Leges Genuenses*, coll. 647-648, là dove si prescrive che «De testibus recipiendis, si questio fuerit de libris quinquaginta vel abinde infra pro quolibet titulo super quo testis deponat dictum suum, habito intuitu ad longitudinem vel brevitatem dicti et attestationis testis et ad multitudinem titulorum, a denariis sex usque in denarios decem octo pro singulo titulo. Si questio vero fuerit a libris quinquaginta supra, pro quolibet titulo sive articulo super quo testis deponat dictum suum, habito intuitu ad brevitatem vel magnitudinem dicti et attestationis testis et ad multitudinem titulorum, a denariis decem octo usque soldis tribus ianuinarum. De testibus sive dictis testium exemplandis pro quolibet columpnello cuius linee sint longe et numero triginta due denarios quatuor ».

⁴² Sul concetto di *publicatio* v. BASSANI 2019, pp. 170-179 e bibliografia ivi indicata, e ancora EAD. 2021, pp. 189-185.

« scriptura eius autem nihil operatur ut validior sit testamenti substantia, sed ut facilius per eam declaratur et probetur tenor et series testamenti; in his igitur et etiam in contractibus et pactis adhibentur tabelliones et fiunt scripturae publicae solum gratia facillioris probationis non substantiae fortioris »⁴³.

Questa particolare forma di *dicta testium* comunque è qui introdotta da una cornice che condensa brevemente la finalità del documento stesso – soprattutto assicurare che non sorgano problemi in merito ai lasciti – e il riproporsi in essa di alcune espressioni, talvolta identiche, per il XIII secolo, suggerisce l'ipotesi dell'irruzione di qualche apparato formulare nel notariato locale, magari in uso nelle magistrature comunali⁴⁴.

Al termine della stesura delle deposizioni, il magistrato davanti al quale avviene il procedimento non ne decreta tanto l'attendibilità quanto l'ammissibilità *in iure*, conferendo ad esse la medesima *vis* che avrebbero se rese di fronte a qualunque altro magistrato, in qualunque tempo futuro⁴⁵. Il fulcro dell'azione giuridica per questa altezza cronologica sembra quindi spostarsi sul giuramento fatto dai testimoni,

⁴³ ROLANDINUS, p. II, cap. VIII, rubr. *De Testamento nuncupativo quod conficitur sine scriptis*. 266r. Per un'altra forma interessante e inconsueta di testamento v. CALLERI 2019a.

⁴⁴ « Ut decedentium teneant ultime voluntates et imposterum valeant, oportet ut testes qui presentes interfuerint coram competente iudice iurent, et eorum depositiones instrumenti publici tenore notentur, ne ulla possit aliquando contentio suboriri, omnisque inde ambiguitas de medio auferatur. Qua propter ... »: *Secondo registro*, n. 333, 1198 in copia autentica del 1216, notaio rogatorio Ottobono scriba; « Ut ultime voluntates decedentium iure teneant et in posterum vigorem habeant oportet testes qui presentes fuerint coram iudice competente iurare et eorum dicta publico instrumento significari. Ideoque ... »: *Guglielmo da Sori*, I, n. 287; II, n. 866; « Ut ultime voluntates decedentium iure teneant oportet ut testes qui dispositioni présentes interfuerint coram competente iudice iurent et quod eorum dispositiones publici instrumenti tenore significantur, ne ulla inde, quod absit, in posterum ambiguitas possit orriri seu questio. Ideoque ... »: *Giovanni di Guiberto*, II, n. 1956, del 1206; « Ut decedentium teneantur ultime voluntates que per manum publici tabellionis sollemniter scripte non sunt, oportet ut testes qui présentes fuerint coram competente iudice vel potestate iurent ut ipsorum depositiones instrumenti publici tenore significantur ne ulla valeat inde in posterum contencio seu ambiguitas suboriri. Ideoque ... »: *Documenti di Bonifacio*, n. 124 (not. Tealdo de Sigestro, 1238). Divergono in toto le imbreviature di mano di Oberto scriba *de Mercato* per il 1186, come sempre molto succinte (*Oberto scriba 1186*, n. 248; vedi anche CALLERI 2019b), e quelle di Guglielmo *sapiens*, scriba del podestà di Polcevera (1210), che sceglie invece di confezionare un vero e proprio lodo (« In Christi nomine. Nicola de Volta, potestas Pulcifere, laudavit quod dicta et attestaciones infra-scriptorum testium, quos Verdellia produxit ad publicandam ultimam voluntatem quondam Fredentionis, mariti sui, sint rata et firma apud omnes iudices et potestates ... ac si coram eos iuravissent et ab eis interrogati fuissent (*segue depennato* testes). Titulus talis est: testes Verdellie ... »; *AsGe, Notai Antichi* 7, f. 11v); diverge nel formulario del protocollo, ma non in quello escatocollare, l'imbreviatura di mano del notaio Bonvillano (1198; *Bonvillano*, n. 201).

⁴⁵ Come esempio: « Hec sunt atestaciones testium a supradictis consulibus interrogatorum, quas laudaverunt firmas et ratas esse apud omnes futuros consulatus ac si coram ipsis iurassent et ab eis presencialiter interrogati fuissent » (*Guglielmo da Sori*, II, n. 866).

sulle loro affermazioni garantite dalla sacralità della parola data: è quella che si rende eternamente ferma⁴⁶. Alcune norme contenute nel nucleo forse più risalente degli Statuti, d'altronde, insistono espressamente su questa questione, cioè sulla validità nel tempo di un giuramento prestato innanzi a un console non più in carica, e anche innanzi ad un magistrato eventualmente non competente⁴⁷.

Nell'esempio più recente che ho rinvenuto (1309), però, la questione è mutata e si è allineata a una logica che pare più coerente alle esigenze della procedura: dopo una cornice introduttiva identica a quelle dei secoli precedenti, trovano posto innanzitutto l'ordine di *inquisitio* da parte del magistrato competente⁴⁸, poi i *tituli* sui quali interrogare i testimoni e, infine le, in questo caso, 7 deposizioni diverse, ciascuna ben circostanziata nella paternità e nella *causa scientie*. I *dicta* così raccolti dallo scriba – il notaio Giorgio di Camogli, scriba del podestà della Val Polcevera – cui è rivolta una chiarissima *iussio* di redazione, valgono ancora come se rese di fronte a qualunque altro magistrato, ma soprattutto ottengono quella fede «que autentico et originali daretur et perinde ac si in scriptis manu publici notarii dicta ultima voluntas appareret». In questo caso, peraltro, si tratta di un piccolo fascicolo tematico, di ff. 18, in formato di manuale, che il notaio redige estraendo il testo dagli *acta*, probabilmente perché fosse consegnato agli attori; una vera e propria *publicatio*, quindi, che tra l'altro mette nuovamente in gioco alcuni aspetti della modalità di copiatura e di estensione in originale nell'era della conservazione in filza⁴⁹.

⁴⁶ Alcuni aspetti di questo tratto delle deposizioni in PUNCUH 2006, pp. 277-279.

⁴⁷ *Statuti di Pera*, cap. 49.

⁴⁸ ASGe, *Notai Ignoti* 25.24, f. 1r: «Potestas Pulcifere, volens cognoscere de ultima voluntate quondam Iohannis de Corassio de Sancto Martino de Palavanico, filii quondam Bartholomei, ad instanciam et requisitionem Andrioli et Lanfranci fratrum, filiorum quondam Iacobi Paporini de Sancto Martino de Palavanico, nepotum dicti quondam Iohannis ... testes infrascriptos manu Georgii de Camulio notarii, scribe curie potestatie Pulcifere, recipi iussit ad fidem dicte ultime voluntatis perpetuo faciendam et ad eternam rei memoriam atque ad publicandam ultimam voluntatem dicti quondam Iohannis, ut de ipsa ultima voluntate imposterum (*sic*) laqueat universis, dictos testes recipi fecit et in scriptis reddigi super titulis infrascriptis».

⁴⁹ Questo è il verbale completo, da cui anche le citazioni delle righe precedenti: «Extracta et publicata sunt dicta dictorum testium et atestaciones predictae de mandato dicti domini potestatis per me, Georgium de Camulio notarium, de actis publicis et cartulario actorum dicte curie, sicut ibi sunt, nichil addito vel diminuto quod mutet substanciam vel sensum, qui potestas, ex officio suo et prout melius potuit, sendens pro tribunali, statuit, laudavit et pronunciauit quod dictis actis et dictis atestacionibus dictorum testium, de eius mandato extractis et publicatis ut supra, illa fides detur que autentico et originali daretur et perinde ac si in scriptis manu publici notarii dicta ultima voluta appareret, et in forma predicta publicando dicta dictorum testium et atestaciones predictas tanquam ultima voluntas sive testamentum dicti quondam Iohannis, statuit et decrevit ut supra, causa cognita, laudans, statuens et pronuncians predicta omnia et singula obtinere debere perpetuam firmitatem et valere debeat coram quocumque magistratu, nec posse infringi aliqua

Nonostante tali interventi dell'autorità, massicci, nella procedura redazionale, questa tipologia documentaria è spesso definita dagli stessi notai rogatari come *publicum instrumentum*, è dotata di *publicationes* escatocollari complete e talvolta anche di breve *rogatio*. Si tratta dunque di un altro esempio di quella forma documentaria mista attestata di frequente per gli atti di volontaria giurisdizione, dove cioè si sommano la fede notarile per la correttezza della struttura documentale e la *auctoritas* del magistrato per la sua applicabilità. A differenza della deposizione in giudizio, la responsabilità procedurale è quindi condivisa tra i due poli: è un *publicum instrumentum* elaborato secondo alcuni elementi necessari che lo ammettono *in iure*.

Ancora aperta resta, in questo caso, una sola, ultima e però fondamentale questione: quella relativa all'identità del notaio responsabile, cioè se egli sia sempre anche lo scriba del magistrato la cui *auctoritas* viene interposta, e quindi egli riesca o possa inserire più facilmente un atto dalla natura intermedia come questo tra le incombenze delle curia e del giudice: in alcuni casi tale legame è accertato, in altri no⁵⁰.

3.3 *Ad eternam rei memoriam*

Il terzo e ultimo spunto di riflessione compare fondamentalmente a partire dal XV secolo, cioè quando si sviluppa e si diffonde la testimonianza a futura memoria, ovvero uno strumento previsto per regolare l'occorrenza in cui una persona possa deporre in un momento non consona e inusuale dell'*iter* processuale, addirittura prima che esso sia iniziato, destinato ad avere poi largo uso in epoca moderna.

La ragione fondante di tale accorgimento è legata all'ipotesi che il possibile teste sia ammalato o morente o, ancora, in procinto di intraprendere un viaggio, e soprattutto in relazione a quest'ultima evenienza si intuisce perché nel notariato genovese questa forma di deposizione, che dovrebbe essere straordinaria, nel corso del XV secolo diviene invece comune per non dire proprio quotidiana. Statisticamente, infatti, la maggior parte di queste testimonianze, soprattutto le più antiche, riguarda questioni attinenti

racione vel causa, et inde laudem fieri iussit per me, Georgium predictum » *ibidem*, f. 18r. Alle deposizioni segue anche la convocazione a comparire in curia per gli altri nipoti, perché assistano al giuramento dei testimoni e alla pubblicazione del fascicolo (*ibidem*, f. 17v).

⁵⁰ È d'altronde un legame forte quello tra un giudice e lo scriba. La rubrica trecentesca degli Statuti « Quod soli notarii curiarum scribant processus et acta earum » prescrive chiaramente che un magistrato non possa interporre la propria autorità in alcun *instrumentum*, sentenza o atto processuale che non sia stato scritto dal *suo* notaio, sotto minaccia di pena, che colpirà entrambi, di fino a 25 lire ciascuno (*Leges Genuenses*, col. 638).

alla larghissima sfera della mercatura. Sporadici esempi di dichiarazioni, più o meno spontanee, rilasciate per vari scopi davanti al notaio sono certamente presenti anche nelle imbreviature dei secoli precedenti, ma non presentano alcuna struttura riconoscibile⁵¹. Questo tipo particolare di documento ha invece un formulario che è assolutamente fisso, non varia mai e che è comune a tutti i notai cittadini dell'epoca secondo alcune varianti testuali di nessun conto⁵². La struttura prevede in apertura una locuzione che richiama alcuni aspetti di una *promulgatio*, seguita da una sezione narrativa che spiega l'accaduto, e cioè che in presenza del notaio e di opportuni testimoni è comparsa una persona che intende rilasciare testimonianza a futura memoria, affinché la verità non patisca inganno, su una vicenda di sua conoscenza. Tale comparsa è sollecitata da qualcuno – naturalmente il futuro, eventuale, denunciante – e la vicenda generale è già richiamata in questa parte in tutti i suoi dettagli, a volte anche molto precisi. Dopodiché il teste di solito viene indotto al giuramento solenne *de veritate dicenda* dal notaio, il quale poi lo interroga nel merito, per la maggior parte delle volte sulla base di *tituli* forniti da chi ha sollecitato la deposizione; occasionalmente si rivengono anche casi in cui il testimone è lasciato raccontare in modo più libero. Al termine della deposizione così raccolta, il notaio appone una *rogatio* completa – correttamente, non è un atto in giudizio, né intermedio – e le *publicationes* che riserva a qualunque altro *instrumentum* di natura privata.

Gli emendamenti agli Statuti genovesi di inizio Quattrocento comprendono una specifica rubrica che prescrive un *iter* procedurale piuttosto complicato per l'applicabilità delle testimonianze a futura memoria, ovvero una sorta di sospensione della deposizione così imbreviata dal notaio fino al momento giusto previsto dall'eventuale procedura, cioè fino quando il magistrato competente gliene ordinerà la stesura da imbreviatura a originale su pergamena, originale che sarà però sigillato da un non meglio specificato sigillo comunale e consegnato allo *Statutarius*, che lo ammetterà in causa pubblicandolo⁵³. È dunque questo l'unico caso di verbalizzazione di una deposizione in cui la validità della forma documentale ricade solamente sul notaio, almeno finché essa rimane allo stato di imbreviatura e non viene dunque utilizzata; una sorta di inte-

⁵¹ Valga come esempio generale l'affermazione di una giovane, Tantobella di Rubaldo *de Bombello*, la quale il 10 settembre 1253 dichiara al notaio ed ai testimoni presenti di non avere, né aver mai avuto, alcuna intenzione di sposare il giovane scelto da suo padre (*Notai Antichi* 52, f. 62r).

⁵² Ho scelto di editarne una come modello poiché, a differenza degli esempi delle note precedenti, non sussistono che pochi casi pubblicati finora, in virtù della minore frequenza di edizione degli atti cittadini del XV secolo (v. ad esempio *Mostra storica* 1964, n. 144; *Hinc publica fides* 2006, nn. 29-31; PIERGIOVANNI 2009, nn. 7, 19). V. quindi *Appendice*.

⁵³ *Leges Genuenses*, col. 839: « De testibus infirmis, vel ituris in iter longum, recipiendis ad memoriam aeternam ». Una versione meno completa è già prevista in *Statuti di Pera*, cap. 50.

ressantissimo congelamento della deposizione, affidata alla custodia notarile, che le farà cambiare forma, da imbreviatura a *mundum*, e poi natura, da atto privato a atto pubblico con la presentazione all'autorità.

A fronte del fatto che quasi tutte le imbreviature di testimonianze a futura memoria rechino l'indicazione consueta di avvenuta estrazione in *mundum*⁵⁴, l'impressione generale è che, come spesso accade, la prassi sconfini dai limiti della dottrina e della legge: sono state trasmesse centinaia di *testificationes* di questo tipo nelle unità notarili quattrocentesche, e non si trova alcuna traccia di tale elaborato iter, diretta o indiretta. Non solo: a guardare bene anche il contenuto di svariate di queste deposizioni, si capisce come presto lo strumento si estenda a qualunque occasione di potenziale litigio, e senza che mai si giustifichi perché il sollecitante e il suo testimone ricorrano a questo tipo di risorsa: nessuno è mai definito malato, morente o in procinto di partire, e l'oggetto del deporre spazia presto in ogni ambito della vita quotidiana.

È dunque possibile che la pratica abbia scavalcato la norma: questo tipo di testimonianza è forse alla fine ammessa in giudizio così come è – e questo anche per sveltire tribunali spesso ingolfati – o attraverso forme di scritturazione tipiche del XV secolo e di cui molto poco per ora sappiamo, come le imbreviature firmate e i fascicoli, già citati, estratti *de actis publicis*⁵⁵. È anche plausibile, però, che il fatto stesso che una testimonianza giaccia, in potenza, presso un notaio sia sufficiente in qualche modo a scoraggiare l'eventuale resistenza alla risoluzione amichevole, soprattutto nei casi non complessi di controversia. Questo ci riporta eventualmente ad una delle qualità più rilevanti dell'attività notarile stessa, ovvero la funzione antiprocessuale, cioè quel grado variabile di mediazione tra le parti che può emergere in ogni momento dell'attività, tanto più se il notaio in questione è od è stato scriba di una magistratura o, ancora, se abbia come luogo di rogitto uno dei palazzi in uso del Comune, come spesso accade nel XV secolo, condiviso quindi proprio con alcune curie cittadine.

4. Conclusioni

In questo per necessità velocissimo sorvolo sulle fonti, l'unica asserzione possibile da fare è sottolineare, ancora una volta, la grande varietà di tipologie che emerge

⁵⁴ La nota, nel XV secolo, è di solito la parola *Extractum* posta nell'angolo superiore sinistro del foglio, mentre più rara è la nota *Factum*, usata nei secoli precedenti. Assente ormai la barratura, con lo stesso significato, tipica del XII secolo e dei primi decenni del XIII.

⁵⁵ V. nota 49. Questi fascicoli, o anche singoli fogli con singoli *instrumenta*, si rivengono molto spesso nelle unità quattrocentesche; si tratta di materiale cartaceo, privo delle verbalizzazioni di autentica tradizionali.

dall'analisi del materiale ligure, soprattutto a seguito di un'indagine di ampia diacronia. Ciò che però risulta altrettanto chiaramente – e che, anzi, è forse ciò che rende possibile tale diversificazione di modelli – è la generale padronanza tecnica del notariato di matrice genovese, che appare governare con prontezza anche una produzione particolare come quella della testimonianza. Questi professionisti sembrano cioè nel loro complesso capaci di gestire in buona autonomia – un'autonomia naturalmente regolata in questo caso dalla fonte statutaria – questo tipo di documentazione, modulandone la scritturazione secondo esigenze in parte anche personali, ma garantendone sempre l'efficacia e l'utilità, e senza particolari incertezze. La differenziazione delle pratiche redazionali del singolo notaio non inficia la finalizzazione dell'*iter* procedurale, che pare saldamente gestito dal personale curiale nel suo complesso. Questi aspetti di solidità appaiono ancora più rilevanti, se possibile, nel caso della deposizione nell'ambito del documento privato, che è occorrenza meno consueta e forse anche meno rappresentata nei modelli. I notai genovesi sono infatti in grado di acquisire e proporre molto rapidamente risposte documentali, dotate di strutture quasi fisse o molto poco variabili a queste esigenze rare (come il testamento orale) o nuove (come la *testificatio* a futura memoria), adattando le stesse secondo gradi logici e coerenti di impiego della propria capacità certificatoria, e con esiti funzionali e molto stabili. Sono altri aspetti di quel lavoro di lima sulla « duttilità dell'*instrumentum*, prima timidamente e impercettibilmente, poi sempre più esplicitamente rielaborato, modificato e piegato alle esigenze della società comunale e dei suoi magistrati »⁵⁶, che proprio Dino Puncuh aveva rilevato essere tratto distintivo del notariato coinvolto nella gestazione delle scritture pubbliche. A margine non può che restare aperto quindi, ancora una volta, il quesito, dovuto al vuoto delle fonti in ambito genovese, relativo al come ed al quando questa compagine riesca a garantire tutto ciò, ovvero come possa formarsi, e formare i propri nuovi membri, in modo tanto precoce, efficace e costante.

FONTI

GENOVA, ARCHIVIO DI STATO (ASGe)

– *Manoscritto* 104

– *Notai Antichi* 4, 5, 7, 14, 18/II, 20/I, 52, 510.

– *Notai Ignoti* 25.24

⁵⁶ PUNCUH 2000, p. 749.

BIBLIOGRAFIA

- Antonio de Inghibertis = Antonio de Inghibertis de Castro (*Genova, 1330-1346*), a cura di V. RUZZIN, Genova 2020 (Notariorum Itinera, VI).
- BASSANI 2012 = A. BASSANI, *Sapere e credere. Parte prima. La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al diritto comune*, Milano 2012 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 43).
- BASSANI 2017 = A. BASSANI, *Udire e provare. Il testimone de auditu alieno nel processo di diritto comune*, Milano 2017 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 47).
- BASSANI 2019 = A. BASSANI, *La deposizione del testimone nel processo di diritto comune tra dottrina e prassi*, in *Tra storia e diritto* 2019, pp. 157-181.
- BASSANI 2021 = A. BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 177-204.
- BASSANI 2022 = A. BASSANI, *Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena*, in *Giustizia, istituzioni e notai* 2022, pp. 89-106.
- Bonvillano = *Bonvillano (1198)*, a cura di J.E. EIERMAN - H.G. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova, 1939 (*Notai Liguri dei secoli XII e XIII*, III).
- CALLERI 2019a = M. CALLERI, *Quodammodo alienum. Il testamento in scriptis di Enrico Detesalve (Genova, 21 settembre 1220)*, in « *Scrineum Rivista* », 16 (2019), pp. 169-203.
- CALLERI 2019b = M. CALLERI, *Un notaio genovese tra XII e XIII secolo: Oberto scriba de Mercato*, in *Ianuensis non nascitur sed fit* 2019, 1, pp. 303-324.
- CALLERI 2021 = M. CALLERI, *Savona 1250. Il Cartularium del podestà*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 265-284.
- CALLERI 2022 = M. CALLERI, *L'altra giustizia. I lodi arbitrari a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti*, in *Giustizia, istituzioni e notai* 2022, pp. 183-202.
- Cartolari notarili genovesi 1956-1961 = Cartolari notarili genovesi (1-149)*, [a cura di G. COSTAMAGNA], Roma 1956-1961 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XXII e XLI).
- Documenti di Bonifacio* = V. VITALE, *Documenti sul castello di Bonifacio nel secolo XIII*, in « *Atti della Regia Deputazione di Storia Patria per la Liguria* », LXV/I (1936), pp. 1-331.
- FAINI 2001 = E. FAINI, *Le memorie del territorio nella Tuscia dei secoli XII-XIII: strategie di condizionamento nei dicta testium*, in « *Mèlanges de l'École française de Rome. Moyen Âge* », 113 (2001), pp. 487-497.
- FOIS 2013 = L. FOIS, *Interpretazione, trascrizione o traduzione? I 'dicta testium' e il ruolo di mediazione linguistica dei notai (secc. XII-XIV)*, in « *Cahiers d'études italiennes* », 17 (2013), pp. 21-36.
- GARDINI cds = S. GARDINI, *La memoria del trauma. Mutamenti e persistenze nella percezione della perdita documentaria per cause belliche: il caso di Genova*, in corso di stampa.
- GIORGI 2021 = A. GIORGI, *Ogni cosa al suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno 2017, a cura di D. LETI, Roma 2021 (Collection de l'École française de Rome, 580), pp. 37-94.

- GIORGI - MOSCADELLI 2012 = A. GIORGI - S. MOSCADELLI, *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime: ipotesi per un confronto*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 109), pp. 37-121.
- Giustizia, istituzioni e notai 2022* = *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea*. In ricordo di Dino Puncub, a cura di D. BEZZINA - M. CALLERI - M.L. MANGINI - V. RUZZIN, Genova 2022 (Notarium itineraria. Varia, 6).
- Giovanni di Guiberto* = *Giovanni di Guiberto. 1200-1211*, a cura di M.W. HALL COLE - H.G. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova, 1939-1940 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, V).
- Guglielmo da Sori* = *Guglielmo da Sori. Genova-Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di † G. ORESTE - D. PUNCUH - V. RUZZIN, Genova 2015 (Notarium Itinera, I).
- Hinc publica fides 2006* = *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII).
- Ianuensis non nascitur sed fit 2019* = *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7).
- Leges Genuenses* = *Leges Genuenses*, inchoaverunt CORNELIUS DESIMONI et ALOISIUS THOMAS BELGRANO, explevit et edidit VICTORIUS POGGI, Augustae Taurinorum 1901 (Historiae Patriae Monumenta, XVIII).
- LETT 2009 = D. LETT, *La langue du témoin sous la plume du notaire: témoignages oraux et rédaction de procès de canonisation au début du XIV^e siècle*, in *L'autorité de l'écrit au Moyen Âge (Orient-Occident)*. XXXIX^e Congrès de la SHMELSP, Le Caire, 30 avril-5 mai 2008, Paris 2009 (Histoire ancienne et médiévale, 102), pp. 89-105.
- Liber Salmonis* = *Liber magistri Salmonis sacri palatii notarii. 1222-1226*, con prefazione di A. FERRETTO, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXVI (1906).
- Liber sententiarum 2021* = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notarium Itinera, VII/1).
- MACCHIAVELLO 2022 = S. MACCHIAVELLO, *La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro i notai, i documenti (1143-1156)*, in *Giustizia, istituzioni e notai 2022*, pp. 373-393.
- Martino* = *Il cartulario del notaio Martino (Savona 1203-1206)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, IX).
- MODESTI 2021 = M. MODESTI, *Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.)*. Percorsi diplomatici, in *Liber sententiarum 2021*, pp. 285-326.
- Mostra storica 1964* = *Mostra storica del notariato medievale ligure*, a cura di G. COSTAMAGNA - D. PUNCUH, Genova 1964 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., IV/I).
- NICOLAJ 2003 = G. NICOLAJ, *Lineamenti di diplomatica generale*, « Scrinium Rivista », 1 (2003), pp. 5-112.
- Oberto scriba 1186* = *Oberto Scriba de Mercato. 1186*, a cura di M. CHIAUDANO, Genova 1940 (Notai liguri del sec. XII, IV).
- ORLANDI 2022 = G.M. ORLANDI, *Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Iogo e il suo frammento di metà Duecento*, in *Giustizia, istituzioni e notai 2022*, pp. 619-636.

- PADOA SCHIOPPA 2014 = A. PADOA SCHIOPPA, , *Giustizia civile e notariato nel primo Duecento comunale: il caso di Savona (1203-1206)*, in « Studi medievali », s. III, LV/1 (2014), pp. 1-24; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 375-398 e in *Recht - Geschichte - Geschichtschreibung. Rechts- un Verfassungsgeschichte im deutsch-italienischen Diskurs*, hrsg. von S. LEPSIUS - R. SCHULZE - B. KANNOVSKI, Berlin 2014 (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung Münchener Universitätschriften. Juristische Fakultät, 95), pp. 49-65.
- PETRONIO 1989 = U. PETRONIO, *Stipulazione e documentazione dei contratti in età comunale*, in *Civiltà comunale. Libro, scrittura, documento*. Atti del convegno, Genova, 8-11 novembre 1988, Genova 1989 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XIX/II), pp. 53-78.
- PIERGIOVANNI 1980 = V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980.
- PIERGIOVANNI 2004 = V. PIERGIOVANNI *La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo*, in *Storia della cultura ligure*, a cura di D. PUNCUH , Genova 2004 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLIV/I), 1, pp. 11-18; anche in V. PIERGIOVANNI, *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, Genova 2012 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., LII), pp. 439-446.
- PIERGIOVANNI 2009 = V. PIERGIOVANNI, *Il Notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV)*. Atti del convegno di studi storici, Genova, 9-10 novembre 2007, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2009, (Studi Storici sul Notariato Italiano, XIII).
- PIRANI 2022 = PIRANI, *La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie nelle inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)*, in *Giustizia, istituzioni e notai 2022*, pp. 131-156.
- Placiti*, II/1 = *I placiti del "Regnum Italiae"*, a cura di C. MANARESI, II/1, Roma 1957 (Fonti per la storia d'Italia, 96).
- Placiti*, III/1 = *I placiti del "Regnum Italiae"*, a cura di C. MANARESI, III/1, Roma 1960 (Fonti per la storia d'Italia, 97).
- PROVERO 2006 = L. PROVERO, *Una cultura dei confini. Liti, inchieste e testimonianze nel Piemonte del Duecento*, in « Reti Medievali Rivista », 7/1 (2006), art. 12.
- PUNCUH 1965 = D. PUNCUH, *Note di diplomazia giudiziaria savonese*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., V (1965), pp. 5-36; anche in PUNCUH 2006a, pp. 531-555.
- PUNCUH 2000 = D. PUNCUH, *La diplomazia comunale in Italia dal saggio del Torelli ai giorni nostri*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge*. Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatie, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. PREVENIER - TH. DE HEMPTINNE, Leuven-Apeldoorn 2000 (Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Early Modern Low Countries, 9), pp. 383-406; anche in ID., *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLVI/I), pp. 727-753.
- PUNCUH 2006 = D. PUNCUH, *Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno internazionale di studi storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII), pp. 265-290, anche in ID., *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLVI/I, 2006), pp. 883-904.

- ROLANDINUS = ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS *Summa totius artis notariae*, Venetiis 1546 (rist. anast. Bologna 1977).
- ROVERE 1995 = A. ROVERE, *Garanzie documentali e mutamenti istituzionali: il caso savonese del 1354*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXV/I (1995), pp. 145-178.
- ROVERE 1997a = A. ROVERE, *Notariato e comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVII/II (1997), pp. 93-113.
- ROVERE 1997b = A. ROVERE, *I « pubblici testes » e la prassi documentale a Genova (secc. XIII-XIII)*, Roma 1997 (Serta Antiqua et Mediaevalia, 1), pp. 291-332.
- ROVERE 2009 = A. ROVERE, *I lodi consolari e la documentazione pubblica nei più antichi cartolari notarili genovesi*, in In uno volumine. *Studi in onore di Cesare Scaloni*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 513-528.
- ROVERE 2012 = A. ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile: il modello genovese*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*. Atti del Convegno internazionale dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Fisciano-Salerno, 28-30 settembre 2009, a cura di G. DE GREGORIO - M. GALANTE, Spoleto 2012 (Studi e ricerche, 5), pp. 301-335.
- ROVERE 2022 = A. ROVERE, *Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'*, in *Giustizia, istituzioni e notai 2022*, pp. 663-684.
- RUZZIN 2019 = V. RUZZIN, *Inventarium conficere tra prassi e dottrina a Genova (secc. XII-XIII)*, in *Ianuensis non nascitur sed fit*, pp. 1157-1181.
- SAVELLI 2003 = R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli Statuti della Liguria*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la Storia della Liguria, XIX), pp. 1-191.
- Secondo registro = Il secondo registro della curia arcivescovile di Genova*, a cura di L.T. BELGRANO - L. BERETTA, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XVIII (1887).
- Statuti di Pera = Statuti della colonia genovese di Pera*, a cura di V. PROMIS, in « Miscellanea di Storia Italiana », XI (1871), pp. 513-780.
- Tra storia e diritto 2019 = Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica tra medioevo ed età moderna*, a cura di M. BENEDETTI - A. SANTANGELO CORDANI - A. BASSANI, Milano 2019 (Centro di ricerca coordinato Studi sulla Giustizia, 32).
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.

Appendice documentaria

1432 agosto 16, Genova

Ambrogio Centurione olim Cantellus rilascia al notaio testimonianza a futura memoria circa quanto occorso l'anno precedente alle merci di Andalò Lomellini e soci, dietro sollecitazione di Pietro Batista Lomellini che li rappresenta, ovvero che le stesse sono giunte già danneggiate nel porto olandese di Sluis perché erano state male stivate in Catalogna, sulla nave di Carlo Italiano, che imbarcava acqua.

Archivio di Stato di Genova, *Notai Antichi* 510, f. CCVIIIv (not. *Branca de Bagnaria*)

Nel margine esterno la seguente annotazione: « Extractum ».

In nomine Domini amen. Noverint universi et singuli presens publicum instrumentum testimoniale inspecturi quod constitutus in presentia mei notarii et testium infrascriptorum, ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, Ambrosius Centurions olim Cantellus, civis Ianue, requisitus in testem et pro teste ad eternam rei memoriam ne fides veri pereat, ad instanciam et requixicionem Petri Bartolomei Lomelini, civis Ianue, per ac nomine et vice Andalonis Lomelini et sociorum, requirerentis dictum Ambrosium sic summarie testificari debere veritatem et testimonium veritatis perhibere^a super infrascriptis que probare intendit dictus Petrus Batista dictis nominibus, videlicet quod verum est quod illa quantitas rerum et mercium alias videlicet anno proxime preterito onusta per certas personas in regno Aragone seu Catalonie super navi tunc patronizata per Carolum Ytalianum, et que super dicta nave conducta fuit in Scluxis anno presenti, erat malle et pessime condicionata et devastata^b, et hoc deffectum dicte navis, que erat malle conditionata, et ex eo quod dicte res et merces fuerunt^c malle et minus debite onuste et stivate in dicta nave quando in ea onuste fuerunt in dicto regno Aragone.

Suo iuramento, corporaliter tactis Scripturis, eidem testi prius delato per me notarium infrascriptum de veritate dicenda super premissis, testificando dixit se tantum scire de predictis videlicet: verum esse quod ipse testis dicto anno presenti, videlicet eo tempore quo dicta navis aplicuit in Scluxis cum dictis rebus et mercibus^d se reperit in Scluxis et ipsemet testis tunc fuit discarigator dictarum rerum et mercium tunc existencium in dicta nave, et de quibus supra sit mentio, et scit et vidit tunc ipse testis tanquam discarigator dictarum rerum et mercium quod dicte res

et merces tunc existentes in dicta nave erant malle et pessime conditionate, et hoc quia dicte res et merces fuerant malle stivate in dicta nave quando in ea ut supra fuerunt onuste, et cum pauca misericordia dictarum rerum et mercium. Et dicit etiam ipse testis tunc dici audivisse a marinariis dicte navis quod coperta dicte navis^e erat malle stagna et multam aquam faciebat et quod multa pars dictarum rerum et mercium devastata fuit et balneata occasione dicte coperte malle stagna. Dicit etiam ipse testis tunc vidisse in dicta nave certam partem dictarum mercium balnearum^f coherentiatam, et seu que se adhebat muris et seu lateribus dicte navis, et quequidam^g certa pars dictarum mercium erat devastata propter defectum dicte navis non stagna et abundantis multa aqua. Tamen est verum quod ipse testis dici audiui tam a dictis marinariis dicte navis quam a certis aliis personis quod dicta navis dicto viaggio passa fuit magnam procellam, licet ipse testis credat firmiter quod pocius dicte res et merces pro maiori parte devastate fuerint defectu dicte coperte dicte navis malle stagna, et multam aquam facientes, quam aliqua alia decausa, et hoc est quod dicit se scire de predictis.

Interrogatus causa scientie respondit per ea que supradictis et fuit testis et quia^h ut predixit fuit ipse testisⁱ discarigator dictarum rerum et mercium in Scluxis.

Ultimo interrogatus de odio, amore, timore et de aliis generalibus, recte respondit, et vult obtinere ius habentem; dicens quod ipse testis est cognatus dicti Andalo^j, tamen non diceret nixi verum.

Et de predictis dictus Iohannes^k Batista rogavit me, notarium infrascriptum, ut inde conficiat presens publicum instrumentum testimoniale in fidem, robur, et testimonium premissorum. Actum in Bancis, ad bancum mei notarii infrascripti, anno dominice nativitate M^oCCCCXXXII, indictione VIII secundum cursum Ianue, die XVI augusti, in terciis, presentibus testibus Neapoleono Cataneo et Luciano Pinnello, civibus Ianue, ad hec vocatis et rogatis.

^a et testimonium-perhibere *nell'interlinea* ^b et devastata *nell'interlinea* ^c segue depennato onuste ^d cum dictis rebus et mercibus *nell'interlinea* ^e segue depennato superior ^f balnearum *nell'interlinea* ^g quidam *nell'interlinea* ^h segue depennato de predicta tanquam tunc discariga
ⁱ ipse testis *nell'interlinea* ^j cosi ^k cosi per Petrus

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il contributo si propone di delineare alcuni primi aspetti della scritturazione delle deposizioni testimoniali da parte del notariato ligure tra il XII e il XV secolo, attraverso l'identificazione e l'analisi di tre modelli documentari, elaborati in specifici contesti procedurali e con differenti pratiche di redazione.

Parole significative: Deposizioni testimoniali, notariato, partiche redazionali.

The paper aims to outline some formal aspects of the testimonial depositions by the Ligurian notary between the twelfth and fifteenth Centuries, through the identification and analysis of three documentary models, developed in specific procedural contexts.

Keywords: Trial Witness Depositions, Notaries, Medieval Notary Protocols.



La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie in alcune inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)

Francesco Pirani
francesco.pirani@unimc.it

1. *Premessa*

Nell'Italia del Duecento, com'è noto, il ruolo e la pervasività della presenza dei notai conobbero una dilatazione immensa. Quali professionisti della scrittura, i notai furono garanti di autenticità nella varietà formale degli atti di interesse comunale; in particolare, nel campo delle scritture giudiziarie e segnatamente nello svolgimento della pratica inquisitoria, si fecero pure traduttori della parola parlata nella parola scritta. L'interesse di questo testo verte sulle concrete forme attraverso le quali i notai trasferirono sulla carta le deposizioni testimoniali. Il *focus* investe tanto il rapporto fra la voce dei testimoni e la scrittura dei notai, quanto le varie implicazioni del lavoro notarile nell'articolato *iter* procedurale. Con l'affermarsi e il perfezionarsi della tecnica inquisitoria tanto nel processo giudiziario quanto nelle inchieste giurisdizionali, ai notai fu attribuita la *fides* nel redigere gli *instrumenta* pertinenti alla fase preparatoria del processo e fu loro affidata la raccolta delle deposizioni, su cui i giudici avrebbero esercitato il loro giudizio. La natura istruttoria dell'attività notarile nel processo si fonda, per dirla con le parole di Diego Quaglioni, sulla stretta saldatura «del diritto notarile ... e di una scienza processualistica»: l'inchiesta giudiziaria stessa, pertanto, «diviene uno strumento di stampo notarile»¹. Nella procedura inquisitoria, dunque, il notaio si qualificava come quel professionista deputato a garantire la fede tanto della parola scritta, quanto di quella parlata.

Per l'analisi condotta in questo testo è stato considerato un campione di sette inchieste, di varia consistenza, che si collocano geograficamente nella Marca di Ancona e cronologicamente quasi tutte nella seconda metà del XIII secolo. La scelta di un campione, come si sa, condiziona i risultati della ricerca. Occorre perciò preliminarmente descrivere in sintesi i casi selezionati e quindi valutarne la rappresentatività. Un elenco in ordine cronologico delle inchieste, con l'indicazione degli attori

¹ QUAGLIONI 2012, pp. 5; in generale, cfr. VALLERANI 2005; Publica fides 2006.

coinvolti e degli organi giurisdicenti, a mo' di registro di servizio, può costituire pertanto un'utile base di partenza:

1. 1242 novembre 8. Il comune di Montegiorgio rivendica, presso la curia imperiale della Marca, la giurisdizione sul castello di Collocillo, contro le pretese del signore rurale Fildesmido di Monteverde: si conserva parte delle deposizioni testimoniali prodotte dal procuratore del comune di Montegiorgio²;
2. 1245 maggio 3. Il comune di Cingoli rivendica, presso il vicario generale dell'impero nella Marca Federico di Antiochia, la giurisdizione sul castello di Castreccioni, contro le pretese dei balivi della curia della Valle di S. Clemente, nel comitato di Camerino: si conservano le deposizioni di parte cingolana³;
3. 1253 giugno 2-settembre 11. Il comune di Ripatransone rivendica, presso la Curia generale della Marca, la piena autonomia giurisdizionale rispetto alle pretese della Chiesa di Fermo: si conservano le deposizioni rese da ambo le parti⁴;
4. 1274. Giacomo di Attone Cima rivendica, presso la Curia generale della Marca, la giurisdizione sul castello di Cervidone, contro le pretese del comune di Cingoli: si dispone delle deposizioni rese a favore del signore territoriale⁵;
5. 1279 marzo 9-giugno 15. Il comune di Ascoli rivendica, presso Bernardo, abate di Montmajour, rettore della Marca e giudice delegato di papa Niccolò III, il possesso dei castelli di Montecretaccio, Force e Capradosso, contro le pretese del monastero di Farfa: si conservano le testimonianze di entrambe le parti⁶;
6. 1287 febbraio 8-1288, febbraio 23. Il comune di Fabriano rivendica presso la curia generale della Marca la piena autonomia giurisdizionale (*merum et mixtum imperium*): si conservano le deposizioni a sostegno dell'azione comunale⁷;

² Fermo, Archivio di Stato, *Fondo Diplomatico*, nn. 1959 e 1995; ampia schedatura in HAGEMANN 2011, n. 50, pp. 227-233 (ed. orig. HAGEMANN 1976).

³ Cingoli, Archivio storico comunale, perg. 18; trascrizione parziale in FORMICONI 2007, pp. 83-90; cfr. BARTOLACCI 2020, pp. 19-20.

⁴ Il testo delle deposizioni è edito in *Fermo città egemone*, rispettivamente n. 19, pp. 29-63 e n. 20, pp. 64-141, si rinvia all'introduzione dei due testi documentari per le note archivistiche e diplomatiche; cfr. anche *Introduzione*, pp. XLIV-XLVIII.

⁵ Edizione in FANCIULLI 1769, II, n. 84, pp. 762-69.

⁶ Il testo delle deposizioni è edito in *Quinternone*, I, rispettivamente n. 86, pp. 313-400, e n. 87, pp. 401-535: si rinvia all'introduzione dei due testi documentari per le note archivistiche e diplomatiche; cfr. anche *Introduzione*, pp. XLIV-XLV e, per un'analisi sul piano storico, LAUDADIO 2006.

⁷ Fabriano, Archivio storico comunale, *Rivendicazioni comunali*, vol. 2; schedatura analitica in HAGEMANN 1942, pp. 82-109.

7. 1292 luglio. Il comune di Jesi rivendica, presso il rettore della Marca, la giurisdizione sul castello di Staffolo: si conservano in modo frammentario le testimonianze di parte jesina⁸.

Questi testi, pur appartenenti a contesti archivistici diversi e disposti in un arco cronologico di mezzo secolo, presentano alcune omogeneità di fondo. Gran parte dei testimoniali è pervenuta in copia autentica, talora in forma frammentaria e in qualche caso perfino senza data topica. Questa caratteristica della tradizione, che verrà esaminata approfonditamente più sotto, non facilita l'osservazione del lavoro del notaio e delle procedure, al centro di questo testo, ma indirizza piuttosto all'esame dei contenuti giurisdizionali, che esulano invece, in quanto tali, dalle riflessioni qui proposte. Le inchieste considerate, inoltre, si riferiscono tutte a dispute squisitamente giurisdizionali, sia nel caso, assai più frequente, di rivendicazioni dei diritti su un castello, sia in quello minoritario di affermazione di una propria giurisdizione. Nessuno di questi casi investe invece la sfera penale, nella quale pure il ricorso alla testimonianza, com'è noto, si fa sempre più pervasiva nel corso del Duecento; nessuno, pure, si configura come un processo politico⁹. Certo, pur se omogenee dal punto di vista tipologico, le inchieste giurisdizionali qui considerate presentano peculiarità quanto al numero dei testimoni coinvolti, al peso delle stesse rivendicazioni, infine alle autorità giudicenti. A tale proposito, la scelta di considerare due cause che risalgono agli anni precedenti la morte di Federico II consente di prendere in esame non soltanto gli ultimi fuochi del funzionamento di una macchina amministrativa imperiale nella Marca¹⁰, ma anche gli eventuali riflessi di questa presenza nelle pratiche documentarie. Dopo la fine degli Svevi, l'unica e suprema autorità giudicante nella Marca fu quella della curia provinciale, presieduta dal rettore¹¹: a questo organo ricorrono tutti i processi sopra elencati successivi al 1250.

La spanna cronologica considerata permette peraltro di cogliere il consolidamento della prassi inquisitoria: a una maggiore varietà testuale delle inchieste più risalenti si sostituirono progressivamente soluzioni formali piuttosto standardizzate.

⁸ Jesi, Archivio storico comunale, *Pergamene*, n. 72; trascrizione in ANNIBALDI 1976, pp. 172-193.

⁹ Sui registri comunali della giustizia penale, cfr. LETT 2020 (con riferimenti all'area marchigiana); per la sfera politica, un caso eclatante fu il contenzioso fra il comune di Montecchio (Treia) e il podestà Baglione di Perugia, documentato attraverso le deposizioni testimoniali, cfr. MERIGGI 2005.

¹⁰ Sull'alternanza e sulla diversa qualità della presenza imperiale e papale nella Marca attorno alla metà del secolo, cfr. MAIRE VIGUEUR 1994.

¹¹ Sulle istituzioni provinciali nel Duecento e sul loro funzionamento, cfr. WALEY 1961, pp. 91-124; Ut bene regantur 1997.

Certo, per valutare le peculiarità del notariato marchigiano sia all'interno della macchina amministrativa delle città e dei centri minori comunali, sia in relazione alle pratiche squisitamente professionali, sarebbe utile poter muovere da uno stato degli studi più solido. A differenza di molte altre regioni italiane, mancano infatti quadri d'insieme e pure repertori sistematici che restituiscano il profilo del notariato nei centri marchigiani del Duecento, le sue specificità e tradizioni, nonché le possibili derivazioni dalla manualistica coeva¹². Complessivamente è stato messo in luce l'apporto dello Studio bolognese nella formazione dei notai marchigiani, che compivano talora qui un percorso formativo teorico, sotto la guida di un maestro di *ars notarie*¹³. Tale *iter* formativo – che trovò uno strumento di irradiazione nel *Formularium* di Martino da Fano, «un prontuario confezionato a misura dei professionisti notai operanti nel territorio fanese»¹⁴ – si innesta nel fecondo intreccio fra le esigenze degli apparati amministrativi comunali e il tradizionale notariato di nomina sia imperiale sia pontificia. Anche nei centri minori, come ad esempio Cingoli, i notai seppero far valere la loro forza corporativa, organizzandosi, non prima del Trecento, in collegi, pur sottoposti a forme di tutela da parte dell'organismo comunale¹⁵; tuttavia, occorre osservare che fino a tutto il XIII secolo non sono documentate nei centri marchigiani forme di disciplinamento della professione.

Dunque, in relazione al campione considerato e nei limiti del quadro storiografico profilato, questo testo vuole indagare le inchieste descritte mettendo principalmente in risalto tre temi. Il primo investe la pratica inquisitoria e cerca di porre in relazione la voce con la parola scritta, evidenziando i modi della verbalizzazione adottati dai notai, nonché lo svolgimento quotidiano del loro lavoro. Il secondo intende invece andare al cuore del rapporto fra la scrittura notarile e quella che può essere definita la verità storica: attraverso una serie di spie linguistiche e lessicali, come pure attraverso l'uso di formulari e stereotipie, si indagherà la tensione che sussiste fra lo scritto formalmente e genuinamente autentico dei notai e la pretesa volontà degli interrogati di attestare il vero. Infine, si rifletterà sulla tradizione documentaria di queste inchieste: sia la produzione che la conservazione delle deposizioni sopra elencate rivelano infatti modalità e contesti diversi. Si tratterà pertanto di indagare quella catena di scritture, che collega più voci, diverse attività, una pluralità di attori, fissandoli in una determinata forma documentaria.

¹² Cfr. *Notaio e la città* 2007.

¹³ TAMBA - GIBBONI 2008.

¹⁴ *Ibidem*, p. 43; cfr. anche *Medioevo notarile* 2007.

¹⁵ BARTOLACCI 2019.

2. Registrare la parola: le pratiche inquisitorie

Si potrà immaginare che una documentazione piuttosto copiosa, come quella qui considerata, fornisca chiare informazioni sulle modalità di escussione dei testimoni. Invece non è così. A causa della frammentarietà dei testi, talora privi di sottoscrizioni o mutili degli stessi articoli inquisitori, ma anche a causa di una tradizione documentaria che – come vedremo oltre – tende essenzialmente a conservare i contenuti delle deposizioni, non siamo molto informati sul lavoro dei notai all'interno della macchina inquisitoria, né è sempre facile intuire il loro profilo. In non pochi casi, infatti, soprattutto per quelli più risalenti, sono noti soltanto i nomi dei notai che sottoscrivono la copia degli atti e non quelli responsabili della stesura. Così, per l'inchiesta del 1253 si dispone della copia delle testimonianze di parte ripana, risalente a due anni dopo l'escussione e autenticata da un notaio Biagio, che si descrive «olim de Bononia et nunc de Macerata, imperialis auctoritate notarius», e che afferma inoltre di aver esemplato il testo così come si trovava *in actis curie*, dunque a valle dell'inchiesta; parimenti i testimoniali della Chiesa fermana si leggono in copia del 1255, esemplata da un notaio Giovanni, che trascrive su mandato di un giudice della curia generale della Marca, Guglielmo di Piacenza¹⁶. Non appare però il nome dei notai che invece hanno ascoltato i testimoni e messo per iscritto la loro voce. Anche per la più risalente inchiesta di Montegiorgio del 1242 la sottoscrizione del notaio Pietro di Zaramella, che usa il verbo *transcripsi*, rinvia a una copia autentica, realizzata per ordine del giudice della curia imperiale, Bono da Rimini, a Civitanova, dunque in una località lontana dal proscenio dell'inchiesta¹⁷. È invece inequivocabile il ruolo e il profilo del notaio Benvenuto *Blandini* di Foligno nella causa cingolana del 1245, poiché questi afferma a chiare lettere sia la sua identità di notaio della curia imperiale nei comitati di Osimo, Numana e Ancona – una labile circoscrizione giurisdizionale, che lo Stato papale avrebbe in seguito riconfigurato con il titolo di 'presidato'¹⁸ – sia di aver messo per scritto le deposizioni su mandato di Federico di Antiochia, figlio dell'imperatore Federico II¹⁹.

Soltanto a partire dagli anni '70 del XIII secolo si dispone di maggiori informazioni sull'attività dei notai chiamati a mettere per iscritto le testimonianze. Nella

¹⁶ *Fermo città egemone*, rispettivamente pp. 29 e 64.

¹⁷ HAGEMANN 2011, p. 232.

¹⁸ Sull'articolazione territoriale della Marca dal secondo Duecento in tre 'presidati', ossia curie intermedie rispetto a quella generale, con sede a Macerata, cfr. lo stabile esito trecentesco in *Descriptio Marchiae* 2010, pp. 48-53.

¹⁹ FORMICONI 2007, p. 83.

sottoscrizione della modesta causa mossa da Giacomo Cima al comune di Cingoli del 1274 si palesa che le deposizioni furono rilasciate a Cingoli, in una *domus* privata, alla presenza di testimoni espressamente definiti *literati* e appositamente inviati dalla curia generale della Marca; il notaio Giacomo di Venuto dichiara di aver agito su ordine del giudice generale della Marca Filippo di Petriolo e aggiungere pure qualche parola sullo scrupolo del suo lavoro maieutico: «predictos testes fideliter abscultavi»²⁰. Ancora più limpida è l'attività del notaio Bondemanno di Macerata, che nel protocollo dell'inchiesta ascolana del 1279 afferma di aver ascoltato e trascritto le deposizioni sotto stretto controllo (*sub examine*) dei probi viri che assistevano i giudici della curia generale Enrico e Giovanni, e che componevano un'apposita commissione nominata dal rettore della Marca; un analogo lavoro compie il notaio Corrado di Cingoli per la stesura delle deposizioni di parte avversa²¹. Risulta dunque plausibile che per le cause minori, come quella mossa da Giovanni Cima, fossero coinvolti notai locali, mentre per le questioni di maggior peso, come nel contenzioso fra Ascoli e Farfa, la regia della curia provinciale imponesse notai già attivi nelle istituzioni giudiziarie dello Stato papale. Complessivamente il controllo degli apparati statuali si rese più marcato e impose dunque notai attivi nella curia provinciale per registrare l'escussione dei testimoni.

Quanto alle modalità di escussione dei testimoni, il processo inquisitorio, com'è noto, prevedeva che il notaio leggesse a ogni teste gli articoli inquisitori, sui quali ciascun interrogato era invitato a dire tutto ciò che sapesse²². Varie appaiono le modalità con le quali i notai danno espressamente conto di tale procedura, pienamente consolidata nella seconda metà del Duecento. Proprio per questo motivo, solo in rari casi un notaio estensore sente il dovere di premettere che la deposizione raccolta ebbe luogo dopo che all'interrogato era stato «perlecto et exposito sibi dicto articulo diligenter», come appare nella causa jesina del 1292²³; in un solo caso, ad Ascoli nel 1279, il notaio aggiunge pure che il teste depose sull'articolo non soltanto letto ad alta voce, ma pure «diligenter vulgariçato»²⁴. Altrettanto raro è il riferimento esplicito alla pratica della rilettura confirmatoria ad alta voce della deposizione, che compare ad esempio nella stessa causa del 1279: «relecto sibi statim dicto suo, confirmavit ita

²⁰ FANCIULLI 1769, II, p. 769.

²¹ *Quinternone*, pp. 313 e 402.

²² Sotto il profilo giuridico, sulla procedura dell'interrogatorio e sull'*examen*, basato su un modello romano-canonico, come pure sui formulari, cfr. BASSANI 2017; BASSANI 2019.

²³ ANNIBALDI 1976, p. 171.

²⁴ *Quinternone*, p. 505.

dixisse»²⁵. Spesso invece viene riportata in apertura di ogni deposizione l'*incipit* del relativo articolo inquisitorio per richiamarne il contenuto, quasi sempre fatto seguire dopo le prime parole da una formula ecceterativa.

Quanto ai tempi di lavoro dei notai, soltanto le inchieste di maggior respiro offrono indicazioni circostanziate. I quarantaquattro testimoni della Chiesa fermana che deposero nella causa contro Ripatransone furono ascoltati dal 25 giugno all'11 settembre del 1253, generalmente uno al giorno, e con maggior frequenza soltanto se le deposizioni erano più succinte; i sessanta testimoni prodotti invece dal sindaco del comune di Ascoli nella causa contro Farfa rilasciarono le loro testimonianze fra il 17 aprile e il 15 giugno 1279, dunque anche in questo caso con una media di uno al giorno. È ben noto che processi di questa natura si protraessero per molto tempo e restassero talora in sospenso in curia per anni: vale però la pena rimarcare che anche la fase istruttoria, quella nella quale si richiedeva al notaio un lavoro assiduo e continuativo, si distendeva su tempi medio-lunghi²⁶. Nei due casi ora citati il notaio doveva garantire una presenza e una disponibilità in loco per più mesi, fatto che contribuiva a rendere pure dispendioso l'impegno delle parti in conflitto.

Tempi lunghi si accordavano del resto all'alto numero dei testimoni coinvolti in questo tipo di conflitti. Anche quelli più modesti riuscivano a mobilitare molti testimoni: nella causa del 1242 per i diritti sul minuscolo castello di Collicillo, presso Montegiorgio, deposero centoquaranta testimoni solo per la parte del Comune; a Castreccioni, nel territorio di Cingoli, fu data la parola a un'ottantina di persone; a Ripatransone i testimoni delle due parti ammontarono a oltre ottanta, mentre nella disputa fra Ascoli e Farfa furono ascoltati quasi cento uomini; a Fabriano quelli chiamati a deporre furono oltre sessanta. La rilevanza di queste cifre – tanto più notevoli in proporzione alle modeste comunità castrensi – è tale da far ipotizzare che al numero dei testimoni, nel perorare una causa, fosse annesso un valore intrinseco: le affermazioni unanimi di un gran numero di persone portavano con sé un valore aggiunto nella ricerca della verità rivendicata. Certo, molti altri fattori concorrevano a rendere probatorie le deposizioni: non soltanto il loro *status* sociale – numerosi, del resto, sono anche i notai chiamati a deporre – ma anche la loro *fama*, intesa nel senso di una specchiata reputazione personale, un fattore che riusciamo peraltro difficilmente a valutare a distanza di secoli²⁷. Il numero sembra comunque contare in assoluto: se si

²⁵ *Ibidem*, pp. 336, 338, 339.

²⁶ Diversamente da quanto accadeva per deposizioni testimoniali escusse nel processo penale, caratterizzato da tempi molto più serrati: cfr. LETT 2020.

²⁷ Su questa idea, sulla quale tornerò nella parte conclusiva, importanti considerazioni in STOPANI 2012.

doveva stabilire con certezza chi doveva detenere certi diritti, era fondamentale che un gruppo di persone più ampio possibile parlasse con una stessa voce²⁸.

In che modo un notaio poteva raccogliere sulla carta le voci dei testimoni e con quali forme riusciva ad esprimerle? Il tema del passaggio dall'oralità alla scrittura, com'è noto, è stato al centro di una vasta riflessione storiografica²⁹. La peculiarità dei testimoniali fa sì che, per dirla con Didier Lett, l'*homo loquens* si tramuti in *homo respondens*³⁰: gli articoli inquisitori rendono infatti il parlante un soggetto interrogato, il cui compito è innanzi tutto quello di rispondere in modo circostanziato sulla traccia condizionante di uno stabile testo scritto. Le deposizioni si qualificano infatti come «risposte a una serie di domande definite e piuttosto rigide, una griglia di interpretazione della realtà preconstituita da chi ha progettato l'interrogatorio»³¹. Ancor prima che il testimone parli, la procedura inquisitoria ha predisposto forme scritte capaci di indirizzare il discorso: quando il testimone prende la parola «la plume du notaire est déjà dans sa bouche»³². In modo paragonabile a quanto avviene in ambito penale, pertanto, era piuttosto sottile il confine fra 'parola data' e 'parola presa'³³, ossia tra la parola che rivela fatti riscontrabili e ciò che la strategia processuale, compendiata negli stessi *articuli*, poteva indirizzare a dire. Si aggiunga che le mediazioni linguistiche – non soltanto dall'oralità alla scrittura ma anche dal volgare al latino e viceversa – rendevano le deposizioni tutt'altro che oggettive descrizioni o spontanee espressioni di osservatori che giudicavano con distacco, bensì le configuravano come voci di uomini schierati da una parte della lite, i quali «tramite le proprie parole agiscono politicamente in un contesto ricco di implicazioni e di condizionamenti»³⁴. In tale contesto, la scrittura dei notai mirava a standardizzare, ridurre e semplificare la deposizione orale, in modo da renderla fungibile per i giudici, che avrebbero dovuto pronunciare la sentenza esclusivamente sullo scritto, senza poter cogliere le eventuali reticenze o le esitazioni dei testimoni, come l'eloquente prossemica.

Il campione dei testimoniali qui considerato presenta un'ampia varietà di soluzioni formali. Il numero degli articoli inquisitori varia sensibilmente, sia in relazione

²⁸ Sul tema della *fama* sociale, che si intreccia e si potenzia con quello della *fama*, ossia della notorietà dei fatti narrati dei testimoni, cfr. Fama e publica vox; BASSANI 2019.

²⁹ Basterà qui un rinvio alla sintesi di KELLER 2003 e RUZZIN 2022, in questo volume.

³⁰ LETT 2009.

³¹ PROVERO 2006, p. 2.

³² LETT 2009, § 9 (nel formato digitale).

³³ QUAGLIONI 2008.

³⁴ PROVERO 2006, p. 2.

all'entità della causa, sia a seconda delle strategie processuali: nella causa del 1253 che investe la comunità di Ripatransone gli *articuli* sono ben 33, mentre scendono soltanto a cinque, però ben più corposi, nella causa fra Ascoli e Farfa del 1279 e se ne contano sette nelle rivendicazioni fabrianesi del 1288. In questi ultimi due casi, una maggior compiutezza nell'enunciazione poteva offrire probabilmente maggiori garanzie rispetto alla moltiplicazione dei punti, che avrebbero finito forse per creare un certo disorientamento nei testimoni chiamati a deporre, con il conseguente rischio di incorrere in qualche contraddizione.

Quanto alle strategie narrative adottate dai notai, la standardizzazione testuale che si consolida dopo la metà del secolo si traduce nella trascrizione delle deposizioni orali in terza persona, sempre introdotte da un *verbum dicendi*, evitando il discorso diretto, una forma invece assai consueta nei testimoniali di inizio Duecento³⁵. Nella scrittura notarile, inoltre, la maggior asciuttezza o distensione delle deposizioni poteva derivare dalla combinazione di vari fattori: della strategia processuale indicata o addirittura intimata ai testimoni da parte dei procuratori, dallo stile di ciascun notaio, infine dall'intrinseca rilevanza dei contenuti; è pertanto improprio azzardare qualche linea di tendenza generale. Certo, in alcune fra le cause considerate sembra che i testimoni siano lasciati parlare con maggior libertà, mentre in altre gli interrogati vengono continuamente intercalati da puntuali richieste, tese a verificare come questi sanno quanto vanno affermando: talora la formula *interrogatus quomodo scit* si ripete con ritmo martellante.

Non dobbiamo neppure minimizzare gli effetti della pressione cui erano sottoposti i parlanti: nella causa fra Ascoli e Farfa, ad esempio, i testi di parte ascolana si trovavano a deporre non soltanto di fronte a una commissione, come abbiamo visto, ma anche alla presenza di un garante della parte avversa, il monaco Raulino³⁶. In quest'ultima causa, forse una delle più delicate fra quelle considerate, a ogni testimone venivano poste incalzanti domande di controllo sui contenuti: si chiede insistentemente se fosse stato presente ai fatti narrati, oppure in che modo li avesse conosciuti, o ancora che senso attribuire ai termini impiegati. L'*examen* venne dunque condotto in stretta aderenza ai dettami forniti da Rolandino Passeggeri nella *Summa*

³⁵ Un esempio fra molti si può osservare nella causa del 1207 agitata di fronte al giudice del comune di Fermo fra il vescovo della città Adenolfo e i conti di Aspramonte e di Montefiore per il possesso di alcuni distretti castrensi: nella trascrizione delle quarantadue deposizioni il notaio del comune di Fermo, Bono Martino, fa ampio ricorso alla prima persona (testo edito in *Cronache della città di Fermo*, n. 48, pp. 324-339). Su questa diversa fase cronologica dei testimoniali, cfr. in generale WICKHAM 2000.

³⁶ *Quinternone*, p. 314.

artis notariae: il celebre giurista prescriveva infatti che il testimone dovesse riferire esattamente la *causa scientie* ed evitare al contempo di essere inutilmente *verbosus*³⁷. In questa importante inchiesta l'intervento della commissione sul parlante si fa pressante e il tono della deposizione lascia pertanto spazio a quello di un serrato interrogatorio.

Infine, relativamente alla qualità e alla consistenza dei contenuti delle testimonianze si profilano ulteriori problemi interpretativi. L'estensione delle singole deposizioni appare spesso difforme: testimonianze ampie e particolareggiate si alternano ad altre piuttosto succinte. In questa difformità si riflettono naturalmente sia il diverso grado di possesso delle informazioni sia la diversa predisposizione alla narrazione da parte dei testimoni. Tuttavia, sembra emergere anche una sottile strategia: i procuratori affidavano probabilmente ad alcuni testimoni 'apripista' meglio preparati il ruolo di sostenere esaustivamente i diritti rivendicati e lasciavano poi a molti altri parlanti una parte poco più che confirmatoria. Quanto poi alla perspicuità dei contenuti, in molti casi il testo di ogni singola deposizione appare ai nostri occhi farraginoso, se non addirittura confuso. Certo, talora gli interrogati potevano risultare poco chiari o volutamente elusivi, o ancora scivolare in qualche contraddizione, che poi i giudici avrebbero valutato, ma che il notaio doveva comunque impegnarsi a fissare sulla carta scritta. Ma per larga parte il problema dell'incoerenza è soprattutto nel nostro sguardo di osservatori a distanza. Occorre infatti tenere conto la comunità ermeneutica costituita dai parlanti, dalle eventuali commissioni preposte e quindi dai notai condivideva una profonda familiarità con gli spazi, con gli eventi e con i personaggi fatti oggetto di narrazione. Tutti, testimoni e notai, appartenevano a uno stesso orizzonte spaziale e culturale: poteva pertanto apparire loro pleonastico mettere ordinatamente in relazione fatti e personaggi già ben noti a tutti³⁸. Allo studioso moderno resta dunque il dubbio se a prevalere, nel testo di una deposizione un po' scompaginata, come spesso accade di leggere, fosse l'approssimazione della testimonianza orale, oppure la difficoltà del notaio di fissarla per iscritto, o ancora la larga inaccessibilità da parte dello storico a quel microcosmo di relazioni giuridiche e soprattutto personali.

Complessivamente, circa le modalità di escussione e di registrazione delle voci dei testimoni, si può osservare che nel corso del secondo Duecento il libero spazio di espressione degli interrogati fosse stato progressivamente compresso entro margini sempre più ristretti e controllati. Ciò avvenne per una concomitanza di fattori: una più sorvegliata strategia da parte dei procuratori delle parti, una maggior pratica

³⁷ Il passo del trattato è citato e commentato in BASSANI 2019, p. 143.

³⁸ Su questo aspetto, cfr. in generale WICKHAM 1998; RAGGIO 2001.

delle procedure, infine una standardizzazione della forma testuale adottata dai notai e mutuata dai dettami della coeva manualistica.

3. *Inverare la parola: le retoriche della scrittura*

Il testo delle deposizioni che si legge nei testimoniali è frutto di un coro di voci, la cui intonazione spetta ai giurisperiti delle due parti, mentre la polifonia del discorso è opera dei « testimoni, chiamati a certificare elementi fattuali all'interno di una struttura argomentativa ideata da altri »³⁹. La storiografia ha abbandonato ormai da tempo l'illusione positivista della « spontaneità delle testimonianze riscosse dai giudici civili »⁴⁰ per indagare la ridda di voci nella sua qualità di parola 'politica', atta a costruire un'argomentazione verosimile e coerente all'interno di una strategia processuale definita⁴¹. Che parte hanno dunque i notai in questo meccanismo e come contribuiscono, attraverso la fissazione della parola scritta, a far affiorare quegli elementi discorsivi tesi a dimostrare la verità sul piano giudiziario? Il lavoro del notaio appare molto delicato: è lui, infatti, a dover saldare la logica argomentativa delle *intentiones* con la logica discorsiva dei testimoni parlanti⁴². Questi ultimi, infatti, selezionano fatti e ricordi, e tentano di connetterli in un quadro esplicativo⁴³: spetta però al notaio e alla sua arte maieutica comprendere, interloquire e mediare la loro voce⁴⁴. Non solo, i notai hanno anche il delicato compito di tradurre i ricordi personali in memoria collettiva: rendere fra loro omogenei i diversi stili narrativi concorre infatti non soltanto a costruire un discorso corale, ma anche a rafforzare l'effetto di verità voluto dalla procedura inquisitoria. Conviene pertanto a questo punto passare all'esame dei dispositivi e delle spie linguistiche impiegate dai notai nella costruzione di questo discorso a più voci, fitto di rimandi e di implicazioni. L'analisi si appunterà su due elementi di particolare rilevanza: il valore della *fama* e l'orizzonte della temporalità.

Quello della *fama*, com'è noto, è un tema cruciale nella riflessione giuridica duecentesca e nella pratica dei tribunali⁴⁵: i notai ne recepiscono appieno la rilevanza.

³⁹ PROVERO 2008, p. 79.

⁴⁰ MAIRE VIGUEUR 1991, p. 113.

⁴¹ VALLERANI 2005, p. 89

⁴² WICKHAM 2000, p. 41.

⁴³ RAGGIO 2001.

⁴⁴ In ottemperanza ai dettami di Martino da Fano, che nel suo *Formularium* prescriveva ai notai di procedere nelle *inquisitiones* con *diligentia, industria e intelligentia*, così da assicurare la *fides* alla scrittura (PIERGIOVANNI 2007, pp. 121-122).

⁴⁵ Cfr. MIGLIORINO 1985; *Fama e publica vox*; VALLERANI 2008; THÉRI 2003.

In ognuno dei processi considerati il richiamo alla *fama* appare insistito, tanto da divenire un elemento centrale della stessa azione giudiziaria, così come dell'oggetto dell'inchiesta. Nel processo di Ripatransone del 1253 il lemma *fama*, che ricorre 54 volte, è accompagnato in 44 casi dall'aggettivo *publica*. Nella prassi testimoniale, infatti, non basta fare riferimento alla *fama* per avvalorare un fatto, occorre bensì in alcuni momenti chiarirne i contorni, specificarla e perfino definirla. Ecco, dunque che essa va circoscritta nello spazio: la fama è definita nell'inchiesta ascolana del 1279 come *quod est publicum per totam contratam*, o ancora *in tota provincia* (della Marca): essa, dunque, trova un preciso perimetro entro cui diffondersi⁴⁶. In questo stesso processo si chiede espressamente ai testimoni di definire il concetto di *publica fama*. Qualcuno glissa, qualcun altro dà una risposta più o meno generica⁴⁷; non manca chi azzarda qualche notazione più puntuale: per un teste ascolano la *fama* è «quod audivit dici a bonis hominibus civitatis», dunque si associa all'autorevolezza dei vettori in ambito schiettamente cittadino⁴⁸.

Nel processo fabrianese del 1288 gli ultimi due articoli inquisitori, tesi a corroborare i precedenti dal carattere squisitamente fattuale e contenutistico, operano un sottile distinguo fra due livelli: quello della notorietà dei fatti (articolo VI) e quello della *publica vox et fama* (articolo VII)⁴⁹. Tale distinzione appare funzionale a dirimere ciò che viene riferito dai testimoni per sentito dire – molto frequente è la formula «audivit dici», che ovviamente forniva agli occhi dei giudici minore garanzia – con quanto invece veniva asserito con maggior forza probatoria. Il processo di Ascoli, a tale proposito, fornisce una vasta gamma di gradazioni, che i giudici potevano valutare attentamente: si va appunto dall'elusivo «audivit dici» a formule generiche come «audivit per vocem et famam», o «publica et manifesta res», fino a forme più stentoree, quali «ita sunt publica et notoria quod non possunt aliqua tergiversatione celari»⁵⁰. La *fama*, per gli ascolani, non è dunque soltanto «quae gentes dicunt», come alcuni affermano, ma più esattamente «quod per vocem et visum feruntur inter homines», ossia ciò che sedimenta autorevolmente un'esperienza. Il processo jesino di pochi anni successivi chiarisce inoltre che la *fama* è qualcosa che si dice – ha dunque una natura predicativa dei fatti e prevede una forma di attivazio-

⁴⁶ *Quinternone*, pp. 327, 397.

⁴⁷ *Ibidem*: «quod communiter gentes dicunt», «quod que homines dicunt», «quod per vocem et visum feruntur inter homines».

⁴⁸ *Quinternone*, pp. 318, 329.

⁴⁹ HAGEMANN 1942, p. 86.

⁵⁰ *Quinternone*, pp. 314, 317, 318 e sgg.

ne – mentre la notorietà è tale da risultare talmente palese – « quod publice scitur et videtur et apparet ita quod celari non potest »⁵¹ – tanto da procedere per automatismo. Si tratta di formule senza dubbio stereotipate e sedimentate all'interno del lessico notarile, che hanno però il pregio non soltanto di declinare nella prassi la dottrina giuridica della *fama*, ma anche di dimostrare che larga parte del processo ruota proprio attorno alla valutazione della genuinità della *fama*.

La *fama* è declinata nella sua duplice forma *de auditu* e *de visu*: il 'sentire' e il vedere' si combinano infatti in un rapporto dinamico, non sempre gerarchizzabile secondo il primato dell'esperienza⁵². In quest'ultimo caso, nel voler dimostrare la veridicità delle loro asserzioni, i testimoni accordano grande importanza all'autopsia, spesso dichiarata e talora esibita: i notai non possono far altro che porre in risalto tali esternazioni. Nella stesura delle deposizioni, il verbo dotato di maggior forza corroborante è *vidit*, talora in endiadi – *vidit et stetit* – oppure rafforzato con l'avverbio *pluries*. La presenza a eventi e gesti vuole porsi, dunque, come garanzia di veridicità nelle singole dichiarazioni. Possiamo dunque immaginare che i notai fossero attenti a calibrare le parole poiché i giudici erano sicuramente molto sensibili alle sfumature linguistiche: dal *vidit* al più aleatorio *audivit dici*, passando per il prudente *credit*, giù giù fino alla elusiva formula *non recordatur* e addirittura allo scacco matto del *dixit nichil scire*. Spettava dunque al notaio graduare nella pagina scritta questa gamma di esperienze e di conoscenze addotte dai testimoni.

Un altro elemento imbrigliato nella scrittura notarile è quello della dimensione temporale dei fatti evocati dai testimoni. L'orizzonte della temporalità risulta infatti assai rilevante, al pari della fama e dell'autopsia, per corroborare le affermazioni rese dai parlanti. Dal punto di vista squisitamente giuridico, si sa, l'antichità e la persistenza dei diritti su un territorio suonavano come garanzia di autenticità e di verità. Pertanto, si dovrà constatare con Antonio Stopani che « l'autorità legittimatrice del tempo è chiamata in giuoco continuamente per iscrivere la fama in una temporalità lunga »⁵³. In ognuno dei processi i testimoni sono invitati a fare un enorme sforzo mnestico per rinvenire nella loro memoria il *quando* e pure la *durata* dei diritti rivendicati. Non a caso i lemmi *recordatur* o *recordatione* appaiono nei testi considerati con frequenza altissima: nel processo di Ripatransone del 1253, ad esempio, queste due parole ricorrono circa 150 volte, la metà delle quali però in negativo, segno dell'imponente fatica richiesta ai testimoni per verificare le loro reali conoscenze sul passato.

⁵¹ ANIBALDI 1976, p. 191.

⁵² Sulle implicazioni giuridiche e sui formulari, cfr. BASSANI 2017 e BASSANI 2019.

⁵³ STOPANI 2012, p. 232.

Talora, per avere maggiore evidenza, queste ultime sono ancorate a fattori istituzionali o anche a esperienze empiriche⁵⁴. In un solo caso, nell'inchiesta del 1245 relativa ai diritti su Castreccioni, l'orizzonte temporale si proietta su un passato prossimo: qui gran parte dei testimoni sostengono di ricordare il momento di sottomissione del castello al comune di Cingoli, avvenuto circa una decina d'anni prima: fra questi il notaio Giovanni di Pietro che, interrogato sui fatti, afferma di essere stato presente al giuramento di castellania⁵⁵. In tutte le altre inchieste, invece, prevale una memoria lontana, caratteristica di per sé interessante agli occhi di noi osservatori moderni, poiché permette di far affiorare alcuni dati di tipo storico-antropologico sia sulla percezione del tempo sia sulla narrazione del passato. In molti casi, infatti, si assiste a una sorta di distorsione temporale, che comporta una smisurata dilatazione del passato remoto.

Tale distorsione trova espressione principalmente in due forme: nella dichiarazione dell'età dei testimoni e nella fiducia che questi nutrono di ricordare episodi molto risalenti. Quanto al primo elemento, è sufficiente un rapido sondaggio sulle età, richieste e dichiarate, di molti testimoni per averne prova. Nelle inchieste di maggiori proporzioni non di rado ci si può imbattere in uomini che affermano di essere ultraottuagenari e talora perfino centenari. Nella disputa fra Ascoli e Farfa del 1279, ad esempio, sono dodici a sostenere di avere almeno ottanta anni⁵⁶. Nel processo fabrianese del 1287-1288 la dilatazione temporale della vita si fa ipertrofica: qui cinque uomini sostengono di avere 90 anni, uno 95, sette di aver compiuto 100 anni, altri sette di essere ultracentenari, fra i quali uno pretende di avere 113 anni e un altro 115⁵⁷. In questi casi la strategia processuale appariva scoperta: che i testimoni potessero dimostrare di essere stati presenti a fatti lontanissimi nel tempo era funzionale a rivendicare i diritti accampati.

⁵⁴ Nell'inchiesta cingolana del 1274 un testimone ricorda di aver abitato nel castello di Cervidone, oggetto dei diritti contesi, nel periodo compreso fra l'evento di un'eclissi solare, verificatosi tre anni prima, e il bando dalla città di Jesi dei figli di Ugucione, un personaggio che doveva essere ben noto in seno alla comunità (FANCIULLI 1769, II, p. 754).

⁵⁵ FORMICONI 2007, p. 84.

⁵⁶ Quando a uno di questi viene chiesto espressamente come faccia a conoscere la sua età, è pronto a rispondere che ricordava di avere 28 anni quando Force, uno dei castelli contesi, era stato ceduto dall'abbazia farfense al Comune ascolano; precisa, inoltre, che da quel momento è trascorso mezzo secolo (*Quinternone*, p. 310). Un altro testimone, al quale si chiede come faccia a provare di avere cento anni, afferma funambolicamente di aver visto l'arcivescovo Cristiano di Magonza al seguito dell'imperatore Barbarossa e di ricordare l'epoca dell'imperatore Ottone IV di Brunswick (*ibidem*, p. 323).

⁵⁷ Lo aveva già messo in rilievo HAGEMANN 1942, p. 84, nota 4.

Di fronte a casi, come questi, di palese iperbole, cosa potevano fare gli inquirenti e con essi i notai, se non cercare di circostanziare i tempi cui si riferivano i racconti degli interrogati? Così, molto spesso nella scrittura si registrano locuzioni tese a ingabbiare il tempo e a fissarlo entro coordinate esprimibili⁵⁸. Resta però l'impressione che qualcosa finisse per sfuggire di mano: la memoria di un passato remoto agiva infatti come un buco nero, capace di attrarre nel suo vortice tanto i testi quanto gli stessi notai. Questi ultimi, per cavarsene fuori, finivano per aggrapparsi talora a una formula iperbolica: «per tantum tempus cuius memoria non extitit»⁵⁹. La memoria remota eccedeva insomma ogni umana capacità cognitiva e finiva per tramutarsi in qualcosa di linguisticamente ineffabile.

Complessivamente, le retoriche della scrittura miravano a iscrivere le azioni e i gesti raccontati dai testimoni entro cornici validanti: abbiamo visto come la *fama* e l'orizzonte temporale costituissero due marcatori di fondamentale importanza. Il tentativo di imbrigliarli rispettivamente entro una nozione giuridica o in una dimensione misurabile produsse però l'effetto di moltiplicarne le definizioni e di ampliarne i contorni, che potevano sfumare o trascinare. Insomma, l'ossessione per l'oggettivazione linguistica finiva per tramutarsi in uno sforzo titanico destinato a naufragare.

4. *Tramandare la parola: le forme documentarie*

Se si guardano i testimoniali da una diversa angolazione, quella che privilegia stavolta la produzione e la tradizione delle pubbliche scritture, ci si accorgerà facilmente che essi si collocano all'incrocio di una trama assai complessa, in una sorta di «catena di scritture», ricca di rimandi e di implicazioni⁶⁰. Fra gli anelli di questa catena proporrei qui di individuare e di analizzarne due, che si situano rispettivamente a monte e a valle rispetto al momento della procedura inquisitoria. Il primo è quello della citazione, frequentissima, di documenti nel corso delle deposizioni testimoniali; il secondo riguarda invece le attività di copiatura e di conservazione delle inchieste, talora in contesti documentari che si differenziano nettamente rispetto alla destinazione originaria. Nel primo caso, la nozione di 'produzione' di pubbliche

⁵⁸ Ad esempio un testimone, nel 1253, afferma di raccontare fatti «tunc infans erat» (*Fermo città egemone*, p. 37); un altro, nel 1242, sostiene che i diritti rivendicati sussistevano «ab eo tempore quo ipse recordabat» (*Fermo*, Archivio di Stato, *Fondo Diplomatico*, n. 1959); un altro ancora, nel 1274, confessa, su esplicita richiesta, che la sua facoltà di memoria (*plena recordantia*) poteva risalire fino a trentacinque anni addietro (FANCIULLI 1769, II, p. 767).

⁵⁹ *Quinternone*, p. 314 e sgg.; FORMICONI 2007, p. 85 e *passim*.

⁶⁰ LETT §4 (nel formato digitale).

scritture va intesa nel senso squisitamente indiziario: i testimoni intendono infatti addurre sovente come prova dei diritti sostenuti non soltanto fatti, gesti o ricordi, ma anche atti pubblici che potessero suffragare in modo inoppugnabile le rivendicazioni di parte. Certo, se dovessimo dar credito a tutte le citazioni di atti, talora imperiali o papali, che ricorrono nelle inchieste qui analizzate, l'impressione che ne scaturirebbe sarebbe quella di una società altamente alfabetizzata e avvezza all'uso documentario, finanche nei centri minori. Questa idea può essere però fondata solo in parte, sia perché i testimoni coinvolti erano scelti fra gli uomini meglio attrezzati culturalmente della società locale, sia perché la strategia processuale aveva provveduto a indottrinarli sulle pezze d'appoggio da esibire nel loro parlato. Resta il fatto che nella maggior parte dei casi considerati – segnatamente per le inchieste di maggior consistenza – il richiamo alla documentazione appare insistito.

Ecco dunque qualche esempio. Nel 1242 a Montegiorgio non pochi testimoni ricordano un diploma di Federico II, descritto in più casi *cum bulla aurea*, nel quale veniva trasferita al Comune la giurisdizione sul castello di Collicillo, oggetto del contendere⁶¹. Qualche anno più tardi, nel processo ripano del 1253 i riferimenti agli atti pubblici si moltiplicano: sono circa una sessantina le citazioni di atti (*instrumenta*), peraltro polarizzate in una minoranza di deposizioni⁶²; un testimone fermano accenna pure alla pratica dell'ostensione e della pubblica lettura dei testi documentari⁶³. Certo, in questo *bellum diplomaticum* fra la Chiesa fermana e la comunità di Ripatransone, la prima ha buon gioco per dimostrare la propria innegabile superiorità sul piano della cultura scritta: i riferimenti alla documentazione sono infatti più insistiti fra i testimoni metropolitani, mentre piuttosto scarsi nelle parole dei Ripani⁶⁴. Altrettanto fitti sono i riferimenti alla documentazione nell'inchiesta del 1279 che oppone

⁶¹ Una decina di testimoni aggiunge di aver visto personalmente il diploma dell'imperatore, che si presentava « sigillatum sigillo aureo » e definito iperbolicamente come *eximium privilegium* (HAGEMANN 2011, pp. 228-230).

⁶² Almeno cinque uomini che depongono all'inchiesta citano il testo dei patti intercorsi fra la comunità di Ripatransone e il vescovo di Fermo Filippo, in carica fino a tre anni prima dello svolgimento del processo, redatti per mano del notaio Valentino; uno di essi dichiara di averli visti e letti personalmente, in quanto *officialis* del vescovo (*Fermo città egemone*, pp. 104, 117, 135, 138).

⁶³ *Ibidem*, p. 91; un altro teste precisa che « vidit et audivit legi quoddam instrumentum », riconoscendo che « ille qui iuravit erat syndicus hominum Ripetransonis » (*ibidem*, p. 126); un altro uomo giurare di aver ascoltato la lettura del testo « in consilio Ripetransonis » (*ibidem*, p. 142).

⁶⁴ Fra questi ultimi, peraltro, un uomo ricorda la pubblica lettura nel consiglio comunale di un *publicum instrumentum* contenente i patti contestati fra il vescovo fermano e la comunità locale, un atto peraltro redatto da un notaio di cui ammette di sfuggirgli il nome (*ibidem*, p. 53).

Ascoli a Farfa. Un testimone che depone per il monastero affermò ad esempio di aver visto gli *instrumenta* che comprovavano il possesso dei castelli contesi, e aggiunse temerariamente che questi « deposita fuerunt penes ipsum testem »⁶⁵. Qualche tempo più tardi, a Jesi nel 1292, un uomo cita gli atti contenenti *promissiones et pacta* stipulati fra la città e il castello di Staffolo, pubblicamente letti nel consiglio del comune di Jesi alla presenza del podestà e del capitano in carica⁶⁶. In tutti questi casi, è chiaro che accanto alle narrazioni imbastite su eventi e gesti, il richiamo alla documentazione scritta appariva cogente.

Nelle rivendicazioni fabrianesi del 1287-1288 il quinto articolo inquisitorio verte sul godimento dei diritti giurisdizionali della comunità « ex privilegiis et indulgentiis factis eidem communi per imperatores Romanorum ... et per summos pontifices et legatos eorum »⁶⁷. Evidentemente i giurisperiti che avevano predisposto la strategia della parte comunale puntavano sulla la forza della tradizione documentaria fabrianese: invitare i testimoni a citare gli atti pubblici avrebbe corroborato le rivendicazioni. Le indicazioni fornite dai testimoni risultano interessanti, soprattutto per le domande di rinforzo poste dagli inquisitori sugli atti citati⁶⁸. Quanto ai contenuti, tutti sono concordi che gli atti citati vertevano « de tenore iurisdictionis »⁶⁹, ma sanno riferire con estrema difficoltà. Ma agli inquirenti interessava verificare la fondatezza anche e soprattutto sul piano formale: così, due testimoni arrivano perfino a sostenere che a uno di questi privilegi era stato *amputatus* il sigillo e separato *malitiose* da qualcuno, senza peraltro riuscire ad attribuirne a qualcuno la responsabilità⁷⁰.

Tutti questi riferimenti alla documentazione scritta attivano una sorta di circolo ermeneutico, in un gioco di specchi degno di Borges: attraverso l'opera dei notai, la voce dei testimoni fonda parte delle proprie affermazioni sulle pubbliche scritture e a sua volta dà vita a una catena documentaria. A valle dei testimoniali si collocano infatti una serie di scritture, in originale e in copia, che danno vita a una

⁶⁵ *Fermo città egemone*, p. 363.

⁶⁶ ANNIBALDI 1976, pp. 178-179.

⁶⁷ I testimoni riferiscono di diplomi imperiali di Ottone IV di Brunswick, di Federico II, di un privilegio del cardinale Capocci e di un altro accordato dal cardinale Simone Paltinieri, munito di sigillo cereo. A un testimone viene chiesto di riferire sugli aspetti formali di questo privilegio: deve però ammettere di non ricordare il colore del sigillo, né l'iscrizione (*impressiones*) né l'immagine (*scultura*), ma soltanto la sua forma oblunga (HAGEMANN 1942, *passim*).

⁶⁸ *Ibidem*, p. 92.

⁶⁹ *Ibidem*, p. 95.

⁷⁰ *Ibidem*, pp. 88-89.

ricca produzione di testi. Varrà dunque la pena considerare più da vicino la forma e la tradizione che investe i casi qui considerati. La modalità in cui tende a fissarsi, dalla metà del Duecento, il testo delle inchieste, si sa, è quella del *rotulus*. Si tratta in genere di testi scritti su singola colonna su pergamene di modesta larghezza e invece molto lunghe. Nel caso del conflitto del 1242 riguardante i diritti sul castello di Collicillo, il notaio redattore sottoscrive che il testo contiene 140 deposizioni e che queste sono «scripte in novem petiis cartarum superius colligatis», ossia in pergamene cucite oppure congiunte con striscioline di pergamena⁷¹. Anche nel conflitto del 1245 che investe il castello di Castreccioni il notaio si premura di sottoscrivere l'*inquisitio* «in hac octava carta et in septem suprascriptis aliis cartis», affermando dunque tacitamente la tipicità del *rotulus*⁷².

Dopo la metà del Duecento si assiste a casi di copiarizzazione pregnanti nel significato. Nell'articolata tradizione dei testi riguardanti il processo fra Ripatransone e Fermo del 1253 – accuratamente descritta da Giammario Borri⁷³ – si dispone di due copie autentiche. La prima è scritta su un *rotulus* di sette pergamene, completa di tutte le deposizioni della parte fermana, redatta dal notaio Giovanni, che la esegue a Tolentino su mandato di un giudice generale della Marca. La seconda, che contiene le testimonianze di entrambe le parti, è invece su registro, opera del notaio della curia provinciale della Marca Biagio, il quale afferma di esemplare fedelmente il testo «sicut inveni in actis curie», su mandato dell'auditore generale delle cause nella Marca⁷⁴. La creazione di questo *dossier* documentario risulta interessante per più di un motivo: attesta innanzi tutto l'uso dei testi e la loro tradizione in seno agli organismi giudiziari, ma permette di ipotizzare anche che la forma del *rotulus* fosse ritenuta a rischio di facili dispersioni o manomissioni e che la scrittura su registro offrisse maggiori garanzie. Non sarei però incline ad avallare l'idea di Borri, che si spinge a ipotizzare la prevalenza delle scritture su registro negli ambienti cancellere-

⁷¹ Fermo, Archivio di Stato, *Fondo Diplomatico*, n. 1959: in realtà il rotolo è prevenuto mutilo e smembrato in due parti, divise nei nn. 1959 (due pergamene cucite) e 1995 (tre pergamene cucite): poiché il numero dei testimoni che si conta nei due frammenti è pari a 71, si deduce che altre pergamene, originariamente cucite nel *rotulus*, siano andate perdute.

⁷² FORMICONI 2007, p. 70. Invero, fino alla metà del secolo non mancano ancora altre soluzioni: in una coeva inchiesta di area fermana del 1244 relativa ai diritti sul castello di Montefiore, il rogante, Oddone, notaio del comune di Fermo, impiega una grande pergamena quadrata con scrittura su tre colonne (Fermo, Archivio di Stato, *Fondo Diplomatico*, n. 1818; regesto in *Cronache della città di Fermo*, n. 152, p. 383).

⁷³ *Fermo città egemone*, pp. 29-31 e 64-65.

⁷⁴ *Ibidem*, p. 29 (introduzione all'edizione del n. 19); il registro consta di quattro quaderni, pervenuti in modo frammentario: se ne conservano il primo e il quarto.

schì della curia provinciale dello Stato della Chiesa, mentre il rotolo sarebbe stata la forma tipica a livello cittadino.

I casi eloquenti di Ascoli e di Fabriano permettono di cogliere la preminenza del registro nelle cancellerie comunali del tardo Duecento. Entrambi rivelano una saldatura, diretta e indiretta, dei testimoniali con una tipologia documentaria molto lontana dal loro orizzonte, quella dei *libri iurium* comunali⁷⁵. Nel caso del conflitto fra Ascoli e Farfa si dispone del testo dell'inchiesta sia attraverso un rotolo lacunoso di 39 pergamene, cucite da spago, privo del protocollo e dell'eventuale sottoscrizione notarile, contenente le testimonianze per la parte del monastero, sia della copia semplice di entrambe le parti esemplata all'interno del *liber iurium* comunale, redatto a partire dagli ultimi anni del Duecento. È dunque interessante notare che a oltre vent'anni dall'escussione dei testimoni la causa doveva essere avvertita ancora come cogente, tanto da riversare gli atti dell'inchiesta nel cartulario comunale; occorre inoltre osservare che il testo andò a occupare un'ampia porzione del *liber iurium*⁷⁶, condizionandone l'intera struttura. Segno, questo, che i notai estensori del registro comunale accordarono alla copiatura della corposa inchiesta non soltanto una funzione archivistica, ma anche un significato politico. La parola dei testimoni ascolani, dopo essere stata raccolta vent'anni prima dai notai della curia provinciale, tornava ora a fissarsi sulla pagina nel libro cardine della memoria documentaria cittadina.

Nel caso del processo di Fabriano del 1287-1288 si dispone di due copie delle escussioni testimoniali, unite successivamente in uno stesso registro. La prima copia, che occupa nove quaderni, fu redatta da un notaio della curia provinciale, Francesco di Rinaldo di Tommaso, ed esemplata da un « registro et caternis, sive actis camere private rectoris », mentre nella seconda, pur priva di sottoscrizione, si può riconoscere facilmente la mano del notaio fabrianese Rizzardello, ideatore ed estensione del coevo *liber iurium* comunale⁷⁷. È dunque chiaro che i testi di cui disponiamo sono le copie che la comunità di Fabriano volle conservare nel proprio archivio: dapprima fu ovviamente redatta la copia nella curia provinciale, poi quella del notaio di punta del comune⁷⁸. Il legame con il cartulario comunale è in questo caso

⁷⁵ Per una sintesi sui *libri iurium* comunali di area marchigiana, cfr. CARLETTI 2020 e CAMELI 2007; a livello generale, basti rinviare a ROVERE 1989, soprattutto per la collocazione dei *libri iurium* qui considerati nella categoria della 'seconda generazione' dei cartulari comunali.

⁷⁶ Le deposizioni delle due parti occupano infatti, sommate insieme, i ff. 94r-163v, dunque 70 fogli, distese su sei fascicoli, su un totale di 287: *Quinternone*, pp. XLIV-XLV.

⁷⁷ HAGEMANN 1942, p. 82.

⁷⁸ *Il Libro rosso di Fabriano*, pp. 36-37 dell'introduzione.

sottile e pregnante al tempo stesso. Infatti, proprio in occasione della rivendicazione giurisdizionale del *merum et mixtum imperium*, impetrata di fronte all'autorità del rettore della Marca, il Comune dovette rendersi conto della propria debolezza documentaria. Nella curia rettorale gli atti prodotti non furono ritenuti inoppugnabili⁷⁹. Fu probabilmente a causa di questa debolezza documentaria che si palesò l'esigenza di redigere un *liber iurium* comunale: il progetto, affidato a Rizzardello, prese infatti forma in perfetta concomitanza con la causa giurisdizionale⁸⁰.

L'intreccio fra pubbliche scritture e voci dei testimoni – alimentato dalla pervasività della pratica notarile – non potrebbe dimostrarsi più intenso. Nella discussione delle cause giurisdizionali le testimonianze orali e le fonti scritte costituivano due elementi concorrenti: i notai dovevano farsi interpreti di entrambe. Così, nella causa del 1243 che coinvolse Montegiorgio, il procuratore della parte comunale dovette produrre in giudizio, insieme ai testimoniali, i documenti veri e propri su cui venivano accampate le pretese rivendicate: ciò finì per alimentare ulteriori scritture, poiché disponiamo significativamente di un lungo atto, rogato da un notaio della curia provinciale, nel quale è riportato l'elenco incipitario di tredici documenti addotti in giudizio, fra cui due diplomi di Federico II⁸¹.

Si può riscontrare infine una consonanza fra le pratiche notarili descritte e le riflessioni teoriche di Guglielmo Durante esposte nel suo *Speculum iudiciale*, allorché introduce una distinzione fra una *probatio mortue vocis*, derivante dalla produzione di *instrumenta*, e una *probatio vivae vocis, que fit per testes*⁸². Attestazioni orali e produzione degli atti dovevano procedere infatti in modo contestuale e senza

⁷⁹ Fabriano, Archivio storico comunale, *Cancellaria, Rivendicazioni comunali*, vol. 2, I, f. 72r.: quando nel febbraio 1288 il sindaco del Comune, Morico di Bulgaruccio, si presentò a Macerata, sede della curia provinciale, esibendo « quedam acta et instrumenta et scripturas, que omnia posita erant in quodam sacco ipsius domini Morici sygillo singnato », il rettore non ammise il materiale documentario « propter difficultatem scripturarum » e per altri imprecisati *impedimenta*.

⁸⁰ A sostegno di tale ipotesi i curatori dell'edizione adducono l'intestazione data dal notaio Rizzardello al cartulario, definito « exemplum sive registrum de omnibus privilegiis et indulgentiis factis et concessis olim comuni Fabriani per quosdam romanos imperatores et eorum nuntios et per quosdam summos pontifices eorumque delegatos » (*Libro rosso di Fabriano*, p. 38 dell'introduzione).

⁸¹ HAGEMANN 2011, n. 51, pp. 235-236.

⁸² Il passo è citato e commentato in QUAGLIONI 2012, pp. 6-7. La pratica naturalmente precedeva la teoria: nel 1253, in una causa che opponeva il comune di Montegiorgio ai signori di Massa per il controllo del castello di Gabbiano, in area fernana, il rettore della Marca ingiungeva al notaio Benvenuto, che rappresentava la parte del comune, di dimostrare i diritti rivendicati, entro un termine prefissato, « attraverso testimoni e documenti » (HAGEMANN 2011, n. 87, p. 259).

contraddizioni: perciò, come abbiamo visto, ai testimoni si ponevano stringenti questioni sugli atti pubblici citati nel corso della loro deposizione. Occorreva insomma che si instaurasse una circolarità virtuosa fra la parola 'presa' dei testimoni e le pubbliche scritture conservate negli archivi.

5. Conclusioni

La storiografia ha abbandonato ormai da tempo il paradigma spontaneista, secondo cui la voce dei testimoni nelle inchieste giurisdizionali fornirebbe un accesso diretto alla realtà dei fatti; ma ha superato pure anche le derive decostruzioniste, per le quali la parola data rappresenta unicamente il prodotto di una strategia processuale predefinita e dunque priva di contatto con la realtà⁸³. L'interesse più genuino si è appuntato su quanto è intercorso fra la bocca del testimone e la mano del notaio, dal momento che l'intervento di quest'ultimo non è tanto «l'enregistrement par écrit de paroles de témoins», quanto piuttosto la «création de paroles de témoins écrites»⁸⁴. Oralità e scrittura si intrecciano e concorrono dunque nel fornire prove utili alla ricerca della verità giudiziaria. Ci si dovrà allora chiedere, in questo circolo ermeneutico, dove si fondasse la presunzione di 'verità' di ciascuna delle parti coinvolte. Gli esempi analizzati hanno permesso di far emergere una serie di elementi concomitanti. Il primo è senz'altro nell'autopsia, nel senso erodoteo, dichiarata ed esibita dei testi: la presenza a eventi e a gesti appariva di per sé garanzia di veridicità nelle singole dichiarazioni. Abbiamo visto quanto i notai fossero attenti a graduare le sfumature lessicali, indicanti maggiore o minore sicurezza nelle singole affermazioni degli interrogati. Autopsia e autorevolezza dei singoli testimoni costituivano criteri necessari ma non ancora sufficienti alla costruzione della 'verità'. Ciò che le deposizioni seriali intendevano costruire – e che i notai contribuivano a cristallizzare – era la fissazione di una memoria collettiva tendenzialmente univoca. Raramente fra le deposizioni di una parte emergono scalfitture o contraddizioni di una qualche evidenza, al massimo imbarazzate reticenze. Ne scaturisce dunque l'impressione che la garanzia di veridicità si fondasse essenzialmente su un coro di voci ben armonizzato, se non addirittura monodico, ben intonato su quel basso continuo che erano gli articoli inquisitori formulati dai giurisperiti delle parti. Insomma, unanimità e verità finivano per suonare nella traduzione della scrittura notarile come sinonimi.

⁸³ Cfr. PROVERO 2008, STOPANI 2012.

⁸⁴ LETT § 17 (nel formato digitale).

FONTI

- CINGOLI, ARCHIVIO STORICO COMUNALE
– Perg. 18.
- FABRIANO, ARCHIVIO STORICO COMUNALE
– *Cancelleria, Rivendicazioni comunali*, vol. 2.
- FERMO, ARCHIVIO DI STATO
– *Fondo Diplomatico*, nn. 1818, 1959, 1995.
- JESI, ARCHIVIO STORICO COMUNALE
– *Pergamene*, n. 72.

BIBLIOGRAFIA

- ANNIBALDI 1976 = G. ANNIBALDI, *Esame testimoniale nella causa attorno ai rapporti tra Jesi e Staffolo dalla morte di Federico II a quella di Manfredi*, in *Atti del Convegno su Federico II*, Jesi, 28-29 maggio 1966, Jesi 1976, pp. 144-193.
- BARTOLACCI 2019 = F. BARTOLACCI, *Essere notaio a Cingoli. Accesso alla professione e spazi politici del notariato nel XIV secolo*, in *Notariorum itinera. Notai marchigiani del basso Medioevo tra routine, mobilità, specializzazioni*, a cura di A. FALCIONI - G. PICCININI, Ancona 2019 (Deputazione di storia patria per le Marche, Studi e testi, 42), pp. 87-104.
- BARTOLACCI 2020 = F. BARTOLACCI, *Di uomini e di pietre. Cingoli nel policentrismo della Marca medievale (secoli XII-XIV)*, Spoleto 2020 (Biblioteca del Centro per il Collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria, 38).
- BASSANI 2012 = A. BASSANI, *Sapere e credere. Parte prima. La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al diritto comune*, Milano 2012 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 43).
- BASSANI 2017 = A. BASSANI, *Udire e provare. Il testimone de auditu alieno nel processo di diritto comune*, Milano 2017 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 47).
- BASSANI 2019 = A. BASSANI, *La deposizione del testimone nel processo di diritto comune tra dottrina e prassi*, in *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica tra medioevo ed età moderna*, a cura di M. BENEDETTI - A. SANTANGELO CORDANI - A. BASSANI, Milano 2019 (Centro di ricerca coordinato Studi sulla Giustizia), pp. 157-181.
- Cronache della città di Fermo* = *Cronache della città di Fermo*, a cura di G. DE MINICIS, Firenze 1870 (Documenti di storia italiana, 4).
- Fama e publica vox = *Fama e publica vox nel Medioevo*. Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della XXI edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, 3-5 dicembre 2009), a cura di I. LORI SANFILIPPO - A. RIGON, Roma 2011.

- CAMELI 2007 = M. CAMELI, *I libri iurium dei comuni delle Marche*, in *Cartulari comunali: Umbria e regioni contermini (secolo XIII)*, a cura di A. BARTOLI LANGELI - G.P. SCHARF, Perugia 2007 (Deputazione di storia patria per l'Umbria, Appendici al Bollettino, 26), pp. 91-108.
- CARLETTI 2020 = M. CARLETTI, *Ad hutilitatem comunis: i libri iurium marchigiani del Duecento tra ideologia e pragmatismo*, in « *Picenum Seraphicum* », 34 (2020), pp. 141-154.
- Descriptio Marchiae 2010 = *Descriptio Marchiae Anconitanae: da Collectoriae 203 dell'Archivio Segreto Vaticano*, a cura di E. SARACCO PREVIDI, Spoleto 2010 (Fonti documentarie della Marca medievale, 4).
- Enquête au Moyen Âge* 2008 = *L'enquête au Moyen Âge*, a cura di C. GAUVARD, Roma 2008 (Collection de l'École française de Rome, 399).
- FANCIULLI 1769 = [L. FANCIULLI], *Osservazioni critiche sopra le antichità cristiane di Cingoli*, Osimo 1769.
- Fermo città egemone = Fermo città egemone. Il dominio vescovile su Ripatransone nel Duecento*, a cura di G. BORRI, Spoleto 2012 (Fonti documentarie della Marca medievale, 6).
- FORMICONI 2007 = E. FORMICONI, *Il castello di Castreccioni nella Marca anconitana attraverso una indagine storico-genealogica dai suoi primi signori alla famiglia Cingolani Cori Mancinforte*, s.l. 2007.
- HAGEMANN 1942 = W. HAGEMANN, *Fabriano im Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum*, in « *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* », 31 (1942), pp. 51-109.
- HAGEMANN 1976 = W. HAGEMANN, *Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. V. Montegiorgio*, in « *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* », 55-56 (1976), pp. 96-158.
- HAGEMANN 2011 = W. HAGEMANN, *Studi e documenti per la storia del Fermano nell'età degli Svevi (secoli XII-XIII)*, a cura di F. PIRANI, Fermo 2011 (Fonti per la Storia fermana, 4).
- KELLER 2003 = H. KELLER, *Oralité et écriture*, in *Les tendances actuelles de l'histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne*, dir. O.G. OEXLE - J-C. SCHMITT, Paris 2003 (Histoire ancienne et médiévale, 66), pp. 127-142.
- Notaio e la città = Il notaio e la città. Essere notaio, i tempi e i luoghi, secc. XII-XV.*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2007 (Studi storici sul notariato italiano, XIII).
- LAUDADIO 2006 = V. LAUDADIO, *1279: l'impossibile recupero, in Farfa Abbazia imperiale*. Atti del convegno internazionale, Santa Vittoria in Matenano, 23-25 agosto 2003, a cura di R. DONDARINI, Negrarine di S. Pietro in Cariano 2006, pp. 363-395.
- LETT 2009 = D. LETT, *La langue du témoin sous la plume du notaire: témoignages oraux et rédaction de procès de canonisation au début du XIV^e siècle*, in *L'autorité de l'écrit au Moyen Âge (Orient-Occident)*. XXXIXe Congrès de la SHMELSP, Le Caire, 30 avril-5 mai 2008, Paris 2009 (Histoire ancienne et médiévale, 102), pp. 89-105.
- LETT 2020 = D. LETT, *I registri della giustizia penale (libri maleficiorum) nei comuni italiani (secoli XII-XV). Strutture, procedure, pratiche sociali*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno 2017, a cura di D. LETT, Roma 2021 (Collection de l'École française de Rome, 580), pp. 1-33.
- Libro rosso di Fabriano = Il Libro rosso del comune di Fabriano*, a cura di A. BARTOLI LANGELI - E. IRACE - A. MAIARELLI, Fabriano 1998 (Fonti per la storia delle Marche, n.s., 2).

- MAIRE VIGUEUR 1994 = J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Impero e Papato nelle Marche: due sistemi di dominazione a confronto*, in *Friederich II. Tagung des Deutsches Historischen Institut in Rom im Gedenckjahr 1994*, a cura di A. ESCH - N. KAMP, Tübingen 1996, pp. 381-403.
- MAIRE VIGUEUR 1991 = J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Giudici e testimoni a confronto*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. MAIRE VIGUEUR - A. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1991, pp. 105-123.
- Medioevo notarile* 2007 = *Medioevo notarile. Martino da Fano e il Formularium super contractibus et libellis*. Atti del convegno internazionale di studi, Imperia-Taggia, 30 settembre - 1° ottobre 2005, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano, 2007 (Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano, X).
- MERIGGI 2005 = A. MERIGGI, *Un giusto processo. Un caso di "corruzione" nello Stato della Chiesa del Duecento, con trascrizione integrale degli Atti del processo (1278-1296) e compendio del testo in lingua corrente*, Rimini 2005.
- MIGLIORINO 1985 = F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.
- PIERGIOVANNI 2007 = V. PIERGIOVANNI, *Il 'Formularium' di Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile*, in *Medioevo notarile* 2007, pp. 113-124.
- PROVERO 2006 = L. PROVERO, *Una cultura dei confini. Liti, inchieste e testimonianze nel Piemonte del Duecento*, in « Reti Medievali Rivista », 7/1 (2006), art. 12.
- PROVERO 2008 = L. PROVERO, *Dai testimoni al documento: la società rurale di fronte alle inchieste giudiziarie (Italia del nord, secoli XII-XIII)*, in *Enquête au Moyen Âge* 2008, pp. 75-88.
- Publica fides 2006 = *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Consiglio nazionale del notariato. Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII).
- QUAGLIONI 2008 = D. QUAGLIONI, *Vero e falso nelle carte processuali: la parola "data" e la parola "presa"*, in *Vero e falso. L'uso politico della storia*, a cura di M. CAFFIERO - M. PROCACCIA, Roma, 2008, pp. 63-82.
- QUAGLIONI 2012 = D. QUAGLIONI, *Il notaio nel processo inquisitorio*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 109).
- Quinternone* = *Il Quinternone di Ascoli Piceno*, a cura di G. BORRI, Spoleto 2009 (Fonti documentarie della Marca medievale, 3).
- RAGGIO 2001 = O. RAGGIO, *Immagini e verità. Pratiche sociali, fatti giuridici e tecniche cartografiche, in Fatti: storia dell'evidenza empirica*, Bologna 2001 (« Quaderni storici », 108), pp. 843-876.
- ROVERE 1989 = A. ROVERE, *I «libri iurium» dell'Italia comunale*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/II, 1989), pp. 157-199.
- RUZZIN 2022 = V. RUZZIN, *Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)*, in *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncub*, a cura di D. BEZZINA - M. CALLERI - M.L. MANGINI - V. RUZZIN, Genova 2022 (Notariorum itinera. Varia, 6), pp. 107-130.

- STOPANI 2012 = A. STOPANI, *Parola di esperto. Testimoniali e la prova per fama in una disputa territoriale del XVI secolo*, in «Quaderni storici», 139 (2012), pp. 221-247.
- TAMBA - GIBBONI 2008 = G. TAMBA - F. GIBBONI, *La formazione e la lingua dei notai nelle Marche tra XI e XVI secolo*, in *Il notariato in area umbro-marchigiana: esperienze professionali e produzione documentaria, secoli X-XVIII*. Atti del Convegno, Fabriano, 20-21 giugno 2008, a cura di G. GIUBBINI, [Perugia 2011], pp. 39-70.
- THÉRI 2003 = J. THÉRI, *Fama. L'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XII-XIV siècles)* in *La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, a cura di B. LEMESLE, Rennes 2003, pp. 119-147.
- Ut bene regantur 1997 = "Ut bene regantur". *Politica e amministrazione periferica nello Stato Ecclesiastico*. Atti del Convegno di studi, Perugia, 6-8 maggio 1997, a cura di P. MONACCHIA, Modena 2000 (Archivi per la storia, 13).
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VALLERANI 2008 = M. VALLERANI, *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in *Enquête au Moyen Âge* 2008, pp. 123-142.
- WALEY 1961 = D. WALEY, *The Papal State in XIIIth Century*, London 1961.
- WICKHAM 1998 = C. WICKHAM, *Gossip and Resistance among the Medieval Peasantry*, in «Past & Present», 160/1 (1998), pp. 3-24.
- WICKHAM 2000 = C. WICKHAM, *Leggi, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000 (I libri di Viella, 23).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il saggio esamina l'attività professionale dei notai all'interno di importanti inchieste giudiziarie svoltesi nella Marca di Ancona nella seconda metà del XIII secolo. I notai erano infatti deputati alla stesura e all'organizzazione delle deposizioni testimoniali e traducevano dunque sulla pagina scritta la parola parlata. Nell'indagare tale pratica il testo appunta principalmente l'interesse su tre questioni. La prima esamina la complessa relazione fra la voce dei testimoni e il testo scritto, investigando le pratiche della verbalizzazione. La seconda mira invece a indagare, attraverso significative spie linguistiche e lessicali, la tensione fra la scrittura notarile e la volontà dei testimoni di sostenere una 'verità' sul piano giudiziario. La terza, infine, investe la tradizione documentaria delle inchieste: fra la parola data e la scrittura si instaura infatti un rapporto circolare, ricco di rimandi e di implicazioni; tale rapporto dà forma a una catena di scritture, capace di collegare più voci, diverse attività, una pluralità di attori, fissandoli entro specifiche forme documentarie.

Parole significative: inchieste giudiziarie, Marca di Ancona, XIII secolo.

This essay examines the professional activity of notaries in major judicial inquiries held in the March of Ancona during in the second half of the 13th Century. Indeed, notaries were responsible for the drafting and the organization of witness statements: they then translated on the written page the spoken word. This essay investigates this practice particularly through three issues. The first issue examines the relationship between the voices of witnesses and the written text and investigates the practices of verbalization. The second one, indeed, aims to explore the connections between notarial writing and the willpower of witnesses to signify the judicial 'truth'. The third issue concerns the documentary tradition of investigations: the given word and the writing are placed in a circular relationship, rich in references and involvements. This relationship gives shape to a chain of writings, able to connect several voices, different activities, a plurality of actors, fixing them within specific documentary forms.

Keywords: Judicial Inquiry, March of Ancona, 13th Century.



Notai a giudizio: parole, immagini e azioni nella Milano del Tardo Medioevo

Marta Luigina Mangini
marta.mangini@unimi.it

La prospettiva milanese potrebbe apparire una tra le tante adottabili quando si voglia parlare di notai medievali portati a giudizio, soprattutto, ma non solo, perché accusati di falsi e falsificazioni¹. Documenti e storie di produzione che a volte si rivelano in pieno grazie alla conservazione di interi *dossier* che permettono di ricostruire percorsi e tecniche seguiti a vario titolo dai responsabili e di comprendere il contesto e le motivazioni dei mandatarî. È il caso degli interventi di contraffazione tramite rasure e interpolazioni compiuti nel corso degli anni Sessanta del secolo XVII sui documenti del cenobio di San Maurizio detto il Maggiore di Milano² ad opera di Carlo Galluzzi, archivista (1660-1667), e del notaio Giovanni Battista Bianchini³, suo complice nel tentare di

«giustificare la discendenza dei Visconti dai Longobardi al fine di fornire un sicuro fondamento alle rivendicazioni, politiche e non, avanzate da alcuni membri del potente casato milanese»⁴.

Il *dossier* del monastero Maggiore costituisce certamente un caso noto di storia della falsificazione, rimasto però tra i pochi ad essere stato studiato per l'area ambrosiana⁵. Il materiale per proseguire e sviluppare le ricerche tracciate ormai mezzo secolo fa da Adele Bellù⁶, allora funzionaria dell'Archivio di Stato di Milano (1969),

¹ Per una panoramica v. CAROSI 2006, cui è possibile fare riferimento per il quadro normativo in tema di falsi e falsificazioni di molti centri dell'Italia centro-settentrionale.

² FONSECA 1974, pp. 8, 19, 32-33; OCCHIPINTI 1982, p. 56.

³ BELLÙ 1969; NATALE 1972.

⁴ FONSECA 1974, p. 3.

⁵ Mentre non sono mancati approfondimenti teorici e specifici per altre aree. Non è qui possibile richiamare l'ampia bibliografia sul tema, basti il rinvio al fondamentale convegno di Monaco promosso nel 1986 dai *Monumenta Germaniae Historica*, v. *Fälschungen im Mittelalter* 1988, e alle successive riflessioni storiografiche e metodologiche PETRUCCI 1984, CAU 1989, SCALFATI 1989, GHIGNOLI 1991, BARTOLI LANGELI 1993, NICOLAJ 2001, ANSANI 2006, *Falsi e falsari* 2009, SCALFATI 2011, NICOLAJ - FEO 2012, ALBERZONI 2019.

⁶ BELLÙ 1969.

e Alfio Rosario Natale, direttore dello stesso tra il 1956 e il 1974, non mancherebbe. Altre sofisticazioni sono infatti emerse in questi anni in modo più o meno desultorio e nondimeno con esiti significativi perché distesi sull'asse cronologico a prova di un ampio ricorso a tale pratica in città e nel suo distretto, ben prima del XVII secolo⁷. Ad ogni modo, nei pochi contributi sul tema ad oggi disponibili per il territorio in esame, l'orientamento è stato principalmente quello di riflettere sugli esiti documentari degli interventi di falsificazione, sui modi e sulle forme di ciascuno di essi, eventualmente sui beneficiati e sui danneggiati, lasciando quasi sempre sullo sfondo i notai che, in determinati casi e mediante strategie diversificate, si sono resi responsabili della produzione di scritture contraffatte⁸.

La prospettiva che vorrei provare ad adottare – e che rende conto non solo del titolo di questo contributo, ma anche della specificità e dell'interesse del caso milanese – discende da questa constatazione storiografica ed è quindi volutamente incentrata sui professionisti della parola scritta: non prenderò cioè le mosse dai documenti milanesi corrotti per ricercare – a *monte* – le prove, le tecniche, le ragioni dei singoli interventi e i contesti entro i quali si sono originati; cercherò invece di individuare e analizzare gli atti in grado di permetterci di comprendere – a *valle* dei reati commessi – responsabilità, procedure e strumenti attraverso i quali alcuni professionisti degni di *publica fides* sono stati accusati e giudicati di essere falsari. Un percorso cioè che prova a mettere al centro i notai portati in giudizio e i loro destini e che nel farlo non solo, inevitabilmente e direi significativamente allarga gli orizzonti intercettando oltre al reato di falso altri crimini di cui essi si sono resi protagonisti nella Milano tardo medioevale, ma prova anche a riflettere sui contesti e sugli strumenti comunicativi, vale a dire sulle parole, dette e scritte, che caratterizzano l'interazione verbale dello svolgimento processuale e sui silenzi, cui provano a sopperire immagini e azioni.

⁷ NATALE 1949; in tema di produzione di falsi entro il contesto lombardo seicentesco v. MENANT 1992, pp. 23-24, mentre per il secolo successivo v. PRETO 2007-2008. Molto più studiati sono i falsi e le falsificazioni di area pavese, v. in generale CAU 1989 e ANSANI 2011 e i titoli relativi a casi specifici di cui alle note 9 e 10. Altrettanto studiati alcuni falsi individuati nei limitrofi territori di Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna v. FISSORE 1971, CAU 1992, ROVERE 1996, BUFFO 2012, CALLERI 2012, RIVA 2018.

⁸ Sono così emerse le intricate storie dei soggetti che hanno fatto ricorso ai falsi, sono stati studiati ambienti culturali e motivazioni sociali-economico-giuridiche come quelle, per rimanere in ambito lombardo, che hanno spinto alla contraffazione i monaci del monastero di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia (PAGNIN 1955, BRÜHL 1979, SCHROTH-KÖHLER 1982, CAU 1989, CAU 1995) o le badesse di quello femminile del Senatore (ANSANI 1997).

È in quest'ottica che Milano mi pare rappresentare un *case study* interessante, stante la possibilità che offre, almeno per i secoli finali del Medioevo⁹, di attingere a fonti dirette e indirette di diversa natura. Infatti, a partire dal 1385 si può ricorrere alla miniera di informazioni pressoché inedite contenute nei registri delle *Sentenze del podestà* coprenti, pur con ampi *gap* cronologici, il periodo 1385-1429¹⁰, mentre sotto il profilo normativo una decina di anni più tardi si può contare sugli statuti del collegio dei notai (1396)¹¹ e ancora prima su alcuni provvedimenti *contra facientes scripturas falsas* (1390) contenuti negli *Antiqua ducum decreta*¹². A partire dal Quattrocento è inoltre possibile compulsare le liste di carcerati e di giustiziati compilate dagli ufficiali delle carceri cittadine o dai protettori dei prigionieri che chiedevano la revisione delle condanne dei loro assistiti¹³, scritture su cui si è recentemente soffermata a riflettere la storiografia interessata alla storia della criminalità e delle carceri¹⁴. Ancora pos-

⁹ Il limite cronologico risalente è basso e obbligato. Il contesto archivistico ambrosiano ha infatti visto la perdita pressoché totale delle raccolte statutarie anteriori a quella del 1396 (l'esistenza di quelle duecentesche è solo indirettamente accertata, v. *Atti del comune*, I, n. 111, 1225 giugno 10; *ibidem*, n. 148, 1225 giugno 10; *Atti del comune*, III, n. 54, 1277 dicembre 29, mentre per quelle risalenti agli anni 1330 e 1351, esiste solo una copia parziale *Statuta Mediolani* 1386, v. FERORELLI 1911, pp. 82-83; in generale sulla normativa medievale ambrosiana v. PADOA SCHIOPPA 1995, pp. 162-163 e la bibliografia ivi citata, nonché SASSE TATEO 1995, p. 293), dei protocolli notarili anteriori al XIV secolo (MANGINI 2011; *Giovannibello Bentevoglio*; MANGINI 2012; *Mafeo da Meda*) e infine degli atti prodotti dalle magistrature succedutesi nel governo cittadino durante il periodo comunale al più, indirettamente e comunque solo parzialmente recuperabili per il tramite degli archivi degli enti destinatari (*Atti del comune ... 1216*; *Atti del comune*, I; *Atti del comune*, II/1; *Atti del comune*, II/2; *Atti del comune*, II. *Indici*; *Atti del comune*, III; *Atti del comune*, IV; *Atti di querimonia*). In generale sullo stato delle fonti comunali milanesi v. GRILLO 2001, pp. 26-35; mentre per le gravi perdite dell'archivio visconteo v. LEVEROTTI 2008; inoltre sulle successive integrazioni e ricostruzioni sforzesche v. SENATORE 1998, pp. 90 segg. e per l'ordinamento che queste hanno subito all'interno dell'archivio ducale in età sforzesca, v. BEHNE 1988. Nonostante tale stato di cose, fortunati ritrovamenti sono ancora possibili, come dimostrano la coperta e l'indice di un registro comunale milanese di metà secolo XIII conservati perché reimpiegati, v. MANGINI 2019.

¹⁰ *Sentenze del podestà*, ms. 146 per l'anno 1385, ms. 147 per gli anni 1390-1392, ms. 148 per gli anni 1397-1399, ms. 149 per gli anni 1398-1399, ms. 150 per gli anni 1400-1401, ms. 151 per l'anno 1427 e ms. 152 per gli anni 1428-1429. A questi registri deve essere aggiunto *ibidem*, ms. 175 per il 1387, edizione critica di prossima pubblicazione a cura di chi scrive. La bibliografia al riguardo conta pochi titoli: v. VERGA 1901, COVINI 2012 e ora l'edizione critica del primo registro *Liber sententiarum* e i relativi studi *Liber sententiarum* 2021. Per una panoramica generale su questo tipo di fonti, contemplante Milano solo in modo cursorio, v. GIORGI 2021.

¹¹ *Statuta Mediolani 1396*.

¹² *Antiqua decreta*.

¹³ *Comuni*, 53; alcune liste sono edite in GAZZINI 2017, pp. 133-168.

¹⁴ GAZZINI 2017, pp. 133-168. Manca invece per il periodo e l'area qui in esame l'ampio, vivace e

siamo attingere al complesso delle pitture infamanti di cui sulle pareti del broletto ambrosiano rimangono lacerti del secolo XIV configurabili come espressioni finalizzate non solo a offrire precise coordinate morali ai cittadini e ai pubblici ufficiali rispetto alle loro azioni¹⁵, ma anche più concretamente a dare pubblicità alla pena di quanti si rendevano colpevoli di crimini contro il governo, tra cui quello di falso¹⁶.

1. Parole contro

A partire da questo panorama di fonti, documentarie e non, le prime parole sulle quali è d'obbligo riflettere – non foss'altro che per ragioni di ordine cronologico nella biografia di ciascun professionista – sono quelle di condanna pronunciate dagli stessi notai all'atto di prestare giuramento per l'immatricolazione in *collegium notariorum Mediolani*. Il *sacramentum* impegna infatti i futuri professionisti non solo per sé – « quod offitium tabelionatus fatient et gerent bona fide et in eo non comitent dolum nec fraudem et observabunt statuta et reformationes dicti collegii et attendent precepta que fient eisdem occasione eorum officii per abbates et anziani dicti colegii »¹⁷ – ma anche a compartecipare insieme agli abati¹⁸ nel vigilare ed eventualmente denunciare « omnes et singulos tam de ipso colegio quam non qui facerent vel fieri facerent cartam falsam vel actum falsum vel dicerent falsum testimonium vel producerent falsum testem in Mediolano vel districtu »¹⁹ e inoltre « quilibet qui corumpere attemptaverit aliquem dicti colegii in faciendo vel fieri faciendo instrumentum, actum vel aliam publicam scripturam falsam vel falsum »²⁰.

solitamente variegato repertorio delle scritture sgraffiate sulle pareti delle celle di detenzione, i cui unici esempi ambrosiani noti e ancora conservati si trovano presso le carceri arcivescovili e sono però di Età Moderna, v. *ibidem*, p. 25 nota 72. Non utile ai fini dello studio dei notai falsari, ma comunque interessante nel novero dei diari di prigionia, il *Libellus de carcere*, componimento in versi scritto dall'umanista Piattino Piatti, poeta di corte caduto in disgrazia nel 1467 presso Galeazzo Maria Sforza che lo fece a lungo imprigionare presso il castello milanese di Porta Giovia e a Monza, v. *ibidem*, pp. 97-98.

¹⁵ Sul tema si veda GAMBERINI 2021, pp. 57-85 e FERRARI cds.

¹⁶ EDGERTON 1985, MILANI 2011, ORTALLI 2015, MILANI 2017.

¹⁷ « De sacramento fiendo per notarios tempore quo recipientur in collegio », v. *Statuta Mediolani 1386*, f. 72r.

¹⁸ « De auxilio prestando per abbates et anziani collegii notariorum ad inveniendum falsitatem et dolum de quo accusa vel denuntiatio data fuerit », v. *Statuta Mediolani 1386*, ff. 74v-75r.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ « De pena attemptantis corumpere aliquem colegii et quod attemptans infamatur », v. *Statuta Mediolani 1386*, f. 75r.

Gli obblighi appena richiamati, presenti in due differenti capitoli degli statuti del 1351, sopravvissuti in copia parziale del 1386²¹, sono stati ribaditi e approfonditi nei decreti *Contra facientes scripturas falsas ac dicentes falsum testimonium et sollicitantes ut aliquis dicat falsum testimonium* (10 febbraio 1390) e *Contra notarios et alias personas que fecerent vel fieri facerant aliquam cartam vel scripturam falsam* (21 febbraio 1390) emanati da Gian Galeazzo Visconti per fronteggiare – prima che il contagio transeat ad plures – la presenza in città e nel distretto – *sub nostri dominii potestatu* – di falsari e di falsi testimoni²², nonché recepiti all'interno della *Rubrica generalis statutorum collegii notariorum Mediolani* del 1396²³.

Se tale reiterazione pare già di per sé indicativa del fatto che sul finire del secolo la situazione in tema di falso a Milano era effettivamente critica e non poteva più essere tollerata – *aequo animo tollerare non possumus*²⁴ –, ulteriore conferma la si ricava dall'impennata dei processi contro notai registrati nello stesso periodo: a fronte dell'assoluta assenza di professionisti della scrittura portati in giudizio tanto nel secondo semestre del 1385, per il quale sono documentate 126 sentenze²⁵, quanto nell'arco dei dodici mesi che intercorrono tra luglio 1386 e luglio 1387 attestati dall'elenco dei 115 *Processus expediti* presso le porte Comacina e Ticinese²⁶, per il periodo agosto 1390 - gennaio 1392 su un totale di 429 sentenze se ne contano 16 (oltre il 3% dei reati) per produzione di documenti falsi e/o falsificati – *falsum, falsum et damnum, falsum et auxilium ad mala comitenda*²⁷ – per i quali vengono condannati, tra gli altri, i notai Antoniolo *de Pessina* figlio di Aservolo, di Milano, porta Vercellina, parrocchia di Santa Maria alla Porta²⁸, Giovannolo *de Besuzio* figlio di

²¹ *Ibidem* e v. FERORELLI 1911, pp. 82-83.

²² *Antiqua decreta*, pp. 159-161.

²³ *Statuta Mediolani 1396*, ff. 105r-v.

²⁴ *Antiqua decreta*, pp. 159-161.

²⁵ Solo la sentenza 1385 luglio 1° coinvolge un notaio, ma nel ruolo di parte offesa: il podestà Carlo Zen e il suo *iudex malleficiorum* Arminio *de Palma*, dopo un processo inquisitorio iniziato dai rispettivi predecessori Andrea Pepoli e Domenico *de Ottobellis* dietro *significatio* dell'anziano Cristoforo *de Blasona*, giudicano Galvagnolo Meneclocio, di Lainate, colpevole del reato di *insultus et agressura* ai danni di Maffiolo *de Orta* e del notaio Martinolo *de Besozero* e, disposto il bando, condannano in contumacia l'imputato al pagamento, entro 10 giorni, di 90 lire di terzoli da dividere a metà tra Camera del comune e offesi, v. *Liber sententiarum*, pp. 32-35.

²⁶ *Sentenze del podestà*, ms. 175.

²⁷ *Sentenze del podestà*, ms. 147, ff. 19v-21v, 22r-22v, 23r-26v, 26v-29v, 30r-30v, 35r-36r, 36r-37v, 38r-39r, 39r-40r, 66v-67v, 68r-69r, 78r-78v, 83r-84r, 84r-85v, 134r-135r, 151r-151v.

²⁸ *Ibidem*, ff. 19v-21v.

Beto, di Milano, porta Romana, parrocchia di Santa Eufemia *intus*²⁹, e Bellolo Pizono, figlio di Maifredo *de Paullo*, diocesi di Lodi³⁰. Né si trattò di una crescita valutabile solo in termini quantitativi dato che arrivò a coinvolgere anche notai del podestà Aronne d’Auria (1389-1390 giugno)³¹, accusati di falso e nell’aprile 1390 sottoposti insieme al resto della *familia* podestarile al procedimento di sindacato che giunse ad accertare

« multa enormia comissa per curiam ipsius olim potestatis maxime per quosdam ex notariis malleficiorum dicti olim potestatis, videlicet Otorinum Samarugam et Bertolum de Garbagnate contra quos formaverunt processum de falso »³².

La gravità di simili episodi di corruzione viene sottolineata non solo dalla normativa milanese che nell’*Ordo servandus per notarios ad criminallia deputatos* (1413) conferma essere questo l’unico crimine per il quale i professionisti della scrittura attivi *ad bancum iuris* potevano essere perseguiti *causa officii*³³, ma è anche, più in generale, oggetto di discussione in sede dottrina³⁴.

La crescita dei processi per falso documentario verificata a partire dall’ultimo scorcio del secolo XIV non è però direttamente né tantomeno unicamente imputabile alla sola stretta esercitata da parte dei notai collegiati sui colleghi fraudolenti: di norma infatti, come avvenuto nel caso appena richiamato dei notai ai malefici Otorino Samaruga e Bertolo *de Garbagnate*, a pronunciare parole d’accusa erano i clienti, danneggiati o presunti tali³⁵, che si appellavano al giudice per chiedere giustizia³⁶.

²⁹ *Ibidem*, ff. 23r-26v.

³⁰ *Ibidem*, ff. 35r-36r.

³¹ SANTORO 1968, p. 113.

³² *Panigarola Statuti*, 1, pp. 336-338: *Litera prorogationis sindicatus domini Arabonis de Auria olim potestatis Mediolani* (1390 aprile 25); v. anche VERGA 1901, pp. 13-14 e MANGINI 2021.

³³ *Panigarola Statuti*, 2, pp. 443-448: 447.

³⁴ SINISI 2006, pp. 233-235.

³⁵ Numerosi, infatti, sono i notai raggiunti da accuse ingiuriose, v. ad esempio nel 1389, Antonio Crivelli *animo et intentione iniurandi et diffamandi* accusa Petrolo *de Homate* del fu Gasparolo «quod fecerat fieri instrumenta falza et quod non vivebat nixi de instrumentis falzis, quequidem verba ipse Petrollus ad maximam reputaret iniuriam et diffamiam», v. *Sentenze del podestà*, ms. 149, ff. 11r-12r. Contro episodi del genere si scaglia il provvedimento *Quod nullus debeat iniuriari nec offendere officiales colegii notariorum Mediolani*, v. *Statuta Mediolani 1386*, ff. 72v-73r; confermato anche in *Statuta Mediolani 1396*, f. 105v e in *Statuta Mediolani 1498*, ff. 104v-105r. In generale su questo tipo di reati v. BIANCHI RIVA 2021.

³⁶ *Sentenze del podestà*, ms. 147, ff. 19v-21v, 26v-29v, 30r-v, 36r-37v, 38r-39r, 39r-40r, 63r-66r, 134r-135r, 66v-67v, 78r-v, 83r-84r, 84r-85v.

Era invece in occasione di reiterazione del reato, evenienza ritenuta particolarmente grave, che il procedimento di norma veniva avviato a seguito di denuncia presentata direttamente da parte degli abati del collegio o di altri notai oppure per via inquisitoria. È il caso del crimine contestato al già ricordato Giovannolo *de Besuzio* che il 15 novembre 1390 viene *notificatus* avanti al tribunale dei malefici del podestà di Milano da parte di Marcolo Golasecca e Antonio *de Orlandis*, abati del collegio dei notai, per aver agito « animo et intentione falsum comitendi ac comitendo contra formam iuris statutorum et ordinamentorum magnifici domini et comunis Mediolani » nel produrre sette scritture fraudolente – tre delle quali *ad modum imbreviature* –, tutte ai danni di prete Gaspare *de Sesto*, figlio del fu Antonino, beneficiare e cappellano della chiesa di San Vito in Terramara. Quest’ultimo con due distinti atti datati 1352 marzo 4 avrebbe investito a titolo perpetuo Giovannolo *de Belabuchis* e Micheria, vedova del fu Ydollo *de Lomatino*, di alcuni sedimi siti nei pressi della suddetta chiesa ricevendone fitti per gli anni immediatamente a seguire, a loro volta documentati da cinque false quietanze di pagamento³⁷.

A distanza di pochi giorni, il 5 dicembre 1390, un altro notaio, il soprannominato Bellolo Pizono viene processato per via inquisitoria e, reo confesso di essere *falzarius publicus*, è condotto « ad locum iustitie consuetum ut ibidem ignibus et flamis concitaretur et conburatur, ita et taliter quod penitus moriatur et eius anima a corpore separetur »³⁸ per aver redatto tre false quietanze di pagamento di debito ai danni di Petrolo, figlio del fu Bassanino Datario³⁹, per le quali il 15 novembre precedente erano già stati processati in qualità di mandanti i fratelli Bertolo, Ambrogino e Beltramolo *de Rubeis de Cremella*, figli del fu Bonello, condannati – i primi due in contumacia e il terzo in presenza – al taglio della mano destra⁴⁰.

Le sentenze appena richiamate attestano procedure diverse, responsabilità plurime e un certo grado di discrezionalità nell’irrogare le pene in tema di repressione del reato di falso, sul quale da un lato la curia podestarile ambrosiana perseguiva l’obiettivo di rispetto di una norma penale, dall’altro il collegio notarile si arrogava la

³⁷ *Ibidem*, ff. 23r-26v.

³⁸ *Ibidem*, ff. 35r-36r; pena eseguita per mano di Guglielmo *de Crema*.

³⁹ *Ibidem*, ff. 35r-36r.

⁴⁰ *Ibidem*, ff. 26v-29v. Sull’originario significato del taglio della mano destra quale «luogo simbolico della *fides*» v. CAROSI 2006, pp. 136-139; ZORZI 1994, pp. 410-412. Gli statuti milanesi di fine Trecento sembrano ignorare quasi del tutto tale valore arrivando a stabilire che al falsario mancino debba essere amputata la sinistra, ovvero la mano « in qua sit magis potens », v. LIVA 1979, p. 227, con l’intento dunque di matrice evangelica (Mt V,30) di stabilire una sorta di mimesi tra crimine e supplizio.

possibilità di intervenire. Fin dal 1396 infatti, la normativa prevedeva che gli abati non solo dovessero dare

« consilium cum effectu suo posse cuilibet coram quo illa querimonia seu calumnia vel denuntiatio aut accusatio facta fuerit ad veritatem ipsius criminis inveniendam et ad puniendum illum talem calumniatum seu accusatum vel denuntiatum de illo crimine de quo repertus fuerit culpabilis »⁴¹,

ma anche che intervenissero interdicensi dall'esercizio dell'arte i colleghi ritenuti colpevoli⁴². E il rispetto di queste prerogative e di questi impegni è mantenuto anche quando nel 1413 Filippo Maria Visconti, « attentis statutis et ordinibus disponentibus de modis procedendi contra notarios de falsitate aut alio errore criminatos », stabilisce che solo l'ufficio del podestà e la sua curia possono procedere contro i notai immatricolati a Milano previa però presentazione di ciascun procedimento

« abbatibus dicti collegii ac ipsos et eorum motiva superinde patienter audire, idemque mature ac deliberate procedere, non utendo aliquo arbitrio vel baylia sibi concessis aut in futurum concedendis, sed solummodo servata forma iuris staturorumque et ordinamentorum civitatis »⁴³.

Il richiamo e insieme il chiarimento di quanto la normativa di fatto già prevedeva da quasi un ventennio sono sollecitati da una supplica inviata dagli abati al duca il 5 ottobre dello stesso anno per lamentare che Arasmino Pagano, notaio di Milano, detenuto *stricte carceribus*, e Beltramino *de Stephanonibus*, notaio *falsitate calumniatus*, erano stati torturati – *infligi ictus quinque curli* – nonostante da loro interrogati e ritenuti innocenti – *non cognoscendo ... in aliquo diliquisse*⁴⁴-. Nella stessa occasione, gli abati confermavano di impegnarsi *in veritatem reperiendo de quolibet errore et falsitate quos committi continget* e a prova di aver già più volte agito in tal senso ricordano che nel corso del 1412 proprio grazie alla loro sollecitudine era stato scoperto *in falsitate* il notaio Francesco Micherio ed era stato prontamente consegnato nelle mani del podestà perché lo punisse fino all'*ultimo supplicio*⁴⁵.

⁴¹ *Statuta Mediolani 1396*, f. 109v.

⁴² « Abbates collegii teneantur facere registrarum per se in uno libro omnes et singulos qui tempore sui officii fuerint infamati vel exempti alias suspensi ab ipso collegio vel arte notarie et causas per quas fuerint infamati vel exempti et nomina et cognomina eorum infamatorum et exceptorum et ubi habitant », v. *ibidem*, f. 103r.

⁴³ « Quod non procedatur contra aliquem noatrium inculpatum de falsitate nisi per ..potestatem Mediolani et nisi cum deliberatione abbatum collegii notariorum Mediolani », v. *Panigarola Statuti*, 2, pp. 395-397 e *Antiqua decreta*, p. 242.

⁴⁴ *Panigarola Statuti*, 2, pp. 395-397 e *Antiqua decreta*, p. 243.

⁴⁵ *Ibidem*.

Qualche anno più tardi il duca torna ad occuparsi di corruzione notarile accogliendo con decreto « de tollendis enormibus extorsionibus quae committi videntur per notarios malleficiorum » la supplica presentata il 20 agosto 1425 da alcuni uomini del ducato che lamentavano di venire ingiustamente accusati

« per notarios malleficiorum ... saepius angariantur ac frustrantur laboribus indebite et iniuste et sine vera causa ... asserendo quod fuerunt accusati quod debuerint luisse ad taxillos, vel blasphemasse, vel fecisse rixam, aut damna dedisse vel aliud commisisse, quod tamen non erit verum »

e, senza venir messi a conoscenza del nome dell'accusatore – *nec dicere quis sit accusator* –, di essere spesso stati costretti a pagare per non vedere dar corso all'accusa

« hoc faciunt ad hunc effectum ut per prius satisdent et eis solvant pro satisfactione soldos viginti unum et denarios quatuor imperialium pro quolibet »⁴⁶.

2. Parole a favore

Le voci degli accusatori – parti lese, duca, abati e iscritti al collegio notarile – non sono le sole a restituirci le storie di notai mandati a giudizio. Una volta condannati e costretti nelle prigioni cittadine, sono gli ufficiali e i prorettori alle carceri a parlare di loro e a permetterci di gettare qualche spiraglio di luce sulle loro vicende umane e giudiziarie. In ottemperanza al decreto del 4 gennaio 1387, infatti ogni anno, quindici giorni prima delle feste di Natale, Pasqua e dell'Assunzione della Vergine, o a cadenza irregolare in occasioni speciali come la nascita dei figli del duca – *ob letitiam nati novelli*⁴⁷ –, i carcerieri erano tenuti a compilare una lista di quanti erano sottoposti alla loro custodia, specificando per ciascuno le generalità anagrafiche, accennando in maniera estremamente sintetica i motivi e la durata della detenzione nonché l'eventuale pacificazione raggiunta con gli offesi, in modo che il duca potesse avere chiara e aggiornata cognizione della popolazione carceraria e potesse decidere a ragion veduta chi fosse più meritevole di ricevere la sua grazia⁴⁸.

Le liste di prigionia sono fonti scarse di particolari: da esse emergono poco più che nomi, comunque utili a misurare l'incidenza del fenomeno. Una delle più risalenti – non datata ma da riferimenti interni verosimilmente ascrivibile a prima dell'anno 1472 – riporta informazioni in merito ai prigionieri del carcere di Porta Comasina, tra cui figura Antonio da Piacenza, notaio, giudicato colpevole di essere

⁴⁶ *Antiqua decreta*, pp. 260-261.

⁴⁷ *Liber sententiarum*, pp. 9-10 e di uguale tenore pp. 37-39.

⁴⁸ V. nota 13.

stato testimone a un testamento falso fatto redigere dall'arciprete della cittadina emiliana⁴⁹. E dalla medesima città proviene anche un altro notaio di *poca conditione*, di cui non è nemmeno dato sapere il nome, sbrigativamente definito *giotto* – cioè un violento facinoroso – dal commissario ducale Girolamo Maletta, che nel 1477 lo fa impiccare *cusì caldo ad uno balcone del palazzo in piazza* per punirlo in maniera esemplare di un omicidio da lui commesso⁵⁰. Di altri notai conosciamo solo pochissimi particolari: di Giovanni Musso, di Biandrate, ai ceppi *iam quasi mense* presso Porta Nuova per ordine del vicario di provvisione, sappiamo solo il nome e la professione tramandatici dalla *Lista carceratorum in Mediolano* del 1475, ma non conosciamo le ragioni della condanna⁵¹ e solo poco di più possiamo dire di *maestro Christoforo da Perago nodaro* che in data non precisata, ma comunque databile all'ultimo quarto del XV secolo, dichiara di essere *destenuto in porta Vercelina per falsa imputatione*⁵².

Dei notai messi a giudizio a Milano tra Tre e Quattrocento è difficile cogliere parole pronunciate a confessione o a difesa delle accuse mosse nei loro confronti: e anche quando capita di poterle afferrare si tratta per lo più di informazioni filtrate che giungono da una prospettiva scorciata, per forza di cose mediata dai notai verbalizzanti presenti *ad banchum iuris*. Infatti, il testo delle sentenze dei podestà milanesi da cui è possibile ricavare elementi circostanziati in merito alle diverse fasi dei processi comincia sulla base di una denuncia – presentata come detto dalla parte lesa o dagli abati del collegio notarile o per generica *informatio* – e prosegue attraverso l'indagine condotta dal giudice. Quanto emerge dall'*inquisitio* viene raccontato dal notaio *ad maleficia*, facendo dapprima riferimento alla fama che ha dato inizio al procedimento e quindi ricostruendo in modo particolareggiato il contesto in cui ha preso forma il reato. Se il capo d'imputazione riguarda la produzione di documenti corrotti, questi in genere vengono integralmente trascritti nel corpo della *narratio*, introdotti dall'espressione *tenor talis est*⁵³, oppure vengono descritti e registati: in ogni caso il livello di dettaglio con cui ci si riferisce ad essi lascia pochi dubbi sull'effettiva conoscenza degli stessi da parte degli inquirenti⁵⁴.

⁴⁹ *Comuni*, 53; edito in GAZZINI 2017, p. 139.

⁵⁰ *Sforzesco*, 871, 1477 gennaio 2, Piacenza; GAZZINI 2017, p. 128.

⁵¹ *Comuni*, 53; edito in GAZZINI 2017, p. 143.

⁵² *Comuni*, 53, senza data.

⁵³ Ad esempio, nel caso dei tre falsi che il notaio Antoniolo *de Pessina* ha sottoscritto con il nome di «Nichola de Marliano filius quondam Francisci comunis Mediolani, porte Cumacine, parochie Sancti Tomaxi in Teramara», integralmente inseriti nella *narratio* della sentenza, v. *Sentenze del podestà*, ms. 147, ff. 20r-21r.

⁵⁴ *Ibidem*, ff. 23r-26v; 35r-36r.

A ben vedere gli statuti criminali prevedono che non siano solo i documenti a parlare: l'attività istruttoria può anche, in qualche modo, essere attivamente partecipata da parte dell'imputato⁵⁵: egli infatti deve essere informato che il giudice intende procedere contro di lui e dei capi d'imputazione a suo carico, deve inoltre essere invitato a comparire in tribunale per essere interrogato – « citatus, monitus et requisitus fuit ex parte et precepto ... iudicis nostri malleficiorum per ... servitorem communis Mediolani quatenus certo termino iam elapso coram dicto domino ... iudice nostro malleficiorum venire et comparere deberet »⁵⁶ – e può decidere di rendere dichiarazione di parziale o totale ammissione o rifiuto degli addebiti a suo carico – *ad respondendum sponte suprascripte acuxe*⁵⁷ e altrove, con maggior dettaglio, *ad respondendum suprascripte acuxe et contentis in ea et ad se defendendum et excusandum ab ea*⁵⁸ –, dichiarazione che il giudice è nel caso tenuto a far trascrivere *in actis*⁵⁹.

Giunti a questa fase del processo, l'istruttoria può intraprendere percorsi diversi. Nei casi dei già ricordati notai Antonolo *de Pesina* e Giovannolo *de Besuzio* i procedimenti si avviano velocemente alla conclusione dinnanzi alla constatazione che l'imputato

« non venit nec comparuit ipse nec aliquis pro eo, set venire et comparere obmissit mandata nostra et dicti nostri iudicis malleficiorum penitus contemptando et passus fuit se poni, legi et publicari in banno de contemptu, inobediencia et malleficio suprascripto, in quo banno tanto tempore ipse stetit et perseveravit propter eius contumaciam et absentiam habetur pro convicto et confesso de predictis »⁶⁰.

Ovviamente, chi come loro decide di darsi 'alla macchia' rimane silente per antonomasia. Di questi notai non è possibile raccogliere dichiarazioni né tantomeno verbalizzare una difesa tecnica: tace il professionista della scrittura sottoposto a giudizio, parlano le circostanze così come ricostruite nel corso dell'*inquisitio* e il podestà, nella persona del suo giudice ai *maleficia*, è assoluto *dominus* del procedimento.

Diversa la procedura qualora il notaio destinatario del mandato di comparizione decida di accogliere l'invito a recarsi in tribunale o addirittura faccia lui stesso

⁵⁵ Su questi aspetti v. BASSANI 2021.

⁵⁶ *Sentenze del podestà*, ms. 147, f. 21v.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ *Ibidem*, f. 26r.

⁵⁹ *Rubrica generalis de ordine procedendi in criminalibus, Qualiter debet procedi per officium*, v. *Statuta Mediolani 1396*.

⁶⁰ *Sentenze del podestà*, ms. 147, f. 21v e similmente f. 26r.

esplicita richiesta di venire ascoltato – è ciò che ad esempio avviene per *maestro Christoforo da Perago nodaro offerisse de dare sigurtà de ogni condemnatione se li po fare ... e chel possa defendere la rasona sua*⁶¹ – e spontaneamente renda *legiptimam confessionem ... coram dicto nostro iudice maleficiorum sponte in iudicio factam*⁶². In questi casi il giudice ascolta quanto l'imputato ha da dire, il notaio *ad malleficia* verbalizza e viene fissato un nuovo termine di difesa – *datus et assignatus fuit terminus deffendendi* – che può dare inizio a una sorta di 'dibattimento' oppure risolversi ancora una volta con il silenzio come per il già citato *notarius et falsarius publicus* Bellolo Pizono che lascia scadere il secondo termine di comparizione *et nullam per se nec per aliam personam fecit deffensionem*⁶³.

In questo quadro di parole non dette o al più filtrate, emerge per vivacità e ricchezza di particolari almeno un'altra possibilità di espressione, un altro accessibile spazio di racconto, un altro esperibile strumento di mediazione delle voci di imputati e condannati che, *a latere* quando non anche a distanza di tempo dalla conclusione dei processi, possono rivolgere le proprie istanze di difesa, risarcimento e/o richiesta di grazia alle autorità competenti facendo ricorso alle suppliche⁶⁴. Una testimonianza in particolare ci aiuta a comprendere quanto queste richieste costituissero una risorsa adeguata e alla portata proprio dei notai sottoposti a giudizio, dal momento che loro più di chiunque altri conoscevano i necessari formalismi che la redazione di una *supplicatio* richiedeva ed erano quindi in grado di sfruttarne al meglio le potenzialità comunicative. Mi riferisco alla vicenda umana e insieme professionale del notaio Lazzaro Cairati, fondatore nel 1466 della compagnia dei Protettori dei carcerati impegnata nell'assistenza materiale, spirituale e finanche legale ai detenuti nelle prigioni della città ambrosiana, adoperandosi in particolare nell'esame delle carte relative ai loro processi e per l'appunto nella redazione di suppliche finalizzate alla revisione di condanne ritenute ingiuste⁶⁵. Nel 1477, Lazzaro da difensore

⁶¹ *Comuni*, 53, senza data.

⁶² *Sentenze del podestà*, ms. 147, f. 36r.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ Dal punto di vista formale, dopo l'*inscriptio* il testo delle suppliche presenta un'articolata *narratio* e quindi l'esposizione della richiesta da parte del petente, che non sottoscrive né tantomeno appone la data dal momento che quest'ultimi due elementi vengono riservati all'autorità ricevente nell'eventualità di accettazione della richiesta. In merito all'origine e alla diffusione della supplica negli stati italiani verso la metà del XIV secolo, sul modello della supplica pontificia v. COVINI 2002; *Suppliche* 2002; *Supplices* 2003; VALLERANI 2009, pp. 412-417; GAZZINI 2015.

⁶⁵ La specificità della compagnia risiede proprio nell'assistenza legale ai carcerati – non a caso tra i fondatori insieme a Lazzaro Cairati figurano altri notai e giurisperiti v. GAZZINI 2006, pp. 275-276 e

passa suo malgrado dalla parte delle vittime di iniquità: rimane infatti invischiato in qualità di fideiussore in un procedimento giudiziario intentato da esponenti della famiglia Besta di Valtellina contro suo cognato Giovanni Battista Frisiani. Nel corso del dibattimento quest'ultimo si era irresponsabilmente reso irreperibile, era stato condannato alla *pena sanguinis* e aveva lasciato Lazzaro solo davanti alla richiesta di risarcire in solido, in quanto fideiussore, la ragguardevole somma di 2.000 ducati⁶⁶. Raggiunto dal provvedimento, Lazzaro decide di opporsi e per farlo sceglie la soluzione che meglio conosce e padroneggia: presa carta e penna, come già fatto tante altre volte a vantaggio dei suoi assistiti⁶⁷, scrive a Gian Galeazzo Maria Sforza e a sua madre Bona di Savoia per perorare la propria causa⁶⁸. Avvia dunque una narrazione tecnicamente controllata, snocciolando nell'articolata *narratio* tutta una serie di argomentazioni – «*quare humiliter supplicatur*» – e di riferimenti normativi che lo portano a decostruire l'accaduto e insieme a deresponsabilizzarsi fino a concludere «*unde amplius de iure ... non tenetur consignare cum non sit quid imputetur ipsi Lazaro*»⁶⁹. La supplica, come è normale, non reca sottoscrizione o data da parte del

GAZZINI 2015, pp. 211-232 – pur non dimentica di altri compiti quali l'erogazione di elemosine in cibo, vesti, denaro e quanto potesse alleviare le condizioni detentive ovvero offrire conforto dal punto di vista sanitario e spirituale, compiti però quest'ultimi svolti in Milano anche da altre associazioni religiose e laicali di più risalente fondazione, v. GAZZINI 2017, pp. 99-103.

⁶⁶ Sulla vicenda *ibidem*, pp. 106-110.

⁶⁷ GAZZINI 2015.

⁶⁸ *Eius dolo nec culpa non incidit* (così) *in hanc tribolationem*, v. *Comuni*, 53. La supplica non è datata, ma la forbice temporale è costituita dalla reggenza del ducato da parte di Bona e Gian Galeazzo Maria (1476-1479), citati insieme nell'*inscriptio* come destinatari; nel testo, inoltre, si fa riferimento alla volontà del notaio Lazzaro Cairati di smettere di occuparsi della compagnia dei Protettori dei carcerati, dati che hanno fatto ritenere di potere datare la supplica al 1477, «anno in cui la società fu a un passo dallo scioglimento», GAZZINI 2017, pp. 70, nota 109. Su Lazzaro Cairati v. MONEGO 1990 e ancora GAZZINI 2017, pp. 106-110.

⁶⁹ Nello specifico ritiene che la fideiussione prestata al cognato è da considerarsi del tutto nulla: stando agli statuti di Milano che dispongono «*quod nullus de collegio iudicum Mediolani nec aliquis procurator exercens procuracionem possit esse fideiussor penes comune Mediolani*», egli non avrebbe infatti mai dovuto essere nominato fideiussore visto che «*est protector et procurator viduarum, carceratorum et miserabilium personarum gratis et amore Dey prout est manifestum apud omnes vestros magistratus*»; inoltre nota che il documento di nomina reca la data del 15 agosto, giorno dell'Assunzione della Vergine, *quo die sint nulla omnia instrumenta et acta que fiunt* (v. in merito il decreto di Filippo Maria Visconti, 18 maggio 1437 registrato in data 10 giugno 1437 v. SANTORO 1929, p. 381, nonché il successivo capitolo statutario *De diebus quibus instrumenta rogari non possint et in quibus diebus auctoritates et decreta interponi valeant et cetera in Statuta Mediolani 1498*, ff. 115v-116r); e infine, denuncia di non essere stato informato del procedimento in corso contro suo cognato cosa che gli avrebbe

notaio scrivente, e non è nemmeno stata datata all'atto della sua presumibile accettazione. Nondimeno, per questa o per altra via, pare indubbio che le parole e le ragioni di Lazzaro siano state efficaci al punto da trovare accoglimento presso il duca e sua madre dal momento che dopo quest'episodio continuiamo ancora a lungo a trovare il notaio attestato a capo della compagnia dei Prorettori dei carcerati e inoltre alla testa di incarichi di prestigio che difficilmente gli sarebbero stati assegnati se la sua credibilità professionale fosse stata irrimediabilmente compromessa dall'accaduto⁷⁰.

3. Oltre le parole: immagini e azioni

Al di là di alcuni casi eccezionali come quello su cui ci si è appena soffermati⁷¹, per il resto, stando alle fonti disponibili e alla natura delle stesse, le voci dei notai portati o coinvolti in giudizio nella Milano del Tardo Medioevo ci giungono il più delle volte scarni di particolari, mediate dalla verbalizzazione dei colleghi *ad malleficia*, quando non del tutto assenti. A parlare, come abbiamo visto, sono piuttosto gli accusatori, i giudici e i notai presenti *ad banchum iuris*. E tuttavia anche le parole di quest'ultimi si rivelano inefficaci ogni qualvolta non vengono recepite dal notaio infamato che « non venit nec comparuit ipse nec aliquis pro eo, set venire et comparere obmissit mandata nostra et dicti nostri iudicis malleficiorum » e scappando non può essere messo a conoscenza della sentenza di condanna, il cui scopo non è solo quello di risarcire i danneggiati e di punire il delinquente, spesso sulla carne – ad esempio con l'amputazione della mano destra⁷² –, segnandolo come traditore della pubblica *fides* perché a tutti la sua condizione sia di monito⁷³.

permesso, entro i termini di legge, di potersi adoperare lui stesso per consegnarlo alla giustizia prima che scappasse dandosi alla macchia, *dictus Iohannes Baptista se absentaverit*, v. *Comuni*, 53.

⁷⁰ La carriera di Lazzaro Cairati prosegue (MONEGO 1990, pp. 146-148 e GAZZINI 2017, pp. 108-110), divenendo causidico e arrivando alla fine della sua vita (1497) ad essere nominato tra i deputati alla riforma degli statuti civili e dei decreti assimilati, allo scopo di cassare le norme desuete e contrastanti (LEVEROTTI 2003, nota 93).

⁷¹ Non sono infatti molte le suppliche conservate sulle quali è possibile riflettere, v. GAZZINI 2015, soprattutto le indicazioni alle note 4 e 6, a cui si possono ora aggiungere i tenori inseriti nel *Liber sententiarum*, pp. 15, 64, 122-123, 213-214.

⁷² Sulle pene inflitte ai notai falsari nella normativa milanese, v. CONFALONIERI 1965, pp. 180-183 e nota 40.

⁷³ La dottrina giuridica nel corso del XIII secolo e più compiutamente di quello successivo giunge a realizzare e infine a stabilire che i *malleficia* costituiscono un'offesa anche per la *civitas* separando così

Non basta infatti che la verità sia accertata. La decisione del giudice deve anche essere resa pubblica e mandata ad esecuzione, nel caso specifico dei notai infamati, escludendoli dalla professione e più in generale da qualsiasi possibilità di azione pubblica in ambito cittadino.

Nel corso del Tre-Quattrocento a Milano – e altrove – il frequente ricorso alla contumacia con la conseguente impossibilità di eseguire le condanne rende dunque necessario immaginare luoghi, modi e strumenti diversi per ‘colpire’ i notai⁷⁴. Immagini e azioni mirate rispondono a tale finalità punitiva – meno a quella pedagogico-preventiva, per la quale altrove invece vengono ugualmente sfruttate⁷⁵ –, rivestendo un ruolo fondamentale grazie alla loro ‘iperfunzione’, « ovvero alla loro paradossale ma ricercata capacità di escludere qualcuno che non poteva essere *altrimenti* escluso » perché assente⁷⁶.

Vittime privilegiate di questa forma di punizione per *figurae pictae* in luoghi a tutti visibili sono proprio i notai falsari oltre ad altri professionisti che hanno violato la *publica fides* e devono pertanto essere pubblicamente diffamati⁷⁷.

A Milano dipinti di questo genere – di cui sono rimasti frammenti leggibili⁷⁸ – campeggiavano sulle pareti meridionale ed occidentale del broletto e costituivano un ciclo in continuo aggiornamento almeno fino al 1334 quando il notaio Obizolo,

la lesione concreta del bene da risarcirsi con un compenso materiale e la più ‘immateriale’ violazione del diritto da riparare attraverso la commissione della pena, v. SBRICCOLI 1998, p. 17-20.

⁷⁴ Sul mutare di determinati strumenti di comunicazione in relazione ai contesti e alle funzioni, con particolare riferimento all’uso delle immagini v. MILANI 2017, p. 16.

⁷⁵ Ad esempio, a Bologna, dove nel 1389 gli statuti comunali stabiliscono che i notai « ad civiles causas deputati nec non ad malleficia » debbano disegnare immagini sacre su ciascuno dei propri registri: « in eorum libris pictas figuras domini nostri Iesu Christi et beate Marie virginis ac sancti Iohannis evangeliste sub pena vigintiquinque librarum Bononiorum pro quolibet omitente. Et quod tempore quo sacramenta aliqua per iudicem aut notarios deferuntur, ipsi tales quibus sacramentum deferritur iurare debeant et sacramentum per eosdem prestare ad sancta Dei evangelia, manu tactis figuris predictis », v. *Statuti Bologna*, p. 999; v. anche TAMBA 2012, p. 260. Avvicinabile a tale pratica è quella esperita a Piacenza dal notaio Giacomo Bombarone il quale per identificare i propri registri sulle coperte anteriori esterne disegna animali che fanno simbolico riferimento a virtù che il notaio dovrebbe possedere per svolgere al meglio la propria attività: ad esempio un cane accompagnato da un cartiglio in cui compare l’aggettivo *leote* con chiara allusione alla necessaria fedeltà (1392) e un elegante gazza (1393) corredata dalla legenda *senza falire* da leggersi come richiamo all’integrità della professione notarile, v. *Misteri della cattedrale* 2018, p. 100.

⁷⁶ MILANI 2017, p. 16.

⁷⁷ FERRARI - MILANI 2013; ORTALLI 2015; MILANI 2017.

⁷⁸ GAVAZZOLI TOMEA 1990; FERRARI 2015; MILANI 2008, pp. 77-79.

autore di un falso documento ai danni del monastero Sant’Ambrogio di Milano, viene condannato dal podestà Francesco *de Silingardi* alle pene pecuniaria e corporale previste dagli statuti: il suo nome entro un mese dalla sentenza viene fatto annotare *ad cameram communis Mediolani penes dominos* ed essendo contumace viene inoltre ordinato « quod ipse Obizollus infra dictum terminum depingatur ad parietem pallatii novi communis Mediolani »⁷⁹.

Tale pratica, tipica soprattutto dei regimi comunali⁸⁰, nel corso del secolo XIV subisce ripensamenti corrispondenti al mutare del grado di sensibilità e di accettazione politico-istituzionale della stessa: di fatto a partire dallo statuto riformato da Luchino Visconti nel 1348 portato a compimento da Giovanni Visconti nel 1351⁸¹, la pittura infamante viene giudicata disonorevole per la città ambrosiana dal momento che

« non solum actoribus ipsarum falsitatum per huiusmodi picturas ipsis falsariis reddatur schandalum et infamiam ymo totaliter civitati maxime in conspectu forasteriorum ipsas figuras plerumque spectantium qui cum vident ymaginantur et quasi firmiter credunt quod maior pars civium parvam fidem agnoscant et magnis falsitatibus involuti sint »⁸².

Il divieto di realizzare nuove immagini di questo tipo e la rimozione di quelle preesistenti – *de picturis que sunt in parietibus palatii removendis* – viene confermato anche dalla redazione statutaria del 1396⁸³ in seno alla quale, non a caso, sono con forza ribaditi altri provvedimenti destinati a raggiungere il medesimo scopo di massima pubblicità della pena anche – ma non solo – in caso di condanna in contumacia.

Gli abati del collegio notarile sono infatti chiamati a « facere preconizari nomina notariorum infamatorum ... publice per precones comunis Mediolani et locis consuetis, tribus vicibus, diversis diebus »⁸⁴, a custodire separatamente le loro imbreviature – « infra

⁷⁹ GIULINI 1854, pp. 227-228; la sentenza è conservata presso Milano, Archivio della canonica di Sant’Ambrogio, Pergamene sec. XIV, n. 69 ed è citata in LUCIONI 1982, p. 336.

⁸⁰ ORTALLI 2015; FERRARI - MILANI 2013; MILANI 2017.

⁸¹ *Statuta Mediolani 1386*, per quanto riguarda il capitolo in questione v. LUCIONI 1982, p. 334.

⁸² *Statuta Mediolani 1386*, f. 75v.

⁸³ Dopo tali provvedimenti, vi furono sporadici ritorni all’uso delle immagini infamanti per colpire i traditori politici, v. LUCIONI 1982, pp. 336-337.

⁸⁴ « Qualiter abbates collegii notariorum teneantur facere preconizari nomina notariorum infamatorum per ipsos abbates et quod nullus eis debeat prestare auxilium. Abbates dicti colegii teneantur et debeant sub debito sacramenti facere preconizari publice per precones comunis Mediolani in brolleto novo comunis Mediolani et locis consuetis tribus vicibus, diversis vicibus, omnes et singulos qui tempore sui officii exempti essent de ipso collegio ex eo quod falsitatem comisissent in arte notarie vel quod servassent mandata eorum abbatum suorum dicti colegii. Et quo dilli precones debeant preconizare quod nullus de collegio

quindecim dies post talem infamationem vel privationem coram eis abbatibus portari facere et eas gubernari facere ad eorum cameram vel alibi in aliquo tuto loco penes canevarium dicti collegii vel alterum ex dictis abbatibus qui per tempora erunt ita quod nulla falsitas in eis possit comitti nec aliqua alia persona nec iudicis de talibus imbreviaturis se impedire possit»⁸⁵ – e a tenere memoria della condanna avendo cura di far registrare «in uno libro» – non più conservato – i nomi dei notai allontanati dal collegio⁸⁶, la loro residenza, la data e il motivo della loro infamia⁸⁷ e inoltre a depennare le loro iscrizioni sulla matricola⁸⁸, pratica quest'ultima effettivamente documentata fin dal 16 luglio 1339 quando Donegino Donego, figlio di Guidoto di Milano, registratosi come notaio *ad omnia* meno di due anni prima (29 ottobre 1337), viene

«cancellatus et exemptus de hoc libro in quo scriptus erat cum aliis notariis collegii notariorum Mediolani per Paulinum de Serono, notarium dicti collegii, de precepto dominorum abbatum dicti collegii et quia ipse Doneginus infamatus est per eos abbates per sententiam per eos latam die XIII huius mensis iulii et lecta per me notarium»⁸⁹.

Nei casi di notai a giudizio, la normativa e la prassi milanese documentano dunque come immagini e azioni possano essere chiamate a dar voce ed esecuzione alla condanna, spezzando il silenzio cui la parola è costretta nei procedimenti *in absentia*. Perché se, come abbiamo visto, il dibattimento *ad bancum iuris* è il luogo fisico e simbolico in cui si incontrano attori diversi che dialogano per mezzo del parlato, attingendo e sfruttando però allo scritto dei documenti, della normativa, dei verbali,

predicto audeat nec presumat in certis scriptis in arte aut occasione artis tabelionatus dare nec prestare, nec dari nec prestari facere auxilium, consilium vel favorem illi tali infamato vel exempto», v. *Statuta Mediolani 1386*, f. 69v; capitolo confermato anche in *Statuta Mediolani 1396*, f. 105v.

⁸⁵ *Statuta Mediolani 1498*, f. 105v; v. anche LIVA 1979, p. 299, nota 70. Lo stesso accade anche presso altre città italiane: si vedano ad esempio Bergamo (*Statuti Bergamo*, pp. 24-25 e 116), Como (*Statuti Como*, I, p. 55) e Cremona (LEONI 2019, p. 752) dove, come a Milano, la devoluzione dei protocolli notarili solitamente seguiva l'asse ereditario (MEYER 2009 e GIORGI - MOSCADELLI 2014, pp. 38-39) e le rispettive normative fanno cenno alla conservazione di imbreviature presso l'archivio del Collegio solo nel caso in cui il notaio loro rogatario fosse *infamatus* o privato dell'*officium tabellionatus*.

⁸⁶ Lo stesso ad esempio a Bergamo, v. *Statuti Bergamo*, p. 116.

⁸⁷ «De infamatis exemptis vel suspensis a collegio registrandis. Abbates collegii teneantur facere registrarum per se in uno libro omnes et singulos qui tempore sui officii fuerint infamati vel exempti vel suspensi ab ipso collegio vel arte notarie et causas per quas fuerint infamati vel exempti et nomina et cognomina eorum infamatorum et exemptorum et ubi habitant», v. *Statuta Mediolani 1386*, f. 69v; capitolo confermato anche in *Statuta Mediolani 1396*, f. 103r e in *Statuta Mediolani 1498*, ff. 104v-105r.

⁸⁸ Lo stesso ad esempio a Bergamo, v. *Statuti Bergamo*, p. 114.

⁸⁹ *Matricole dei notai*, 6, f. 26r.

delle sentenze, delle suppliche e delle liste, il processo rappresenta però anche «il banco di prova della lingua del diritto»⁹⁰ e della sua non sempre efficace capacità comunicativa. E in questo contesto fondato sulla centralità espressiva della parola e dinnanzi ad attori che a vario titolo sono professionisti dello scritto e del parlato⁹¹, anche il non detto e al limite ciò che viene pronunciato e registrato, ma mai ascoltato e letto appartengono a quella categoria di silenzi che la presenza circostante e latente del parlare rende non solo significativi, ma altresì bisognosi di essere superati grazie a immagini e ad atti non verbali chiamati a loro volta ad essere segni efficaci e rispondenti a norme codificate e coercitive.

FONTI

MILANO, ARCHIVIO DELLA CANONICA DI SANT'AMBROGIO

– Pergamene sec. XIV.

MILANO, ARCHIVIO DI STATO (ASMi)

– *Comuni*, 53.

– *Matricole dei notai* = *Archivio Notarile, Raccolte dell'Archivio Notarile, Matricole dei notai* 6.

– *Panigarola Statuti* = *Governatore degli Statuti - Atti Sovrani* (meglio noto come *Panigarola Statuti*), 1 (=A) e 2 (=B).

– *Sforzesco*, 871.

MILANO, ARCHIVIO STORICO CIVICO E BIBLIOTECA TRIVULZIANA

– *Comuni*, 53.

– *Sentenze del podestà* = *Cimeli, Sentenze del podestà*, ms. 146 per l'anno 1385, ms. 147 per gli anni 1390-1392, ms. 148 per gli anni 1397-1399, ms. 149 per gli anni 1398-1399, ms. 150 per gli anni 1400-1401, ms. 151 per l'anno 1427 e ms. 152 per gli anni 1428-1429, ms. 175 per il 1387.

– *Statuta Mediolani 1396* = ms. Cod. Arch. B 2, *Statuta et Ordinamenta Mediolani*, 1396.

MILANO, BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

– *Statuta Mediolani 1386* = Codici Morbio, ms. 86, *Statuta comunis Mediolani* 1386, copia parziale del perduto statuto del 1351.

– *Statuta Mediolani 1498* = Incunaboli Archivio, A 3/1, *Statuta Mediolani*, Milano, tipografia di Alessandro Minuziano, 1498.

⁹⁰ BAMBÌ 2016, p. 7.

⁹¹ DE MAURO 2002, p. X; v. anche FIORELLI 2008.

BIBLIOGRAFIA

- ALBERZONI 2019 = M.P. ALBERZONI, *Nolebat quod prevaleret falsitas veritati. I falsi, Innocenzo III e lo stilus curiae*, in *Stilus - modus - usus. Regeln der Konflikt- und Verhandlungsführung am Papsthof des Mittelalters*, herausg. von J. NOWAK - G. STRACK, Turnhout 2019 (Utrecht Studies in medieval literacy, 44), pp. 137-158.
- ANSANI 1997 = M. ANSANI, *Lo "scisma" delle due badesse (1100-1106) e alcuni falsi del Senatore. Una rilettura*, in « Bollettino della Società Pavese di Storia Patria », XCVII (1997), pp. 27-57.
- ANSANI 2006 = M. ANSANI, *Sul tema del falso in diplomatica. Considerazioni generali e due dossier documentari a confronto*, in *Secoli XI e XII. L'invenzione della memoria*. Atti del Seminario Internazionale, Montepulciano, 27-29 aprile 2006, a cura di S. ALLEGRIA - F. CENNI, Montepulciano 2006 (Medieval writing, 1), pp. 9-50.
- ANSANI 2011 = M. ANSANI, *Caritatis negocia e fabbriche di falsi, strategie, imposture, dispute documentarie a Pavia fra XI e XII Secolo*, Roma 2011 (Nuovi studi storici, 90).
- Antiqua decreta* = *Antiqua Ducum Mediolani decreta*, Mediolani, in *Regio Palatio*, apud Io. Baptistam, & Iulium-Caesarem fratres Malatestas regio-camerales typographos, 1654.
- Atti del comune ... 1216* = *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, a cura di C. MANARESI, Milano 1919.
- Atti del comune*, I = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, I (1217-1250)*, a cura di M.F. BARONI, Milano 1976.
- Atti del comune*, II/1 = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, II/1 (1251-1262)*, a cura di M.F. BARONI - R. PERELLI CIPPO, Alessandria 1982.
- Atti del comune*, II/2 = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, II/2 (1263-1276)*, a cura di M.F. BARONI, Alessandria 1987.
- Atti del comune*, II. *Indici* = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII. Indici del volume II*, a cura di M.F. BARONI - R. PERELLI CIPPO, Alessandria 1988.
- Atti del comune*, III = *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII. Appendice, Indici, Bibliografia*, III (1277-1300), a cura di M.F. BARONI, Alessandria 1989.
- Atti del comune*, IV = *Gli atti del comune di Milano nel sec. XIII. Appendice, IV (1176-sec. XIII)*, a cura di M.F. BARONI, Alessandria 1997.
- Atti di querimonia* = *Gli atti di querimonia tra i documenti giudiziari del comune di Milano (sec. XIII)*, a cura di M.F. BARONI, Alessandria 1997.
- BAMBI 2016 = F. BAMBI, *Prefazione*, in *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*. Atti del convegno, Firenze, 4 aprile 2014, Firenze 2016, pp. 7-9.
- BARTOLI LANGELI 1993 = A. BARTOLI LANGELI, *L'edizione dei testi documentari. Riflessioni sulla filologia diplomatica*, in *L'edizione di testi mediolatini. Problemi metodi prospettive* (testi della VIII settimana residenziale di studi medievali, Carini, 24-28 ottobre 1988), Palermo 1993 (Scriinium. Quaderni ed estratti di Schede medievali, 15), pp. 116-131.
- BASSANI 2021 = A. BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber sententiarum potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 177-204.

- BELLÙ 1969 = A. BELLÙ, *Il testamento di Giovanni Battista Bianchini, notaio e presunto falsario del sec. XVII*, in « Archivio Storico Lombardo » s. 9, VIII (1969), pp. 335-352.
- BEHNE 1988 = A. BEHNE, *Archivordnung und Staatsordnung im Mailand der Sforza-Zeit*, in « Nuovi Annali della Scuola per Archivistici e Bibliotecari », 2 (1988), pp. 93-102.
- BIANCHI RIVA 2021 = R. BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea in Liber sententiarum 2021*, pp. 239-264.
- BRÜHL 1979 = C. BRÜHL, *Der ehrbare Fälscher. Zu den Fälschungen des Klosters S. Pietro in Ciel d'Oro zu Pavia*, in « Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters » 35 (1979), pp. 209-218.
- BUFFO 2012 = P. BUFFO, *Scrivere e conservare documenti a Ivrea tra Comune e Signoria. Parte I. Il libro dei redditi del Capitolo eporediese (secoli XII-XIV)*, Ivrea 2012, pp. 71-86.
- CALLERI 2012 = M. CALLERI, *Una falsa donazione adelaidina per il monastero di Santo Stefano di Genova*, in *Storie di cultura scritta* 2012, pp. 173-187.
- CAROSI 2006 = C. CAROSI, *Il tradimento della fides: il falso*, in *Hinc publica fides* 2006, pp. 127-150.
- CAU 1989 = E. CAU, *Il falso nel documento privato fra XII e XIII secolo*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988, Genova 1989 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/II), pp. 215-277.
- CAU 1992 = E. CAU, *Carte genuine e false nella documentazione arduinica della prima metà del secolo XI*, in *La contessa Adelaide e la società del secolo XI*. Atti del convegno. Susa, 14-16 novembre 1991, « Segusium. Società di ricerche e studi Valsusini », 32 (1992), pp. 183-214.
- CAU 1995 = E. CAU, *Il vero e il falso in un diploma di Federico II per S. Pietro in Ciel d'Oro*, in *Speciales fideles imperii. Pavia nell'età di Federico II*, a cura di E. CAU - A.A. SETTIA, Pavia 1995, pp. 211-237.
- CONFALONIERI 1965 = P. CONFALONIERI, *Il collegio dei notai milanesi nel periodo visconteo-sforzesco*, in « ACME », XVIII (1965), pp. 161-198.
- COVINI 2002 = M.N. COVINI, *La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca: da Francesco Sforza a Ludovico il Moro*, in *Suppliche* 2002, pp. 107-146.
- COVINI 2012 = N. COVINI, *Assenza o abbondanza? La documentazione giudiziaria lombarda nei fondi notarili e nelle carte ducali (Stato di Milano, XIV-XV secolo)*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 483-499.
- DE MAURO 2002 = T. DE MAURO, *Introduzione*, in P. BELLUCCI, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino 2002, pp. VIII-XIII.
- EDGERTON 1985 = S.Y. EDGERTON, *Pictures and Punishment. Art and Criminal Prosecution during the Florentine Renaissance*, Ithaca-New York 1985.
- Fälschungen im Mittelalter* 1988 = *Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongress der Monumenta Germaniae Historica*. München, 16-19. September 1986, Hannover 1988 (Monumenta Germaniae Historica. Schriften, 33/1-5).
- Falsi e falsari* 2009 = *Falsi e falsari. Documenti dai Merovingi all'Ottocento. La storia della diplomatica e i falsi di Arthur Giry*. Traduzione, introduzione, note al testo e saggio conclusivo a cura di E. BARBIERI, Roma 2009 (Memorie d'inchiesta, 1).
- FERORELLI 1911 = N. FERORELLI, *Gli Statuti milanesi del secolo XIV*, in « Archivio Storico Lombardo », s. 4, XVI/31 (1911), pp. 77-100.

- FERRARI 2015 = M. FERRARI, *Stemmi esposti. Presenze araldiche nei broletti lombardi*, in *L'arme segreta. Araldica e storia dell'arte nel Medioevo (secoli XIII-XV)*, a cura di M. FERRARI con la collaborazione di A. SAVORELLI - L. CIRRI, Firenze 2015, pp. 91-106.
- FERRARI cds = M. FERRARI, *La politica in figure. Temi, funzioni, attori della comunicazione visiva nei Comuni lombardi (XII-XIV secolo)*, Roma, in corso di stampa.
- FERRARI - MILANI 2013 = M. FERRARI - G. MILANI, *Prima di Firenze: funzioni delle immagini nei comuni dell'Italia settentrionale*, in *Dal Giglio al David. Arte civica a Firenze tra Medioevo e Rinascimento*, a cura di M.M. DONATO - D. PARENTI, Firenze 2013, pp. 67-71.
- FIGURELLI 2008 = P. FIGURELLI, *Notariato e lingua italiana, in Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 309-327.
- FIGURELLI 1971 = G.G. FIGURELLI, *Antiche falsificazioni del capitolo cattedrale di Asti*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », 69 (1971), pp. 5-85.
- FONSECA 1974 = C.D. FONSECA, *La signoria del monastero Maggiore di Milano sul luogo di Arosio (secoli XII-XIII)*, Genova 1974 (Studi e ricerche di storia delle istituzioni civili ed ecclesiastiche nel medioevo, 1).
- GAMBERINI 2021 = A. GAMBERINI, *Inferni medievali. Dipingere il mondo dei morti per orientare la società dei vivi*, Roma 2021 (La storia. Temi, 92), pp. 57-85.
- GAZZINI 2006 = M. GAZZINI, *Confraternite e società cittadina nel medioevo italiano*, Bologna 2006.
- GAZZINI 2015 = M. GAZZINI, « *Humanum est peccare, evangelicum emendare et diabolicum perseverare* ». *Suppliche di prigionieri nel carcere milanese della Malastalla*, in *La religione dei prigionieri*, a cura di M.C. ROSSI, Caselle di Sommacampagna 2015 (Quaderni di storia religiosa, 2013), pp. 211-232.
- GAZZINI 2017 = M. GAZZINI, *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del medioevo*, Firenze 2017.
- GAVAZZOLI TOMEA 1990 = M.L. GAVAZZOLI TOMEA, *Le pitture duecentesche ritrovate nel Broletto di Milano, documento di un nuovo volgare pittorico nell'Italia padana*, in « Arte Medievale », s. II, IV (1990), pp. 55-70.
- GHIGNOLI 1991 = A. GHIGNOLI, *La definizione dei principi e le metodologie diplomatiche: innovazioni ed eredità*, in « Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena », XII (1991), pp. 39-53.
- GIORGI 2021 = A. GIORGI, *Ogni cosa al suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV). Produzione, conservazione e tradizione*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*. Atti del convegno, Roma, 6-8 giugno 2017, a cura di D. LETT, Roma 2021 (Collection de l'Ecole française de Rome, 580), pp. 37-94.
- GIORGI - MOSCADELLI 2014 = A. GIORGI - S. MOSCADELLI, *Archivi notarili e archivi di notai. Riflessioni sulle forme di conservazione e tradizione delle carte dei notai italiani (secoli XVI-XIX)*, in *Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra medioevo ed età moderna*. Atti del convegno, Trento, 24-26 febbraio 2011, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - D. QUAGLIONI - G.M. VARANINI, Milano 2014 (Studi storici sul notariato italiano, XVI), pp. 19-83.
- Giovannibello Bentevoglio = I quaterni imbreviaturarum di Giovannibello Bentevoglio, notaio al servizio del monastero Maggiore di Milano (1262, 1271, 1277, 1280-1281)*. Edizione critica e introduzione a cura di M.L. MANGINI, Milano 2011 (Studi di storia del cristianesimo e delle chiese cristiane, Fonti e documenti, 7).

- GIULINI 1854 = G. GIULINI, *Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città. e campagna di Milano ne' secoli bassi*, V, Milano 1854.
- GRILLO 2001 = P. GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, Spoleto 2001 (Istituzioni e società, 1).
- Hinc publica fides* 2006 = *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII).
- Ianuensis non nascitur sed fit 2019 = Ianuensis non nascitur sed fit. *Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7).
- LEONI 2019 = V. LEONI, *Il Collegio dei notai di Cremona e le origini dell'archivio notarile*, in Ianuensis non nascitur sed fit 2019, II, pp. 751-770.
- LEVEROTTI 2003 = F. LEVEROTTI, *Leggi del principe, leggi della città nel ducato visconteo-sforzesco*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*. VII Convegno del Comitato per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, a cura di R. DONDARINI - G.M. VARANINI - M. VENTICELLI, Bologna 2003, pp. 143-188.
- LEVEROTTI 2008 = F. LEVEROTTI, *L'archivio dei Visconti signori di Milano*, in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di I. LAZZARINI, in « Reti Medievali Rivista », IX (2008).
- Liber sententiarum* = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, II. Edizione critica, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum itinera, VII/2).
- Liber sententiarum* 2021 = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*, I. *Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum itinera, VII/1).
- LIVA 1979 = A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano. Dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma 1979 (Studi storici sul notariato italiano, IV)
- LUCIONI 1982 = A. LUCIONI, Recensione a G. Ortalli, « ... pingatur in palatio... ». *La pittura infamante nei secoli XIII-XVI*, in « Aevum », 56/2 (maggio-agosto 1982), pp. 332-337.
- Mafeo da Meda* = *Mafeo de Mercato di Meda (Milano-Meda, 1290-1294)*, a cura di M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum itinera, IX).
- MANGINI 2011 = M.L. MANGINI, *Il più antico quaternus dell'Archivio Notarile di Milano (1290-1294). Un unicum per il Duecento milanese?*, in « Annuario dell'Archivio di Stato di Milano », 1 (2011), pp. 87-106.
- MANGINI 2012 = M.L. MANGINI, *Nuovi itinerari di ricerca sui protocolli milanesi del XIII secolo. Un frammento del quaternus del notaio Giacomo (1275)*, in *Sit liber gratus* 2012, I, pp. 549-563.
- MANGINI 2019 = M.L. MANGINI, *Parole e immagini del perduto Liber instrumentorum porte Cumane (Milano, metà del secolo XIII)*, in Ianuensis non nascitur sed fit 2019, II, pp. 801-824.
- MANGINI 2021 = M.L. MANGINI, *Il principio dell'iceberg. Scritture ad banchum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. pp. 33-60.
- MENANT 1992 = F. MENANT, *Lombardia feudale: studi sull'aristocrazia padana nei secoli XXIII*, Milano 1992 (Cultura e storia, 4).
- MEYER 2009 = A. MEYER, *Hereditary laws and city topography. On the development of Italian notarial archives in the late Middle Ages*, in *Urban space in the Middle Ages and the Early Modern Age*, edited by A. CLASSEN, Berlin 2009, pp. 225-243.

- MILANI 2008 = G. MILANI, *Prima del Buongoverno. Motivi politici e ideologia popolare nelle pitture del Broletto di Brescia*, in « Studi Medievali », s. 3, 49 (2008) pp. 19-86.
- MILANI 2011 = G. MILANI, *Avidité et traison du bien commun. Une peinture infamante du XIII^e siècle*, in « Annales. Histoire, sciences sociales », 66/3, 2011, pp. 705-739.
- MILANI 2017 = G. MILANI, *L'uomo con la borsa al collo. Genealogia e uso di un'immagine medievale*, Roma 2017 (La storia. Temi, 59).
- Misteri della cattedrale* 2018 = *I misteri della cattedrale. Meraviglie nel labirinto del sapere*, Milano 2018.
- MONEGO 1990 = A. MONEGO, *Lazzaro Cairati e la sua famiglia nella Milano sforzesca*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », 11 (1990), pp. 111-198.
- NATALE 1949 = A.R. NATALE, *Falsificazioni e cultura storica e diplomatica in pergamene santambrosiane del principio del secolo XIII*, Milano 1949.
- NATALE 1972 = A.R. NATALE, *Falsari milanesi del Seicento*, in *Contributi dell'Istituto di Storia Medioevale. Studi in memoria di Sergio Mochi Onory*, II, Milano 1972 (Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, s. III, Scienze Storiche, 15), pp. 459-506.
- NICOLAJ 2001 = G. NICOLAJ, *Alcune considerazioni sul 'sistema' documentario bassomedievale. In margine alle carte silvestrine*, in *Silvestro Guzzolini e la sua congregazione monastica*. Atti del Convegno di studi, Fabriano, Monastero di S. Silvestro abate, 4-6 giugno 1998, a cura di U. PAOLI, Fabriano 2001 (Bibliotheca Montisfani, 25), pp. 365-375.
- NICOLAJ - FEO 2012 = G. NICOLAJ - G. FEO, *Ancora in tema di falso*, in *Sit liber gratus* 2012, I, pp. 205-230.
- OCCHIPINTI 1982 = E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese nel secolo XIII. L'amministrazione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore*, Milano 1982 (Studi e testi di storia medievale, 1).
- ORTALLI 2015 = G. ORTALLI, *La pittura infamante nei secoli XIII-XVI*. Nuova edizione riveduta ed aggiornata, Roma 2015 (La storia. Temi. 48).
- PADOA SCHIOPPA 1995 = A. PADOA SCHIOPPA, *Sugli statuti milanesi negli atti giudiziari della prima età viscontea (1277-1300)*, in « Archivio Storico Ticinese », 32 (1995), pp. 161-170.
- PAGNIN 1955 = B. PAGNIN, *Falsi diplomi reali ed imperiali per S. Pietro in Ciel d'Oro di Pavia dal secolo VIII al XII*, Rovigo 1955.
- PETRUCCI 1984 = A. PETRUCCI, *L'illusione della storia autentica: le testimonianze documentarie, in L'insegnamento della storia e i materiali del lavoro storiografico*. Atti del convegno di Treviso, 10-12 novembre 1980, Messina 1984, pp. 73-88.
- PRETO 2007-2008 = P. PRETO, *Falsi e falsari nell'età del Muratori*, in « Studi Settecenteschi », 27-28 (2007-2008), pp. 185-204.
- RIVA 2018 = A. RIVA, *Troppo bello per essere vero. Falsi e falsari nell'Archivio di Stato di Piacenza*, in *In signo notarii*. Atti della giornata di studi, Piacenza, Archivio di Stato, 24 settembre 2016 / Giornate Europee del Patrimonio 2016, a cura di A. RIVA, Genova, 2018 (Notariorum Itinera. Varia, 2), pp. 70-98.
- ROVERE 1996 = A. ROVERE, « *Rex Balduinus Ianuensis privilegia firmavit et fecit* ». *Sulla presunta falsità del diploma di Baldovino I in favore dei genovesi*, in « Studi Medievali », 37 (1996), pp. 95-113.
- SANTORO 1929 = C. SANTORO, *I registri dell'ufficio di provvisione e dell'Ufficio dei sindaci sotto la dominazione viscontea*, Milano 1929.

- SANTORO 1968 = C. SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio Visconteo-Sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968.
- SASSE TATEO 1995 = B. SASSE TATEO, *Die Zitierung kommunaler Register in den Chroniken des Galvano Fiamma*, in *Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung*, a cura di H. KELLER - T. BEHRMANN, München 1995 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 68), pp. 283-303.
- SBRICCOLI 1998 = M. SBRICCOLI, *Vidi communiter observari. L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 27 (1998), pp. 231-268.
- SCALFATI 1989 = S.P.P. SCALFATI, *Sul falso nei documenti medioevali*, in *Atti del V convegno di studi: scienza e beni culturali. Il cantiere della conoscenza, il cantiere del restauro*. Bressanone/Brixen, giugno 1989, a cura di G. BISCONTIN, Padova 1989, pp. 671-688, anche in ID., *La Forma e il Contenuto. Studi di scienza del documento*, Pisa 1993 (Collana Percorsi, 4), pp. 203-222.
- SCALFATI 2011 = S.P.P. SCALFATI, *Sulla presunta buona fede dei falsari di documenti medioevali*, in *Storie di cultura scritta* 2012, pp. 757-766.
- SCHROTH-KÖHLER 1982 = C. SCHROTH-KÖHLER, *Die Fälscherwerkstatt von S. Pietro in Ciel d'Oro zu Pavia*, Kallmünz Opf. 1982 (Münchener Historische Studien-Abteilung Geschichtliche Hilfswissenschaften, 18).
- SENATORE 1998 = F. SENATORE, *Uno mundo de carta. Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Napoli 1998 (Mezzogiorno medievale e moderno, 2).
- SINISI 2006 = L. SINISI, *Judicis oculus. Il notaio di tribunale nella dottrina e nella prassi di diritto comune*, in *Hinc publica fides* 2006, pp. 217-240.
- Sit liber gratus* 2012 = *Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90° compleanno*, a cura di P. CHERUBINI - G. NICOLAJ, Città del Vaticano 2012 (Littera antiqua 19).
- Statuta Mediolani* 1396 = *Statuta civitatis Mediolani, 1396*, impressus opera et impensa egregii magistris Pauli de Suardis, anno Domini MCCCCLXXX, Mediolani.
- Statuti Bergamo* = *Statuti notarili di Bergamo (secolo XIII)*, a cura di G. SCARAZZINI, Roma 1977 (Fonti per la storia del notariato italiano, 2).
- Statuti Bologna* = *Gli statuti del Comune di Bologna degli anni 1352, 1357; 1376, 1389 (libri I-III)*, a cura di V. BRAIDI, Bologna 2002.
- Statuti Como* = *Statuti di Como del 1335. Volumen magnum*, a cura di G. MANGANELLI, Como 1936-1981.
- Storie di cultura scritta* 2012 = *Storie di cultura scritta. Studi per Francesco Magistrale*, a cura di P. FIORETTI, Spoleto 2012 (Collectanea, 25).
- Suppliche* 2002 = *Suppliche e 'gravamina'. Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*. Atti del convegno, Trento 25-26 novembre 1999, 14-16 dicembre 2000, a cura di C. NUBOLA - A. WÜRGLER, Bologna 2002.
- Supplices* 2003 = *Supplices et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XII-XV siècle)*, a cura di H. MILLET, Rome 2003.
- TAMBA 2012 = G. TAMBA, *Gli atti di giurisdizione civile nella Camera actorum del Comune di Bologna (secoli XIV-XV)*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*.

- Atti del convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 109), pp. 249-274.
- VALLERANI 2009 = M. VALLERANI, *La supplica al signore e il potere della misericordia*. Bologna 1337-1347, in «Quaderni Storici», XLIV/2 (2009), pp. 411-442.
- VERGA 1901 = E. VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429)*. *Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano*, in «Archivio Storico Lombardo», XXVIII (1901), pp. 96-142.
- ZORZI 1994 = A. ZORZI, *Rituali di violenza, cerimoniali penali, rappresentazioni della giustizia nelle città italiane centro-settentrionali (secoli XIII-XV)*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*. Relazioni tenute al convegno internazionale di Trieste, 2-5 marzo 1993, Rome 1994 (Publications de l'École française de Rome, 201), pp. 395-425.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il contributo mira a individuare e analizzare gli atti in grado di permetterci di comprendere responsabilità, procedure e strumenti attraverso i quali alcuni professionisti degni di *publica fides* sono stati accusati e giudicati di essere falsari. A partire dalle fonti della città di Milano si punterà l'attenzione non solo sui notai portati in giudizio, sui loro destini e sui crimini di cui si sono resi protagonisti, ma anche sui contesti e sugli strumenti comunicativi, vale a dire sulle parole, dette e scritte, che caratterizzano l'interazione verbale dello svolgimento processuale e sui silenzi, cui provano a sofferire immagini e azioni.

Parole significative: Milano, Tardo Medioevo, notai, falsari, giustizia.

The paper aims to identify and analyze documents that can enable us to understand responsibilities, procedures and tools by which some notaries were accused and judged to be forgers. Analyzing sources from the city of Milan, the attention will be focused not only on the notaries brought to trial, on their fates and on the crimes they committed, but also on the communicative contexts and tools, on the words, spoken and written, that characterize the verbal interaction of the trial proceedings and on the silences, which images and actions try to make up for.

Keywords: Milano, Late Middle Ages, Notaries, Forgers, Justice.



*L'altra giustizia.
I lodi arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai,
documenti*

Marta Calleri
marta.calleri@unimi.it

La particolare situazione genovese in merito all'amministrazione della giustizia tra XII e XIII secolo è ben conosciuta¹. Nel capoluogo ligure l'istituzione dei consoli dei placiti risale al 1130, in anticipo di alcuni decenni rispetto ad altre località dell'Italia centro-settentrionale e, fin dall'inizio, ad essi è riconosciuto il pieno potere giudiziario². Le sentenze emesse da questa magistratura nel periodo considerato costituiscono un *unicum* nel panorama documentario basso medievale dal momento che presentano, oltre alla sottoscrizione dei notai/scrivi nella quale è sempre richiamata la *iussio*, quelle autografe dei *publici testes*, ovvero esponenti dell'*élite* consolare nominati annualmente a partire dal 1125 e necessari a conferire validità giuridica – formale e sostanziale – alle sentenze insieme agli atti amministrativi e ai testamenti³. Una scelta questa che per Antonella Rovere testimonia chiaramente la volontà del comune di Genova di volersi affermare da subito « come unica fonte indiscutibile di autenticità e quindi di autorevolezza documentale »⁴.

I lodi arbitrali e la procedura stragiudiziale a Genova⁵, a parte una breve analisi dei primi da parte di Antonella Rovere nel suo ampio saggio su quelli consolari⁶, non sono mai stati oggetto di uno studio sistematico⁷ sia in ragione del loro nume-

¹ PIERGIOVANNI 2004, p. 16. Si veda inoltre Chris Wickham che nel saggio dedicato alla giustizia in Italia nel secolo XI segnala la differenza di Genova dagli altri contesti urbani: WICKHAM 1997, pp. 244-246.

² ROVERE 1997b, pp. 301-302; MENZINGER 2006; FUGAZZA 2013, in particolare § 4.

³ *Libri iurium* I/1, nn. 73, 74.

⁴ ROVERE 1997b, p. 515. Sull'argomento si veda inoltre ROVERE 1997a; ROVERE 2009a e RUZZIN 2018.

⁵ La bibliografia in merito agli arbitrati è sterminata. Per il caso genovese si rinvia a MENZINGER 2006; FUGAZZA 2013.

⁶ ROVERE 1997b, pp. 321-323.

⁷ In ambito ligure fa eccezione il saggio di Maura Fortunati dedicato all'analisi dal punto di vista giuridico di quelli savonesi: FORTUNATI 2019.

ro limitato sia soprattutto per la loro disomogeneità che dà vita a una pluralità di esiti, come vedremo, difficilmente riconducibile entro uno schema.

Su oltre un centinaio di arbitrati censiti soltanto 9 sono *in mundum*, tre per la seconda metà del XII secolo⁸ e sei per il primo quarto del Duecento⁹, tutti gli altri sono stati rintracciati nei registri notarili editi e inediti.

Nella quasi totalità dei casi i conflitti sono relativi a rapporti di natura civile, ovvero questioni patrimoniali spesso all'interno di nuclei familiari – doti, divisioni di eredità, liti per la proprietà di beni immobili o di cose – oppure, in misura però decisamente inferiore, divergenze riguardanti negozi commerciali come, ad esempio, *accomendationes*, *societates* e mutui. Pochissimi sono quelli in materia criminale¹⁰ dal momento che già Tancredi nell'*Ordo iudiciarius* del 1216 stabilisce che la competenza degli arbitri è « de omnibus, exceptis criminalibus et liberalibus et matrimonialibus »¹¹.

Prima di analizzare la documentazione è necessario ricordare che a Genova tanto le sentenze arbitrali quanto quelle emesse dai consoli di giustizia sono definite, come dimostrano le rubriche stesse apposte da alcuni notai nei loro registri¹² o nelle coeve raccolte documentarie comunali ed ecclesiastiche¹³, sempre con il termi-

⁸ *San Venerio*, n. 53 del 19 giugno 1161; *Secondo registro*, n. 75 del 19 marzo 1180; *Santa Maria*, n. 42 del 13 marzo 1184.

⁹ *Santo Stefano*, n. 288 del 2 dicembre 1204; *San Siro I*, nn. 248 del 16 aprile 1207, 282 del 4 settembre 1211 e 295 del 21 maggio 1214; *Sant'Andrea*, I/15 del 19 giugno 1214; Genova, Archivio di Stato (ASGe), *Archivio Segreto, Pergamene relative a privati*, 2860D/3 del 26 maggio 1215.

¹⁰ *Guglielmo da Sori*, nn. 709-711 (vertenza del 28 dicembre 1201 tra Alberto, figlio di Prospero *de Carpeneto*, e Beltrame di Mignanego con il figlio Rainaldino in merito all'uccisione di Prospero); *Giovanni di Guiberto*, nn. 100 (controversia del 1200 tra Baldoino *de Cruce* e Petrino, figlio di Giovanni Cristiano di Gavi, *per iniuriam*), 1617 (controversia del 13 marzo 1206 tra Giovanni, figlio di Gregorio *de Beso*, e Giovanna, figlia di Raimondo *de Beso*, *per iniuriam*); *Liber Salmonis*, nn. 110 (controversia del 25 febbraio 1222 tra Adalasia e Bartolomeo con Alda e il figlio Guglielmino *per iniuriam*), 528 (controversia del 24 settembre 1222 tra Virideta, figlia di Giovanni *de Frascario*, e il notaio Oberto *de Cerreto*, la quale sosteneva che « dictus Obertus fecerat dedecus in persona sua », 1260 (controversia del 27 agosto 1226 tra Oberto *de Lupinacio* con madre e fratelli e Giovanni Rocezia con nipoti, accusati dell'uccisione di Guirardo, fratello di Oberto); *Federico da Sestri Levante*, n. 131 (controversia del 30 maggio 1224 tra Gerardo *Guignonus* e Armano *Maracius*, entrambi da Missano, per il furto di tre covoni di frumento; si ringrazia Valeria Polonio per aver messo a nostra disposizione l'edizione del protocollo di prossima pubblicazione).

¹¹ TANCREDI, Tit. 3 *De arbitris* § 3, p. 104.

¹² *Guglielmo Cassinese*, nn. 75, 81, 278, 505, 702, 834; *Bonvillano*, nn. 11, 12, 13, 162; *Giovanni di Guiberto*, nn. 163, 170, 285, 343, 1468, 1490, 1498, 1528, 1576, 1709.

¹³ Per le raccolte comunali si rimanda ai *Libri iurium* e per quelle ecclesiastiche si veda, ad esempio, *Secondo registro*, nn. 77, 81, 86, 89, 137, 144, 150, 177, 180, 182, 183, 205, 207, 210-212, 231-234, 240-243, 379, 380, 389.

ne *laus*, vocabolo che dovrebbe in realtà essere riservato soltanto alle prime¹⁴. Ciò dimostra come dal punto di vista terminologico non esista una chiara distinzione tra funzione arbitrale e giurisdizionale. In entrambi inoltre il verbo dispositivo privilegiato è di norma *laudare* nell'accezione del latino basso medievale di 'approvare'¹⁵.

1. Arbitri e notai

A chi si rivolgono le parti per definire le loro controversie?

L'analisi degli arbitrati e dei compromessi ha consentito di individuare per la seconda metà del XII secolo 84 nominativi e ben oltre 200 per il primo quarto del successivo.

Il quadro che emerge è estremamente composito, ma è comunque possibile osservare come dall'iniziale preferenza ad affidare tale ruolo a membri appartenenti all'*élite* consolare¹⁶ (quasi il 30% dei casi) si passi nei primi decenni del

¹⁴ Rodolfo Savelli osserva come il termine *laus* a Genova sia talvolta usato anche « come sinonimo di decreto, di statuto, e non come sentenza »: SAVELLI 2003, p. 12. A Savona la voce *laus* è riservata alle sentenze consolari e poi podestarili, mentre quelle arbitrali sono indicate con *carta* e in seguito *sententia*: FORTUNATI 2019, pp. 596-597.

¹⁵ ROVERE 2006, pp. 313-314; MENZINGER 2006, pp. 114-115; ROVERE 2009a, p. 513; FUGAZZA 2013.

¹⁶ Si tratta di *Boiamundus de Odone* (*Registro*, pp. 116, 297), console dei placiti nel 1155, 1157, 1159, 1162, 1170, 1175 (*Annali* I, pp. 41, 47, 59, 64, 229; II, p. 7); Guglielmo *Niger* (*Registro*, p. 116), console del Comune nel 1146, 1149, 1153 (*Annali* I, pp. 33, 36, 37), console dei placiti nel 1136, 1138, 1140, 1148 (*ibidem*, pp. 28, 29, 30, 36); Filippo di Lamberto (*San Venerio*, n. 53; *Giovanni scriba*, n. 716; *Registro*, pp. 118, 297, 394), console del Comune negli anni 1138, 1141, 1144, 1147, 1161 (*Annali* I, pp. 29, 30, 32, 35, 60); Otto *iudex* (*San Venerio*, n. 53), console dei placiti nel 1142 e nel 1154 (*Annali* I, pp. 31, 37); Guglielmo *Pezollus* (*Registro*, p. 118), console del placiti nel 1137 e 1142 (*Annali* I, pp. 29, 31); Guglielmo *Buferio* (*Giovanni scriba*, n. 716; *Registro*, p. 394), console dei placiti nel 1133, 1145, 1149, 1152, 1158, 1161 (*Annali* I, pp. 26, 33, 36, 37, 49, 60) e *deversus burgum* nel 1165 (*ibidem*, p. 179); Guglielmo *Burono* (*Giovanni scriba*, n. 821), console del Comune nel 1148 e 1156 (*Annali* I, pp. 35, 45) e dei placiti nel 1182, 1192, 1194 (*ibidem*, II, pp. 16, 42, 44); Amico *Grillo* (*Giovanni scriba*, n. 1056), console del Comune nel 1163, 1165, 1172, 1176, 1179 (*Annali* I, pp. 73, 170, 247; II, pp. 12, 15) e dei placiti *deversus burgum* nel 1157, 1160, 1181 (*Annali* I, pp. 47, 59; II, p. 15); Filippo *Bonefacii* (*Giovanni scriba*, n. 1129), console dei placiti *deversus burgum* nel 1165 (*Annali* I, p. 170), *deversus civitatem* nel 1166 e 1172 (*ibidem*, pp. 188, 247) e ancora dei placiti nel biennio 1169-1170 (*ibidem*, pp. 214, 229); Ugolino *Mallono* (*Oberto scriba 1186*, n. 116), console del Comune nel 1183, 1186, 1193 (*Annali* II, pp. 18, 21, 43) e dei placiti *deversus civitatem* (*ibidem*, p. 71); Nicola *Embriaco* (*Oberto scriba 1186*, n. 286), console del Comune nel 1176, 1179, 1185, 1188, 1213 (*Annali* II, pp. 9, 12, 20, 25, 126); Ansaldo *Buferio* (*Secondo registro*, n. 75; *Oberto scriba 1186*, n. 116), console del Comune nel 1183 e 1187 (*Annali* II, pp. 18, 22); Villano *de Insulis* (*Oberto scriba 1190*, n. 493; ASGe, *Manoscritti* 102, f. 40v), console dei placiti *deversus burgum* nel 1185, 1189, 1199 (*Annali* II, pp. 20, 30, 77) e *pro medianis* e *deversum civitatem* nel 1206 e 1211 (*ibidem*, pp. 102, 117); Albertono *Ricius*

Duecento¹⁷ a nominare preferibilmente amici o, forse, parenti, artigiani ed ecclesiastici mentre è raro per tutto l'arco cronologico considerato che la scelta ricada su giudici¹⁸ o notai¹⁹.

In genere gli arbitri designati sono due²⁰, ma non mancano casi in cui ci si affida a uno solo « ab utraque parte ... electus »²¹ o, al contrario, si arriva a designarne

(*Oberto scriba 1190*, n. 616), console dei placiti *deversus civitatem* nel 1184, 1186 (*Annali II*, pp. 19, 21); Ansaldo de Mari (*Guglielmo Cassinese*, n. 17), console del Comune nel 1216 (*Annali II*, p. 130); Angeloto de Cafara (*Guglielmo Cassinese*, n. 81); console dei placiti *deversum civitatem* nel 1182 e 1192 (*Annali II*, pp. 16, 42); Bisacia (*Guglielmo da Sori*, n. 97), console nel 1181 e 1192 (*Annali II*, pp. 15, 42); Rubaldo de Pinascha (*Guglielmo da Sori*, n. 97), console dei placiti *deversus burgum* nel 1188 (*Annali II*, p. 30); Lamberto *Fornarius* (ASGe, *Manoscritti* 102, f. 40v), console del Comune nel 1211 (*Annali II*, p. 117); Rubeo de Volta (ASGe, *Notai antichi* 4, f. 224r), console del Comune nel 1183 e 1187 (*Annali II*, pp. 18, 22).

¹⁷ Si tratta di Rogerio de Maraboto (*Secondo registro*, n. 212), console del Comune nel 1167 e 1169 (*Annali I*, pp. 201, 214); Filippo Cavarunco (*Petrus Rufi*, n. 161), console dei placiti *deversus civitatem* nel 1196 (*Annali II*, p. 60); Simone de Camilla (ASGe, *Notai antichi* 5, notula inserta tra ff. 24 e 25), rettore nel 1199 e console del Comune nel 1212 (*Annali II*, pp. 77, 113); Ido Stanconus (ASGe, *Notai antichi* 5, notula inserta tra ff. 24 e 25; *ibidem*, notula inserta tra ff. 258e 259), console dei placiti *deversum civitatem* nel 1193, 1199, 1204, 1206 (*Annali II*, pp. 43, 77, 89, 102); Guglielmo *Crispinus* (ASGe, *Notai antichi* 7, f. 16v), console console dei placiti *deversum civitatem* nel 1172, 1174, 1201 e per i forestieri nel 1191 (*Annali I*, p. 247; *II*, pp. 5, 38, 80); Bonifacio del fu Giacomo della Volta (*Petrus Rufi*, n. 162), è uno degli Otto nobili nel 1211 ed è console del Comune nel 1212 e 1215 (*Annali II*, pp. 117, 121, 135); Bonifacio de Guidone (*Petrus Rufi*, nn. 213, 234), console dei placiti *deversum civitatem* nel 1204 e 1209 (*Annali II*, pp. 89, 111); Simone Vento (ASGe, *Notai antichi* 4, f. 21r), console del Comune nel 1190 e 1193 (*Annali II*, pp. 34, 43); Oberto Usodimare (*Lanfranco*, n. 1216), console del Comune nel 1192, 1206 e 1209 ed è uno degli Otto nobili nel 1211 (*Annali II*, pp. 42, 102, 110, 117); *Pignolus* (ASGe, *Archivio Segreto, Pergamene relative a privati*, 2860D/3), l'assenza del nome non permette di stabilire se si tratta di Simone, console dei placiti nel 1202 (*Annali II*, p. 82), o Matteo, che riveste la stessa carica nel 1212 (*ibidem*, p. 122); Ansaldo de Mari (*Liber Salmonis*, n. 85), console del Comune nel 1214 (*Annali II*, p.135).

¹⁸ I giudici designati arbitri sono Otto de Castro il 19 giugno 1161 (*San Venerio*, n. 53) e Nicola il 18 giugno 1164 (*Giovanni scriba*, n. 1217).

¹⁹ Sono nominati arbitri i notai Guglielmo Cassinese l'8 ottobre 1198 (*Bonvillano*, n. 113), Buongiovanni de Galitia il 16 novembre 1197 (ASGe, *Manoscritti* 102, f. 86bisr), ancora Guglielmo Cassinese con Ottobono scriba il 13 luglio 1201 (*Giovanni di Guiberto*, nn. 284-285), Lanfranco il 22 aprile 1210 (*Lanfranco*, n. 549), Oliverio scriba e il notaio Enrico de Pruino l'11 gennaio 1211 (*Giovanni di Guiberto*, n. 2006), Marchisio scriba e Bonvassallo Calige Palii il 2 agosto 1222 (*Liber Salmonis*, n. 427), Nicola Ferrarius il 24 settembre 1224 (*ibidem*, n. 528), Gerardo Rubeus da Sestri Levante (*Federico da Sestri Levante*, nn. 120, 131, 133, 135, 136, 231).

²⁰ « ... in laude duorum arbitratorum, unum quorum eligere potero (Burono Villani) et vos (Ingo della Volta) alium, quod inter me et vos rationem iurent legitime diffinire »: *Giovanni scriba*, n. 924 (9 dicembre 1161).

²¹ *Lanfranco*, n. 549. Si veda anche *Giovanni scriba*, n. 1217; *Oberto 1190*, n. 616; *Guglielmo Cassinese*, n. 81; ASGe, *Manoscritti* 102, f. 86bisr; *Bonvillano*, n. 113; ASGe, *Notai Antichi* 5, ff. 19v, 108v;

anche tre o quattro²². La decisione è ovviamente concordata tra le parti come si legge in una sentenza del 13 marzo 1206 in cui viene specificato che i « tres arbitri quos partes eligerunt » sono « duos pro Iohanna et unum pro Iohanne »²³; in un altro i litiganti « dant ... potestatem arbitris quod possint eligere et habere mediatorem inter se, si forte concordati non essent »²⁴.

In questo periodo, ma in realtà ciò perdura ancora nei decenni successivi²⁵, i notai ricorrono sempre al sostantivo *arbiter* che, secondo quanto si legge nella *Summa* di Rolandino²⁶, dovrebbe essere riservato a chi è tenuto a giudicare *de iure*, cioè *secundum iudiciorum ordinem*, mentre non si trova mai impiegato *arbitrator*, termine destinato invece a indicare chi procede *ex bono et aequo*, ossia secondo equità e senza osservare le formalità del giudizio ordinario²⁷.

Accanto agli arbitri troviamo i notai redattori: in tutti i casi documentati si tratta di professionisti che nel corso della loro attività hanno prestato, prestano o presteranno servizio presso le *scribaniae* del Comune o di altre magistrature del territorio, poiché in realtà solo di questo ristretto gruppo si sono conservati i frammenti dei loro protocolli e sempre loro sono i rogatori ai quali si rivolgono prevalentemente la Chiesa e i maggiori monasteri e chiese cittadini, gli unici per i quali sono pervenuti i *tabularia*.

Petrus Rufi, n. 162; ASGe, *Notai Antichi* 7, f. 5r; *Notai Antichi* 2, f. 168v; *Notai Antichi* 4, ff. 13v, 21r; *Sant'Andrea*, n. 15; *Lanfranco*, n. 1003; ASGe, *Archivio Segreto, Pergamene relative a privati*, 2860D/3; *Liber Salmonis*, nn. 85, 127, 207, 325, 369, 385, 407, 517, 770, 778, 989, 1068, 1267, 1286, 1455, 1492, 1538.

²² In un caso si arriva a cinque: ASGe, *Notai Antichi* 5, f. 174r.

²³ *Giovanni di Guiberto*, n. 1617. I fratelli Guiterino e Giovanni, ad esempio, nel compromesso da loro stipulato nel 1222 non si limitano a indicare i rispettivi arbitri (Guaraldo *de Moarnecio* e Giovanni *de Albara*) ma designano anche gli eventuali sostituti (Bartolomeo *de Ianuario* e Simone *de Ravino*) in caso di rinuncia dei primi e, nella malaugurata ipotesi che anche questi si tirino indietro, stabiliscono una terza coppia (Martino *de Iozza* e Oliverio *de Maiolio*): *Liber Salmonis*, n. 101.

²⁴ *San Siro* I, n. 281 (24 luglio 1211).

²⁵ In seguito il formulario cambierà in « *arbiter, arbitrator et amicabile compositor* », attestato per la prima volta in una sentenza del 22 ottobre 1235 di mano di Attone Piacentino: *San Siro* II, n. 427.

²⁶ ROLANDINUS, pars I, cap. VI, ff. 156v-157r: « Nota quod differentia est inter arbitrum et arbitratorum. Nam arbiter est qui iudicis partes sustinet, et qui cognoscit ordinario iudicio, sicut iudex, et ab huiusmodi sententia appellari non potest, et sententia huius dicitur arbitrium. Arbitrator est qui non servato iuris ordine cognoscit et diffinit amicabiliter inter partes: et pronunciati huius dicitur laudum, et ab hoc potest appellari, et illud potest reduci ad arbitrium boni viri ».

²⁷ PIANO MORTARI 1958, p. 897; MARTONE 1984; STORTI STROCCHI 2002, p. 324 nota 11.

2. Struttura e forme di convalidazione dei lodi arbitrari

Il più antico arbitrato conservato è del 19 giugno 1161 e riguarda una controversia tra il monastero di San Venerio del Tino e Ogerio dell'isola Palmaria per un terreno tenuto « in feudum » da quest'ultimo²⁸ ed è perfettamente sovrapponibile alle coeve sentenze consolari. Il notaio redattore è Guglielmo *Calige Pallii*, protagonista assoluto della cancelleria genovese dal 1159 al 1192²⁹, alla cui mano si devono molte delle sentenze consolari di questi anni³⁰. La struttura dei lodi consolari e arbitrari è identica: data topica in apertura mentre quella cronica è nell'escatocollo, a differenza degli *instrumenta* nei quali i riferimenti spazio-temporali sono entrambi nella cornice escatocollare, i nomi degli arbitri invece di quelli dei consoli di giustizia che emettono sentenza (*laudaverunt*), l'esposizione più o meno ampia dell'*iter* procedurale (*peticio*, presentazione di documenti, *positiones* delle parti e/o escussione dei testimoni, l'eventuale intervento di estimatori etc.) introdotta dalla formula « quod inde factum est/fecerunt quoniam ». Al termine viene ribadito il giudizio utilizzando lo stesso verbo del dispositivo³¹. Il *Calige Pallii* nella sottoscrizione dichiara di agire « iussu predictorum arbitratorum » (al posto di « iussu suprascriptorum consulum ») senza che per questo si debba pensare a un rapporto di tipo funzionale e, come nei lodi consolari, seguono le sottoscrizioni autografe dei *publici testes*. Dal giuramento del 1161-1162 dei *testatores* risulta infatti che il loro intervento doveva essere richiesto dallo stesso arbitro:

²⁸ *San Venerio*, n. 53.

²⁹ Dagli *Annali* risulta che Guglielmo *Calige Pallii* è stato nel 1170 clavigero del Comune (*Annali* I, p. 229) e scriba nel 1171 e nel 1173 (*ibidem*, pp. 242, 258), benché la sua attività in *scribania* risalga almeno al 1159 (*Codice diplomatico* I, n. 296). Si sottoscrive come *notarius et Ianuensis curie cancellarius* per la prima volta in un atto dell'8 settembre 1185 (*Libri iurium* I/2, n. 444), responsabilità che mantiene ininterrottamente almeno sino al 2 agosto 1192 (*Codice diplomatico* III, 92). Il suo decesso è antecedente il 19 dicembre 1197, data dell'atto con il quale la vedova Giuliana a nome suo e dei figli lascia a Lamberto Lercari i diritti del defunto marito sulla *scribania* a Bougia, l'attuale Béjaïa in Algeria: ASGe, *Manoscritti* 102, f. 101r. Sulla sua attività si rinvia a ROVERE 2002 e per l'attribuzione alla sua mano di numerosi documenti pattizi a CALLERI - ROVERE 2021, pp. 32-33; CALLERI - RUZZIN cds.

³⁰ *Secondo registro*, nn. 180 (1175), 338 (1182); *Libri iurium* I/1, nn. 198-199 (1166), 200 (1168), 202 (1173), 222 (1170), 225 (1171), 217, 230 (1174), 240, 242 (1173), 243 (1176), 245 (1178), 246 (1179), 247, 249 (1180), 250 (1178); *Libri iurium* I/2, n. 408 (1186); *Libri iurium* I/3, nn. 589 (1183), 591 (1190); *Libri iurium* II/2, n. 66 (1181); *Libri iurium* I/6, nn. 976, 978 (1190).

³¹ Si veda anche il formulario proposto da RANIERI DA PERUGIA, « De laudis », p. 54; SALATIELE, II, lib. IV, p. 306: « Instrumentum laudi ».

«subscribam nomen meum in omnibus laudibus in quibus consules comunis Ianue vel placitorum aut arbitri vel arberiter, si unus erit in quo factum fuerit compromissum, mihi scribere preceperint»³².

Non avviene invece così nell'unica altra formula di giuramento pervenuta attribuibile al 1144³³. Purtroppo i lodi arbitrali antecedenti al 1161 sono tutti tramandati in copia semplice nel primo registro della Curia e pertanto non consentono di appurare se fossero presenti o no le sottoscrizioni dei *testatores*³⁴.

La sentenza arbitrale del 19 marzo 1180, in originale nel secondo registro della curia, di mano di *Hospinellus* si differenzia dalla precedente del 1161 per la sottoscrizione notarile nella quale non si fa alcun riferimento alla *iussio* ma alla *rogatio* («SN Ego Hospinellus rogatus scripsi») e per la presenza della *notitia testium* al posto delle sottoscrizioni dei *publici testes*³⁵. Simile, ad eccezione delle date topica e cronica entrambe nell'escatocollo, è il lodo in merito ad una permuta tra la chiesa di Santa Maria delle Vigne ed Enrico *de Casali* redatto da *Bonusinfans* il 13 marzo 1184³⁶ il quale presenta oltre alla consueta sottoscrizione degli *instrumenta* («SN Ego Bonusinfans rogatus scripsi») la convalidazione mediante carta partita per alfabeto («Et unde due carte uno tenore rogarunt scribi et divise per alfabetum»). Il ricorso a questo sistema, utilizzato abitualmente a Genova per i documenti pattizi³⁷, è giustificato dal fatto che l'arbitrato è relativo a una permuta, tipologia contrattuale assimilabile ai primi in quanto entrambi sinallagmatici; da evidenziare infine il termine arcaico di 'carta' utilizzato ancora da *Bonusinfans* nella *rogatio*.

A questi tre *munda* va aggiunto infine l'arbitrato del 17 agosto 1195 redatto dal notaio Giacomo «precepto suprascriptorum arbitrorum» e sottoscritto anch'esso dai *testatores* inserito in una imbreviatura del 30 maggio 1274 presente in uno dei numerosi frammenti dei protocolli di Simone *Vatacii*³⁸. Il lodo, ma nell'indicare la redazione di più originali il notaio scrive «huius tenoris duo instrumenta sunt», si

³² *Libri Iurium* I/1, n. 193.

³³ *Ibidem*, n. 74.

³⁴ *Registro*, pp. 116 (del 1144), 118 (del 1145), 394 (del 1151), 297-298 (del 1158) e 99-100 (del 1160).

³⁵ *Secondo registro*, n. 75.

³⁶ *Santa Maria*, n. 42.

³⁷ COSTAMAGNA 1955; ZAGNI 1980; ROVERE 2001; ROVERE 2002; CARBONETTI VENDITTELLI 2013; CALLERI - ROVERE 2021, pp. 30-31; CALLERI - RUZZIN cds.

³⁸ ASGe, *Notai Anrichi* 38, f. 216r-v. Il registro contiene, oltre i frammenti di Simone *Vatacii* del 1274 e 1320, anche quelli di Manuele *Locus* da Sestri Ponente (1252-1253) e di Gabriele *de Predono* (1284-1285). Su Simone *Vatacii* e Manuele *Locus* si rinvia rispettivamente a BEZZINA 2018 e ROVERE 2016.

apre dopo l'invocazione verbale con la formula «Lis et controversia erat» che introduce la *narratio* nella quale vengono sinteticamente riportati i nomi delle parti, il riferimento al compromesso con il quale sono stati designati gli arbitri e il motivo del contenzioso. Gli arbitri, «visis et diligenter inspecti rationibus utriusque partis, laudaverunt» in merito³⁹ e si chiude con le indicazioni di luogo e di tempo.

Per il primo quarto del Duecento si dispone, come già anticipato, di sei *munda*, tre di mano di Giovanni *de Galitia*⁴⁰ del 1207, 1211 e 1214 e altri tre di Oliverio del 1212⁴¹, Attone Piacentino del 1214⁴² e ancora Giacomo del 1215⁴³.

La struttura e il formulario non si discostano da quelli del secolo precedente salvo che i riferimenti spazio-temporali sono nella cornice escatocollare (soltanto in quello redatto da Oliverio permane la separazione tipica dei lodi) e che nei tre di Giovanni *de Galitia* e in quello di Giacomo sono presenti i testimoni, assenti in quelli di Oliverio e Attone Piacentino che sono sottoscritti dai *publici testes* così come l'arbitrato di Giacomo e uno di Giovanni⁴⁴. Nella sottoscrizione, ad eccezione di un caso ancora di mano del *de Galitia* che dichiara «huius tenoris duo instrumenta rogatus scribere scripsi»⁴⁵ e di Giacomo («rogatus scripsi»), fanno riferimento al *preceptum* degli arbitri e quello redatto da Oliverio è inoltre convalidato con il sistema *per medium alphabetum*. Anche in quest'ultimo lodo entrambe le parti hanno interesse ad avere l'originale poiché l'arbitro Simone *Buferius maior* da un lato conferma al monastero di Santo Stefano la proprietà sui beni donatigli da Guglielmo Rataldo – un *balneum*, un orto e le loro pertinenze – e dall'altro stabilisce che ad Aimelina, figlia del donatore e moglie di Fulcone figlio di Fulcone *de Castro*, spetta, vita natural durante, un terzo degli introiti.

³⁹ Altri notai che utilizzano un formulario analogo sono Guglielmo da Sori («De lite que erat») e Giovanni *de Guiberto* («De lite et controversia que vertebatur»).

⁴⁰ *San Siro* I, nn. 248 (16 aprile 1207), 282 (4 settembre 1211) e 295 (21 maggio 1214).

⁴¹ *Santo Stefano*, n. 288 (11 marzo 1212). Oliverio è stato scriba del Comune nel 1225, quando muore in carica: «qui Oliverius die secunda iunii diem vite clausit extremum, loco cuius constitutus fuit Obertus de Langasco» (*Annali*, III, p. 11).

⁴² *Sant'Andrea*, n. I.15 (19 giugno 1214). Ad Attone Piacentino e ai colleghi Simone Donati e Lantelmo si deve la scritturazione a partire da 1233 del perduto *liber iurium* comunale del 1229 voluto dal podestà Iacopo Baldovini. Su questa raccolta v. *Libri Iurium* 1992, pp. 43-55.

⁴³ ASGe, *Archivio Segreto, Pergamene relative a privati*, 2860D/3.

⁴⁴ *San Siro* I, n. 282.

⁴⁵ *Ibidem*, n. 295 (21 maggio 1214). Entrambe le parte sono interessate al rilascio del *mundum* poiché gli arbitri stabiliscono la divisione dei beni oggetto della controversia.

Nelle tre sentenze del 1207, 1211 e 1214 che vedono contrapposto il monastero di San Siro in due casi a privati⁴⁶ e nel terzo al cenobio di Sant'Andrea di Sestri Ponente⁴⁷, la cui struttura è per tutte quella degli *instrumenta*, quale criterio ha seguito Giovanni *de Galitia* nel fare riferimento nelle due più risalenti alla *ius-sio* degli arbitri⁴⁸, una delle quali peraltro sottoscritta anche dai *publici testes*, e nella terza invece alla *rogatio*? Perché in quella del 1214 nella formula di rilascio di più originali definisce l'arbitrato un *instrumentum*⁴⁹ e in un altro documento collegato alla sentenza del 1207 sempre il *de Galitia* si riferisce a questa utilizzando viceversa il termine *laus*⁵⁰ benché in entrambe il verbo dispositivo, utilizzato peraltro da quasi tutti i redattori, sia *laudare*?

Il panorama, se si allarga lo sguardo alle sentenze imbrevide dai diversi professionisti nei propri registri, non cambia riscontrandosi, anche da parte di uno stesso notaio, uguale variabilità per quanto riguarda la disposizione delle indicazioni di luogo e di tempo, separate o insieme, e l'assenza o la presenza della *notitia testium*, quest'ultima sempre più frequente con il trascorrere degli anni, così come la forma che può essere sia soggettiva sia oggettiva⁵¹. Resta da segnalare che i luoghi di redazione sono in prevalenza gli stessi nei quali veniva amministrata la giustizia ordinaria⁵² mentre il ricorso al *consilium sapientis*, il primo è del 16 dicembre 1186, è limitato a pochi casi⁵³.

⁴⁶ *Ibidem*, nn. 248 (16 aprile 1207), 295 (21 maggio 1214).

⁴⁷ *Ibidem*, n. 282 (4 settembre 1211).

⁴⁸ In due casi uno degli arbitri è addirittura lo stesso, Ottone *de Petra Capruna*: *ibidem*, nn. 248, 295. I nomi degli arbitri della sentenza del 1207, acefala, si ricavano da un documento a questa collegato del giorno seguente, 17 aprile: *ibidem*, n. 249.

⁴⁹ Anche Giacomo dopo i riferimenti spatio-temporali aggiunge, come nell'arbitrato del 1195, l'indicazione « Duo instrumenta scribi (*nel testo scripbi*) debent ».

⁵⁰ *Ibidem*, n. 249: « ... promittimus tibi ... quod faciemus ita quod predicta N et N ratam et firmam semper habebunt laudem scriptam per manum lohannis de Galitia notarii ».

⁵¹ Si veda, ad esempio, il lodo arbitrale del 5 aprile 1213 nel quale il notaio Pietro *Rufi* alterna il discorso diretto a quello indiretto: *Petrus Rufi*, n. 39.

⁵² Sull'argomento ROVERE 1997b, p. 311 nota 87; ROVERE 2009b.

⁵³ *Oberto 1186*, n. 327 (16 dicembre 1186); *Guglielmo Cassinese*, n. 834 (14 luglio 1191); *Giovanni de Guiberto*, nn. 1468 (18 giugno 1205), 2006 (11 gennaio 1211); *San Siro I*, n. 282 (4 settembre 1211); *Liber Salmonis*, n. 517 (29 settembre 1222). In un caso il ricorso al *consilium* viene già esplicitato nel compromesso (*Lanfranco*, n. 549, 22 aprile 1210). Sui *consilia* si veda ORLANDI 2022 e la bibliografia citata.

Nei primi decenni del Duecento infine alcuni notai incominciano a inserire – e ciò avviene contemporaneamente anche nei lodi consolari⁵⁴ – all'interno del *tenor* la *peticio* che ha dato l'avvio all'*iter* e ciò permette di ampliare il discorso alla procedura che sta a monte delle sentenze.

3. La procedura

Se per la vicina Savona si sono conservati due registri dedicati interamente all'amministrazione della giustizia civile, quello del notaio Martino del 1203-1206⁵⁵ e dello pseudo Saono dell'anno consolare 1216-1217⁵⁶, nulla di simile è rimasto per Genova a questa altezza cronologica. Da questo naufragio documentario si sono però salvati alcuni piccoli *dossier* dei primi decenni del Duecento che consentono di analizzare la procedura seguita per quanto riguarda gli arbitrati.

A Oberto scribe *de Mercato*⁵⁷ si deve la prima redazione dell'escussione dei testimoni, priva del millesimo, e della sentenza in merito alla proprietà di alcune terre in Struppa, in località Croce, contese tra Anna e Mabilia alla quale è allegata anche la *peticio*⁵⁸.

Un fascicolo del registro di Giovanni di Guiberto contiene in modo lacunoso materiale inerente a cinque diverse cause⁵⁹ attribuibili agli anni 1200-1201⁶⁰: *lamentaciones, positiones e dicta testium*.

La documentazione relativa al contenzioso del 1213 sulla quarta parte di alcuni terreni portati in dote da Aimelina tra la nipote Aidela e il vedovo Ansaldo Bavario si deve al notaio Pietro Rufi⁶¹. Il fascicolo è composto dalla allegata *peticio*, inserita pure nella sentenza, dal compromesso e dal lodo arbitrale. Per quest'ultimo si pos-

⁵⁴ *San Siro* I, nn. 259, 260 (20 maggio 1208), 338 (26 ottobre 1222), 350 (3 agosto 1224). L'inserimento della denuncia nelle sentenze consolari si registra dunque qualche decennio prima rispetto al 1251 come indicato da ROVERE 2002, pp. 280-281.

⁵⁵ Su questo cartolario giudiziario si veda *Martino*.

⁵⁶ Su questo registro si rimanda a ROVERE 2022 in questo stesso volume.

⁵⁷ Su Oberto scribe *de Mercato* si veda CALLERI 2019.

⁵⁸ ASGe, *Notai Antichi* 4, allegati A e B.

⁵⁹ Il fascicolo è oggi composto da 8 ff. al quale va aggiunto un altro foglio: ASGe, *Notai Antichi* 6, ff. 148r-v, 187r-194v, edito in *Giovanni di Guiberto*, nn. 93-101. Su questo frammento GIORGI 2021, pp. 40-41.

⁶⁰ Per la datazione si veda *Giovanni di Guiberto*, p. VIII, nota 3.

⁶¹ Petrus Rufi, nn. 19, 127.

siede inoltre la prima redazione dove, in senso inverso, il notaio ha annotato le spese affrontate dal marito per i funerali e la messa in suffragio della defunta dal momento che tali esborsi, sulla base della decisione arbitrale, vanno sottratti alla somma che lo stesso deve versare alla nipote.

Il più completo è il *dossier* presente nel protocollo di *magister* Salmone – denuncia, compromesso, *intentiones, dicta testium*, nomine di procuratori, dilazioni dei termini ed eccezioni – relativo a una vertenza del 7 marzo-4 aprile 1224 tra Guiberto e Guglielmo *de Rampone*, entrambi di Sestri Levante, in merito a un debito di 9 lire e 13 soldi « occasione cuiusdam instrumenti facti per manum Oberti de Bramante notarii quod dictus Guillelmus inficiebatur »⁶².

Le due *lamentaciones* di mano notarile su carta, così come le altre riportate integralmente nelle sentenze o registrate nei protocolli⁶³, presentano tutte un identico formulario incentrato su due verbi – *agere contra* per *petere* cioè che si ritiene sia dovuto – sono sempre prive di riferimenti spazio-temporali e di qualsiasi elemento di convalidazione⁶⁴.

Molti gli interrogativi che sollevano questi documenti ai quali non è possibile rispondere: chi scriveva le richieste di giustizia? Si ricorreva a un notaio di fiducia o la parte lesa doveva necessariamente recarsi in un ufficio *ad hoc*? Le denunce erano rese oralmente o consegnate per iscritto? Dove e in che modo venivano conservate? A questa altezza cronologica erano già riportate in appositi registri come prescrivevano gli statuti di epoca posteriore⁶⁵ e come già avviene a Savona⁶⁶? In che momento avveniva la scelta tra giustizia ordinaria e quella stragiudiziale? E la preferenza per quest'ultima veniva registrata?

Il secondo momento è la stipulazione del compromesso⁶⁷, ovvero l'atto « essenziale e fondante della procedura arbitrale »⁶⁸ con il quale i litiganti nominano

⁶² *Liber Salmonis*, nn. 736-739.

⁶³ *Giovanni di Guiberto*, nn. 93, 94, 100, 1468; ASGe, *Notai Antichi* 4, allegati A e B; *Petrus Rufi*, nn. 127, 234; *Liber Salmonis*, nn. 736-739.

⁶⁴ La struttura di queste *lamentaciones/peticiones* è perfettamente uguale a quella riportata nelle sentenze consolari (v. nota 54) e a quelle presenti nei registri savonesi nei quali è però indicato il giorno in cui è stata sporta denuncia (*Martino*, p. 27 e sgg. e ROVERE 2022, in questo volume).

⁶⁵ Sull'argomento si veda PUNCUH 2006, pp. 281-282.

⁶⁶ Si veda *Martino*, p. 27 e sgg. e ROVERE 2022, in questo volume.

⁶⁷ Sul compromesso si veda TALAMANCA 1958 e STORTI STROCCHI 2002.

⁶⁸ *Ibidem*, pp. 367-368.

gli arbitri e si impegnano dietro pagamento di una penale di eguale entità promessa vicendevolmente e *sub iuramento*⁶⁹ ad osservarne il pronunciamento⁷⁰.

A questo punto l'*iter* diventa uguale a quello che rivelano i cartolari savonesi: si ascoltano i litiganti, si interrogano i testimoni di entrambi e si prende visione degli eventuali documenti presentati⁷¹.

Le inchieste, da quel poco che è dato sapere, sono condotte con un certo scrupolo. Nella lite del 1224, ad esempio, colui che è accusato di non aver saldato un debito contratto nel 1218 a San Giovanni d'Acri si difende rigettando il contratto presentato dall'altra parte poiché non è redatto da un notaio. Gli arbitri, stabilite le *intentiones*, ossia i punti da dimostrare, indagano se «quidam homo qui appellabatur Obertus de Braibante est publicus notarius», se «dictus Obertus publice consuevit facere instrumenta in Acri per multa tempora» e se «publice dicitur et publica et consenciens fama est quod dictus Obertus est publicus notarius et quod publice consuevit in Acri facere publica instrumenta».

Tra i numerosi *testes* convocati viene ascoltato non solo lo stesso notaio e il console genovese ad Acri Ido Lercari, il quale dichiara che

«in illo meo consulatu habui eum pro meo scriba per multa tempus (*cosi*) et bene scio quod ipse faciebat cartas et laudes tum in Acri sicut publicus notarius et bene habebantur pro firmo sua instrumenta et habeo ego plura de suis instrumentis sed nescio ubi fuit factus notarius nec quando»,

ma vengono anche allegate le dichiarazioni autografe e convalidate con il *signum comunis*, segno di autorappresentazione dell'istituto comunale⁷² già attestato nel 1157 nel protocollo di Giovanni scriba⁷³, di ben quattro colleghi tutti in servizio presso la cancellaria comunale: Vassallo Gallo⁷⁴, Bonvassallo *Calige Palii*⁷⁵, Ambrogio scriba⁷⁶, l'unico che puntualizza

⁶⁹ Sull'inserimento nell'atto compromissorio della clausola penale da parte del notariato si rimanda a *ibidem*.

⁷⁰ Il formulario più attestato, che riprende sostanzialmente quello proposto da SALATIELE, II, lib. IV, p. 306: «Instrumentum compromissi», è «Compromittunt/compromiserunt N et N adinvicem stare in eo quod N e N arbitri concordii voluntate ... electi, dicent per sententiam vel acordium sub pena ... iurant/iuraverunt».

⁷¹ Sull'argomento si rinvia a PUNCUH 1965; *Martino*; ROVERE 2022 in questo volume.

⁷² Sul *signum comunis* si veda COSTAMAGNA 1964; COSTAMAGNA 1970; ROVERE 2014, p. 16.

⁷³ ASGe, *Notai Antichi* 1, f. 23v.

⁷⁴ Vassallo Gallo risulta scriba del Comune nel 1225-1229, 1231-1234, 1237, 1239-1243, 1249 (*Annali* III, pp. 3, 11, 18, 36, 41, 55, 62, 67, 74, 83, 92, 98, 102, 124, 141, 183).

« quod notarius factus fuit anno millesimo ducesimo duodecimo, in potestacia domini Rainerii Cothe, in Ianua, in ecclesia Sancti Laurencii, in pleno parlamento »,

e l'annalista Ogerio Pane⁷⁷.

4. Conclusioni

Scegliere il sistema arbitrale anziché il processo comporta il rischio che se una delle due parti è contraria o contumace l'arbitro non può emettere il lodo a differenza della giustizia ordinaria dove « l'accusa sporta davanti ai consoli dava inizio al procedimento indipendentemente dalla volontà o dal consenso di entrambe le parti »⁷⁸. È lecito dunque domandarsi quali sono le motivazioni per le quali in molti casi i litiganti hanno optato per la via stragiudiziale, più rischiosa e probabilmente anche più costosa.

Una delle ragioni va ricercata nella tempistica, molto più rapida rispetto a quella della giustizia ordinaria, almeno stando al confronto, l'unico possibile, con quanto avviene nella vicina Savona⁷⁹ dal momento che questo dato per Genova, essendo rimaste solo le sentenze, non si possiede. Le informazioni raccolte confermano infatti in numerosi casi una notevole celerità. In diverse occasioni compromesso e pronunciamiento presentano la stessa data⁸⁰ o sono a breve distanza, tra uno/due e quindici giorni, l'uno dall'altro⁸¹, fino ad arrivare a un massimo di trentotto in un caso⁸² e di

⁷⁵ Bonvassallo *Calige Pallii* collabora alla redazione del *liber iurium* del 1229 (*Libri Iurium* 1992, pp. 23, 29, 36, 41 ed è scriba del Comune dal 1225 al 1235 (*Annali* III, pp. 3, 11, 17, 36, 41, 48-49, 55, 62, 70, 74) e nel 1237 (*ibidem*, p. 83).

⁷⁶ Ambrogio *Caudalupi* scriba è attivo nella scribania dei consoli del Comune nel 1225-1234, 1237, 1239 (*Annali* III, pp. 3, 11, 18, 36, 41, 49, 55, 62, 67, 74, 83, 92).

⁷⁷ Per Ogerio Pane si rinvia alla voce bio-bibliografica di BEZZINA 2013.

⁷⁸ VALLERANI 2005, p. 24.

⁷⁹ Si rimanda al repertorio cronologico del cartolare del notaio Martino (pp. 433-480) nel quale sono elencati, sotto ogni procedimento, tutti gli atti che vi si riferiscono.

⁸⁰ *Giovanni de Guiberto*, n. 1503; ASGe, *Notai Antichi* 5, f. 223v; *Liber Salmonis*, nn. 795, 1536 e 1538.

⁸¹ ASGe, *Notai Antichi* 4, f. 13v (compromesso 18 febbraio, lodo 19 febbraio 1214); *Liber Salmonis*, nn. 106, 110 (compromesso 22 febbraio, lodo 27 febbraio 1222), 272, 304 (compromesso 23 maggio, lodo 7 giugno 1222), 389, 407 (compromesso 16 luglio, lodo 26 luglio 1222), 907, 919 (compromesso 8 maggio, lodo 10 maggio 1224), 1023, 1029 (compromesso 23 giugno, lodo 25 giugno 1226), 1265, 1267 (compromesso 28 agosto, lodo 29 agosto 1226).

⁸² Petrus Rufi, nn. 91, 127 rispettivamente del 28 marzo e 4 maggio 1213.

quarantatre in un altro, ma in quest'ultimo il lodo è comunque emesso entro i tempi, un mese e mezzo, fissati dalle parti nel compromesso⁸³, sino ad un massimo di quasi tre mesi⁸⁴.

Non va inoltre sottovalutata la località teatro di queste liti, come ben dimostra il registro di Federico da Sestri Levante, notaio attivo nella Riviera orientale negli anni 1223-1225, dove roga per gli abitanti «dei pochi borghi e delle numerose piccole ville abbarbicate sulle alture della Liguria»⁸⁵. In questo particolare contesto geografico lo strumento dell'arbitrato appare certamente la soluzione più facile e a portata di mano per risolvere le controversie dal momento che in decine di compravendite viene esplicitato che ciò avviene in conformità a quanto stabilito dagli arbitri designati dalle parti⁸⁶.

Nei primi anni del Duecento gli arbitrati tendono a discostarsi progressivamente dal modello del lodo consolare e a conformarsi sempre di più a quello dell'*instrumentum*, forma che diventerà l'unica intorno agli anni Quaranta del secolo XIII⁸⁷. Contemporaneamente nelle sentenze consolari e in seguito del giudice del podestà si assiste, intorno agli anni Venti, al graduale inserimento delle liste testimoniali e sempre negli anni Quaranta alla definitiva scomparsa dei *publici testes*⁸⁸. Infine in entrambi a inizio secolo incomincia ad essere riportata integralmente la *lamentacio*.

Un percorso dunque che procede in modo pressoché sincrono su binari paralleli, una concomitanza questa che non può essere casuale ma della quale rimangono sconosciute le ragioni, così come sfugge completamente l'elemento discriminante che giustifica la struttura e la forma di convalidazione posta in essere di volta in volta dai redattori.

⁸³ *San Siro* I, nn. 281, 282 rispettivamente del 24 luglio e 4 settembre 1211.

⁸⁴ *Liber Salmonis*, nn. 979, 1286: compromesso 10 giugno, lodo 3 settembre 1226.

⁸⁵ POLONIO 2018, p. 43.

⁸⁶ *Federico da Sestri Levante*, nn. 27, 46, 48, 55, 57, 59, 76, 134, 152, 179, 188, 190, 191, 195, 198, 216, 234, 243, 291, 307, 312, 321.

⁸⁷ ROVERE 1997b, p. 322.

⁸⁸ *Ibidem*, pp. 318-319.

FONTI

GENOVA, ARCHIVIO DI STATO (ASGe)

- *Archivio Segreto, Pergamene relative a privati*, 2860D/3.
- *Manoscritti* 102.
- *Notai Antichi* 1, 2, 4, 5, 6, 7, 38.

BIBLIOGRAFIA

- Annali I = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX al MCLXXIII*, a cura di L.T. BELGRANO, Genova 1890 (Fonti per la Storia d'Italia, 11).
- Annali II = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCLXXIV al MCCXXIII*, a cura di L.T. BELGRANO – C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Genova 1901 (Fonti per la Storia d'Italia, 12).
- Annali III = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCXV al MCCL*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Genova 1923 (Fonti per la Storia d'Italia, 14).
- BEZZINA 2013 = D. BEZZINA, *Ogerio Pane*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXIX, Roma 2013, pp. 167-169.
- BEZZINA 2018 = D. BEZZINA, *Il notaio Simone Vatacii: carriera notarile e mobilità sociale a Genova tra Due e Trecento*, in « *Notariorum itinera* ». *Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (Notariorum Itinera.Varia, 3), pp. 117-152.
- Bonvillano = *Bonvillano (1188)*, a cura di J.E. EIERMAN - H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1939 (Notai Liguri del secolo XII, III).
- CALLERI 2019 = M. CALLERI, *Un notaio genovese tra XII e XIII secolo: Oberto scriba de Mercato*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncub*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), I, pp. 303-324.
- CALLERI - ROVERE 2021 = M. CALLERI - A. ROVERE, *Genova e il Midi nei trattati del secolo XII*, in « *Provence historique* », 270 (2021), pp. 27-29.
- CALLERI - RUZZIN cds = M. CALLERI - V. RUZZIN, *Trattati e dintorni: Genova e Bisanzio nella seconda metà del secolo XII*, in *Sources sur des relations "internationales" entre les centres politiques et religieux en Europe et la Méditerranée (800-1600): lettres - actes - traités*, 15th International Congress of Diplomats, Leipzig, 4-6 ottobre 2018, in corso di stampa.
- CARBONETTI VENDITTELLI 2013 = C. CARBONETTI VENDITTELLI, « *Duas cartas unius tenoris per alphabetum divisas scripsi* ». *Contributo a una geografia delle pratiche documentarie nell'Italia dei secoli XII e XIII*, in « *Scrineum Rivista* », 10 (2013), pp. 215-258.
- Codice diplomatico I = *Codice diplomatico della Repubblica di Genova dal DCCCCLVIII al MCLXIII*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, I, Roma 1936 (Fonti per la Storia d'Italia, 77).
- Codice diplomatico II = *Codice diplomatico della Repubblica di Genova dal DCCCCLVIII al MCLXIII*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, II, Roma 1938 (Fonti per la Storia d'Italia, 79).

- Codice diplomatico III = Codice diplomatico della Repubblica di Genova dal DCCCCLVIII al MCLXIII*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, III, Roma 1942 (Fonti per la Storia d'Italia, 89).
- COSTAMAGNA 1955 = G. COSTAMAGNA, *La convalidazione delle convenzioni tra comuni a Genova nel secolo XII*, in « *Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano* », n.s., I (1955), pp. 111-119.
- COSTAMAGNA 1964 = G. COSTAMAGNA, *Note di diplomatica comunale. Il « signum comunis » e « il signum populi » a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di Storia Ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1964, pp. 105-115, anche in ID., *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, Roma 1972 (Fonti e Studi del Corpus membranarum italicarum, IX), pp. 337-347.
- COSTAMAGNA 1970 = G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (Studi storici sul notariato italiano, I), pp. 143-148.
- Federico da Sestri Levante = Federico da Sestri Levante (1223-1225)*, a cura di V. POLONIO, Genova (Notariorum Itinera), cds.
- FORTUNATI 2019 = M. FORTUNATI, *Mediazione ed arbitrato a Savona nel primo basso medioevo*, in *Ianuensis non nascitur sed fit. Studi per Dino Puncuh*, Genova 2019 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 7), II, pp. 587-604.
- FUGAZZA 2013 = E. FUGAZZA 2013, *Arbitri o giudici? Giustizia e magistratura consolare nei primi decenni del XII secolo*, in « *Historia et ius* », 4 (2013), pp. 1-21.
- GIORGI = A. GIORGI, *Ogni cosa al suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 109), pp. 37-94.
- Giovanni di Guiberto = Giovanni di Guiberto. 1200-1211*, a cura di M.W. HALL COLE - H.G. KRUEGER - R.G. REINERT - R.L. REYNOLDS, Genova, 1939-1940 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, V).
- Giovanni Scriba = M. CHIAUDANO - M. MORESCO, Il cartolare di Giovanni Scriba, I-II*, Torino-Roma, 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II; *Regesta Chartarum Italiae*, 19-20).
- Giustizia, istituzioni e notai 2022 = Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncuh*, a cura di D. BEZZINA - M. CALLERI - M.L. MANGINI - V. RUZZIN, Genova 2022 (Notariorum Itinera. Varia, 6).
- Guglielmo Cassinese = Guglielmo Cassinese (1190-1192)*, a cura di M.W. HALL - H.G. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, I-II, Genova 1938 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, II).
- Guglielmo da Sori = Guglielmo da Sori. Genova-Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di † G. ORESTE - D. PUNCUH - V. RUZZIN, Genova 2015 (Notariorum Itinera, I).
- Lanfranco = Lanfranco (1202-1226)*, a cura di H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1951 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, VI).
- Liber Salmonis = Liber magistri Salmonis sacri palatii notarii. 1222-1226*, con prefazione di A. FERRETTO, in « *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », XXXVI (1906).
- Libri Iurium 1992 = I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I*, a cura di D. PUNCUH-A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, I; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XII).

- Libri Iurium* I/1 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, II; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIII).
- Libri Iurium* I/2 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di D. PUNCUH, I/2, Genova-Roma 1996 (Fonti per la storia della Liguria, IV; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXIII).
- Libri Iurium* I/3 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di D. PUNCUH, I/3, Genova-Roma 1996 (Fonti per la storia della Liguria, X; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXVII).
- Libri Iurium* I/6 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di M. BIBOLINI, Introduzione di E. PALLAVICINO, I/6, Genova-Roma 2000 (Fonti per la storia della Liguria, XIII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXXII).
- Libri Iurium* II/2 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di M. LORENZETTI – F. MAMBRINI, II/2, Genova 2007 (Fonti per la storia della Liguria, XXI).
- Martino* = *Il cartulario del notaio Martino (Savona 1203-1206)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai Liguri dei secoli XII e XIII, IX).
- MARTONE 1984 = L. MARTONE, *Arbiter-Arbitrato. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 1984.
- MENZINGER 2006 = S. MENZINGER, *Forme di organizzazione giudiziaria delle città comunali italiane nei secoli XII e XIII: l'uso dell'arbitrato nei governi consolari e podestarili*, in *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, a cura di F.J. ARLINGHAUS - I. BAUMGÄRTNER - V. COLLI - S. LEPSIUS - T. WETZSTEIN, Frankfurt a/M 2006, pp. 113-134.
- Oberto scriba 1186* = *Oberto Scriba de Mercato. 1186*, a cura di M. CHIAUDANO, Genova 1940 (Notai liguri del sec. XII, IV).
- Oberto scriba 1190* = *Oberto Scriba de Mercato. 1190*, a cura di M. CHIAUDANO - R. MOROZZO DELLA ROCCA, Genova 1938 (Notai liguri del sec. XII, I).
- ORLANDI 2022 = G.M. ORLANDI, *Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Iogo e il suo frammento di metà Duecento*, in *Giustizia, istituzioni e notai 2022*, pp. 619-636.
- Petrus Rufi* = *Petrus Rufi (Genova 1213-1214)*, a cura di C. BOEM – M. CALLERI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VIII).
- PIANO MORTARI 1958 = V. PIANO MORTARI, *Arbitrato. Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, II, Milano 1958, pp. 895-899.
- PIERGIOVANNI 2004 = V. PIERGIOVANNI, *La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo*, in *Storia della cultura ligure*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2004 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLIV/I), 1, pp. 11-18; anche in ID., *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, Genova 2012 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., LII), pp. 439-446.
- POLONIO 2018 = V. POLONIO, *Federico da Sestri Levante dinamico notaio per magistrati e per un popolo rurale (1223-1225)*, in « Notariorum itinera ». *Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (Notariorum Itinera, Varia, 3), pp. 33-54.
- PUNCUH 1965 = D. PUNCUH, *Note di diplomazia giudiziaria savonese*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., V (1965), pp. 5-36; anche in ID., *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLVI/I, 2006), pp. 531-555.

- PUNCUH 2006 = D. PUNCUH, *Notaio d'ufficio e notaio privato in età comunale*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno internazionale di studi storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII), pp. 265-290, anche in ID., *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLVI/I, 2006), pp. 883-904.
- RANIERI DA PERUGIA = RAINERIUS DE PERUSIO, *Ars notaria*, a cura di A. GAUDENZII, Bologna 1892 (Biblioteca iuridica Medii Aevi, II).
- Registro = Il registro della curia arcivescovile di Genova*, a cura di L.T. BELGRANO, Genova 1862 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», II/II).
- ROLANDINUS = ROLANDINI RODULPHINI BONONIENSIS *Summa totius artis notariae*, Venetiis 1546 (rist. anast. Bologna 1977).
- ROVERE 1997a = A. ROVERE, *Notariato e comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXVII/II (1997), pp. 93-113.
- ROVERE 1997b = A. ROVERE, *I «publici testes» e la prassi documentale a Genova (secc. XII-XIII)*, Roma 1997 (Serta Antiqua et Mediaevalia, 1), pp. 291-332.
- ROVERE 2001 = A. ROVERE, *L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*. Atti del convegno, Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. ORTALLI - D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLVI/I; Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti), pp. 103-128.
- ROVERE 2002 = A. ROVERE, *Comune e documentazione*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*. Atti del convegno di studi, Genova, 24-26 settembre 2001, Genova 2002 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLII/I), pp. 261-298.
- ROVERE 2006 = A. ROVERE, *Il notaio e la publica fides a Genova tra XI e XIII secolo*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII), pp. 291-322.
- ROVERE 2009a = A. ROVERE, *I lodi consolari e gli arbitrati nei più antichi cartolari notarili genovesi*, in *In uno volumine. Studi in onore di Cesare Scalton*, a cura di L. PANI, Udine 2009, pp. 513-528.
- ROVERE 2009b = A. ROVERE, *Sedi di governo, sedi di cancelleria e archivi comunali a Genova nei secoli XII-XIII*, in *Spazi per la memoria storica. La storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato*, Genova, 7-10 giugno 2004, a cura di A. ASSINI - P. CAROLI, Roma 2009 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 93), pp. 409-426.
- ROVERE 2014 = A. ROVERE, *Signa notarili nel Medioevo genovese e italiano*, in «Ego signavi et roboravi». *Signa e sigilli notarili nel tempo*, a cura di A. ROVERE, Genova 2014, pp. 3-65.
- ROVERE 2016 = A. ROVERE, *Manuale Locus de Sexto: un notaio duecentesco tra specializzazione, diversificazione e mobilità*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., LVI (2016), pp. 309-327.
- ROVERE 2022 = A. ROVERE, *Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di "Saono"*, in *Giustizia, istituzioni e notai 2022*, pp. 663-684.
- RUZZIN 2018 = V. RUZZIN, *Produzione documentaria e organizzazione territoriale tra XII e XIII secolo: primi sondaggi sul caso genovese*, in «Scrinium Rivista», 15 (2018), pp. 125-154.

- SALATIELE = SALATIELE, *Ars Notariae*, II, a cura di G. ORLANDELLI, Milano 1961 (Opere dei maestri, II).
- San Siro I = *Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1224)*, a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la storia della Liguria, V).
- San Siro II = *Le carte del monastero di San Siro di Genova (1225-1253)*, a cura di S. MACCHIAVELLO - M. TRAINO, Genova 1997 (Fonti per la storia della Liguria, VI).
- Santa Maria = G. AIRALDI, *Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392)*, Genova 1969 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 3).
- Sant'Andrea = *Le carte del monastero di S. Andrea della Porta in Genova (1109-1370)*, a cura di C. SOAVE, Genova 2002 (Fonti per la storia della Liguria, XVIII).
- Santo Stefano = *Il codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova (1201-1257)*, II, a cura di D. CIARLO, Genova 2008 (Fonti per la storia della Liguria, XXIV).
- San Venerio = *Le carte del monastero di San Venerio del Tino (1050-1200)*, a cura di G. FALCO, Torino 1920 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XCI.1; *Regesta Chartarum Italiae*, LXIII.1).
- SAVELLI 2003 = R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, XIX), pp. 1-191.
- Secondo registro = *Il secondo registro della curia arcivescovile di Genova*, a cura di L.T. BELGRANO - L. BERETTA, Genova 1887 («Atti della Società Liguri di Storia Patria», XVIII).
- STORTI STROCCHI 2002 = C. STORTI STROCCHI, *Compromesso e arbitrato nella Summa totius artis notariae di Rolandino*, in *Rolandino e l'Ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno internazionale di Studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino organizzato dal Consiglio notarile di Bologna sotto l'egida del Consiglio nazionale del Notariato, Bologna - città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano 2002 (Per una storia del Notariato nella civiltà europea, V), pp. 329-376.
- TALAMANCA 1958 = M. TALAMANCA, *Ricerche in tema di 'compromissum'*, Milano 1958.
- TANCREDI = PILLIUS, TANCREDUS, GRATIA, *Libri de iudiciorum ordine*, a cura di F.C. BERGMANN, Göttingen 1842 (rist. anast. Aalen 1965), pp. 87-316.
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- WICKHAM 1997 = C. WICKHAM, *Justice in the Kingdom Italy in the eleventh century*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto 1997 (Settimane di Studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XLIV), pp. 179-255.
- ZAGNI 1980 = L. ZAGNI, *Carta partita, sigillo, sottoscrizione nelle convenzioni della Repubblica di Genova nei secoli XII -XIII*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», 5 (1980), pp. 5-14.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il contributo è dedicato all'analisi della documentazione relativa alla procedura stragiudiziale a Genova tra la seconda metà del XII secolo e il primo quarto di quello successivo. Si è rivolta l'attenzione alla struttura e alle forme di convalidazione dei pochi lodi arbitrali pervenuti in originale i quali presentano tra loro una disomogeneità che dà vita a una pluralità di esiti difficilmente riconducibile entro uno schema. L'inserimento a inizio Duecento della *peticio* all'interno del *tenor* dell'arbitrato e alcuni *dossier* presenti nei protocolli notarili hanno permesso di ampliare il discorso alla procedura che sta a monte delle sentenze. Dal confronto tra i lodi arbitrali e le sentenze emanate dalla giustizia ordinaria è infine emersa per entrambi una evoluzione che procede in modo pressoché sincrono su binari paralleli, una concomitanza questa che non può essere casuale ma della quale rimangono sconosciute le ragioni.

Parole significative: lodi arbitrali, giustizia, Genova, secc. XII-XIII, notariato

The contribution is dedicated to the analysis of the documentation concerning the extrajudicial procedure in Genoa between the second half of the 12th and the first quarter of the following century. Attention has been paid to the structure and forms of validation of the few arbitration sentences that have come down to us in original form, whose lack of homogeneity gives rise to multiple outcomes that are difficult to place within a fixed scheme. The inclusion of the *peticio* in the tenor of the arbitration at the beginning of the 13th century and certain dossiers in the notarial protocols have made it possible to extend the discussion to the procedure underlying the sentences. A comparison between arbitration sentences and judgments issued by ordinary justice has finally revealed an almost synchronous evolution on parallel paths, a coincidence that cannot be accidental, but the reasons underlying it remain unknown.

Keywords: Arbitration Sentences, Justice, Genoa, 12th-13th Centuries, Notariate.



Il sistema di composizione negoziale ed extra-giudiziario dei conflitti a Spalato nel XV secolo

Ermanno Orlando

orlando@unistrasi.it

1. Strutture e pratiche della giustizia comunitaria

Spalato era tornata a far parte dello stato *da mar* veneziano, dopo la lunga parentesi del dominio ungherese (iniziata nel 1358), nel 1420. Una delle questioni immediatamente affrontate nel privilegio concesso alla città nel luglio 1420, al momento della dedizione, era stata l'amministrazione della giustizia. Si era trattato, per gli ambasciatori inviati dal comune spalatino a negoziare i termini dell'annessione nel Commonwealth veneziano, di definire le reciproche prerogative e attribuzioni, vale a dire le materie riservate alla giustizia del conte, da allora inviato dalla dominante a reggere il distretto, e quelle di competenza mista, ossia di pertinenza congiunta del conte e della comunità. Al termine di una serrata contrattazione si era stabilito che al conte sarebbe spettato in esclusiva l'amministrazione della giustizia penale, mentre per il civile si erano concordate forme di governo condivise e collegiali. A garanzia del comune spalatino, il privilegio aveva, tuttavia, espressamente obbligato in entrambi i casi il conte veneziano a giudicare le cause nel rispetto, applicazione e piena osservanza degli statuti e delle consuetudini locali ¹.

Venezia si era adoperata anche a Spalato, come altrove in Dalmazia, per mantenere nelle mani del proprio rettore i più ampi margini possibili di azione giudiziaria, riservandosi in specie l'esercizio della giustizia penale, pur nella disponibilità a concedere alla comunità locale – per ragioni pragmatiche di governo di una città lontana e così diversa per tradizioni legali e pratiche giuridiche – i dovuti spazi di autonomia/cogestione giudiziale. La dominante aveva intuito presto la rilevanza – anche politica, propagandistica e legittimante – della giustizia e del penale per il perfezionamento dei propri disegni di dominio sovrano e accentrato sulla città, in un ambito in cui proprio l'atto del giudicare rimaneva la manifestazione più compiuta e palese del potere

* Il presente saggio riprende, con un'ottica maggiormente orientata verso le pratiche comunitarie e negoziali della giustizia spalatina, questioni e riflessioni già espresse in ORLANDO 2019, in particolare pp. 251-297, a cui si rimanda, anche per ulteriore bibliografia.

¹ *Zlatna knjiga grada Splita*, pp. 82-96, n. 6; *Listine*, VIII, pp. 24-29, 60-64.

pubblico. Allo stesso tempo, però, la giustizia – e tanto più quella condivisa, come, di fatto, quella civile – si era presto rivelata un veicolo, forse il più immediato, per consolidare i rapporti con la comunità spalatina e intercettarne il consenso, rappresentando una riserva di dialogo per legittimare dal basso, sulla base di principi di condivisione e solidarietà, i nuovi assetti costituzionali introdotti in città con il privilegio del 1420².

Il foro comitale era poi cresciuto in visibilità e potere con l'aumento progressivo delle cause giudicate. La sua era stata una potestà conquistata sul campo; nel senso che il tribunale aveva assunto una centralità palese, e dunque politica e comunitaria, attraverso la sua attitudine a intercettare la conflittualità locale e a impadronirsi degli strumenti di mediazione delle liti. Tale capacità di dare delle risposte concrete alla domanda di giustizia della comunità e di tutelare i diritti delle sue diverse *partes*, sommata all'ampia accessibilità del tribunale, avevano in breve creato i presupposti non solo per favorire i processi di integrazione e coordinamento della città nel Commonwealth veneziano, ma anche per alimentare la fiducia nel suo sistema giudiziario e la confidenza nelle nuove istituzioni introdotte nell'occasione dalla dominante³.

Inutile dire che il sistema di giustizia veneziano rimaneva un sistema complesso e talora fragile. Per funzionare a dovere, il rettore, in quanto cardine del sistema, doveva operare secondo criteri di necessità e convenienza, nel rispetto del sistema normativo locale e delle istruzioni del centro, ma sempre attento a conformare la norma al contesto di applicazione e alle occorrenze (oltre che alle persone); agendo ora con rigore, ora con moderazione, ora in deroga alla legge e alle disposizioni ricevute. Il suo compito era quello di contemperare il piano della legalità con quello dell'equità, i principi di governo con le situazioni concrete; avendo facoltà di agire, in casi di particolare gravità, in esenzione dai precetti stabiliti nelle stesse pattuizioni o nella sua commissione⁴.

A differenza del penale, la giustizia civile era amministrata, come detto, collegialmente dal conte assieme a una curia composta di quattro giudici locali, tutti nobili ed eletti dal consiglio generale della città, con mandato trimestrale. Ebbene, era proprio nel civile che si esprimeva appieno la dimensione comunitaria della giustizia: e non solo per l'ovvia ragione che spettava a esso la regolazione di tutti i rapporti tra privati e gruppi in materia di famiglia, proprietà, contratti e successioni, ossia di tutte quelle fattispecie di diritto che più di ogni altre definivano la comunità spalatina, i

² VIGGIANO 1997, pp. 530-533; ORLANDO 2008, pp. 49-50, 231-233; O'CONNELL 2009, pp. 1, 14.

³ VIGGIANO 1993, pp. 83, 118-119. Per un esempio di ampia accessibilità dei tribunali locali, seppur riferito ad un contesto diverso, l'indipendente Dubrovnik, si veda JANEKOVIĆ RÖMER 2015, pp. 366-370.

⁴ VIGGIANO 1993, pp. 68, 73, 78; O'CONNELL 2009, p. 75.

suoi equilibri e le sue strutture di appartenenza; ma anche perché esso fondava su procedure aperte e partecipate di risoluzione dei conflitti, di cui diremo, maggiormente capaci di esaltare il ruolo attivo delle parti e favorire l'intervento mediatorio e/o compositivo della comunità (o delle sue varie componenti) ⁵.

Giusto per tale motivo, oggetto di approfondimento del presente contributo sarà proprio la dimensione comunitaria e negoziale della giustizia ⁶, con attenzione esclusiva alla materia civile, e in particolare all'articolato e per molti versi originale sistema di eccezioni alla giustizia ordinaria elaborato in ambito spalatino al fine di disciplinare e contenere la conflittualità locale.

2. *Le alternative al tribunale comitale: la giustizia negoziale*

In un regime giudiziario dinamico e partecipato, condizionato dalla dimensione comunitaria della giustizia e pertanto sempre molto attento alle implicazioni sociali dei provvedimenti presi e al mantenimento degli equilibri interni, l'eccezione – intesa come sospensione o elusione della norma e delle procedure stabilite – si era configurata come un elemento portante del sistema, del tutto strumentale al funzionamento di un dominio gerarchico ma condiviso come quello veneziano in Dalmazia. In tal senso, Venezia aveva da tempo sperimentato un sistema flessibile di implicazione dell'eccezione, capace all'occorrenza di derogare dalla legge o di attenuarne il rigore. L'eccezione era, in qualche modo, una dimensione fisiologica dell'ordinamento; in termini di funzionalità essa permetteva di coniugare la norma e le procedure con le esigenze della politica e della congiuntura, non disdegnando il compromesso e la moderazione laddove esse avessero garantito una maggiore efficacia di governo e una crescita del consenso. In particolare, la dominante aveva ampiamente utilizzato anche a Spalato – per fini strategici di ordine e di interazione con la città – la possibilità di derogare alla legge e al normale funzionamento dell'iter giudiziale attraverso il ricorso all'*arbitrium* del rettore, in specie nella materia penale, inteso come momento di abrogazione della norma e delle procedure formalizzate, seppure in un contesto di sostanziale rispetto e osservanza del diritto locale ⁷.

⁵ POVOLO 2004, pp. 45-62. Per un utile confronto con l'amministrazione della giustizia nella vicina Dubrovnik si vedano almeno: LONZA 1994, pp. 1-38; LONZA 2002, pp. 161-190; LONZA 2007, pp. 643-658.

⁶ Sulla giustizia comunitaria, negoziata, distributiva e risarcitoria ha dedicato pagine importanti Mario Sbriccoli, in particolare SBRICCOLI 2001, cui qui si rimanda.

⁷ Cfr. MECCARELLI 2007, pp. 576-581; VALLERANI 2009, pp. 299-303; MECCARELLI 2009, pp. 493-497 (e la bibliografia ivi citata). Ma si veda in particolare ORLANDO 2013, pp. 45-49.

Del sistema di eccezioni facevano parte, naturalmente, le diverse modalità di composizione negoziale ed extra-giudiziaria dei conflitti, ampiamente attestate anche nei tribunali penali spalatini. Oltre al processo, infatti, ma spesso pure dentro al processo o a partire dallo stesso procedimento giudiziario, vi erano diverse altre possibilità, alternative o integrative del tribunale, di uscita dai conflitti e di composizione delle contese: atti di pace privati, transazioni, composizioni e patti, rinunce, perdoni, vendette e arbitrati⁸.

Era soprattutto la giustizia civile a registrare un alto tasso di pratiche miste, cioè iniziate strategicamente in tribunale per poi sfociare in composizioni e risoluzioni al suo esterno, sebbene in un quadro di sostanziale tenuta dei conflitti regolati integralmente all'interno della curia comitale, ossia conclusi con una sentenza del conte e dei suoi giudici⁹. Appare, dunque, del tutto evidente la confidenza della comunità spalatina, in tutte le sue componenti sociali, con i sistemi di composizione negoziale dei conflitti, ritenuti, pur in un contesto di interazione costante con la giustizia pubblica e di contiguità dei piani, un momento di specificazione di identità civica e comunitaria e di rivendicazione di autonomia¹⁰.

Tra le pratiche miste più comuni, un posto di rilievo aveva assunto a Spalato l'accordo privato; non era per nulla raro, infatti, che tra le pieghe del processo o comunque prima di una sua conclusione per via giudiziale le parti addivenissero ad un accordo privato, che metteva immediatamente fine alla causa – più onerosa in termini economici e meno gestibile nelle tempistiche e nei suoi esiti finali – e lasciava ai contendenti e alla comunità i più ampi spazi di mediazione e composizione della controversia. Per esempio, in una causa ereditaria tra Dragahne, vedova di ser Marchitto di Domenico, e Nicola di Michele Bilsich, commissario testamentario del fu Pietro di Giovanni, le parti avevano di comune accordo deciso nel gennaio del 1428 di interrompere il processo e di proseguire la causa per via extra-giudiziaria: «de voluntate partium cassus fuit processus hucusque factus quia alio modo dixerunt velle agere». Addirittura, nel caso di Antonio Cipriani e Doimo di Nicola, in lite

⁸ Sull'infragiustizia si rinvia qui, in breve, a: ZORZI 2001, p. 16; ZORZI 2003, pp. 203-205; SBRICCOLI 2001, p. 349; POVOLO 2004, p. 49; VALLERANI 2005, pp. 16, 33, 114, 140-141, 167-199, 231-233; MECCARELLI 2007, pp. 585-592.

⁹ A differenza di Dubrovnik, dove la percentuale di processi accusatori conclusi per via extra-giudiziaria, sebbene per un periodo anteriore (precedente il 1358) a quello che qui interessa, era stata altissima, pari al 78%: LONZA 2007, pp. 653-658.

¹⁰ Sul sistema delle pratiche di conciliazione private e comunitarie si veda almeno: *Stringere la pace* 2011 (con ampia bibliografia).

con Lanzillotto Baldassaris per la conduzione di una caracca di comune proprietà, non era stato nemmeno necessario, nell'aprile 1448, uscire dalle aule del tribunale, in quanto le parti si erano accordate «comuniter et concorditer» a processo ancora aperto negli ambienti della stessa curia.

Poteva, inoltre, accadere che l'impulso alla conciliazione privata provenisse direttamente dal conte e dai suoi giudici. Era quanto successo nel novembre 1432 in un processo che vedeva implicati, sempre per una questione di eredità, la vedova di ser Francesco di Michele e la commissaria omonima, invitati con forza dalla curia comitale a trovare fuori dal processo un accordo privato che potesse più serenamente comporre i motivi del loro contendere. Ancora più perentoria era stata nel febbraio 1478 la sollecitazione fatta dalla curia a Matteo Nesla e Stefano Cognevich, in lite per il possesso di una casa, a trovare un accordo privato che mettesse fine alla loro controversia, in quanto, oltre all'impulso, i giudici avevano stabilito un termine tassativo di otto giorni per arrivare a una conciliazione¹¹.

Peraltro, all'accordo privato si poteva ricorrere anche per mettere fine a contenziosi già approdati, per altra via, alle pratiche dell'infragiustizia, o per comporre una causa già pervenuta al primo grado di giudizio e in pregiudicato di passare in appello. Con una conciliazione si era, per esempio, definitivamente conclusa nel giugno 1449 la lite ereditaria tra Vltacho Sancovich, orefice, e Matteo di Pietro Sancovich, iniziata per le vie giudiziali e poi passata tosto in giudizio a una commissione arbitrale nominata dalle parti. Allo stesso modo era terminata nell'aprile 1445 la vertenza tra i figli e la vedova di Orso Remetich, su cui la curia aveva già proferito una sentenza di primo grado; anche in quel caso, infatti, le parti «se convenerunt concorditer et de plano» per una conciliazione privata, che aveva immediatamente scongiurato il riesame in appello della causa, molto più costoso e poco prevedibile quanto a esiti e tempi dell'operazione. Per le stesse ragioni Nicola Maricich e Marciça, vedova di Dragissa, calzolaio, entrambi beneficiati dal testamento del fu Domenico Maricich, si erano conciliati nell'ottobre del 1445 dopo che la curia aveva proferito un verdetto sulla loro lite, rinunciando a impugnare la sentenza e a proseguire in appello proprio «pro cavendis expensis et erroribus»¹².

¹¹ DRŽAVNI ARHIV U ZADRU, ARHIV SPLITA (DAZd, AS), k. 5, sv. 17, c. 3r; k. 6, sv. 19.1, cc. 17v-18r; sv. 19.3, c. 15r; k. 17, sv. 34.4, c. 15r.

¹² DAZd, AS, k. 8, sv. 23.6, c. 282v; sv. 23.7, cc. 335v-336r; k. 9, sv. 23.15, cc. 317r-v, 319r-v.

3. *L'arbitrato*

In termini di frequenza, tuttavia, ancor prima della conciliazione privata, la procedura extra-giudiziaria più praticata a Spalato era sicuramente l'arbitrato, a cui si faceva ricorso soprattutto nei contenziosi di carattere commerciale, trattandosi di una pratica capace di garantire rapidità delle sentenze e costi minori rispetto alla giustizia ordinaria e di dare risposte opportune ed efficaci anche nelle cause commerciali più complesse (e pertanto molto apprezzata nel mondo della mercatura e nei diversi casi in cui a essere implicati erano mercanti forestieri). Tale procedura fondava sul ricorso delle parti al giudizio di una commissione arbitrale, composta da arbitri nominati direttamente dai contendenti in numero variabile da due a cinque, che elaboravano un proprio giudizio al di fuori e al posto della curia comitale; la sentenza così ottenuta, una volta registrata in cancelleria (e pagate le relative spese di registrazione), era inappellabile. Sebbene l'arbitrato distraesse il giudizio dalla sua sede legittima (il tribunale), rispondeva tuttavia anch'esso a un bisogno di ordine e legalità, o quantomeno di istituzionalizzazione dell'eccezione volto a garantire la funzionalità del sistema. Non a caso, a Spalato si era sempre assecondato e talora incoraggiato il ricorso alla consulenza arbitrale, apprezzandone l'efficacia quale strumento di controllo e disciplinamento della conflittualità locale e quindi di esercizio della giustizia comunitaria¹³.

Dal punto di vista procedurale, l'arbitrato si componeva di due fasi: il *compromissum*, durante il quale le parti si accordavano sulla scelta degli arbitri, stabilivano un termine per la soluzione del contenzioso e si obbligavano al rispetto delle decisioni prese; e l'arbitrato vero e proprio, in cui la commissione eletta, una volta sentite le parti, acquisiti gli allegati e le prove documentali (in caso di contenzioso commerciale, oltre agli istrumenti notarili, la contabilità e le scritture private), procedeva alla emissione della sentenza. Di norma la commissione era composta di due arbitri; in caso di disaccordo, spettava alle parti nominare un terzo giudice (o al conte, se le stesse non trovavano un'intesa sul nome dell'arbitro suppletivo). All'arbitrato si ricorreva, come detto, per ragioni di economia di tempo e costi, oltre che per la maggiore flessibilità ed efficacia di tale pratica rispetto a questioni particolari (e spesso molto complesse, come quelle legate al commercio o alla navigazione): « pro cavendis expensis et sedandis eroribus et discordiis, pro bono pacis et concordie » o anche « volentes ambe partes iudiciorum strepitu evitare ». Di norma la sentenza era proferta negli stessi ambienti in cui era amministrata la giustizia ordinaria, in particolare

¹³ PEDERIN 1991, pp. 333-335; VIGGIANO 1993, pp. 84-85; BETTARINI 2012, pp. 168, 175; BETTARINI 2016, pp. 31-33, 41-42, 48.

nella loggia del comune, a ulteriore conferma della stretta contiguità degli spazi della giustizia comunitaria (e delle sue diverse anime) e della sovrapponibilità delle pratiche e delle retoriche della giustizia pubblica e di quella negoziata (o infragiustizia): la decisione assunta dalla commissione arbitrale che, nel novembre 1472, aveva giudicato una causa per debiti tra Ventura Meraviglia e maestro Michele, tintore, era stata proferita, appunto, sotto la loggia del comune, « quem locum dicti domini arbitri pro iuridico elegerunt ». La sentenza era vincolante, avendo lo stesso valore di quella pronunciata dall'autorità giudiziaria (con applicazione di una pena pecuniaria in caso di sua contestazione); una volta registrato in cancelleria, infatti, il giudizio era « firmum et ratum »¹⁴.

Spesso, come nel caso delle conciliazioni private, era la stessa curia comitale a suggerire o raccomandare il ricorso ad arbitrati per sanare contrasti sorti tra i privati, ritenendo l'arbitrato esterno, in quanto vincolato a procedure più snelle e meno regolamentato, uno strumento di composizione delle liti più duttile e veloce – e dunque alternativo alla giustizia pubblica, senza di fatto essere avvertito come una pratica concorrenziale o affatto delegittimante. Era quanto, per esempio, successo nel novembre 1478, quando il conte Marco Bondumier aveva calorosamente invitato le parti, in lite per l'eredità del fu Michele di Lorenzo, « quod assumere debeant arbitros » per definire più opportunamente e speditamente la questione. Il conte poteva anche più semplicemente chiedere un consulto esterno, chiedendo un parere motivato o una consulenza dotta a savi esterni al tribunale o ad « aliquos bonos viros ». In una causa sempre ereditaria discussa dalla curia nel marzo 1468, il conte, allora Antonio Lordan, aveva giusto rimesso la questione a ser Michele di Francesco de Avancio e a Lancillotto Centurioni, da Lendinara, apprezzandone le competenze e il prestigio di cui entrambi godevano all'interno della comunità, domandando loro « quod videant iura partium et exinde faciant relationem »; solo dopo aver acquisito il loro parere, il conte, assieme ai suoi giudici, aveva proceduto ad emettere una sentenza¹⁵.

In caso di insoddisfazione dell'operato della commissione arbitrale o di perplessità sulla condotta di un giudice, prima che la pratica giungesse a conclusione e fosse protocollata in cancelleria, era in facoltà di una o entrambe le parti ricusare uno o più arbitri, nominandone di nuovi, o chiedere che la questione fosse (nuovamente) rimessa al giudizio del tribunale comitale. Di fronte a un arbitrato molto nervoso e concitato, relativo a diversi contrasti di natura patrimoniale e commerciale

¹⁴ DAZd, AS, k. 8, sv. 23.5, cc. 228v-229r; sv. 23.7, cc. 322v-323r; k. 15, sv. 31.1, cc. 175v-176r, 255r. Cfr. BETTARINI 2012, pp. 187-188.

¹⁵ DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, c. 91v; k. 17, sv. 34.4, c. 57v.

sorti tra i fratelli uterini Gregorio del fu Pietro e Deodato del fu Elia, e alla relativa sentenza emessa a maggioranza (ma con il terzo giudice palesemente dissenziente) nel maggio 1472 «sub logia Spalati», Gregorio, prima che il lodo venisse registrato e diventasse in tal modo vincolante, si era precipitato «ad balchionum cancellarie», chiedendo espressamente che fosse verbalizzato «quod dat pro suspecto ser Nicolaum de Martinis iudicem et sibi dixit quod non debeat fere sententiam aliquam». In un arbitrato altrettanto tormentato, investito della cognizione di una complessa causa ereditaria (tra gli eredi del nobile Pietro Picenich) nell'autunno del 1478, il lodo ero stato impugnato da una delle parti, che aveva rimesso la questione alla curia comitale; il tribunale pubblico, riesaminata la causa, aveva a sua volta sentenziato in favore della parte lesa dall'arbitrato. A quel punto erano stati gli arbitri stessi a rivendicare «apud balchionem cancellerie comunis» l'autonomia di giudizio attribuita loro al momento del compromesso tra le parti e la forza vincolante delle loro decisioni, pretendendo che si desse immediata esecuzione a quanto dagli stessi stabilito:

«si aliquis scrupulus et dubitatio esset in dicta nostra arbitraria sententia interpretandi et declarandi scrupulum et dubitationem predictam, volentes ex libertate nobis attributa per formam compromissi in nos celebrati et vigore reservationis ut supra facte differentiam ipsam ad debitum finem pervenire».

Inutile ribadire che, una volta registrato in cancelleria, il lodo diveniva vincolante e inappellabile; a quel punto, non vi erano più margini per impugnare la sentenza e, anzi, era in obbligo della curia comitale mandarla a esecuzione «non obstante oppositione predicta», agendo, se necessario, anche per via forzata¹⁶.

Quanto al profilo dell'arbitro, egli era una persona di chiara fama e di accertata esperienza; preferibilmente nobile e quasi sempre un mercante, derivava il suo prestigio dalle funzioni pubbliche esercitate all'interno della comunità e dalla sua dimensione economica e imprenditoriale, che ne faceva una persona competente e adusa a dirimere questioni anche complesse, come appunto quelle patrimoniali, ereditarie e commerciali, e a mediare la conflittualità locale. In ogni caso, egli quasi mai era un tecnico, con una specifica preparazione giuridica; semmai era un pratico del diritto, che aveva acquisito dimestichezza con le prassi giudiziarie e una certa familiarità con le procedure di conciliazione comunitarie in ragione del suo ruolo sociale e del suo prestigio personale. In caso di arbitrato tra nobili, la scelta, del tutto scontata, era per commissioni integralmente composte da nobili. Anche nelle vertenze tra popolani la preferenza era data, nella gran parte dei casi, a colleghi di nobili,

¹⁶ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.3, c. 28v; k. 15, sv. 31.1, cc. 224r-225r; k. 16, sv. 34.1, cc. 165r-166r.

ma non erano affatto infrequenti commissioni composte interamente da arbitri popolari – ovviamente mercanti, di rinomata stima e reputazione – o miste (talora anche con la presenza di qualche illustre mercante forestiero, in specie veneziano). In caso, infine, di liti aventi per protagonisti membri di diversa appartenenza comunitaria, le commissioni erano quasi sempre miste, in modo tale da garantire la dovuta equanimità di giudizio e scongiurare condotte di parte o faziose.

4. *La sentenza volontaria*

Per molti versi, anche l'istituto della sentenza volontaria, molto frequente a Spalato in specie per dirimere contenziosi di natura commerciale, si può annoverare tra le pratiche dell'infragiustizia, vista la rilevanza assunta dall'azione delle parti nella composizione della lite. Si trattava di accordi privati stabiliti tra un creditore e un debitore, ma formalizzati nel tribunale locale, in cui la confessione piena resa dal moroso e la sua promessa di saldare il debito entro un termine stabilito, equivalevano, appunto, stante gli spazi in cui erano proferite e la loro conseguente registrazione nei libri di cancelleria, ad una vera sentenza. Tale pratica aveva in sostanza la stessa efficacia di un strumento di obbligazione redatto davanti a un pubblico ufficiale (anche se di fatto meno costosa, venendo meno la mediazione notarile, e più flessibile); una volta proferita la sentenza e protocollata in cancelleria, il debitore era allo stesso modo tenuto a saldare il debito entro la scadenza pattuita, in pena del sequestro dei beni e della loro vendita al pubblico incanto. Vi si faceva ricorso soprattutto per debiti di natura commerciale e finanziaria, ma anche per morosità legate alla compravendita di immobili o, più semplicemente, per prestiti legati all'economia domestica¹⁷.

Era stato con una sentenza volontaria proferita «in logia comunis ... de partium voluntate» nel febbraio 1428 che Lorenzo Rathsich, da Klis, si era obbligato a pagare a Ruggero Budatovich, originario di Poglizza, entro il successivo 7 maggio, festa patronale di San Doimo, 80 lire di piccoli «pro mercibus emptis et habitis ab eo»; allo stesso modo, qualche giorno dopo, Vladislavo Bavalich si era impegnato a saldare entro la successiva natività di Maria (ossia l'8 settembre) il debito contratto con Tommaso Lucxich, pari a 100 lire, per l'acquisto di una casa in città; sempre con una sentenza volontaria Mariça Scascova si era presentata negli stessi giorni presso la curia comitale, «super anditu palacii comunis ... de voluntate partium», per formalizzare la sua obbligazione contratta con Vesalto Iurgevich, pari a 50 lire, «pro dena-

¹⁷ FERRO 1847, p. 678; BETTARINI 2012, pp. 184-185; BETTARINI 2016, pp. 34-38.

riis et blado per ipsam habitis ab eo in suis indigentis et in pluribus vicibus»¹⁸. Peraltro, la litania delle obbligazioni volontarie proferite in curia sarebbe ancora molto lunga, visto che nel solo mese di febbraio altri tre morosi erano comparsi «sub logia comunis Spalati» per regolare condizioni e termini dei loro debiti e che entro la fine di quell'anno il numero avrebbe superato abbondantemente la trentina.

Come detto, la sentenza volontaria era uno strumento di obbligazione molto praticato nel mondo della mercatura e dell'imprenditoria locale, in particolare dai mercanti maggiormente coinvolti nel commercio internazionale e nel suo finanziamento. Valga per tutti l'esempio di Ventura Engleschi Meraviglia, mercante di origine veneziana specializzato nel commercio con i Balcani, il quale, in una stessa data, il 2 dicembre 1447, si era presentato per ben quattro volte davanti al conte e ai suoi giudici sedenti «in logia Sancti Laurentii comunis Spalati» per formalizzare i contenuti e i termini dei rapporti obbligatori contratti con mercanti bosniaci provenienti da Jajce, di cui aveva finanziato a credito le attività di esportazione e smercio di prodotti spalatini nell'entroterra balcanico. In rapida successione avevano così proferito le loro sentenze volontarie dapprima Radoslavo Dragasilich, indebitato per 35 ducati, 4 lire e 14 soldi «pro pano et mercimoniis sibi datis et venditis de sua statione»; poi Radoslavo Petichich e Nicola Vlachignich, morosi rispettivamente per 62 ducati, 4 lire e 5 soldi e 78 ducati e 7 soldi; infine, Radichio Radossalich, che aveva acquistato a credito dallo stesso Ventura panni e altre merci per la notevole somma di 386 ducati. Tutti e quattro, oltre a chiedere la verbalizzazione in cancelleria delle obbligazioni contratte, si erano inoltre impegnati a saldare i rispettivi debiti entro la successiva festa di San Doimo¹⁹.

Attraverso la prassi della sentenza volontaria, la curia fungeva, in sostanza, da camera di compensazione e di conciliazione per i diversi rapporti di obbligazione e debito sottoscritti tra i privati e in particolare tra i mercanti attivi in città, offrendo loro la possibilità di coniugare i vantaggi – in fatto di costi e di rapidità – della composizione privata con quelli – in termini di legittimità ed efficienza – della giustizia pubblica e di apparato. Essa era l'ennesima riprova di quanto a Spalato la fiducia nella giustizia comunitaria fosse interiorizzata, tanto da trasformare la sentenza volontaria in una pratica naturale e ordinaria di auto-disciplinamento della conflittualità interna pienamente riconosciuta e legalizzata dalle prassi del tribunale comitale, ossia in uno di quegli istituti di composizione mista delle vertenze e delle liti che maggiormente esprimevano la dimensione così intimamente comunitaria, condivisa e partecipata della giustizia spalatina.

¹⁸ DAZd, AS, k. 5, sv. 17, cc. 4v, 7v, 9r-v.

¹⁹ DAZd, AS, k. 6, sv. 19.3, cc. 7v-8r.

5. Conclusioni

A Spalato, insomma, la giustizia comunitaria, e in particolare il sistema misto di composizione delle vertenze, capace di collegare tra loro, in maniera del tutto organica e funzionale, il tribunale comitale e le diverse forme di risoluzione negoziale dei conflitti, avevano goduto di un consenso ampio e di una notevole diffusione. Attraverso tali pratiche, la comunità locale si era riappropriata di prerogative e attribuzioni riservate in gran parte, al momento della dedizione, al conte veneziano; senza, peraltro, incontrare grosse resistenze da parte della dominante, che al contrario si era vista così sgravata di un numero importante di procedimenti ordinari, che potevano essere più facilmente regolati attraverso il ricorso a forme di composizione negoziale più duttili e veloci. Se da un lato, infatti, l'extra-giustizia o la giustizia mista avevano rappresentato per la comunità soggetta uno strumento di affermazione identitaria e di rivendicazione di spazi adeguati di autonomia e autogoverno, dall'altra, vista la loro costante interazione con la giustizia pubblica, non erano mai state avvertite da Venezia come pratiche in qualche modo concorrenziali o, peggio ancora, delegittimanti. Le conseguenze erano state, oltre alla vasta confidenza maturata in breve tempo dalla città dalmata con i sistemi di composizione negoziale dei conflitti, la contiguità dei piani e la condivisione di spazi e strutture: stessi ambienti; pratiche tra loro strettamente intrecciate; interscambiabilità dei ruoli; ampia sintonia e complicità tra figure e competenze ora di natura pubblica, ora di natura privata. Un tale turbinio di accavallamenti e interferenze aveva, inevitabilmente, coinvolto anche i notai, meglio, anzi, i cancellieri della comunità, chiamati a verbalizzare le pratiche sia della giustizia ordinaria che di quella mista o straordinaria. Né avrebbe potuto essere altrimenti, visto che a Spalato, come nelle altre città dalmate, non si era mai realizzata una separazione netta e funzionale tra la figura istituzionale del cancelliere e quella privata del notaio, essendo la professione notarile completamente assorbita all'interno degli uffici del comune. Il cancelliere, infatti, fungeva in città anche da notaio pubblico, con compiti pertanto di redazione e sottoscrizione di ogni pratica, accordo o convenzione, sia pubblico che privato, sia di natura giudiziaria che contrattuale, eseguito e/o stipulato nella terra²⁰.

²⁰ BETTARINI 2012, pp. 55, 113; BETTARINI 2013, pp. 113-114, 117-119.

FONTI

DRŽAVNI ARHIV U ZADRU, ARHIV SPLITA (DAZd, AS)

– k. 5, sv. 17, k. 6, sv. 19.1, 19.3; k. 8, sv. 23.5, 23.6, 23.7; k. 9, sv. 23,15; k. 14, sv. 30.3; k. 15, sv. 31.1; k. 16, sv. 34.1; k. 17, sv. 34.4,

BIBLIOGRAFIA

BETTARINI 2012 = F. BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa (1414-1434). Crisi economica e migrazioni collettive nel Tardo Medioevo*, Firenze 2012.

BETTARINI 2013 = F. BETTARINI, *Il notariato dalmata e la “Santa Intrada”*, in *Venezia e Dalmazia*, a cura di U. ISRAEL - O.J. SCHMITT, Roma 2013, pp. 111-149.

BETTARINI 2016 = F. BETTARINI, *La giustizia mercantile nella Ragusa (Dubrovnik) basso-medievale, in Tribunali mercantili e giustizia mercantile nel tardo medioevo*, a cura di E. MACCIONI - S. TOGNETTI, Firenze 2016, pp. 29-49.

O’CONNELL 201 = M. O’CONNELL, *Men of Empire. Power and Negotiation in Venice’s Maritime State*, Baltimore 2009.

Criminalità e giustizia 2001 = *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. BELLABARBA - G. SCHWERHOFF - A. ZORZI, Bologna 2001.

FERRO 1847 = M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, II, Venezia 1847.

JANEKOVIĆ RÖMER 2015 = Z. JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom. The nobility of Dubrovnik between the Middle Ages and Humanism*, Zagreb-Dubrovnik 2015.

Listine = *Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva i Mletačke republike*, a cura di Š. LJUBIĆ, VIII, Zagreb 1886.

LONZA 1994 = N. LONZA, “*Coram Domino Comite et suis Iudicibus*”: *Penal Procedure in Early-Fourteenth Century Dubrovnik*, in «Criminal Justice History», 15 (1994), pp. 1-38.

LONZA 2002 = N. LONZA, *La giustizia in scena: punizione e spazio pubblico nella Repubblica di Ragusa*, in «Acta Histriae», 10/1 (2002), pp. 161-190.

LONZA 2007 = N. LONZA, *L’accusatoire et l’infrajudiciaire: la «formule mixte» à Raguse (Dubrovnik) au Moyen Âge*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires* 2007, pp. 643-658.

MECARELLI 2007 = M. MECARELLI, *Le categorie dottrinali nella procedura e l’effettività della giustizia penale nel tardo medioevo*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires* 2007, pp. 573-594.

MECARELLI 2009 = M. MECARELLI, *Paradigmi dell’eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica*, in *Sistemi di eccezione*, a cura di M. VALLERANI, Bologna 2009 (= «Quaderni storici», XLIV/2), pp. 493-522.

ORLANDO 2008 = E. ORLANDO, *Altre Venezie. Il Dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione, territorio, giustizia e amministrazione)*, Venezia 2008.

- ORLANDO 2013 = E. ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia. Venezia e la Dalmazia nel basso medioevo*, in *Venezia e Dalmazia*, a cura di U. ISRAEL - O.J. SCHMITT, Roma 2013, pp. 9-61.
- ORLANDO 2019 = E. ORLANDO, *Strutture e pratiche di una comunità urbana. Spalato, 1420-1479*, Venezia-Wien 2019 (Schriften zur Balkanforschung, 2).
- PEDERIN 1991 = I. PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato nel Quattrocento*, in « Studi veneziani », n.s., XXI (1991), pp. 323-409.
- POVOLO 2004 = C. POVOLO, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, II, *Retoriche, stereotipi, prassi*, a cura di G. CHIODI - C. POVOLO, Verona 2004, I, pp. 19-170.
- Pratiques sociales et politiques judiciaires* 2007 = *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI, Roma 2007 (Collection de l'École Française de Rome, 385).
- SBRICCOLI 2001 = M. SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia* 2001, pp. 345-364.
- Stringere la pace* 2011 = *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, a cura di P. BROGGIO - M.P. PAOLI, Roma 2011.
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VALLERANI 2009 = M. VALLERANI, *Premessa*, in *Sistemi di eccezione*, a cura di M. VALLERANI, Bologna 2009 (= « Quaderni storici », XLIV/2), pp. 299-312.
- VIGGIANO 1993 = A. VIGGIANO, *Governanti e governati nello Stato veneto della prima Età moderna. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana*, Treviso 1993.
- VIGGIANO 1997 = A. VIGGIANO, *Il Dominio da terra: politica e istituzioni*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, III, *La formazione dello Stato patrizio*, a cura di G. ARNALDI - G. CRACCO - A. TENENTI, Roma 1997.
- Zlatna knjiga grada Splita* = *Zlatna knjiga grada Splita*, I, *Latinske dokumente prepisali, preveli i za tisać priredili V. GLIGO - M. BERKET, Talijanske dokumente prepisali, preveli i za tisać priredili V. RISSONDO - L. ŠIMUNKOVIĆ*, Split 1996.
- ZORZI 2001 = A. ZORZI, *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia* 2001, pp. 13-34.
- ZORZI 2003 = A. ZORZI, *Diritto e giustizia nelle città dell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Stadt und Recht im Mittelalter / La ville et le droit au Moyen Âge*, a cura di P. MONNET - O.G. OEXLE, Göttingen 2003, pp. 197-214.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Oggetto del saggio sono le diverse modalità di composizione negoziale ed extra-giudiziaria dei conflitti in uso a Spalato nel XV secolo. In particolare, ci si sofferma sulla diffusione in ambito civilistico di quelle pratiche miste, quali la conciliazione privata, l'arbitrato e la sentenza volontaria, che di norma iniziavano in tribunale per poi sfociare in composizioni e risoluzioni al suo esterno. Si trattava, peraltro, di pratiche a cui si faceva ampio ricorso soprattutto nei contenziosi di carattere commerciale, in quanto capaci di garantire rapidità delle sentenze e costi minori rispetto alla giustizia ordinaria e di dare risposte opportune ed efficaci anche nelle cause commerciali più complesse.

Parole significative: Spalato, Medioevo, giustizia civile, infragiustizia, cause commerciali.

This essay aims to analyse the different ways of negotiated and extra-judicial settlement of conflicts in use in Split in the 15th century. In particular, it focuses on the spread of mixed practices in the civil sphere, such as private conciliation, arbitration and voluntary judgement, which usually began in the court and then led to settlements and resolutions outside it. These practices were, moreover, widely used, especially in commercial litigation, as they were able to guarantee speedy judgments and lower costs compared to ordinary justice and to provide appropriate and effective answers even in the most complex commercial cases.

Keywords: Split, Middle Ages, Civil Justice, Infra-justice, Commercial Cases.

III - LA GIUSTIZIA IN EUROPA



Notai, corti di giustizia e forme documentarie nelle città della Francia meridionale tra XII e XIII secolo

Simone Balossino

simone.balossino@univ-avignon.fr

Dalla metà del secolo scorso, la storiografia di lingua francese ha incrementato considerevolmente lo studio delle pratiche notarili nelle regioni del Midi medievale. L'approccio giuridico che ha caratterizzato le prime ricerche sull'attività dei notai¹ è completato oggi da studi sulle caratteristiche professionali, sulle pratiche scrittorie e sul rapporto che legava i redattori di documenti alle istituzioni locali e centrali². Anche se manca ancora per quest'area una sintesi sulla genesi dell'attività notarile che tenga conto dei diversi contesti regionali e politici, il tema del ruolo e dell'attività dei notai è ormai al centro dell'attenzione degli storici e dei diplomatisti.

Nella maggior parte dei lavori emerge la convinzione che, come per l'Italia centro-settentrionale, i notai abbiano avuto un ruolo fondamentale sia nel funzionamento delle istituzioni giudiziarie sia nell'evoluzione della documentazione relativa all'amministrazione della giustizia³. Malgrado un breve ma denso contributo di Gérard Giordanengo sulla formazione giuridica dei notai⁴, sono ancora pochi gli studi che indagano il ruolo e i compiti dei notai nelle corti giudiziarie, soprattutto per i secoli XII e XIII. La ragione è probabilmente da ricercare nelle specificità della documentazione delle regioni che compongono il Midi medievale. Conviene, infatti,

¹ Si rinvia qui agli studi di GOURON 1984 e GOURON 2006 o ancora le ricerche di POLY 1974 e GIORDANENGO 1986. Si veda anche BAUTIER 1989, p. 714.

² Già DE BOÛARD 1948 aveva descritto le forme del documento notarile nelle regioni meridionali della Francia. A fronte di una produzione bibliografica consistente, mi limito qui a citare i saggi presenti in *Notariado público* 1989, in *Notaire* 2008, *De la Ligurie au Languedoc* 2012. Si vedano soprattutto i saggi di Jean-Paul Poisson raccolti in POISSON 1990 e i più recenti CHASTANG 2013 e POISSON 2017.

³ Hinc publica fides 2006. Per l'area provenzale si veda GIORDANENGO 1986. Già Roger Aubenas affermava che « Les notaires, qui, de plus, étaient chargés des enquêtes, étaient ainsi les auxiliaires indispensables de la justice sous toutes ses formes et ses degrés ». L'autore rinuncia tuttavia a prendere in considerazione questi aspetti poiché « relèvent de l'organisation judiciaire plutôt que du notariat », AUBENAS 1931b, p. 90.

⁴ GIORDANENGO 1986, pp. 34-39. Si veda anche l'esempio particolarmente documentato dei notai della regione del Béarn, situata a nord-ovest dei Pirenei, in BIDOT-GERMA 2008, pp. 275-287.

precisare che a fronte di una relativa abbondanza di testi dottrinali e normativi riguardanti l'*Ars notaria*, i documenti amministrativi e le scritture pragmatiche di ambito giudiziario risultano indubbiamente meno consistenti. Anche le scritture di cartulario e quelle prodotte dal notaio in quanto professionista che esercita per una clientela privata sono molto più tarde rispetto al periodo che qui si intende analizzare. Nessuna serie di registri è stata conservata prima del secolo XIV, anche se i registri più antichi oggi conservati risalgono alla seconda metà del Duecento. I documenti redatti dal notaio marsigliese Giraud Amalric nel 1248 costituiscono un'eccezione nel panorama documentario locale⁵: si devono infatti aspettare trent'anni per trovare altri registri di imbreviature conservati negli archivi cittadini. Sempre in Provenza, Grasse possiede ancora un registro del 1251, Manosque ha conservato sei registri per il periodo che va dal 1256 al 1300 e Brignoles solamente uno per il 1283. Nella vicina Linguadoca, invece, la serie dei registri di Montpellier risale al 1292 e se ne trovano altri, isolati, a Nîmes, Mende, Rodez o nella regione del Roussillon⁶.

In questi registri i documenti giudiziari rimangono minoritari, anche perché si trattava, sovente, di prove che avevano poca o alcuna utilità ad essere conservate. Ciò spiega, almeno in parte, le enormi perdite, che possono essere colmate dai documenti sciolti, riuniti in fondi documentari più disparati, cittadini, ecclesiastici o signorili. Per indagare il rapporto tra notai e istituzioni di giustizia e osservare l'evoluzione del ruolo dei redattori nelle varie fasi delle procedure giudiziarie è perciò necessario concentrarsi su una documentazione composta principalmente da pergamene isolate o da atti conservati in registri che, pur riguardando questioni di quello che oggi definiremmo diritto privato, possono anche includere documenti di interesse penale, anche se sono molto spesso il frutto di processi di riscrittura o di copiatura posteriori.

⁵ L'edizione di BLANCARD 1884 integra anche altri documenti notarili del XIII secolo riguardanti soprattutto le attività commerciali. Se manca ancora uno studio recente sulla formazione e sulla cultura notarile di Giraud Amalric, i documenti presenti nel suo registro sono stati oggetto di numerosi lavori. Si veda, a titolo di esempio, PRYOR 1981.

⁶ Si veda AUBENAS 1931a, BAUTIER - SORNAY 1971, pp. 1139-1385 e BAUTIER, 1989, pp. 732-733. Questa situazione può spiegare inoltre l'abbondanza degli studi sul notariato della fine del medioevo e la povertà di approcci sulla documentazione prodotta del periodo precedente. A fronte di una produzione bibliografica importante si vedano le sintesi di DOSSAT 1956, pp. 175-183, STOUFF 2017, pp. 249-269; *Notaire* 2008, DESACHY 2017. Per un approccio quantitativo ZERNER - AKOKA - MICHELIS - ZERNER 1995. Si faccia anche riferimento alle considerazioni di BRECHON 1995, pp. 161-164 e all'inventario da lui proposto dei primi registri notarili del XIII secolo, pp. 168-172.

1. *Scribi redattori e giudici*

Nelle regioni della Francia meridionale, per tutta la prima metà del secolo XII, chi redige materialmente l'atto non ha nessun ruolo, o quasi, nella sua certificazione. Fino all'inizio del Duecento, il titolo notarile non è stabilizzato né portato sistematicamente: nelle corti di giustizia redattori, scribi al servizio di signori laici o ecclesiastici, giuristi e maestri di diritto operavano congiuntamente⁷. La conoscenza delle pratiche scrittorie e del diritto faceva di questi individui, in virtù dei loro percorsi professionali, sia dei responsabili della redazione degli atti autentici per i signori sia delle personalità coinvolte nelle decisioni prese nel corso delle assise giudiziarie. Le prime testimonianze documentarie confermano il ruolo di consiglio del personale tecnico nei tribunali o nel corso di dispute decise mediante compromessi arbitrari⁸.

Il caso dei redattori al servizio dei conti di Tolosa è, a questo proposito, particolarmente esplicito. Nel momento in cui, soprattutto a partire dalla seconda metà del XII secolo, i documenti permettono di seguire con più precisione i percorsi e le carriere, risulta chiaro che il personale dei conti di Tolosa non era composto soltanto da semplici redattori di atti pubblici, ma da una serie di individui con competenze varie sia giuridiche sia scrittorie⁹. Come è stato ampiamente riscontrato anche per altre realtà territoriali, i conti di Tolosa non disponevano a questa data di un ufficio centrale e organizzato. Raymond V (1148-1194) e Raymond VI (1148-1222) potevano contare solo su un numero limitato di *scriptores* o di *notarii comitis* che, seguendo il signore nei suoi spostamenti, redigevano o facevano redigere i documenti. Questa mobilità li distingue dagli scribi attivi nelle sedi locali ai quali era richiesto, in alcuni casi, di comporre gli *instrumenta* a nome del conte¹⁰. La lista degli ufficiali che redigevano i suoi diplomi e privilegi – spesso designati con le formule di sottoscrizione *scriptor comitis*, *notarius comitis*, *cancellarius*, ma anche *iudex* oppure *iudex et domini comitis cancellarius* – ci insegna che i redattori al suo servizio, se erano prima di tutto responsabili e custodi dei sigilli del conte, fungevano anche e soprattutto da consiglieri attivi nei tribunali itineranti¹¹. I *cancellarii* più noti dei conti di Tolosa sono infatti, prima di

⁷ Le carriere di questi ufficiali sono oggi conosciute soprattutto grazie ai lavori di André Gouron e di Jean-Pierre Poly. Si vedano i numerosi lavori di André Gouron inseriti nei *Variorum collected studies* e soprattutto in GOURON 1984; GOURON 1987; GOURON 2000; GOURON 2006. Si veda anche POLY 1974, pp. 613-635.

⁸ LESNE-FERRET 1998, pp. 3-21; soprattutto alle pp. 4-5. Si veda anche GOURON 1995, pp. 16-17.

⁹ Questo aspetto è stato messo in luce e ampiamente studiato da LEONARD 1955 e da MACE 2011.

¹⁰ La composizione della 'cancellaria' dei conti di Tolosa è stata delineata da LEONARD 1955, pp. 41-45.

¹¹ Si vedano gli esempi citati in LEONARD 1955, pp. 37-74.

tutto, dei giuristi rinomati, attorno ai quali operava un numero variabile di notai con mansioni diverse. Lo indicano anche gli adagi tratti da sentenze veterotestamentarie che concludono sovente le loro sottoscrizioni. Esse fanno spesso riferimento alle qualità principali dei giudici, quali la saggezza e l'equità, che devono costantemente guidare i processi decisionali¹². Il giurista di Saint-Gilles, Pierre Foucois – padre del futuro papa Clemente IV – termina la redazione dell'accordo tra il conte di Forcalquier Guilhem IV e il conte di Tolosa Raymond VI a proposito dei rispettivi diritti sulle terre provenzali a nord della Durance invocando il salmo 140.3: *Pone, Domine, custodiam ori meo*¹³. Anche Guilhem Bedocius, *iudex et cancellarius in Nemausensi*, aggiunge alla sua sottoscrizione il riferimento al salmo *Beati qui custodiunt iudicium* in due documenti del 23 dicembre 1219 e del 20 novembre 1221¹⁴. Egli è spesso presente nell'*entourage* del conte, come per esempio il 13 giugno 1205 a Montpellier, in cui è menzionato tra i *causidici* presenti al conferimento delle *consuetudines* alla città¹⁵. Come era già stato segnalato da Émile Léonard, i frequenti riferimenti alle responsabilità di consiglio, di giudizio o le invocazioni alla prudenza e all'equilibrio nelle scelte indicano chiaramente i compiti effettivi ai quali era chiamato questo personale formato alla scrittura e al diritto.

Non si tratta di casi isolati. Le indagini di Laurent Macé hanno dimostrato che tra i cancellieri-giuristi vicini ai conti di Tolosa-Saint-Gilles si ritrovano, tra il XII e l'inizio del XIII secolo, vere e proprie personalità nel campo dello studio e della diffusione del diritto comune. Oltre al già citato Pierre Foucois, sono attivi anche i giudici-redattori Albert de Noves, spesso presente alla fine del XII secolo nelle città della Provenza occidentale e il *causidicus* Élzéar, giudice dei consoli di Avignone tra gli anni 1179 e 1194¹⁶. Quest'ultimo, oltre alle attività in seno al consolato locale, sembra inoltre essere l'autore dell'*Abbreuiatio* '*Quoniam egestas*', un compendio del decreto di Graziano redatto verso la metà del secolo XII: ciò fa di lui – in base alla

¹² LEONARD 1955, p. 46.

¹³ *Histoire du Languedoc* 1872, VIII, n. 89, col. 434. Sempre nel 1195, Pierre, dopo la sottoscrizione « *judex et cancellarius hanc cartam sigillavi et eidem subscripsi* », aggiunge il riferimento alle scritture. *ibidem*, col. 436.

¹⁴ Ritroviamo le sottoscrizioni di Guilhem Bedocius (« *Guillelmus Bedocius, iudex et cancellarius domini Raimundi ... bullam ibi apposui et eidem subscripsi* ») in una conferma di Raymond VI agli abitanti di Nîmes, in MÉNARD 1744, preuves n. XLVI, p. 65 e in un privilegio accordato agli abitanti di Calvisson (MICHEL 1910, p. 373).

¹⁵ *Layettes du Trésor des Chartes* 1863, p. 291.

¹⁶ Per i profili degli esperti di diritto negli *entourages* dei conti di Tolosa della fine del XII secolo e del XIII secolo si veda soprattutto MACE 2011, pp. 513-532.

ricostruzione proposta da André Gouron – il primo decretalista conosciuto a ovest delle Alpi¹⁷.

Le funzioni e le competenze del personale al servizio dei conti di Tolosa non emergono solo dagli atti che loro stessi elaborano, ma si precisano anche grazie agli ordinamenti delle corti locali, tra i quali il più conosciuto è sicuramente quello di Saint-Gilles, composto all'inizio del XIII secolo e giunto a noi solo tramite copie più tarde¹⁸. Saint-Gilles aveva la funzione di un vero e proprio centro operativo per i conti di Tolosa e le norme che regolano l'attività del personale della *curia comitis* restano essenziali per capire il funzionamento dei tribunali locali nei loro territori. Gli articoli dedicati alle attività del giudice, qui definito cancelliere (*iudice iurato, qui cancellarius nuncupatur*), o degli altri redattori precisano che essi dovevano assistere il conte o i suoi rappresentanti sia nell'esercizio della giustizia sia nella pubblicazione dei testamenti e degli altri atti pubblici¹⁹.

Tutto ciò dimostra ampiamente la presenza nella curia dei conti di Tolosa di un personale con entrambe le competenze, giuridiche e scritte, nonché i legami molto stretti che esistevano tra i redattori dei documenti, i giudici e gli assessori. I signori meridionali sfruttavano dunque un ambiente di giuristi formati al diritto comune, che potevano ricoprire le cariche di giudice, di cancelliere o di notaio²⁰.

Anche le carriere dei redattori ecclesiastici e le loro prassi scritte confermano il rapporto stretto tra l'amministrazione della giustizia e la produzione di documenti e permettono di osservare la molteplicità delle mansioni svolte. Il notaio Milon, per esempio, intraprende la sua attività come notaio del vescovo di Avignone dal 1126 e

¹⁷ GOURON 2004, pp. 577-588. Sull'ambiente dei giuristi urbani si veda soprattutto POLY 1974. Il tema è stato poi ripreso da MACE 2011, pp. 520-524.

¹⁸ Il testo di quella che viene definita 'coutume' di Saint-Gilles è probabilmente stato redatto da Pierre Fouquois, come è stato proposto GOURON 1976, pp. 309-315.

¹⁹ « In negociis itaque curie, primum locum optinent, post dominos, decani atque vicarii, ad quorum sollicitudinem spectat, assidente sibi iudice iurato, qui cancellarius nuncupatur, omnes causas, tam civiles quam criminales, per se vel per alium audire, et omnia que cause cognitionem desiderant, postquam cancellarius et iudex pronunciaverit quomodo agendum sit et decreverit, auctoritate sua firmare et per apparitores exsequi iudicata », e anche « Cancellarius vel iudex eciam de omnibus criminibus, tam privatis quam publicis, tenetur cognoscere; innocentes quos videbit absolvere; quos vero nocentes, quia pena puniendos jubere », in *Coutumes de Saint-Gilles*, pp. 58-60.

²⁰ Questa situazione non costituisce un'eccezione e fa eco con ciò che è stato rilevato in altri contesti, come per esempio nei tribunali di alcune regioni dell'Italia meridionale. Si veda, a titolo di esempio, la situazione nei principati longobardi di Salerno e di Benevento descritta da GALANTE 2017, che ricorda, anche se per un periodo più alto, la situazione del Midi.

collabora con alcuni noti giuristi, come Peire Férreol, la cui famiglia esprime un giudice consolare nella stessa città. Dal 1150 scrive documenti per l'arcivescovo di Arles e diviene cappellano della chiesa cattedrale di Saint-Trophime²¹. È poi menzionato come *magister* dal 1154-1159, periodo in cui è anche assessore dell'arcivescovo nel corso di un placito che vede opposti il prelado di Avignone e il capitolo della cattedrale di Notre-Dame-des-Doms a proposito della costituzione di una sacrestia e della gestione dei beni ad essa associati²². La carriera di Milon – chierico, notaio e giurista – ci mostra l'estrema permeabilità, almeno nel XII secolo, tra carriera amministrativa e formazione giuridica. Un altro esempio, di poco successivo, è rappresentato dal notaio Arnaud d'Alzonne, chiamato dalla viscontessa di Béziers alla fine del XII secolo per comporre una disputa insieme al *causidicus* Raimond Calvet. Arnaud redige l'accordo in quanto *publicus notarius Biterris*²³, ma in questa occasione il notaio e il giudice rendono l'arbitrato congiuntamente.

Quando è possibile seguire le carriere in modo dettagliato, sembra chiaro che il confine tra coloro che hanno operato come arbitri nelle cause giudiziarie, dato consigli legali e scritto o prodotto gli *instrumenta* finali è molto labile. Anche a Montpellier – le cui pratiche documentarie sono state recentemente studiate da Pierre Chastang – le carriere dei giudici cittadini e dei redattori si intrecciano spesso. Un notaio ben noto a Montpellier negli anni 1130-1140, un certo Durant, si definisce frequentemente *domini Montispessulani notarius* o *notarius* ma anche *magister* a partire dal 1155²⁴. Laurent Mayali ha tuttavia segnalato la difficoltà nel determinare se il termine *magister*, all'inizio del XII secolo, significhi avere una migliore conoscenza giuridica, offrire consulenze a pagamento oppure esercitare un'attività di insegnamento. Anche se non sono definiti tutti *magistri*, tuttavia, i redattori dei documenti almeno fino alla fine del XII secolo occupano un ruolo centrale nella diffusione del sapere giuridico, soprattutto grazie all'introduzione delle clausole di rinuncia nei documenti amministrativi²⁵.

2. Documenti e amministrazione della giustizia

La comunanza di attribuzioni tra notai e giudici, che permetteva dunque di affidarsi a un personale competente sia nella scrittura in forma pubblica dei documenti,

²¹ Sulla carriera di Milon v. POLY 1974, p. 617.

²² Vaucluse, Archives départementales, 1G4, f. 1.

²³ L'episodio è citato da DEBAX 2017, p. 503.

²⁴ CHASTANG 2013, soprattutto alle pp. 92-99. Per il notaio Durant si veda la nota 11.

²⁵ MAYALI 1979, pp. 91-105.

sia nella materia giuridica, è visibile anche nell'estrema attenzione che già nei primi decenni del XII secolo le autorità locali prestano alle forme del documento scritto. Pur essendo molto semplici dal punto di vista strutturale, i documenti di questo periodo rivelano la precisione e la cura con cui le carte, private o pubbliche, erano redatte, poiché esse venivano considerate, in ultima istanza, le testimonianze più affidabili nel corso delle udienze giudiziarie.

Un esempio precoce dell'attenzione per la forma dell'atto scritto nel corso di un processo si trova nella lite che oppone nel novembre 1141 i canonici della cattedrale di Saint-Trophime di Arles ai monaci del monastero di San Vittore di Marsiglia²⁶. Le parti in causa si affidano al tribunale dell'arcivescovo di Arles per la conclusione di una disputa che riguardava la conferma, richiesta dai monaci, di alcuni diritti sulle chiese rurali situate nella diocesi di Arles – tra le quali Honorat des Alyscamps, Saint-Roman de l'Aiguille, Saint-Pierre de Fabregoules, Saint-Césaire de Villeneuve, Saint-Hermet, Saint-Césaire de Bozaringue e sulla nona parte della decima pagata sulla località *de Pabia* – che i canonici arlesiani contestavano. Dopo un accurato esame delle prove testimoniali, l'arcivescovo, assistito dal suo cappellano *Bacherius*, dal vescovo e dal sacrista di Orange, pronuncia una solenne sentenza che conferma ai canonici il pieno possesso delle chiese detenute illegittimamente dai monaci²⁷.

La lunga decisione dell'arcivescovo, giunta a noi all'interno del cartulario detto *Authentique de Saint Trophime* e in cui sono indicate, con meticolosa precisione, la procedura adottata e le diverse fasi del dibattimento, non solo ci informa dei progressi raggiunti dalla procedura romano-canonica nel Midi provenzale²⁸, ma permette anche di osservare l'importanza della documentazione scritta nei processi civili. Per arrivare alla determinazione del verdetto e per dimostrare l'eventuale esistenza di diritti sui beni in discussione, l'arcivescovo impiega infatti una procedura mista che integrava le testimonianze orali, che potevano provare la *possessio* dei beni, alla produzione di prove scritte, mezzo privilegiato per attestare l'effettiva *proprietas* dei *tituli* in questione.

²⁶ Il documento, inserito in un registro composto nel secolo XIII, è conservato presso la Arles, Bibliothèque municipale, ms. 1242, ff. 110v-111, sotto la rubrica « Ut carte monacorum falsificantur a domino Guillelmo archiepiscopo, in causa que vertebatur inter ipsos et canonicos Arelatenses super ecclesiis infrascriptis, et reperi possent ». Si veda una trascrizione parziale in *Gallia Christiana Novissima*, III (Arles), n. 538, coll. 210-212.

²⁷ Sulle attribuzioni giurisdizionali dei prelati della regionale si veda PÉCOUT 2005, pp. 383-402 e BALOSSINO 2007, pp. 47-82.

²⁸ GOURON 1977, pp. 35-50.

Il giudice è Guillaume Monachi, eletto arcivescovo di Arles tra il 1138 e il 1139 e morto un mese dopo la controversia da lui giudicata tra i monaci e i canonici di Saint-Trophime. Se l'azione di questo prelado ha lasciato poche tracce dirette, egli è conosciuto soprattutto per essere l'autore di un trattato antiereticale, il *Contra Henricum*, elaborato per combattere le tesi di Enrico, detto anche 'il monaco', giudicato e condannato come eretico nel corso del concilio di Pisa del 1135²⁹. L'arcivescovo è qui aiutato da *Bertrandus*, un redattore inserito nell'ambiente episcopale e autore di altri importanti documenti per i prelati locali fino al 1143³⁰. In quegli anni Arles era uno dei centri nevralgici nella diffusione e nello studio del diritto comune. Sarebbe sufficiente ricordare l'attività del giovane scriba Nicola Breakspear, futuro papa Adriano IV, che frequenta le scuole provenzali di diritto e soprattutto le scuole di Saint-Ruf di Avignone e quella della cattedrale di Arles³¹, oppure quella del giurista Raymond des Arènes, un *magister* originario di Nîmes che André Gouron ha potuto assimilare al noto canonista detto '*Cardinalis*'³².

Nel documento del 1141, il rigore e la precisione degli argomenti tecnico-giuridici usati dall'arcivescovo Guillaume denotano infatti una conoscenza profonda del diritto comune. Egli svolge la sua analisi usando strumenti di analisi diversificati che permettono di dichiarare false, o legalmente inutilizzabili, le carte presentate nel corso del processo. In primo luogo, contesta l'autenticità dei privilegi pontifici, non per il fatto che presentano caratteristiche diplomatiche dubbie, ma piuttosto perché essi sembrano essere stati rilasciati in base a richieste tendenziose. In questo caso, la finalità della petizione arriva ad assumere più importanza della struttura stessa del documento. In un secondo tempo, egli analizza le caratteristiche estrinseche dei documenti presentati dai monaci. Le scritture private dovevano specificare con esattezza i nomi dei testimoni, recare il sigillo dell'autorità e riportare la data in base all'anno dell'incarnazione e al riferimento all'imperatore regnante³³. Tali caratteristiche che si ritrovano effettivamente nel resto della documentazione arlesiana dell'epoca atte-

²⁹ Sul monaco Enrico, detto anche Enrico di Mans, Enrico di Tolosa o Enrico di Losanna si veda Grado MERLO 2011, pp. 24-31. Sul trattato scritto da Guillaume Monachi e la sua posizione sull'eresia si veda *Contre Henri schismatique et hérétique*. Si veda inoltre ZERNER 2014, pp. 79-134.

³⁰ Per esempio si veda in Bouches du Rhône, Archives départementales, 3G17, p. 60.

³¹ POOLE 1925, pp. 64-70.

³² GOURON 1978, pp. 180-192.

³³ « Carte ambi generaliter in hoc false apparuerunt, quia instrumenta privata fuerunt, minus contempta suis partibus; neque enim testibus, non sigillo, non annis incarnationis domini, non imperatoris annotatione munita fuerunt », in Arles, Bibliothèque municipale, ms. 1242, ff. 110v-111.

stano la validità e l'autenticità delle scritture siglate fra le parti. Nel corso del processo, tuttavia, il giudice considera diplomatisticamente inattendibili le carte presentate, poiché prive degli elementi certificatori abituali. Il terzo livello di osservazione associa all'analisi diplomatistica quella storica. Grazie ad alcuni testimoni fidati, l'arcivescovo dimostra che i nomi dei canonici arlesiani trascritti nei due documenti presentati dai monaci Vittorini sono inesatti. Non potendo probabilmente confrontare i documenti in possesso dei monaci con gli originali, egli trova le discordanze esistenti nei nomi dei canonici in base all'ascolto di alcuni testimoni. Risulta perciò che Durand, indicato come sacrestano nella carta dei monaci, non sembra aver mai assunto tale carica in seno alla chiesa di Arles e, anche al tempo del priore Raymbaud, la carica di decano era stata assunta da Pons e non dal Raymond indicato nel documento³⁴. Ma la prova forse più esplicita della malafede dei monaci è rappresentata dalle numerose rasure presenti sulla pergamena. I religiosi marsigliesi infatti avevano cancellato (*deluerunt*), probabilmente dopo una precedente udienza, alcuni nomi propri, falsificando così il documento in modo evidente. Dopo aver esaminato l'insieme delle prove, il prelado stabilisce (*certo certius iudicavi*) che sia il *titulus* di possesso sia i documenti presentati come prove sono dei falsi clamorosi³⁵. Tale metodo permette al presule di pronunciare un verdetto senza appello, una *sententia diffinitiva*, che dà ragione ai canonici della cattedrale di Saint-Trophime.

Le precisazioni enunciate dall'arcivescovo e dalla curia arlesiana mettono dunque in luce l'utilizzazione di regole precise nella scrittura dei documenti, accettate dalle varie istituzioni cittadine. La struttura dei documenti esposta nella sentenza in questione (nomi dei testimoni, sigillo dell'autorità, la data in base all'anno dell'incarnazione del Signore e al riferimento all'imperatore esistente) rimane infatti invariata nel tempo ed è ripresa, nei decenni successivi, dai redattori e dai notai comunali, i quali fissano la struttura dei documenti privati in modo paradigmatico.

Come è noto, sono numerosi i casi, citati nei verbali delle sentenze giudiziarie, nei quali l'uso di documenti falsi è segnalato e denunciato nei processi, sottoposto al vaglio di periti e smascherato dai giudici³⁶. È invece più raro trovare menzione, co-

³⁴ « Specialiter autem carta ... falsa apparuit, quia illi canonici infrascripti sunt, qui in tempore Raimbaldi in ecclesia Arelatensis minime fuerunt » o ancora « ... cum Raimundus tempore Raimbaldi prepositi decanus non fuerit, sed Poncius de Carboneira, qui etiam post mortem Raimbaldi prepositi apud Sanctum Jacobum mortuus est », *ibidem*, f. 111.

³⁵ « Deinde, cartas ipsas omnino falsas, multas ob causa deprehendi, et tam ipsas quam titulus esse momenti, certo certius iudicavi », *ibidem*, f. 111.

³⁶ Su questo tema, molto vasto, si veda soprattutto ANSANI 2016, pp. 9-50 e la bibliografia da lui citata.

me in questo caso, di un'analisi condotta su più piani, quello delle forme estrinseche, quello storico degli anacronismi e quello più propriamente giuridico dell'esame delle rivendicazioni³⁷. In Italia, il caso più conosciuto risale alla fine degli anni Ottanta del XII secolo e riguarda una disputa sorta tra le canoniche di due chiese cittadine della città di Bergamo, San Vincenzo e Sant'Alessandro, a proposito del titolo di chiesa maggiore della diocesi e dei diritti a esso associati. Anche questo processo contiene una meticolosa istruttoria condotta il 30 gennaio 1187 dal cardinale Adelardo Cattaneo e fondata su un attento esame della documentazione prodotta dalle parti³⁸. Il caso di Arles è dunque un esempio molto precoce che precede di quasi cinquant'anni quello conosciuto per le regioni dell'Italia settentrionale. L'ambiente ecclesiastico provenzale si dimostra dunque all'avanguardia, non solo per l'elaborazione teorica dei principi del diritto civile e della dottrina romano-canonistica³⁹, ma anche per il rapido inserimento dell'analisi formale dei documenti nelle corti giudiziarie.

Durante tutto il XII secolo, dunque, nelle regioni a cavallo del fiume del Rodano, che corrispondono approssimativamente all'area d'influenza di città importanti come Montpellier, Nîmes, Saint-Gilles, Arles, Avignone, ci troviamo di fronte a un ambiente assai omogeneo che riunisce giuristi, che hanno anche la facoltà di autenticare i documenti, e scrittori che sono esperti di diritto e capaci di dare consigli durante i processi o durante i compromessi o gli arbitrati⁴⁰.

La presenza di numerosi giuristi coincide, inoltre, in questa zona geografica con la formazione di un notariato di matrice urbana, che è chiaramente identificato e regolamentato nel corso del secolo successivo⁴¹. A partire dall'inizio del Duecento, infatti, una più grande separazione delle carriere e delle competenze del personale giuridico e notarile è visibile e sembra essere determinata da due elementi principali. In primo luogo, gli effetti dell'insegnamento del diritto nelle regioni meridionali – so-

³⁷ Così l'arcivescovo di Arles riassume: « Utriusque itaque partis allegationibus auditis et cartis a monachis prolatis diligentius perspectis et testibus utriusque vigilanter examinatis », in Arles, Bibliothèque municipale, ms. 1242, f. 110v.

³⁸ Su questo processo si veda l'analisi di FEO 1997, pp. 945-1005.

³⁹ GOURON 1977, pp. 35-50.

⁴⁰ Si tratta di una situazione assai generalizzata. Si veda l'esempio, spostato cronologicamente verso il XIV secolo, del notariato del Béarn. BIDOT-GERMA 2008, pp. 275-287: « Il apparaît donc que le praticien béarnais n'était pas un simple officier public rédigeant et authentiquant les actes. Il joua un rôle fondamental dans la définition de la norme juridique appliquée dans la vicomté pyrénéenne ». La citazione è a p. 278.

⁴¹ CHASTANG 2013, pp. 93-95.

prattutto a opera di Rogerio, provenzale di origine ma italiano di formazione⁴², o di Piacentino, attivo tra il 1160 e la fine del XII secolo – contribuiscono fortemente alla formazione di giuristi professionalmente riconoscibili da un lato e di notai con una preparazione tecnica e giuridica sempre più evidente dall'altro⁴³. Grazie alla ricostruzione delle carriere e all'identificazione delle opere compiute soprattutto da André Gouron si è andato profilando un mosaico di centri di studi romanistici sparsi in tutta la regione, a Saint-Gilles, ad Arles, ad Agde, a Narbonne, a Montpellier, ad Avignone, a Nîmes o ancora a Romans, che indicano la circolazione capillare di un sapere locale, non più dipendente – secondo una tesi 'diffusionista' fortemente presente negli studi degli anni 1960-1970 – dalle scuole italiane, e prima di tutte quella di Bologna⁴⁴. Nel caso delle pratiche scrittorie, è chiaro che i comportamenti dei giuristi e dei notai del Midi si sono costruiti anche sulla base di un confronto con i loro colleghi italiani, come attesta lo scambio con certe tecniche proprie degli ambiti italiano e provenzale a partire dall'inizio del Duecento⁴⁵. Presupporre, tuttavia, che il notariato delle regioni della Francia meridionale nasce esclusivamente sotto l'influenza diretta del modello italiano⁴⁶ significa minimizzare le prassi scrittorie esistenti regione per regione⁴⁷. In secondo luogo, la maggior specializzazione dei tecnici è data anche dalla strutturazione delle magistrature urbane, dei consolati e dei comuni, che animano la vita politica e culturale della regione a partire dalla fine del XII secolo⁴⁸. Ed è proprio in seno ai tribunali consolari delle principali città del Midi che appare un notariato non più legato unicamente ai signori locali, ma che si definisce ora 'pubblico'⁴⁹.

⁴² GOURON 1963.

⁴³ GIORDANENGO 1986.

⁴⁴ Si veda in sintesi CORTESE 2000, pp. 275-276. Le tesi che spingono in direzione di una diffusione del diritto dall'Italia verso le regioni della Francia meridionale si vedano soprattutto CARLIN 1960, AUBENAS 1964, DUPARC 1965, ma anche GOURON 1957, GOURON 1963 et e GOURON 2002, pp. 719-735. La tesi è oggetto oggi di una riconsiderazione profonda. Si veda CHASTANG 2013, pp. 92-93 oppure BUFFO 2020, pp. 5-6.

⁴⁵ CALLERI - ROVERE 2021, pp. 257-281.

⁴⁶ Come appare ancora nel volume *De la Ligurie au Languedoc* 2012.

⁴⁷ Si vedano, a questo proposito, le considerazioni espresse in BUFFO 2020, pp. 5-35.

⁴⁸ Su questo tema si veda il saggio ormai classico di GOURON 1963, pp. 26-76. Per le città della bassa valle de Rodano si rinvia a BALOSSINO 2015.

⁴⁹ Questo elemento è stato da tempo messo in luce, e in particolare da BAUTIER 1989, n. 1, p. 281. Le ricerche sul notariato urbano sono tuttavia limitate. Si veda soprattutto CHASTANG 2013, pp. 92-119, POISSON 2017.

3. *Un notariato urbano e comunale: fra sigillo e fides pubblica*

È bene ricordare che tra la fine del XII secolo e fino al primo quarto del Duecento i notai non esprimono ancora una chiara autonomia nella convalida dei loro documenti perché a questa convalida partecipano anche le autorità comunali attraverso l'apposizione del proprio sigillo. Il notaio resta, dunque, durante i primi decenni del Duecento, un tecnico dai contorni non ancora del tutto definiti, un redattore di *instrumenta publica* obbligato a rispettare i molteplici formalismi presenti negli impianti autenticatori, ma capace di imprimere a questi ultimi un carattere probatorio in funzione della sua cultura giuridica. Questa situazione potrebbe a prima vista far pensare che nel Midi ci si muova su tecniche e su situazioni estremamente distanti rispetto a quelle che la storiografia ha descritto per le principali città italiane che si affidano, soprattutto nei primi anni dopo la loro costituzione a comune, per la redazione e la convalida dei documenti ad istituzioni preesistenti, quali il notariato locale che godeva già di prestigio e di credibilità indiscusse. La situazione dei consolati e dei comuni del Midi francese sembra dunque essere simile a situazioni più marginali, come lo indicano gli esempi del notariato dell'arco alpino oppure del Patriarcato di Aquileia in cui la sigillatura convive e si alterna con le sottoscrizioni dei redattori oppure in cui il notaio è subordinato, per la certificazione, ai signori laici o ecclesiastici⁵⁰. In realtà, da almeno un ventennio, la produzione storiografica sulla genesi e sul rapporto tra notariato e uffici pubblici, così come è stata delineata a partire dai lavori di Pietro Torelli, ha subito importanti revisioni⁵¹. A questo riguardo sono state fondamentali le osservazioni espresse da Dino Puncuh che tendono a ridimensionare l'esistenza di un modello unico e compatto di notariato italiano al quale sin dall'inizio del secolo XIII le istituzioni comunali delegano completamente la convalida dei loro documenti⁵². La più grande eccezione a questo modello – ma non l'unica⁵³ – è sicuramente quella genovese e ligure dove, nella fase costituente del comune, si assiste all'accumulo e alla sperimentazione di elementi convalidanti diversificati, come il ricorso a testimoni pubblici, alla carta partita o al

⁵⁰ Per il notariato della zona alpina, in un contesto in cui convivono città prive di 'potere documentario' e di presenze signorili più incisive, si veda *Notariato nell'arco alpino* 2014 e quello specifici sul patriarcato di Aquileia si veda HÄERTEL 2013, pp. 107-133.

⁵¹ I saggi di Pietro Torelli sono oggi riuniti in TORELLI 1980. Su questo tema di veda anche FISSORE 1989, pp. 99-128.

⁵² PUNCUH 1998, pp. 391-393.

⁵³ Le eccezioni infatti sono rappresentate dall'uso di strumenti di convalidazione diversificati come a Pisa (BANTI 1962, pp. 141-164) o ancora a Roma (BARTOLONI 1946).

sigillo⁵⁴. A Genova, poi, il tentativo delle istituzioni comunali di controllare la convalida dei documenti procede anche in una fase successiva, quando non saranno più usati i sigilli ma i *signa* del comune e del popolo che si sostituiscono a quelli dei notai⁵⁵.

Nelle regioni della Francia meridionale le principali innovazioni riguardanti il ruolo dei notai emergono per l'appunto all'interno delle città sede di magistrature consolari. Le prime attestazioni mostrano una certa instabilità nell'uso delle titolature: a Saint-Gilles e ad Agde, nel 1140, Arnaud de Ferragine si definisce *scriptor publicus Sancti Egidii* e Bernard *tabellio publicus*⁵⁶; a Béziers, nel 1155, un certo Grégoire è citato come *scriba publicus*⁵⁷. Nelle città provenzali, l'uso della formula si riscontra con qualche anno di ritardo ma presenta una maggiore precisione. Bisogna aspettare il 1205 per osservare il primo notaio dei consoli del borgo di Arles, un tale Guilhem, qualificarsi *notarius publicus Burgi Arelatensis*⁵⁸. Questa indicazione è fondamentale: anche se la comparsa di questa qualifica richiederebbe un'analisi più approfondita, sembra che l'aggettivo *publicus* indichi qui un nesso molto stretto con le magistrature consolari⁵⁹.

L'osservazione della documentazione dimostra infatti che, almeno nei principali centri urbani della regione, i consoli creano, fino alla prima metà del Duecento, un saldo legame con i notai e si organizzano anche grazie alle loro competenze⁶⁰. Nella formula di giuramento che i notai prestavano al momento della loro nomina davanti ai magistrati urbani a più riprese si insiste sul *mandatum* concesso loro dai consoli o da altre istituzioni cittadine, elemento che può ricordare la *iussio* studiata da Gian Giacomo Fissore nella documentazione vescovile in area subalpina⁶¹. Grazie a tale

⁵⁴ A Genova e in Liguria, il ricorso ai *publici testes* da una parte, alla carta partita o al sigillo, e talvolta ad entrambi i sistemi, dall'altro è ben conosciuto grazie soprattutto agli studi di ROVERE 1997, pp. 93-113 e ROVERE 2002, pp. 261-298. Sulla convalida di accordi e convenzioni con le città italiane e straniere – tra le quali figurano i grandi centri delle contee di Provenza e di Tolosa – si faccia riferimento al saggio di ZAGNI 1980, pp. 5-14 e, più recentemente, CALLERI - ROVERE 2021. Sui rapporti, commerciali e militari, tra città della Penisola e il Midi francese si veda SALVATORI 2002; BALOSSINO 2008b; CALLERI - ROVERE 2021.

⁵⁵ COSTAMAGNA 1964, pp. 105-115.

⁵⁶ GOURON 1957, pp. 103-120.

⁵⁷ DEBAX 2017.

⁵⁸ *Actes de la famille Porcelet*, n. 244.

⁵⁹ Per il caso di Arles et di Avignone si veda BALOSSINO 2008a, pp. 183-197.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ Nel 1192, al termine della stesura di una quietanza per i monaci Ospitalieri di Trinquetaille, un redattore (il cui nome non è precisato) indica di avere riportato i nomi dei testimoni presenti, *sub presencia consulum*, rappresentati in questo frangente da Guilhem Aldebert, il quale *sigillari iussit*, in *Car-*

*mandatum*⁶² i notai cittadini ottengono l'autorizzazione a scrivere o a sottoscrivere, come è definito per esempio negli statuti duecenteschi di Avignone, *omnia instrumenta de quibus faciendis mandatum habuerint*⁶³. Sempre negli statuti avignonesi è stabilito che nessuno potrà essere ammesso all'interno del novero dei notai se non sia esaminato preventivamente *per iudices curie et per omnes legistas huius civitatis et nisi sit procreatus de consilio consulum et in consilio generali*⁶⁴. Anche nella più grande città provenzale, Arles, un chiaro riferimento al *mandatum* è riscontrabile nella normativa statutaria, benché in questo caso il riferimento indichi la facoltà del notaio di redigere i documenti estratti dai cartulari dei redattori defunti *in formam publicam*⁶⁵.

Queste prime attestazioni, presenti soprattutto negli statuti cittadini, indicano che le istituzioni comunali mantenevano uno stretto legame con le attività dei notai, anche se non abbiamo purtroppo informazioni dirette sulle modalità con cui le nomine dei redattori erano effettuate⁶⁶. I problemi che sussistono ancora oggi sulla datazione delle fonti normative delle città di quest'area non permettono neppure di valutare con precisione i momenti in cui determinate regole iniziarono a essere accolte e usate nella pratica quotidiana⁶⁷. Per avere una chiave di lettura del fenomeno

tulaire de Trinquetaille, n. 107, p. 93. Si veda, a titolo di comparazione, la situazione descritta da FISSORE 1989, p. 112, il quale sottolinea a più riprese l'importanza della *iussio* come elemento indicante la « subordinazione del redattore nei confronti dell'autore dell'atto ».

⁶² Il termine mandato, come lo intendiamo oggi, rinvia a un rapporto di tipo contrattuale. Anche se in principio il concetto, di derivazione romana, indicava l'espressione di un vincolo di amicizia, tra i secoli XII e XIII grazie alla formalizzazione della dottrina romano-canonistica, l'ottenimento di un mandato da parte di una qualche autorità implicava la rigorosa osservazione di un contratto giuridico deciso tra le parti. Si veda GAZZANIGA 1987, pp. 21-30 e lo studio classico di LEGENDRE 1988. Per questo motivo è necessario interrogarci se il termine *mandatum*, che spesso i notai di Avignone e Arles ostentano tra la fine del XII e fino alla metà del secolo XIII, si riferisca più a un rapporto bilaterale tra individui, disciplinato dalle regole del diritto privato, che a un preciso vincolo di rappresentatività come ricorda MAYALI 2002, pp. 43-57. Il problema dunque è di sapere se esisteva un vero e proprio rapporto contrattuale tra le istituzioni comunali e ecclesiastiche e i notai che esercitavano le loro attività *de mandato suo*. Esso è un aspetto essenziale, perché mette in luce l'origine e il potere stesso delle istituzioni, ma di difficile analisi nei soli atti amministrativi.

⁶³ *Coutumes et règlements d'Avignon*, p. 132.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 133.

⁶⁵ GIRAUD 1846, pp. 210-211: « Et quilibet notarium qui habet cartularium alicuius defuncti notarii, quod et super scriptis qui notarius Arelatis desiit esse possit et teneatur de cartulario defuncti vel eius qu desiit tabellio cartam secundum formam note quam in predicto cartulario inveniet ad mandatum curie in formam publicam scribere ... ».

⁶⁶ RIGAUDIÈRE 1986, pp. 47-55.

⁶⁷ Nelle prime attestazioni, infatti, non esiste un vincolo di esclusività nel rapporto tra notai e consoli. Alcuni notai esibiscono un *mandatum* dato dalle istituzioni comunali, dal vescovo e da altri signori, e quin-

meno univoca è però possibile osservare gli elementi inseriti nella documentazione amministrativa di tipo pubblico o privato.

Nelle città della Francia meridionale si affermarono elementi autenticatori usati in precedenza nelle scritture signorili, di conti o di vescovi. Un elemento costante è, come abbiamo già ricordato, il sigillo plumbeo. Precedenti indagini hanno già chiarito che nel Midi francese il processo di autenticazione del documento pubblico era formalizzato dall'apposizione da parte del notaio della *bull*a delle istituzioni richiedenti⁶⁸. Quest'uso è inoltre frequente negli atti che non riguardavano direttamente gli interessi dell'istituzione comunale – per esempio tra privati cittadini – ma durante la stesura dei quali i consoli sono sistematicamente presenti e citati. Il loro sigillo diventa la garanzia della validità del documento, ottenuta tramite l'azione del notaio⁶⁹.

Nel corso delle cause giudiziarie questo elemento assume una particolare rilevanza. Osserviamo, a titolo di esempio, la controversia del giugno 1178 tra Aldiarde, badessa del monastero femminile di Saint-Césaire, e i consoli di Arles a proposito dei diritti di pesca in alcuni canali fluviali situati nel territorio della città. La disputa in questione è arbitrata da *Lombardus*, un giudice di Avignone, chiamato, in questa occasione, a esercitare nel tribunale arcivescovile del centro vicino. Come anche in altri casi simili, il giudice è assistito da alcuni *boni homines* locali, vale a dire Raynaud Rostaing, Pierre de Roveria, Pierre Raynaudi, Guillhem Guiquiran, tutti membri influenti dell'*élite* di governo arlesiana⁷⁰. Conformemente agli strumenti risolutivi usati alla fine

di operano per una “nebulosa” di autorità cittadine. Si veda per esempio l'attività del notaio avignonese Étienne. Nel febbraio 1198, egli scrive « auctoritate domini episcopi et consulum » (GIORDANENGO 1980, pp. 191-193). Nel dicembre 1198, « auctoritate et mandato episcopi, consulum et iudicis », (Avignon, Archives municipales, Boîte Pintat 48, n. 1589 e *Gallia Christiana Novissima*, VII (Avignon), n. 318), nel 1202 (*ibidem*, n. 329) e nel settembre 1210 « auctoritate et mandato domini episcopi et consulum e auctoritate consulum » (Vaucluse, Archives départementales, 1G189, f. 1). Anche negli statuti di Arles dell'inizio del secolo XIII è precisato in modo chiaro il rapporto tra notai e istituzione: « cartam facere teneatur de mandato curie per notarium publicum Arelatis », (edizione in GIRAUD 1846, pp. 210-211).

⁶⁸ Si veda soprattutto BAUTIER 1989, p. 714.

⁶⁹ *Ibidem*, pp. 714-715: « Ces praticiens écrivent les actes des magistrats, mais ils rédigent aussi des actes pour les particuliers. Toutefois leur main ne donne pas à l'acte la *fides publica*: pour donner valeur à leurs actes, ils les scellent du sceau ou de la bulle du consulat en ajoutant souvent qu'ils le font *mandato* ou *auctoritate consulum* ». Sul tema sono anche utili le considerazioni di BEDOS-REZAK 2000, pp. 23-44 e CHASSEL 2016, pp. 27-53. La situazione potrebbe essere comparata con quella descritta da Antonella Rovere per i notai del comune di Genova del XII secolo. In questa città il notaio sembra essere « sempre più un tecnico, il più adatto a soddisfare le esigenze del costituito comune, e sempre meno quella figura che starebbe ormai raggiungendo la piena *publica fides* », ROVERE 1997, p. 112.

⁷⁰ Bouches du Rhône, Archives départementales, 60H25, n. 1.

del secolo XII, i tribunali comunali risolvono le cause giudiziarie non tanto secondo il modello processuale-placitario, ma soprattutto grazie a compromessi di varia natura. L'uso massiccio del compromesso come forma di 'risoluzione' delle dispute non deve però indurci a ritenere che i conflitti fossero definiti unicamente seguendo vie extra o para-giudiziarie, troppo spesso concepite come disordinate prassi esterne al diritto pubblico. L'evoluzione della struttura istituzionale dei comuni va infatti di pari passo con il raggiungimento di una piena legittimità dei tribunali civili, i quali non erano più istanze di mediazione e di 'risoluzione' amichevole, ma esprimevano il potere dell'istituzione, che si esplicava in una reale capacità giudicatoria⁷¹. Nel processo in questione, la badessa ottiene un verdetto positivo da parte del giudice. I consoli, che agivano anche a nome dei pescatori di Arles, si impegnano perciò a rispettare i diritti del monastero su un canale artificiale che collegava il fiume Rodano alla periferia della città. La sentenza è tramandata grazie a una copia trascritta nel 1188 dal notaio *Vincentius* e conservata nel fondo del monastero di San Cesario di Arles. Il rogatario è una personalità assai nota in ambito urbano e uno dei notai più attivi in città, la cui carriera può essere seguita su una trentina di anni, tra il 1185 e il 1212. Le mansioni e i compiti che gli vengono affidati permettono di osservare anche le prime evoluzioni dell'ufficio notarile⁷². La qualifica di *notarius consulum* è da lui mantenuta sia quando compone solenni atti pubblici sia quando redige semplici atti stipulati tra privati e nei quali le magistrature comunali non avevano diretti interessi. Il forte legame e il rapporto di stretta dipendenza che intercorre tra *Vincentius* e le magistrature comunali sono indicati dalla qualifica stessa che egli esibisce ininterrottamente, salvo qualche rara eccezione, e dalla frequente indicazione della fonte dell'*auctoritas* per la quale egli opera, elemento di garanzia della serietà del notaio e dell'attendibilità del suo prodotto⁷³. Nel caso del processo riguardante i diritti di pesca, la struttura del documento finale (data cronica, con precisa indicazione del giorno e del mese, nomi dei consoli e degli arbitri, dispositivo, data topica, lungo elenco dei testimoni, ripetizione della data cronica) risulta conforme alla tradizione adottata dalle cancellerie cittadine della regione. L'affare giudiziario è tuttavia riaperto dieci anni dopo e richiede una seconda redazione dell'*instrumentum* finale poiché nessun sigillo era stato apposto al documento. Sempre il notaio *Vincentius*, dopo aver trascritto la sentenza del giugno 1178, appone ora, per ordine dei consoli e su richiesta della badessa del monastero, la *bullā con-*

⁷¹ Sulla risoluzione delle dispute nelle città della Provenza occidentale si veda BALOSSINO 2007.

⁷² Ci sono pervenuti almeno una sessantina di atti del notaio *Vincentius* dal luglio 1185 (*Cartulaire de Trinquetaille*, p. 118) fino al 25 giugno 1212 (Bouches du Rhône, Archives départementales, 56H5024).

⁷³ BALOSSINO 2008a, p. 185.

*sulum*⁷⁴. Questo esempio dimostra l'importanza per i consoli di disporre di un sigillo proprio che renda il loro compito centrale nella risoluzione delle dispute all'interno dell'ambito urbano e nel rispetto delle decisioni prese nel corso dei processi. La redazione della sentenza eseguita dal notaio del comune non era dunque sufficiente a rendere pienamente autentico o giuridicamente inattaccabile il documento. È la sigillatura che rende effettiva la validità delle decisioni prese dal giudice. Le richieste di sigillatura di documenti ai notai del comune sono infatti frequenti. La procedura è conosciuta: dopo la richiesta ufficiale presentata ai magistrati, il notaio procede sia con la riscrittura autentica del documento sia con l'apposizione, mediante una legatura in filo di canapa, di una cedola indicante l'aggiunta del sigillo plumbeo del collegio consolare oppure, in quelle città provenzali che sperimentano un governo di tipo podestarile, del *sigillum communis*. Questo avviene, per esempio, dopo una sentenza arbitrata del 1219 riguardante alcuni diritti dell'abbazia di Frigolet. Il cellerario del monastero si rivolge al notaio dei consoli di Arles, Bertrand de Noves, e richiede l'aggiunta di un nuovo sigillo plumbeo poiché l'antico sigillo di cera era in cattivo stato: (...) *quia sigillum cere vetustate corrodabatur postulavit a consulibus ut predicta carta sigillo plumbeo consulum muniretur*⁷⁵. Il notaio non aggiunge al documento solo il nuovo sigillo ma anche una *cedula* che reca menzione dell'operazione autenticata dal *signum* notarile, un *signum* sempre più articolato e personale rispetto a quello degli *scriptores* dei tempi precedenti.

Oltre al sigillo, coesistono e si sovrappongono, nei medesimi documenti pubblici o privati, molteplici tipi di certificazione, come ad esempio la carta partita, il sigillo e il *signum* notarile. Questi elementi di certificazione sono anche associati alla presenza di un nutrito numero di testimoni, definiti *boni o probi homines*, conformemente alla tradizione placitaria. Tuttavia, oltre ai segni di autenticazione, la presenza effettiva dei consoli al momento della redazione dell'atto resta un elemento fondamentale⁷⁶. Sono i consoli della città che spesso conferiscono al documento, con la loro presenza e il loro sigillo, la validità necessaria⁷⁷. Nelle città della bassa

⁷⁴ Nel caso appena citato si precisa « Quia nullum sigillum appositum fuerat in instrumento quo hec supradicta continebatur et hoc posset esse materia litigandi inter consules et abbatissam », Bouches du Rhône, Archives départementales, 60H25, n. 1.

⁷⁵ Vaucluse, Archives départementales, 1G681, n. 66.

⁷⁶ Questo elemento era già stato osservato da BAUTIER 1989, pp. 714-715: « Toutefois leur main ne donne pas à l'acte la *fides publica*: pour donner valeur à leurs actes, ils les scellent du sceau ou de la bulle du consulat en ajoutant souvent qu'ils le font *mandato* ou *auctoritate consulum* ».

⁷⁷ « ... consules ... rogati utriusque partis, inde cartam fieri et ad perpetuam memoriam et, ne veritatis pereat, eam sigillo consulum roborari precepunt ». La citazione è tratta da una vendita ai templari di Saint Gilles nel luglio 1187 (Arles, Archives communales, GG85, n. 4 e *Actes de la famille Porcelet*, pp. 93-95).

valle de Rodano, la presenza dei magistrati cittadini durante la stipulazione dei diversi negozi giuridici è un elemento costante, soprattutto se consideriamo il fatto che essa, come è stato già rilevato, è attestata non solo per gli atti ufficiali del Comune, ma anche in qualsiasi atto di natura privata⁷⁸: anche se è azzardato avanzare statistiche – che sono ovviamente sfalsate a causa dell'impossibilità di quantificare con precisione la documentazione perduta –, per la città di Arles, tra il 1185 e il 1218, su quasi 200 atti di natura contrattuale e giudiziaria, i consoli sono presenti nel 55% circa dei casi⁷⁹.

Se le caratteristiche del documento scritto dell'inizio del secolo XIII hanno portato a supporre una limitata autonomia di certificazione dei primi notai e dei loro *signa*, si deve anche osservare che i redattori sono i veri artefici di una documentazione comunale originale, caratterizzata ora da formule di *completio* più elaborate, pur rimanendo in linea con le consuetudini locali.

4. *Notai e giustizia*

La posizione dei notai, lungi dall'essere subalterna o marginale, era dunque essenziale per il buon funzionamento dell'apparato burocratico comunale. Nel corso delle udienze giudiziarie gli esperti di diritto continuano a sottoscrivere gli atti più importanti sotto la responsabilità dei consoli. Pierre Chastang ricorda, per esempio, che a Montpellier la promessa di protezione fatta agli abitanti dal *dominus* di Frontignan è sottoscritta dal giurista Michel de Mourèze e l'atto di insediamento dei sindaci è redatto dal giureconsulto Marc de Tournemire⁸⁰. Anche nelle città della bassa

⁷⁸ Cito un solo esempio in cui nel marzo 1188 le famiglie Porcelet e de Fos giurano di rispettare una tregua tra loro (Avignon, Bibliothèque municipale, ms 4887, ff. 52-56 e *Actes de la famille Porcelet*, pp. 98-101).

⁷⁹ Essi sono attestati almeno 105 volte su circa 190 atti reperiti per il periodo 1184-1218. L'impiego del notaio del comune unito alla presenza dei consoli per la certificazione dei negozi giuridici è una prassi che sembra seguita anche dagli enti ecclesiastici, durante la redazione delle loro scritture. Benché la curia arcivescovile o il capitolo cattedrale ricorrano spesso all'apposizione di un proprio sigillo, il notaio del comune e la bolla dell'istituzione civile sono elementi presenti e completano il processo di autenticazione degli atti riguardanti le transazioni operate anche dai membri della chiesa cittadina. Si veda per esempio una concessione effettuata alla chiesa cattedrale dall'arcivescovo Ymbert del febbraio 1200. Tale atto è accompagnato dalla bolla del prelado (« bulla nostra muniri precepit ») il quale « precepit consules eandem cartam suo sigillo munirent ». Il notaio dei consoli, il già citato « Vincentius, mandato predictorum consulum, huic carte cum altera per alphabetum divise, meum signum et eorum sigillum apposui », in Bouches du Rhône, Archives départementales, 3G9, n. 328 e *Gallia Christiana Novissima*, III (Arles), n. 741.

⁸⁰ CHASTANG 2013, n. 31, pp. 96-97.

valle del Rodano la pratica del diritto e la produzione di documenti scritti restano ancora connessi. Sono numerose le occasioni in cui si trovano notai le cui funzioni vanno ben oltre la scrittura di documenti in forma pubblica.

Johan *de Riperiis*, per esempio, oltre a redigere importanti atti pubblici per la comunità di Arles (trattati, giuramenti o accordi tra il 1239 e il 1248), è scelto per modificare gli statuti cittadini, tra il 1244 e il 1247⁸¹. Ad Avignone, avvocati, giureconsulti, legisti e notai formano una classe separata, assimilata ai nobili per quanto riguarda gli esenti dal servizio militare⁸². Purtroppo, a differenza di altre realtà cittadine, non esiste, per questo periodo, una serie completa di registri su cui verificare l'attuazione delle norme previste dagli statuti. Per quanto riguarda le competenze e la cultura dei notai in questa regione, è però possibile osservare l'opera del notaio avignonese Bertrand du Pont, attivo dal 1216 al 1235. Nel 1233 Bertrand assume l'incarico di redigere un inventario dei beni del comune secondo le volontà del podestà della città Percivalle Doria. L'inventario delle proprietà comunali, che non è altro se non un lungo elenco dei principali accensamenti del comune, è parte integrante di un'opera di registrazione documentaria più vasta nella quale sono trascritti i più significativi atti riguardanti le prerogative del comune sul territorio e sulle aree cittadine⁸³. In tale occasione, assecondando la necessità di attestare i beni che il comune possedeva direttamente o indirettamente, il notaio – addetto non solo alla redazione del testo, ma anche alla misurazione effettiva dei possedimenti – è incaricato di coordinare l'espansione territoriale della città. La cultura giuridica di Bertrand du Pont è nota soprattutto grazie a un formulario da lui composto e definito *Summa notarum contractuum*: si tratta del più antico formulario notarile conservato per la Francia meridionale⁸⁴. L'autore stesso ci ragguaglia, in un interessante prologo, del livello raggiunto dalla *doctrinam iurisperitorum Avinionensium*, all'interno della quale sono evidenti gli influssi della scienza giuridica bolognese e della varietà delle procedure messe in pratica nella *Avinionensi curia*. Anche se il formulario di Bertrand du Pont accorda uno spazio abbastanza limitato alla procedura giudiziale-

⁸¹ GIRAUD 1846, art. 121, p. 228.

⁸² Questa è la situazione descritta nel 1251 dalle convenzioni stipulate dall'élite della città con il nuovo conte di Provenza Carlo d'Angiò *Coutumes et règlements d'Avignon*, pp. 263-273.

⁸³ BALOSSINO 2015, p. 259-262.

⁸⁴ La *Summa* di Bertrand du Pont è stata rivelata da GIORDANENGO 1976, pp. 318-327. Lo studio del manoscritto originale e l'esame delle caratteristiche codicologiche e paleografiche porta a supporre che il manoscritto, ora inserito in un volume composito, sia una copia redatta verso la seconda metà del secolo XIII di un originale composito probabilmente in una data compresa tra il 1234 e il 1235. Si veda anche LEROY 2008, pp. 296-297.

ria⁸⁵, altri documenti giudiziari conservati per questo periodo suggeriscono che l'implicazione dei notai nelle corti di giustizia fosse probabilmente più importante di quello che la documentazione superstite permette di osservare.

Alcune dispute infatti potevano essere decise unicamente davanti a un notaio, soprattutto quando la materia non poneva dubbi in sede di istruzione. Una testimonianza particolarmente significativa dell'implicazione dei notai nelle corti di giustizia è fornita dal solo registro del tribunale consolare di Nîmes conservato per gli anni 1217-1218⁸⁶. Vi si ritrovano le principali caratteristiche della procedura giudiziaria ordinaria, come descritte dagli autori degli *ordines iudicarii* dell'epoca: dalla *litis contestatio* al giuramento *de calumnia*, dalla presentazione del libello contenente le accuse, alle tecniche della *productio testium*. Lo stesso vale per l'interrogatorio dei testimoni, con la distinzione tra testimonianza diretta o indiretta, basata sulla *fama*. La materia trattata del tribunale di Nîmes testimonia una conoscenza procedurale di altissimo livello che si appoggia pienamente alla teoria giuridica dell'epoca⁸⁷. Questo registro di imbreviature, nel quale sono presenti anche annotazioni di natura fiscale, sembra essere redatto dall'allora notaio della corte consolare della città, Pons Niel. La lettura degli atti suggerisce che i consoli di Nîmes non avessero, per i casi più semplici, né un giudice, né un assessore, ma solo il notaio, al quale è possibile attribuire le formule giuridiche presenti negli atti⁸⁸.

Un secolo più tardi la situazione che i documenti del secondo quarto Duecento accennavano soltanto sembra essere ormai largamente diffusa. Gli atti che terminano una controversia penale, giudicata in prima istanza davanti a un tribunale, si concludono davanti a un notaio con un accordo o con un negoziato. Nei registri marsigliesi studiati da Daniel Smail (per il periodo che va dal 1337 al 1362) si trovano cinque accordi per omicidio e altri tre per lesioni gravi – definiti *instrumentum pacis*, com-

⁸⁵ Le questioni procedurali occupano l'articolo 32 (*De compromisso*) e gli articoli dal 55 (*De recusatione iudicis*) al 62 (*De Pactis sponte contrahentium*). Si veda Valence, Bibliothèque municipale, ms. 19, f. 128v, 132v-133v.

⁸⁶ Nîmes, Archives municipales, BB 5. Si tratta di un piccolo registro cartaceo, molto danneggiato e di lettura difficile. Si tratta certamente un registro di imbreviature e di scritture correnti. Alcuni estratti sono stati pubblicati in MÉNARD 1744, I, pp. 55-63. A questo registro sarà dedicata una più approfondita analisi in altra sede.

⁸⁷ Una breve analisi del contenuto del registro è fatta da CARBASSE 2007, pp. 347-364.

⁸⁸ Manca ancora un'analisi approfondita di questo registro nel quale si ritrovano anche una serie di annotazioni preparatorie di natura amministrativa e contabile. Su questo tipo di documentazione si veda ora il volume *Écritures grises* 2019.

positio, concordia o faciendum pacis – risolti unicamente davanti al notaio e grazie alla sua cultura giuridica⁸⁹.

Le forme assunte dalla documentazione giudiziaria nelle singole corti di giustizia, signorili e urbane, meriterebbero uno studio più approfondito. Tuttavia, l'idea che emerge da queste osservazioni generali è che la procedura giuridica e il lavoro del notaio nei territori della Francia meridionale formano un insieme coerente e omogeneo. Non sono le necessità professionali che spingono i notai a interessarsi all'*ordo iudiciorum*, ma piuttosto il fatto che abbiano originariamente ricevuto una doppia formazione di cancellieri-giudici e redattori⁹⁰. Notai, giudici e causidici interagiscono frequentemente e combinano le loro competenze all'interno di un ambiente molto vivace, mobile e allo stesso tempo propizio alle innovazioni procedurali e alle mutazioni intrinseche della documentazione. In queste aree il notaio sembra quindi essere, nei secoli XII e XIII, sia un attore principale al servizio delle istituzioni giudiziarie sia un ingranaggio essenziale per risolvere le controversie, grazie alle sue competenze e alla sua cultura tecnico-giuridica.

FONTI

ARLES, ARCHIVES COMMUNALES
– GG85.

ARLES, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
– ms 1242.

AVIGNON, ARCHIVES COMMUNALES
– Boîte Pintat 48, n. 1589.

AVIGNON, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
– ms. 4887.

BOUCHE DU RHÔNE, ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
– 3G9, 3G17, 56H5024, 60H25.

NIMES, ARCHIVES MUNICIPALES
– BB5.

⁸⁹ SMAIL 1998, pp. 23-50.

⁹⁰ Su questo tema si veda GIORDANENGO 1986, pp. 34-39.

VAUCLUSE, ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
– 1G4, 1G189, 1G681.

VALENCE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
– ms. 19.

BIBLIOGRAFIA

- Actes de la famille Porcelet = Actes de la famille Porcelet d'Arles (972-1320)*, publié par M. AURELL, Paris 2001 (Collection de documents inédits sur l'histoire de France, Section d'histoire et philologie des civilisations médiévales, 27).
- ANSANI 2016 = M. ANSANI, *Sul tema del falso in diplomatica. Considerazioni generali e due dossier documentari a confronto*, in *Secoli XI e XII: l'invenzione della memoria*. Atti del seminario internazionale, Montepulciano, 27-29 aprile 2006, a cura di S. ALLEGRIA - F. CENNI, Montepulciano 2006 (Medieval Writing. Settimane poliziane di studi superiori sulla cultura scritta in età medievale e moderna, 1), pp. 9-50.
- AUBENAS 1931a = R. AUBENAS, *Documents notariés provençaux du XIII^e siècle*, in « *Annales de la Faculté de droit d'Aix* », 25 (1931), pp. 7-97.
- AUBENAS 1931b = R. AUBENAS, *Étude sur le notariat provençal: au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime*, Aix-en-Provence 1931.
- AUBENAS 1964 = R. AUBENAS *Quelques réflexions sur le problème de la pénétration du droit romain dans le Midi de la France au Moyen âge*, in « *Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale* », 76/68 (1964), pp. 371-377.
- BALOSSINO 2007 = S. BALOSSINO, *Justices ecclésiastiques et justices laïques dans les communes de la basse vallée du Rhône (XII^e-milieu du XIII^e siècle)*, in *Les Justices d'Église dans le Midi (XI^e - XV^e siècle)*, Toulouse 2007, (Cahiers de Fanjeaux, 42), pp. 47-82.
- BALOSSINO 2008a = S. BALOSSINO, *Notaire et institutions communales dans la basse vallée du Rhône, XI^e-XIII^e siècles*, in *Notaire 2008*, pp. 183-197.
- BALOSSINO 2008b = S. BALOSSINO, *Januenses, Pisani et ceteri Lombardi: circolazione e attività dei gruppi italiani nelle città della bassa valle del Rodano tra i secoli XII e XIII*, in « *Archivio Storico Italiano* », 617 (2008), pp. 391-424.
- BALOSSINO 2015 = S. BALOSSINO, *I podestà sulle sponde del Rodano. Arles e Avignone nei secoli XII e XIII*, Roma 2015 (Italia comunale e signorile, 7).
- BANTI 1962 = O. BANTI, *Per la storia della cancelleria del comune di Pisa nei secoli XII e XIII*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano e archivio muratoriano* », 73 (1962), pp. 141-164.
- BARTOLONI 1946 = F. BARTOLONI, *Per la storia del Senato Romano nei secoli XII e XIII*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano e archivio muratoriano* », 60, 1946, pp. 1-108.
- BAUTIER 1986 = R.-H. BAUTIER, *Les diverses origines et l'évolution de l'institution notariale française en tant que dépositaire de la puissance publique*, in « *Le Gnomon. Revue internationale d'histoire du notariat* », 48 (1986), pp. 19-28.

- BAUTIER 1989 = R.-H. BAUTIER, *L'authentification des actes privés dans la France médiévale. Notariat public et juridiction gracieuse*, in *Notariado público* 1989, pp. 701-772.
- BAUTIER - SORNAY 1971 = R.-H. BAUTIER - J. SORNAY, *Les sources de l'histoire économique et sociale du Moyen Âge. Provence, Comtant Venaissin, Dauphiné États de la Maison de Savoie*, II *Archives ecclésiastiques, communales et notariales, Archives des marchands et des particuliers*, Paris 1971.
- BEDOS-REZAK 2000 = B. BEDOS-REZAK, *Le sceau médiéval et son enjeu dans la diplomatie urbaine en France*, in *La diplomatie urbaine en Europe au Moyen Âge. Actes du congrès de la Commission internationale de diplomatie*, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. PREVENIER - T. DE HEMPTINNE, Louvain - Apeldoorn, 2000, (Studies in urban social, economic and political history of the medieval and early modern Low Countries, 9), pp. 23-44.
- BIDOT-GERMA 2008 = D. BIDOT-GERMA, *Entre justice institutionnelle et composition: le notaire au cœur des pratiques judiciaires dans le Béarn des XIV^e et XV^e siècles*, in *Notaire* 2008, pp. 275-287.
- BLANCARD 1884 = L. BLANCARD, *Documents inédits sur le commerce de Marseille au moyen-âge, édités intégralement ou analysés*, Marseille 1884-1885.
- BRECHON 1995 = F. BRECHON, *Autour du notariat et des nouvelles pratiques de l'écrit dans les régions méridionales aux XII^e et XIII^e siècles*, in *Comprendre le XIII^e siècle: études offertes à Marie-Thérèse Lorcin*, sous la direction de P. GUICHARD - D. ALEXANDRE-BIDON, Lyon 1995, pp. 161-172.
- BUFFO 2020 = P. BUFFO, *Signa e genesi delle prassi notarili in Savoia (secoli XII e XIII)*, in « Studi di storia medioevale e di diplomatica », n. s., 4 (2020), pp. 5-35.
- CALLERI - ROVERE 2021 = M. CALLERI - A. ROVERE, *Genova e il Midi nel trattato del secolo XII*, in « Provence historique », LXXI/270 (2021), pp. 257-281.
- CARBASSE 2007 = J.-M. CARBASSE, *Justice "populaire", justice savante. Les consulats de la France Méridionale (XII^e-XIV^e siècle)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âges*, dir. J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI, Rome 2007 (Publications de l'École française de Rome, 385), pp. 347-364.
- CARLIN 1967 = M.-L. CARLIN, *La pénétration du droit romain dans les actes de la pratique provençale, XI^e-XIII^e siècle*. Preface de R. AUBENAS, Paris 1967.
- Cartulaire de Trinquetaille* = *Cartulaire de Trinquetaille*, texte établi par P. AMARGIER, Gap 1972.
- CHASSEL 2016 = J.-L. CHASSEL, *La problématique des sceaux de villes dans le Midi de la France médiévale*, in *Le bazar de l'hôtel de ville. Les attributs matériels du gouvernement urbain*, sous la direction de E. JEAN-COURRET - S. LAVAUD - J. PETROWISTE - J. PICOT, Bordeaux 2016, (Ausonius Scripta Mediævalia, 30), pp. 27-53.
- CHASTANG 2013 = P. CHASTANG, *La ville, le gouvernement et l'écrit à Montpellier, XII^e-XIV^e siècle: essai d'histoire sociale*, Paris 2013 (Histoire ancienne et médiévale, 121).
- Contre Henri schismatique et hérétique* = G. MONACHI, *Contre Henri schismatique et hérétique*, introduction, traduction, notes et index par M. Z ZERNER, Paris 2011 (Sources chrétiennes, 541).
- CORTESE 2000 = E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medioevale*, Roma 2000 (La Biblioteca di Galileo Galilei).
- COSTAMAGNA 1964 = G. COSTAMAGNA, *Note di diplomatica comunale. Il "signum communis" e il "signum populi" a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1964, pp. 105-115; anche in ID., *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, Roma 1972 (Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum, IX), pp. 337-347.

- Coutumes de Saint-Gilles = Les Coutumes de Saint-Gilles (XII^e-XIV^e siècles)*, publié par E. BLIGNY-BONDURAND, Paris 1915.
- DEBAX 2017 = H. DEBAX, *Les premiers notaires de Béziers (dernier tiers du XII^e siècle)*, in « *Revue historique* », 683/3 (2017), pp. 491-514.
- DE BOÛARD 1948 = A. DE BOÛARD, *Manuel de diplomatique française et pontificale*, t. II. *L'acte privé*, Paris 1948.
- De la Ligurie au Languedoc* 2012 = *De la Ligurie au Languedoc: le notaire à l'étude*, Albi 2012.
- Coutumes et règlements d'Avignon = Coutumes et règlements de la république d'Avignon au treizième siècle*, par M. R. DE MAULDE, Paris 1879.
- DESACHY 2017 = S. DESACHY, *Apparition du notariat en Bas-Languedoc*, in « *Académie des Sciences et Lettres de Montpellier* », 48 (2017), pp. 1-14.
- DOSSAT 1956 = Y. DOSSAT, *Unité ou diversité de la pratique notariale dans les pays de droit écrit*, in « *Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale* », 68/34 (1956), pp. 175-183.
- DUPARC 1965 = P. DUPARC, *La pénétration du droit romain en Savoie (première moitié du XIII^e siècle)*, in « *Revue historique de droit français et étranger* », 43 (1965), pp. 22-86.
- FEO 1997 = G. FEO, « *Suspiciosum esse et falsum* »: un esempio di critica diplomatica medievale (Bergamo 1187), in « *Studi Medievali* », 38 (1997), pp. 945-1005.
- FISSORE 1989 = G.G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale: i rapporti tra i notai e l'istituzione in Città comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del convegno di Genova, 8-11 novembre 1988, Genova 1989 (« *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., XXIX/II) pp. 99-128.
- Écritures grises* 2019 = *Écritures grises: les instruments de travail des administrations (XII^e-XVII^e siècle)*, études réunies par A. FOSSIER - J. PETITJEAN - C. REVEST, Parigi-Roma 2019, (Collection de l'École française de Rome, 565; Études et rencontres de l'École des chartes, 58).
- GALANTE 2017 = M. GALANTE, *Partecipazione ai processi documentari e cultura grafica degli ufficiali minori: le carte nei principati longobardi di Salerno e Benevento tra potere laico e potere ecclesiastico*, in « *Schola Salernitana. Annali* », XXII (2017), pp. 7-40.
- Gallia Christiana Novissima = Gallia Christiana Novissima. Histoire des archevêchés, évêques et abbayes de France*, par J.H. ALBANES - U. CHEVALIER, Montbéliard-Valcence, 1899-1920.
- GAZZANIGA 1987 = J.-L. GAZZANIGA, *Mandat et représentation dans l'ancien droit*, in « *Droits. Revue française de théorie juridique* », 6 (1987), pp. 21-30.
- GIORDANENGO 1976 = G. GIORDANENGO, *Bertrand du Pont, notaire d'Avignon, et son formulaire (2^e quart du XIII^e siècle)*, in « *Annales de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse* », XXIV/1-2 (1976), p. 317-327.
- GIORDANENGO 1980 = G. GIORDANENGO, *Documents sur l'hommage en Dauphiné et en Provence (1157-1270)*, in « *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes* », 92/1 (1980), pp. 183-204.
- GIORDANENGO 1986 = G. GIORDANENGO, *Le notaire et la justice*, in « *Le Gnomon. Revue internationale d'histoire du notariat* », 48 (1986), pp. 34-39.
- GIRAUD 1846 = C. GIRAUD, *Essai sur l'histoire du Droit français au Moyen Age*, Paris 1846.

- GOURON 1957 = A. GOURON, *Les étapes de la pénétration du droit romain au XII^e siècle dans l'ancienne Septimanie*, in « Annales du Midi. Revue archéologique historique et philologique de la France méridionale », 69/38 (1957), pp. 103-120.
- GOURON 1963 = A. GOURON, *Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit romain aux XI^e et XIII^e siècles*, in « Bibliothèque de l'École des Chartes », 121 (1963), pp. 26-76.
- GOURON 1976 = A. GOURON, *La date et le rédacteur des coutumes de Saint-Gilles*, in « Annales de l'Université des sciences sociales de Toulouse », 24 (1976), pp. 309-315.
- GOURON 1977 = A. GOURON, *Rogierius, Quaestiones de juris subtilitatibus et pratique arlésienne: à propos d'une sentence archiépiscopale (1141, 5 novembre)*, in « Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands », 34 (1977), pp. 35-50.
- GOURON 1978 = A. GOURON, *Le cardinal Raymond des Arènes: Cardinalis?*, in « Revue de droit canonique », XXVIII (1978), pp. 180-192.
- GOURON 1984 = A. GOURON, *La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge*, London 1984.
- GOURON 1987 = A. GOURON, *Études sur la diffusion des doctrines juridiques médiévales*, London 1987.
- GOURON 1992 = A. GOURON, *Sur les traces de Rogierius en Provence*, in *Liber amicorum: Études offertes à Pierre Jaubert*, textes recueillis par G. AUBIN, Bordeaux 1992, pp. 313-326.
- GOURON 1995 = A. GOURON, *Notariat et renaissance au XII^e siècle*, in « Le Gnomon, Revue internationale d'histoire du notariat », 100 (1995), pp. 16-17.
- GOURON 2000 = A. GOURON, *Juristes et droits savants. Bologne et la France médiévale*, Aldershot 2000 (Variorum collected studies series, CS 679).
- GOURON 2002 = A. GOURON, *Le fond et la forme: l'empreinte du notariat italien sur les pratiques médiévales en France*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino, Bologna, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano 2002 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, V), pp. 719-735.
- GOURON 2004 = A. GOURON, *"Petrus" demasqué*, in « Revue d'histoire du droit », 82/4 (2004), pp. 577-588.
- GOURON 2006 = A. GOURON, *Pionniers du droit occidental au Moyen Âge*, Aldershot 2006 (Collected studies series, 865).
- HÄERTEL 2013 = R. HÄERTEL, *Zu Entstehung und Funktion des Notarsignets*, in *Kunst Kritik Geschichte, Festschrift für Johann Konrad Eberlein*, Herausgegeben von J. AUFREITER - G. REISINGER - C. STEINHARDT-HIRSCH, Berlin 2013, pp. 107-133.
- Hinc publica fides 2006 = Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII).
- Histoire du Languedoc* 1872 = *Histoire générale du Languedoc, avec des notes et les pièces justificatives*, par C. DE VIC - J. VAISSETE, Toulouse 1872.
- Layettes du Trésor des Chartes* 1863 = *Layettes du Trésor des Chartes, I (755-1223)*, par A.M. TEULET, Paris, 1863.
- LEGENDRE 1988 = P. LEGENDRE, *Du droit privé au droit public: nouvelles observation sur le mandat chez les canonistes classiques*, in *Écrits juridiques du Moyen Âge occidental*, London 1988 (Collected studies series, 280).

- LEONARD 1955 = E. LEONARD, *Chanceliers, notaires comtaux et notaires publics dans les actes des comtes de Toulouse*, in « Bibliothèque de l'École des chartes », 113/1 (1955), pp. 37-74.
- LEROY 2008 = N. LEROY, *Une ville et son droit: Avignon du début du XII^e siècle à 1251*, Paris 2008.
- LESNE-FERRET 1998 = M. LESNE-FERRET, *The notariate in the consular towns of Septimanian Languedoc (late twelfth - thirteenth centuries)*, in *Urban and rural communities in medieval France: Provence and Languedoc, 1000-1500*, edited K. REYERSON - J.-V. DRENDEL, Leiden-Boston 1998 (The medieval Mediterranean, 18), pp. 3-21.
- MACE 2011 = L. MACE, *Le prince et l'expert: les juristes à la cour rhodanienne du comte Raimond V de Toulouse (1149-1194)*, in « Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale », 123/276 (2011), pp. 513-532.
- MAYALI 1979 = L. MAYALI, *Les magistri dans l'ancienne Septimanie au XII^e siècle*, in « Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit », X (1979), pp. 91-105.
- MAYALI 2002 = L. MAYALI, *Procureurs et représentation en droit canonique médiéval*, in « Mélanges de l'École française de Rome », 114 (2002), pp. 43-57.
- MÉNARD 1744 = L. MÉNARD, *Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nismes avec les preuves*, Paris 1744.
- MERLO 2011 = G.G. MERLO, *Eretici ed eresie medievali*, Bologna 2011.
- MICHEL 1910 = R. MICHEL, *L'administration royale dans la sénéchaussée de Beaucaire au temps de Saint Louis*, Paris 1910.
- Notaire 2008 = *Le notaire, entre métier et espace public en Europe (Moyen Âge – Temps modernes)*, sous la direction de L. FAGGION - A. MAILLOUX - L. VERDON, Aix-en-Provence 2008 (Le temps de l'histoire).
- Notariado público 1989 = *Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV*. Actas de VII Congreso Internacional de Diplomática, a cura di J. TRENCHS, Valencia 1989 (Papers i documents, 7).
- Notariato nell'arco alpino 2014 = *Il notariato nell'arco alpino*. Atti del Convegno di studi, Trento, 24-26 febbraio 2011, a cura di S. MOSCADELLI - A. GIORGI - D. QUAGLIONI - G.M. VARANINI, Milano 2014 (Studi storici sul notariato italiano, XVI).
- PÉCOUT 2005 = T. PÉCOUT, *La justice temporelle des évêques de Provence, du milieu du XIII^e au début du XIV^e siècle*, in *La justice temporelle dans les territoires angevins aux XIII^e et XIV^e siècles. Théories et pratiques*, sous la direction de J.-P. BOYER - A. MAILLOUX - L. VERDON, Rome 2005 (Collection de l'École française de Rome, 354), pp. 383-402.
- POISSON 2017 = G. POISSON, *Le comte, le consul et les notaires*. in *La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècles)*, sous la direction de D. LETT, Paris 2017 (Histoire ancienne et médiévale, 146), pp. 81-101.
- POISSON 1990 = J.-P. POISSON, *Notaires et société: travaux d'histoire et de sociologie notariales*, Paris 1990.
- POLY 1974 = J.-P. POLY, *Les légistes provençaux et la diffusion du droit romain dans le Midi*, in *Mélanges Roger Aubenas*, Montpellier 1974 (« Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit », IX), pp. 613-635.

- POOLE 1925 = R.L. POOLE, *The Early Lives of Robert Pullen and Nicholas Breakspear. With Notes on Other Englishmen at the Papal Court about the Middle of the Twelfth Century*, in *Essays in medieval history presented to Thomas Frederick Tout*, edd. A.G. LITTLE - F.M. POWICKE, Manchester 1925, pp. 64-70.
- PRYOR 1981 = J. H. PRYOR, *Business contracts of medieval Provence: selected notulae from the cartulary of Giraud Amalric of Marseilles. 1248*, Toronto 1981 (Studies and texts, 54).
- PUNCUH 2000 = D. PUNCUH, *La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai nostri giorni*, in *La diplomatie urbaine en Europe au Moyen Âge*. Actes du congrès de la Commission internationale de diplomatique, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. PREVENIER - T. DE HEMPTINNE, Louvain - Apeldoorn 2000 (Studies in urban social, economic and political history of the medieval and early modern Low Countries, 9), pp. 383-406; anche in ID., *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s. XLVI/I), pp. 727-753.
- RIGAUDIERE 1986 = A. RIGAUDIERE, *Le notaire et la ville médiévale*, in « Le gnomon. Revue internationale d'histoire du notariat », 48 (1986), pp. 47-55.
- ROVERE 1997 = A. ROVERE, *Notariato e comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVII/II (1997), pp. 93-113.
- ROVERE 2002 = A. ROVERE, *Comune e documentazione*, in *Comuni e memoria storica: alle origini del Comune di Genova*. Atti del Convegno, Genova, 24-26 settembre 2001 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLII/I, 2002), pp. 261-298.
- ROVERE 2006 = A. ROVERE, *Notaio e publica fides a Genova tra XI e XIII secolo*, in *Hinc publica fides 2006*, pp. 293-322.
- SALVATORI 2002 = E. SALVATORI, *Boni amici et vicini. Le relazioni tra Pisa e le città della Francia meridionale dall'XI alla fine del XIII secolo*, Pisa 2002 (Piccola biblioteca Gisem, 20).
- SMAIL 1998 = D.L. SMAIL, *Notaries, Courts, and the Legal Culture of Late Medieval Marseille*, in *Urban and rural communities in medieval France: Provence and Languedoc, 1000-1500*, edited K. REYERSON - J.-V. DRENDEL, Leiden-Boston 1998 (The medieval Mediterranean, 18), pp. 23-50.
- STOUFF 2017 = L. STOUFF, *Notaires et registres de notaires en Provence et à Arles XIII^e-XV^e siècles*, in *Le médiéviste devant ses sources.: Questions et méthodes*, a cura di C. CAROZZI - H. TAVIANI-CAROZZI, Aix-en-Provence 2017 (Le temps de l'histoire), pp. 249-269.
- TORELLI 1980 = P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Roma 1980 (Studi storici sul notariato italiano, V).
- ZAGNI 1980 = L. ZAGNI, *Carta partita, sigillo, sottoscrizione nelle convenzioni della Repubblica di Genova nei secoli XII-XIII*, in « Studi di Storia medievale e di Diplomatica », 5 (1980), pp. 5-14.
- ZERNER 2014 = M. ZERNER, *L'hérétique Henri dans les sources de son temps (1135-1145)*, in « Revue Mabillon », 25 (2014), pp. 79-134.
- ZERNER - AKOKA - MICHELIS - ZERNER 1995 = M. ZERNER - I. AKOKA - R. MICHELIS, J. ZERNER, *Les sources notariées en Provence et dans le Comtat Venaissin aux XIV^e et XV^e siècles: création d'une base de données*, in « Cahiers de la Méditerranée », 53/1 (1996), pp. 75-88.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il saggio affronta alcuni problemi legati al rapporto tra notai e giustizia attraverso lo studio della documentazione del Midi francese nei secoli XII e XIII. Dalla documentazione superstite emerge l'idea che i notai hanno avuto un ruolo fondamentale sia nel funzionamento delle istituzioni giudiziarie sia nella produzione documentaria relativa alla giustizia. Il ruolo di questo personale tecnico all'interno delle corti di giustizia è messo in luce focalizzando l'attenzione sulle qualifiche esibite dai "redattori", sulle modalità di certificazione dei documenti, sull'affermazione della *fides publica* e l'emergenza di notai strettamente legati alle magistrature comunali. In quest'area notai, giudici e *causidici* interagiscono frequentemente e accostano le loro competenze all'interno di un ambiente giuridico molto vivace, propizio alle innovazioni procedurali e alle mutazioni intrinseche della documentazione.

Parole significative: Notai, Francia meridionale, diplomatica comunale, sentenze giudiziaria, forme documentarie.

This paper examines some problems related to the relationship between notaries and justice through the study of the documentation of the French Midi in the 12th and 13th centuries. From the existing material emerges the idea that notaries played a fundamental role both in the functioning of judicial institutions and in the production related to justice. The role of this technical staff in the courts of justice is highlighted by focusing on the qualifications displayed by the copyist, the way in which documents were certified, the affirmation of *fides publica* and the emergence of notaries closely linked to the municipal magistrature. In this area, notaries, judges and *causidici* frequently interact and juxtapose their skills within a very animated legal environment, favourable to procedural innovations and changes in documentation.

Keywords: Notaries, Southern France, Municipal Diplomatics, Judicial Rulings, Documentary Forms.



Un tabellionage original: l'encadrement de l'activité des passeurs d'actes dans le duché de Bretagne

Thomas Delannoy

Thomas.delannoy93@orange.fr

Introduction

Présenter, dans le cadre d'un colloque portant sur l'Histoire du notariat européen, une étude sur le duché de Bretagne peut paraître surprenant. En effet, la distinction entre une France du Nord, pays de coutume et de tabellionage, et une France du Sud, pays de droit écrit et de notariat public, semble rejeter la Bretagne médiévale hors de notre champ d'étude. Pourtant, cette géographie juridique classique, esquissée par Henri Klimrath au XIX^e siècle¹, doit être nuancée car elle ne permet pas de saisir la grande diversité juridique médiévale.

En effet, certains clercs bretons purent devenir notaire public, à l'exemple de Raoul d'Augham, clerc du diocèse de Saint-Malo, en 1277². De cette date jusqu'à la fin de l'indépendance du duché (fin XV^e siècle), de nombreux clercs bretons sollicitèrent de l'autorité pontificale des offices de tabellions ou de notaires publics. L'analyse prosopographique révèle également l'existence de clercs bretons usant du titre de notaire impérial sans qu'il nous soit possible de déterminer les modalités de délivrance de ce type d'office³. Sur l'ensemble des notaires bretons identifiés pour la période concernée (1280-1540), environ 10% des effectifs revendiquent un titre de notaire public. Sans être une région de notariat public, la Bretagne n'a donc pas

* Je tiens à remercier le Professeur Michael Jones, grand spécialiste de la Bretagne médiévale et premier historien du notariat breton médiéval, de m'avoir transmis l'appel à contribution du colloque ainsi que l'ensemble des organisateurs qui ont réussi, malgré la pandémie, à le maintenir et à permettre de fructueux et enrichissants échanges.

¹ KLIMRATH 1837.

² *Les registres de Nicolas III*, I, n. 597 (Saint-Pierre, 22 décembre 1279): « Infrascriptis per magistrum Nicollinum de Camilla canonicum Ebroicensem capellanum suum examinatis tabellionatus officium concedit. ... In e. m. pro Radulpho de Augham clerico in minoribus, etc. Macloviensis diocesis »; JONES 1989, p. 774; version française: JONES 1990, pp. 5-6.

³ Sur cette question, nous renvoyons à notre propre travail: DELANNOY 2017, pp. 125-136.

ignoré cette institution et les ducs eux-mêmes eurent recours aux services de notaires publics pour les besoins de leur chancellerie.

Toutefois, ces notaires publics restent minoritaires et ne sont pas requis pour les opérations juridiques courantes. L'authentification des actes relève, pour les actes de la vie commune, exclusivement de la juridiction gracieuse des ducs, des évêques et des grands seigneurs. Robert-Henri Bautier soulignait que dès 1279, partant des terres d'Alphonse de Poitiers, le sceau de juridiction parvenait à Auray⁴. L'utilisation de cette seule donnée pourrait conduire à limiter l'analyse aux seules institutions pourvues d'un sceau de juridiction et donc à occulter complètement tout un monde de clercs aux écritures, écrivains juridiques qui rédigent, pour le compte des particuliers, les conventions privées qui doivent être scellées en juridiction. En Bretagne, ces professionnels sont appelés du terme générique, propre à cette région, de « passeur(s) » et les ducs de Bretagne établirent une véritable législation pour encadrer leurs activités.

Notre propos exclura la question des « notaires publics » bretons pour se concentrer exclusivement sur la profession encore méconnue de « passeur ». Pour essayer de présenter aussi précisément que possible cette profession, nous étudierons tout d'abord le cadre normatif de son exercice et les liens entre la législation sur le tabellionage et le contrôle opéré sur les passeurs (Première partie); puis, nous nous attacherons à montrer les incidences diplomatiques dudit encadrement normatif en étudiant certaines spécificités des actes privés bretons (Deuxième partie).

Première partie. L'Encadrement « normatif » de l'activité des passeurs d'actes en Bretagne

Etudier l'action normative des ducs de Bretagne revient à identifier deux périodes distinctes. C'est au temps des ducs de la Maison de Dreux, notamment Jean II et Jean III, que s'élabore la première législation relative au tabellionage. Entre 1286 et 1341, les juridictions ducales se dotent toutes d'un sceau aux contrats; la constitution prise par Jean III fixe les émoluments de scellage ainsi que le salaire des commis aux écritures en fonction des actes rédigés. Puis, les ducs restent silencieux pendant environ un siècle avant de promulguer quatre constitutions en moins de quarante ans (de 1425 à 1462) portant sur l'activité des passeurs d'actes, entre autres

⁴ BAUTIER 1971, p. 315.

mesures. Ces textes normatifs ne sont pas les seuls à régler l'activité notariale puisque nous disposons également de plusieurs statuts épiscopaux concernant les clercs et notaires des juridictions ecclésiastiques⁵. Toutefois, ces textes sont circonscrits aux diocèses (limites géographiques) et aux cours d'Église (limites institutionnelles) et ne présentent donc pas un caractère de « norme générale », contrairement aux mesures prises par les ducs de Bretagne. Nous limiterons donc cet exposé, aux constitutions duciales en retenant, d'une part, les mesures visant à s'assurer d'une « bonne justice » (1) et, d'autre part, les mesures de lutte contre les faussaires (2).

1. *Une « bonne justice »: fixation des émoluments et vérification de la compétence des passeurs d'actes*

Les mesures édictées par le duc Jean III (1312-1341) de Bretagne sont parentes des ordonnances des rois de France édictées afin de réformer la justice⁶. Le préambule de la constitution énonce:

« Comme autrefois nous fussent rapportées et données à entendre plusieurs clameurs et doliances que les subgitz de nostre duchié avoient souffert et soustenoint de jour en jour plusieurs griefs et leur faisoit l'en plusieurs excéis, dommaiges et oppressions indues, par quoy le gouvernement, le bien et l'estat de justice avoient esté et est amenuysié et souvent deperiz en plusieurs et diverses manieres »⁷.

Cette constitution ducale procède donc d'une volonté de « bonne justice » et les mesures prises en matière de juridiction gracieuse illustrent à la fois la volonté, pour le duc de Bretagne, de reprendre en main la justice tout en s'appuyant sur le désir de promouvoir un « commun prouffit de nouz et de de nos subgitz »⁸.

⁵ Notamment: Statuts de Jean le Brun, évêque de Tréguier, datés de 1371 (édition: *Preuves*, I, coll. 1668-1670), de 1372 (*Preuves*, II, coll. 51-53) et de 1374 (*Preuves*, II, coll. 84-85); Statuts de Guillaume de Malestroit, évêque de Nantes, datés de 1445 (édition: *Preuves*, II, coll. 1388-1391); Statuts de Christophe de Penmarc'h, évêque de Saint-Brieuc, datés de 1496 (édition: DE BERTHOU 1904, pp. 430-450; CAMPION 1908).

⁶ Sur ces ordonnances, notamment celle prise par Philippe le Bel: BROWN 2011.

⁷ L'original de cette constitution a disparu. Le texte nous est connu par l'existence des copies manuscrites de la Très ancienne Coutume de Bretagne qui comportaient, en appendice, le texte de plusieurs ordonnances et constitutions prises par les ducs. Le texte de la Constitution a également été édité par Dom Morice mais nous nous référons à l'édition suivante: *Très ancienne Coutume*, pp. 345-346.

⁸ *Ibidem*, p. 346.

a. *La fixation d'un tarif d'émolument de scellage et de rédaction des actes*

Parmi les 31 articles de cette constitution, 9 articles (les articles 9 à 17⁹) portent exclusivement sur les émoluments d'écriture et de scellage pratiqués dans les juridictions ducales. Si nous ajoutons à ces neuf articles, les dispositions des articles 6 à 8, qui disposent également sur la juridiction gracieuse, c'est plus du tiers des articles de cette constitution de réformation de la justice qui se rapportent à la juridiction gracieuse et aux passeurs d'actes.

L'article 6 décompose les éléments constitutifs de cet office qui comprend les « seaulx des contrats », les « merches des expletz » et les « escriptures ». Le premier et le dernier terme sont transparents. Les « merches » sont des notes de procédures rédigées par des notaires¹⁰ tandis que les « expletz » sont des actes judiciaires particuliers rédigés lorsque la vente porte sur des biens gagés¹¹. L'office de clergie comprend donc, à la fois, l'écriture et le scellage des actes passés devant les juridictions mais également la délivrance des notes de procédure et des actes judiciaires. Le titulaire de cet office se trouve donc à la tête du greffe des tribunaux et jouit des revenus générés par la juridiction gracieuse. Il est aisé d'imaginer à quel point cet office peut être lucratif¹² et que les abus constatés par Jean III touchent moins le travail des clercs que l'enrichissement indu des titulaires d'office comme l'indique l'article 9 de la constitution.

Après avoir condamné l'affectation de l'office des sceaux, Jean III entend contrôler l'activité des passeurs. Ainsi, il leur est interdit ainsi qu'aux « gardes des escriptures » le droit de sceller les lettres d'une valeur supérieur à cent sous sans y apposer, au préalable, les marques des parties (« les obligez et condampnez ») ou celle d'un garant-tiers¹³. Toutefois, l'essentiel des mesures concernant les passeurs consiste en l'élaboration d'une véritable tarification des émoluments de scellage et émoluments d'écriture.

Par souci de clarté et d'efficacité, nous résumons ce tarif sous la forme de deux tableaux.

⁹ *Ibidem*, nn 9-17, pp. 348-349.

¹⁰ *Dictionnaire de l'ancienne langue française*, art. « Merque » (V, p. 262); *Très ancienne Coutume*, p. 534.

¹¹ *Dictionnaire de l'ancienne langue française*, art. « Exploit » (III, p. 536); *Très ancienne Coutume*, p. 528. Les « explets » ou « exploits de cour », sont mentionnés dans les chapitres 64, 156, 158, 160, 162 et 173 de la *Très ancienne Coutume*.

¹² CHAUVIN 1977, pp. 224-226; KERHERVE 1987, pp. 476-477.

¹³ *Très ancienne Coutume*, p. 347, art. 7.

Tableau 1. *Emoluments de scellage (Constitution de Jean III)*

Nature de l'Acte	Article de la Constitution	Nature de l'émolument	Montant de l'émolument
« Mémorial »	9	Fixe	2 deniers
« Contrat » (droit commun)	12	Proportionnel Montant inférieur ou égal à 100 livres	100 sous, 2 deniers par livre
		Montant supérieur à 100 livres	1 denier par livre jusqu'à 100 livres et une maille par livre au-delà de 100 livres
« Lettre d'héritage »	13	Fixe Montant inférieur ou égal à 20 sous	2 sous
		Montant supérieur à 20 sous	5 sous
« Procuration »	14	Fixe	6 deniers
« Copie »	14	Fixe	6 deniers
« Vidisse »	14	Fixe	6 deniers
« Donation mutuelle à titre viager »	15	Fixe	2 sous
« Lettre de quittance »	16	Fixe Montant inférieur à 20 livres et scellé du grand sceau	6 deniers
		Montant supérieur ou égal à 20 livres	12 deniers

S'agissant de la rémunération des écritures, la règle générale est formulée ainsi: « pour quatre lignes d'un espan et troys doiz ung denier »¹⁴ (voir Tableau 2). L'article 10 porte uniquement sur l'écriture des actes tandis que l'article 11 est plus général et doit être lu en parallèle avec le tableau précédent.

¹⁴ Constitution de Jean III, art. 10; cfr. *Très ancienne Coutume*, p. 348. L'espan est une unité de mesure équivalente à une main; la ligne d'écriture mentionnée ci-dessus est donc longue d'une main et trois doigts. Un écrit comportant quatre lignes de cette dimension était donc payé un denier (cfr. *Très ancienne Coutume*, p. 528).

Tableau 2. *Salaires des clercs aux écritures en fonction des actes à partir des dispositions de la constitution de Jean III*

Nature de l'Acte	Article de la Constitution	Nature de l'émolument	Montant de l'émolument
Exoine ¹⁵	10	Fixe	1 denier
Mémorial d'Exoine	10	Fixe	1 denier
Défaillie d'Exoine	10	Fixe	1 denier
Lettre d'Obligation	11	Fixe	8 deniers
Lettre d'héritage	11	Fixe	12 deniers (pour le scellage)
Mémoire des contrats	11	Fixe	4 deniers

Compte-tenu de l'absence de séries notariales pour la période contemporaine de la constitution, il nous est difficile d'apprécier l'effectivité du tarif édicté par le duc Jean III. Notons, que s'agissant des avocats, les mesures prises par Jean Ier, dans l'*Assise des Plédéours* (1259) sont rappelées par Pierre II dans la constitution de 1451¹⁶. Ainsi, le salaire posé en 1259 reste la mesure de référence deux siècles plus tard. Néanmoins, le même Pierre II, dans la constitution qu'il prit à Vannes le 22 mai 1455, écrit

« que plusieurs des notaires de nos barres et de celles de nos subgetz s'avancent à prendre pour leur salaire en plus large que ce que par nous a esté ordonné par constitution en notre present Parlement »¹⁷.

Or, Pierre II ne rappelle nullement les tarifs antérieurs et se borne à exiger que le notaire inscrive au dos des actes reçus par lui la somme due.

Ainsi, bien que la constitution de Jean III définisse le cadre d'exercice du tabellionage en Bretagne, son influence doit être fortement relativisée. Ses successeurs ont dû prendre des mesures complémentaires pour s'assurer du bon fonctionnement de la juridiction gracieuse. Jean III avait déjà édicté que les offices de clergie des barres ducales soient « gouvernées par personnes ad ce convenables et par nos

¹⁵ Définition: « Excuse dispensant une partie de comparaître en justice » (*Très ancienne Coutume*, p. 528).

¹⁶ Constitution du 25 mai 1451, art. 19; cfr. *Très ancienne Coutume*, pp. 412-413; cet article renvoie au tarif édicté en 1259: « nul pledéour ne pourra prandre d'un homme que cinq soulz d'un jour pour pledoier ». Sur ces éléments: *Assise des Plédéours*, art. 2 (cfr. *Très ancienne Coutume*, p. 332) et PLANIOL 1981-1984, III, p. 490.

¹⁷ Constitution de Pierre II (22 mai 1455), art. 17; cfr. *Très ancienne Coutume*, p. 428.

conseillers ad ce faire deutez »¹⁸. Cette volonté de s'assurer de la prud'homie des gens de justice apparait nettement dans les constitutions prises par le duc Pierre II.

b. *Le contrôle de la prud'homie et de la bonne science des passeurs et tabellions*

Pierre II est le premier à relever « que la multitude des notaires est cause de grant oppression à plusieurs de nos subgetz »¹⁹ étant entendu que le duc sous-entend que la trop grande quantité déteint sur la qualité des praticiens. Pour lutter contre cela, Pierre II charge ses sénéchaux de contrôler l'établissement des passeurs dans leur ressort. Contrairement à la constitution de Jean III, il ne fait pas de doute sur la portée générale de la constitution de Pierre II²⁰.

Ainsi, les mesures visant à contrôler la science, les mœurs et la bonne vie des « notaires » sont applicables dans l'ensemble du duché de Bretagne, sous le contrôle des sénéchaux. Pour ce faire, les sénéchaux doivent s'enquérir de la réputation des candidats lors des « pletz generaux » de leur « barre et auditoire ». C'est lors des audiences solennelles des juridictions que le sénéchal sollicite les auxiliaires de justice pour qu'ils se prononcent sur la « science, mœurs et bonne vie » des candidats. Le sénéchal ne peut aller contre l'avis du plaid; mais c'est lui qui donne

« l'autorité de passer les actes de leurs dites cours, et deffendre à touz autres sur telles paines qu'ils adviseront de non s'avancer à passer lesd. actes, et se ils s'y avancent leur escripture et rapport ne fera pas foy de passeur; les queulx passeurs pourront passer les actes par toutes les cours subgetes et barres esquelles ils auront esté croyez et ordonnez passeur »²¹.

Ainsi, les sénéchaux peuvent opérer un filtre en conférant ou en ne conférant pas l'autorité de passer les actes aux candidats validés par les plaids généraux.

La conséquence de ce système est une fragmentation du notariat. En effet, le contrôle s'opère à l'échelon de chaque juridiction. Être reconnu notaire dans une cour, n'offre aucune garantie de l'être dans une autre sauf lorsque l'autorité dont on dispose provient d'une sénéchaussée ducale. Dans ce dernier cas, on obtient le droit de passer des actes tant devant la barre ducale que devant toutes les juridictions seigneuriales subalternes (« cours subgetes »).

¹⁸ Constitution de Jean III, art. 6; cfr. *Très ancienne Coutume*, p. 347.

¹⁹ Constitution de Pierre II (25 mai 1451), art. 9; cfr. *Très ancienne Coutume*, p. 409.

²⁰ Au terme de la Constitution, le duc précise: « commandé les puplier es barres et juridictions de Bretagne, et icelles tenir et garder selon leur contenu »; cfr. *Très ancienne Coutume*, p. 420.

²¹ Constitution de Pierre II (25 mai 1451), art. 9; cfr. *Très ancienne Coutume*, pp. 424-425.

Le bel édifice construit en 1451 s'avère être un vœu pieux. Quatre ans plus tard, le 22 mai 1455, Pierre II prend à nouveau une ordonnance pour encadrer la création des passeurs dans les juridictions bretonnes. La Constitution de 1455 comprend un article où il est fait état de l'irrespect entourant l'application de la Constitution de 1451:

« Mesmes nous est venu à cognoissance que combien que en nostre present Parlement eussions ordonné que les notaires eussent esté crééz par les seneschaulx à grant examen de leur science et discretion, ce néant moins aucuns d'iceulx seneschaulx, par faveurs desordonnées, importunes requestes ou autrement, se sont avancez à créer notaires par rappers et relations d'autres, sanz avoir eu autre cognoissance de leur discretion par forme d'examen de leur personne, et de cognoistre réellement par experience que ils ayent bon et suffisant entendement, et qu'ils ayent pratique en la science, par quoy ils scachent donner ordre et assiette aux procès dont ils auront la charge, en maniere que par leur défaut ou ignorance les parties ne chéent en inconvénié de leurs causes; à quoy faire lesd. seneschaulx n'ont pas donné ne se donnent entendement, mais tout de legier les passent et créent notaires comme dit est »²².

Cet article est empreint d'une certaine gravité. Il révèle que les dispositions prises en 1451 se sont révélées sans effet, tant dans les juridictions seigneuriales que dans les juridictions duciales puisqu'on lit « aucuns d'iceulx seneschaulx ». La volonté du duc n'a eu aucune incidence sur le fonctionnement des juridictions même celles qui relèvent de son propre domaine. Le duc commence par réitérer et confirmer les dispositions qu'il avait prises quatre ans plus tôt tout en précisant les modalités du contrôle de la création des notaires par les sénéchaux. Pierre II met, alors, en place un véritable examen préalable à toute nomination²³. Le contrôle préalable effectué par les sénéchaux et l'avis conforme du plaid général sont maintenus comme condition à la réception des notaires, mais le duc ajoute qu'ils seront jugés:

« selon l'experience de leurs merches de procès qui seront pledoyez respectivement en chascune desd. cours, et des quelles merches ils feront le rapport selon l'expedition tout à part eux, sans enseignement ne aide de autres; et icelles merches, après l'expedition faite desd. procès, additeront presentement incontinent l'expedition faite devant le juge et les assistans, paravant que le juge divertisse à autre expedition, afin que ils n'ayent temps ne espace de se conseiller o autres pour faire leurs dites merches; et sera fait ledit examen en la forme dessus dite par plusieurs et réitérées fois »²⁴.

Ainsi, plus que leur science ou leur connaissance théorique du droit, c'est leur pratique qui est déterminante pour leur nomination. Les candidats sont jugés sur la qualité de leurs « merches » (notes de procédures). La constitution distingue quatre

²² *Ibidem*.

²³ PLANIOL 1981-1984, IV, p. 345.

²⁴ Constitution de Pierre II (22 mai 1455), art. 15; cfr. *Très ancienne Coutume*, p. 427.

épreuves pour apprécier justement le travail des candidats. Tout d'abord, ils doivent procéder au rapport et à l'expédition des « merches » résultant des plaidoyers produits devant la cour. Ensuite, lesdites « merches » sont contrôlées par le juge et ses assesseurs. Le duc insiste sur la rapidité des épreuves afin d'éviter que les candidats « n'ayent temps ne espace de se conseiller o autres pour faire leurs dites merches »²⁵. À ceci s'ajoute que « ledit examen en la forme dessus dite par plusieurs et réitérées fois »²⁶. Ainsi, c'est donc l'expérience et non le candidat qui est jugée et soumise à « l'avis et deliberation de la cour »²⁷. Enfin, le sénéchal procède à l'examen moral du candidat:

« Et si par icelui examen iceulx qui voudront pretendre à icelui office de notaire continuent de faire bon et féal rapport des expéditions de la cour, et que le juge néanmoins tout ce, soit bien informé de leurs bonnes mœurs et preudhommie, ils seront receuz à estre notaires et autrement non »²⁸.

En conséquence, ce qui n'était, dans la constitution de 1451, qu'un simple examen subjectif devient en 1455 un contrôle reposant sur des critères objectifs. Cependant, il soulève une difficulté terminologique. En effet, si l'article 15 s'applique aux « notaires et passeurs de nosd. Jurisdictions », les développements relatifs à l'examen ne comportent que des références aux seuls notaires. Dans l'ancien droit breton²⁹, les notaires sont les greffiers des juridictions. Or, la nature des épreuves touchant la rédaction et l'expédition des notes de procédures s'explique tout à fait pour des greffiers mais plus difficilement pour des « passeurs d'actes ». Un autre élément vient conforter cette idée, la précision apportée, en 1462, à la constitution de 1455:

« Il y aura nombre de notaires, le quel nombre sera tout premier advisé par les seneschaulx des barres tant de nous que de nos subgetz, chascun en sa jurisdiction, o l'advisement de la cour, et après ledit nombre limité, o l'advisement des conseils et avocats et o grant discretion, seront iceulx notaires..., examiner... »³⁰

C'est là toute la difficulté des constitutions duciales relatives au notariat. En effet, la polysémie des termes empêche tout jugement définitif et nous en sommes réduits à poser des conjectures. Cependant, l'esprit général du texte conforte l'idée

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ *Ibidem*, in fine.

²⁹ *Très ancienne Coutume*, p. 536, sur la base du glossaire inédit de Pierre Hévin.

³⁰ *Très ancienne Coutume*, p. 427, note 2.

que l'examen dont il est question touche les seuls « notaires-greffiers » et non les « passeurs ». Ces derniers restent soumis au régime de la constitution de 1451 que Pierre II réaffirme en 1455. Cependant, il est certain que nombre de passeurs cherchent à devenir notaires (greffiers) afin d'être assurés de pouvoir utiliser les sceaux des juridictions. Or, la constitution de 1451 ne crée aucune distinction entre notaires et passeurs. Dès lors, quiconque est reçu comme « passeur » devenaient *de facto* « notaire ». En distinguant deux modes de contrôle, la constitution de 1455 incitait mécaniquement les passeurs à se soumettre à l'examen pour devenir « notaires » car celui-ci leur ouvre l'accès aux sceaux de juridiction.

Enfin, l'article 16 pose le principe d'une rétroactivité des mesures de la constitution de 1455 par rapport à celles de 1451. En effet, les « notaires ou tabellions » qui « fussent trouvez moins suffisans, néanmoins quelque reception qui leur ait esté faite, ils ne seront pas receuz à faire l'exercice dudit office ». Ainsi, le duc entend faire respecter strictement sa constitution en privant de leurs droits les notaires qui ont été reçus en dépit des règles fixées en 1451. De plus, cette mention aux « tabellions » conforte l'idée que l'examen ne touche pas les « passeurs d'actes » puisque le terme de « tabellion » se rattache au personnel des juridictions.

2. La lutte contre les faussaires

Les constitutions duciales comportent également une réglementation précise visant à éviter que des clercs de juridiction ou des passeurs d'actes ne se rendent coupables de « crime de faussonnerie ». En effet, la constitution de Jean III invoque, pour interdire l'affermage des sceaux, que cette pratique avait pour effet de provoquer des « faulsenneries » et la *Très ancienne Coutume* comprend aussi des mesures sévères contre les faussaires³¹. Les ducs du XV^e siècle confortent cette tendance par plusieurs séries de mesures.

Les premières sont d'ordre préventif et consistent dans l'enregistrement des passeurs auprès de la cour dans le ressort duquel leur exercice est reconnu et l'obligation faite, pour certaines conventions, de recueillir un contreseing.

Les secondes relèvent davantage de l'ordre répressif; il convient pour en saisir la portée d'étudier l'évolution et même l'aggravation des peines encourues entre la constitution de 1425 et celle de 1462.

³¹ Constitution de Jean III, art. 6; cfr. *Très ancienne Coutume*, p. 347. Le chapitre 175 énonce que les personnes condamnées pour « faussonneries » sont irrecevables comme témoin lors des procès, au même titre que les parjures.

Afin, là encore, de montrer la subordination des « passeurs » aux juridictions ducales, nous l'aborderons d'une part par les moyens mis en œuvre; et d'autre part, par les mesures répressives en cas de crime de faussonnerie.

a. *L'enregistrement et les doubles notaires*

Dans la constitution du 12 février 1425, Jean V déclare:

« a esté ordonné que doresnavant quant aucuns notaires ou tabellions passeront lettres ou contrats qu'ils fassent mention par qui elles sont escriptes ben mettant en leurs passemens les noms de ceulx qui les auront escriptes, afin que l'en puisse savoir la faute qui y sera, si aucune y est »³².

Cette mesure visait certains abus dans le Trégor-Goëlle³³ où le « passément » des passeurs décédés était parfois contrefait.

Cette mesure est confirmée par la suite dans les ordonnances de 1451 et de 1455 (sous le règne de Pierre II) et dans celle de 1462 (François II). Citons, par exemple, l'article 10 de la constitution du 25 mai 1451:

« Item que lesd. passeurs avant d'exercer led. offices, seront tenuz mettre et escrire leurs noms et figurer leurs signes et passemens dont ils ont accoustumé et entendent user en ung livre de parchemin qui demourera devers la court où ils auront esté receuz »³⁴.

La règle posée par Pierre II est assez stricte puisqu'un passeur qui se risque à passer des actes hors de la juridiction où il est enregistré produit un acte sans valeur. L'article 9 de la constitution de 1451 dispose que:

« leur escripture et rapport ne fera pas foy de passeur; les queulx passeurs pourront passer les actes par toutes les cours subgetes et barres esquelles ils auront esté croyez et ordonnez passeur ».

L'établissement du registre doit donc être lié à la mise en place de l'examen étudié précédemment et la « foy de passeur » semble être une présomption en faveur

³² Constitution de Jean V (12 février 1425), art. 17; cfr. *Très ancienne Coutume de Bretagne*, p. 393.

³³ Il faut préciser cet emploi conjoint de la circonscription religieuse (diocèse de Tréguier) et de la circonscription civile (Goëlle): « La sénéchaussée de Tréguier, dont le chef-lieu paraît avoir été transféré de bonne heure à Guingamp, garda quelques temps son nom (senescallus in Trecoreia, senescallus trecorensis) mais au XV^e siècle elle s'appelle couramment le ressort de Goëlle » (PLANIOL 1981-1984, III, pp. 432-433).

³⁴ Constitution du 25 mai 1451, art. 10; cfr. *Très ancienne Coutume*, pp. 409-410. – Les archives bretonnes ne conservent pas de registres de cet ordre. Compte-tenu des destructions subies par les dépôts bretons au cours des siècles (notamment, à la faveur, de la Guerre d'Indépendance, des Guerres de la Ligue et des destructions révolutionnaires), une telle absence ne doit pas nous étonner outre mesure. On ne peut conclure de cette absence qu'aucun registre n'a été tenu par suite de la constitution du duc Pierre II.

de l'acte dès lors que passeur a bien requis la juridiction auprès de laquelle il est enregistré.

Le livre-registre doit donc comprendre trois informations: le nom du passeur, le signe et le passément de celui-ci. Le registre matérialise l'attachement du passeur à la juridiction auprès de laquelle il a passé son examen. En outre, le registre contient, des éléments permettant de vérifier l'authenticité des actes. Evidemment, le « passeur » ne peut, à lui seul conférer, la pleine force juridique aux actes qu'il rédige mais le simple fait qu'on accorde une valeur à sa signature prouve que le tabellionage prend une autre forme. Le paraphe du passeur acquiert une certaine importance puisqu'il entre dans les critères permettant de juger de la véracité ou de la fausseté des actes produits devant les juridictions.

b. Deux notaires pour les conventions de plus de cent sous

L'article 13 de la Constitution du 25 mai 1451 prévoit que pour certains contrats la présence de deux « passeurs » est nécessaire. Il en est ainsi des contrats portant sur des immeubles (« de quelconque chose que ce soit, grande ou petite ») ou sur des meubles d'une valeur supérieure ou égale à 100 sous. Pour ces actes, la présence de deux « passeurs » est requise ainsi que le sceau de la juridiction devant laquelle les parties se présentent. A défaut, ledit acte encourt la nullité. Cependant, le texte précise que les parties sont libres de recourir à l'office d'un seul passeur, même pour des contrats d'héritage ou de biens meubles d'une valeur supérieure à 100 sous, dès lors qu'en sus du sceau de la juridiction l'une des parties appose son propre sceau ou un seing manuel.

Cette mesure appliquée à certaines transactions présuppose l'idée d'un contrôle mutuel des passeurs³⁵. La lecture des actes conservés permet d'établir qu'ils ne sont pas écrits conjointement par deux passeurs car le jeu d'écriture demeure identique pour l'ensemble de l'acte. Il ne s'agit donc pas d'une rédaction conjointe mais d'un simple contreseing. Le second passeur se borne donc à certifier le bien-fondé de l'acte sans concourir à sa rédaction.

L'usage du contreseing est antérieur à 1451 car nous avons relevé au moins douze actes antérieurs à cette date présentant un double passément, essentiellement en matière immobilière³⁶. Cependant, en dépit d'un usage assez marqué du double

³⁵ POCQUET DU HAUT-JUSSE 1951-1952, p. 95.

³⁶ Saint-Brieuc, Archives départementales des Côtes-d'Armor, E.938: « Echange passée devant la Prévôté de Guingamp, entre l'abbaye de Coatmalouen et Pierre Morel à propos d'un héritage sis en Minibriac (4 juin 1365) »; E.694: « Vente passée devant la cour de Moncontour (20 septembre 1447) »;

passement, il ne faut pas mésestimer la présence de certaines irrégularités postérieures à la Constitution:

« Parfois même les signatures des notaires ne sont pas apposées en même temps. Là encore c'est dans les marges des minutes que nous découvrons cette autre forme d'irrégularité: le dernier feuillet du cahier portant des actes datés de 1455 à 1469 nous fait assister à un dialogue entre deux personnages qui ne se voient pas »³⁷.

Cette mesure semble donc d'autant plus respectée (nonobstant les inévitables fraudes) qu'elle est déjà pratiquée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Cependant, ladite mesure est prise pour contrer certaines malversations également répandues. Ainsi, Pierre II mentionne que certaines personnes utilisaient les sceaux sans être clercs aux écritures ce qui entraînait de multiples contestations. Observons que de telles pratiques semblent prouver que l'affermage des sceaux n'a pas disparu. Un autre élément permet d'étayer cette idée:

« Souventes fois après leur trespas ceulx qui avoient intention de mal user trouvoient faczon par subtils moyens de leurs femmes et enfans ou autrement de les recouvrer et les apposoient esd. Lettres, aux grant prejudice de nos subgetz »³⁸.

Les sceaux ne sont donc pas conservés dans les juridictions mais par les titulaires de l'office des clergies. A leur mort, ceux-ci se retrouvent parmi les biens de la succession. Un véritable trafic peut dès lors se développer: les femmes ou les enfants abandonnant, sans doute contre de l'argent, les sceaux de leurs pères ou époux. Le contrôle opéré par le contreseing permet, alors, de vérifier la teneur de l'acte. Il est difficile de comprendre comment deux passeurs peuvent contrer l'utilisation de sceaux falsifiés, sauf à croire que le passeur contresignant se soit opposé à ce que le premier passeur n'use d'un sceau mal acquis pour contourner le sceau de juridiction et faire payer aux parties l'émolument du scellage à son profit personnel.

c. Les sanctions pénales

Dès 1425, des mesures sont prises en complément des dispositions coutumières. Elles alignent le régime des faussaires en écriture sur celui des faux témoins. Quiconque se rend coupable d'un tel « crime » risque d'avoir l'oreille coupée et de

E.695: « Vente passée devant la cour de Moncontour (11 avril 1448) »; E.696: Vente passée devant la cour de Moncontour (20 avril 1450) »; E.698: « Vente passée devant la cour de Moncontour (27 avril 1450) »; E.699: « Vente passée devant la cour de Moncontour (16 octobre 1450) ».

³⁷ LAURENT 1972, pp. 131 et 332-333 (pièce justificative VIII).

³⁸ Constitution de Pierre II (25 mai 1451), art. 13; *Très ancienne Coutume*, p. 411.

perdre ses biens meubles, en outre, le condamné est réputé incapable de témoigner en justice. La constitution de 1425 distingue deux cas: la règle est qu'un faussaire condamné ne peut plus se présenter comme témoin; cependant, il n'encourt la peine prévue pour la récidive que s'il se rend coupable à nouveau d'un faux témoignage ou de la production d'un faux en écriture:

« s'il advient que par inadvertance du juge ou par grace et restitution de nous ou autrement, ils seroient encore receuz et puis que ils feussent reprouvez, ordonnons que la seconde foiz ils aient les oreilles coupées et que ils perdent leurs biens meubles et aussi leurs heritaiges à viaiges, sauff à estre fait provision raisonnable à leurs femmes et enffanz »³⁹.

Tout comme les mesures préventives, on observe une aggravation des peines au cours de la période.

Ainsi, dans la constitution du 14 juin 1462, François II acte que ses prédécesseurs n'ont pas réussi dans la lutte contre les faux en écriture et décide qu'il « est de necessite y trouver plus apres pugnitions et de plus grand crainte, à ce que l'en puisse lesd. faussonneries réprimer ». Le texte prévoit une graduation dans la peine encourue et distingue la première infraction de la récidive. Ainsi, le faussaire condamné une première fois sera exposé publiquement avant d'avoir le poing coupé et de perdre ses biens par confiscation (« pour la premiere fois seront fustez en lieu public de la jurisdiction par laquelle ils seront reprins, et à la descente de l'eschelle ou pilori, ils auront le poing dextre coupé, et seront leurs biens meubles acquis et confisqueuz au seigneur de la cour »). Le récidiviste, lui, sera condamné à mort et pendu haut et court (« si secondement ils en sont repris, ils en seront pugniz, c'est assavoir penduz et estranglez au gibet »)⁴⁰.

De telles mesures ne sont pas comprises dans l'ordonnance de 1455. François II innove donc par rapport à son prédécesseur, ou plutôt, rappelle, en les aggravant, les peines prévues par Jean V. Les ordonnances de 1425 et de 1462 peuvent se lire conjointement puisqu'elles ne diffèrent, sur ce point précis, que quant à la nature du supplice: Jean V n'avait pas prévu la peine de mort pour les faussaires récidivistes.

Les documents conservés révèlent un paradoxe. D'une part, les mesures de l'ordonnance de 1462 semblent être appliquées mais François II s'avère prompt à commuer les peines. Ainsi, Eonnet Plestan, coupable de faux en écriture, est condamné par la cour de Guemadec à perdre le poignet droit et à la confiscation de ses biens. Or, le conseil ducal ordonne aux juges de cette cour subalterne de surseoir à

³⁹ Constitution de Jean V (12 février 1425), art. 27; *Très ancienne Coutume*, p. 398.

⁴⁰ Constitution de François II (14 juin 1462), art.19; *Très ancienne Coutume*, pp. 442-443.

l'exécution et à renvoyer le procès devant le sénéchal de Lamballe⁴¹. Cependant, il est tout à fait possible que ce sursis exigé par le conseil ducal découle moins d'une mansuétude du duc que d'une volonté de contrôler l'exercice de la haute justice par les juridictions seigneuriales subalternes. En revanche, nous disposons de plusieurs lettres de rémissions accordées par François II qui prouvent que la sévérité même des peines encourues justifiait l'exercice par le duc d'un véritable droit de grâce qui était déjà admis par Jean V dans sa constitution⁴².

Deuxième partie. Incidences diplomatiques de l'encadrement de l'activité des passeurs d'actes

L'étude du cadre normatif d'exercice de l'activité des passeurs laisse de côté l'analyse des actes produits par ces professionnels de l'écrit juridique. Pourtant, il apparaît que les actes de la pratique sont riches d'enseignements complémentaires pour comprendre le fonctionnement du tabellionage breton. En effet, nous observons, conjointement avec la mise en place des premiers sceaux aux contrats, à la fin du XIII^e siècle, la diffusion d'une formule diplomatique qui souligne le lien établi entre la convention et la juridiction dont les parties invoquent l'autorité. Les « passements finaux », qui font l'objet d'une réelle attention des autorités normatives afin d'éviter les contrefaçons, sont également riches d'enseignements sur les premières tentatives visant à conférer à la signature des passeurs une autorité juridique, tremplin vers l'authentification des actes par signature du notaire. Nous commencerons cette partie avec l'étude de la formule d'adresse des actes privés bretons (1) avant de nous pencher sur la mention « passe » figurant au bas des actes conservés (2).

1. Etude de la formule d'adresse des actes privés bretons (XIII^e-XVI^e siècles).

L'attachement des notaires aux juridictions se concrétise dans la rédaction même des actes privés, notamment par l'usage d'une formule récurrente. Arthur Giry en donne la version suivante: « Sachent toutz que en nostre cour de Kemper-Corentin fut present, en droit et pour ce personnellement estably ... »⁴³.

⁴¹ Nabtes, Archives départementales de Loire-Atlantique, E.198 (pièce 12): Sentence de la cour de Guermadeuc, condamnant Eonnet Plestan, coupable de faux en écriture, à perdre le poignet droit et à la confiscation de ses biens (13 juin 1474); (pièce 13): Arrêt du Conseil ordonnant aux juges de surseoier à l'exécution et de renvoyer le procès au sénéchal de Lamballe (16 septembre 1474).

⁴² CASSARD 1995, pp. 49-50. Cet auteur mentionne une quinzaine de lettres de pardon pour ces abus.

⁴³ GIRY 1925, p. 849.

Cette formule n'est pas propre à la Bretagne puisque nous la trouvons en Anjou et en Poitou. Ainsi, une charte datée du 21 novembre 1274, passée en la cour d'Angers, débute ainsi: «Sachent tuit que en noustre cort en dreit estable ...»⁴⁴. Tout au long des XIII^e et XIV^e siècle, l'usage de cette formule s'est conservé en Anjou ainsi que le prouvent maintes chartes dont il n'est évidemment pas possible de dresser une liste exhaustive⁴⁵ ici; l'usage s'est, par la suite, diffusé en Touraine et dans la vicomté de Thouars.

Pour la Bretagne, Arthur Giry relève un acte du chapitre de Quimper du 16 février 1434/1435. Toutefois, cet acte n'est pas le plus ancien à contenir cette formule. Les recherches permettent de remonter jusqu'en 1277 grâce à une vente passée devant la cour de Vannes⁴⁶. Dans ses *Preuves*, Dom Morice reproduit un accord entre le vicomte de Rohan et Hervé de Léon passé devant la cour de Ploërmel en 1288⁴⁷. Les actes de l'abbaye de Blanche-Couronne, révèlent un usage de la formule Giry à Nantes dès 1285⁴⁸. Dans l'évêché de Dol, on retrouve un acte passé devant la cour de «Chastel neuf de la Noë» en 1295⁴⁹. Dans la région de Dinan, l'usage est attesté en 1296⁵⁰. En Bretagne bretonnante, les premières mentions de la formule Giry sont plus tardives. Il faut attendre 1306 pour trouver un acte passé en cette forme à Carhaix⁵¹, 1310 à Lesneven⁵² et 1318 pour Quimper⁵³.

Dès lors, on peut dire qu'à compter de 1320, la formule a conquis tout le duché, soit à une période contemporaine de celle de la rédaction de la *Très ancienne Coutume*⁵⁴. Ouvrage de procédure, délaissant les usages locaux afin de privilégier un «texte qui soit commun à tous le duché de Bretagne»⁵⁵, la *Très ancienne Coutume*

⁴⁴ MARCHEGAY 1883, p. 290.

⁴⁵ Nous renvoyons aux développements de notre mémoire de recherche, cfr. DELANNOY 2017, p. 70-71.

⁴⁶ *Cartulaire d'Alençon*, n. 57: «Vente de l'hébergement de Beaulieu, sis en la paroisse de Crugnel, au prix de 12 £ par 20 sous de rente, faite à Jehan de La Chapelle par Jean Riou» (3 avril 1277).

⁴⁷ *Preuves*, I, coll. 1086-1087.

⁴⁸ *Abbaye de Blanche-Couronne*, n. 80; autres exemples, nn. 85 (1289) et 86 (1296).

⁴⁹ LOBINEAU 1707, II, col. 338.

⁵⁰ GESLIN DE BOURGOGNE - DE BARTHELEMY 1864, III, p. 191 (charte CCCXXX).

⁵¹ *Preuves*, I, coll. 1206.

⁵² *Ibidem*, coll. 1228-1230.

⁵³ *Ibidem*, coll. 1281-1282.

⁵⁴ *Très ancienne Coutume*, pp. 7-8.

⁵⁵ *Histoire littéraire* 1997, p. 46.

ne reprend pas *in extenso* cette formule mais les auteurs paraissent la connaître. En effet, le chapitre 86 du coutumier, présente une lettre de procuration dont les termes sont assez proches de la formule identifiée par Arthur Giry:

« Si elle est en [tierce] personne li esteut que elle soit scellée de scel de court ou de juge ordinaire et que le juge parle le premier et [dige]: Davant nous, tel ..., ou: Par nostre court de tel lieu ..., ou se il parle en premiere personne, il dira: Scachent touz que je, tel, faz et establis mon alloué ... »⁵⁶.

Ce modèle se répand donc, en Bretagne, entre la fin des années 1270 et le premier quart du XIV^e siècle. Il est donc contemporain du développement de la juridiction gracieuse et de la rédaction de la *Très ancienne Coutume*. L'affirmation, dans l'adresse des actes, du rôle joué par les juridictions pour les conventions particulières est donc une illustration de l'institution du tabellionage breton. Toutefois, les actes conservés tendent à faire de cette formule le résultat d'une influence angevine et non d'un modèle autochtone⁵⁷. En ce sens, la pratique rédactionnelle suit la science du droit; nous savons, depuis Paul Viollet, que le droit breton doit beaucoup aux règles angevines⁵⁸.

Bien plus, non contente d'être vraisemblablement le résultat d'une pénétration d'usage angevin, cette formule doit être rapprochée d'autres pratiques communes à l'ensemble de la France coutumière. En effet, nous pouvons rapprocher cette formule de celles identifiées pour caractériser les lettres de juridiction, ce « succédané dans la France coutumière de l'acte notarié des pays méridionaux »⁵⁹. Robert-Henri Bautier dans son étude du tabellionage champenois montre que la lettre de juridiction est introduite par une adresse universelle (« A tous ceux que ces présentes lettres verront ») suivie par la suscription de l'autorité (bailli et plus tard garde-scel) et parfois de celle du tabellion⁶⁰. Le dispositif, quant à lui, est introduit ainsi:

« Saichent tous que par devant N. et N., feaux et jurez (ou: tabellions, ou: jurez), establis de par nous (ou: de par le roy nostre seigneur) a ce faire à ... et en la chastellenrie (ou: la prévosté) ».

⁵⁶ *Très ancienne Coutume*, chap. 86.

⁵⁷ Précisions, toutefois, que la variante latine (« Noverint universi quod in nostra curia in jure personaliter constitutus ») est propre à la Bretagne; nous n'en trouvons pas trace en Anjou-Maine et dans le Poitou.

⁵⁸ VIOLLET 1881-1886, I, pp. 287-307.

⁵⁹ BOULET-SAUTAL 1976, p. 80.

⁶⁰ BAUTIER 1958, pp. 70-77 (Diplomatique de la lettre de juridiction en Champagne) et notamment les pp. 70-71.

La formule bretonne ignore l'adresse universelle et débute directement par ce que Bautier a identifié comme un dispositif. Cependant, à la différence de ce qui a lieu en Champagne, en Bretagne les « passeurs » et les « tabellions » sont absents du protocole des actes; ils ne n'apparaissent qu'au bas du document, dans les « passements ».

Ce modèle souligne que les conventions sont réputées être passées « en la cour ». Ainsi, cette formule se rapproche de l'article 8 de la constitution de Jean III qui exigeait que les contrats s'établissent dans les « lieux solempniaux »⁶¹. Pour autant, il ne faut pas se méprendre; à bien des égards, l'invocation de la juridiction est un artifice car les actes ne sont pas nécessairement rédigés au siège de ladite juridiction.

Le registre de Jehan Ollivier, passeur à Nantes montre cet écart. En effet, quoique les actes commencent, le plus souvent, par la formule: « Sachent touz que en nostre court de Nantes ... », la fin des actes comprend, souvent, avant la date, ces quelques mots: « Ce fut fait en la maison de Jehan Olivier... »⁶². Ainsi donc, ce passeur nantais instrumentait chez lui, comme n'importe quel praticien actuel le fait en son étude.

Certains actes révèlent des distances importantes entre la cour invoquée et le lieu de rédaction inscrit au bas de l'acte. Jeanne Laurent, dans son étude sur la quévaise, fournit un acte formellement passé « en nostre cour de Guingamp » mais instrumenté à Pont-Melvez⁶³ situé à dix-huit kilomètres de là.

L'étude des actes conservés permet de soutenir l'hypothèse que les passeurs peuvent donc exercer tout autour de la juridiction auprès de laquelle ils sont enregistrés. Ils sont habilités à exercer dans un véritable ressort juridictionnel. Dès lors, la distance séparant Pont-Melvez de Guingamp s'explique aisément; Guingamp est siège d'une importante juridiction ducale⁶⁴. On perçoit dès lors l'intérêt pour le passeur de se faire enregistrer auprès d'une barre ducale puisqu'il peut instrumenter dans l'ensemble des juridictions subalternes qui en dépendent.

Puisque nous évoquons l'enregistrement, il convient de nous attarder sur les passements finaux.

⁶¹ Constitution de Jean III, art. 8; cfr. *Très ancienne Coutume*, pp. 347-348.

⁶² Nantes, Archives départementales de Loire-Atlantique, 4E.1/61. Cfr. notamment, ff. 2v; 6r; 10r (pour les plus lisibles).

⁶³ LAURENT 1972, pp. 310-311.

⁶⁴ Nous n'avons de description du ressort que pour la fin de l'Ancien Régime: « La cour de Guingamp était une des principales juridictions de Bretagne. Le plein fief s'étendait dans cinquante-six paroisses, jusqu'aux portes de Morlaix, de Lannion et de Tréguier, au Guerlesquin et à Lanmeur. Cent dix-huit juridictions relevaient en appel de notre sénéchaussée » (ROPARTZ 1859, I, p. 214).

2. *Origine et nature du passément final dans les actes bretons médiévaux*

« Ce qu'il y a de constant, c'est que depuis la fin des Croisades jusqu'au XVI^e siècle les actes sont ordinairement dressés par des Gentilshommes, qui prennent la qualité de Passe »⁶⁵. Cette formule doit être reprise dans son dernier membre: « prennent la qualité de Passe ». D'où vient ce terme de « passe » que nous ne trouvons pas hors de Bretagne et quelle était la valeur de cette mention?

a. *Origine des passeurs*

Les premiers « passe » identifiés remontent au règne de Jean III: Guillaume Le Monner, passe à la cour de Quimper entre 1321 et 1326⁶⁶; Henri Bernart, passe à la cour d'Hennebont en 1334⁶⁷. Nous nous retrouvons donc, là encore, à une époque contemporaine des premiers jalons de la législation ducal sur le tabellionage.

Selon Michael Jones, les termes de « passeurs » et de « tabellions » sont synonymes en ce que le terme « passeur » est l'équivalent vernaculaire du terme « tabellio[n] »⁶⁸. Néanmoins, l'identification proposée par Michael Jones doit être nuancée car les « tabellions » sont essentiellement attachés aux juridictions et apparaissent comme des membres du personnel des cours, contrairement aux passeurs. En revanche, puisqu'il est avantageux de cumuler l'exercice privé de la rédaction d'actes avec une charge dans les juridictions, pour pouvoir bénéficier de l'office des sceaux, le rapprochement opéré par Michael Jones est éclairant. En effet, lorsque le « passeur » et le « tabellion » sont une seule et même personne, le rédacteur de l'acte peut se confondre avec le clerc de juridiction qui reçoit l'acte et lui confère la pleine force juridique. Dès lors, le cumul des charges entraîne une confusion des offices, confusion d'autant plus critiquable que le tabellion ne confère pas directement une quelconque autorité à l'acte, c'est la juridiction, dont il est clerc, qui est seule en capacité de le faire. La prosopographie confirme que le métier de « passe » est absolument distinct de celui de clerc de juridiction. En effet, lorsqu'un passeur est également tabellion, il se désigne en cumulant ces deux titres. Or, nous avons relevé plus de 400 « passes » ou « passeurs » pour lesquels il n'est nullement précisé un quelconque poste de clerc dans les juridictions.

Les « passeurs » doivent également être distingués des « notaires publics » car ceux-ci n'utilisent pas la formule « passe ». Un exemple significatif nous est offert en

⁶⁵ *Preuves*, I, p. VIII.

⁶⁶ *Cartulaire de Quimper*, nn. 190, 197, 207.

⁶⁷ *Cartulaire du Morbihan*, n. 518.

⁶⁸ JONES 1990, p. 17.

la personne d'Hervé le Grant⁶⁹. Les actes qui nous sont parvenus révèlent son cursus. Simple « passe » en 1380⁷⁰, il est qualifié trois ans plus tard de « notaire apostolique et impérial »⁷¹ et de « tabellion public » l'année suivante⁷². Dès lors qu'il possède un titre de « notaire public » la qualification de « passe » disparaît complètement. Ainsi, il est possible de débiter comme simple « passeur » et d'obtenir par la suite un titre de « notaire public » mais auquel cas, le praticien cesse d'utiliser la mention « passe » pour privilégier le titre de « notaire public ».

Enfin, l'expression « notaire-passe » n'apparaît dans aucun des actes relevés. Nous la retrouvons dans la littérature érudite postérieure, notamment chez Pol Potier de Courcy ainsi que chez René Kerviler⁷³ et rien ne permet d'établir que ce titre était utilisé au Moyen-Âge.

b. *Valeur des passements*:

Le terme « passe » est propre à la Bretagne. Nous ne l'avons pas retrouvé dans l'espace angevin. Demeure la question de son origine sémantique.

Selon André Perraud, un tel usage résulte d'une simple transposition de la terminologie latine⁷⁴ et de la technique juridique de la « *forma publica* » dont il trouve des exemples dans le corpus des testaments bretons⁷⁵. Paul Fournier affirmait que la *forma publica* est inusitée dans les pays coutumiers car le notariat public n'y est point pratiqué⁷⁶ toutefois, dès lors que seuls les notaires publics sont habilités à rédiger et à recevoir les testaments⁷⁷, il ne faut pas s'arrêter à cette apparente contradiction. Ainsi, la *forma publica* (rédaction sous la forme de l'instrument public

⁶⁹ JONES 2010, pp. 105-126.

⁷⁰ *Preuves*, II, col. 232.

⁷¹ *Preuves*, II, col. 441.

⁷² *Preuves*, II, col. 480.

⁷³ Nous ne pouvons, faute de place, reprendre toutes les mentions; nous renvoyons directement aux ouvrages en donnant l'édition la plus récente POTIER DE COURCY 2000; KERVILER 1978-1985.

⁷⁴ « Le verbe *passare* exprime l'acte de rédiger en forme publique, d'où le nom de passeur ou passe pris par le notaire » (PERRAUD 1921).

⁷⁵ Voici les exemples cités par Perraud: Testament de Guy de Laval, seigneur de Rays (28-29 octobre 1415): « in forma publicam et debitam »; Testament de Richard d'Etampes (2 février 1425): « mis en forme due et publique ».

⁷⁶ FOURNIER 1879, p. 302.

⁷⁷ PERRAUD 1921, p. 78.

avec force exécutoire⁷⁸) n'est pas inconnue en Bretagne mais elle demeure réservée aux seuls notaires publics.

Cependant, quoique les « passeurs » ne puissent pas recourir à la « forma publica », cela ne signifie pas que cette technique, réservée aux seuls « notaires publics », demeure inconnue du reste des praticiens. Ainsi, un acte d'un seigneur justicier rédigé en la « forma publica » par un notaire public peut être connu des praticiens gravitant autour de son tribunal, notamment s'ils sont chargés d'en rédiger des copies. En tout état de cause, nous savons que « la plupart de ces formules étaient déjà séculaires au XIV^e siècle »⁷⁹ et elle devait donc être connue, non seulement des notaires publics mais de tous les professionnels de l'écrit juridique.

Les « passeurs » ne peuvent, d'eux-mêmes, conférer une quelconque force exécutoire aux actes qu'ils rédigent. Toutefois, nous l'avons vu, certains passeurs cumulent également un emploi comme « tabellion » ou clerc de juridiction. Dans ce cas précis, le rédacteur de l'acte et le clerc qui appose le sceau de la juridiction peuvent-être une seule et même personne. Le recours au terme « passe » issu de « passare » signifierait donc que le « passeur » met en forme l'acte qui sera revêtu de la pleine force juridique par recours à la juridiction gracieuse et donc par apposition des sceaux. Auquel cas, l'usage du mot « passe » pourrait signifier, tant le fait de rédiger un acte auquel il faut, par l'apposition des sceaux, conférer la force exécutoire, qu'une sorte d'abus de langage par lequel le passeur-tabellion s'identifie à la juridiction dont il dépend et qui seule peut conférer la force exécutoire aux actes reçus.

Nous suggérons par ce court exposé que les « passeurs » bretons ont constitué un véritable notariat, soumis à une législation ducal qui instituait un tarif d'émoluments et un contrôle des connaissances.

Leur enregistrement obligatoire auprès des juridictions, s'il manifeste le rattachement de la Bretagne à la France du tabellionage, révèle également, à l'état latent, l'idée que la signature d'un « passeur » à une valeur juridique qu'il convient de vérifier. S'ils ne peuvent pas conférer la pleine authenticité aux actes qu'ils rédigent, les « passeurs » avaient certaines prétentions à cet égard.

Le rapprochement étudié entre le terme latin « passare » et le nom de la profession prouve que la forme de l'instrument public, réservée aux notaires publics, n'était pas inconnue en Bretagne.

⁷⁸ HILAIRE Paris, 2000, p. 37.

⁷⁹ PERRAUD 1921, p. 103 note 2.

Il importe donc d'aller au-delà de « l'opposition géographique » pays de tabellionage/pays de notariat public pour privilégier l'étude détaillée de l'influence du modèle du notariat dans des régions qui ne relevaient pourtant pas de sa sphère de naissance.

SOURCES

NANTES, ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LOIRE-ATLANTIQUE,
– E.198; 4E.1/.

SAINT-BRIEUC, ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES CÔTES-D'ARMOR
– E.938, E.694; E.695; E.696; E.698; E.699.

BIBLIOGRAPHIE

- Abbaye de Blanche-Couronne* = L. DE VASSELOT, *Recueil des actes de l'abbaye de Blanche-Couronne (1167-1300)*, Mémoire de maîtrise, Université de Nantes, Nantes 1994.
- BAUTIER 1958 = R.-H. BAUTIER, *L'exercice de la juridiction gracieuse en Champagne du milieu du XIII^e siècle à la fin du XV^e* », in « Bibliothèque de l'École des chartes », CXVI (1958), pp. 29-106.
- BAUTIER 1971 = R.-H. BAUTIER, *Origine et diffusion du sceau de juridiction*, in « Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres », 115/2 (1971), pp. 304-321.
- BOULET-SAUTAL 1976 = M. BOULET-SAUTAL, *Le contrat de Poissy, acte de droit privé*, in *Droit privé et Institutions régionales: études historiques offertes à Jean Yver*, Paris 1976, pp. 77-85.
- BROWN 2011 = E.A.R. BROWN, *Unctus ad executionem justitie: Philippe le Bel, Boniface VIII et la grande ordonnance pour la réforme du royaume (18 mars 1303)*, in *Le Roi, fontaine de Justice*, sous la direction de J.-P. BOUDET - S. MENEGALDO - B. RIBEMONT, Paris 2011, pp. 145-168.
- CAMPION 1908 = L. CAMPION, *Les statuts synodaux de l'église de Saint-Brieuc*, in Bulletin et « Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine », XXXVIII (1908), pp. 1-102.
- Cartulaire d'Alençon* = *Le Cartulaire de la seigneurie de Fougères connu sous le nom de Cartulaire d'Alençon*, édition de J. D'AUBERGE, Thèse de Droit, Université de Rennes, Rennes 1913.
- Cartulaire du Morbihan* = *Cartulaire général du Morbihan*, édition de L. ROSENZWEIG, Vannes 1895.
- Cartulaire de Quimper* = *Cartulaire de l'église de Quimper*, édition de P. PEYRON, Quimper 1909.
- CASSARD 1995 = J.-C. CASSARD, *La grâce du duc, remède à la violence ou affirmation de la souveraineté?*, in « Mémoires de la Société d'Histoire et d'archéologie de Bretagne », LXXIII (1995), pp. 31-61.
- CHAUVIN 1977 = M. CHAUVIN, *Les Comptes de la Châtellenie de Lamballe*, Paris 1977.
- DELANNOY 2017 = T. DELANNOY, *Passeurs et Tabellions. Contribution à l'Histoire du notariat médiéval breton*, Mémoire de Master II (Histoire du droit), Université d'Angers - Nantes - Rennes 2017.

- DE BERTHOU 1904 = P. DE BERTHOU, *Analyse sommaire des Statuts synodaux de l'église de Saint-Brieuc: Christophe de Penmarc'h (1477-1505) - Olivier du Chastel (1506-1507)*, in « Revue de Bretagne et de Vendée », s. 2e, XXXI (1904), pp. 430-450.
- Dictionnaire de l'ancienne langue française* = F. GODEFROY, *Dictionnaire de l'ancienne langue française du IX^e au XV^e siècle*, Paris 1891-1902.
- FOURNIER 1879 = P. FOURNIER, *Étude diplomatique sur les actes passés devant les officialités au XIII^e siècle*, in « Bibliothèque de l'École des chartes », XL (1879), pp. 296-331.
- GESLIN DE BOURGOGNE - DE BARTHELEMY 1864 = J. GESLIN DE BOURGOGNE - A. DE BARTHELEMY, *Anciens Evêchés de Bretagne: Histoire et Monuments*, Saint-Brieuc 1864.
- GIRY 1925 = A. GIRY, *Manuel de Diplomatie*, Paris 1925.
- HILAIRE 2000 = J. HILAIRE, *La Science des notaires: une longue histoire*, Paris 2000 (Droit, étique, société).
- Histoire littéraire* 1997 = *Histoire littéraire et culturelle de Bretagne*, sous la direction de J. BALCOU, Paris-Spézet 1997.
- JONES 1989 = M. JONES, *Notaries and notarial practice in medieval Brittany*, in *Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV*. Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática, Valencia, 1986, Valence 1989, II, pp. 773-816.
- JONES 1990 = M. JONES, *Les origines et le développement du notariat dans la Bretagne à la fin du Moyen-Âge*, in « Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne », LXVII (1990), pp. 5-27.
- JONES 2010 = M. JONES, *Hervé Le Grant, garde des archives des ducs, et le premier inventaire du Trésor des Chartes (1395)*, in « Bulletin de la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique », CXLV (2010), pp. 105-126.
- KERHERVE 1987 = J. KERHERVE, *L'Etat Breton aux XIV^e et XV^e siècles*, Paris 1987.
- KERVILER 1978-1985 = R. KERVILER, *Répertoire général de bio-bibliographie bretonne*, Mayenne 1978-1985.
- KLIMRATH 1837 = H. KLIMRATH, *Études sur les Coutumes avec une carte de la France coutumière*, Paris 1837.
- LAURENT 1972 = J. LAURENT, *Un monde rural en Bretagne au XV^e siècle: la quévaise*, Paris, 1972.
- LOBINEAU 1707 = G.-A. LOBINEAU, *Histoire de Bretagne composé sur les titres et les auteurs originaux*, Paris 1707.
- MARCHEGAY 1883 = P. MARCHEGAY, *Douze chartes originales et inédites, en langue vulgaire, du centre et de l'ouest de la France*, in « Bibliothèque de l'École des chartes », XLIV/1 (1883), pp. 284-300.
- PERRAUD 1921 = A. PERRAUD, *Étude sur le testament d'après la Coutume de Bretagne*, Rennes 1921.
- PLANIOL 1981-1984 = M. PLANIOL, *Histoire des institutions de la Bretagne*, Mayenne 1981-1984.
- POCQUET DU HAUT-JUSSE 1951-1952 = B.-A. POCQUET DU HAUT-JUSSE, *Les faussaires en Bretagne*, in « Bulletin philologique et historique jusqu'à 1715 du Comité des travaux historiques et scientifiques », 1951-1952, pp. 95-102.
- POTIER DE COURCY 2000 = P. POTIER DE COURCY, *Nobiliaire et Armorial de Bretagne*, Mayenne 2000.
- Preuves* = P.H. MORICE, *Mémoires pour servir de preuves à l'Histoire ecclésiastique et civile de la Bretagne*, Paris 1742-1744.
- Registres de Nicolas III* = *Les registres de Nicolas III (1277-1280): recueil des bulles de ce pape*, édition de J. GAY, Paris, 1898-1932.
- ROPARTZ 1859 = S. ROPARTZ, *Guingamp: études pour servir à l'histoire du tiers-état en Bretagne*, Saint-Brieuc 1859.

Très ancienne Coutume = La Très ancienne Coutume de Bretagne avec les Assises, Constitutions de Parlement et Ordonnances duciales suivies d'un recueil de textes divers antérieurs à 1491, édition de M. PLANIOL, Rennes 1896.

VIOLLET 1881-1886 = P. VIOLLET, *Les Etablissements de saint Louis*, Paris 1881-1886.

Résumé et mots-clés - Abstract and keywords

L'historiographie classique distingue deux grands espaces juridiques dans la France médiévale: au Nord d'une ligne La Rochelle-Genève, s'étendent les pays de coutume et l'authentification des actes est réalisée par les juridictions (tabellionage); au Sud de cette ligne, le droit romain a perduré comme droit coutumier et le notariat public provenant d'Italie s'est développé précocement. Géographiquement, la Bretagne appartient pleinement à la France du Nord. Pour autant, cette conception dualiste ne permet pas de saisir toutes les problématiques autour de l'écrit privé. La législation des Ducs de Bretagne et les actes de la pratique révèlent qu'il existait une profession appelée « passeur », terme propre à la Bretagne, qui avait la charge des écrits privés. Les ducs de Bretagne ont, concomitamment, élaboré une réglementation précise pour encadrer l'activité de cette profession qui, peu à peu, a constitué un quasi-notariat. Ces « passeurs » ne pouvaient conférer l'authenticité aux actes qu'ils rédigeaient mais ils étaient essentiels pour une bonne administration de la justice. Cette étude vise à restituer les grandes lignes l'évolution du cadre normatif d'exercice des « passeurs » bretons en soulignant les relations entre ces professionnels et les juridictions dépositaires des « sceaux aux contrats ». Ce cadre est abordé au travers des dispositions règlementaires des constitutions des ducs de Bretagne et dans les pratiques rédactionnelles des « passeurs » grâce à un rapide examen de quelques spécificités diplomatiques bretonnes.

Mots-clefs: Bretagne médiévale, droit privé médiéval, tabellionage, passeurs.

Classical historiography distinguishes two great legal spaces in medieval France: northern of a line between La Rochelle and Geneva, are located, the countries of customs where the authentication of documents is carried out by the courts (tabellionage); southern of this line, Roman law continued as customary law and the notary public from Italy developed early. Geographically, Brittany fully belongs to northern France. However, such a binary conception does not enable us to catch all the issues surrounding private writing. Both the Brittany ducal legislation texts and the acts of practice reveal that there were some so-called « passeurs », a term specific to Brittany, were dealing with private writing. The Dukes of Brittany have, in the mean time, drawn up precised regulations for regulating the activity of this profession which, little by little, has formed a quasi-notary corporation. The « passeurs » could not cover authenticity to the documents they wrote, but they were essential for the proper administration of justice. This study aims to provide the main lines of the normative framework evolution for the breton « passeurs » exercise by underlining the relationship between these lawyers and the courts depository of the « sceaux aux contrats ». This framework is broached through the reglementary dispositions of the Dukes of Brittany constitutions and the « passeurs » writing practises thanks to a rapid exam of some breton diplomatics specificities.

Keywords: Medieval Brittany, Medieval Private Law, Tabellionage, Passeurs.



Los escribanos del concejo ante la justicia: un pleito por el acceso al oficio

Maria Luisa Domínguez-Guerrero
marialuisadominguez@us.es

1. Introducción

Durante la primera mitad del siglo XVI, los escribanos concejiles de las villas de la jurisdicción de Sevilla se vieron envueltos en un largo proceso judicial en el que se enfrentaron al concejo y asistente de la ciudad, participando de un pleito que se extendió durante más de una década. A través de esta documentación, ha sido posible observar de qué manera estos oficiales fueron capaces de organizarse para luchar unidos por la defensa de sus privilegios, estudiando la existencia o no de una cohesión interna dentro de este grupo y buscando las diferencias y tensiones que inevitablemente acabaron surgiendo.

La ciudad de Sevilla tenía, desde el siglo XIV, por privilegios de Alfonso XI, el derecho a proveer las escribanías de todas las villas que se encontraban en el territorio bajo su jurisdicción¹. Esto implicaba que cualquier cambio de titular de una escribanía, ya fuera por vacación de su anterior ocupante o por renuncia, debía de pasar necesariamente por el concejo hispalense, que expediría la carta de nombramiento para el nuevo escribano². La posesión de este derecho permitía a la ciudad no sólo mantener un control más estricto sobre las poblaciones de su entorno, sino también, en una época como esta en la que la mercantilización de los oficios públicos se encontraba a la orden del día³, beneficiarse económicamente.

Esta prerrogativa fue mantenida por el concejo a lo largo de los siglos y la encontramos activa en el siglo XVI, donde se sitúa la acción de nuestro trabajo. Sin embargo, el derecho a nombrar a los nuevos escribanos no siempre implicaba una intervención directa en la elección del nuevo oficial ya que, al tratarse de villas alejadas

* Este trabajo ha sido financiado con cargo al Proyecto de Investigación: *Notariado y Construcción Social de la Realidad. Hacia una Codificación del Documento Notarial (Siglos XII-XVII)* (PGC2018-093495-B-I00).

¹ OSTOS - PARDO 2003, p. 15; *Libro de privilegios*, n. 54.

² PARDO RODRÍGUEZ 1995, p. 261.

³ CUARTAS RIVERO 1983.

de la capital y con sus propios concejos y entramado social, era muy frecuente que se enviase a Sevilla la propuesta de un candidato, generalmente mediante carta de renuncia de su antecesor, para que la ciudad lo nombrara⁴. De esta manera, en torno a las escribanías públicas de estos pueblos del alfoz sevillano se fueron creando redes familiares y clientelares que dieron lugar a una clara patrimonialización de los oficios, que pasaron a convertirse, de hecho, aunque no de derecho, en propiedad de su ocupante. Esto se observa muy claramente en la documentación que más adelante analizaremos, cuando varios escribanos, al reclamar que se les devuelvan los oficios, alegan que la escribanía había sido ocupada por miembros de su familia por varias generaciones:

«... paresció Juan Gómez del Castillo, escriuano público y del conçejo de Alanís, y dixo que él a sido y es escriuano de conçejo desta dicha villa después que su padre, Alonso García, difunto, que Dios aya, escriuano público y del conçejo que fue desta dicha villa, se lo renunçió ... y él lo vsó fasta que murió por renunçiaçión que le fizo Juan García, su padre, y abuelo del dicho Juan Gómez del Castillo »⁵.

2. *Los antecedentes del pleito*

En este contexto será en el que se desarrolle el proceso judicial que se ha analizado. Este se encuentra contenido en dos legajos conservados actualmente en el Archivo de la Real Chancillería de Granada, autoridad ante quien se dirimió el pleito⁶. De ellos, el primero, muy mal conservado, consta de sesenta folios cosidos, numerados del 1 al 60, iniciándose con una página que anuncia el contenido. El segundo legajo, con ciento treinta folios mejor conservados, lleva la numeración 145-242, a lo que se suman treinta y dos folios más al final que no están numerados. Desconocemos el paradero de los folios 61-144.

Los primeros antecedentes del pleito se retrotraen hasta mayo de 1514, cuando un procurador de Sevilla acudió ante la reina doña Juana para comunicarle que el asistente de la ciudad⁷ pretendía hacer que algunos oficios, que tradicionalmente habían sido proveídos por el concejo por tiempo indefinido, pasasen a ser de duración anual, lo que perjudicaría los privilegios de Sevilla. Ante ello, la reina otorgó una real provisión

⁴ DOMÍNGUEZ-GUERRERO 2018, p. 42; BORRERO FERNÁNDEZ 1983, p. 409.

⁵ Petición del concejo de Alanís de la Sierra al asistente de Sevilla. 1538/07/15. Granada, Archivo Chancillería (ACG), Caja 10867, pieza 010, documento 95.

⁶ ACG, Caja 10867, pieza 010, y ACG, Caja 14592, pieza 18.

⁷ El asistente, equivalente al oficio de corregidor en otras ciudades, era un cargo de nombramiento real que encabezaba los concejos, garantizando así el control regio sobre estas corporaciones municipales. Para saber más: MORALES PADRÓN 1992, p. 210 y ASENJO GONZÁLEZ 2017.

mandando al asistente que no hiciera innovaciones sin que la decisión fuese tomada en cabildo universal y aprobada después por ella misma. Nos encontramos aquí ante una primera disensión interna en el seno del concejo. Los regidores, cargo vitalicio, luchaban por conservar sus privilegios tradicionales y evitar cualquier cambio o alteración, mientras que el asistente, ocupante temporal y representante de la Monarquía, se permitía buscar nuevos procedimientos que, a su juicio, agilizaran la administración.

La cuestión quedó aparentemente zanjada y no será hasta veinticuatro años más tarde cuando vuelva a resurgir. En mayo de 1538, los jurados de la ciudad de Sevilla⁸ se reunieron en su cabildo y decidieron presentar un requerimiento ante el concejo denunciando los problemas del tradicional sistema de provisión de escribanías de los concejos de las villas de Sevilla. Según este documento, al proveerse estos oficios de por vida y permitirse, *de facto*, que existiera una patrimonialización de los mismos, lo que se conseguía era que los escribanos concejiles alcanzaran cuotas de poder en las poblaciones mucho más altas de lo que les correspondería por su posición laboral. En sus propias palabras «los escribanos concejiles son los señores de sus villas» y «es notorio que con favores que procuran los dichos escribanos, tienen la tierra tiranizada e subyugada e sin fazer justicia más de la que ellos quieren que se faga». Es decir, se le acusaba de ser parciales en el desempeño del oficio, favoreciendo a unas partes en detrimento de otras, y de tramitar sólo los asuntos que les interesaban.

La evidencia con la que contamos, aunque ligeramente posterior, nos muestra que quizás estas acusaciones no iban del todo desencaminadas. Conocemos, por ejemplo, el caso de Hernando de Vallecillo, escribano público y del concejo de Constantina (Sevilla), a quien en 1580, en el trascurso de un pleito, se acusa de ser «cabeza de bando en la villa y de tener a los alcaldes de su parte» También de privilegiar a sus amistades no fiscalizando sus cuentas y de atosigar y perseguir a quienes no le agradaban⁹. En el juicio de residencia que se tomó en 1570 a los escribanos de la tierra de Sevilla también quedaron reflejados algunos abusos de estos oficiales¹⁰. Así, a Sebastián Peraza, escribano del concejo de Castilblanco, se le acusa de llevar sus ganados a pastar a tierras comunales que estaban vedadas, a sabiendas de que nadie se atrevería a impedirselo. Por su parte, Martín Hernández, escribano concejil en Escacena del Campo, fue investigado por usar su oficio para aprovecharse de las mujeres de la villa,

⁸ Según lo define FERNÁNDEZ GÓMEZ 2010, p. 11: «los jurados son una institución colegiada que tenía como una de sus obligaciones principales fiscalizar la labor de gobierno del concejo e impedir injusticias».

⁹ OSTOS SALCEDO 2011a, p. 244.

¹⁰ DOMÍNGUEZ-GUERRERO 2020.

a quienes exigía favores sexuales a cambio de tramitar los asuntos judiciales para los que acudían al concejo. Finalmente, a Alonso Domínguez, de Galaroza, y a Juan Martínez, de la Higuera, se les acusa de parcialidad en el desempeño de su oficio y de falta de transparencia en las cuentas concejiles.

Para evitar estos problemas, la propuesta que los jurados hicieron al asistente y el regimiento sevillano fue que los oficios de escribanía de concejo se fuesen turnando, «anduviesen por rueda» en sus propias palabras, entre todos los escribanos públicos de cada villa, con una duración anual en el puesto. El 29 de mayo, vista la propuesta por el asistente y «algunos veinticuatro», se decidió formar una comisión para estudiar su aplicación, que afectaría a cuarenta y dos escribanos públicos de la jurisdicción de Sevilla. La idea, según el parecer de esta comisión, sería que los oficios fueran pasando de escribano a escribano, comenzando por el más antiguo de la villa, y con fecha de cambio en san Juan de junio (24 de junio), a excepción de ese presente año, que se cambiaría de inmediato. Para evitar pérdidas y desorden, el escribano saliente debería dejar todos los papeles y un inventario de los mismos dentro del arca del concejo.

La noticia de este plan no tardó en llegar a los escribanos de los concejos de las villas. Teniendo en cuenta la lentitud de los transportes de la época y la amplitud geográfica del alfoz sevillano, es destacable la rapidez con la que estos profesionales se organizaron en defensa de sus tradicionales preeminencias. En apenas ocho días, para el 7 de junio, ya se habían movilizado once escribanos de concejo, procedentes de los cuatro partidos en los que se dividía el territorio, que fueron los de Cortegana e Higuera de la Sierra en el partido de la Sierra de Aroche; los de Alanís, Cazalla de la Sierra y Constantina por el partido de la Sierra de Constantina; el de Alcalá de Guadaíra y el de Utrera por el partido de la Campiña y los de Hinojos, Huévar, Manzanilla y Paterna por el partido del Aljarafe.

En ese breve lapso de tiempo ya habían reunido testimonios de su buen hacer firmados por autoridades locales de sus villas y habían suscrito y enviado una petición al asistente solicitando que no se aplicase esta medida, pues supondría una injusticia, al castigarles con la pérdida de su oficio sin haber cometido ningún crimen ni haber sido juzgados. En este documento recuerdan al asistente que, desde siempre, los oficios de escribanía pública se proveían de por vida y, en muchos casos, a la muerte de su ocupante se entregaban a sus hijos¹¹.

¹¹ Es de suponer que mediante el sistema de *resignatio in favorem* como explica TOMÁS Y VALIENTE 1975, p. 528.

Una cuestión interesante es saber por qué de los cuarenta y dos escribanos de concejo que había en el reino de Sevilla, fueron precisamente estos once los primeros en reaccionar. Si se tiene en cuenta el valor económico que estos oficios públicos podían alcanzar, y que queda reflejado en el repartimiento contenido en este pleito y en otros que se hicieron con posterioridad¹², se observa que todos los escribanos movilizados ocupaban oficinas de escribanía que se encontraban tasadas en cantidades por encima de la media de sus respectivos territorios. En base a ello, podría inferirse que su interés por conservar estos oficios venía motivado, al menos en parte, por los beneficios económicos que obtenían con su ejercicio. Si a ello le sumamos la larga trayectoria que muchos de ellos llevaban en el oficio – según la información enviada por los propios concejos, Francisco Calvo llevaba veinte años como escribano del concejo de Cazalla de la Sierra y Cristóbal Martínez ha sido escribano del concejo de Constantina muchos años – se comprende que, para estos once escribanos, la escribanía del concejo era su modo de vida habitual y perderla habría supuesto un grandísimo inconveniente, además de una merma económica considerable.

Frente a ello, hubo un importante número de escribanos que no reaccionaron ante esta amenaza a sus oficios. De ellos, muchos ocupaban escribanías concejiles de villas muy pequeñas, con muy poca carga de trabajo y bajos beneficios¹³, compaginándolas con otros oficios de pluma o incluso trabajo agrícola, por lo que la conservación o no de estos oficios no significaría un cambio sustancial en sus haciendas. Sin embargo, otros escribanos, como los de los concejos de Sanlúcar la Mayor, Alcalá del Río, Fregenal de la Sierra o Aroche, ocupaban los oficios mejor valorados de sus territorios y, aun así, no reaccionaron con agilidad. El de Sanlúcar la Mayor y el de Fregenal, tardaron uno y dos meses respectivamente en dar su carta de poder, por la que ratificaban las actuaciones del procurador y se sumaban a la causa. Por su parte, el de Aroche contribuyó económicamente con los gastos. Sin embargo, el de Alcalá del Río se desentendió por completo de todo el asunto.

De todo esto puede extraerse la primera conclusión de este trabajo, que es que el conjunto de los escribanos de concejo de la tierra de Sevilla, a pesar de ser titulares de idénticos oficios, con los mismos derechos y funciones, eran en realidad un grupo muy heterogéneo, con distintos intereses, que no siempre actuaban al unísono.

¹² DOMÍNGUEZ-GUERRERO 2013a.

¹³ DOMÍNGUEZ-GUERRERO 2013b, p. 61.

3. *El inicio del proceso ante la chancillería*

Volviendo a los once escribanos públicos movilizados, se hace evidente que desde el principio fueron conscientes de que su petición al asistente no tendría los efectos esperados. Por ello, al mismo tiempo que enviaban esta carta, buscaron la manera más eficiente de organizarse en defensa de sus oficios, otorgando cartas de poder por las que nombraban representantes que actuasen en su nombre ante las instituciones pertinentes¹⁴. Este representante sería Juan de Santa Cruz, procurador de causas, un profesional de los pleitos a quien se autoriza para acudir ante las autoridades y defender su caso. La designación de un apoderado especializado fue una práctica muy común en Castilla, donde, como explica R. Kagan, el conocimiento profundo de la ley era la clave determinante para ganar un pleito¹⁵.

No se tiene mucha información sobre Juan de Santa Cruz, aunque los datos parecen indicar que se trataba de un especialista en pleitos entre escribanos e instituciones de gobierno. Y es que, paralelamente a este pleito que aquí trabajamos, Santa Cruz estaba representando también a los escribanos públicos de Vélez-Málaga, que se encontraban en disputas con su concejo por unas ordenanzas que atañían a los escribanos del crimen de la villa¹⁶.

La experiencia de este procurador queda patente desde el principio, cuando inicia el procedimiento presentando simultáneamente dos querellas de un mismo tenor, una ante el Consejo Real y otra en la Audiencia y Chancillería de Granada. Esta duplicación de la fase inicial es, probablemente, debida a la indeterminación acerca de qué autoridad judicial tendría la potestad para dirimir este proceso.

La causa de esta incertidumbre se halla en la particular situación judicial que vivía Sevilla, cuyos vecinos, por un privilegio ratificado en las Cortes de Madrid de 1304 por Fernando IV, poseían la prerrogativa de poder dirimir todos sus pleitos, hasta la última instancia, sin tener que salir de la ciudad¹⁷. Para la época en la que se desarrolla este pleito, eso significaría que cualquier querella, civil o criminal, debería resolverse ante la Audiencia de los Grados de Sevilla, recientemente reformada por

¹⁴ Este paso era fundamental si la parte pleiteante no quería acudir personalmente a juicio. El poder, que podía darse ante escribano público, como en el caso que nos atañe, o directamente ante el juez y quedar recogido en el proceso, tenía que nombrar específicamente a la persona que ejercería como representante y las funciones que se le asignaban. V. HEVIA BOLAÑOS 1761, p. 56.

¹⁵ KAGAN 1991, p. 46.

¹⁶ GUTIÉRREZ CRUZ 2016, p. 215.

¹⁷ ÁLVAREZ JUSUÉ 1957, p. 7.

Carlos I en sus ordenanzas de 1527¹⁸. Sin embargo, existía un elemento de conflicto que impedía que la apelación de los escribanos a la decisión del concejo sevillano se presentase ante este tribunal, y es que el asistente de la ciudad formaba parte del cuerpo de jueces que componían el tribunal de alzada de la Audiencia sevillana, lo que impediría que pudiese decidir en un pleito del que él era una de las partes en contienda.

Es por ello que la querella fue directamente elevada a instancias superiores de justicia mediante el envío de dos cartas simultáneas a dos autoridades competentes, ya que los tribunales castellanos, aunque claramente jerarquizados¹⁹, en muchas ocasiones se solapaban, por lo que, haciéndolo de esta manera, tenía la seguridad de que fuese cual fuese el tribunal que al final juzgase su caso, él tendría el proceso ya abierto y esto le permitía agilizar los trámites.

En esta querella se solicitaba que se revirtiesen los cambios en el sistema de provisión de los oficios, pero también que se les hiciese llegar a los escribanos pleiteantes una carta de seguro y amparo real que les protegiera de las iras del asistente, ya que temían que les « maltratará, ynjujará y les fará otros agravios ».

La Chancillería granadina es la primera en responder y lo hace en forma de una provisión de emplazamiento, expedida el 14 de junio, que es enviada al asistente de Sevilla, por la que se le ordena mandar en el plazo de quince días un procurador a Granada que representase sus intereses. Y es que, aunque cualquier ciudadano tenía el derecho, si así lo decidía, de representarse a sí mismo ante los tribunales, todas las altas instituciones tenían la obligación de hacerse representar en sus causas mediante procuradores para así evitar que hubiese una diferencia abismal entre las dos partes del pleito²⁰. El encargado de hablar por la parte del asistente de Sevilla fue Gastón de Caicedo, procurador del concejo²¹, en quien encontramos, una vez más, una clara especialización en cuanto a la elección de su clientela. Si ya se ha visto que Santa Cruz representaba a otros escribanos, además de los sevillanos, en sus pleitos ante la Audiencia, a Caicedo se le encuentra, en estos mismos años, representando al concejo de Murcia en sus pleitos ante la Chancillería de Granada²². Además de esto, el vínculo entre Caicedo y la ciudad de Sevilla venía de antiguo, puesto que ya en 1525, trece años antes del hecho que nos ocupa, este procurador había representado los intereses del

¹⁸ ÁLVAREZ JUSUÉ 1953, p. 35.

¹⁹ MARTÍN - TORRALBA - ARITZTONDO 1999, p. 90.

²⁰ YBÁÑEZ WORBOYS 2006, p. 747.

²¹ YBÁÑEZ WORBOYS 2003.

²² Murcia, Archivo Municipal (AMMu), LEG. 4287 n. 96.

concejo sevillano en un pleito, precisamente, sobre la provisión de las escribanías por parte de la ciudad²³. Por su parte, el Consejo Real lo que hace es remitir el pleito a Granada, donde ya lo tenían empezado, mediante una real provisión.

Consciente de que un pleito de estas dimensiones podía tardar años en resolverse de forma definitiva, el asistente de Sevilla decidió no esperar al veredicto para aplicar su nueva política de provisión de oficios. Así, el 17 de julio, ordena enviar mandamientos a todas las villas de la jurisdicción sevillana, explicando el nuevo sistema y ordenando su implantación. Las reacciones de los concejos ante este mandato fueron muy diversas. Algunas villas, como Cazalla, acogieron con aparente gusto el cambio y respondieron al asistente con una certificación de cómo se habían puesto de inmediato manos a la obra.

En cambio, otros pueblos, como Alanís, recibieron con disgusto la noticia y escribieron al asistente apelando a que no realizase los cambios pues serían en gran perjuicio del pueblo. En su carta nos ofrecen una interesante visión de cómo se realizaba la formación profesional de los escribanos públicos castellanos, puesto que explican que su escribano concejil era hijo del anterior en el cargo y, ya desde su niñez, se formó junto a su padre para ocuparlo, por lo que era experto en las cuentas del concejo, las cuentas del pan del pósito y los repartimientos, con lo que, si el oficio pasara a ser por rueda, se perdería toda esta experiencia y sería un problema para la administración local.

La Audiencia granadina se reunió poco después y, para el 24 de septiembre de 1538, ya pudieron emitir su primer auto o sentencia interlocutoria. Este tipo documental no dirimía el sentido profundo de los pleitos, sino que se limitaba a emitir una orden sobre un asunto tangencial al tema principal de la disputa²⁴. En este caso, la Chancillería no se pronunciaba sobre la legitimidad o no del asistente para modificar el sistema de acceso a los oficios, pero sí resolvía que, en tanto esa cuestión estuviese zanjada, el concejo sevillano debía devolver los oficios a sus ocupantes originales y no realizar nuevos cambios. Junto a ello, se daban ochenta días de plazo a ambas partes para presentar las pruebas de sus alegaciones.

El auto es un documento sencillo, que se inicia con la data tópica y crónica y sigue con la exposición de hechos, que lleva inserta la intitulación breve del tribunal, y a continuación, aparece la disposición, anunciada con la expresión ‘dixeron que’, donde se contiene de forma somera el mandamiento de los oidores. Para que esta

²³ OSTOS SALCEDO 2012.

²⁴ ARIZTONDO - MARTÍN - TORRALBA 1999, p. 165.

orden tuviese una aplicación efectiva, era necesario revestirla documentalmente de una tipología específica de mandato. Es por ello que el auto nos llega inserto dentro de una carta ejecutoria de la Real Audiencia y Chancillería de Granada, que es la vía documental a través de la cual se transfiere la orden de los jueces y se ordena su cumplimiento²⁵:

« vos mandamos que luego que con ella fuéredes requerido o requeridos veáys los dichos avtos en vista e en grado de revista por los dichos nuestro presydenete e oydores pronunçados que de suso ban incorporados e los guardéys e cunpláys y hexecutéys e hagáys guardar e cunplir e hexecutar e llebar e llevéys a pura e debida hexecución e efeto en todo e por todo según e como en ellas se contiene ».

Una vez notificada esta orden al asistente de Sevilla, este no tuvo más remedio que acatar la decisión judicial. Es por ello que para el 23 de octubre se ordena dar mandamientos a los concejos para que restituyan en sus oficios a los escribanos anteriores. Una rectificación que trajo bastantes problemas en varias villas, ya que los nuevos ocupantes de las escribanías se negaron en algunos casos a devolver las escrituras y las llaves del arca, hasta el punto de tener que ser encarcelados por rebeldía, como sucedió en Utrera. Sin embargo, parece que poco a poco las villas fueron volviendo a la normalidad previa a este pleito y, para principios de diciembre, ya contamos con una declaración jurada de un testigo, presentado ante la Audiencia por el concejo sevillano, que asegura que todas las escribanías concejiles habían sido devueltas a sus originales ocupantes.

Esta fue una importante victoria para los escribanos concejiles, que así podrían seguir ejerciendo sus oficios en tanto que se resolvía el pleito. Sin embargo, la alegría no duró mucho, ya que pronto comenzaron a surgir, dentro del colectivo, los problemas y tensiones. Ya se ha visto que finalmente fueron trece los escribanos que se pusieron de acuerdo para contratar un procurador, pagado con su dinero, y entablar pleito ante la Audiencia. Sin embargo, el auto judicial que les devolvía los oficios no les atañía exclusivamente a ellos, sino que era extensible a los otros veintinueve escribanos concejiles de la tierra de Sevilla, quienes se estarían beneficiando gratuitamente del esfuerzo económico de sus compañeros.

Es por ello que el 8 de octubre, apenas tres días después de la expedición de la carta ejecutoria, se abre, dentro de todo este procedimiento judicial, un nuevo frente de conflicto que acompañará a la causa principal del pleito hasta casi su final. Esto se inicia con la petición, presentada en la Chancillería por Juan de Santa Cruz, de que se ordenase que todos los escribanos que se habían beneficiado con el pleito,

²⁵ SANZ - CALLEJA 2004, p. 135.

contribuyesen en los gastos que había generado. Lo cual es bien visto y aceptado por la Audiencia, que dictaminó entregarle una carta de provisión con este mandato.

A pesar de contar con el documento oficial que ordenaba pagar una cantidad a todos los escribanos, realizar el repartimiento no fue tarea fácil, ya que a la natural reticencia de los escribanos a realizar un desembolso por algo que ya habían obtenido gratis, se sumaban las injerencias del asistente de Sevilla, que se vengaba de sus contrarios saboteando sus posibilidades de obtener nuevos fondos para seguir adelante con el pleito. Así, sabemos que el asistente prohibió realizar ningún tipo de repartimiento sin su permiso, ordenó a los escribanos que no hiciesen ningún pago e incluso llegó a encarcelar a aquellos que quisieron repartir las cantidades, robándoles de paso su documento²⁶.

4. *El desarrollo del pleito*

Con la orden de reunir y presentar las pruebas que respaldasen las alegaciones de cada una de las partes, aparece un nuevo personaje en el relato, Francisco de Cárdenas, escribano receptor de la Audiencia. A diferencia de los escribanos de la justicia o secretarios, como también se les conocía, los escribanos receptores eran oficiales con fe pública que aplicaban las diligencias judiciales que tenían que llevarse a cabo fuera de los límites físicos del juzgado, pero dentro de su jurisdicción. Eran por tanto encargados de recoger las probanzas y comunicar las resoluciones a las partes, para lo que debían desplazarse al lugar donde residían las partes implicadas en los pleitos²⁷. Por este trabajo recibían un pequeño salario fijo, que, según este pleito, estaría marcado en 120 maravedís, más una cantidad variable que dependía del número y extensión de las escrituras públicas que realizaran, y que estaba definido en el *Arancel de los escribanos del reino* de 1503. Sabemos por la documentación analizada, que el escribano receptor se negó a hacer ejecutar la provisión de la Chancillería tocante al repartimiento precisamente porque el desempeño de esta función no requería de la escrituración de ningún documento, por lo que su salario se limitaría a esos 120 maravedís. Es por ello que Santa Cruz pide a la Audiencia que se le asignase un sueldo extra de 5 reales (170 maravedís) al receptor que ejecutase la provisión.

Los ochenta días de plazo que ofrecía la Audiencia para reunir las pruebas de cada una de las partes se fueron alargando a base de prórrogas que iban solicitando los procuradores. Así, hasta mayo de 1539 no terminó el receptor de reunir los informes propuestos por el concejo sevillano, que según su propia declaración le

²⁶ ACG, caja 14592, pieza 18, p. 163r.

²⁷ VERA 1884, p 8.

llevaron ciento siete días, porque tuvo que desplazarse a veintidós pueblos de la jurisdicción de Sevilla²⁸. Tras ello, la parte de los escribanos, lógicamente, solicitó que también a ellos se les dedicasen ciento siete días de trabajo, aunque la práctica demuestra que ese plazo se fue extendiendo, ya que las probanzas no llegaron a la Audiencia hasta febrero o marzo de 1540, casi un año después.

La solicitud de los escribanos no va, sin embargo, firmada por Juan de Santa Cruz, su procurador nombrado, sino de Alonso Moyano, que se presenta como su sustituto. Este era también un hombre de amplia trayectoria en el ámbito de la representación judicial, a quien encontramos en estos mismos años representando a la ciudad de Lorca ante la Audiencia granadina²⁹ y poco tiempo después representando a Villanueva del Ariscal en sus pleitos contra doña Isabel de Colón, quien curiosamente se encontraba representada en ese pleito por Juan de Santa Cruz, lo que nos lleva a reflexionar acerca del reducido número de procuradores que prestaban su servicio en la Chancillería³⁰.

En estas probanzas, la ciudad de Sevilla lo que hizo fue reunir pruebas de la mala praxis de los escribanos concejiles, solicitando que los escribanos de la justicia de Sevilla y los visitadores mostrasen al receptor los procesos y sentencias que se hubieran desarrollado contra los escribanos de los concejos de la tierra. No se conserva el cuaderno original de las probanzas, que quizás esté entre los papeles desaparecidos que mencionamos al principio, pero conocemos su contenido por un resumen que de ellos hizo, más tarde, el procurador. Entre las acusaciones que se les hacen están que manejaban los gobiernos locales, manipulando a los alcaldes y regidores, pues estos oficios eran anuales y los suyos eran perpetuos. Por ello, cuando se llevaban a cabo las elecciones de oficios y los repartimientos de pechos y alcabalas, los escribanos de concejo hacían y deshacían a su gusto. También controlaban el negocio de las rentas de propios ya que, como las remataban ellos, podían darlas a bajo precio a quien querían o se las quedaban ellos de forma indirecta. Se afirma, además, que sus ganados comían de las dehesas públicas en épocas vedadas y hasta en las heredades de particulares, sin que nadie se atreviera a impedirlo. Y, para concluir, se señala que todos ellos tenían lazos de clientelismo o amistad con miembros del concejo de Sevilla,

²⁸ ACG, caja 14592, pieza 18, p. 167r: « doy fe que la parte de la dicha çibdad de Sevilla fizo su provança en el dicho pleyto ante mi, así en la dicha çibdad de Sevilla como en las sierras de Constantina y Aroche e en el Axarave e Campiña, que fueron en veynte e dos lugares del término e jurediçión de la dicha çiudad y en hazer me ocupé çiento e siete días ».

²⁹ *Ordenanzas y privilegios* 1713, p. 66.

³⁰ HERRERA GARCÍA 1985, p. 246 y 251.

quienes pondrían trabas a los vecinos de las villas que acudían ante el teniente de la tierra a presentar quejas sobre ellos.

En este punto podría plantearse la cuestión de cómo es posible que, teniendo tantos contactos en el ayuntamiento como se dice, aun así, se hubiese tomado esta disposición en su contra. La respuesta puede venir por la exageración o falsedad de las acusaciones que se les hacían a los escribanos o, más probablemente, por conflictos internos en el seno de la corporación municipal. Rescatamos aquí las palabras de Gonzalo de Baeza, lugarteniente de escribano mayor del cabildo sevillano, cuando certificó que la decisión sobre los oficios fue tomada por el asistente y *algunos* regidores³¹, lo que implicaría que el resto no se encontraba presente en la reunión³². Esto no es de extrañar, puesto que las quejas por el absentismo de los veinticuatro caballeros eran una constante casi desde los orígenes de la institución³³.

En cambio, no sabemos qué alegó la ciudad, ya que su cuaderno de probanzas tampoco se encuentra entre la documentación conservada. En noviembre de 1540 se da el pleito por concluso, es decir, que ya no se admiten nuevas probanzas ni procedimientos. Esto queda plasmado en una anotación realizada al pie de una petición de Gastón de Caicedo en la que solicita precisamente la conclusión del proceso, donde se indica que « los dichos señores ovieron este pleito por concluso en forma »³⁴.

Sin embargo, a pesar de haber cerrado el procedimiento judicial, todavía no se publicaría la sentencia que determinaría la cuestión. De hecho, no sería hasta 1546, seis años más tarde, cuando obtendrían la sentencia. Las razones de este retraso las encontramos en los elevados costes que generaba un juicio de estas características y a los problemas para hacerles frente, ya que se le debían sus salarios al escribano receptor y al relator de la causa y hasta que no se abonasen no se podría obtener la sentencia. De hecho, en el vuelto de esta petición mencionada encontramos una anotación, realizada por el relator en una escritura procesal muy cursiva, que dice:

Ay en este proceso fasta aquí ocho mill e seisçientos e sesenta e çinco reales de que a de aver el relator que ha dado relación. Seis mill e quatroçientos e noventa e ocho reales de cada parte.
VIIIUDCLXV reales
VIUCCCCXCIX de cada parte.

³¹ Sabemos que fueron concretamente Luis de Medina y Juan de Mendoza los que conformaron la comisión junto con el asistente y el jurado Gerónimo de Molina.

³² FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 2016.

³³ NAVARRO SAINZ 2004, p. 138.

³⁴ ACG, caja 14592, pieza 18 p. 175r.

Y con otra tinta y otra pluma distinta:

Pagome diez ducados para en cuenta desta.

Sin embargo, la obtención de esta cantidad se veía dificultada por la ya mencionada reticencia de muchos escribanos concejiles a aportar dinero a la causa. Los meses fueron pasando y sería ya en mayo de 1541 cuando Juan de Santa Cruz presenta una petición solicitando que se mandase a algún receptor que estuviese en Sevilla para ejecutar a los escribanos que aún no habían pagado su parte. La Chancillería accedió a la solicitud, pero con escasos resultados, ya que hasta 1546 no volverá a haber avances en el proceso, lo que indicaría que la recaudación no tuvo éxito.

Finalmente, para acelerar los trámites y dar un cierre a todo este proceso, fue Per Afán de Ribera, escribano del concejo de Alcalá de Guadaíra, quien adelantó cincuenta ducados de su propio dinero para cubrir las costas del juicio. El documento con las cuentas que presentó después para justificar los desembolsos es una interesante muestra de los distintos gastos que generaba un proceso judicial.

Relaçión de los marauedís que yo, Per Afán de Ribera, escriuano público e del conçejo desta villa de Alcalá de Guadaira, gasté para el reçibo de los çinquenta ducados que, por virtud de la provisyón de sus Magestades que se dio a mi pedimiento e de los demás escriuanos de conçejo, se repartieron entre los escriuanos de conçejo de la tierra de Seuilla.

- El cargo de los dichos çinquenta ducados que suman y montan diez y ocho mill y seteçientos y çinquenta maravedís. XVIIIUDCCL
 - Descargo
 - Di a Gaspar de Simancas, reçeptor que fizo la provança en revista, syete mill e seteçientos e noventa e dos maravedís. VIIUDCCXCII.
 - Di a su escriuano del secretario Meneses por vn traslado de la sentençia e porque llevase el pleito al liçençiado Ximénez para hazer interrogatorio vn real. XXXIIII
 - Di al liçençiado Ximénez para ver el pleito e fazer el interrogatorio para esta provanza en revista dos ducados. DCCL
 - Di a Juan de Santa Cruz, procurador, vn ducado para en cuenta de su salario. CCCLXXV.
 - Di a su escriuano del liçençiado Ximénez vn real de escrevir el interrogatorio. XXXIIII
 - Di a Juan Pérez de Tesarte, soliçitador de dicho pleito, vn ducado. CCCLXXV
 - Di a la reçeptoría para esta provança e de la provisyón para repartir los dichos çinquenta ducados quatroçientos e treinta e syete maravedís. CCCCXXXVII.
 - Estuve yo, el dicho Per Afán en yda y estada e vuelta a Granada. A hazerlo gasté doze días, a syete reales, que suman dos mill e ochoçientos y çinquenta e seys marauedís. IIUDCCCLVI//^{222v}
 - Yten, yo, el dicho Per Afán, escriuano, me ocupé con el dicho reçeptor en hazer la dicha provanza en revista treinta e ocho días a syete reales cada día, porque me ocupé yo y mi caballo e vn moço, e por día destar en mi ofiçio que son nueve mill e quarenta e quatro maravedís. IXUXL.
- De manera que suma lo gastado veynte e vn mill e ochoçientos e noventa e syete maravedís e desto tengo las alvalaes e [...]. XXIUDCCCXCVII.

Encontramos aquí al escribano receptor de la Audiencia, que en 1539-1540 fue por las villas haciendo las probanzas de los escribanos y cobró por ello 7.792 maravedís (20 ducados), al licenciado Jiménez y su escribano, que hicieron el interrogatorio de la probanza y cobraron 2 ducados y un real respectivamente, a Luis de Meneses, escribano de Cámara y de la Audiencia y Chancillería, y al solicitador Juan Pérez de Tesarte, que llevó 1 ducado.

Pero además de los distintos profesionales involucrados en el juicio y sus sueldos, aparece una tasación de cuánto dejó de ganar el escribano los días que no pudo ejercer su oficio por estar haciendo gestiones, que fueron 7 reales (238 maravedís) al día. Si, según los cálculos del escribano, 7 reales era, de media, lo que podía ingresar en un día, esto significaría que el ingreso total de este escribano concejil eran 230 ducados anuales. Conociendo este dato, se comprenderá mejor el esfuerzo económico que supuso para Per Afán de Rivera adelantar los 50 ducados para las cosas del juicio y su interés por recuperarlos, ya que suponían un 22% de sus ingresos anuales.

Una vez pagados los gastos judiciales, el 23 de diciembre de 1546, la Audiencia promulgó la sentencia que dirimía el pleito y que daba la razón a los escribanos de los concejos³⁵. El texto afirma que la parte de los escribanos probó su alegación (denominada «intinçión» en el documento) mientras que el concejo de Sevilla no fue capaz de hacerlo, por lo que se revoca la ordenanza de 29 de mayo de 1538 por la que se ordenaba que los oficios fuesen anuales. R. Kagan reflexiona acerca de esto en su obra sobre los pleitos castellanos, afirmando que, en el periodo moderno, el veredicto de los jueces no dependía de lo que ellos considerasen justo o no, sino de qué parte era capaz de probar sus alegaciones con las mejores razones³⁶. Lamentablemente, ya se ha mencionado que no se conservan entre los papeles del pleito los cuadernos de probanzas presentados por la ciudad ni por los escribanos de las villas, por lo que se desconoce cuáles fueron estas pruebas que inclinaron la balanza a su favor.

5. *La apelación*

Pero la ciudad de Sevilla no se conformó con este resultado y, rápidamente, el 14 de enero de 1547, apeló la sentencia. En el documento de apelación, Gastón de Caicedo, procurador del concejo, argumenta en primer lugar que la ordenanza debería de haberse aprobado por ser justa y beneficiosa para la ciudad y su tierra. Sin

³⁵ ACG, Caja 14592, pieza 18, p. 180r.

³⁶ KAGAN 1991, p. 46.

embargo, ya se ha comentado que esta alegación sería en sí misma insuficiente, pues no era potestad judicial determinar la conveniencia de las cuestiones sino su adscripción a la normativa establecida.

Para reforzar la legitimidad de la medida, se explica, además, que la provisión de las escribanías correspondía a la ciudad desde tiempo inmemorial y podía, por tanto, proveerlas libremente en quien quisiere y por el plazo que juzgase conveniente, ya que también tenía el derecho, muchas veces ejercido, de quitar los oficios a sus ocupantes si no querían que siguieran en el puesto³⁷. No mentía la ciudad en este punto, de hecho, en las cartas de nombramiento de escribano público del número o del concejo de las villas que intitulaba el concejo hispalense se incluía la aclaración «para que vsedes y exerçades el dicho ofiçio de escrivanía pública de la dicha villa tanto tiempo quanto nuestra boluntad fuere»³⁸.

El resto del documento de alegación se estructura en forma de réplica a cada una de las afirmaciones que los escribanos concejiles habían realizado en su probanza, lo que nos permite conocer, aunque de forma general, en qué basaron ellos su caso.

La primera afirmación de los escribanos concejiles era que, desde tiempo inmemorial, los oficios les habían sido siempre entregados a perpetuidad. Este alegato se encuentra también contenido en la querella dirigida a la Audiencia con la que Juan de Santa Cruz inició todo este proceso judicial y en la petición que los escribanos presentaron al asistente tras conocer sus planes. En ambos casos se habla de oficios perpetuos, que nunca habían sido revocados en vida de su ocupante y que, de hecho, con frecuencia pasaban a sus hijos.

En respuesta a esto, la ciudad recuerda que sólo el *princeps* tiene potestad para conceder mercedes a perpetuidad, mientras que sus inferiores sólo pueden concederlas por un tiempo determinado. Por esta razón, explican que los escribanos no deberían sentirse atacados en sus derechos, pues no se había conculcado ningún privilegio, simplemente se había aplicado la normativa que ya existía. Insisten, además, en la conveniencia de esta innovación, que pondría fin a los «agravios y heçesos» que los escribanos concejiles hacían en sus villas, donde tenían tiranizados y maltratados a los vecinos.

Un segundo punto en el que los escribanos basaron su defensa debió de ser el ataque personal a los regidores y jurados que votaron favorablemente esta medida, ya que, en su alegación, Gastón de Caicedo sale en su defensa afirmando que «son

³⁷ Un ejemplo de cómo efectivamente se quitaban a veces las tiendas de escribanía a sus ocupantes se encuentra en OSTOS SALCEDO 2012.

³⁸ DOMÍNGUEZ-GUERRERO 2013b, p. 58.

cavalleros muy honrrados y buenos christianos, zelosos y amigos del bien público». Continúa explicando que, al promulgar esta ordenanza, el concejo de Sevilla estaba de hecho renunciando a una de sus mayores preeminencias, que era el poder de escoger quién sería el escribano de los concejos de las villas y controlar así la institución.

El tercer alegato fue que, al ir pasando los oficios de mano en mano anualmente, cabía la posibilidad de que un año le tocase ejercerlo a una persona inhábil, lo que supondría un serio perjuicio para la villa. La respuesta de Gastón de Caicedo, no sin cierta sorna, recuerda que todos los escribanos públicos debían ser hábiles y suficientes para ejercer sus oficios, pues pasaban un examen y presentaban una información sobre su buena vida, fama y conciencia³⁹. Añade, además, que en el caso de que alguno no supiera desempeñar bien el oficio, esto solo duraría el primer año, ya que para la siguiente ocasión que le tocara, ya habría aprendido con la experiencia de la primera vez.

A ello agregan los escribanos que, si el objetivo de esta medida era «quitar a un tirano», el resultado real sería cambiarlo por cuatro o cinco. Afirmación, por cierto, que no les deja en muy buen lugar, ya que parece aceptar la teoría de la ciudad de que los escribanos concejiles acaparaban un excesivo poder. Es ahora la propia ciudad la que sale en su defensa, respondiendo que no todos los escribanos habían de ser malos. Se pone aquí como ejemplo a la villa de Aznalcázar, donde ya desde antes el oficio andaba por rueda sin haber por ello problemas ni inconvenientes.

Otro de los problemas que los escribanos encontraban en este nuevo sistema era la seguridad en la guarda y conservación de las escrituras concejiles y actas capitulares, a lo que Caicedo contesta explicando que la normativa contempla la realización de un inventario anual, que de por sí implicaría un control mucho más exhaustivo y estricto que el que se estaba llevando hasta el momento, con las escrituras dependiendo de una única persona a quien nadie podía tomar cuenta. En realidad, esta afirmación del procurador es algo excesiva, ya que sí existían mecanismos de control que procuraban garantizar la buena labor de los escribanos públicos tanto en la realización de las escrituras como en su conservación⁴⁰.

Finalmente, parece que los escribanos acusaron a Pedro de Pineda, escribano mayor del concejo de Sevilla, de haber fomentado este nuevo sistema para su propio beneficio. Algo que Caicedo niega pues, con este cambio, el escribano sevillano perdería una de sus principales fuentes de ingresos, que era la provisión de estos

³⁹ Sobre el sistema de examen para el acceso al oficio v. PARDO RODRÍGUEZ 1991; RABADÉ OBRADÓ 1996, pp. 152-153.

⁴⁰ DOMÍNGUEZ-GUERRERO 2020 o OSORIO - OBRA de la 2014.

oficios concejiles. Añade que, aunque ahora podrían vender los oficios de escribanía del número por un precio más alto (pues a los ingresos propios de la escribanía pública se les sumarían, cada cierto número de años los de la escribanía del concejo, con lo que el oficio estaría mejor valorado) nunca llegarán al nivel de precio que obtenían vendiendo las escribanías concejiles a perpetuidad⁴¹.

De esta última alegación se extraen conclusiones muy interesantes. En primer lugar, queda claro que la provisión de escribanías públicas se realizaba como una compra-venta del oficio en la que el solicitante abonaba una cantidad a la ciudad a cambio de su título de nombramiento. En base al *Arancel de la Escribanía del Concejo de Sevilla*, promulgado en el año 1500⁴², se sabe que el escribano del concejo de Sevilla cobraba 200 maravedís por sacar la carta de merced por la que se concedían los oficios de escribanía pública de las villas de Sevilla y otros 200 por la carta de merced de las escribanías concejiles. Sin embargo, la frase «ninguno la ha de comprar tan cara como la compraría siendo perpetua» parece ir más allá de este cobro de derechos por expedición documental y hacer referencia directa al desembolso de unas cantidades a cambio de la concesión del oficio. Unas cantidades que irían cambiando en función del tipo de escribanía a la que se accedía, la población en la que estaba situada y el tiempo por el que se realizaba el nombramiento.

Además de esto, la respuesta del procurador da la razón, quizás involuntariamente, a los escribanos concejiles en su alegación de que los oficios de escribanía se les habían entregado tradicionalmente a perpetuidad. Algo que la ciudad negaba encarecidamente y que, como ya se ha dicho, no figura en las cartas de nombramiento, donde se indica precisamente lo contrario. Sin embargo, es posible que por costumbre o tradición se sobreentendiese que los oficios se entregaban sin plazo de finalización. De esta manera, si, como parece, los escribanos concejiles habían realizado una importante aportación económica a Sevilla a cambio de obtener unos oficios sin fecha de finalización, es comprensible su enfado y descontento cuando, sin previo aviso, se les informó de la pérdida del oficio.

Una vez vista esta carta de apelación, los oidores de la Audiencia de Granada, el 1 de febrero de 1547, publican una nueva sentencia en la que indican que la ciudad no ha probado suficientemente las razones que alega, ya que esto sólo puede hacerse

⁴¹ ACG, Caja 10867, pieza 010, p. 182r: «porque tanto quanto mayor y mejor es este ofiçio que los otros tanto más servido y aprovechado será de cada vno dellos ni se puede decir que los públicos hagan lo mismo porque avnque se les acrecienta alguna más calidad, como sea tenporar, ninguno la ha de conprar tan cara como la conpraría//^{182v} siendo perpetua ».

⁴² Agradezco a R. Postigo Ruiz por darme a conocer esta fuente y permitirme trabajar con la edición que realizó.

a través de escrituras públicas o confesiones de parte, estableciendo un plazo de ochenta días para reunir estas pruebas y para que los escribanos concejiles busquen las pruebas para su contrarréplica. De no ser capaces de demostrar lo alegado, la ciudad sería condenada al pago de un ducado.

El procedimiento judicial que se sigue a continuación es el mismo que se siguió al inicio de este pleito. Si tras la querrela de Juan de Santa Cruz, que dio inicio al proceso, se envió una carta de emplazamiento a la ciudad de Sevilla dándoles plazo para enviar a Granada a su procurador; ahora, cuando Gastón de Caicedo reinicia el procedimiento con su apelación, serán los escribanos de los concejos de las villas los destinatarios de una provisión de emplazamiento, fechada el 14 de febrero de 1547, que los conmina a enviar a la Audiencia a su procurador en el plazo de 20 días desde la notificación de esta carta. Las notificaciones, cincuenta y dos en total, elaboradas por un escribano público de cada una de las villas, se realizaron entre el 27 de marzo, cuando la carta es presentada en La Rinconada, Burguillos, Alcalá del Río y Castilblanco, hasta el 29 de abril, cuando llega la información a Los Palacios y Dos Hermanas.

Pese a las nuevas pruebas y acusaciones cruzadas, el procedimiento sigue sin avanzar y los gastos siguen subiendo. Al inicial repartimiento entre los escribanos concejiles, que se realizó en 1539, se suman otros de los que sólo tenemos referencias indirectas y, en 1547, un nuevo cargo de otros 50 ducados para devolverle su adelanto a Per Afán de Ribera. En esta ocasión, sí se conserva el documento original elaborado por el escribano receptor que acudió a ejecutar la orden de la Audiencia y por él sabemos que se repartieron 50 ducados entre treinta y tres escribanos, pero sólo veintiuno pagaron su parte. Entre los doce que no pagaron se encuentran, cosa curiosa, muchos de los escribanos que inicialmente se movilizaron en defensa de sus oficios: el de Alanís, el de Alcalá de Guadaira, el de Constantina, el de Manzanilla y el de Sanlúcar, que alegan que ya han pagado mucho dinero mientras que otros escribanos aún no han pagado nada. Este dinero, además, no acabó en manos de Per Afán, sino que fue llevado directamente a la Audiencia para cubrir los nuevos gastos que habían seguido acumulándose.

Por su parte, también el concejo de Sevilla estaba sufriendo el desgaste acumulado de años de pleitos, a lo que se sumaba el cambio en el ocupante del cargo de asistente. Finalmente, en febrero de 1549, el cabildo de jurados, que si recordamos fue el que inició todo el problema en su reunión de 1538, vuelve a reunirse y comunica al asistente precisamente lo contrario de lo que le transmitieron la primera vez. Esto es: que los oficios por rueda son un inconveniente para las villas pues los escribanos no saben ejercer el cargo y lo hacen mal, perdiendo las escrituras y haciéndolas de forma incorrecta. Ante esta afirmación, el concejo de Sevilla determina revocar la ordenanza sobre las escribanías, desistir del pleito y acatar la sentencia.

Tras esto, en agosto de 1549, once años después de haberse iniciado, se da el juicio por concluido. Sin embargo, la documentación que conforma el procedimiento judicial no termina aquí. Todavía encontraremos dos años más de documentación, esta vez protagonizada por Per Afán de Ribera, que no desistirá en su empeño de recuperar los 50 ducados que adelantó años atrás. Tras peticiones, mandamientos y reclamaciones, el proceso termina en octubre de 1551, con Per Afán de Ribera obteniendo la autorización para hacer él mismo la recaudación del dinero entre sus compañeros. No sabemos si tuvo éxito en su empresa, aunque la falta de noticias a partir de este momento parece sugerir que sí logró recuperar la inversión realizada años atrás.

6. *Conclusión*

Así pues, recapitulando algunas ideas de las que se han ido exponiendo en páginas anteriores, puede decirse que los escribanos públicos de los concejos de la tierra de Sevilla constituían un grupo diverso y heterogéneo, que compartía denominación, forma de acceso al oficio y obligaciones, pero que difería en la carga de trabajo asignada, ingresos obtenidos y apego a su oficio.

El dato acerca los ingresos diarios de Per Afán de Ribera, escribano de Alcalá de Guadaíra, permite hacerse una idea de qué suponía para un oficial público enfrentarse a un proceso judicial. Este escribano, movido por su interés por conservar el oficio que estaba ejerciendo, adelantó el equivalente a casi ochenta días de trabajo. Frente a ello, varios escribanos rechazaron contribuir con lo que serían tres días de trabajo en Alcalá de Guadaíra. Esto indica, claramente, que los ingresos dentro de este colectivo eran muy desiguales y se encontraban muy marcados por el lugar donde se desempeñaba el oficio, por lo que no todos los escribanos concejiles estarían dispuestos a esforzarse por conservar sus oficios.

Ha sido posible también observar las tensiones y disensiones internas en el seno del concejo de Sevilla, provocadas por la convivencia en la institución de dos fuerzas contrarias: los regidores, oficiales perpetuos, poco dados al cambio, y el asistente, figura temporal, favorable a las innovaciones que pudiesen, a su juicio, mejorar el gobierno de la ciudad.

Y finalmente, en lo que respecta al procedimiento judicial, es destacable la gran abundancia y variedad de las tipologías documentales empleadas en la resolución de un pleito, así como el alto nivel de especialización y cualificación de los oficiales encargados de la instrucción y resolución del proceso. Este pleito constituye, además, un buen ejemplo del funcionamiento de las instituciones de justicia castellanas en la Edad Moderna, mostrándose la coexistencia de distintas instancias judiciales con

diferentes atribuciones, cuya jurisdicción y jerarquía, claramente delimitadas en los textos normativos, no siempre quedaban tan claramente expuestas en la práctica.

FUENTES

GRANADA, ARCHIVO CHANCILLERÍA

– Caja 10867, pieza 010.

– Caja 14592, pieza 18.

MURCIA, ARCHIVO MUNICIPAL

– LEG. 4287 n. 96.

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ JUSUÉ 1953 = A. ÁLVAREZ JUSUÉ, *La justicia sevillana desde Alfonso XI hasta la Audiencia de los Grados*, en « Archivo hispalense: Revista histórica, literaria y artística », 19 (1953), pp. 17-50.

ÁLVAREZ JUSUÉ 1957 = A. ÁLVAREZ JUSUÉ, *La Audiencia de Sevilla, creación de Carlos I*, en *Anales de la Universidad Hispalense*, 18-19, Sevilla 1957-1958, pp. 67-87.

ARIZTONDO - MARTÍN - TORRALBA 1999 = S. ARIZTONDO AKARREGI - E. MARTÍN LÓPEZ - M. TORRALBA AGUILAR, *Los pleitos declarativos en apelación en el archivo de la Real Chancillería de Granada*, en « Chronica Nova. Revista de historia moderna de la Universidad de Granada », 26 (1999), pp. 349-373.

ASENJO GONZÁLEZ 2017 = M. ASENJO GONZÁLEZ, *El corregidor en la ciudad. La gestión de su oficio y la construcción del «habitus», a fines del siglo XV y principios del XVI*, en « Studia Historica. Historia Moderna », 39 (2017), pp. 89-124.

BORRERO FERNÁNDEZ 1983 = M. BORRERO FERNÁNDEZ, *El mundo rural sevillano en el siglo XV: Aljarafe y Ribera*, Sevilla 1983.

CUARTAS RIVERO 1983 = M. CUARTAS RIVERO, *La venta de oficios públicos en el siglo XVI*, en *Actas del IV Symposium de Historia de la Administración*, Madrid 1983, pp. 225-260.

DOMÍNGUEZ-GUERRERO 2013 = M.L. DOMÍNGUEZ-GUERRERO, *Distribución geográfica de las escribanías del reino de Sevilla en el siglo XVI*, en « Documenta & Instrumenta », 11 (2013), pp. 43-65.

DOMÍNGUEZ-GUERRERO 2013b = M.L. DOMÍNGUEZ-GUERRERO, *El acceso al oficio de escribano público en el Antiguo reino de Sevilla (siglo XVI)*, en *Funciones y prácticas de la escritura*. I Congreso de Investigadores Noveles en Ciencias Documentales, Madrid 2013, pp. 57-62.

DOMÍNGUEZ-GUERRERO 2018 = M.L. DOMÍNGUEZ-GUERRERO, *Las escribanías públicas del alfoz de Sevilla en el reinado de Felipe II*, Sevilla 2018.

DOMÍNGUEZ-GUERRERO 2020 = M.L. DOMÍNGUEZ-GUERRERO, *El control de escribanos públicos en la Corona castellana: un juicio de residencia en la tierra de Sevilla (1570)*, en « Studia Historica, Historia Moderna », 42 (2020), pp. 223-253.

- FERNÁNDEZ GÓMEZ 2010 = M. FERNÁNDEZ GÓMEZ, *Los jurados y el derecho concejil sevillano*, en *El libro de privilegios de los jurados de Sevilla*, Sevilla 2010, pp. 67-88.
- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 2016 = M. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, *La Sevilla del conde Puñonrostro: una ciudad contra la crisis (1590-1600)*, Sevilla 2016.
- GUTIÉRREZ CRUZ 2016 = R. GUTIÉRREZ CRUZ, *Escribanos y justicia: la escribanía del crimen en Vélez-Málaga (1487-1539)*, en *Dicebamus hesterna die: estudios en homenaje a los profesores Arroyal Espigares y Martín Palma*, Málaga 2016, pp. 202-231.
- HERRERA GARCÍA 1985 = A. HERRERA GARCÍA, *Los pleitos de doña Isabel Colón y sus sucesores con el concejo de Villanueva del Ariscal*, en «Revista Hidalguía», 189 (1985), pp. 225-254, 749-775.
- HEVIA BOLAÑOS 1761 = J. HEVIA BOLAÑOS, *Curia Philípica*, Madrid 1761.
- KAGAN 1991 = R.L. KAGAN, *Pleitos y pleiteantes en Castilla, 1500-1700*, Valladolid 1991.
- Libro de privilegios* = M. FERNÁNDEZ GÓMEZ - P. OSTOS SALCEDO - M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *El libro de privilegios de la ciudad de Sevilla*, Sevilla 1993.
- MARTÍN - TORRALBA - ARITZONDO 1999 = E. MARTÍN LÓPEZ - M. TORRALBA AGUILAR - S. ARITZONDO AKARREGI, *La documentación judicial como fuente para la historia: Análisis documental de los pleitos declarativos del fondo Chancillería del Archivo de la Real Chancillería de Granada*, en *Actas de las III Jornadas sobre Historia de Estepa "Patrimonio Histórico"*, Sevilla 1999, pp. 83-104.
- MORALES PADRÓN 1992 = F. MORALES PADRÓN, *Sevilla en el Quinientos*, Sevilla 1992 (Historia de Sevilla).
- NAVARRO SAINZ 2004 = J.M. NAVARRO SAINZ 2004, *El Concejo de Sevilla en el reinado de Isabel I (1474-1504)*, Tesis Doctoral inédita, tutor Dr. González Jiménez, Sevilla 2004.
- Ordenanzas y privilegios 1713* = *Ordenanzas y privilegios de la muy noble, y leal ciudad de Lorca dados a la estampa de su recuerdo*, Granada 1713.
- OSORIO - OBRA 2014 = M.J. OSORIO PÉREZ - J.M. DE LA OBRA SIERRA, *Los escribanos de la justicia. La justicia contra los escribanos. La visita del licenciado Huarte a las Alpujarras en 1560*, en *Los escribanos públicos y la actividad judicial. III Jornadas sobre notariado en Andalucía*, Málaga 2014, pp. 99-144.
- OSTOS - PARDO 2003 = P. OSTOS SALCEDO - M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *Documentos y notarios de Sevilla en el siglo XIV (1301-1350)*, Sevilla 2003.
- OSTOS SALCEDO 2011^o = P. OSTOS SALCEDO, *Conflicto de competencias entre escribanos públicos de la tierra de Sevilla en el siglo XVI*, en *El notariado andaluz: institución, práctica notarial y archivos: siglo XVI*, Granada 2011, pp. 233-268.
- OSTOS SALCEDO 2012 = P. OSTOS SALCEDO, *Sevilla y su privilegio de nombramiento de escribanos públicos: Constantina (1525)*, en *Homenaje al Profesor Dr. D. José Ignacio Fernández de Viana y Vieites*, Granada 2012, pp. 395-410.
- PARDO RODRÍGUEZ 1991 = M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *Exámenes para escribano público en Carmona de 1501 y 1502*, en «Historia. Instituciones. Documentos», 20 (1991), pp. 303-313.
- PARDO RODRÍGUEZ 1995 = M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *El notariado en Sevilla en el tránsito a la Modernidad*, en *El notariado andaluz en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. I jornadas sobre el notariado en Andalucía*, del 23 al 35 de febrero de 1994, P. OSTOS SALCEDO - M.L. PARDO RODRÍGUEZ edits, Sevilla 1995, pp. 257-292.

- RABADÉ OBRADÓ 1996 = M.P. RABADÉ OBRADÓ, *Los escribanos públicos en la Corona de Castilla durante el reinado de Juan II. Una aproximación de conjunto*, en « La España Medieval », 19 (1996), pp. 152-153.
- SANZ - CALLEJA 2004 = M.J. SANZ FUENTES - M. CALLEJA CUESTA, *La documentación judicial en Castilla en la Baja Edad Media*, en *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. a cura di G. NICOLAJ, Bologna, 12-15 settembre 2001, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83), pp. 113-136.
- TOMÁS Y VALIENTE 1975 = F. TOMÁS Y VALIENTE, *Las ventas de oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas en Castilla*, en « Historia. Instituciones. Documentos », 2 (1975), pp. 523-547.
- VERA 1884 = R. VERA, *Manual del notario público: del receptor i del procurador de número; o sea, Cartilla para el desempeño de estos cargos*, Madrid 1884.
- YBÁÑEZ WORBOYS 2003 = P. YBÁÑEZ WORBOYS, *Procuradores del concejo malagueño (1516-1556)*, en *Andalucía Moderna. Actas del III Congreso de Historia de Andalucía*, Córdoba 2003, pp. 325-337.
- YBÁÑEZ WORBOYS 2006 = P. YBÁÑEZ WORBOYS, *La representación judicial privada en la Málaga del siglo XVI: de la potestad concejil al mercado de oficios*, en *Estudios de Historia Moderna. Homenaje a la Doctora María Isabel Pérez de Colosía Rodríguez*, Málaga 2006, pp. 739-807.

Resumen y palabras clave - Abstract and keywords

Este trabajo analiza el proceso judicial que, en los años centrales del siglo XVI, enfrentó al asistente y la ciudad de Sevilla con los escribanos de los concejos de su territorio por el derecho de provisión de sus oficios. Su estudio ha permitido conocer mejor a estos profesionales de la escritura, determinando cómo era el sistema de acceso a sus oficios, cómo se relacionaban entre ellos y hasta qué punto estuvieron interesados en organizarse para la defensa de su medio de vida.

Al mismo tiempo, la documentación analizada ofrece una interesante visión de las distintas instancias judiciales castellanas, especialmente de la Real Audiencia y Chancillería de Granada, donde finalmente se dirimió este pleito, así como del variado cuerpo de profesionales que trabajaban en ellas

Palabras clave: Escribanos, concejos, Chancillería, asistente, Sevilla.

This study analyzes a judicial process that took place in the central years of the 16th century, confronting the city and chief magistrate of Seville against the council scribes of this territory. The dispute was caused by the chief magistrate's meddling in the conventional way these officials were appointed. This study allows a deeper knowledge about the council scribes, their relations and the process they followed with the aim to protect their positions.

At the same time, these documents offer interesting information about the castillian judicial instances during the Early Modern Period, specially the *Real Audiencia y Chancillería of Granada*, as well as the professionals working in them.

Keywords: Scribes, Council, Chancery, Chief Magistrate, Sevilla.



Los escribanos de la justicia de Sevilla. Las ordenanzas de 1442

Rocío Postigo Ruiz

mpostigo@us.es

La regulación de la administración de la justicia en Sevilla fue objeto de varios ordenamientos durante los siglos medievales¹ hasta culminar, en el período estudiado, con las ordenanzas del concejo de Sevilla de 1492² y 1500³ dadas por los Reyes Católicos y la recopilación de todas sus ordenanzas que la ciudad, siguiendo la tendencia de la época⁴, solicitó a los monarcas en 1502 y que fue finalmente impresa en 1527⁵.

La actuación de los escribanos en el ámbito de la justicia sevillana aparece definida en este *corpus* normativo, pero no siempre recibe el mismo nivel de atención que la de los propios jueces y alcaldes. De ahí el interés de las ordenanzas de los escribanos de la justicia de 1442 que se estudian y editan aquí por primera vez, puesto que son las únicas conocidas hasta la fecha para Sevilla que versan específicamente sobre los escribanos judiciales⁶, si bien solo uno de los varios tipos que existen, como se verá más adelante. Además, en el contexto sevillano, la lamentable falta de fuentes sobre la *praxis* judicial⁷, hace aún más necesario el recurso a la literatura legal para el conocimiento de esta institución.

* Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i ayuda PGC2018-093495-B-I00, financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ y FEDER Una manera de hacer Europa.

¹ Editados en KIRSCHBERG SCHENCK - FERNÁNDEZ GÓMEZ 2002, II. Un estudio de conjunto de los escribanos de la justicia sevillana en PARDO RODRÍGUEZ 2004a.

² Editadas en *Tumbo de los Reyes Católicos* VI, doc. IV-33, y en KIRSCHBERG SCHENCK - GARCÍA FITZ 1991.

³ *Tumbo de los Reyes Católicos* IX, docs. V-390 y V-391.

⁴ LADERO QUESADA 1998, p. 307.

⁵ *Ordenanzas de Sevilla*; MERCHÁN ÁLVAREZ 1983, pp. 516-517. Las propias ordenanzas indican que la recopilación comenzó en 1515, pero es posible que existiera un intento previo a febrero de 1515 que no llegó a buen término por la muerte de la persona contratada para ello (KIRSCHBERG SCHENCK - FERNÁNDEZ GÓMEZ 2015, II, n. 14484).

⁶ Los escribanos públicos del número de Sevilla, encargados de la documentación extrajudicial, recibieron sus propias ordenanzas en 1492, editadas en *Tumbo de los Reyes Católicos* VI, docs. IV-32 y en BONO HUERTA 1986. Para la diferencia entre estos y los escribanos judiciales, v. nota 48.

⁷ PARDO RODRÍGUEZ 2004a, p. 210.

El presente trabajo se estructura en dos partes. En primer lugar, se pretende ofrecer una reconstrucción del contexto de elaboración y puesta por escrito de las ordenanzas de 1442 que se transcriben en el anexo partiendo de la información que sobre ello nos dan las mismas, y de lo que se ha podido averiguar de los protagonistas que intervienen en el proceso. Un segundo apartado pone el foco de atención en lo que el contenido de las ordenanzas aporta al conocimiento del ejercicio del oficio de escribano de la justicia de Sevilla en la segunda mitad del siglo XV.

1. *La elaboración de las ordenanzas de 1442*

Las ordenanzas se conservan en la sección de Diversos de Castilla del Archivo General de Simancas que contiene leyes y pragmáticas de gobierno, fueros y ordenanzas. Nos han llegado en forma de copia certificada hecha el 3 de junio de 1508 ante Francisco Sánchez de Porras, escribano público de Sevilla al menos desde 1494⁸, y perteneciente a la conocida familia sevillana de los Porras, cuyos miembros ocuparon diversas escribanías públicas y otros cargos en el gobierno de la ciudad durante estos años⁹. Hijo de Bartolomé Sánchez de Porras, también escribano público, y hermano de Rodrigo Sánchez de Porras, que sucedió a su padre en el oficio¹⁰, él mismo, en su suscripción, indica que es además nieto y sucesor en el oficio de Martín Sánchez, escribano público de Sevilla entre 1426 y 1454¹¹, de cuyo registro saca la copia de las ordenanzas originales. Un testimonio del carácter endogámico del colectivo notarial dentro del fenómeno generalizado de patrimonialización del oficio público en Castilla desde la Baja Edad Media¹².

La copia fue entregada a Antonio de Vergara, escribano de la justicia¹³, y hecha por mandamiento – inserto al final del documento – del bachiller Alejo Calderón, lugarteniente del licenciado¹⁴ Fernando Gil Mogollón como juez pesquisador de

⁸ PARDO RODRÍGUEZ 1994, p. 172. Esta autora documentaba su actividad hasta 1507, pero ahora podemos ampliarla un año más. Tuvo además un hijo que pasó a las Indias en 1535 (GIL 2001, V p. 99).

⁹ PARDO RODRÍGUEZ 1994, p. 161; PARDO RODRÍGUEZ 1995, p. 277.

¹⁰ *Ibidem*, p. 290.

¹¹ El primer y último documento localizados hasta ahora suscritos por él son Sevilla, Archivo de la Catedral (ACS), FC. Sign. 10968, 19/2 y FC. Sign. 10928, 38.

¹² PARDO RODRÍGUEZ 1992, p. 324; TOMÁS Y VALIENTE 1970.

¹³ V. nota 33.

¹⁴ En toda la documentación en la que se le menciona (v. notas siguientes) aparece como bachiller. Solo es referido como licenciado en un documento de 1495 (Simancas, Archivo General (AGS), RGS, LEG, 149507, 206), en el mandamiento citado, y en dos ocasiones más en 1508 y 1510 (KIRSCHBERG SCHENCK - FERNÁNDEZ GÓMEZ 2015, I, nn. 11521 y 11522; 11550 y 11551).

Sevilla y su tierra por la reina Juana. Fue este último un personaje con un largo historial de servicio a la monarquía, aunque su caso no es excepcional¹⁵. Ocupó el cargo de corregidor de Santo Domingo de la Calzada entre 1494 y 1496¹⁶, y de Úbeda en 1506¹⁷; y fue uno de los primeros alcaldes en 1499 en la recién creada Chancillería de Ciudad Real, que luego se trasladó a Granada¹⁸. Además, ya desde 1499 desempeñó este oficio a la par que actuaba como juez de residencia y juez pesquisador¹⁹, en calidad de lo cual llegaría a Sevilla en 1508. Aunque la pesquisa y el juicio de residencia no son lo mismo²⁰, parece evidente por la documentación que se conserva que Gil Mogollón compaginó los dos cargos durante su estancia en la ciudad hispalense²¹, y que no siempre se separaron claramente ambas actuaciones²². Por tanto, aunque en el mandamiento inserto se intitula únicamente como juez pesquisador, no sería descabellado pensar que ordenó la copia de estas ordenanzas para esclarecer algún aspecto en el transcurso del juicio de residencia que tomó a los oficiales de la ciudad en este año, si bien no ha sido posible averiguar más al respecto.

En cuanto a las ordenanzas originales que se trasladan, fueron redactadas en forma de acta notarial el 3 de marzo de 1442 por el ya mencionado escribano público Martín Sánchez, y validadas por su suscripción y signo y la suscripción de dos escribanos de Sevilla actuando de testigos, Diego García y Juan Sánchez, dos de sus colaboradores habituales²³, como era la norma en la validación de la documentación notarial sevillana desde casi los inicios²⁴.

¹⁵ Otros personajes con trayectorias similares para estas fechas son Diego Arias de Anaya (CASELLI 2017) y Día Sánchez de Quesada (CARMONA RUIZ 2017).

¹⁶ Valladolid, Archivo Real de la Chancillería (ARCHV), REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 79, 3; AGS, RGS, LEG, 149411, 156; 149505, 43; 149507, 206, 236 y 304; 149508, 130; 149509, 110; 149601, 12, 73 y 134; 149606, 207; 149703,84; y AGS, CCA, CED, 2, 2-1, 88, 5.

¹⁷ VAÑÓ SILVESTRE - SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 1981 p. 12.

¹⁸ AGS, RGS, LEG. 149909, 122 y 336; *Delincuencia y justicia* 2007, pp. 378-379.

¹⁹ AGS, RGS, LEG. 149907, 118, 142; 149909, 306.

²⁰ La pesquisa podía ser llevada a cabo por iniciativa de los reyes para la investigación de un asunto determinado, como irregularidades en la actuación de algún oficial, mientras que la residencia es un juicio formal y ordinario que se aplica cuando finaliza un oficio o cada cierto tiempo si este es perpetuo, suspendiéndose su actividad durante ese período (CERDÁ RUIZ-FUNES 1962, p. 514; GARCÍA ACUÑA 1996 p. 120).

²¹ KIRSCHBERG SCHENCK - FERNÁNDEZ GÓMEZ 2015, I, nn. 11100, 11147, 11441, 11442, 11521, 11522, 11550, 11551 y 11794. En 1513 y 1515 regresó de nuevo a Sevilla (*ibidem*, II, n. 14626).

²² En 1508 se dice que vino el «pesquisador licenciado Mogollón» a tomar «la residencia en la ciudad» (*ibidem*, I, nn. 11521 y 11522).

²³ Diego García aparece por primera vez como escribano de Sevilla junto con Martín Sánchez en 1431 (Sevilla, Archivo de la Diputación Provincial [ADPSE], 23/01//PER 102), y trabaja junto a él

Gracias a la exposición del documento, en la que se inserta un mandato del rey Juan II de octubre de 1441, conocemos que la elaboración de estas ordenanzas fue encargada por el monarca al bachiller Juan de San Pedro, alcalde de la corte del rey, y a Ruy García de Santillán, doctor en leyes y alcalde de la justicia de Sevilla, juntamente con los escribanos de la justicia a quienes les afectaba directamente, después de un primer intento de ordenamiento a iniciativa del doctor que había ocasionado quejas entre los escribanos. Se trata por tanto de un caso en el que el rey se inmiscuye en el refrendo de ordenanzas locales, que en un principio recogen normas de régimen interno de los municipios, pidiendo además que le envíen el testimonio «firmado de vuestros nonbres e synado de escriuano público e zerrado e sellado ... porque lo yo mande todo ver en el mi Consejo». Y, aunque en este caso el rey interviene por un conflicto en la aplicación de las mismas, es un síntoma claro del predominio cada vez mayor que sobre la capacidad legislativa se arrogó el poder real sobre el municipal en el camino hacia la monarquía autoritaria de época moderna²⁵.

Así, el bachiller Juan de San Pedro actúa en este negocio como enviado del rey en Sevilla, ciudad y tierra en la que ya había estado atendiendo los intereses reales al menos en 1429 y 1441, y a la que volverá otra vez más adelante²⁶. Sobre su estancia en 1442, momento en el que se llevan a cabo las ordenanzas, solo se ha conseguido localizar una referencia a la compra de ropa de cama para las posadas (sitas en la collación de Santa María, en la calle Francos²⁷) en las que se alojaban el bachiller y un escribano de cámara que estaban en Sevilla para «por orden del rey... llevar a cabo ciertas investigaciones»²⁸.

Del otro lado, la vinculación del doctor Ruy García de Santillán con la administración de la justicia concejil sevillana se remonta a los años 20, cuando es letrado y procurador de Sevilla ante la corte del rey en un pleito sobre términos²⁹. Pero la

durante los años 30, mientras que Juan Sánchez lo hace a partir de 1441 (ACS, FC. Sign. 10921, 16/1). Solo suscriben juntos en estas ordenanzas.

²⁴ OSTOS SALCEDO - PARDO RODRÍGUEZ 1989 y OSTOS SALCEDO - PARDO RODRÍGUEZ 2003.

²⁵ PORRAS ARBOLEDAS 1994, p. 54; LADERO QUESADA 1998, pp. 302-303.

²⁶ COLLANTES DE TERÁN DELORME 1980, II, nn. 1428, 50 XXXII y XL, y 1429, 106; KIRSCHBERG SCHENCK - FERNÁNDEZ GÓMEZ 2011, III, nn. 443 XV, XVI, XXVI y XVII; IV n. 2151.

²⁷ AGS, CCA, DIV, 42, 7, f. 1r.

²⁸ KIRSCHBERG SCHENCK - FERNÁNDEZ GÓMEZ 2011, III, n. 432.

²⁹ COLLANTES DE TERÁN DELORME 1980, II, nn. 1424, 31; 1426, 24, 27, 37, 43, 50, 82 y 99; 1427, 26, 32 y 46; 1428, 20, 44 y 45; 1430-1431, 50 y 61.

primera noticia de él ejerciendo como alcalde de la justicia no aparece hasta 1441³⁰, cuando lo encontramos al mando de las obras de ampliación de la casa de la justicia³¹. Continuó en este oficio hasta su muerte en 1449³².

Sobre los escribanos de la justicia mencionados en la comparecencia se conoce menos. El escribano mayor, Bernal González, probablemente se trata de Bernal González de Vergara quien, junto con otros tres compañeros « escribanos del número de la justicia », suscribe una carta a los Reyes Católicos en marzo de 1490 por un conflicto de competencias con el asistente de Sevilla³³. Falleció en 1491, siendo sucedido por Juan Mosquera, quien luego renunció en Juan Aguado, aposentador real³⁴.

De los tres escribanos menores de la justicia, únicamente se ha podido averiguar que dos de ellos, Diego Martínez y Fernando González, eran escribanos junto con Juan López, siendo Bernal González el escribano mayor, en 1441³⁵. Diego Martínez habría sido escribano de la justicia al menos desde 1436³⁶, y es muy plausible que Daniel González sea el mencionado como fallecido en noviembre de 1478 por los Reyes Católicos en la merced que hacen de su oficio a su secretario Pedro de Camañas³⁷.

Una última cuestión a reseñar es la presencia, tanto en la copia certificada como en la fe notarial original, de un escribano del rey, distinto en cada caso, y de los que no se tienen más datos, pero que sería un elemento adicional de validación de los documentos.

³⁰ Un posible predecesor en el cargo podría ser el bachiller Ruy López, a quien en 1437 Juan II proveyó del cargo de alcalde de la justicia tras la muerte del bachiller Gonzalo Ochoa (SANZ FUENTES - SIMÓ RODRÍGUEZ 1993, n. 120).

³¹ KIRSCHBERG SCHENCK - FERNÁNDEZ GÓMEZ 2011, III, nn. 486, 489 y 515. Otras noticias sobre él y su familia en nn. 490-496; IV, nn. 1241, 1266 y 1267, 1622, 1655, 2222, 2932 y 2933.

³² *Ibidem*, IV nn. 1777, 1803; V, nn. 3879 y 3380.

³³ AGS, RGS, LEG, 149103, 123. Uno de ellos es Antonio de Vergara, el escribano al que Francisco Sánchez de Porras entrega la copia certificada de las ordenanzas en 1508.

³⁴ PARDO RODRÍGUEZ 2004a, p. 224; AGS, RGS, LEG, 149910, 452; 150107, 253; 150110, 151.

³⁵ PARDO RODRÍGUEZ 2004a p. 224.

³⁶ KIRSCHBERG SCHENCK - FERNÁNDEZ GÓMEZ 2011, III, 335.

³⁷ *Tumbo de los Reyes Católicos* II, doc. I-322.

2. Los escribanos de la justicia

2.1. La administración de la justicia en Sevilla

Una vez analizado el contexto de la elaboración y posterior traslado de estas ordenanzas, y a los protagonistas que tomaron parte en ello, y antes de pasar al contenido de las mismas, se hace necesario un breve repaso a modo de contexto por la administración de la justicia en Sevilla durante la Baja Edad Media.

El listado de los escribanos judiciales a quienes iba dirigido un arancel de derechos realizado en 1453 incluía a los escribanos de alcaldes ordinarios, del alcalde de la justicia, de los alcaldes mayores, de los jueces de alzada, vista y suplicación, de los lugartenientes del asistente, de los alcaldes de la tierra y de los fieles ejecutores³⁸. Tal profusión de tipos de escribanos se explica por la pluralidad de juzgados³⁹ que existían en la ciudad de Sevilla gracias al privilegio de coto del que gozaba⁴⁰, y que significaba el agotamiento de todas las instancias judiciales en la propia ciudad. Así, mientras que los alcaldes ordinarios y el de la justicia o del crimen veían respectivamente los pleitos civiles y criminales (penales) en primera instancia, a los alcaldes mayores correspondía la alzada de los pleitos criminales, y las de los civiles era competencia de los jueces de alzada, vista y suplicación, llamados jueces de los grados⁴¹. Los alcaldes de la tierra y los fieles ejecutores fueron ambas instituciones creadas por Alfonso XI, caídas en desuso y reintroducidas por Enrique III y Juan II⁴².

³⁸ *Ordenanças de Sevilla*, ff. XCIIIr-XCIIIv. También se mencionan jueces de algunos oficios que impartían justicia únicamente en primera instancia, y alguna jurisdicción especial, como la del almirante, que quedan fuera de este trabajo.

³⁹ Para la administración de la justicia en Sevilla, se han consultado las siguientes obras: ÁLVAREZ JUSUÉ 1952; ÁLVAREZ JUSUÉ 1953; CLAVERO 1995; KIRSCHBERG SCHENCK - FERNÁNDEZ GÓMEZ 2002; TIZÓN FERRER 2015, además de los ordenamientos y ordenanzas que se mencionan.

⁴⁰ Aunque algunos autores atribuyan esta exención a reyes anteriores, por ahora la primera prueba documental de este hecho es el privilegio concedido a la ciudad por el rey Fernando IV en 1303 (*Libro de Privilegios*, doc. 39; TIZÓN FERRER 2015, pp. 19-20). La guarda de tal privilegio será reiterada en múltiples ocasiones posteriores (pp. 20-23), siendo el último ejemplo que se ha podido localizar para la cronología abarcada en este trabajo la carta del concejo de Sevilla dirigida al rey Fernando el Católico en 1505 sobre esta razón (AGS, CCA, DIV, 42, 38).

⁴¹ Su origen se remonta al adelantado mayor de la Frontera o de Andalucía, representante de la jurisdicción superior regia que actuaba como juez de alzada de carácter itinerante en los territorios bajo su control, pero que, por el citado privilegio de coto, acabó por asentar su tribunal permanentemente en Sevilla y delegar sus competencias judiciales en estos jueces (VÁZQUEZ CAMPOS 2000, p. 351; TIZÓN FERRER 2015 pp. 29-36).

⁴² TENORIO 1924, pp. 63-65, 74-76; KIRSCHBERG SCHENCK - FERNÁNDEZ GÓMEZ 2002, II. doc. 15 cap. 23, doc. 16 cap. 19.

Los primeros atendían la justicia criminal de los lugares pertenecientes al alfoz sevillano y, los segundos funcionaban como mecanismos de control regio del gobierno y la justicia concejil. A este organigrama vino a sumarse, – siempre que hubiera sido nombrado uno en esos momentos – la figura del asistente⁴³, el representante regio en el gobierno local, y de sus lugartenientes, con competencias que permeaban a todas las instancias. Cuando los Reyes Católicos organizan las instancias superiores en órganos colegiados el asistente o sus lugartenientes se unen a los jueces de los grados para formar el tribunal de los grados, y también a los alcaldes mayores constituidos en tribunal de lo penal⁴⁴, un compromiso entre Sevilla y su autonomía judicial y la cada vez más acusada tendencia del poder real hacia la centralización de la justicia y la supremacía de la jurisdicción regia⁴⁵.

Quizá esta especial situación jurisdiccional sirva para explicar en parte por qué en Sevilla hay además una separación de competencias⁴⁶ entre los escribanos públicos del número de la ciudad, que se dedican a la escrituración de documentación extrajudicial, y los escribanos judiciales⁴⁷, que debían ser escribanos del rey⁴⁸, mientras que en otros

⁴³ El corregidor fue la vía de introducción de la monarquía en el mundo local para ejercer un mayor control sobre el mismo en materia de gobierno y, sobre todo, justicia. Ya existía este mecanismo antes del reinado de los Reyes Católicos, pero su envío era para situaciones de excepcionalidad, y fueron estos monarcas los que lo regularizaron y extendieron a las principales villas y ciudades del reino. Es significativo que en Sevilla no hubiera corregidor, sino asistente, que no son exactamente sinónimos, porque mientras el primero desplazaba a la justicia del lugar, el segundo, aunque tenía atribuciones judiciales y el encargo del rey de vigilar su ejecución, debía respetar la ya existente en la ciudad (CLAVERO 1995, pp. 41, 58; TIZÓN FERRER 2015 pp. 96-100).

⁴⁴ KIRSCHBERG SCHENCK - GARCÍA FITZ 1991, caps. 6 y 8; *Ordenanças de Seuiilla*, f. VIIIv. El juzgado de los grados es reformado y confirmado por Carlos I y su madre la reina Juana en 1525 (ff. XLIIv-XLVr).

⁴⁵ Esto explica también el nacimiento de la Real Audiencia de Sevilla en 1525 en coexistencia con chancillerías reales de Valladolid y Granada, los órganos de máxima instancia judicial de la Corona de Castilla durante el Antiguo Régimen (CLAVERO 1995).

⁴⁶ PARDO RODRÍGUEZ 2004, p. 221.

⁴⁷ TENORIO 1924, doc. 20, pp. 60-61. BONO HUERTA 1986, cap. 11.

⁴⁸ El concejo de Sevilla tenía privilegio real para el nombramiento de sus propios escribanos públicos con competencia para actuar dentro de sus límites. Se llaman del número por la existencia de un número fijo de oficios de notaría a ocupar en la ciudad, que en caso de Sevilla es dieciocho. En cambio, los escribanos del rey eran nombrados por el monarca sin estar adscritos a ningún oficio, y teóricamente con competencia en todo el reino, aunque en la práctica subordinada a la competencia local de los del número (BONO HUERTA 1979, I, 2 pp. 141-155). Las ordenanzas que los Reyes Católicos dieron a los escribanos de Sevilla en 1492 estuvo motivada por el conflicto de competencias entre estos dos tipos de escribanos (BONO HUERTA 1986, p. 44).

lugares, como las cercanas Córdoba⁴⁹, Jerez de la Frontera⁵⁰ o Granada⁵¹, y de acuerdo con lo recogido en la obra legislativa de Alfonso X de las *Partidas*⁵², son los mismos escribanos públicos los que se encargan de ambas.

Un complejo panorama, en fin, que difícilmente puede ser abarcado en profundidad en un único trabajo, por lo que aquí nos centraremos sobre todo en los escribanos de la justicia y en lo que de su actividad nos informan estas ordenanzas, recurriendo cuando sea necesario a otros ordenamientos y documentación varia tanto anterior a 1442 como, – muy especialmente y por su mayor abundancia – posterior, aunque no falten las comparaciones con lo que se conoce de otros escribanos judiciales para estas fechas.

2.2. *Nombramiento*

Las ordenanzas regulan fundamentalmente aspectos del modo de trabajo⁵³ de estos escribanos, por lo que nada se dice de su nombramiento. Según lo que recogen otras fuentes, este habría correspondido en un principio al concejo de Sevilla, que tenía privilegio desde 1310 para nombrar todas las escribanías de la ciudad⁵⁴, aunque en la práctica es probable que dependieran más directamente del alcalde al que servían⁵⁵. Esto parece ser particularmente cierto para los escribanos de los alcaldes mayores⁵⁶, pues, siendo además estos alcaldes los máximos representantes del gobierno municipal⁵⁷, sus oficios ya desde el siglo XV estaban vinculados a las grandes familias nobiliarias que dominaban el escenario sevillano por entonces: los Estúñiga, los Ponce de León, los condes de Niebla y los Portocarrero⁵⁸.

⁴⁹ OSTOS SALCEDO 1995 p. 193.

⁵⁰ ROJAS VACA 1995, p. 302.

⁵¹ OBRA SIERRA 1995, p. 144.

⁵² *Partidas* 3, 19, 1.

⁵³ Las ordenanzas no recogen todo el derecho de la corporación que regulan, sino solo el derecho interno, que es el que interesa a la institución (CLAVERO 1995, p. 40).

⁵⁴ *Libro de Privilegios*, doc. 33.

⁵⁵ PARDO RODRÍGUEZ 2004a, p. 211.

⁵⁶ KIRSCHBERG SCHENCK - FERNÁNDEZ GÓMEZ 2002, II, doc. 15 cap. 7, doc. 16 cap. 1.

⁵⁷ *Ibidem*, I p. 209.

⁵⁸ LADERO QUESADA 1980, p. 140; SANZ FUENTES - SIMÓ RODRÍGUEZ 1993, nn. 318, 320, 329, 360, 383, 418, 537; 870, 1420, 1502, 1697, 1729, 1804, 1840, 1914, 1964, 2318. En VILLAPLANA MONTES 1992 se edita la carta del concejo de Sevilla aceptando a Enrique de Guzmán, II conde de Niebla, como alcalde mayor, por renuncia de su padre.

Sin embargo, la cada vez mayor injerencia del poder real sobre el gobierno local se va a ver reflejada en su intervención en los nombramientos de distintos oficios, también de las escribanías. Los ejemplos más numerosos datan de finales del siglo XV, durante el reinado de los Reyes Católicos. De las mercedes concedidas por estos monarcas⁵⁹ tres son de escribanías del crimen: a su secretario Pedro de Camañas, a su repostero de cama Diego de Estremós, y a Juan Aguado, aposentador real⁶⁰. Pero aunque esta injerencia es más acusada hacia finales del siglo XV, no es sino la acentuación de un fenómeno que ya se venía produciendo con anterioridad⁶¹, aunque dispongamos de menos datos. Así, Juan II creó el cargo de escribano de los fieles ejecutores, para el que nombró a Juan Romero en 1411, y en 1445 concede esta merced a Juan Sánchez Tristán, para después de la muerte o renuncia del anterior⁶². Y, en concreto sobre los escribanos de la justicia, se tienen noticias indirectas de la merced de escribano mayor de la justicia de Enrique III a Garci López, que fue confirmada por Juan II en 1407⁶³.

Aunque en estos nombramientos se incluye la necesidad de tener que prestar juramento ante el cabildo de la ciudad y ser recibido por esta en el oficio, en consideración a la teórica autonomía municipal al respecto, en realidad no es más que una mera formalidad, puesto que la voluntad regia acaba por lo general prevaleciendo⁶⁴. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya resistencias. Los Reyes Católicos tuvieron que insistir al cabildo para que recibieran como su alcalde de la tierra a Pedro de Celada, después de que algunos de sus miembros se hubieran negado a ello, y lo mismo ocurrió para el escribano de los jueces de los grados Nicolás de Soto, protomédico real⁶⁵.

Pero el caso más llamativo por la documentación conservada es el que concierne al escribano mayor de la justicia Juan Aguado, y al pleito que lo enfrentó con el

⁵⁹ AGS, RGS, LEG, 149301,89; 150103,132; *Tumbo de los Reyes Católicos* II, docs. I-268, I-322; III, doc. II-202; IV, doc. III-116; VII, docs. IV-231, V-238, V-331; VI, IV-197; IX, doc. V-303, V-356, V-357.

⁶⁰ Son los documentos I-322, II-202 y V-303 respectivamente.

⁶¹ PARDO RODRÍGUEZ 2004a, p. 213.

⁶² AGS, RGS, LEG, 149301, 89; COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ 1977, n. 282.

⁶³ Sevilla, Archivo General de Andalucía (AGAN), 1244/551-567 (043-010).

⁶⁴ TIZÓN FERRER 2015, p. 47. En la merced de la escribanía de los jueces de grados al doctor Nicolás de Soto, los monarcas le dan poder para usar del oficio incluso aunque este no sea recibido por la ciudad (*Tumbo de los Reyes Católicos* IX, doc. V-328).

⁶⁵ *Ibidem* VII, docs. IV-231 y v. IX V-331.

concejo de Sevilla por la provisión de la escribanía de la cárcel⁶⁶. Según las ordenanzas de 1442 aquí editadas⁶⁷, correspondía a todos los escribanos de la justicia en concordia elegir un escribano que sirviera la escribanía de las entradas de la cárcel, cuyo cometido, entre otras cosas, era dar testimonio de las entradas y salidas de la prisión⁶⁸. Juan Aguado alega que la escribanía de la cárcel es anexa a su oficio, y que por tanto a él corresponde su nombramiento, y tiene a bien hacerse con las cartas de merced y otros documentos de sus antecesores en el oficio para dar cuenta de ello⁶⁹. Por su parte, el concejo sevillano y Pedro Luco, el escribano nombrado por ella, se escudan en la facultad de Sevilla de proveer estos oficios en virtud de los privilegios confirmados por reyes anteriores, y más adelante especifican que siempre habrían proveído tres escribanos del crimen que luego elegían al escribano de la cárcel. Aunque en esta pugna también estuviera en juego quién cobraría los derechos derivados de esta escribanía, es evidente que sobre todo se trata de un intento por parte del concejo, si no de oponerse directamente a su nombramiento, al menos de mermar la actuación de un escribano elegido por el poder real⁷⁰. Un intento, sin embargo, infructuoso, pues el pleito se decide a favor de Juan Aguado.

2.3. Patrimonialización del oficio

El oficio de escribano judicial no escapa al fenómeno de la patrimonialización del oficio público observable en los ya mencionados alcaldes mayores y los escribanos públicos del número de la ciudad, entre otros ejemplos. Nicolás de Soto utiliza el habitual recurso a la renuncia⁷¹ para traspasar el oficio de escribanía de los grados a su hijo, Cristóbal⁷². Y, si atendemos a lo dicho por Garci López en su cédula de confirmación como escribano mayor de la justicia, este oficio ya había sido antes ejercido por su padre, cuya merced estaba confirmada por los reyes Juan I y Enrique III⁷³.

⁶⁶ El testimonio documental de este pleito lo podemos seguir en: *Tumbo de los Reyes Católicos IX*, doc. V-441; AGS, RGS, LEG, 150009, 302, 453 y, sobre todo, la carta ejecutoria, en 150110,151; y también AGS, CCA, CED, 8, 126, 3.

⁶⁷ AGS, CCA, DIV, 42, 7 cap. 6.

⁶⁸ KIRSCHBERG SCHENCK - FERNÁNDEZ GÓMEZ 2002, I, p. 288.

⁶⁹ AGS, RGS, LEG, 149910, 452; 150107, 253.

⁷⁰ Podemos encontrar ejemplos de la fricción entre la Corona con el otro colectivo de notarios de la ciudad, el de los escribanos públicos del número, en PARDO RODRÍGUEZ 1992.

⁷¹ DOMÍNGUEZ GUERRERO 2019, pp. 53-65.

⁷² AGS, RGS, LEG, 150103, 132.

⁷³ AGAN, 1244/551-567 (043-010).

También se detecta el tratamiento de los oficios públicos como prebendas acumulables con las que los monarcas recompensaban a los leales a su servicio. Como con Gaspar de Gricio, secretario real, que recibe la escribanía del asistente, y una escribanía pública del número en Madrid de la que se dice que es «para el casamiento de su hermana», además de una escribanía de varias rentas en las Indias⁷⁴; o Juan Aguado, aposentador, que además de la escribanía mayor de la justicia es nombrado para ocupar la juradería de la collación de Santa María de Sevilla⁷⁵.

Es notoria la inadecuación de muchos de estos personajes para el desempeño real del oficio, por la imposibilidad de simultanearlos y, muy especialmente, por su falta de cualificación. Aquí entran a escena los lugartenientes, ya que en todas las cartas de mercedes de oficios se alude a la capacidad del beneficiario del oficio de nombrar uno o más, e incluso hay ejemplos de cartas autorizando específicamente esta facultad, como la otorgada por Enrique III a Garci López, escribano mayor de la justicia, en 1396⁷⁶. En esto se escudan los monarcas cuando el concejo de la ciudad se queja por el nombramiento de Cristóbal de Soto, menor de edad, para servir la escribanía de los grados, que había sido de su padre⁷⁷. Pero a pesar de los lugartenientes estos oficios fueron en muchos casos servidos por personas inhábiles, y los reyes se vieron obligados a recordar repetidamente en sus ordenanzas la indispensabilidad de poseer un título de escribano del rey que garantizara su cualificación⁷⁸.

2.4. Número y jerarquía

De lo que sí nos informan las ordenanzas, aunque indirectamente, es del número de escribanos del crimen, un total de cuatro, uno mayor y tres menores (indicativo de una jerarquía funcional⁷⁹), algo que se mantiene al menos hasta 1491⁸⁰. Sin embargo, hay testimonios de que a partir de ese mismo año son cinco

⁷⁴ *Tumbo de los Reyes Católicos* IV, docs. V-356, V-357; AGS, RGS, LEG, 150004, 40; 150011, 36; 150109, 38.

⁷⁵ *Tumbo de los Reyes Católicos* IX, docs. V-303, V-378, V-388, V-396 y V-424.

⁷⁶ AGS, CCA, DIV, 42, 46.

⁷⁷ AGS, RGS, LEG, 150107, 448.

⁷⁸ *Tumbo de los Reyes Católicos* IX, doc. V-390, cap. 15 y 23; *Ordenanzas de Sevilla*, f. V, XCV. En 1525, Carlos V y su madre la reina Juana ordenan que los escribanos que sirvan la escribanía del juzgado de los grados se presenten ante el Consejo para ser examinados y aprobados por él (f. XLIIII).

⁷⁹ PARDO RODRÍGUEZ 2004a, p. 219.

⁸⁰ *Ibidem*, p. 224.

los escribanos que han de servir en la casa de la justicia o *Quadra*, de acuerdo con lo dictado por Alfonso XI en el siglo XIV ⁸¹.

Entre los escribanos de los alcaldes ordinarios y mayores también se distinguía entre mayores y menores, pero parece que, por la dificultad en la observancia de este sistema y por la competencia que suponían los juzgados de los lugartenientes del asistente, se suprimieron las escribanías menores ⁸², aunque no parece que fuera así para el caso de las escribanías de la justicia ⁸³.

A la hora de la verdad, no obstante, es prácticamente imposible determinar el número real de escribanos que trabajaban en los juzgados, sobre todo si las escribanías eran servidas por lugartenientes ⁸⁴, o si los propios alcaldes y jueces tenían uno o varios delegados ⁸⁵ que servían con sus propios escribanos ⁸⁶.

2.5. *Modo de trabajo*

Después de esta necesaria digresión acerca de los aspectos del oficio de escribanía de la justicia no explícitamente contemplados en las ordenanzas, analizaremos cómo, de acuerdo con estas, debían servir sus oficios estos escribanos. En ellas se trata de las dos obligaciones fundamentales de su trabajo: el acompañamiento y asistencia al alcalde de la justicia del que dependían ⁸⁷, y la escrituración, validación y conservación de la documentación generada en el ejercicio de su profesión ⁸⁸.

Los escribanos debían acudir a la casa de la justicia o *Quadra*, el lugar donde se impartía justicia, todos los días por la mañana, a hora de prima, y también por la

⁸¹ AGS, RGS, LEG, 149103, 123; *Ibidem*.

⁸² BONO HUERTA 1986, cap. 12; *Ordenanças de Sevilla*, f. Xr.

⁸³ Al menos en 1491 siguen mencionándose escribanos mayores y menores de la justicia (AGS, RGS, LEG, 149103, 123).

⁸⁴ Hay noticias indirectas de prácticas de arrendamiento de las lugartenencias de los oficios de escribanía por la prohibición que Enrique III hace de ello en su ordenamiento (KIRSCHBERG SCHENCK - FERNÁNDEZ GÓMEZ 2002, II, doc. 15 cap. 7; que se vuelve a ver en KIRSCHBERG SCHENCK - GARCÍA FITZ 1991, cap. 27, y en *Ordenanças de Sevilla*, f. Xv.

⁸⁵ Enrique III y Juan II ordenaron a los alcaldes mayores que solo tuvieran un delegado, que además fuera letrado (KIRSCHBERG SCHENCK - FERNÁNDEZ GÓMEZ 2002, II, doc. 15, cap. 3; doc. 16, cap. 1). Pero el número de lugartenientes del asistente no estaba tan limitado, y en un juicio de residencia de 1500 tenía hasta un total de tres (*Tumbo de los Reyes Católicos* IX, doc. V-392).

⁸⁶ AGS, RGS, LEG, 149103, 123.

⁸⁷ AGS, CCA, DIV, 42, 7, caps. 7, 8, 9, 10, 11, 12.

⁸⁸ *Ibidem*, caps. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

tarde, a hora de nona, debiendo permanecer en la dicha casa hasta que el alcalde de la justicia se marchase. Los días festivos, para evitar que se «syenta nigliçençia» en el cumplimiento de la justicia, tenía que haber de guardia dos de los cuatro escribanos junto con el alcalde, – turnándose dos y dos en cada fiesta –, que acudían a la casa de este por la mañana hasta la hora de comer, y por la tarde hasta la hora de cenar.

Precisamente uno de los puntos en los que más se extienden las posteriores ordenanzas del concejo de 1492 es la regulación de los días y las horas a las que tienen que librar los distintos alcaldes y jueces de los cinco grados (ordinarios, mayores, y los de alzada, vista y suplicación), porque estaban muy desordenados, y se libraban a distintas horas y en casas particulares; y aún vuelve a aparecer este tema en la adenda de 1500 y en la recopilación de 1527⁸⁹, lo que es indicativo de su negligente observancia.

También se contempla qué hacer en caso de que uno de los cuatro escribanos estuviere enfermo. Hasta los treinta primeros días, los tres restantes se repartirían el trabajo de él, pero si excedía de dicho tiempo su ausencia, era necesario buscar un sustituto a pagar a costa del enfermo. Y se permiten cuatro días por mes para atender asuntos particulares a cada uno de los escribanos.

Un capítulo muy interesante, especialmente por la ya mencionada carencia de la práctica documental, es el que detalla cómo han de ir validados los procesos. Además de reseñar el nombre del juez y del escribano mayor o dos escribanos menores, ante quien comenzare, al final del mismo deben incluirse sus firmas, un sistema similar al exigido a otros escribanos judiciales⁹⁰. En 1491, cuando hay cinco y no cuatro escribanos de la justicia, se indica que los documentos necesitan de la firma del alcalde, el escribano mayor y dos de los menores⁹¹. Para escriturar los documentos, los escribanos de la justicia podían nombrar a cuantos «escriptores» fueran necesarios, que serían los verdaderos autores materiales de los mismos.

También se nos informa de la forma de archivar los procesos, que estaban guardados en arcas dentro de la casa de la justicia o *Quadra*, debidamente clasificados en categorías como muertes, robos, adulterios, blasfemias, injurias y heridas, y estas tenían que repartirse entre los escribanos y otros escriptores auxiliares, para poder atender prontamente las demandas de documentación por parte del juez. Pero lo concerniente a los testigos y sus declaraciones, por su contenido potencialmente

⁸⁹ KIRSCHBERG SCHENCK - GARCÍA FITZ 1991, caps. 3, 4, 5, 7, 8, 10; *Tumbo de los Reyes Católicos* IX, doc. V-390 caps. 1 y 2; *Ordenanças de Seuilla*, ff. VIIIr, IXr, XIr, XLr-v.

⁹⁰ *Ordenanças de Seuilla*, f. XV; PARDO RODRÍGUEZ 2004a, p. 229.

⁹¹ AGS, RGS, LEG, 149103, 123.

comprometedor, debían estar en secreto en poder de un solo escribano hasta que fueran publicados.

Para evitar pérdidas se prohíbe mover de un sitio a otro los procesos originales, del mismo modo que, por ejemplo, se insistió con los alcaldes de la tierra⁹², salvo cuando sea mandado por el juez en caso de una apelación, para así evitar dilaciones innecesarias en la copia del mismo.

La posible pérdida de las escrituras es lo que alegan los escribanos de la justicia ante la monarquía cuando en 1491 tienen que hacer frente a la competencia de los de los lugartenientes del asistente, que también entendían de pleitos criminales en primera instancia. En realidad, se trata una vez más de un testimonio del conflicto entre la justicia concejil ordinaria y la del asistente, delegada del rey y – según justifica este – de « mayor prehemiençia »⁹³. En un principio, consiguen que los reyes decidan a su favor, pero más adelante, después de que los monarcas concedieran la escribanía de los tenientes del asistente a Gaspar de Gricio, su secretario, determinan que los pleitos criminales sean vistos ante él y sus lugartenientes, a pesar de las quejas del escribano del crimen Juan Aguado, cuyo oficio también había sido proveído por los propios reyes⁹⁴.

Hay un último capítulo⁹⁵ a comentar de estas ordenanzas, y es el que trata de la obligatoriedad por parte de los escribanos de hacer las escrituras de los pobres antes que las demás. Esta disposición está en línea con la que aparece en la recopilación de 1527, extensible a todos los escribanos judiciales, en la que se dice que los escribanos no han de llevar derechos a los pobres, sino que los alcaldes deben proveerlos de abogados y escribanos que de manera gratuita los asistan en sus causas⁹⁶. Tales medidas no son exclusivas de Sevilla, pues, por ejemplo, en Córdoba, en el arancel de 1495 también se recoge esta excepción⁹⁷.

2.6. Aranceles y tipología documental

Las ordenanzas no incluyen información sobre los derechos⁹⁸ que debían cobrar los escribanos de la justicia por hacer las escrituras⁹⁹ pues esto es materia de

⁹² *Ordenanças de Sevilla*, f. IXv.

⁹³ AGS, RGS, LEG, 149103, 123.

⁹⁴ AGS, RGS, LEG, 150005, 83.

⁹⁵ AGS, CCA, DIV, 42, 7, cap. 5.

⁹⁶ *Ordenanças de Sevilla*, f. XCIv.

⁹⁷ OSTOS SALCEDO 1998, p. 521, cap. 46.

⁹⁸ KIRSCHBERG SCHENCK - FERNÁNDEZ GÓMEZ 2002, I, p. 280.

los aranceles. Para los escribanos públicos del número de Sevilla, encargados de la documentación extrajudicial, se conocen hasta cuatro aranceles durante la Baja Edad Media¹⁰⁰, y para escribanos judiciales encontramos el dado por Sancho IV en 1286¹⁰¹, el del ordenamiento de 1360 de Pedro I¹⁰², uno de 1382¹⁰³, y el ya mencionado de 1453¹⁰⁴. Y, aunque no estrictamente un arancel, hay que tener en cuenta la separación de tipos documentales a escriturar por los escribanos públicos del número y los judiciales que se recoge en las ordenanzas de los escribanos públicos de Sevilla de 1492. Según estas, se establece que debían pasar ante los primeros los contratos de compraventas, trueques, donaciones, testamentos, etc., así como pregones, notificaciones y requerimientos, mientras que los segundos podían dar fe de todos los actos judiciales ante un juez, presentaciones de documentos, probanzas, juramentos y fianzas¹⁰⁵. Además, se tienen noticias de que en 1491¹⁰⁶ los reyes ordenaron al bachiller Lope de Autillo, alcalde de la justicia, que hiciera un nuevo arancel para sus escribanos por las quejas por el excesivo cobro de derechos¹⁰⁷. Quejas que ya se habían producido en 1487 contra todo el colectivo de escribanos de la ciudad, y que sin duda volvieron a producirse, ya que en 1494 se ordenó castigar a los escribanos que no se ajustaban al arancel, lo que avala la teoría de que el motivo de tan sucesivos aranceles era el incumplimiento de los mismos¹⁰⁸.

El arancel que aparece en la recopilación de 1527, sin embargo, es el general de 1453, y en él no se distingue entre las causas civiles o criminales como sí ocurre, por ejemplo, en el arancel que los Reyes Católicos dieron a las justicias de Écija en 1500¹⁰⁹, pues esto parece ser más frecuente conforme avanza la centuria¹¹⁰. Sí, en

⁹⁹ Para un estudio de la documentación judicial en Castilla, v. SANZ FUENTES - CALLEJA PUERTA 2004.

¹⁰⁰ Dados en 1267, 1287, 1360 y 1481 (PARDO RODRÍGUEZ 1998 pp. 525-526).

¹⁰¹ KIRSCHBERG SCHENCK - FERNÁNDEZ GÓMEZ 2002, II, doc. 2.

¹⁰² SÁEZ 1946.

¹⁰³ COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ 1977, pp. 20-22. No se ha podido consultar.

¹⁰⁴ V. nota 38.

¹⁰⁵ BONO HUERTA 1986, p. 54, cap. 11.

¹⁰⁶ Los aranceles fueron especialmente frecuentes entre los años 80 del siglo XV y primeros años del siglo XVI por la orden que al respecto se promulgó en las Cortes de Toledo de 1480 (OSTOS SALCEDO 1998, p. 504).

¹⁰⁷ AGS, RGS, LEG, 149105, 10.

¹⁰⁸ PARDO RODRÍGUEZ 1988, p. 527.

¹⁰⁹ SANZ FUENTES 1988.

¹¹⁰ DOMÍNGUEZ GUERRERO - OSTOS SALCEDO 2014, pp. 32-33.

cambio, y dada la situación especial de la justicia sevillana, se distingue entre los escribanos que trabajan en primera instancia, de los de los grados superiores, aunque en realidad casi únicamente se limita a indicar que estos últimos cobran el doble de lo estipulado para los anteriores.

Las tipologías de documentos recogidos en este arancel son más numerosas que en el primero de ellos, pero en líneas generales no se diferencian de los que se encuentran en aranceles de otras localidades, si exceptuamos la documentación extrajudicial. Además del tipo documental por excelencia, la sentencia, tanto interlocutoria como definitiva, aparecen cartas ejecutorias probanzas de testigos, juramentos, citaciones, diversos albalaes y mandamientos¹¹¹ y traslados de procesos¹¹².

En teoría, los alcaldes no podían participar de los derechos de sus escribanos por expresas y repetidas prohibiciones en las ordenanzas¹¹³, pero no hay duda de que continuó siendo una práctica habitual y, por ejemplo, en el juicio de residencia al asistente y sus lugartenientes en 1500 se condenó a pagar 1.500 maravedís a uno de los tenientes por infringir esta norma¹¹⁴.

3. Conclusiones

A pesar de la indudable utilidad de estas ordenanzas en la reconstrucción de la normativa que afectó a este colectivo durante el período estudiado, ha quedado demostrado que no se puede utilizar como fuente única, y que es necesario diversificar, sobre todo en una época tan cambiante como el siglo XV, en la que se producen constantes reinterpretaciones y reformulaciones de algunos aspectos en función de las prioridades e intereses de sus protagonistas, coincidiendo además con el decisivo impulso hacia un mayor intervencionismo regio en el poder local que supuso el reinado de los Reyes Católicos. Gracias a ello hemos podido conocer los cambios más notables observados en los escribanos de la justicia y, en general, extrapolables al resto de escribanos judiciales, como son el cada vez más frecuente nombramiento de

¹¹¹ Entendiéndose por estos términos genéricos diversas órdenes de ejecución más sencillas para hacer cumplir lo sentenciado (SANZ FUENTES - CALLEJA PUERTA 2004, p. 135).

¹¹² DOMÍNGUEZ GUERRERO - OSTOS SALCEDO 2014, p. 33. Esta obra también puede consultarse para un análisis más detallado y exhaustivo de los tipos de documentos judiciales a partir de los contenidos en diversos aranceles y formularios notariales de los siglos XV y XVI.

¹¹³ *Ordenanças de Seuilla*, ff. Xv, XIIr, XLVIr, LIv, XCIIIr, XCVv. Alfonso XI llegó a imponer durante un tiempo la obligatoriedad del pago de los escribanos a sus alcaldes, pero luego fue prohibido (PARDO RODRÍGUEZ 2004a, pp. 236-237).

¹¹⁴ *Tumbo de los Reyes Católicos IX*, doc. V-392.

escribanos por parte de la monarquía, la patrimonialización del oficio, la variación en el número y el desplazamiento en sus funciones por la competencia de los lugartenientes del asistente y sus escribanos como delegados de la justicia real, ninguno de los cuales aparecen reflejados en las ordenanzas.

Tampoco debemos caer en el error de creer que las disposiciones normativas acerca del modo de trabajo de estos escribanos eran cumplidas sin más, puesto que la sucesiva repetición de algunas de ellas se debía precisamente a su inobservancia, y en esto entra en juego la situación sociopolítica de cada momento, con una primera mitad del siglo XV marcada por el reinado de Juan II, un monarca débil, que contribuyó a acentuar la encarnizada lucha entre bandos nobiliarios por el control del gobierno local, muy presente en Sevilla durante estos años. Ya el anterior rey, Enrique III, había tenido que desplazarse a la ciudad en 1396 y 1402¹¹⁵ para acabar con algunos abusos e implantar ciertas reformas¹¹⁶, pero las quejas contra la mala administración concejil siguieron siendo frecuentes a lo largo de este siglo¹¹⁷.

Por último, queda aún pendiente rastrear la dispersa documentación que se haya podido conservar, repartida en archivos eclesiásticos, nobiliarios y municipales, para conocer la práctica documental de estos profesionales¹¹⁸, de la que aún se sabe muy poco.

¹¹⁵ TENORIO 1924.

¹¹⁶ Y en el siglo XIV, el rey Alfonso XI había decretado la suspensión temporal de algunos oficios por causas similares (PARDO RODRÍGUEZ 2004a, p. 214).

¹¹⁷ Es particularmente notable la dirigida al cabildo por los jurados de la ciudad en 1453 (COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ 1974).

¹¹⁸ Pueden consultarse algunos testimonios localizados de juicios celebrados en Sevilla durante el siglo XIV en PARDO RODRÍGUEZ 2004b; PARDO RODRÍGUEZ 2009; PARDO RODRÍGUEZ 2012; PARDO RODRÍGUEZ 2014).

FUENTES

SEVILLA, ARCHIVO DE LA CATEDRAL (ACS)

- FC. Sign. 10921, 16/1. 1441, octubre, 18. Sevilla. *Documento notarial ante Martín Sánchez.*
- FC. Sign. 10928, 38. 1454, marzo, 2. Sevilla. *Documento notarial ante Martín Sánchez.*
- FC. Sign. 10968, 19/2. 1426, octubre, 9. Sevilla. *Documento notarial ante Martín Sánchez.*

SEVILLA, ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL (ADPSE)

- 23/01//PER 102. 1431, diciembre, 22. Sevilla. *Documento notarial ante Martín Sánchez*

SEVILLA, ARCHIVO GENERAL DE ANDALUCÍA (AGAN)

- 1244/551-567 (043-010). 1588, julio, 20. Madrid. *Memorial de un pleito sobre el acrecentamiento de escribanos de la justicia.* Copia simple.

SIMANCAS, ARCHIVO GENERAL (AGS)

- CCA, CED,
 - 2, 2-1, 88, 5. 1495, junio, 17. Burgos. *Carta a Fernando Gil de Mogollón, corregidor de Santo Domingo de la Calzada.*
 - 8, 126, 3. 1501, octubre, 8. Granada. *Recepción de la ejecutoria del pleito de Juan Aguado sobre la escribanía de las entradas de la cárcel.*
- CCA, DIV,
 - 42, 7. 1442, marzo, 3. Sevilla. *Ordenanzas de los escribanos de la justicia de Sevilla.* Copia certificada.
 - 42, 38. 1505, abril, 30. Sevilla. *Carta del concejo de Sevilla a Fernando el Católico sobre el privilegio de coto.*
 - 42, 46. 1508, octubre, 7. Sevilla. *Sobrecarta de Juana I a Juan Aguado de la carta de Enrique III de 1394 para que se pudiese servir la escribanía mayor de justicia por lugarteniente.*
- Registro del Sello de Corte (RGS), LEG,
 - 149103, 123. 1491, marzo, 9. Sevilla. *Provisión al asistente de Sevilla para que las causas criminales pasen ante los escribanos de la justicia.*
 - 149105, 10. 1491, mayo, 28. Córdoba. *Provisión al bachiller Lope de Autillo, alcalde de la justicia de Sevilla sobre un arancel.*
 - 149301, 89. 1493, enero, 1. Barcelona. *Provisión al concejo de Sevilla sobre la escribanía de los fieles ejecutores.*
 - 149411, 156. 1494, noviembre, 18. Madrid. *Provisión a Fernando Gil Mogollón, corregidor de Santo Domingo de la Calzada.*
 - 149505, 43. 1495, mayo, 6. Madrid. *Prórroga de un año del oficio de corregidor de Santo Domingo de la Calzada a Fernando Gil Mogollón.*
 - 149507,
 - 206. 1495, julio, 14. Burgos. *Comisión a Fernando Gil Mogollón, corregidor de Santo Domingo de la Calzada, sobre el derribo de la presa de unos molinos.*
 - 236. 1495, julio, 23. Burgos. *Prórroga a Fernando Gil Mogollón para haga cumplir una carta ejecutoria.*

304. 1495, julio, 10. Burgos. *Provisión a Fernando Gil Mogollón, corregidor de Santo Domingo de la Calzada, para que haga ejecutar una sentencia.*
- 149508, 130. 1495, agosto, 18. Burgos. *Provisión a Fernando Gil Mogollón, corregidor de Santo Domingo de la Calzada, para que haga cumplir la devolución de algunos bienes.*
- 149509, 110. 1495, septiembre, 28. Burgos. *Provisión a Fernando Gil Mogollón, corregidor de Santo Domingo de la Calzada, para que de cuenta de su intervención en un pleito.*
- 149601,
12. 1496, enero, 19. Valladolid. *Prórroga a Fernando Gil Mogollón, corregidor de Santo Domingo de la Calzada, para que lleve a cabo una pesquisa.*
73. 1496, enero, 15. Valladolid. *Provisión a Fernando Gil Mogollón, corregidor de Santo Domingo de la Calzada, para que saque de la cárcel a ciertas personas.*
134. 1496, enero, 28. Valladolid. *Provisión a Fernando Gil Mogollón, corregidor de Santo Domingo de la Calzada para que investigue el incumplimiento de una sentencia.*
- 149606, 207. 1496, junio, 26. Morón. *Provisión a Fernando Gil Mogollón para que devuelva una cantidad de dinero.*
- 149703, 84. 1497, marzo, 2. Burgos. *Provisión para que se resuelva un pleito ya visto por Fernando Gil Mogollón cuando fue corregidor de Santo Domingo de la Calzada.*
- 149907,
118. 1499, julio, 6. Granada. *Emplazamiento ante la Audiencia de Ciudad Real por un pleito en el que dio sentencia Fernando Gil Mogollón, juez de residencia de Alcaraz.*
142. 1499, julio, 31. Granada. *Provisión para que Fernando Gil Mogollón resuelva un pleito entre Guadix y Baza.*
- 149909,
122. 1499, septiembre, 21. *Merced de alcalde de Casa y Corte de la Chancillería de Ciudad Real a Fernando Gil Mogollón.*
306. 1499, septiembre, 19. Granada. *Prórroga para que Fernando Gil Mogollón acabe pesquisa en Baeza.*
336. 1499, septiembre, 27. Granada. *Comisión a Fernando Gil Mogollón y otros alcaldes de la Chancillería de Real Real para que conozcan en segunda súplica una causa.*
- 149910, 452. 1499, octubre, 26. Granada. *Compulsoria a los herederos de Bernal González, escribano mayor de la justicia de Sevilla, para que entreguen unas escrituras de su oficio a Juan Aguado.*
- 150004, 40. 1500, abril, 11. Sevilla. *Merced de una escribanía pública del número de Madrid para Gaspar de Gricio, secretario real.*
- 150005, 83. 1500, mayo, 22. Sevilla. *Provisión para que los pleitos criminales pasen ante el escribano del asistente, Gaspar de Gricio, y no ante el escribano de la justicia, Juan Aguado.*
- 150009,
302. 1500, septiembre, 30. Granada. *Receptoría de testigos para el pleito entre Juan Aguado y el concejo de Sevilla sobre la escribanía de las entradas de la cárcel.*
453. 1500, septiembre, 20. Granada. *Ídem.*

150011, 36. 1500, noviembre, 20. Granada. *Merced de una escribanía pública del número de Madrid a Francisco Núñez por renuncia de Gaspar de Gricio.*

150103, 132. 1501, marzo, 22. Granada. *Merced de la escribanía de los Grados para Cristóbal Soto por renuncia de su padre.*

150107,

253. 1501, julio, 31. Granada. *Compulsoria a petición de Juan Aguado para que le entreguen unas escrituras relativas al oficio de su predecesor Bernal González de Vergara.*

448. 1501, julio, 26. Granada. *Sobrecarta para que Cristóbal de Soto, menor de edad, pueda poner un lugarteniente para servir la escribanía de los grados que era de su padre.*

150109, 38. 1501, septiembre, 27. Granada. *Merced de la escribanía mayor de rentas de Indias a Gaspar de Gricio.*

150110, 151. 1501, octubre, 5. Granada. *Ejecutoria a favor de Juan Aguado en el pleito con el concejo por la escribanía de las entradas de la cárcel.*

VALLADOLID, ARCHIVO REAL DE LA CHANCILLERÍA (ARCHV)

– REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA, 79, 3. 1494, diciembre, 4. *Ejecutoria de un pleito de Fernando Gil Mogollón, corregidor de Santo Domingo de la Calzada.*

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ JUSUÉ 1952 = A. ÁLVAREZ JUSUÉ, *Ordenación jurídica y judicial dada a Sevilla por el Santo Rey Fernando de Castilla y León*, en « Archivo hispalense. Revista histórica, literaria y artística », 16/53 (1952), pp. 177-205.

ÁLVAREZ JUSUÉ 1953 = A. ÁLVAREZ JUSUÉ, *La Justicia sevillana desde Alfonso XI hasta la Audiencia de los Grados*, en « Archivo hispalense. Revista histórica, literaria y artística », v. 19/60 (1953), pp. 17-50.

BONO HUERTA 1979 = J. BONO HUERTA, *Historia del derecho notarial español*, Madrid 1979.

BONO HUERTA 1986 = J. BONO HUERTA, *Los protocolos sevillanos de la época del descubrimiento*, Sevilla 1986.

CARMONA RUIZ 2017 = M.A. CARMONA RUIZ, *Día Sánchez de Quesada. Un corregidor al servicio de los Reyes Católicos*, en « Anuario de estudios medievales », v. 47/2 (2017), pp. 567-587.

CASELLI 2017 = E. CASELLI, *El antijudaísmo en la administración de justicia ordinaria. El caso de un corregidor castellano de finales del siglo XV*, en « Espacio, tiempo y forma. Historia medieval », s. III, 30 (2017), pp. 221-245.

CERDÁ RUIZ-FUNES 1962 = J. CERDÁ RUIZ-FUNES, *En torno a la pesquisa y procedimiento inquisitivo en el derecho castellano-leonés de la Edad Media*, en « Anuario de historia del derecho español », 32 (1962), pp. 483-518.

CLAVERO 1995 = B. CLAVERO, *Ordenanzas [sic] de la Real Audiencia de Sevilla*, Sevilla 1995.

COLLANTES DE TERÁN DELORME 1980 = F. COLLANTES DE TERÁN DELORME, *Inventario de los papeles del Mayordomazgo del siglo XV, II (1417-1431)*, Sevilla 1980.

- COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ 1974 = A. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, *Un requerimiento de los jurados al Concejo sevillano a mediados del siglo XV*, en «Historia. Instituciones. Documentos», (1974), pp. 41-74.
- COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ 1977 = A. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, *Catálogo de la Sección 16ª: diversos: Archivo Municipal de Sevilla*, Sevilla 1977.
- Delincuencia y justicia 2007 = J. M. MENDOZA GARRIDO - C. ALMAGRO VIDAL - M.A. MARTÍN ROMERA - L.R. VILLEGAS DÍAZ, *Delincuencia y justicia en la Chancillería de Ciudad Real y Granada (1495-1510). Primera parte. Estudio*, en «Clío & Crimen. Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango», 4 (2007), pp. 353-488.
- DOMÍNGUEZ GUERRERO 2019 = M.L. DOMÍNGUEZ GUERRERO, *Las escribanías públicas del alfoz de Sevilla en el reinado de Felipe II*, Sevilla 2019.
- DOMÍNGUEZ GUERRERO - OSTOS SALCEDO 2014 = M.L. DOMÍNGUEZ GUERRERO - P. OSTOS SALCEDO, *Los formularios notariales castellanos y la documentación judicial*, en *Los escribanos públicos y la actividad judicial. III Jornadas sobre el Notariado en Andalucía*, 24 y 25 de noviembre de 2011, coord. por P.J. ARROYAL ESPIGARES - P. OSTOS SALCEDO, Málaga 2014, pp. 29-80.
- GARCÍA ACUÑA 1996 = M.L. GARCÍA ACUÑA, *Mecanismos de control señorial: los juicios de Residencia en el Estado de Ribadavia*, en «Ohm: Obradoiro de historia moderna», 5 (1996), pp. 119-134.
- GIL 2001 = J. GIL, *Los conversos y la Inquisición sevillana. V. Ensayo de prosopografía*, Sevilla 2001.
- KIRSCHBERG SCHENCK - FERNÁNDEZ GÓMEZ 2002 = D. KIRSCHBERG SCHENCK - M. FERNÁNDEZ GÓMEZ, *El Concejo de Sevilla en la Edad Media (1248-1454): organización institucional y fuentes documentales*, I-II, Sevilla 2002.
- KIRSCHBERG SCHENCK - FERNÁNDEZ GÓMEZ 2011 = D. KIRSCHBERG SCHENCK - M. FERNÁNDEZ GÓMEZ, *Catálogo de los papeles del Mayordomazgo del siglo XV*, v. III (1432-1442) y IV (1443-1454), Sevilla 2011.
- KIRSCHBERG SCHENCK - FERNÁNDEZ GÓMEZ 2015 = D. KIRSCHBERG SCHENCK - M. FERNÁNDEZ GÓMEZ, *Catálogo de los papeles del Mayordomazgo del siglo XVI*, I (1505-1510); II (1511-1515), Sevilla 2015.
- KIRSCHBERG SCHENCK - GARCÍA FITZ 1991 = KIRSCHBERG SCHENCK - F. GARCÍA FITZ, *Las ordenanzas del concejo de Sevilla de 1492*, en «Historia. Instituciones. Documentos», 18 (1991), pp. 183-208.
- LADERO QUESADA 1980 = M. A. LADERO QUESADA, *Historia de Sevilla. La ciudad medieval (1248-1492)*, Sevilla 1980.
- LADERO QUESADA 1998 = M.A. LADERO QUESADA, *Las ordenanzas locales: siglos XIII a XVIII*, en «En la España medieval», 21 (1998), pp. 293-337.
- Libro de Privilegios* = M. FERNÁNDEZ GÓMEZ - P. OSTOS SALCEDO - M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *El Libro de Privilegios de la ciudad de Sevilla*, Sevilla 1993.
- MERCHÁN ÁLVAREZ 1983 = A. MERCHÁN ÁLVAREZ, *Notas sobre el gobierno y la administración de Sevilla durante la etapa austríaca: las Ordenanzas de Sevilla de 1527*, en *Actas del IV Symposium de Historia de la Administración*, Madrid 1983, pp. 513-528.
- OBRA SIERRA 1995 = J.M. OBRA SIERRA, *Aproximación al estudio de los escribanos públicos del número en Granada, 1497-1520*, en *El Notariado andaluz en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. I jornadas sobre el notariado en Andalucía*, del 23 al 25 de febrero de 1994, ed. por P. OSTOS SALCEDO - M.L. PARDO RODRÍGUEZ, Sevilla 1995, pp. 127-170.

- Ordenanças de Sevilla* = *Ordenanças de Sevilla: recopilacion de las ordenanças de la muy noble [et] muy leal cibdad de Sevilla de todas las leyes [et] ordenamientos antiguos [et] modernos cartas [et] p[ro]juisiones reales...*, ed. por J. VARELA DE SALAMANCA, Sevilla 1527.
- OSTOS SALCEDO - PARDO RODRÍGUEZ 1989 = P. OSTOS SALCEDO - M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *Documentos y notarios de Sevilla en el siglo XIII*, Madrid 1989.
- OSTOS SALCEDO - PARDO RODRÍGUEZ 2003 = P. OSTOS SALCEDO - M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *Documentos y notarios de Sevilla en el siglo XIV (1301-1350)*, Sevilla, 2003.
- OSTOS SALCEDO 1998 = P. OSTOS SALCEDO, *Aranceles notariales de Córdoba (1482-1495)*, en «Historia. Instituciones. Documentos», 25 (1998), pp. 503-524.
- PARDO RODRÍGUEZ 1992 = M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *Notariado y monarquía: los escribanos de Sevilla en el reinado de los Reyes Católicos*, en «Historia. Instituciones. Documentos», 19 (1992), pp. 317-326.
- PARDO RODRÍGUEZ 1994 = M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *Notariado y Cultura en la Sevilla Colombina, en Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*, Atti del Convegno internazionale di studi storici per le celebrazioni colombiane, Genova, 12-14 marzo 1992, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 1994 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, II), pp. 147-186.
- PARDO RODRÍGUEZ 1995 = M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *El Notariado de Sevilla en el tránsito a la Modernidad*, en *El notariado andaluz en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna*. I jornadas sobre el notariado en Andalucía, del 23 al 25 de febrero de 1994, coord. por P. OSTOS SALCEDO, M.L. PARDO RODRÍGUEZ, Sevilla 1995, pp. 257-292.
- PARDO RODRÍGUEZ 1998 = M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *Aranceles de los escribanos públicos de Sevilla*, en «Historia. Instituciones. Documentos», 25 (1998), pp. 525-536.
- PARDO RODRÍGUEZ 2004a = M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *Escribir la justicia en Sevilla (1248-1500)*, en *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83), pp. 207-241.
- PARDO RODRÍGUEZ 2004b = M. L. PARDO RODRÍGUEZ, *Un juicio de 1302 en Sevilla*, en «Historia. Instituciones. Documentos», 31 (2004), pp. 483-492.
- PARDO RODRÍGUEZ 2009 = M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *De la práctica judicial en la Sevilla medieval: otro juicio de 1300*, en *Castilla y el mundo feudal: homenaje al profesor Julio Valdeón*, coord. por M.I. DE VAL VALDIVIESO - P. MARTÍNEZ SOPENA, Valladolid 2009, 1, pp. 193-202.
- PARDO RODRÍGUEZ 2012 = M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *Notas diplomáticas sobre dos juicios de 1396, en Homenaje al profesor Dr. D. José Ignacio Fernández de Viana y Vieites*, coord. por R. MARÍN LÓPEZ, Granada 2012, pp. 411-420.
- PARDO RODRÍGUEZ 2014 = M. L. PARDO RODRÍGUEZ, *La justicia*, en *Práctica notarial en Andalucía (siglos XIII-XVII)*, coord. por P. OSTOS SALCEDO, Sevilla 2014, pp. 113-135.
- Partidas* = *Tercera partida [del Sabio Rey don Alonso el Nono / nuevamente glosadas por el licenciado Gregorio López...; con su Reportorio muy copioso, assi del Testo como de la Glosa*, ed. por A. PORTONARIIS, Salamanca 1555.
- PORRAS ARBOLEDAS 1994 = P.A. PORRAS ARBOLEDAS, *Las ordenanzas municipales: Algunas propuestas para su estudio y un ejemplo*, en «Espacio, tiempo y forma. Historia medieval», s. III, n. 7 (1994), pp. 49-64.

- ROJAS VACA 1995 = M.D. ROJAS VACA, *Notariado público en Jerez de la Frontera en el tránsito de la Edad Moderna*, en *El notariado andaluz en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna*. I jornadas sobre el notariado en Andalucía, del 23 al 25 de febrero de 1994, coord. por P. OSTOS SALCEDO - M.L. PARDO RODRÍGUEZ, Sevilla 1995, pp. 293-338.
- SÁEZ 1946 = E. SÁEZ, *Ordenamiento sobre Administración de Justicia dado por Pedro I a Sevilla en 1360*, en « Anuario de historia del derecho español », 17 (1946), pp. 712-750.
- SANZ FUENTES 1988 = M.J. SANZ FUENTES, *Arancel de escribanos de justicia otorgado a Écija por los Reyes Católicos en el año 1500*, en « Anuario de estudios medievales », 18 (1988), pp. 429-438.
- SANZ FUENTES - CALLEJA PUERTA 2004 = M.J. SANZ FUENTES - M. CALLEJA PUERTA, en *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83), pp. 113-136.
- SANZ FUENTES - SIMÓ RODRÍGUEZ 1993 = SANZ FUENTES - M.I. SIMÓ RODRÍGUEZ, *Catálogo de documentos contenidos en los libros de Cabildo del Concejo de Sevilla*, Sevilla 1993.
- TENORIO 1924 = N. T. TENORIO, *Visitas que D. Enrique III hizo a Sevilla en los años 396 y 1402, y reformas que implantó en el gobierno de la ciudad*, Sevilla 1924.
- TIZÓN FERRER 2015 = M.M. TIZÓN FERRER, *La justicia ciudadana en la monarquía hispana. El modelo sevillano*, Tesis doctoral 2015, director J. Vallejo Fernández de la Reguera.
- TOMÁS Y VALIENTE 1970 = F. TOMÁS Y VALIENTE, *Origen bajomedieval de la patrimonialización de los oficios públicos en Castilla*, en *Actas del I Symposium de Historia de la Administración*, Madrid 1970, pp. 125-159.
- Tumbo de los Reyes Católicos II* = R. CARANDE Y THOVAR - J.M. CARRIAZO Y ARROQUIA, *El Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla, II. (1477-1479)*, Sevilla 1968.
- Tumbo de los Reyes Católicos III* = R. CARANDE Y THOVAR - J.M. CARRIAZO Y ARROQUIA, *El Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla, III. (1479-1485)*, Sevilla 1968.
- Tumbo de los Reyes Católicos IV* = J.M. CARRIAZO Y ARROQUIA, *El Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla, IV. (1485-1489)*, Sevilla 1968.
- Tumbo de los Reyes Católicos VI* = M. FERNÁNDEZ GÓMEZ - P. OSTOS SALCEDO - M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *El Tumbo de los Reyes Católicos del concejo de Sevilla, VI. (1478-1494)*, Madrid 1997.
- Tumbo de los Reyes Católicos VII* = M. FERNÁNDEZ GÓMEZ - P. OSTOS SALCEDO - M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *El Tumbo de los Reyes Católicos del concejo de Sevilla, VII. (1494-1497)*, Madrid 1998.
- Tumbo de los Reyes Católicos IX* = M. FERNÁNDEZ GÓMEZ - P. OSTOS SALCEDO - M.L. PARDO RODRÍGUEZ, *El Tumbo de los Reyes Católicos del concejo de Sevilla, IX. (1502-1503)*, Madrid 2003.
- VAÑÓ SILVESTRE - SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 1981 = R. VAÑÓ SILVESTRE - E. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, *Aportación al estudio del Alcázar de Úbeda*, en « Boletín del Instituto de Estudios Giennenses », 108 (1981), pp. 9-30.
- VÁZQUEZ CAMPOS 2000 = B. VÁZQUEZ CAMPOS, *Sobre los orígenes del Adelantamiento de Andalucía*, en « Historia. Instituciones. Documentos », 27 (2000), pp. 333-373.
- VILLAPLANA MONTES 1992 = M.A. VILLAPLANA MONTES, *La aceptación de D. Enrique de Guzmán como futuro alcalde mayor de Sevilla: notas diplomáticas, paleográficas y sigilográficas en torno a un documento del Concejo Hispalense*, en « Historia Instituciones Documentos » 19 (1992), pp. 469-484.

*Apéndice documental**

1442 marzo 3, Sevilla

Martín Sánchez, escribano público de Sevilla, da fe de la elaboración de las ordenanzas de los escribanos de la justicia de Sevilla por Juan de San Pedro, alcalde de la corte del rey, Ruy García de Santillán, alcalde de la justicia de Sevilla, y sus escribanos Bernal González, Diego Martínez, Fernando González y Daniel González, por orden del rey Juan II.

B.- AGS, CCA, DIV, 42, 7. Papel, 1r-5r.

Buen estado de conservación. Copia certificada en 1508, junio, 3. Sevilla ante el escribano público de Sevilla Francisco Sánchez de Porras.

En la muy noble e muy leal çibdad de Seuilla, sábado, tres días del mes de março, anno del nascimiento del nuestro saluador Iesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e dos annos. En este día sobredicho, podía ser a ora de misa de terçia, estando en Seuilla, dentro en las casas donde posa el bachiller Juan de Sanpedro, alcallde de la corte de nuestro sennor el rey, que son en esta çibdad, en la collaçión de Santa María, en la calle de Francos, estando ý presente el dicho Juan de Sanpedro, e otrosí ý estando presente Ruy Garçía de Santillán, doctor en leyes, alcallde de la justiçia en esta dicha çibdad e su tierra por el dicho sennor rey, e otrosí estando ý presentes Bernal Gonçález, escriuano mayor de la dicha justiçia por el dicho sennor rey, e Diego Martínez e Ferrand Gonçález e Daniel Gonçález, escriuanos menores de la dicha justiçia, e otrosí estando ý presente Alonso Ferrández, escriuano de rey, vezino desta dicha çibdad en la collaçión de San Saluador, y en presençia de mí, Martín Sánchez, escriuano público de Seuilla, e de los testigos de yuso escritos, luego el dicho Alonso Ferrández dio e presentó a los dichos doctor Ruy Garçía e bachiller Juan de Sanpedro vna carta de nuestro sennor el rey escrita en papel e firmada de su nonbre, segund por ella paresçía, el tenor de la qual dize en esta manera:

Don Juan, por la graçia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murçia, de Jaén, del Algarve, de Algezira, e sennor de Viscaya e de Molina. A vos, el bachiller Juan de Sanpedro, mi alcallde en mi la^a

* Para la transcripción se han seguido las normas editadas por la Comisión internacional de Diplomática en *Folia Caesarangustana*, Zaragoza 1984, adaptadas a la documentación castellana.

corte, e el doctor Ruy García de Santillán, mi allcalde de la justiçia de la muy noble e muy leal çibdad de Seuilla. Salud e graçia.

Sepades que a mí es fecha relaçión que vos, el dicho dotor, fezistes çiertos hordenamientos de la manera que avían de tener çerca de sus ofiçios los escriuanos de vuestra abdiencia para que sus ofiçios fuesen mejor seruidos, segund cunple a mi seruiçio, e a guarda e execuçión de la mi justiçia, de las quales diz que fue apelado por los dichos escriuanos diziendo ser agrauados de las dichas hordenanças. Por lo qual es mi merçed que vosotros, anbos a dos juntamente, e non el vno syn el otro, e llamados e oýdos los dichos escriuanos, veades las dichas hordenanças e apuntedes otras qualesquier que entendierdes ser conplidoras //^{lv} e de mi parte e por mi abtoridad fagades e mandedes e hordenedes lo que entendierdes que más cunpla en esta razón e me lo enbiedes firmado de vuestros nonbres e synado de escriuano público e zerrado e sellado en manera que faga fee en vno con todo lo que los dichos escriuanos sobrello dixeren, e con las ynformaçiones sy algunas sobrello ovierdes, e con todo lo otro que sobrello fuere fecho e pasado, porque lo yo mande todo ver en el mi Consejo e prouea segund que entienda ser conplidero a mi seruiçio, e execuçión de mi justiçia, e a guarda del derecho de las partes a quien atanne, e enbíe mandar lo que sobre todo se faga.

Para lo qual todo susodicho e cada cosa dello, con todas las ynçidencias, e dependencias, emergencias e anexidades e conexidades vos do todo poder conplido por esta mi carta, e mando a las partes a quien atanne e a cada vna dellas e a otras qualesquier que para ello devan ser llamados que parescan ante vos a los plasos e so las penas que les vos pusierdes. E mando e defendiendo^b a los mis alcaldes mayores de la dicha çibdad, e a sus lugartenientes, que se non entremetan de conosçer nin conoscan por vía de apelaçión, nin de nulidad, nin en otra manera de cosa alguna de lo susodicho. E los vnos nin los otros non faga dezir ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de dies mil marauedís a cada vno para la mi cámara. E demás, porque fincare de lo así fazer e conplir, mando al omne que les esta mi carta mostrare, que los enplaze que parescan ante mí en la mi corte, doquier que yo sea, del día que los enplazare fasta quinze días primeros syguientes, so la dicha pena a cada vno. So la qual, mando a qualquier escriuano público que para esto fuere llamado que dé ende al que la mostrare testimonio sinado^c con su sino^c porque yo sepa en commo se cunple mi mandado.

Dado en la muy noble çibdad de Burgos, cabeça de Castilla, mi cámara, quinze días de octubre, anno del nascimiento del nuestro saluador Iesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e vn annos.

Yo, el rey.

Yo, el doctor Ferrand Díaz de Toledo, oydor e refrendario del rey e su secretario, la fiz escreuir por su mandado.

Registrada.

E la dicha carta del dicho sennor rey presentada en la manera que dicha es, luego los dichos doctor e bachiller Juan de Sanpedro dixeron que obedecían e obedecieron la dicha carta del dicho sennor rey con la merçed e reuerençia que podían e de derecho deuían, así como carta de su rey e sennor //^{2r} natural, al qual Dios dexe beuir e reynar por muchos tienpos e buenos a su seruiçio, e en el conplimiento della dixeron que estauan prestos de la conplir en todo e por todo, segund que en ello se contenía. E en conpliéndola, ovieron fabla con los dichos escriuanos sobre lo contenido en la dicha carta, e de plazer e consentimiento de todos los dichos escriuanos los dichos doctor e Juan de Sanpedro fizieron e estableçieron estas hordenanzas que se siguen:

[1] Primeramente, quel escriuano mayor de la dicha justiçia e los tres escriuanos menores della todos en concordia tengan cargo de buscar e poner escriptores que escriuan en la dicha casa de la justiçia, tantos quantos cunplan e ellos entiendan que son menester para escreuir e seruir el dicho ofiçio; e estos escriptores que sean buenas personas e leales e verdaderas. E todos ellos que se ygualen con ellos al presçio e presçios que mejor pudiere e se paguen commo syenpre se pagaron.

[2] Yten, por quanto en arcas en la dicha casa en que están diversos proçesos, vnos de muertes, otros de robos e fuerças, e otros de adulterios, e blasfemias, e otros de ynjurias, e otros de feridas, que todos los dichos escriuanos que tengan cargo de repartir en sí las dichas arcas e a los otros escriptores que estouieren puestos como a ellos mejor visto fueren, de guisa que cada vno pueda prestamente dar recabdo de aquellas cosas que por el juez le fueren demandadas. Pero en quanto atanne a los testigos depusiciones dellos, que estén en secreto en poder de vno de los dichos escriuanos fasta que sean publicados.

[3] Yten, que en los proçesos que se fizieren así commo se pone el nonbre del juez ante quien se comiença el proçeso, así mismo se ponga el nonbre del escriuano mayor por antél se començare el tal proceso. E si se començare por ante alguno de los escriuanos menores, que se ponga el nonbre del escriuano menor por ante quien se comiença. E si se començare por dos de los escriuanos menores ante quien se començare, que se pongan los nonbres de los dos escriuanos menores ante quien se començare. Y después quel tal proçeso fuere concluso antes que se dé al juez para lo ver, que lo firmen en fin de dos escriuanos menores, o el escriuano mayor, faziendo mençion quel proçeso original que pasó en la casa de la justiçia. //^{2v}

[4] Yten, que nigungd proçeso original no salga de la dicha casa de la justiçia nin los escriuanos lo den a persona alguna por apelaçión nin en otra manera, saluo sy el alcalde de la justiçia lo mandare, así commo por algund caso es pendiente, porque no reçiba embargo o dilaçión la justiçia sy se esperase de trasladar el proçeso para se dar al juez de la apelaçión.

[5] Yten, que las escrituras de los proues que se hagan primeramente que otras algunas. E açerca de las dichas escripturas de pobres commo de otras que son neçerias de fazer vnas primero que otras, que todos en concordia tengan cuydado de las fazer o mandar fazer dexando de hazer lo menos neçesario, e fagan lo que es más neçesario, e todos los dichos escriuanos que lo fagan e cunplan así. E por quanto ay algunos que se llaman pobres e tienen de qué contentar al letrado e al procurador e dizen que non tienen para pagar a los escriuanos los proçesos e los abtos dellos, por ende, si los dichos escriuanos averiguaren que estos que se asý llaman pobres contentan al dicho letrado o procurador o qualquier dellos, que por ese mismo fecho paguen a los dichos escriuanos el proçeso e los abtos dél.

[6] Yten, que todos los dichos escriuanos en concordia que pongan e puedan poner en el escriptorio de la cárçel donde escriuen los presos que a ella vienen e salen de la dicha cárçel vna buena persona que esté ende noche e día e que le den el salario que con él se ygalaren, segunds^c se acostunbró pagar.

[7] Yten, que los dichos escriuanos de la dicha casa de la dicha justiçia que vengan al seruicio della cada vn día en la mannana, desde que començare a tanner la canpana de misa de prima fasta que queden la dicha canpanna. E si a esta ora sobredicha non viniere, que pague diez marauedís por pena para los otros escriuanos que así antes vinieren.

[8] Yten, que en las tardes de los dichos días o en cada vna dellas que sean tenudos de venir cada vno dellos en los dichos días a la dicha casa de la dicha justiçia //^{3r} desde que tannere la canpana de nona fasta que dexede de tanner la dicha canpanna. E si en este dicho término non vinieren, que paguen diez marauedís por pena para los otros escriuanos, e que la repartan entre sí segund la costunbre del repartimiento. Pero algunas vezes acaesçe que salen de la dicha casa de la justiçia por algunas cosas que acaesçen a la dicha ora de nona e más tarde, que quando esto tal acaegiere que avnque vengan más tarde de la dicha ora que non caygan en pena.

[9] Yten, que los dichos escriuanos no se venían de la dicha casa de la dicha justiçia guardando las dichas horas, segund de suso se contiene, saluo questén resydientemente en la dicha casa, fasta quel dicho alcalde de justiçia se vaya a su casa. E sy se fuere antes deste dicho tiempo sy no fuere en las cosas que perteneçen a

la dicha justiçia, que por ese mismo fecho paguen diez maravedís por pena, saluo sy fuere por cabsa ligítima y esta que sea en averiguamiento del juez.

[10] Yten, que los días de las fiestas los dos escriuanos que venían a casa del alcalde de la justiçia por la mananna e en la tarde a las oras susodichas e que estén ende con el dicho alcalde e lo guarden donde él mandare fasta ora de comer, e en la tarde fasta que sea ora de çenar para que pasen las cosas de la justiçia que antél vinieren, e no se syenta niglignçia. E que los otros dos escriuanos que fuelgan e que estos a tales que si huelgan, que sean tenudos de guardar la fiesta syguyente que vinieren segund que los otros dos escriuanos son obligados a la guardar o así ande rodando de dos en dos, e qualquier que así no lo fiziere que pague por pena diez maravedís.

[11] Yten, que si por ventura acaçiere que alguno de los dichos escriuanos adoleçiere de enfermedad en tal manera que non puedan servir el dicho ofiçio por su persona, que los otros tres escriuanos que quedan que tomen cargo del dicho ofiçio por el tal escriuano que está doliente, en tal manera que se cunpla lo que al seruiciõ de dicho sennor rey cunple. Pero que si el tal escriuano que así adoleçiere //^{3v} e estouiere ocupado de la dicha dolencia treynta días, que dende en adelante que pongan otro escriuano que sirva por él que sea suficiẽte a vista e contentamiento de los otros escriuanos que queden en el dicho ofiçio a su costa.

[12] Yten, que los dichos escriuanos e cada vno dellos que pueda aver cada vn mes quatro días para yr a ver su fazienda.

[13] Yten, que hagan todos los dichos escriuanos juntamente que qualquier que cayere en algunas de las penas sobredichas que non demandare remisiõ della en los otros a quien la tal pena perteneçiere, que non se la remitirán.

E de todo esto en commo pasó, los dichos dotor Ruy Garçía Gonçález e bachiller Juan de Sanpedro pidieron a mí, el dicho Martín Sánchez, escriuano público, que se lo [diese asý por fe e testimonio] porque lo ellos enbiasen a nos para la merçed del dicho sennor rey e sennores del su Consejo, porque su alteza proueyese, segund que entendía que conplía a su seruiciõ. E yo dile ende este, segund e en la manera e forma que ante mí pasó. E paresçe que son testigos de lo susodicho: Diego Garçía e Juan Sánchez, escriuanos de Seuilla.

E yo, Françisco Sánchez de Porras, escriuano público de Seuilla, fyz sacar esta carta del libro e remenbrança de las notas del jurado Martín Sánchez, my abuelo, escriuano público que fue desta dicha çibdad, en cuyo ofiçio yo subçedý, e fyz aquí mýo syg-(signo)-no (*rúbrica*). //

La qual dicha escriptura de suso contenida yo, el dicho escriuano, di a Antonio de Vergara, escriuano de la justiçia, por virtud de vn mandamiento conpulsorio, su thenor del qual es este que se sygue:

Yo, el bachiler Alexo Calderón, alcalde de la justiçia en lugar del noble sennor liçenciado Fernand Gil Mogollón, alcalde de la chançellería que resyde en la çibdad de Granada, e juez pequisydor en esta çibdad de Seuilla e su tierra por la reyna nuestra sennora, mando a vos, Françisco Sánchez, escriuano público desta çibdad, que vysto este mi mandamiento deys en forma pública, en manera que faga fee, a los escriuanos de la justiçia çiertas hordenanças que en vuestro poder teneys que fueron fechas sobre la horden que se ha de thener en la casa de la justiçia, las quales sy hizieron por carta del rey don Juan, que santa gloria aya.

Fecho tres días de junio de mill e quinientos e ocho annos.

El bachiller Calderón.

Antón de Mesa, escriuano de su alteza.

Francisco Sánchez de Porras, escriuano público (*rúbrica*). //

^a Sic *por* la mi corte ^b sic *por* defiendo ^c sic

Resumen y palabras clave - Abstract and keywords

Este trabajo busca contribuir al conocimiento de la actuación de los escribanos en el ámbito de la justicia sevillana en el siglo XV, con especial interés en un documento hasta ahora inédito, las ordenanzas dadas en 1442 a los escribanos de la justicia o del crimen. Partiendo de este, pero haciendo también uso de otras fuentes normativas conservadas, se pretende ofrecer un acercamiento a la organización y modo de trabajo de este colectivo, en el contexto de la excepcionalidad que en materia de justicia disfrutaba la ciudad, y de los importantes cambios que acontecieron en ella en el advenimiento de la Edad Moderna.

Palabras clave: escribanos judiciales, Sevilla, ordenanzas, justicia, siglo XV.

This paper aims to contribute to a better understanding of the notaries public who worked in the judicial sphere of Seville during the 15th century by analysing and transcribing for the first time a set of laws given in 1442 to a type of notary called *escribanos de la justicia* or *del crimen*. Using it as a start point, but also taking into account other regulations and miscellaneous primary sources, it is expected to offer an approach to the organisation and working methods of this professional group in the context of the privileged position of Seville with regard to the justice system and the significant changes that occurred in the years leading to the Early Modern Age.

Keywords: Notaries Public, Seville, Regulations, Justice, 15th Century.



Práctica judicial y producción de documentos en los reinos de León y Castilla (1150-1250 ca.)

Miguel Calleja-Puerta
mcalleja@uniovi.es

A mediados del siglo XII, en una sociedad caracterizada por su diversidad jurídica¹, los documentos que reflejan prácticas judiciales en los reinos de León y Castilla mostraban una herencia compleja. El legado romano-visigodo, reforzado por los monarcas altomedievales, estaba en su base; pero la documentación judicial revela su simplificación, y la introducción de fórmulas de pacto y negociación en la resolución de conflictos². Los medios probatorios seguían siendo en lo esencial los del *Liber Iudiciorum*: testigos, documentos, juramentos y ordalías³. En cualquier caso, la puesta por escrito de los procedimientos judiciales parece escasa, solía ser obra de escribanos eclesiásticos sin fe pública, y se expresaba con frecuencia a través de avenencias y composiciones, más que mediante procesos y sentencias propiamente dichos⁴. El propósito de este artículo es esbozar sin pretensión de exhaustividad las líneas maestras de los cambios que se produjeron en el siglo siguiente, conduciendo hasta la obra legislativa de Alfonso X (1252-1284) y las transformaciones del procedimiento judicial y su reflejo documental de aquella época⁵.

En el punto de partida, la organización de la cancillería regia por Alfonso VII (1126-57) supuso un hito importante: el personal de la oficina se hizo cada vez más estable, la escritura carolina sustituyó a la visigótica, los tipos documentales se definieron y jerarquizaron cada vez mejor y apareció el sello como elemento de validación, aunque todavía de forma muy marginal⁶. En esa etapa, sin embargo, la actividad normativa se

* Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i ayuda PGC2018-093495-B-I00, financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ y FEDER Una manera de hacer Europa. Agradezco a los responsables de los archivos de las catedrales de León y Orense y del monasterio de San Millán de la Cogolla las facilidades para consultar los originales.

¹ MONSALVO ANTÓN 2019, pp. 64-68.

² PRIETO MORERA 1992; MARTÍNEZ LLORENTE 1998, pp. 61 y 76; MARTÍNEZ SOPENA 2007.

³ PRIETO MORERA 1992.

⁴ Subraya la diferencia GARCÍA Y GARCÍA 1992, p. 568.

⁵ Para la época subsiguiente, v. SANZ FUENTES - CALLEJA PUERTA 2004.

⁶ LUCAS ÁLVAREZ 1993, pp. 87-314.

limita a la concesión de fueros y privilegios particulares, sin que se hayan identificado normas generales para el reino; y aunque hay indicios de algunas pesquisas amplias, su documentación judicial es escasa y está mal definida. Por un lado, apenas se conservan unas pocas decenas de documentos judiciales en una colección que se acerca al millar de piezas. Además, su génesis resulta generalmente ajena a la cancillería: una parte sustancial de los mismos no recoge quiénes fueron los responsables de su escrituración, o bien se trata de escribanos extraños a la oficina del rey. Su forma, habitualmente a modo de noticia, también se aleja de los modelos de privilegio y mandato que se canonizaron en aquellos años, y se adapta mejor a los esquemas tradicionales de avenencias entre particulares, desde su *narratio* inicial – *horta fuit intentio* ... – hasta las cláusulas penales y la suscripción de los testigos⁷. Así que, aunque en los años cincuenta del siglo XII se aprecian novedades de tinte romano en la documentación del Emperador, lo cierto es que la documentación judicial de los reyes aún no da señales de cambio, evidenciando así que la figura del monarca aún no está en el centro de la práctica judicial.

1. *La justicia eclesiástica*

Las primeras novedades de mediados del siglo XII llegan con lentitud, y se observan más bien en el ámbito eclesiástico. Los conflictos derivados de la integración de las iglesias castellanas en la órbita romana llevaron a menudo a la curia pontificia, y fueron acostumbrando a sus rectores a un uso cada vez más preciso de la argumentación jurídica y el respaldo documental de unas prerrogativas cada vez mejor asentadas en la letra escrita.

1.1. *La jurisdicción eclesiástica*

En efecto, aunque a mediados del siglo XII los papas aún encargaron al monarca la solución de algún conflicto entre diócesis, la delimitación de una jurisdicción eclesiástica independiente fue una de las tendencias sólidas en su tiempo. Varias catedrales obtuvieron en aquellos años privilegio de inmunidad para sus canónigos, caso de Zamora, León, Palencia o Mondoñedo. Y a partir de ahí, se fue definiendo una justicia eclesiástica que actúa tanto dentro de la diócesis como a escala más amplia. Por ejemplo, en 1149 es el arzobispo de Toledo quien dirime una contienda entre el obispo de Orense y el abad de Celanova, y lo hace por delegación de Eugenio III, « *ut querimoniam eorum audiret et canonico iudicio terminaret* »⁸. En aquella composición, el

⁷ *San Claudio de León*, n. 43.

⁸ *Catedral de Ourense*, n. 24.

rey se limita a confirmar la concordia, que se expresa en forma de quirógrafo y lleva varias suscripciones autógrafas, pero todavía no sellos. En el contexto de una documentación episcopal que se caracteriza por su arcaísmo, en la que el modelo del diploma solemne se utiliza para acciones jurídicas muy variadas⁹, los primeros documentos judiciales en ámbito eclesiástico adoptan la forma mucho más sencilla de la noticia, que de la narración de los hechos pasa a su dispositivo y se cierra con muy pocas formalidades.

1.2. *La influencia de los legados pontificios*

Era inevitable, de todos modos, que el contacto cada vez más asiduo con Roma facilitase la modificación de sus usos documentales, también en lo judicial. La presencia de los legados pontificios en el noroeste peninsular se revela como un importante agente de cambio¹⁰. En particular, suele citarse la primera legación del cardenal Jacinto Bobone, en 1154-55, que viene acompañado por dos *magistri* juristas que ya manejan el Digesto. Los documentos que otorga y los pleitos que pasan ante él ya permiten ver los primeros indicios de aplicación del derecho romano-canónico, y suponen un modelo de cambio, tanto en su formulación como en su validación¹¹. El sello diplomático, apenas conocido hasta entonces entre los obispos castellanos y leoneses, comienza una progresiva extensión por las diócesis del reino, aunque lenta; la quirografía y las suscripciones autógrafas seguirán el mismo camino. En sus acciones encarnaba un sistema procesal nuevo en el que se reconocía el derecho de apelación o la práctica de las citaciones sucesivas¹². Y con ello venía un discurso igualmente novedoso, como el que contiene la arenga de un documento emitido en 1173, en su segundo viaje a Castilla:

« Sacrosancte Romane ecclesie laudanda consuetudo existit ut quociens lis aliqua sub ipsius examine iudicio uel concordia terminatur, ipsius negotii series litterarum committatur ex ordine munimentis, ut uentura posteritas habeat inde indicia certissima ueritatis »¹³.

Lis, negotium, munimentis o *indicia ueritatis* eran palabras nuevas en la documentación castellana, y algunos de sus clérigos comenzarían a usarlas poco a poco.

⁹ FLETCHER 1978, pp. 87-133.

¹⁰ FLEISCH 2009.

¹¹ WEISS 1995, pp. 175-179.

¹² Por ejemplo, en el complicado proceso de elección de abad en Santa María de Valladolid (*Colegiata de Valladolid*, nn. 48 y 53).

¹³ Archivo del monasterio de San Millán de la Cogolla, *Pergaminos*, 123.

Desde hacía décadas, algunos canónigos de distintas sedes habían ido a mejorar su formación en las escuelas teológicas y jurídicas italianas y francesas, y crecía el número de los *magistri*. Sus iglesias llevaron sus pleitos a Roma cada vez con más frecuencia, y los papas nombraban cada vez más jueces árbitros para dirimir sus diferencias, que necesariamente debían actualizar sus usos. A diferencia de la etapa anterior, en que a lo sumo podíamos encontrar un acuerdo puesto por escrito, la idea de *indicia certissima ueritatis*, basada en documentos, obligaba a perfeccionarlos, y convertía el procedimiento judicial en una serie ordenada de acciones y una racionalidad probatoria que tenían su reflejo documental. En fin, junto a las personas llegaban los documentos: Prieto Morera ha citado un documento de Adriano IV que, en 1155, llegó a la catedral de León con un completo resumen del proceso romano canónico: *litis contestatio*, términos para alegaciones, redacción por escrito de las declaraciones o apelación¹⁴.

1.3. Documentos que reflejan la influencia

Los testimonios de su aplicación en los pleitos eclesiásticos castellano-leoneses aparecen algunos años después, aunque con ritmo variable según las sedes. En 1182, el obispo Manrique de León actuó como juez delegado de Lucio III en un pleito entre dos eclesiásticos sobre cierta iglesia, cuya sentencia aún se conserva¹⁵. La influencia pontificia ya es clara en la sustitución de la era hispánica por el año de la encarnación, o en el empleo de un léxico derivado del derecho nuevo (*allegationibus, attestationibus, rei ueritate, profero sententiam*). La validación del documento, no obstante, presenta aún sus limitaciones, pues el quirógrafo de influjo romano (*Verbo Domini celi firmati sunt*) convive con la ausencia del sello. Contrasta esto con la sentencia que había pronunciado en 1174 el arzobispo compostelano, Pedro Suárez de Deza, en una disputa entre las sedes de Salamanca y Ciudad Rodrigo: comparte con la anterior el quirógrafo o la influencia pontificia en su formulación¹⁶, con una fraseología muy elaborada; pero sobre todo destaca la forma de validación con numerosas suscripciones autógrafas, la rota que se presenta como signo del arzobispo y sobre todo su sello, que se anuncia como elemento de autoridad: «auctoritate nobis ab apostolica sede concessa confirmamus et sigilli nostri impressione munivimus».

En cualquier caso, a finales del siglo XII crece el número de documentos que reflejan novedades. Es la época en que las bibliotecas, poco conocidas, comienzan a

¹⁴ PRIETO MORERA 1992, p. 509.

¹⁵ *Catedral de León* V, n. 1636.

¹⁶ La estudia FLETCHER 1978, p. 131, que también la edita *ibidem*, n. XV, pp. 245-247. Sobre el arzobispo, AYALA MARTÍNEZ 2015.

mostrar obras jurídicas, desde Toledo, Osma y Sigüenza a Zamora, Salamanca, Sobrado o Compostela¹⁷. Y es también el momento de arranque de la poco documentada universidad de Palencia, que parece haber sido el lugar de redacción de algunos escritos de materia procesal por Ugolino da Sesso, quizá hacia 1190¹⁸, y que pronto sería seguida por la de Salamanca¹⁹. No es de extrañar, por tanto, la influencia del derecho nuevo en la resolución de un pleito sobre diezmos hacia 1200, donde destaca *magister Lanfrancus, canonicus palentinus*²⁰. En un documento que abre de forma notificativa, los jueces árbitros van exponiendo las peticiones y respuestas de las partes para a continuación ordenar –*mandamus*– el modo en que deberá quedar resuelto el conflicto y establecer la redacción de dos documentos, que quedaron validados mediante quirógrafo y con la aposición de cuatro sellos – *sigilla nostra* –; es interesante observar que van tanto los sellos de los jueces como los de los contendientes, que los anuncian; y con ello el hecho de que la confección del documento quedó a cargo de un tal Pedro Pérez, que actuó *de mandato domini episcopi et abbatis*.

Desde luego el IV Concilio de Letrán es un momento importante, primero por la participación de un contingente muy numeroso de obispos hispanos²¹, y luego por sus avances en la definición del procedimiento judicial, que enfatiza la separación de tribunales laicos y eclesiásticos y fomenta la actuación de persona pública en su redacción²². Así que quizá sea posible ver su influencia en algunas sentencias de los años sucesivos. En 1218, jueces árbitros concordaron a las abadías de Oseira y Melón sobre los testamentos y sepulturas de la localidad de Ribadavia, que era una localidad rica que por aquellos años se estaban dotando de un escribano de concejo que a menudo se calificaba de público²³; de modo que, aunque el documento adopta forma de concordia, tiene cierta lógica que hayan recurrido para escriturarlos al escribano de Ribadavia. Más avanzado es lo que se encuentra en 1238, en un pleito sobre diezmos presentado ante el obispo de Lugo y que también fue juzgado por jueces árbitros²⁴: al

¹⁷ GONZÁLEZ 1960, pp. 628-629; GARCÍA GARCÍA - VÁZQUEZ JANEIRO 1986; GARCÍA Y GARCÍA 1992, p. 571; GUIJARRO GONZÁLEZ 2009; CALLEJA PUERTA 2017, pp. 24 y 28.

¹⁸ Algunas notas en GONZÁLEZ 1960, pp. 633-635; sobre los escritos procesales, MAFFEI 1990; MARTÍNEZ DÍEZ 1991; GARCÍA Y GARCÍA 1992, p. 591.

¹⁹ FLEISCH 2006, pp. 243-256.

²⁰ *Colegiata de Valladolid*, n. 88.

²¹ DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ 2017.

²² SAYERS 2004, p. 364.

²³ *Santa María de Oseira*, n. 178.

²⁴ *Mosteiro de Montederramo*, n. 127.

igual que ocurriera ante el obispo de León medio siglo atrás, se trata de un quirógrafo que abre con la data formulada por el sistema de la encarnación; pero ahora el responsable de la escrituración es un *vicenotarius Lucensis*, y a falta de sello propio se recurrió al del obispo de Lugo, que destacaba desde hacía décadas por la solidez de su oficina de producción de documentos.

1.3.1. *El pleito y su forma*

Más allá de las sentencias, es sabido que el derecho romano canónico supone un protocolo riguroso de actuaciones y una puesta por escrito permanente; no en vano, consta la redacción de algunos *ordines iudicarii* en Castilla desde fines del siglo XII²⁵.

Su puesta en práctica, sin embargo, se encuentra con dificultad en los archivos de la época. García y García ya editó y analizó en su momento sendos pleitos de mediados del siglo XIII que reflejan con fidelidad el proceso romano canónico²⁶. Para lo que nos interesa, es relevante identificar en ambos la actuación de notarios que se califican como públicos. Sin llegar a ese nivel, va en la misma dirección un pleito sustanciado en 1237 ante el obispo de Lugo²⁷. Se trata de dos hojas de pergamino cosidas en las que se fueron copiando las actas de las dos sucesivas sesiones: carta de citación al querellado, carta de procuración, presentación de *libellum*, petición de receso, reanudación y presentación de sucesivas cartas... todo se hace ante el obispo, *ipso sedente pro tribunal*, y de nuevo con el reconocimiento de las cartas «per manus Roderici Nuniz, clerici domini episcopi, ad acta conscribenda de consensu partium».

Queda la duda, no obstante, de hasta qué punto los problemas de conservación de documentos han ocultado las prácticas documentales asociadas a los procesos judiciales. El hecho de que no se haya conservado ningún registro, ni se conozcan aranceles judiciales o notariales, parece hablar de una formalización limitada²⁸. No faltan, sin embargo, excepciones, y en algunos pleitos muy sonados se constata la elaboración de varias copias del proceso, como ocurrió en el que enfrentó a la catedral de León y el monasterio de Sahagún por las parroquias del burgo y del coto monástico en 1214-15. Más allá de su reflejo en los archivos de las instituciones implicadas, el archivo de Otero de las Dueñas conservó también una copia que se define al dorso como

²⁵ GARCÍA Y GARCÍA 1992, pp. 591-592. V. un completo esquema de las fases del proceso canónico, tanto civil como criminal, *ibidem*, pp. 596-598.

²⁶ GARCÍA Y GARCÍA 1992, pp. 600-614 y 627-655.

²⁷ *Mosteiro de Montederramo*, n. 122.

²⁸ GARCÍA Y GARCÍA 1992, p. 586.

«attestationes cum processu suo, super causa Sancti Facundi, usque ad sententiam, quarum exemplar sub Secobiensis et Hauriensis episcoporum sigillis in thesauro Legionensis ecclesie reseruat»²⁹.

Y al igual que en los anteriores, se describen pormenorizadamente las actuaciones desarrolladas: en primer lugar, la recepción del nombramiento como jueces apostólicos, que se inserta; luego las sucesivas citaciones a las partes, y por último el acta del proceso (*sic est processum*), para concluir remitiendo finalmente al papa aquella *causam inconclusam*, sellada con los sellos de los obispos.

1.3.2. Otros documentos

Lo más común, en cualquier caso, es encontrar de forma discontinua documentos sueltos que reflejan alguno de los pasos asociados al proceso. Los registros pontificios revelan desde 1198 una práctica común de nombramiento de jueces delegados para resolver conflictos de distinta naturaleza³⁰, y no es raro encontrar que los papas confirman algunas de sus sentencias³¹, ordenan su ejecución³², o incluso responden a preguntas de perfil jurídico³³. Pero lógicamente a Roma debían de llegar casos contados, y desde época temprana los jueces eclesiásticos de los reinos de León y Castilla debieron ir mejorando su práctica y sobre todo su reflejo escrito, algo que se detecta particularmente en los años en torno a 1200.

Pueden encontrarse, a menudo como copias insertas, autos de los jueces o nombramientos de procuradores. Y tienen cierto protagonismo algunas declaraciones de testigos en forma de *rotulus*, como la extensa serie de testimonios que conserva el archivo de la catedral de León sobre su pleito, ya citado, con Sahagún³⁴. A pesar de su aparatoso formato, se trata simplemente de las deposiciones de los testigos bajo juramento, donde no consta quién ordena la escrituración, ni quién la ejecuta, y donde falta igualmente cualquier tipo de validación. Otras veces se mezclan en el *rotulus* las declaraciones de los testigos con otros documentos del proceso, como ocurrió hacia 1236 en un pleito entre los monasterios de San Isidoro y Carrizo, que une a los testigos documentos de citación o alegaciones de los procuradores, sin que se haya

²⁹ *Santa María de Otero de las Dueñas*, n. 413. Sobre el conflicto, v. REGLERO DE LA FUENTE 2004.

³⁰ Mientras se completa el proyecto de la Iberia Pontificia, puede verse la documentación reunida por MANSILLA 1955, donde se observa que es una de las tipologías más frecuentes.

³¹ *Ibidem*, nn. 214, 264, 302, 303, 333, 378, 408, 413, 424, 436 y 451.

³² *Ibidem*, nn. 139, 152, 196, 244, 366, 425, 428, 475 y 523.

³³ Resuelve dudas jurídicas planteadas por los prelados castellanos *ibidem*, nos. 256 y 332; ordena recoger testimonios *ibidem*, nn. 431, 528 y 545; pide procuradores *ibidem* nos. 445, 520, 533, 534 y 546.

³⁴ Lo edita *Catedral de León VI*, n. 1849; y lo analiza GARCÍA Y GARCÍA 1992, pp. 618-619.

conservado sentencia o avenencia al final del mismo³⁵. En otros casos se conserva simplemente el listado de los testigos que participaron en la resolución de algún problema³⁶. En suma, la variedad descrita revela también la relativa inconsistencia de las prácticas de escrituración. Los modelos de redacción, por su parte, aportan algún matiz adicional a la cuestión. Se ha conservado un formulario de principios del siglo XIII, redactado entre Palencia y Zamora que contiene algunas fórmulas de documentos judiciales³⁷. Y resulta igualmente interesante la pequeña colección de fórmulas que envió en la segunda década del siglo XIII el obispo de León al de Orense, instruyéndole sobre el modo en que debía formalizar por escrito la delegación de funciones para dar cumplimiento a las indicaciones del papa, e instándole a que fuesen validadas con su sello³⁸; todo ello hace pensar en la inexistencia de una práctica continuada y sistemática de escrituración de los documentos judiciales.

1.4. *La renovación de los medios de prueba*

Esto quizá ayuda a entender mejor la redacción de algunos cartularios que parecen haberse redactado en contexto litigioso: en 1207, Alfonso IX reclamó la propiedad del monasterio de Corias, y el abad defendió su autonomía aduciendo documentos: *et hoc probabat per instrumentum foundationis eiusdem monasterii*; y lo mismo con otro privilegio de Alfonso VII como prueba de inmunidad, *quia et ita continebatur in instrumento domni Adefonsi imperatoris*³⁹. La idea de *instrumentum* es novedosa, pero su interpretación aun tiene limitaciones: estos dos importantes diplomas, que son la base de las libertades del monasterio, no llegan a copiarse en el cartulario con mínimas garantías: uno se resume; el otro claramente se interpola. Corias logró mantenerse fuera del patrimonio regio, pero los títulos constitutivos de esa libertad no parecen haberse conservado, y el único testimonio que queda es un cartulario que, como muchos de los redactados en los monasterios castellanos de su tiempo, parece más orientado a instruir a la comunidad que a defender sus privilegios en una corte judicial. Todo esto abunda en la idea de que el desarrollo de documentos fehacientes era un proceso que avanzaba con lentitud, lastrando también su propia conformación formal.

³⁵ *Santa María de Otero de las Dueñas*, nn. 502, 503 y 504. Otro documento relacionado con este proceso *ibidem*, n. 522.

³⁶ *Monasterio de Carrizo*, n. 118.

³⁷ *Formulario de cancellería*.

³⁸ «Rogamus uos ex quo non potestis cause nostre sine incomodo interesse, has formas IIIIor infra scriptas committendi uices uestras faciatis sigillo uestro muniri, ita tamen quod littere sint aperte, nec sint uiciate, nec cancellate, nec in aliqua parte abolite» (*Catedral de León VI*, n. 1828).

³⁹ *Libro registro de Corias*, n. 662.

Así que hay que esperar algunas décadas más para encontrar juicios técnicos sobre la autenticidad de los documentos presentados como prueba. Con ello, los quirógrafos pronto comenzaron a ver cuestionada su validez, como ocurrió en 1223, cuando el arcediano de Zamora falló contra una carta partida que, sin embargo, carecía de sello o autoridad pública⁴⁰. Y por ello crece la valoración de las pruebas documentales que se aportan, como sucedió en Palencia, en un pleito quizá de mediados del siglo XIII, cuando ciertos eclesiásticos calificados de *doctores* valoraron y certificaron la autenticidad de cierta documentación aportada como prueba:

« inspexi diligenter originalia horum transcriptorum... non suspecta nec in aliquo viciata; et vidi in hiis transcriptis eadem per omnia, sicut in eiusdem originalibus contineri »⁴¹.

2. *La justicia civil*

En el ámbito civil, el siglo que va de Alfonso VII a Alfonso X supuso importantes cambios en la articulación de los poderes, y en ellos el control sobre la administración de justicia jugó un papel importante. La materia judicial en la documentación de los monarcas de León y Castilla resulta prácticamente residual hasta finales del siglo XII. Sin embargo, a partir de ahí crece la presencia en los territorios realengos de oficiales regios de extracción social menor que desempeñan funciones judiciales; y con ello se fortalecen y aumentan en número los señoríos urbanos, llamados a centralizar la primera instancia judicial. La consolidación de un derecho de alzada que terminaría poniendo al monarca en el centro del sistema y cuyos engranajes se articulaban por un sistema documental cada vez mejor engrasado permite entender que Alfonso X aspirase a obtener el monopolio de la justicia a nivel local.

2.1. *Los poderes tradicionales: aristocracia y catedrales*

Apenas se conoce documentación judicial intitulada por la aristocracia laica en cuanto titular de un señorío. Por el contrario, el sistema de tenencias, entendido como delegación del poder regio a nivel local, incluía una importante función judicial que dejaba en manos de sus titulares el nombramiento de los jueces y la percepción de una parte de las penas judiciales. No es raro, por tanto, que en las sentencias del siglo XII los juicios pasen en presencia del tenente o que sea él mismo quien dicta la sentencia, a

⁴⁰ LINEHAN 2009.

⁴¹ *Catedral de Palencia*, n. 114, que lo fecha hacia 1200.

veces de manera arbitraria⁴². En el mismo sentido, y en consonancia con unos poderes aristocráticos que apenas desarrollan oficinas de escritura a su servicio, la redacción de estas sentencias se muestra como fruto de escribanos ocasionales. No obstante, es interesante encontrar casos como el de 1193 por el que el conde Diego López de Haro dio sentencia en cierta *querelam* del monasterio de Bujedo, indicando que *hanc cartam mandavi fieri et meo sigillo sigillari in testimonium*⁴³; revelaba así un conocimiento del vocabulario técnico y un uso especializado del sello – tan poco común en la aristocracia castellana de la época – en un acto de jurisdicción que reviste gran interés⁴⁴.

Cuando se trata de señoríos eclesiásticos, la situación resulta algo distinta y se percibe la influencia de los cambios ya apuntados cuando juzgaban materia de su propio fuero, pero de nuevo la variedad es notable. Así, aún resulta muy retardatario un documento de 1190 que da cuenta del modo en que el arzobispo de Santiago actuó como juez sobre la jurisdicción de cierta heredad⁴⁵. Con la fórmula tradicional *orta fuit intentio*, se explica que los litigantes acudieron *in sancta Cruce de Castrello ubi multi erant congregati*. Allí comparecen ante el arzobispo *et ante alios multos et bonos homines*, y sin apenas detalles sobre el proceso se concluye que *iudicavit archiepiscopus domnus Petrus Suarii cum iudice domno Munio et cum Iohanne Marino secundum veritatem quam intelligebant et viderunt pro directo*, de modo que se redacta el *placitum vel agnitionem*, se añade la cláusula penal espiritual y se data la carta con la fórmula *facta agnitione*, cerrándose finalmente con la suscripción de *Iohannes presbiter, qui notuit*. Lo curioso es que se trata del mismo arzobispo Pedro Suárez de Deza, destacado por su labor reformista y su talla intelectual, de la sentencia de 1174 ya citada como muestra de modernidad; el contraste sugiere que las novedades del ámbito canónico aún no se han transferido a la justicia civil.

Nada tiene que ver con lo antedicho el pleito de 1226 que se planteó ante el *iudice Lucense Matheo Iohannis*, en un litigio entre el mayordomo del obispo de Lugo y los pobladores de cierta localidad, que debió sustanciarse en la sede episcopal⁴⁶. Ahora se trata de un documento en forma de acta, escriturado por un notario que suscribe expresamente como supeditado al juez: *Acte sunt hec per Petrum Pelaii, notarium iudicis supradicti*, y se aclara que fue *auditum et a partibus aprobatum ad acta conscribenda*. La razón es que una de las partes decidió apelar al rey, con lo que el documento es una

⁴² ÁLVAREZ BORGE 2008, pp. 341-342.

⁴³ *Santa María de Bujedo de Candepajares*, n. 185.

⁴⁴ Nos hemos referido a esta cuestión en CALLEJA PUERTA 2017, pp. 40-46.

⁴⁵ *Instituciones de León y Castilla*, n. 55.

⁴⁶ Lo publica *Instituciones de León y Castilla*, n. 78.

narración completa del proceso, que aparece trufada de muchas prácticas del derecho nuevo: en ella se define el pleito como demanda, se habla de recusaciones y plazos, de abogados y procuradores, y en fin la decisión del juez se define como sentencia interlocutoria. Resulta también avanzada una sentencia anterior a 1243 sobre cierto casal en tierras orensanas, que fue pronunciada por *bonis hominibus et peritis*, entre ellos el chantre de la catedral, y que se fundamenta *visis codicibus directi et libros sententiarum*⁴⁷, si bien se trata de un simple quirógrafo en el que no hay indicación de notario responsable ni huella de haber sido sellado. En fin, puede tomarse como muestra de la creciente burocratización del proceso otra sentencia de 1249 dictada por el obispo de León en relación a un conflicto entre dos comunidades locales sobre fiscalidad regia: ya en romance, se trata de un documento breve donde el obispo expone la demanda y la resuelve *uistos los priuilegios del monesterio de Carrizo e sabida la uerdat*, ordenando su cumplimiento y ordenando su validación con su sello⁴⁸.

2.2. Los nuevos señoríos urbanos: los concejos

La concentración de la actividad judicial en entornos urbanos que ya se atisba en los casos anteriores fue un proceso que se vio fortalecido por la urbanización acelerada del reino y la formación de sistemas concejiles en el periodo sometido a estudio. Desde el siglo XI, y sobre todo en los siglos XII y XIII, numerosas localidades recibieron privilegios – los conocidos *fueros* – que suponían mejoras al derecho general y beneficiaban a sus pobladores en aspectos muy variados, también procesales; en otros casos, los monarcas podían conceder privilegios específicos, facultando a los concejos para nombrar jueces y alcaldes, como hizo Alfonso IX con el de Oviedo⁴⁹. Con todo ello debió ir formándose una jurisprudencia del concejo y de los alcaldes de las ciudades.

Más allá de los textos normativos, la escasez de fuentes primarias hace de nuevo muy difícil conocer la práctica judicial en las ciudades y villas leonesas y castellanas en este primer siglo de su existencia. Mucho tiempo después se recordaría que a fines del siglo XII vivía en León el juez Grimaldo, que *yera omme letrado e casado, e iudgaua*⁵⁰, pero la escrituración de sus sentencias no se ha conservado de forma significativa en la rica documentación leonesa. Cabe preguntarse hasta qué punto la escasez de información depende en exclusiva de la mala preservación de sus archivos, porque todo parece indicar que las oficinas urbanas de escritura, de carácter civil y asociadas al

⁴⁷ *Santa María de Melón*, n. 352.

⁴⁸ *Monasterio de Carrizo*, n. 251.

⁴⁹ *Ayuntamiento de Oviedo*, n. 26.

⁵⁰ *Catedral de León VIII*, n. 2260.

concejo, se desarrollaron con lentitud. En aquellos fueros extensos donde se regulan los oficiales de escritura, como Cuenca o Soria, se trata de refundiciones que hay que datar al menos en la segunda mitad del siglo XIII⁵¹, de modo que los datos fehacientes se limitan a muy pocos casos.

Se documentan notarios concejiles en Compostela y Lugo en el último tercio del siglo XII, nombrados por los titulares – eclesiásticos – del señorío que extendían así su control sobre la comunidad urbana⁵²; pero es significativo que en 1245, cuando el arzobispo Juan Arias dicta una constitución para regular la función notarial en Santiago, lo haga *ad instancia domni Iuliani Iohannis et domini Petri Raymondi, justiciarorum et concilii Compostellani*⁵³.

En otros casos, hay que esperar al siglo XIII para encontrar un corpus documental significativo, como ocurre en Ribadavia a partir de la segunda década del siglo⁵⁴; sin embargo, son rarísimos allí documentos del ámbito judicial. Si en 1218, como se indicó más arriba, los abades de Oseira y Melón recurrieron al escribano de concejo para redactar su concordia, en 1244 volvieron a sellar un acuerdo para resolver sus diferencias sobre derechos de sepultura, pero ahora recurrieron a un abad para su escrituración: se trata de un quirógrafo hecho en Ribadavia, que inserta documentos previos e incluye léxico jurídico especializado; pero su validación ya depende exclusivamente de los sellos de las partes contendientes⁵⁵. En definitiva, las oficinas urbanas van compareciendo con cuentagotas, y su intervención en asuntos judiciales aún no se ve clara⁵⁶. En el mismo sentido, los sellos concejiles son raros antes de 1230, fecha a partir de la cual comienzan a aparecer con más asiduidad⁵⁷.

Sobre esas bases, la documentación asociada a la resolución de conflictos continúa siendo escasa en su número y conservadora en su génesis y su forma. Con frecuencia siguen siendo eclesiásticos quienes se encargan de su escrituración; y predominan las avenencias y acuerdos, tanto entre particulares como con instituciones eclesiásticas, por encima de las sentencias y la documentación asociada propiamente dicha; apenas se observa un cambio significativo en el peso creciente de las lenguas romances.

⁵¹ PÉREZ MARTÍN 1996; MARTÍNEZ DÍEZ 2006.

⁵² D'EMILIO 2003, p. 383; LÓPEZ ALSINA 2008.

⁵³ VÁZQUEZ BERTOMEU 2001, pp. 13-14; SÁNCHEZ SÁNCHEZ 2019, pp. 421-425.

⁵⁴ CALLEJA PUERTA 2021.

⁵⁵ *Santa María de Oseira*, n. 541.

⁵⁶ Recogemos algunas referencias en CALLEJA PUERTA 2018, pp. 30-31.

⁵⁷ El trabajo clásico que sistematiza la cuestión sigue siendo el de GONZÁLEZ 1945.

Sirva como ejemplo de todo ello un caso de 1230, cuando dos familias litigaron ante los jueces de Oviedo por la propiedad de cierto solar en la ciudad: el documento va escrito en romance, acoge lenguaje jurídico (*demanda, deffinitio*), y concede valor al documento en el cierre del conflicto (*rouraruntli esta carta*)⁵⁸. Pero al final, el acuerdo se cierra con cláusulas espirituales de perfil muy tradicional, incluso añade los falsos testigos de tradición visigótica, y se valida simplemente con la suscripción del presbítero Martín, que lo redactó en forma de acta.

Como contraste, en 1253 encontramos una sentencia del juez de León sobre ciertas casas en la ciudad mucho más avanzada en su forma y validación: en romance, la intitula el juez en forma notificativa y procede a un largo expositivo del caso que no ahorra detalles en cuanto a citaciones, personeros, incomparecencias y medios de prueba. Finalmente, *por otras razones que entendí de derecho he sobe por uerdat, auiendo conseyo con omnes bonos*, emite su sentencia y con ella la orden de su ejecución a los alcaldes. El documento se cierra cuando ordena su escrituración al escribano del concejo de León, que también la suscribe, y anuncia la aposición de su sello:

« He que esto non pueda uenir en dubda mandé a Johán Miyélez, scriuán del conceyo de León, que escreuís esta carta he pusiés ennella sua senna. He por maor fermedumne pus ennella mío seyello pendiente »⁵⁹.

2.3. *La justicia del rey: de los merinos y adelantados al derecho de alzada*

La concentración de facultades judiciales en la figura del rey y sus oficiales es, por último, uno de los procesos fundamentales en la conformación de los reinos de León y de Castilla, que no haría sino acentuarse en el periodo sometido a estudio. Al fin y al cabo, se trata de una época en la que las aristocracias no triunfaron en la patrimonialización de los derechos jurisdiccionales; la dignidad condal fue progresivamente sustituida por el ejercicio de la tenencia, y en paralelo fue fortaleciéndose la figura de los merinos, a distintas escalas, que cristaliza en tiempos de Fernando III con la consolidación de los Merinos Mayores⁶⁰.

En el punto de partida, no son raros los casos en que las partes acuden a la corte pidiendo justicia⁶¹, pero a menudo allí reciben más una mediación que una sentencia con

⁵⁸ *San Vicente de Oviedo*, n. 130.

⁵⁹ *Catedral de León VIII*, n. 2120.

⁶⁰ V. con carácter general MONSALVO ANTÓN 2019, pp. 78-82. Para León, JULAR PÉREZ-ALFARO 1990, pp. 60-61, 150-152 y 163; para Castilla, ESTEPA DíEZ 2021, pp. 78-104.

⁶¹ PROCTER 1988, pp. 50-59 y 78-80.

una fundamentación sólida. Es lo que debió ocurrir hacia 1181, cuando Mayor Meléndez acudió a Fernando II porque su hermano trataba de desheredarla⁶²: el documento que lo recuerda presenta a la demandante acudiendo *cum magna querimonia ad regem dompnum Fernandum et ad reginam dompnam Tarasiam, uxorem domini regis, et ad omnem curiam regiam*: a partir de ahí es la reina quien trata de convencer a don Nuño, ya en persona, ya por persona interpuesta, hasta que finalmente se resuelve la cuestión mediante una pesquisa. Otras veces, el monarca podrá nombrar jueces para casos particulares, como hizo en 1168 Fernando II al comisionar al obispo de Lugo para librar un pleito entre el monasterio de Sobrado y un particular, del que también resultó una pesquisa de forma bastante tradicional⁶³. En 1186, la curia del mismo Fernando II actúa de forma más solemne al resolver un conflicto entre el monasterio de Sahagún y los pobladores de Mayorga: incluye nombramiento de jueces y abogados, vocabulario técnico y validación con sello, y ni siquiera falta un preámbulo que enfatiza el valor del escrito para la conservación de los derechos resueltos en juicio⁶⁴; con todo, tampoco está ausente la negociación en la resolución del conflicto, y parece que la redacción del documento regio es más una confirmación de propiedades que una sentencia propiamente dicha.

En las décadas en torno a 1200, tanto el reino de Castilla como el de León avanzan hacia una justicia mejor regulada y burocratizada⁶⁵. En León, Alfonso IX, que impulsó algunas pesquisas generales en el reino, destaca como rey legislador tras siglos en los que los monarcas se habían limitado a conceder privilegios particulares. Con ello, potencia el *locus appellationis* en León⁶⁶; y en algunas de sus disposiciones ya se percibe el vocabulario del derecho nuevo, por ejemplo cuando se habla de *querelantes* en las leyes de 1188 y 1194⁶⁷. Ese mayor tecnicismo se entiende cuando se advierte la existencia en la corte de *iudices curiae*, y cuando crece la presencia de personeros, procuradores o abogados⁶⁸. Asimismo, a nivel territorial desarrolla un sólido aparato burocrático de merinos, gentes de la baja nobleza que tienden a reemplazar a la vieja aristocracia en la administración territorial, también en los asuntos judiciales⁶⁹. Es el

⁶² *Santa María de Otero de las Dueñas*, n. 375.

⁶³ *Instituciones de León y Castilla*, n. 44.

⁶⁴ « Plerumque contingere solet ut ea que per iudicium diffiniuntur, nisi in scripto redigantur, posteris obliuione tradantur » (GONZÁLEZ 1943, n. 57).

⁶⁵ V. con carácter general, MONSALVO ANTÓN 2019, p. 94.

⁶⁶ CAVERO DOMÍNGUEZ - FERNÁNDEZ GONZÁLEZ - GALVÁN FREILE 2009.

⁶⁷ *Catedral de Ourense*, n. 51.

⁶⁸ PROCTER 1988, pp. 82 y 104.

⁶⁹ Sobre su función judicial, v. JULAR PÉREZ-ALFARO 1990, pp. 442-443.

caso, por ejemplo, de la sentencia dictada en 1242 por Fernando Sánchez, *iudicem domini regis in terra illa*, en un pleito establecido entre el monasterio de Oseira y los hombres de Piedrafita. En él ya se observa una redacción consistente en la data, *sedente iudice pro tribunali et partibus audientibus predictam sententiam accipientibus*, y en la validación, de la que quedan evidencias de haber sido sellado sin que se identifique, sin embargo, al autor material del documento⁷⁰.

En estas décadas el dictamen de los hombres del rey se convierte en opinión autorizada, o así lo parece en 1244, cuando ciertos jueces árbitros acuden a él antes de emitir su sentencia: *sabuda toda la uerdat, ouiemos consello con don García Rodríguez, mayor merino del rey, e con otros muchos bonos omes*⁷¹. Y sobre todo, entre los distintos niveles se consolida un sistema de alzadas que obligan a una precisión creciente en la fundamentación de los juicios y la escrituración de los procesos. Así, en 1219 un caballero litigó con el monasterio de Celanova por la propiedad de cierto monasterio, en un pleito que había pasado primero ante el juez Lorenzo de Orense, *iudice ipsorum ordinario*, y luego en apelación ante el arzobispo de Braga, a cuya provincia eclesiástica pertenecían. Pero el abad de Celanova terminó recurriendo al rey y, dudando éste si tenía competencia en tal pleito, convocó en León a los obispos de León y Astorga, *et iurisperitos et curiam et iudices curie et iudices Legionis*⁷². Como corolario, lo escrito adquiere cada vez más peso, tanto en el procedimiento de las alzadas como en la demostración de los derechos; es relevante el hecho de que las leyes de 1194 hablen de los *exquisitores* como figuras *qui debent inquisitiones facere et sigilla habere, ut per eorum testimonium credatur querele, et aliter non recipiantur*⁷³.

En la Castilla de Alfonso VIII, la organización territorial y la administración de la justicia siguen caminos parecidos, quizá más desarrollados. En la corte del rey se identifica a los *curie regis alcaldes* como personal especializado en asuntos judiciales, mientras que a nivel territorial y local los merinos y alcaldes también se consolidan como agentes judiciales, en una malla territorial que parece extenderse de forma mucho más sistemática que en León⁷⁴. El derecho ordálico tiende a desaparecer, cada vez más circunscrito a la hidalguía⁷⁵, y por el contrario aumenta la práctica de la pes-

⁷⁰ Santa María de Oseira, n. 495.

⁷¹ Santa María de Otero de las Dueñas, n. 549.

⁷² GONZÁLEZ 1960, pp. 497-498. Los pleitos eclesiásticos en tribunal regio fueron cada vez más escasos, como indica PROCTER 1988, p. 79.

⁷³ GONZÁLEZ 1960, pp. 125-128, o bien *Catedral de Ourense*, n. 59.

⁷⁴ ÁLVAREZ BORGE 2015.

⁷⁵ PRIETO MORERA 1992, p. 512; BAURY 2012, p. 246.

quisa⁷⁶. Sirva como ejemplo un caso de 1237 en el que la abadesa de Barriá pleiteó con cierta comunidad local y acordaron *que se farían quanto mandase don Lop Díaz de Haro, que era alcallde mayor de Castiella*, que acude en persona, ordena la pesquisa, da la sentencia – *iulgó don Lope* – y ordena su escrituración, validándola con sello pendiente⁷⁷.

Sobre esas bases, Álvarez Borge ha analizado su desarrollo en el reino de Castilla como procedimiento más habitual de resolución de conflictos, como algo ya bien formalizado y con peso creciente de lo escrito⁷⁸: nombramiento y orden de pesquisa por carta, puesta por escrito de la pesquisa que se envía al rey y se lee, sentencia del rey o de los alcaldes de la corte que se pone igualmente por escrito, y documentos acreditativos para las partes y de ejecución para los oficiales.

La expresión documental de esta función judicial, en efecto, tiende a madurar de forma decisiva en la primera mitad del siglo XIII, aunque las evidencias resultan, una vez más, limitadas, tanto para la justicia del rey como para la de sus subordinados.

En ocasiones, la intervención judicial del rey no pasa por la cancellería. En 1199, jueces nombrados por Alfonso IX dictaron sentencia sobre ciertos bienes *et hoc iudicium domnus rex ratum habuit et exsecutioni mandari precepit*⁷⁹; sin embargo, su escrituración corrió a cargo de un eclesiástico, el prior Juan, y al igual que era corriente en las décadas anteriores no consta que haya pasado por la oficina regia. Algo parecido ocurrió en 1218, al resolverse una contienda entre el monasterio de Celanova y el tenente de los castillos de Santa Cruz y Sandi; el monarca se limitó a confirmar el resultado de la pesquisa hecha por hombres buenos, y el documento lo expresa sin solemnidad: con la tradicional apertura *orta fuit contentio*, se da cuenta de la orden del rey de elegir hombres buenos y a partir de ahí intitulan estos y exponen los resultados de sus pesquisas. El documento cierra cuando el rey toma de nuevo la palabra, *concedo et confirmo omnia*, y cierra con la fecha *data inquisitione*, sin confirmantes ni solemnidades, pero poniendo su sello⁸⁰.

En algunos casos más avanzados, las sentencias del rey ya se expresan en documentos confeccionados en su oficina, y lo hacen con una expresión diplomática tan sencilla como variable⁸¹. Así ocurrió en 1220, cuando Alfonso IX resolvió

⁷⁶ PROCTER 1978; PROCTER 1988, p. 106; PRIETO MORERA 1992, p. 512.

⁷⁷ *Monasterio de Barriá*, n. 6; BAURY 2012, p. 241.

⁷⁸ ÁLVAREZ BORGE 2015, p. 255.

⁷⁹ *Catedral de León VI*, n. 1749.

⁸⁰ *Instituciones de León y Castilla*, n. 70. Fernando III la describe *sigillo patris mei munitam* (Madrid, Archivo Histórico Nacional, *Clero*, 1431, 23).

⁸¹ En el mismo sentido, LUCAS ÁLVAREZ 1993, pp. 570-572.

un pleito entre el monasterio de Ribas de Sil y unos particulares⁸²: el documento resultante, que abre en forma notificativa, prosigue con un largo expositivo y un dispositivo mínimo, y cierra con la amenaza al infractor, data y sello, sin solemnidad alguna, ni invocaciones, ni signo, ni confirmantes; todo ello, en suma, lo sitúa en el ámbito de las cartas de concesión⁸³. Llama la atención, sin embargo, que otra sentencia promulgada el mismo día, en un pleito en el que también estaba envuelto el mismo monasterio de Ribas de Sil, ahora contra los pobladores de ciertas localidades, se resuelva en un documento que sí incluye invocación verbal y arenga de memoria, acercándose más a las solemnidades del privilegio⁸⁴; todo ello hace pensar que aún no se ha generado un tipo específico para las sentencias. La situación en la cancillería castellana no parece muy distinta, cuando vemos a Alfonso VIII en 1182 haciendo una *cartam concessionis et confirmationis... de illa pesquisa quam fieri mandavi*, en la que no se incluye el proceso del pleito sino que se limita a confirmar el resultado en un documento en forma notificativa, rico en confirmantes y validado con sello⁸⁵. Tras la unificación de los reinos en la persona de Fernando III, es posible que las sentencias se hayan mantenido en modelos formales tradicionales⁸⁶.

Más interés tiene quizá el desarrollo de oficinas de escritura al servicio de los merinos y adelantados, si bien es un asunto que aún está por estudiar en profundidad. En tiempos de Alfonso X, las *Partidas* establecerían que los adelantados debían llevar consigo peritos en derecho y que los juicios debían ponerse por escrito⁸⁷; y una vez más el origen de esta situación tendrá que buscarse en las décadas anteriores. Ya para el reinado de Alfonso VIII Álvarez Borge pudo reunir una veintena de documentos en los que los merinos mayores actúan en el ejercicio de competencias judiciales⁸⁸. Con ello, conocemos ejemplos del segundo cuarto del siglo XIII en que algunos de estos oficiales tienen sello propio y lo emplean con regularidad a la hora de redactar documentos de todo tipo. Lo hizo en 1239 don Moriel, merino mayor de Castilla, al hacer público – en romance – el resultado de cierta contienda en un documento que

⁸² Madrid, Archivo Histórico Nacional, *Clero*, 1561, 12.

⁸³ OSTOS - PARDO - SANZ 1998, p. 167.

⁸⁴ *Instituciones de León y Castilla*, n. 74. Se ha referido a estos dos documentos PROCTER 1988, p. 80.

⁸⁵ *Colegiata de Valladolid*, n. 78.

⁸⁶ Por ejemplo, una sentencia de Fernando III en 1242 en un pleito entre el concejo de Oviedo y los vecinos de su alfoz (*Ayuntamiento de Oviedo*, n. 14).

⁸⁷ PÉREZ-BUSTAMANTE 1976, p. 154.

⁸⁸ ÁLVAREZ BORGE 2013, pp. 98-101.

aún conserva la huella de haber sido sellado⁸⁹. Pero también se encuentra en mandatos, como hizo García Rodríguez Carnota en 1242⁹⁰, o bien en documentos como el del merino mayor de Galicia Munio Fernández de Rodero en 1246, al garantizar cierta exención a la encomienda de Portomarín⁹¹. La trascendencia del sello en la documentación judicial que se ha visto en las páginas anteriores permite creer que estos oficiales podían llevar una escribanía a su servicio de las que aún poco se sabe.

3. *Conclusión*

En suma, el siglo anterior al reinado de Alfonso X supone una progresiva formalización en el ámbito del documento judicial en los reinos de León y Castilla. Se trata de un cambio que pasa por la constitución de un fuero eclesiástico específico, y que se caracteriza por la influencia creciente del derecho letrado, tanto en lo eclesiástico como en lo civil. El desarrollo de un sistema de alzadas y la necesidad de articular sus diversas instancias obliga a una formalización creciente de los documentos que participan del proceso judicial, empujando igualmente hacia una mejora en sus sistemas de validación, con particular protagonismo de los sellos, y en su valor probatorio. Con todo, la escasez de la muestra documental y sus características también permiten creer que los cambios se producen con lentitud, y que en ellos faltaba la pieza fundamental del desarrollo del notariado público, que apenas se atisba en los documentos estudiados. La obra de Alfonso X supondría un empuje significativo al cambio, pero las dificultades de su implantación explican también el profundo arraigo de las prácticas anteriores.

FUENTES

MADRID, ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL

– *Clero*, 1451, 23; 1561, 12.

ARCHIVO DEL MONASTERIO DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

– *Pergaminos*, 123.

⁸⁹ *San Salvador de Oña*, II, n. 485.

⁹⁰ *Santa María de Villanueva de Oscos*, n. 71.

⁹¹ *Orden Militar de San Juan de Jerusalén*, n. 74.

BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ BORGE 2008 = I. ÁLVAREZ BORGE, *Cambios y alianzas. La política regia en la frontera del Ebro en el reinado de Alfonso VIII de Castilla (1158-1214)*, Madrid 2008.
- ÁLVAREZ BORGE 2013 = I. ÁLVAREZ BORGE, *Clientelismo regio y acción política. Los Merinos Mayores de Castilla en el reinado de Alfonso VIII (1158-1214)*, Murcia 2013 (Monografías de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 4).
- ÁLVAREZ BORGE 2015 = I. ÁLVAREZ BORGE, *La justicia del rey y el desarrollo del poder monárquico en el reinado de Alfonso VIII de Castilla (1158-1214)*, in «Studia Historica. Historia Medieval», 33 (2015), pp. 233-261.
- AYALA MARTÍNEZ 2015 = C. DE AYALA MARTÍNEZ, *El obispo Pedro Suárez de Deza. Política y teología a finales del siglo XII*, in *Estudios en homenaje al profesor Emilio Cabrera*, ed. R. CÓRDOBA DE LA LLAVE - J.L. DEL PINO GARCÍA - M. CABRERA SÁNCHEZ, Córdoba 2015, pp. 35-48.
- Ayuntamiento de Oviedo* = C. MIGUEL VIGIL, *Colección histórico-diplomática del Ayuntamiento de Oviedo*, Oviedo 1889.
- BAURY 2012 = G. BAURY, *La grande aristocratie et le système judiciaire dans le royaume de Castille (XII^e-XIII^e siècle). Les sentences des «ricosombres» du lignage Haro*, in *Autour de la sentence judiciaire: du Moyen Âge à l'époque contemporaine*, ed. B. GARNOT - B. LEMESLE, Dijon 2012, pp. 239-248.
- CALLEJA PUERTA 2017 = M. CALLEJA PUERTA, *Señores sin cancillería. Génesis y validación de los documentos de la aristocracia castellano-leonesa (1100-1250 ca.)*, in *Escritura y sociedad. La nobleza*, ed. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Santiago de Compostela 2017, pp. 19-57.
- CALLEJA PUERTA 2021 = M. CALLEJA PUERTA, *Antes del notariado alfonsí: los escribanos de Ribadavia en la primera mitad del siglo XIII*, in «Journal of Medieval Iberian Studies», London 2021.
- Catedral de León V* = J.M. FERNÁNDEZ CATÓN, *Colección documental del archivo de la catedral de León (775-1230)*, V (1109-1187), León 1990 (Fuentes y estudios de historia leonesa, 45).
- Catedral de León VI* = J.M. FERNÁNDEZ CATÓN, *Colección documental del archivo de la catedral de León (775-1230)*, VI (1188-1230), León 1991 (Fuentes y estudios de historia leonesa, 46).
- Catedral de León VIII* = J.M. RUIZ ASENCIO, *Colección documental del archivo de la catedral de León, VIII (1230-1269)*, León 1993 (Fuentes y estudios de historia leonesa, 54).
- Catedral de Ourense* = M.B. VAQUERO DÍAZ - F.J. PÉREZ RODRÍGUEZ, *Colección documental del archivo de la catedral de Ourense*, I (888-1230), León 2010 (Fuentes y estudios de historia leonesa, 131).
- Catedral de Palencia* = T. ABAJO MARTÍN, *Documentación de la catedral de Palencia (1035-1247)*, Palencia 1986 (Fuentes medievales castellano-leonesas, 103).
- CAVERO DOMÍNGUEZ - FERNÁNDEZ GONZÁLEZ - GALVÁN FREILE 2009 = G. CAVERO DOMÍNGUEZ - E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ - F. GALVÁN FREILE, *Imágenes reales, imágenes de justicia en la catedral de León*, in *e-Spania* 2009, <http://journals.openedition.org/e-spania/204>.
- Colegiata de Valladolid* = J. CASTRO TOLEDO, *Documentos de la colegiata de Valladolid, 1084-1300*, Valladolid 2010.
- D'EMILIO 2003 = J. D'EMILIO, *Writing is the Precious Treasury of Memory: Scribes and Notaries in Lugo (1150-1240)*, in *La collaboration dans la production de l'écrit médiéval. Actes du XIII^e colloque du Comité international de paléographie latine*, Weingarten 2000, ed. H. SPILLING, Paris 2003, pp. 379-410.

- Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 = *La diplomática dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV)*. Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Publicazioni degli archivi di stato. Saggi, 83)
- DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ 2017 = S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, *El arzobispado de Compostela, los obispos del Noroeste de la Península Ibérica y el IV Concilio de Letrán de 1215*, in «Hispania Sacra», 140 (2017), pp. 487-503.
- ESTEPA DÍEZ 2021 = C. ESTEPA DÍEZ, *Los territorios del rey. Castilla, siglos XII-XIII*, Madrid 2021.
- FLEISCH 2006 = I. FLEISCH, *Sacerdotium - Regnum - Studium. Der westiberische Raum und die europäische Universitätskultur im Hochmittelalter. Prosopographische und rechtsgeschichtliche Studien*, Berlin 2006 (Geschichte und Kultur der iberischen Welt, 4).
- FLEISCH 2009 = I. FLEISCH, *Legados papales como intermediarios de normas jurídicas y valores culturales, in Roma y la Península Ibérica en la Alta Edad Media. La construcción de espacios, normas y redes de relación - Rom und die Iberische Halbinsel im Hochmittelalter. Die Konstruktion von Räumen, Normen und Netzwerken*, ed. S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ - K. HERBERS, León-Göttingen 2009, pp. 135-155.
- FLETCHER 1978 = R.A. FLETCHER, *The Episcopate in the Kingdom of León in the Twelfth Century*, Oxford 1978 (Oxford Historical Monographs).
- Formulario de cancellería* = A.M. BARRERO GARCÍA, *Un formulario de cancellería episcopal castellano leonés del siglo XIII*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», XLVI (1976), pp. 671-711.
- GARCÍA GARCÍA - VÁZQUEZ JANEIRO 1986 = A. GARCÍA GARCÍA - I. VÁZQUEZ JANEIRO, *La biblioteca del arzobispo de Santiago de Compostela, Bernardo II (+ 1240)*, in «Antonianum», 61 (1986), pp. 540-568.
- GARCÍA Y GARCÍA 1992 = A. GARCÍA Y GARCÍA, *El proceso canónico en la documentación medieval leonesa, in El reino de León en la Alta Edad Media, II. Ordenamiento jurídico del reino*, León 1993 (Fuentes y estudios de historia leonesa, 49), pp. 565-655.
- GONZÁLEZ 1943 = J. GONZÁLEZ, *Regesta de Fernando II*, Madrid 1943.
- GONZÁLEZ 1945 = J. GONZÁLEZ, *Los sellos concejiles de España en la Edad Media*, in «Hispania. Revista española de Historia», 20 (1945), pp. 339-382.
- GONZÁLEZ 1960 = J. GONZÁLEZ, *El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. I. Estudio*, Madrid 1960.
- GUIJARRO GONZÁLEZ 2009 = S. GUIJARRO GONZÁLEZ, *Vida intelectual de las canónicas hispanas en el siglo XII*, in *Entre el claustro y el mundo. Canónigos regulares y monjes premonstratenses en la Edad Media*, ed. J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR - R. TEJA, Aguilar de Campoo 2009, pp. 63-88.
- Instituciones de León y Castilla* = E. DE HINOJOSA, *Documentos para la historia de las instituciones de León y Castilla (siglos X-XIII)*, Madrid 1919.
- JULAR PÉREZ-ALFARO 1990 = C. JULAR PÉREZ-ALFARO, *Los Adelantados y Merinos Mayores de León (siglos XIII-XV)*, León 1990 (Biblioteca de Castilla y León. Historia, 12).
- Libro registro de Corias* = A.C. FLORIANO CUMBREÑO, *El libro registro de Corias. Texto y estudio*, Oviedo 1950 (Colección de fuentes para la historia de Asturias, 2).
- LINEHAN 2009 = P. LINEHAN, *Un quirógrafo impugnado: Zamora y la cultura jurídica zamorana a comienzos del siglo XIII*, in «Anuario de Estudios Medievales», 39/1 (2009), pp. 127-176.

- LÓPEZ ALSINA 2008 = F. LÓPEZ ALSINA, *Galicia en los siglos XII-XIII: notariado, documento y cultura literaria*, in *Na nosa lyngoage galega. A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media*, ed. I. BOULLÓN AGRELO, Santiago de Compostela 2008, pp. 53-67.
- LUCAS ÁLVAREZ 1993 = M. LUCAS ÁLVAREZ, *El reino de León en la Alta Edad Media, V. Las cancellerías reales (1109-1230)*, León 1993 (Fuentes y estudios de historia leonesa, 52).
- MAFFEI 1990 = D. MAFFEI, *Fra Cremona, Montpellier e Palencia nel secolo XII. Ricerche su Ugolino da Sesso*, in « Revista Española de Derecho Canónico », XLVII (1990), pp. 35-51.
- MANSILLA 1955 = D. MANSILLA, *La documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216)*, Roma 1955 (Monumenta Hispaniae Vaticana. Sección: Registros, 1).
- MARTÍNEZ DÍEZ 1991 = G. MARTÍNEZ DÍEZ, *Tres lecciones del siglo XII del estudio general de Palencia*, in « Anuario de Historia del Derecho Español », L (1991), pp. 391-450.
- MARTÍNEZ DÍEZ 2006 = G. MARTÍNEZ DÍEZ, *El fuero de Soria: génesis y fuentes*, in « Anuario de Historia del Derecho Español », 76 (2006), pp. 9-32.
- MARTÍNEZ LLORENTE 1998 = F.J. MARTÍNEZ LLORENTE, *La aplicación del Derecho en la Castilla altomedieval (s. IX-XIII)*, in *La aplicación del Derecho a lo largo de la Historia*. Actas III Jornadas de Historia del Derecho de la Universidad de Jaén. Jaén, 19-20 de diciembre de 1997, ed. J. SÁINZ GUERRA, Jaén 1998, pp. 55-93.
- MARTÍNEZ SOPENA 2007 = P. MARTÍNEZ SOPENA, *La justicia en la época asturleonese: entre el Liber y los mediadores sociales*, in *El lugar del campesino: en torno a la obra de Reyna Pastor*, ed. A. RODRÍGUEZ, València 2007, pp. 239-260.
- Monasterio de Barria* = A. PAZ MORO, *Monasterio de Barria: historia y documentos (1232-1524)*, Bilbao 2013 (Inéditos de Historia, 7).
- Monasterio de Carrizo* = M.C. CASADO LOBATO, *Colección diplomática del monasterio de Carrizo, I (969-1260)*, León 1983 (Fuentes y estudios de historia leonesa, 28).
- MONSALVO ANTÓN 2019 = J.M. MONSALVO ANTÓN, *La construcción del poder real en la Monarquía castellana (siglos XI-XV)*, Madrid 2019.
- Mosteiro de Montederramo* = R. LORENZO, *Colección documental do mosteiro de Montederramo*, Santiago de Compostela 2016.
- Orden Militar de San Juan de Jerusalén* = I. GARCÍA TATO, *Las encomiendas gallegas de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén. Estudio y edición documental. I. Época medieval*, Santiago de Compostela 2004.
- OSTOS - PARDO - SANZ 1998 = P. OSTOS - M.L. PARDO - M.J. SANZ, *Corona de Castilla y León. Documentación real. Tipología (775-1250)*, in *Typologie der Königsurkunden*, ed. J. BISTRICKÝ, Olmütz 1998, pp. 163-187.
- PÉREZ-BUSTAMANTE 1976 = R. PÉREZ-BUSTAMANTE, *El gobierno y la administración territorial de Castilla (1230-1474)*, Madrid 1976 (Antiqua et Mediaevalia, 2).
- PÉREZ MARTÍN 1996 = A. PÉREZ MARTÍN, *El derecho común y el fuero de Cuenca*, in « Glossae. Revista de historia del derecho europeo », 8 (1996), pp. 77-110.
- PRIETO MORERA 1992 = A. PRIETO MORERA, *El proceso en el reino de León a la luz de los diplomas*, in *El reino de León en la Alta Edad Media, II. Ordenamiento jurídico del reino*, León 1993 (Fuentes y estudios de historia leonesa, 49), pp. 381-518.

- PROCTER 1978 = E.S. PROCTER, *El uso judicial de la pesquisa en León y Castilla (1157-1369)*, Granada 1978.
- PROCTER 1988 = E.S. PROCTER, *Curia y Cortes en Castilla y León, 1072-1295*, Madrid 1988.
- REGLERO DE LA FUENTE 2004 = C.M. REGLERO DE LA FUENTE, *La querrela entre el abad de Sabagún y el obispo de León: recuerdos de un enfrentamiento (2015)*, in *Escritos dedicados a José María Fernández Catón*, ed. M.C. DÍAZ Y DÍAZ - M. DOMÍNGUEZ GARCÍA - M. DÍAZ DE BUSTAMANTE, León 2004 (Fuentes y estudios de historia leonesa, 100), vol. II, pp. 1149-1176.
- SÁNCHEZ SÁNCHEZ 2019 = X.M. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, *Aproximación al concejo de la ciudad de Santiago de Compostela y su configuración en los siglos XIII-XV. Un poder urbano en el señorío episcopal*, in «Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval», 32 (2019), pp. 413-448.
- San Claudio de León* = S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, *Colección documental de los monasterios de San Claudio de León, Monasterio de Vega y San Pedro de las Dueñas*, León 2001 (Fuentes y estudios de historia leonesa, 90).
- San Salvador de Oña* = J. DEL ÁLAMO, *Colección diplomática de San Salvador de Oña (822-1284)*, Madrid 1950 (Textos, 17).
- San Vicente de Oviedo* = M.J. SANZ FUENTES - J.I. RUIZ DE LA PEÑA, *Colección diplomática del monasterio de San Vicente de Oviedo (siglos XIII-XV)*. I.1, 1201-1230, Oviedo 1991.
- Santa María de Bujedo de Candepajares* = S. RUIZ DE LOIZAGA, *El libro becerro de Santa María de Bujedo de Candepajares (1168-1240)*, Miranda de Ebro 2000.
- Santa María de Melón* = S. CAMBÓN SUÁREZ, *El monasterio de Santa María de Melón (ss. XII-XIII)*, tesis doctoral inédita, Universidad de Santiago de Compostela, 1956.
- Santa María de Oseira* = M. ROMANÍ MARTÍNEZ, *Colección diplomática do monasteiro cisterciense de Santa María de Oseira (Ourense), 1025-1310*, Santiago de Compostela 1989.
- Santa María de Otero de las Dueñas* = J.A. FERNÁNDEZ FLÓREZ - M. HERRERO DE LA FUENTE, *Colección documental del monasterio de Santa María de Otero de las Dueñas, II (1109-1300) e índices*, León 2005 (Fuentes y estudios de historia leonesa, 74).
- Santa María de Villanueva de Oscos* = J.A. ÁLVAREZ CASTRILLÓN, *Colección diplomática del monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos (1139-1300)*, Oviedo 2011 (Fuentes y estudios de historia de Asturias, 45).
- SANZ FUENTES - CALLEJA PUERTA 2004 = M.J. SANZ FUENTES - M. CALLEJA PUERTA, *La documentación judicial en el reino de Castilla. Baja Edad Media*, in *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004, pp. 113-136.
- SAYERS 2004 = J. SAYERS, *The Diplomatic of the Judicial Records of the Ecclesiastical Courts in England in the twelfth and thirteenth centuries*, in *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004, pp. 361-386.
- VÁZQUEZ BERTOMEU 2001 = M. VÁZQUEZ BERTOMEU, *Notarios, notarías y documentos en Santiago y su tierra en el siglo XV*, A Coruña 2001 (Galicia Medieval. Estudios, 7).
- WEISS 1995 = P. WEISS, *Die Urkunden der päpstlichen Legaten von Leo IX. bis Coelestin III. (1049-1198)*, Köln-Weimar-Wien 1995.

Resumen y palabras clave - Abstract and keyword

En la historiografía de la Corona de Castilla, tanto la implantación del Derecho romanista como la instauración del notariado público están profundamente ligadas a la obra legislativa de Alfonso X (1252-1284). Sin embargo, a lo largo del siglo anterior pueden percibirse importantes novedades, tanto en el ámbito procesal como en el de su reflejo escrito, cuyo principal agente fueron las gentes de Iglesia. La justicia eclesiástica que llegaba escrita desde Roma quedaba reforzada por la presencia creciente de unos legados pontificios que traían las huellas del Derecho nuevo. Con ello, los eclesiásticos del reino que frecuentaron las escuelas italianas y francesas regresaban a sus sedes con libros modernos y una praxis renovada. Su influencia llegó tanto a las cancellerías regias como a las cortes judiciales de aquellas comunidades urbanas donde ejercían el señorío; también se percibió en las primeras universidades del reino, particularmente la de Palencia. El propósito de este trabajo es trazar los ritmos e identificar los protagonistas de esta renovación, mediante el estudio de una selección de documentos y de formularios documentales en uso antes de mediados del siglo XIII.

Palabras clave: León-Castilla, siglos XII-XIII, justicia, pleito, documentos, sellos.

In the historiography of the Crown of Castile, both the introduction of civil law and the establishment of the notary public's office are closely linked to the legislative work of Alfonso X (1252-1284). However, throughout the previous century, new developments can be perceived, both in the procedural sphere and in its written reflection. Its main agents were the churchmen. The documents arriving from Rome were reinforced by the growing presence of papal legates who brought with them the traces of the new law. Thus, the ecclesiastics of the kingdom who had attended Italian and French schools returned to their sees with modern books and a renewed praxis. Their influence reached both the royal chancelleries and the judicial courts of those urban communities where they exercised lordship; it can be also perceived in the first universities of the kingdom, particularly that of Palencia. The purpose of this paper is to trace the rhythms and identify the protagonists of this renewal by studying a selection of documents and formularies in use before the mid-13th century.

Keywords: León-Castille, 12th-13th Centuries, Justice, Lawsuit, Charters, Seals.



Il ritratto di un notaio pubblico della Transilvania tardo-medievale: Urbanus Petri de Stynarwia († ca. 1471). Aspetti sociali, legali e paleografici

Adinel C. Dincă
adinel.dinca@ubbcluj.ro

1. Premessa

Dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente nel V secolo, l'attività dei *tabelliones* dell'Antichità classica romana sopravvisse in regioni come l'Italia, la Francia meridionale e la Spagna¹. Da queste aree del Mediterraneo occidentale fu ripresa in seguito anche dalle regioni settentrionali del continente europeo, come metodo giuridico d'origine erudita, fino a radicarsi definitivamente nella prassi legale e commerciale intorno al 1200². Essenziale in tal senso fu l'attribuzione, per un decreto del pontefice Alessandro III risalente agli anni 1167-1169, di un maggior valore probatorio agli atti notarili in rapporto a scritture autentiche ma impossibili da confermare per testimonianza³, provvedimento rinforzato anche per decreto del Concilio Lateranense IV, nel 1215⁴. In linea di principio, il notariato rappresentava, indubbiamente, un'istituzione d'espressione costante e uniforme da un capo all'altro dell'Europa latina, per l'intero arco del Medioevo. Eppure, questa realtà istituzionale

La traduzione in italiano del presente testo è stata curata dal collega dr. Iulian M. Damian (Cluj-Napoca, Romania). Le abbreviazioni di seguito utilizzate: DL = Archivi Nazionali Magiari, Budapest, Archivio diplomatico (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomatai Levéltár); SJAN = Servizio Provinciale degli Archivi Nazionali della Romania. Le varie collezioni di archivi e biblioteche sono riportate con la denominazione originale.

¹ BROWN 1935; PETRUCCI 1958; WOLF 1973; MORGNER 1992; FENGER 2001; GUYOTJEANNIN – PYCKE – TOCK 2006, pp. 242-244; *Notaire* 2008; BRUNDAGE 2008, pp. 394-406.

² La letteratura di rilievo dedicata al notariato medievale e alla sua evoluzione post-medievale è troppo ampia per essere qui presentata in forma succinta; si vedano, per ulteriori approfondimenti, *Bibliographie zur Geschichte des deutschen Notariats* 2007 o VAN DIEVOET 1986. Queste brevi considerazioni introduttive si basano in gran parte su: RÜCK 1990; ENGELHARDT 1993; CLAVADETSCHER 1995; MEYER 2000; DIEDERICH 2007; *Notaio e città* 2009; HÄRTEL 2011; LOMBARDO 2012.

³ *Liber extra. Decretalium Gregorii papae IX compilationis*, Liber II, Titulus XXII *De fide instrumentorum*, Capitulum II: *per manum publicam facta ... scripta vero authentica, si testes inscripti decesserint*.

⁴ BRUNDAGE 1993, p. 23.

ha conosciuto spesso forme d'esteriorizzazione distinte a livello regionale, a volte eccentriche, configurate secondo le tradizioni e le usanze locali. Il pieno sviluppo raggiunto in Italia – dove, ad esempio, intorno al 1300, Bologna poteva definirsi una 'repubblica di notai'⁵ grazie alle centinaia di giureconsulti contemporaneamente attivi e coinvolti nella politica locale a livello decisionale – non ha trovato diffusione al di fuori dell'area mediterranea. Gli sviluppi culturali del contesto notarile italiano, definito 'eccezionale'⁶, restano però di rilievo, poiché in esso fu possibile una delimitazione più chiara e precoce di un corpo intellettuale laico staccato dall'ambiente ecclesiastico, fenomeno seguito nell'ultimo quarto del XIV secolo dalla cristallizzazione di sviluppi d'espressione umanistica e rinascimentale.

In altre regioni europee, invece, lungo un allineamento settentrionale che da Occidente ad Oriente collega l'Inghilterra all'Ungheria⁷, l'ufficio notarile rimase inizialmente sconosciuto; venne importato direttamente dall'Italia o dalla Francia solo in un periodo più tardo e in diretta concorrenza con vari usi e costumi ben radicati nella tradizione locale; qui, l'atto giuridico erogato dal notaio pubblico e l'attività notarile in generale arrivarono a rivestire un ruolo significativamente diverso nella vita pubblica. Questo specifico tipo di atto giuridico non rispondeva, infatti, alle esigenze di un ambito sociale ed economico ampio, ma restava proprio a contesti specifici della chiesa o ancorato a questioni 'internazionali'. Praticamente, il modello italiano di notaio quale professionista indipendente, 'da noleggiare', risente di una serie di trasformazioni nel Settentrione europeo tardomedievale, dove il *notarius (publicus)* rappresenta un personaggio dall'impegno meno autonomo e inserito in una posizione sociale diversa, spesso al soldo di strutture ecclesiastiche o municipali, che della 'fiducia' (*fides*) riposta nella propria persona fa uso privato, come se si trattasse di un 'secondo lavoro'. Il campo evidentemente ristretto di perizia, azione e competenza ha limitato il numero di professionisti attivi, determinando anche una serie di restrizioni riguardo al loro regime di funzionamento. L'istituzione notarile che s'incontra in gran parte dell'Europa centrale e settentrionale in età tardomedievale era in buona misura estranea alla categoria delle arti o delle corporazioni professionali, e non aveva familiarità con le soluzioni tecniche della loro attività scrittoria, come la registrazione ampia e costante degli atti giuridici emessi in registri di *imbreviature*. Oltre i confini del Mediterraneo occidentale raramente si riscontrano,

⁵ SCHMUTZ 1996, pp. 125-146; HÄRTEL 2011, p. 92.

⁶ WITT 2017.

⁷ *Handbuch zur Geschichte des Notariats* 2009, in particolare MARTHINUSSEN - SUNDE 2009 e TAMM 2009.

d'altronde, testimonianze riguardanti gli aspetti generali dell'attività notarile, come formulari e prontuari (modelli di atti raccolti in collezioni) o trattazioni teoriche e descrittive riguardo a questa professione.

Al di là di queste trasformazioni e adattamenti alle realtà e tradizioni locali, il notariato ha conservato inalterato il proprio messaggio iniziale, nonostante l'ambito geografico diverso in cui fu attivo. Ha rappresentato, oltretutto, un elemento attivo di omologazione, di standardizzazione effettiva delle procedure giuridiche all'interno dell'Europa latina⁸. Per l'intero Occidente latino fu d'importanza la legislazione pontificia, che rappresentò il più importante agente di 'esportazione' della 'giurisprudenza dotta', costituendo, pertanto, un modello per il notariato⁹. Altro elemento chiave di qualsiasi dibattito sul significato europeo dell'attività notarile è rappresentato dalla stretta vicinanza agli ambienti urbani medievali¹⁰. L'intero ambito cittadino del Medioevo ha rappresentato, anzitutto, un'entità costituita su basi legali, su donazioni, privilegi, diritti e immunità giuridiche e commerciali, concesse in forma scritta secondo il diritto consuetudinario, di regola nella più alta forma ufficiale disponibile. Le prassi documentarie costituivano elementi essenziali per la vita comune medievale¹¹, parte di un dialogo complesso, che a volte superava le mura cittadine o addirittura oltrepassava i confini politici di una determinata entità statale. Per questo motivo, il notariato rappresenta anzitutto un'istituzione urbana, e gli atti giuridici da esso emanati erano riconosciuti e accettati su larga scala, anche oltre i confini territoriali. L'Europa meridionale, con un ruolo di primo piano in questi fenomeni, con il rilancio dell'attività commerciale e il suo spirito rinnovatore, ha rappresentato il più potente alleato dell'attività notarile, aspetto che bisogna sempre ricordare nel dibattito riguardante la penetrazione e la diffusione di questa istituzione in Ungheria e, in particolare, nella sua parte più orientale, la Transilvania.

L'istituzione del notaio pubblico è stata introdotta nel Regno medievale d'Ungheria e, implicitamente, nella sua parte più orientale, la Transilvania, poco dopo il 1300 dai legati pontifici¹², arrivati in compagnia di giudici e auditori che accet-

⁸ SKUPIEŃSKI 1996; SKUPIEŃSKI 2002; KOS 1997; HLAVÁČEK 1986; KERSKEN 2007; NUHLÍČEK 2011; GRBAVAC 2014; BARTOSZEWICZ 2017, pp. 315-322.

⁹ SCHUCHARD 2012.

¹⁰ Posto in rilievo anche da MURRAY 1993.

¹¹ Per il contesto generale della scrittura pragmatica in ambiente urbano, si veda *Diplomatique urbaine* 2000. Come riferimento generale, vedi anche PITZ 1959 o *Medieval Latin* 1996, p. 205.

¹² CSUKOVITS 2008, pp. 58-59. Riguardo alle legazioni pontificie nell'Ungheria medievale si veda KISS - BARABÁS 2015, pp. 175-178.

tavano in sede giudiziale solo le testimonianze scritte avallate e confermate da strumenti notarili. In seguito, l'ufficio di questi professionisti legali privati e autonomi si sviluppò gradualmente, influenzato da diversi fattori esterni: la politica di sostegno dei re angioini d'Ungheria (1308-1382) a favore degli insediamenti urbani e la fondazione di università nell'Europa centrale. Nonostante il progresso, visibile nel crescente numero di notai locali e stranieri attivi nella regione, l'istituzione rimase nei due secoli successivi marginale nel sistema giuridico ungherese, per via della concorrenza esercitata dai luoghi di autenticazione (*loca credibilia*)¹³, un'ampia rete di conventi e capitoli diffusa capillarmente sul territorio del Regno d'Ungheria, autorizzati a emettere atti investiti di autorità pubblici (*fides publica*)¹⁴.

In tale contesto, l'introduzione e il successivo sviluppo della prassi notarile, quasi esclusivamente all'interno delle comunità urbane di lingua tedesca della Transilvania¹⁵, può essere interpretata come una peculiarità del sistema legale dell'Ungheria medievale. Entro la seconda metà del XIV secolo, le prospere città dei cosiddetti 'Sassoni di Transilvania' – coloni occidentali d'origine vallona, fiamminga o tedesca, ricordati generalmente nelle fonti storiche come *hospites Theutonici* o *Saxones*, che verso la metà del XII secolo si erano stanziati nelle provincie di Sibiu/Hermannstadt, Țara Bârsei/Burzenland e Bistrița/Bistritz¹⁶, attorno alle città di Sibiu (*Hermannstadt, Cibinium*), Brașov (*Kronstadt, Corona, Brasso*) e Bistrița (*Bistritz, Nösen*)¹⁷ –, hanno raggiunto un livello avanzato nell'amministrazione scritta in materia fiscale e legale¹⁸, all'interno della quale i notai pubblici rivestivano un importante

¹³ BÓNIS 1962; KŐFALVI 2002; SZENDE 2018.

¹⁴ In Transilvania sono stati particolarmente attivi come luoghi di asseverazione il capitolo della cattedrale di Alba Iulia e il convento benedettino di Cluj-Mănăstur, v. SIPOS 1979, pp. 33-50; JAKÓ 1990; VEKOV 2003; *Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei* 2006.

¹⁵ Una maggiore mobilità individuale – con ulteriori risvolti sociali, culturali ed economici – rappresentava una caratteristica dello spazio urbano dei Sassoni di Transilvania durante il Medio Evo, con ampie estensioni verso gli insediamenti peri-urbani circostanti alle aree cittadine. In tal senso, si veda SZENDE 2019, che pone in risalto il fatto che in alcune delle regioni orientali e sud-orientali di colonizzazione tedesca (Magdeburg) la legislazione municipale non corrispondeva specificatamente ad un modello urbano, ma una configurazione adattata e simbolica per la riorganizzazione degli insediamenti. Si veda anche GÖNCZI 2018.

¹⁶ NÄGLER 1992; GÜNDISCH - BEER 1998.

¹⁷ Per l'individuazione delle località transilvane citate nel testo si utilizza l'attuale toponimo romeno, cui segue, nel caso, l'equivalente in tedesco, ungherese e/o latino. Sul problema della localizzazione dei toponimi transilvani, si veda *Handbuch der historischen* 2003.

¹⁸ BĂLDESCU 2005; FARA 2010, pp. 23-36; DINCĂ 2016b; DINCĂ 2019.

ruolo¹⁹. Come nel caso di altre realtà simili dell'Europa meridionale e centrale, l'istituzione notarile era legata a un segmento di popolazione coinvolto negli scambi internazionali o transfrontalieri, sia in ambito secolare, sia in quello ecclesiastico.

Già alla metà del XV secolo l'attività dei notai pubblici della Transilvania può definirsi abbastanza intensa, come dimostrato dal loro numero (tra il 1350 e il 1540 le fonti documentarie attestano l'attività di circa un centinaio di notai pubblici, di cui il 75% originari del posto e i restanti forestieri)²⁰, il numero degli strumenti notarili redatti e, addirittura, la copiatura *in loco* di formulari. Uno dei più significativi testi di questo tipo è rappresentato da un piccolo libro manoscritto, copiato attorno agli anni 1431-1432 nel borgo transilvano di Aiud da un certo *baccalaureus artium* di nome Jakob Haas²¹. Contiene, accanto a vari testi di diritto canonico, un formulario usato per la composizione di strumenti notarili: *forma instrumenti publici* (f. 151v). Si tratta di un raro esempio di approccio teorico all'attività di notaio pubblico non soltanto per la provincia transilvana, ma per l'intera area geografica che costituiva all'epoca il Regno d'Ungheria. Similmente, una copia della *Summa artis notariae* di Rolandino Passeggeri si trovava a Sibiu negli anni 1440', all'interno della collezione libraria della parrocchia locale.

In relazione a questi dati, riteniamo necessario affrontare alcune caratteristiche della prassi notarile transilvana. Lo 'spazio culturale' delle comunità locali di lingua tedesca non era uno spazio chiuso, ma transitato (e, quindi, influenzato) da numerose delegazioni ufficiali preposte a incarichi ecclesiastici importanti, come anche da singoli individui, arrivati indipendentemente nelle città e nei borghi sassoni transilvani, molto probabilmente attratti dall'interazione umana²². Potremmo considerare, in tal senso, i gruppi di ex colleghi universitari, membri di 'reti accademiche' informali, un'occorrenza determinata dal fatto che quasi la metà dei notai transilvani attivi nelle comunità tedesche sono stati (finora) identificati nelle matricole delle università europee²³. Similmente, si potrebbe affrontare la casistica delle famiglie con membri stanziati nelle varie regioni del continente europeo in seguito al processo di colonizzazione delle periferie, oppure gli imprenditori coinvolti in vaste reti commerciali o altri casi simili²⁴.

¹⁹ DINCĂ 2015; DINCĂ 2016a; DINCĂ 2020; DINCĂ 2021a.

²⁰ DINCĂ 2020.

²¹ Universitätsbibliothek München, 8-o Cod. Ms. 152, vedi DANIEL 1989, pp. 128-131.

²² DINCĂ 2021b.

²³ Una ricerca in corso, si veda anche DINCĂ 2020.

²⁴ PRAJDA 2018; ARANY 2020.

Uno di questi migranti era *Urbanus Petri di Stynawia/Ścinawa*, della diocesi di Breslavia (Wrocław o Breslau, attualmente in Polonia), un professionista che può vantare di avere la meglio documentata attività di notaio pubblico nella Transilvania quattrocentesca (oltre 20 strumenti pubblici identificati, cui si aggiungono vari altri atti o bozze preliminari)²⁵. Egli si stanziò a Sibiu, informalmente la capitale amministrativa e religiosa dei Sassoni transilvani, dove esercitò prevalentemente la sua attività, sebbene alcuni strumenti notarili risultassero composti anche fuori dalla città, nelle borgate circostanti. Né la sua attività ricca e di spicco, né l'evoluzione della sua scrittura (o, meglio, delle sue scritture) sono state fino ad oggi studiate a fondo in una monografia. Il presente saggio intende, pertanto, avviare il dibattito su tre aspetti della sua biografia, ben correlati tra loro: la sua posizione sociale all'interno della comunità urbana locale, il suo ruolo di giurisperito e l'evoluzione della sua scrittura durante i quattro decenni di attività documentata.

Una possibile spiegazione per il funzionamento itinerante di *Urbanus Petri* deve prendere in considerazione due aspetti definitivi dell'attività notarile del periodo compreso tra i secoli XIII e XVI: i notai pubblici erano professionisti legali privati, che contavano solo su sé stessi per monetizzare le loro conoscenze e competenze. Ancor di più, essi costituivano dei professionisti transnazionali, la cui attività era caratterizzata da un alto grado di mobilità all'interno di confini nazionali o istituzionali, grazie alla standardizzazione del sistema legale latino dell'Europa medievale, ma anche grazie alla loro interazione, che aveva aperto uno spazio molto più ampio per i servizi offerti dagli esercenti di professioni legali. Tutti questi fatti hanno permesso ad un'ampia varietà di esercizi di essere associati alla prassi notarile. In quanto migranti qualificati, i notai si integrarono facilmente e rapidamente nei centri urbani cosmopoliti del Regno ungherese, Transilvania compresa, diffondendo le regole, le norme e gli standard generalmente riconosciuti dalle corti di diritto transnazionali, specialmente quella della Curia romana. Di conseguenza, per la maggior parte dei notai, la mobilità pubblica equivaleva all'ampliamento delle reti sociali e a vantaggi di carriera, tradotti in sicurezza finanziaria e prosperità.

È molto probabile che *Urbanus Petri* si sia stabilito in Transilvania grazie ad una relazione d'amicizia sviluppata durante gli anni degli studi universitari, possibilmente a Vienna, il centro di formazione superiore prediletto dai Sassoni transilvani, per via dei loro stretti rapporti commerciali con la città e la comunanza nell'uso del vernacolare tedesco. Il fatto che *Urbanus* non avesse mai usato alcun titolo accademico nelle sue sottoscrizioni suggerisce che egli, alla stregua di molti altri studenti dell'epoca, non

²⁵ DINCĂ 2020, pp. 102-103, n. 100.

avesse completato il suo percorso accademico; fino ad oggi il suo nome non è stato identificato in alcun libro delle matricole. È altresì molto probabile che da giovane, all'incirca ventenne, egli avesse cercato di trovare una posizione più remunerativa e avesse pertanto iniziato un apprendistato con un professionista affermato dell'*ars notariae*, riuscendo così ad ottenere l'atto ufficiale di nomina a notaio pubblico. Le competenze linguistiche costituivano un altro importante motore della mobilità transnazionale, sicché la sua conoscenza del tedesco (molto probabilmente la sua lingua madre) deve aver guidato la sua scelta di stabilirsi in un'area dove erano richieste capacità di comunicazione multilingue oltre alle competenze legali. Ci potrebbero essere state diverse altre ragioni per non tornare nella sua città natale, tra cui, senz'altro significativa, la feroce competizione professionale: la diocesi di Breslavia era la prima in questa regione d'Europa per numero di notai pubblici²⁶.

Diversi dettagli relativi al suo status sociale possono essere scoperti, sparsi nelle lettere ufficiali emesse da terzi o negli strumenti notarili redatti dalla sua stessa mano. Il più antico, emesso nel 1428 a Cisnădie/Heltau²⁷, un borgo nelle vicinanze di Sibiu, identifica Urbanus come un notaio pubblico interessato a trarre vantaggio anche dalla sua istruzione letteraria, esercitando l'incarico di maestro della scuola locale²⁸. L'anno seguente ritroviamo Urbanus ancora in movimento, intento a redigere uno strumento notarile in un'altra località delle vicinanze di Sibiu, Slimnic/Stolzenburg²⁹, in collaborazione al parroco locale. Gli strumenti redatti da Urbanus sono assai semplici, un contratto di compravendita contenente un vincolo di servitù sul bene a Cisnădie/Heltau, la trascrizione di un accordo tra due parroci delle vicinanze di Slimnic riguardo le loro rivendicazioni sulla proprietà di un terreno adiacente. Gli originali di questi due strumenti notarili non si sono conservate, ma solo trascrizioni più tarde dei testi.

Assai presto, il professionista itinerante riuscì a trovare uno stanziamento stabile. Nel 1437 Urbanus Petri lavorava già nella sua casa personale di Sibiu: « in stuba superiori et murata habitationis mei notarii publici subscripti oppidi Cibiniensis »³⁰. D'ora in avanti, eccetto uno strumento notarile redatto nel 1457 ad Alba Iulia, sede

²⁶ Per ulteriori dettagli v. CHMIELEWSKA 2010.

²⁷ *Urkundenbuch*, IV, n. 2023.

²⁸ Era comune per i notai pubblici della Polonia fungere da insegnanti nelle scuole parrocchiali, tanto nelle città più grandi, quanto in quelle più piccole, v. BARTOSZEWICZ 2001, p. 16.

²⁹ *Urkundenbuch*, IV, n. 2079, 1429.12.3.

³⁰ SJAN Braşov, Colecția Biserica Neagră, Capitlul Țării Bârsei, n. I. E 41; *Urkundenbuch*, IV, n. 2294, 1437.IX.17.

del vescovo di Transilvania³¹, tutti gli altri atti o strumenti notarili saranno emessi a Sibiu. La maggior parte di essi si sono conservati in forma originale. Insieme ad alcune bozze e lettere che portano la sua firma autografa, questi documenti ci offrono una panoramica del suo ruolo di giurisperita. Essi rappresentavano, infatti, un elemento attivo della standardizzazione giuridica in atto nell'Europa latina e venivano commissionati sia da privati che da istituzioni ecclesiastiche e laiche, designate a verificare l'autenticità degli atti e delle deposizioni incorporate al loro interno e a convalidarle di fronte alle più alte corti d'appello.

Nel corso degli anni, emergono da varie lettere altri dettagli riguardo il suo coinvolgimento nella vita sociale di Sibiu: nel 1461 Urbanus è ricordato come organista della chiesa parrocchiale di Sibiu³², tra il 1449 e il 1470 egli risulta uno stretto collaboratore del consiglio comunale di Sibiu rivestendo l'incarico di notaio della città, e in vari momenti ha anche ricoperto l'ufficio di scrivano e notaio del locale Capitolo circondariale. La collaborazione a lungo termine di Urbanus Petri con l'amministrazione comunale di Sibiu – incarico impegnativo che dava accesso al sigillo della città e ai suoi registri ufficiali – non fu continuativa, come dimostrano la presenza di nomi e le mani di altri scrivani, che durante i quarant'anni presi in esame compaiono di tanto in tanto³³. Questi aspetti possono apparire insignificanti considerato il suo incarico pubblico, eppure una menzione del 1452 suggerisce ch'egli avesse fatto un altro passo nel processo di naturalizzazione (con cui un forestiero poteva diventare un membro della cittadinanza): egli risulta erroneamente identificato, infatti, come chierico della Transilvania, invece di nativo della diocesi di Breslavia³⁴. Questo elemento è significativo per il grado di inserimento nella sua nuova patria: in quanto proprietario di una casa a Sibiu, Urbanus è un contribuente alle tasse della comunità, pertanto un cittadino dai pieni diritti; inoltre, egli parla correntemente il tedesco, il vernacolo della vita quotidiana, e il latino, la lingua dell'amministrazione laica ed ecclesiastica della città. Entro gli anni 1450', Urbanus dev'essere stato talmente ben inserito nella rete sociale regionale e coinvolto negli affari locali da essere percepito come nativo del luogo. Essenziali a tal fine devono

³¹ SJAN Sibiu, Colecția de documente medievale, Seria U II, n. 177; *Urkundenbuch*, V, n. 3065, 1457.II.16.

³² *Urkundenbuch*, VI, n. 3247, 1461.II.8: « magistro Urbano publico notario, ecclesie parochialis Cibiniensis organiste ».

³³ DINCĂ 2016b, pp. 123-124.

³⁴ *Urkundenbuch*, V, n. 2775, 1352.IV.30: « ... per manus cuiusdam Vrbani, nati Petri de Stinauia, clerici diocesis Transsiluanensis publici papali et imperiali auctoritatibus notarii confecti ».

essere stati i suoi sforzi d'integrarsi nella società locale, intento che trova conferma nel suo segno di tabellionato. Il *signum tabellationis* o *signum notarii* usato da Urbanus Petri necessita, infatti, una breve presentazione: una spada rivolta all'insù posta su un piedistallo a tre gradini che riporta il nome *Vr-ba-nus*, sormontata da una corona e percorsa da un cartiglio ondulato che integra il motto del notaio: *ius-ti-cia*. Questo segno di tabellionato, senza alcuna alterazione, è presente su tutti i suoi strumenti notarili. La rappresentazione simbolica della spada e della corona compare anche sulle armi araldiche della città di Sibiu: integrandole nel proprio marchio professionale, Urbanus intende porre in risalto il felice esito del suo processo di integrazione nella nuova patria.

Tra le forme 'tipiche'³⁵ degli strumenti redatti da Urbanus si riscontrano entrambi i tipi classici, quello vergato su pergamena, validato soltanto dal segno di tabellionato e la sottoscrizione notarile³⁶, e quello previsto di sigillo, leggermente differente per formulario e convalidato addizionalmente dal sigillo apposto da un'istituzione investita di autorità – in questo caso, il Capitolo circondariale di Sibiu³⁷. Riguardo ai contenuti, gli strumenti notarili redatti da Urbanus seguono o le regole della giurisdizione *de gratia*, o aspetti del diritto pubblico. La prima categoria comprende trasferimenti gratuiti di proprietà *inter vivos* e *per mortis causa*: doni e donazioni, lasciti testamentari e ultime volontà, ma anche contratti di compravendita e rogiti relativi a proprietà, nomine di avvocati o altri rappresentanti legali, testimonianze varie e deposizioni durante i processi. Questa tipologia d'atti rappresenta circa la metà del numero totale di documenti, ma tra essi soltanto il primo da lui vergato – l'atto di compravendita menzionato in precedenza – costituisce una committenza privata. Gli altri documenti sono stati tutti ordinati da rappresentanti di istituzioni laiche e secolari, e in particolare da membri del consiglio municipale o del Capitolo circondariale di Sibiu, oppure da vari parroci per conto delle loro chiese. Un pari numero di strumenti redatti da Urbanus si riferiscono a questioni pubbliche, come la ricognizione dei confini degli insediamenti, la trascrizione dei processi ecclesiastici e delle condanne comminate, copie di documenti pontifici e diplomi reali, anch'essi tutti commissionati da agenti istituzionali. Può aver lavorato di più per singoli privati, tuttavia gli archivi dei suoi clienti istituzionali sono stati curati me-

³⁵ Una descrizione delle tipologie notarili è disponibile WEILEDER 2019, nel capitolo "Äußere und inner Merkmale von Notarsurkunden", pp. 77-104 e specialmente V.2.3. Unbesiegelte Notariatsinstrumente and V.2.4. Besiegelte Notariatsinstrumente.

³⁶ SJAN Sibiu, Colecția de documente medievale, Seria U II, n. 177.

³⁷ SJAN Sibiu, Colecția de documente ale parohiilor evanghelice C. A. sâtești, Parohia Cisnădie, n. 13.

glio e si sono meglio conservati. Bisogna quindi tenere presente, senz'altro, che lo stato attuale della trasmissione potrebbe essere alterato dalle sorti delle fonti sopravvissute. Indipendentemente da tale considerazione, però, la realtà della sua collaborazione predominante con clienti istituzionali ci sembra un fatto incontestabile.

La lingua usata per la redazione degli strumenti notarili risulta essere sempre stata il latino. Tuttavia, egli ricorre al volgare tedesco in rare occasioni, soprattutto nelle versioni preliminari dei documenti. Due di questi casi sono degni di nota: lo schema di una supplica indirizzata alla Santa Sede³⁸ e una bozza degli statuti cittadini di Sibiu³⁹. Il primo è particolarmente interessante, poiché si tratta dell'unico documento di questo tipo che si è conservato in Transilvania⁴⁰. Redatto nel 1445, contiene la bozza di una *Supplica* delle autorità sassoni (la città di Sibiu a nome dell'ente amministrativo dei Sassoni di Transilvania noto come le 'Sette Sedi', ossia *Septem Sedes*) rivolta a papa Eugenio IV, riguardo l'edificazione di un nuovo convento da destinare all'Ordine dei frati Predicatori, su un terreno ubicato all'interno delle mura cittadine di Sibiu. È scritto in latino, ma sottoscritto da Urbanus Petri in tedesco: «So had geticht den briff Schickel [...] meister Vrban der offenbar [...]».

Il secondo esempio proposto in tal senso è un frammento degli statuti della città di Sibiu, scritto in tedesco e risalente al 1464 circa, un brano illustrativo del livello di sviluppo amministrativo urbano: il testo sopravvissuto dettaglia le risoluzioni riguardanti l'elezione del sindaco e del giudice della contea (*Stbulrichter*)⁴¹. Il documento non è firmato, fatto che riporta l'attenzione su una terza considerazione riguardo l'attività di Urbanus Petri: l'aspetto paleografico e le sue implicazioni per la ricerca moderna d'archivio.

La scrittura di questo documento è stata attribuita a Urbanus Petri, che all'epoca fungeva da notaio della città di Sibiu, in base a considerazioni paleografiche. La sua scrittura può essere descritta come una gotica corsiva, caratterizzata da una 's' allungata e una 'f' che scende sotto il rigo, dalla 'a' dotata di un solo occhietto, dalla presenza di anse ascendenti in 'b', 'l', 'h' ecc. Certamente, si tratta di caratteristiche comuni di un'ampia gamma di corsive usate per la scrittura di documenti

³⁸ SJAN Sibiu, Colecția de documente medievală, Seria U III, n. 251.

³⁹ SJAN Sibiu, Colecția de documente medievală, Seria U V, n. 1144, copia moderna: U V, n. 1965; *Urkundenbuch*, VI, n. 3357; MOLDT, pp. 66-70.

⁴⁰ BOMBI 2005; SCHWARZ - MÜLLER 2005.

⁴¹ Per un paragone con le consuetudini legate alle elezioni nelle città dell'Ungheria, v. NÉMETH 2009.

o per la copiatura dei libri, senza un'identità cronologica e geografica precisa, «essenzialmente una scrittura europea universale» secondo Albert Derolez⁴².

Esistono, comunque, alcune particolarità specifiche nella tracciatura di alcune lettere, come la forma appuntita della 'a' ad un singolo occhiello, inclinata a destra, e la tendenza di trasformare gli elementi tondi in forme dotate di punte, visibile anche nel caso della lettera 'd'. Un numero abbastanza ampio di strumenti notarili redatti e autenticati da Petrus Urbani è sopravvissuto, possiamo pertanto ricostruire un modello base per la sua scrittura, perfino se volessimo prendere in considerazione le differenze e l'evoluzione della forma delle lettere man mano che egli avanzò nell'età, oppure la variabile delle condizioni in cui egli si trovò a scrivere⁴³. Bisogna comunque tener conto del fatto che la variabilità e la capacità di adattamento rappresentano caratteristiche essenziali delle forme di scrittura di Urbanus, usate secondo contesti formali o informali, con elementi specifici per un approccio calligrafico.

In base a queste considerazioni siamo in grado di attribuire alla mano di Urbanus Petri un numero maggiore di documenti conservati negli archivi del consiglio comunale di Sibiu. I sette documenti in tal senso coprono un periodo di 25 anni, tra il 1440 e il 1465, e possono essere paragonati con atti che riportano la sottoscrizione autografa del loro scrivano. Tra essi si distingue un atto emesso nel 1450, uno dei più antichi testamenti conservati in Transilvania, che registra la prima occorrenza nota dell'ultima volontà di un laico in un documento che riporta l'autenticazione di un'autorità secolare⁴⁴ – quelli precedenti rappresentavano, infatti, lasciti fatti da membri del clero o da esponenti dell'aristocrazia della società sassone di Transilvania, i *Gräven*, ed erano sempre stati convalidati da ufficiali ecclesiastici.

Una rapida panoramica della cronologia e della tipologia dei documenti redatti da Urbanus Petri ne definisce il profilo come l'amanuense più complesso attivo nella Transilvania quattrocentesca: il numero di documenti sopravvissuti – conside-

⁴² DEROLEZ 2003, p. 142. Riguardo alle precauzioni da seguire nei metodi di identificazione paleografica SPUNAR 1976, p. 62-68.

⁴³ DE ROBERTIS 2013, pp. 17-38.

⁴⁴ DINĂ 2016a, pp. 120-123; SJAN Sibiu, Colecția de documente ale parohiilor evanghelice C. A. sătești, Parohia Slimnic, n. 14; *Urkundenbuch*, V, n. 2378; SJAN Brașov, Colecția de documente Schnell, vol. III, n. 30; *Urkundenbuch*, V, n. 2325; 1449.VI.13; SJAN Sibiu, Colecția de documente medievale, Seria U. II, n. 125; *Urkundenbuch*, V, n. 2680; DL 36900; SJAN Sibiu, Colecția de documente ale parohiilor evanghelice C. A. sătești, Parohia Slimnic, n. 16; *Urkundenbuch*, V, n. 2845; SJAN Sibiu, Colecția de documente medievale, Seria U V, n. 1144; *Urkundenbuch*, VI, n. 3357; SJAN Cluj, Primăria orașului Bistrița, n. 127; *Urkundenbuch*, VI, n. 3444.

rando che per ognuno dei suoi colleghi di professione nell'intero arco del secolo abbiamo a disposizione solo uno o due strumenti notarili – suggerisce che la sua strategia nel bilanciare il ruolo di giurisperito privato con quello di ufficiale a servizio delle autorità fosse di successo, che gli ha permesso di produrre una gamma tipologicamente ampia di pratiche legali. È anche possibile che la sua produzione scrittoria sia stata ancor più ampia, visto l'ampio arco temporale di quattro decenni d'attività e le esigenze dirigenziali delle istituzioni che dominavano il paesaggio amministrativo di Sibiu: il consiglio cittadino e il Capitolo circondariale. Il caso di Urbanus Petri si distingue tra gli altri letterati del suo tempo proprio per la sua intraprendenza, un esempio di pragmatismo e praticità nell'ambiente urbano medievale. Egli seppe mettersi al servizio delle istituzioni ecclesiastiche come di quelle secolari, ebbe la mobilità necessaria per agire tra la città e le comunità semi-rurali dei Sassoni transilvani e fu in grado di raccogliere i benefici derivanti dalla sua posizione sociale. Infine, una caratteristica peculiare lo distingue dagli altri notai suoi contemporanei: per Urbanus Petri quella notarile fu l'attività principale, a differenza dei suoi consimili transilvani che si concentrarono anzitutto sui propri doveri pastorali (la maggior parte di essi erano, infatti, parroci). In questo modo, egli riuscì a coniugare con successo il modello notarile italiano – di libero professionista itinerante – con quello polacco – basato sulla stretta collaborazione con clienti ecclesiastici: vescovi, abbazie e conventi, legati papali e collettori – e, infine, quello transilvano – di chierico al servizio di enti secolari ed ecclesiastici dell'ambiente urbano, ma che redige, su commissione privata, anche strumenti notarili. Ulteriori indagini sulla produzione scritta di questo professionista naturalizzato, in grado di trasferire modelli sociali e prassi originari dalla sua patria e allo stesso tempo capace di assorbire pienamente le tradizioni culturali della sua comunità adottiva, prefigurano una nuova prospettiva sulle complesse interazioni nell'alfabetizzazione giuridica tra le espressioni transilvane e quelle europee.

FONTI

BUDAPEST, ARCHIVI NAZIONALI MAGIARI (DL)

– Archivio diplomatico 36900.

MÜNCHEN, UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK

– 8-o Cod. Ms. 152.

SERVIZIO PROVINCIALE DEGLI ARCHIVI NAZIONALI DELLA ROMANIA (SJAN)

- Braşov, Colecţia Biserica Neagră, Capitlul Țării Bârsei, n. I. E 41.
- Braşov, Colecţia de documente Schnell, vol. III, n. 30.
- Cluj, Primăria oraşului Bistriţa, n. 127.
- Sibiu, Colecţia de documente medievale, Seria U. II, n. 125, Seria U II, n. 177; Seria U III, n. 251, Seria U V, n. 1144, U V, n. 1965.
- Sibiu, Colecţia de documente ale parohiilor evanghelice C. A. săteşti, Parohia Cisnădie, n. 13, C. A. săteşti, Parohia Slimnic, nn. 14, 16.

BIBLIOGRAFIA

- ARANY 2020 = K. ARANY, *Florentine Families in Hungary in the First Half of the Fifteenth Century: A Prosopographic Study of their Economic and Social Strategies*, Kiel 2020.
- BĂLDESCU 2005 = I. BĂLDESCU, *Transilvania medievală: le città fondate di Sibiu, Bistriţa, Braşov, Cluj*, Roma 2005.
- BARTOSZEWICZ 2001 = A. BARTOSZEWICZ, *The "litterati" burghers in Polish late medieval towns*, in « Acta Poloniae Historica », 83 (2001) pp. 5-26.
- BARTOSZEWICZ 2017 = A. BARTOSZEWICZ, *Urban Literacy in Late Medieval Poland*, Turnhout 2017 (Utrecht Studies in Medieval Literacy, 39).
- Bibliographie zur Geschichte des deutschen Notariats* 2007 = *Bibliographie zur Geschichte des deutschen Notariats*, ed. W.-G. HARMS, Würzburg 2007.
- Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei* 2006 = *Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei 1222-1599*, Z. BOGDÁNDI - E. GÁLFI (eds.), Kolozsvár 2006.
- BOMBI 2005 = B. BOMBI, *Der Geschäftsgang der Suppliken im ersten Viertel des 14. Jahrhunderts. Einige Beispiele anhand des Registers des Kurienprokurators Andrea Sapiti*, in « Archiv für Diplomatik », 51 (2005), pp. 253-283.
- BÓNIS 1962 = G. BÓNIS, *Les autorités de „foi publique“ et les archives des „loci credibiles“ en Hongrie*, in « Archivum », 12 (1962), pp. 87-104.
- BROWN 1935 = J.C. BROWN, *The Origin and Early History of the Office of Notary*, in « Juridical Review », 47 (1935).
- BRUNDAGE 1993 = J.A. BRUNDAGE, *Latin Jurists in the Levant: The Legal Elite of the Crusader States, in Crusaders and Muslims in twelfth-century Syria*, ed. M. SHATZMILLER, Leiden 1993 (The Medieval Mediterranean, 1), pp. 18-42.
- BRUNDAGE 2008 = J.A. BRUNDAGE, *The Medieval Origins of the Legal Profession: Canonists, Civilians, and Courts*, Chicago 2008.
- CHMIELEWSKA 2010 = M. CHMIELEWSKA, *O notariacie publicznym w średniowiecznej Legnicy*, in « Szkice Legnickie », XXXI (2010), pp. 19-40.
- CLAVADETSCHER 1995 = O.P. CLAVADETSCHER, *Die Notariatsurkunde auf dem Weg vom Süden nach dem Norden*, in *Kommunikation und Mobilität im Mittelalter*, S.W. DE RACHEWILTZ - J. RIEDMANN (hrsg.), Stuttgart 1995, pp. 221-230.

- CSUKOVITS 2008 = E. CSUKOVITS, *Közjegyzők a középkori Magyarországon*, in *700 éves a közjegyzőség Magyarországon*. A 2008. november 27-i jubileumi konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata, ed. G. ROKOLYA, Budapest, 2008, pp. 54-73.
- DE ROBERTIS 2013 = T. DE ROBERTIS, *Una mano, tante scritture. Problemi di metodo nell'identificazione degli autografi*, in *Medieval Autograph Manuscripts*. Proceedings of the XVIIth Colloquium of the Comité International de Paleographie Latine, Ljubljana, 7-10 September 2010, ed. N. GOLOB, Turnhout 2013 (Bibliologia, 36), pp. 17-38.
- DEROLEZ 2003 = A. DEROLEZ, *The Palaeography of Gothic Manuscript Books. From the Twelfth to the Early Sixteenth Century*, Cambridge 2003.
- DIEDERICH 2007 = T. DIEDERICH, *Siegelurkunde – Notariatsinstrument – Schreineintrag. Zur Rechtssicherung von Liegenschaften und Erbzinsen im spätmittelalterlichen Köln*, in « Archiv für Diplomatik », 53 (2007), pp. 353-366.
- DINCĂ 2015 = A.C. DINCĂ, *Notaries Public in Late Medieval Transylvania. Prerequisites for the Reception of a Legal Institution*, in « Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” – Supliment », LIV (2015), pp. 33-47.
- DINCĂ 2016 = A.C. DINCĂ, *Notarii publici în Transilvania evului mediu târziu: premise ale receptării unei instituții juridice*, in *Exercițiul scrierii în Transilvania medievală și premodernă*, coord. S. ANDEA - A.C. DINCĂ, Cluj-Napoca/Gatineau 2016, pp. 35-51.
- DINCĂ 2016a = A.C. DINCĂ, *Urban Literacy in Medieval Transylvania*, in *Between Public and Private. Writing Praxis in Transylvania during the XIII-XVII Centuries*, coord. S. ANDEA, Cluj-Napoca / Gatineau 2016, pp. 77-190.
- DINCĂ 2018 = A.C. DINCĂ, *Der Buchbesitz der Marienkirche in Hermannstadt um die Mitte des 15. Jahrhunderts*, in « Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde », 41 (2018), pp. 17-32.
- DINCĂ 2019 = A.C. DINCĂ, *Die Siebenbürger Sachsen im Mittelalter. Höhepunkte der Gründung eines kulturellen Erbes*, in *Eine europäische Erfahrung - Das historische und kulturelle Erbe der Deutschen in Rumänien*, R. MALĂNCIOIU - O. ILIE - C.-C. ILIE (eds.), București 2019, pp. 22-25.
- DINCĂ 2020 = A.C. DINCĂ, *Das öffentliche Notariat und die Siebenbürger Sachsen im Mittelalter. Ein aktualisierter Überblick*, in « Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde », 43 (2020), pp. 77-105.
- DINCĂ 2021a = A.C. DINCĂ, *Mentalità e pratica legale ai confini dell'Europa latina medievale: notai pubblici in Transilvania (XIV-XVI secoli)*, in « RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea », 9/1 (2021), pp. 249-286.
- DINCĂ 2021b = A.C. DINCĂ, *Marcus Polnar (†1506): A Bright Star in the Constellation of a Transylvanian Family*, in « Specimina nova. Sectio Mediaevalis », XI (2021), pp. 145-166.
- Diplomatique urbaine* 2000 = *La diplomatique urbaine en Europe au Moyen Âge*. Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatique, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. PREVENIER - TH. DE HEMPTINNE, Leuven-Apeldoorn 2000 (Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Early Modern Low Countries, 9).
- ENGELHARDT 1993 = R. ENGELHARDT, *Notariat und Notariatsurkunde. Überlegungen zu ihrer Rezeption und Verwendung im mitteldeutschen Raum*, in « Archivmitteilungen », 42 (1993), pp. 21-25.
- FARA 2010 = A. FARA, *La formazione di un'economia di frontiera. La Transilvania tra il XII e il XIV secolo*, Napoli 2010.

- FENGER 2001 = O. FENGER, 'Notarius Publicus'. *Le notaire au Moyen Age Latin*, Aarhus 2001.
- GÖNCZI 2018 = K. GÖNCZI, *Der Transfer des sächsisch-magdeburgischen Rechts in das Königreich Ungarn*, in *Kulturelle Vernetzung in Europa. Das Magdeburger Recht und seine Städte. Wissenschaftlicher Begleitband zur Ausstellung «Faszination Stadt»*, G. KÖSTER -C. LINK - H. LÜCK (ed.), Dresden 2018, pp. 115-125.
- GRBAVAC 2014 = B. GRBAVAC, *The Professional Formation of Public Notaries in Dalmatia from the Second Half of the Twelfth Century to the End of the Fourteenth Century*, in *Writing and the Administration of Medieval Towns*, M. MOSTERT - A. ADAMSKA (eds.), Turnhout 2014 (Utrecht Studies in Medieval Literacy, 27), pp. 285-312.
- GÜNDISCH - BEER 1998 = K.G. GÜNDISCH, unter Mitarbeit von M. BEER, *Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen*, München 1998.
- GUYOTJEANNIN - PYCKE - TOCK 2006 = O. GUYOTJEANNIN - J. PYCKE - B.-M. TOCK, *Diplomatique médiévale*, Turnhout 2006 (L'Atelier du Médiéviste, 2).
- Handbuch zur Geschichte des Notariats* 2009 = *Handbuch zur Geschichte des Notariats der Europäischen Traditionen*, M. SCHMOECKEL - W. SCHUBERT (hrsg.), Baden-Baden 2009 (Rheinische Schriften zur Rechtsgeschichte, 12).
- HÄRTEL 2011 = R. HÄRTEL, *Notarielle und kirchliche Urkunden im frühen und hohen Mittelalter*, Wien-München 2011 (Historische Hilfswissenschaften, 4).
- HLAVÁČEK 1986 = I. HLAVÁČEK, *Das öffentliche Notariat in den böhmischen Ländern von den Anfängen bis zu der hussitischen Revolution*, in *Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV*. VII Congreso Internacional de Diplomática, València 1986, 1, pp. 177-193.
- JAKÓ 1990 = Zs. JAKÓ, *A kolozsmonostori convent jegyzőkönyvei (1289-1556)*, Budapest (1990).
- KERSKEN 2007 = N. KERSKEN, *Das öffentliche Notariat in Schlesien – Lokale und regionale Bindungen und Beziehungen*, in «Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung», 56 (2007), pp. 163-201.
- KISS - BARABÁS 2015 = G. KISS - G. BARABÁS, *Papal Delegates in Hungary in the XIth-XIIIth Centuries – Online Database (2014–2016)*, in «Specimina nova. Sectio Mediaevalis», VIII (2015), pp. 175-178.
- KŐFALVI 2002 = T. KŐFALVI, *Places of Authentication*, in «Chronica: Annual of the Institute of History, University of Szeged», 2 (2002), pp. 27-38.
- KOS 1997 = D. KOS, *Zur Problematik des öffentlichen Notariats in Krain im Mittelalter*, in «Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung», 105 (1997), pp. 57-73.
- LOMBARDO 2012 = M.L. LOMBARDO, *Il notaio romano tra sovranità pontificia e autonomia comunale (secoli XIV-XVI)*, Milano 2012 (Studi storici sul notariato italiano, XV).
- Medieval Latin* 1996 = *Medieval Latin: An Introduction and Bibliographical Guide*, F.A.C. MANTELLO - A.G. RIGG (eds.), Washington D.C. 1996.
- MARTHINUSSEN - SUNDE 2009 = H.F. MARTHINUSSEN - J.O.SUNDE, *Notarius publicus in Norwegian legal history*, in *Handbuch zur Geschichte des Notariats* 2009, pp. 463-482.
- MEYER 2000 = A. MEYER, *Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jh.*, Tübingen 2000 (Bibliothek des Deutschen historischen Institut in Rome, 92).
- MOLDT 2009 = D. MOLDT, *Deutsche Stadtrechte im mittelalterlichen Siebenbürgen Korporationsrechte – Sachsenspiegelnrecht – Bergrecht*, Köln/Weimar/Wien 2009 (Studia Transylvanica, 37).

- MORGNER 1992 = F. MORGNER, *Notariatsakten, in Einführung in die Interpretation historischer Quellen*, Paderborn 1992.
- MURRAY 1993 = J.M. MURRAY, *The Profession of Notary Public in Medieval Flanders*, in «Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis», 61 (1993), pp. 3-31.
- NÄGLER 1992 = T. NÄGLER, *Așezarea sașilor în Transilvania*, București 1992.
- NÉMETH 2009 = I. NÉMETH, *Pre-Modern State Urban Policy at a Turning Point in the Kingdom of Hungary: The Elections to the Town Council*, in *Urban Elections and Decision Making in Early Modern Europe, 1500-1800*, R. SCHLÖGL (ed.), Cambridge 2009, pp. 276-299.
- Notaire 2008 = *Le Notaire. Entre métier et espace public en Europe VIII^e-XVIII^e siècle*, L. FAGGION - A. MAILLOUX - L. VERDON (eds.), Aix-en-Provence 2008 (Le temps de l'histoire).
- NUHLÍČEK 2011 = J. NUHLÍČEK, *Vřejní notáři v českých městech, zvláště v městech pražských až do husitské revoluce*, Praha 2011.
- PETRUCCI 1958 = A. PETRUCCI, *Notarii. Documenti per la storia del notariato italiano*, Milano 1958.
- Notaio e città 2009 = *Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV)*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2009 (Studi storici sul notariato italiano, XIII).
- PITZ 1959 = E. PITZ, *Schrift- und Aktenwesen der städtischen Verwaltung im Spätmittelalter*, Köln 1959 (Mitteilungen aus dem Stadarchiv von Köln, 45).
- PRAJDA 2018 = K. PRAJDA, *Network and Migration in Early Renaissance Florence, 1378-1433. Friends of Friends in the Kingdom of Hungary*, Amsterdam 2018 (Renaissance History, Art and Culture).
- Handbuch der historischen 2003 = *Handbuch der historischen Stätten Siebenbürgen*, H. ROTH (ed.), Stuttgart 2003.
- Urkundenbuch = *Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen*, F. ZIMMERMANN - G. GÜNDISCH (hrsg.), Sibiu/București 1892-1991.
- RÜCK 1990 = P. RÜCK, *Die Anfänge des öffentlichen Notariats in der Schweiz (12.-14. Jh.)*, in «Archiv für Diplomatik», 36 (1990), pp. 93-124.
- SCHMUTZ 1996 = J. SCHMUTZ, *Notariatsakten als prosopographische Quelle für die Universitätsgeschichte. Ein Neuanatz zur Auswertung der Memoriali del Comune von Bologna*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 76 (1996), pp. 125-146.
- SCHUCHARD 2012 = C. SCHUCHARD, *Die päpstlichen nuntii und legati im Reich (1447-1484). Zu Personal und Organisation des kurialen Gesandtenwesens*. Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München 2012.
- SCHWARZ - MÜLLER 2005 = B. SCHWARZ - H. MÜLLER, *Zwei Originalsuppliken «in communi forma pauperum» des 14. Jahrhunderts*, in «Archiv für Diplomatik», 51 (2005), pp. 285-304.
- SIPOS 1979 = G. SIPOS, *A kolozsmonostori konvent biteleshelyi működése, in Művelődés történeti tanulmányok*, E. CSETRI - ZS. JAKÓ - G.S SIPOS - S. TONK (eds.), București 1979, pp. 33-50.
- SKUPIEŃSKI 1996 = K. SKUPIEŃSKI, *Les notaires publics en Pologne au Moyen Âge*, in «Historia, Institutiones, Documentos», 23 (1996), pp. 403-419.
- SKUPIEŃSKI 2000 = K. SKUPIEŃSKI, *Les chancelleries urbaines et l'Église en Pologne médiévale*, in *Diplomatique urbaine* 2000, pp. 453-463.
- SKUPIEŃSKI 2002 = K. SKUPIEŃSKI, *Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce*, Lublin 2002.

- SPUNAR 1976 = P. SPUNAR, *Paleographical Difficulties in Defining an Individual Script*, in *Miniatures, Scripts, Collections. Essays Presented to G.I. Lieftinck, J.P.M. GUMBERT - J.M. DE HAAN* (eds.), Amsterdam 1976, pp. 62-68.
- SZENDE 2018 = K. SZENDE, *Trust, Authority, and the Written Word in the Royal Towns of Medieval Hungary*, Turnhout 2018 (*Utrecht Studies in Medieval Literacy*, 41).
- SZENDE 2019 = K. SZENDE, "Iure Theutonico"? *German Settlers and Legal Frameworks for Immigration to Hungary in an East-Central European Perspective*, in «*Journal of Medieval History*», 45/3 (2019), pp. 360-379.
- TAMM 2009 = D. TAMM, *Geschichte des Notariats in Dänemark*, in *Handbuch zur Geschichte des Notariats* 2009, pp. 429-440.
- VAN DIEVOET 1986 = G. VAN DIEVOET, *Les coutumiers, les styles, les formulaires et les 'artes notariae'*, Turnhout 1986 (*Typologie des sources du Moyen Age occidental*, 48).
- VEKOV 2003 = K. VEKOV, *Locul de adeverire de la Alba Iulia (secolele XIII-XVI)*, Cluj-Napoca 2003 (*Bibliotheca rerum Transsilvaniae*, 29).
- WEILEDER 2019 = M. WEILEDER, *Spätmittelalterliche Notarsurkunden. Prokuratorien, beglaubigte Abschriften und Delegatenerkunden aus bayerischen und österreichischen Beständen*, Köln/Weimar/Wien 2019 (*Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde* 18).
- WITT 2017 = R.G. WITT, *L'eccezione italiana. L'intellettuale laico nel Medioevo e l'origine del Rinascimento (800-1300)*, Roma 2017 (*Storia. Saggi*, 8).
- WOLF 1973 = A. WOLF, *Das öffentliche Notariat*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. 1. Band, Mittelalter (1110-1500): Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung*, H. COING (ed.), München 1973, pp. 505-514.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

L'istituzione del notaio pubblico è comparsa nella Transilvania (la regione più orientale del Regno d'Ungheria), poco dopo il 1300. Il ruolo di questa categoria di professionisti legali autonomi si è sviluppato gradualmente in seguito, grazie all'influsso esercitato a favore delle comunità urbane dai re Angioini d'Ungheria (1308-1382). Le fiorenti città dei cosiddetti "Sassoni di Transilvania", in particolare, hanno raggiunto già nella seconda metà del XIV secolo un grado di raffinamento notevole riguardo l'amministrazione scritta, riservando ai notai pubblici importanti ruoli. Tra essi, Urbanus Petri, originario di Ścinawa (città attualmente in Polonia), può vantare l'attività notarile meglio documentata dell'intera Transilvania quattrocentesca: egli ha funzionato anche come notaio della città di Sibiu e ha lavorato anche per conto degli enti ecclesiastici regionali. Insieme ad una produzione assai ampia di strumenti notarili in latino conservati in originale, si attribuiscono a Urbanus Petri anche bozze di documenti importanti, come gli statuti della città di Sibiu, scritti in tedesco, suppliche da destinare alla Santa Sede e norme ecclesiastiche. Ciò nonostante, la sua ricca attività e l'evoluzione della sua scrittura (o scritte) non sono stati studiati approfonditamente. Il presente saggio affronta tre aspetti interconnessi della sua attività: la sua posizione sociale all'interno della società urbana locale, il suo ruolo di giurisperito e l'evoluzione della sua scrittura durante i suoi quattro decenni d'attività documentata.

Parole significative: Sassoni di Transilvania, notai pubblici, paleografia, alfabetizzazione legale.

The institution of the notary public was introduced in Transylvania (a province of the medieval Hungarian Kingdom) shortly after 1300. Afterwards, the office of these self-employed legal experts developed gradually, influenced by the supporting policy of the Angevin kings of Hungary (1308-1382) in favour of urban settlements. Especially the prosperous towns of the so-called “Transylvanian Saxons” achieved already in the second half of the 14th century a refined level of written administration, with notaries public playing an important role. Urbanus Petri from Ścinawa, nowadays Poland, has the best documented activity as a notary public in 15th century Transylvania: he was also town notary of Sibiu and worked for the regional ecclesiastical institutions. Along with a relatively large number of original notarial instruments in Latin, Urbanus Petri also drafted important documents, such as Sibiu’s town statute written in German, supplications addressed to the Holy See, or ecclesiastical regulations. Neither his rich activity, nor his evolving script(s) have been thoroughly investigated so far. The present paper intends to discuss three intertwining aspects: his social position within the local urban society, the role of legal expert, and the evolution of his handwriting across four decades of activity.

Keywords: Transylvanian Saxons, Public Notary, Palaeography, Legal Literacy.

NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

finito di stampare agosto 2022

C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)